Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 81 del 6 aprile 2001 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 6 aprile 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

N. 74

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 13 marzo 2001.

Approvazione del modello di dichiarazione «Unico 2001 - Persone fisiche», con le relative istruzioni e busta, che le persone fisiche devono presentare nell'anno 2001 ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto, nonché in qualità di sostituti d'imposta se tenuti alla presentazione della relativa dichiarazione in relazione a non più di venti soggetti. Approvazione, altresì, della scheda da utilizzare ai fini della scelta della destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF da parte dei soggetti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione ai sensi dell'art. 1, quarto comma, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

SOMMARIO

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 13 marzo 2001

Approvazione del modello di dichiarazione «Unico 2001 - Persone fisiche», con le relative istruzioni e busta, che le persone fisiche devono presentare nell'anno 2001 ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto, nonché in qualità di sostituti d'imposta se tenuti alla presentazione della relativa dichiarazione in relazione a non più di venti soggetti. Approvazione, altresì, della scheda da utilizzare ai fini della scelta della destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF da parte dei soggetti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione ai sensi dell'art. 1, quarto comma, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento:

Dispone:

1. *Approvazione del modello di dichiarazione unificata delle persone fisiche.*

1.1. Sono approvati, il modello "Unico 2001 – Persone fisiche" da presentare nell'anno 2001 da parte delle persone fisiche, con le relative istruzioni, integrate da istruzioni particolari per la compilazione della dichiarazione mod. IVA/2001, annessi al presente provvedimento, nonché la busta per la consegna alle banche convenzionate o agli uffici postali, di cui all'allegato 2 al presente provvedimento.

1.2. Il modello è composto da:

a) il frontespizio e i quadri RA, RB, RC, RD, RE, RF, RG, RH, RI, RJ, RL, RM, RN, RP, RQ, RS, RT, RU, RV, RX, RY, nonché il prospetto dei familiari a carico, concernenti la dichiarazione agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, il quadro RR, concernente la determinazione dei contributi previdenziali dovuti all'INPS dai soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, il quadro AC relativo alla comunicazione degli amministratori dei condomini, nonché il modulo RW, concernente i trasferimenti da, per e sull'estero di denaro, titoli e valori mobiliari, oggetto di approvazione del presente provvedimento. I predetti quadri sono contenuti in tre distinti fascicoli così composti:

- "Fascicolo 1 – Modello base", contenente il frontespizio ed i quadri RA, RB, RC, il prospetto dei familiari a carico, nonché i quadri RP, RN, RV ed RX;
- "Fascicolo 2", riservato ai contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili, contenente i quadri RE, RH, RI, RL, RM, RT, RR, RW, AC, nonché la guida alla compilazione per i soggetti non residenti;
- "Fascicolo 3", riservato ai contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, contenente i quadri RE, RF, RG, RD, RS, RQ, RJ, RY ed RU.

b) i quadri costituenti il modello IVA/2001, concernente la dichiarazione annuale agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto - con esclusione del frontespizio e del quadro VX - approvato con decreto 29 dicembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario n. 14 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 18 gennaio 2001;

c) i quadri costituenti il modello 770/2001, con esclusione del frontespizio, concernente la dichiarazione agli effetti delle ritenute, delle imposte sostitutive, dei contributi e dei premi assicurativi, approvati con provvedimento 31 gennaio 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 35 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 2001;

d) il modello concernente la dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), da utilizzare per l'anno 2000, che sarà approvato con separato provvedimento;

e) i modelli da utilizzare per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore nonché dei parametri che sono approvati con appositi provvedimenti. Con i medesimi provvedimenti sono individuati altresì gli elementi contabili ed extra contabili rilevanti ai fini degli studi di settore, oggetto dell'asseverazione di cui all'articolo 35, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490.

1.3. E' altresì approvata la scheda da utilizzare, ai fini della scelta della destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF, da parte dei soggetti esonerati dall'obbligo di presentazione della

dichiarazione ai sensi dell'articolo 1, quarto comma, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

2. *Reperibilità dei modelli e autorizzazione alla stampa.*

2.1. I modelli di dichiarazione "Unico 2001 – Persone fisiche" sono resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate in formato elettronico e possono essere utilizzati prelevandoli dal sito Internet *www.finanze.it* nel rispetto, in fase di stampa, delle caratteristiche tecniche indicate nel successivo punto 2.4. Il "Fascicolo 1 – Modello base", il "Fascicolo 2" e la busta, sono altresì resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate presso gli uffici comunali.

2.2. I medesimi modelli possono essere anche prelevati da altri siti Internet a condizione che gli stessi abbiano le caratteristiche indicate nel punto 2.4 e rechino l'indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati nonché gli estremi del presente provvedimento.

2.3. E' autorizzata la stampa dei modelli di cui al punto 1 nel rispetto delle caratteristiche tecniche di cui al punto 2.4. A tal fine i modelli sono resi disponibili nel medesimo sito Internet del Ministero delle Finanze in uno specifico formato elettronico, riservato ai soggetti che dispongono di sistemi tipografici, idoneo a consentirne la riproduzione.

2.4. Per la stampa dei predetti modelli, devono essere rispettate le caratteristiche tecniche contenute:

- nell'allegato 1 al presente provvedimento, per i quadri indicati nella lettera *a)* del punto 1.2 e per la scheda di cui al punto 1.3;
- nei relativi provvedimenti di approvazione, per gli altri quadri e modelli indicati nel punto 1.

2.5. Per tutti i modelli di cui al punto 1, è consentita, per la riproduzione mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilità dei modelli nel tempo, la stampa monocromatica realizzata utilizzando il colore nero.

2.6. Per la stampa della busta da utilizzare per la consegna dei modelli di dichiarazione alle banche convenzionate o agli uffici della Poste italiane S.p.a., si rinvia alle caratteristiche tecniche contenute nell'allegato 1 al presente provvedimento.

3. *Modalità per la trasmissione dei dati della dichiarazione.*

3.1. Gli utenti del servizio telematico devono trasmettere in via telematica i dati della dichiarazione di cui al punto 1 secondo le specifiche tecniche che saranno approvate con successivo provvedimento.

3.2. È fatto comunque obbligo ai soggetti abilitati alla trasmissione telematica, di cui all'articolo 3, commi 2-*bis* e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, di rilasciare al contribuente copia della dichiarazione su modelli conformi

per struttura e sequenza a quelli approvati con il presente provvedimento, anche se privi delle caratteristiche grafiche previste nell'allegato 1.

3.3. Con successivo provvedimento saranno stabilite le modalità per l'invio all'Agenzia delle Entrate delle buste contenenti la scheda ai fini della scelta della destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF da parte dei soggetti di cui al punto 1.3.

Motivazioni:

Il presente provvedimento, emanato in base all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, concernente le modalità e i termini per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, approva il modello di dichiarazione "Unico 2001 – Persone fisiche", con le relative istruzioni, integrate da istruzioni particolari per la compilazione della dichiarazione mod. IVA/2001, da presentare nell'anno 2001 da parte delle persone fisiche.

Inoltre, con il presente provvedimento vengono altresì approvate la busta per la consegna della medesima dichiarazione alle banche convenzionate o agli uffici postali nei casi in cui è consentita tale modalità di presentazione, nonché la scheda da utilizzare, ai fini della scelta della destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF, da parte dei soggetti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione ai sensi dell'articolo 1, quarto comma, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Il presente provvedimento si rende, quindi, necessario al fine di modificare la struttura e il contenuto della dichiarazione in materia di imposte sui redditi, compresa quella unificata, allo scopo di adeguarla alla vigente normativa e di semplificarne la compilazione.

Con lo stesso provvedimento viene, inoltre, disciplinata la reperibilità dei predetti modelli di dichiarazione e viene autorizzata la stampa, anche per la compilazione meccanografica degli stessi, definendo le relative caratteristiche tecniche e grafiche.

Per quanto concerne la reperibilità, i suddetti modelli saranno resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate, sia in forma cartacea presso i Comuni, sia in formato elettronico sul sito Internet del Ministero delle Finanze.

Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a)*; art. 73, comma 4);

Statuto dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 febbraio 2001.

Disciplina normativa di riferimento.

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni: istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni: disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241: norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, recante la revisione della disciplina dei Centri di assistenza fiscale;

Decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314: norme in materia di armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro;

Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni: istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), revisione degli scaglioni delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali;

Legge 8 maggio 1998, n. 146 (art. 10): modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni: regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto;

Decreto 31 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 12 agosto: modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti, come modificato dal decreto del Ministero delle Finanze 24 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1999, nonché dal decreto del Ministero delle Finanze 29 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 3 aprile 2000;

Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni: istituzione di una addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

Legge 13 maggio 1999, n. 133: disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale;

Legge 23 dicembre 1999, n. 488: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

Decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505: disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 2 settembre 1997, n. 314, 21 novembre 1997, n. 461 e 18 dicembre 1997, n. 466 e n. 467, in materia di redditi di capitale, di imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio e di redditi di lavoro dipendente;

Decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506: disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 dicembre 1997, n. 446 e 18 dicembre 1997, n. 472, ed, in particolare, recante disposizioni modificative delle modalità di prelievo dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sui redditi di lavoro dipendente e assimilati;

Legge 21 novembre 2000, n. 342: misure in materia fiscale;

Legge 23 dicembre 2000, n. 388: disposizioni per la formazione del bilancio annuale dello Stato;

Decreto 29 dicembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario n. 14 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 18 gennaio 2001, di approvazione dei modelli di dichiarazione IVA concernenti l'anno 2000 con le relative istruzioni;

Provvedimento 25 gennaio 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 25 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2001, di approvazione dei modelli 730/2001 con le relative istruzioni, nonché della busta per la consegna del modello 730-1, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell'anno 2001 da parte dei soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale;

Provvedimento 31 gennaio 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 35 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 2001, di approvazione del modello 770/2001 con le relative istruzioni, concernente la dichiarazione agli effetti delle ritenute, delle imposte sostitutive, dei contributi e dei premi assicurativi, da presentare nell'anno 2001 da parte dei sostituti d'imposta e degli altri soggetti che non presentano la dichiarazione unificata annuale;

Legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni, in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, come integrata dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, recante disposizioni sul trattamento dei dati sensibili da parte dei soggetti pubblici;

Decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213: disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 marzo 2001

Il direttore dell'Agenzia: ROMANO

ALLEGATO 1

CARATTERISTICHE TECNICHE PER LA STAMPA DEI MODELLI

Struttura e formato dei modelli e della busta

I modelli devono essere predisposti su fogli singoli, fronte/retro, di formato A4:

larghezza: cm 21,0;
altezza: cm 29,7.

E' consentita la predisposizione dei modelli in quartine costituite ciascuna da due fogli, di formato A4, contenenti, rispettivamente un esemplare da usare come originale ed un secondo esemplare da riservare a copia ad uso del contribuente. Nelle quartine le pagine devono essere rese staccabili mediante tracciatura e lungo i lembi di separazione deve essere stampata l'avvertenza: "ATTENZIONE: Staccare all'atto della presentazione del modello"

E' anche consentita la predisposizione dei modelli su moduli meccanografici a striscia continua a pagina singola, di formato A4 esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento. Le facciate di ogni modello devono essere tra loro solidali e lungo i lembi di separazione di ciascuna facciata deve essere stampata l'avvertenza: "ATTENZIONE: Staccare all'atto della presentazione del modello". Sulla banda laterale di trascinamento dei modelli stessi deve essere stampata la dicitura "All'atto della presentazione il modello deve essere privato della banda laterale di trascinamento"

E' altresì consentita la riproduzione e l'eventuale compilazione meccanografica dei modelli su fogli singoli, di formato A4, mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilità dei modelli nel tempo.

I modelli devono avere conformità di struttura e sequenza con quelli approvati con il presente provvedimento, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti.

Le dimensioni della busta, escluso lo spazio occupato dal lembo di chiusura, possono variare entro i seguenti limiti:

larghezza: minima cm 21,5 – massima cm 23,5;
altezza: minima cm 30,2 – massima cm 32,5.

La busta deve presentare una "finestra" aperta di cm 5,5 in altezza e cm 13,5 in larghezza, posizionata sul fronte della busta stessa in modo da riportare le seguenti distanze dai bordi esterni: cm 22 dal bordo inferiore e cm 5 dal bordo laterale destro.

Caratteristiche della carta dei modelli e della busta

La carta deve essere di colore bianco con opacità compresa tra l'86 e l'88 per cento e deve avere un peso compreso tra gli 80 e i 90 gr/mq.

Caratteristiche grafiche dei modelli

I contenuti grafici dei modelli devono risultare conformi ai fac-simili annessi al presente provvedimento e devono essere ricompresi all'interno di una area grafica che ha le

seguenti dimensioni:

altezza: 65 sesti di pollice;
larghezza: 75 decimi di pollice.

Tale area deve essere posta in posizione centrale rispetto ai bordi fisici del foglio (superiore, inferiore, laterale sinistro e destro).

Nella parte superiore destra dell'area grafica devono essere stampati, su fondo bianco, un codice numerico di tre cifre e una serie di rettangoli (denominati marche) utilizzati per l'identificazione automatica del tipo di pagina; sia il codice numerico che i rettangoli devono essere di colore nero.

Le marche devono avere le seguenti dimensioni:

larghezza: 1 (uno) decimo di pollice;
altezza: 1 (uno) sesto di pollice.

Le marche devono essere stampate sul primo sesto di pollice dell'area grafica e devono distare tra loro 1 (uno) decimo di pollice. Ciascuna pagina è individuata da una diversa sequenza delle marche e dal relativo codice numerico, così come indicato nella tabella posta in fondo al presente allegato.

La prima marca di destra, denominata marca di riferimento, deve essere stampata nell'ultimo decimo di pollice dell'area grafica.

Nella parte inferiore sinistra dell'area grafica, in posizione simmetrica rispetto alle marche poste in alto a destra, deve essere riservata una zona a fondo bianco che non deve contenere nessun tipo di segno o fondino.

Nella parte inferiore destra di ciascuna pagina deve essere stampata una marca preceduta da un codice alfanumerico di tre caratteri che identifica il modello e il relativo numero di pagina.

La marca deve essere stampata nell'ultimo sesto di pollice dell'area grafica e deve essere esattamente allineata alla marca superiore di riferimento.

I codici numerici e alfanumerici che precedono le marche poste nella parte superiore ed inferiore dell'area grafica, devono essere stampati con le seguenti caratteristiche: tipo di carattere "COURIER", o, in assenza di esso, un altro carattere, corpo 12, passo fisso in decimi di pollice.

L'ultima cifra del codice numerico che precede le marche poste nella parte superiore dell'area grafica deve distare 11 decimi di pollice dal bordo sinistro della marca di riferimento. L'ultima cifra del codice alfanumerico che precede la marca posta nella parte inferiore deve distare dal bordo sinistro di quest'ultima 2 decimi di pollice.

Per i soli modelli predisposti su moduli meccanografici a striscia continua, ovvero su fogli singoli mediante stampanti laser o altri tipi di stampanti consentite, le pagine identificate nella successiva tabella con il codice numerico 028 devono riportare stampate, con tipo di carattere "COURIER", o, in assenza di esso, un altro carattere, corpo 12, passo fisso in decimi di pollice, le seguenti informazioni:

- il codice fiscale del dichiarante, posizionato a partire dal dodicesimo decimo di pollice dell'area grafica;
- il numero progressivo di modello, posizionato a partire dal quarantatreesimo decimo di pollice dell'area grafica; tale numero deve assumere il medesimo valore di quello indicato nella casella "Mod. N." della corrispondente prima pagina di tale modello (il numero progressivo non deve essere indicato per la seconda facciata del frontespizio e per i quadri

RF e RU).

Le zone riservate al "N. Protocollo", alla "Data di presentazione", al "Cognome", al "Nome", al "Codice fiscale" e alla casella "Mod. N.", devono essere stampate in cyan di quadricromia su fondo bianco. Le linee grafiche devono essere continue e di spessore pari a mm. 0,2; le relative dizioni devono essere stampate anch'esse in colore cyan di quadricromia.

La zona riservata al "N. Protocollo", deve avere la larghezza totale pari a 37,5 decimi di pollice; la base deve distare 5 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento e deve essere posizionata in modo tale che il bordo laterale destro disti 15 decimi di pollice dal bordo laterale sinistro della marca di riferimento.

La zona riservata alla "Data di presentazione", deve avere la larghezza totale pari a 12 decimi di pollice; la base deve distare 8 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento e deve essere posizionata in modo tale che il bordo laterale destro disti 40,5 decimi di pollice dal bordo laterale sinistro della marca di riferimento.

La zona riservata al "Cognome e Nome", deve avere la larghezza totale pari a 38 decimi di pollice; la base deve distare 11 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento e deve essere posizionata in modo tale che il bordo laterale destro disti 10,5 decimi di pollice dal bordo laterale sinistro della marca di riferimento.

Le zone riservate ai codici fiscali devono avere le seguenti dimensioni: larghezza totale 32 decimi di pollice; larghezza e altezza delle singole caselle rispettivamente 2 decimi di pollice e 1,5 sesti di pollice. La base della zona relativa al codice fiscale posto sul frontespizio della dichiarazione deve distare 14 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento, mentre la base della zona relativa al codice fiscale posto sugli altri fogli della dichiarazione deve distare 3 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento; in ogni caso le zone riservate ai codici fiscali devono essere posizionate in modo tale che il bordo laterale destro disti 10,5 decimi di pollice dal bordo laterale sinistro della marca di riferimento.

Le caselle della zona riservata al "Mod. N." devono avere ciascuna larghezza 2 decimi di pollice, altezza 1,5 sesti di pollice e devono essere posizionate in modo tale che la base disti 7 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento e che il bordo laterale destro dell'intera zona disti 10,5 decimi di pollice dal bordo laterale sinistro della marca di riferimento.

La linea orizzontale che delimita l'inizio delle zona retinata della prima pagina del frontespizio, identificata nella successiva tabella con il **codice numerico 000**, deve essere continua, di colore nero, di spessore mm 0,2 e deve distare 15 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento.

Le linee orizzontali che delimitano l'inizio delle zone retinate delle prime pagine dei quadri, identificate nella successiva tabella con il **codice numerico 019**, devono essere continue, di colore nero, di spessore mm 0,2 e devono distare 8 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento.

Le linee orizzontali che delimitano l'inizio delle zone retinate delle seconde pagine del frontespizio e dei quadri, identificate nella successiva tabella con il **codice numerico 028**, devono essere continue, di colore nero, di spessore mm 0,2 e devono distare 1 (uno) sesto di pollice dalla base della marca di riferimento.

Caratteristiche grafiche della scheda per la destinazione dell'8 per mille dell'Irpef

L'area grafica deve essere posta in posizione centrale rispetto ai bordi fisici del foglio (superiore, inferiore, laterale sinistro e destro).

La linea orizzontale che delimita l'inizio della zona retinata deve essere continua, di colore nero, di spessore mm 0.2 e deve essere posta al decimo sesto di pollice dall'inizio dell'area grafica.

Le caselle riservate alla firma per la scelta dell'8 per mille devono avere tutte dimensione uniforme (altezza di 2,5 sesti di pollice e larghezza di 9 sesti di pollice).
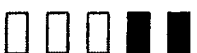
Colori

Per la stampa dei modelli di cui ai punti 1.2 e 1.3 del presente provvedimento deve essere utilizzato il colore **cyan di quadricromia** con le seguenti eccezioni per le quali deve essere utilizzato il colore nero:

- la linea orizzontale che delimita l'inizio della zona retinata di ogni pagina;
- tutte le diciture della zona retinata che non siano riportate negli spazi previsti per l'indicazione dei dati.

E' altresì consentita, per la riproduzione dei modelli mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altre stampanti consentite, la stampa monocromatica realizzata utilizzando il colore nero.

Sul bordo laterale sinistro del frontespizio e dei quadri di cui al punto 1 devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che ne cura la stampa o che cura la predisposizione delle immagini grafiche per la stampa e gli estremi del presente provvedimento.

TIPO DI PAGINA	CODICE NUMERICO	SEQUENZA MARCHE (le marche bianche non devono essere stampate)
Frontespizio (prima pagina)	000	□ □ □ □ ■
Quadri: RA/RB/RC, familiari a carico/RP, RD, RQ, RE, RF, RG, RH, RI, RJ, RY, RL, RM, RN, RR, RS, RT, RU, RV, RX, AC, modulo RW	019	□ □ □ ■ ■
Frontespizio (seconda pagina) Quadri: RF, RU (seconda pagina)	028	□ □ ■ □ ■

ALLEGATO 2

Busta per il modello UNICO 2001
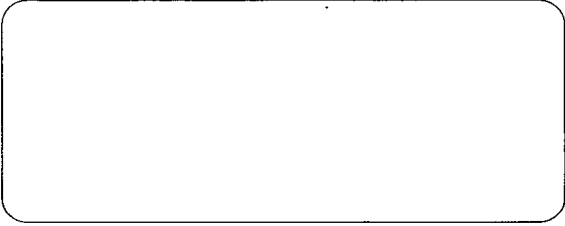
Quello di seguito riprodotto in versione ridotta rispetto all'originale è il *Fac-simile* della busta da utilizzare per la presentazione alle banche ed agli uffici postali della dichiarazione modello UNICO 2001
Per le caratteristiche tecniche relative alla stampa della busta si fa rinvio all'allegato 1 del provvedimento di approvazione.

ATTENZIONE: VERIFICARE CHE GLI ATTI DA INTRODURRE NELLA PRESENTE BUSTA SIANO PRIVI DI FERMAGLI, SPILLI O PUNTI METALLICI IN GENERE.

LA DICHIARAZIONE VA INTRODOTTA NELLA BUSTA SENZA ESSERE PIEGATA ED IN MODO CHE IL TRIANGOLO POSTO IN ALTO A SINISTRA DEL MODELLO CORRISPONDA AL TRIANGOLO RIPORTATO SUL FRONTE DELLA BUSTA E CHE SIANO VISIBILI IL TIPO DI MODELLO, L'ANNO DI PRESENTAZIONE, IL NOME, IL COGNOME O LA DENOMINAZIONE E IL CODICE FISCALE DEL CONTRIBUENTE.
IN CASO CONTRARIO LE BANCHE E GLI UFFICI POSTALI NON ACCETTANO LA DICHIARAZIONE.

AGENZIA DELLE ENTRATE

AVVERTENZE: QUESTA BUSTA DEVE ESSERE UTILIZZATA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE TRAMITE LE BANCHE E GLI UFFICI POSTALI.

VERIFICARE CHE GLI ATTI DA INTRODURRE NELLA PRESENTE BUSTA SIANO PRIVI DI FERMAGLI, SPILLI O PUNTI METALLICI IN GENERE.

LA DICHIARAZIONE VA INTRODOTTA NELLA BUSTA SENZA ESSERE PIEGATA ED IN MODO CHE IL TRIANGOLO POSTO IN ALTO A SINISTRA DEL MODELLO CORRISPONDA AL TRIANGOLO RIPORTATO SUL FRONTE DELLA BUSTA E CHE SIANO VISIBILI IL TIPO DI MODELLO, L' ANNO DI PRESENTAZIONE, IL NOME, IL COGNOME O LA DENOMINAZIONE E IL CODICE FISCALE DEL CONTRIBUENTE.
IN CASO CONTRARIO LE BANCHE E GLI UFFICI POSTALI NON ACCETTANO LA DICHIARAZIONE.

AGENZIA DELLE ENTRATE

UNICO 2001

Persone fisiche

Dichiarazione delle persone fisiche
periodo di imposta 2000

Fascicolo 1

MODELLO BASE
PER LA DICHIARAZIONE E ISTRUZIONI

Tutti i quadri e le relative istruzioni sono disponibili sul sito *www.finanze.it*

Fascicolo 1 (*)

Dati personali

Quadro RA – Redditi dei terreni

Quadro RB – Redditi dei fabbricati

Quadro RC – Redditi di lavoro dipendente e assimilati

Familiari a carico

Quadro RP – Oneri e spese

Quadro RN – Calcolo dell'IRPEF

Quadro RV – Addizionale regionale e comunale all'IRPEF

Quadro RX – Compensazioni e rimborsi

Fascicolo 2 (*)

Quadro RE - Altri redditi di lavoro autonomo

Quadro RH - Redditi di partecipazione in società di persone ed assimilate

Quadro RI – Redditi di capitale

Quadro RL – Redditi diversi

Quadro RM – Redditi soggetti a tassazione separata e ad imposta sostitutiva

Quadro RT - Plusvalenze assoggettate ad imposta sostitutiva

Quadro RR – Contributi previdenziali

Modulo RW – Investimenti all'estero e trasferimenti da, per e sull'estero

Quadro AC - Amministratore di condominio

Persone fisiche non residenti - Guida alla compilazione del Modello UNICO 2001

Fascicolo 3

Istruzioni comuni ai quadri RE - RF - RG - RS

Quadro RE - Lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni

Le novità della disciplina del reddito d'impresa

Quadro RF - Impresa in contabilità ordinaria

Quadro RG - Impresa in contabilità semplificata

Quadro RD - Allevamento di animali

Quadro RS - Dati comuni ai quadri RA, RD, RF - RG e RH

Quadro RQ - Imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 358 del 1997

Quadro RJ - Determinazione del reddito agevolabile ai fini DIT

Quadro RY - Rivalutazione dei beni di impresa e riconoscimento dei maggiori valori iscritti - Applicazione dell'imposta sostitutiva (artt. da 12 a 16 della L. n. 342 del 2000)

Quadro RU - Crediti d'imposta concessi a favore delle imprese

(*) Fascicolo in distribuzione gratuita presso gli uffici comunali

INDICE

PARTE I: ISTRUZIONI GENERALI
PER LA DICHIARAZIONE CON IL MODELLO UNICO 2001 PERSONE FISICHE

Queste istruzioni vi assisteranno nelle operazioni di dichiarazione e calcolo di quanto da voi dovuto tramite il Modello Unico per le Persone Fisiche. Leggetele attentamente, potrebbero evitarvi errori e perdite di tempo.
Se necessario, informazioni più particolari si trovano nell'Appendice; per ulteriori informazioni si possono utilizzare i siti del Ministero delle Finanze su **Televideo (p. 370-379)** e **Internet (www.finanze.it)**, il **servizio telefonico automatico n. 848.800.333**, il **servizio con operatore n. 848.800.444**, (centri di risposta telefonici call-center dell'Agenzia delle Entrate) e **i servizi di assistenza** organizzati dalle Direzioni Regionali (vedere in APPENDICE, voce "Servizi di assistenza al contribuente").

1. LA DICHIARAZIONE IN BREVE

Le operazioni da effettuare

La dichiarazione consiste nelle seguenti operazioni (tra parentesi il capitolo di questa Parte in cui l'argomento viene trattato):

- **compilazione del Modello** (o dei Modelli) della dichiarazione;
- **calcolo dei versamenti**;
- **effettuazione dei versamenti** (cap. 6);
- **presentazione della dichiarazione** (cap. 4).

Inoltre per tutte le informazioni sugli adempimenti connessi alla trasmissione telematica, vedere la PARTE IV "SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI"

2. INFORMAZIONI PRELIMINARI

Che cos'è il Modello UNICO

Il Modello UNICO è un modello unificato tramite il quale è possibile effettuare più dichiarazioni fiscali.

Chi deve utilizzare il Modello UNICO

Sono obbligati a presentare la dichiarazione in forma unificata i contribuenti tenuti alla presentazione di almeno due delle seguenti dichiarazioni:
- redditi;
- IVA;
- IRAP.

È importante anzitutto sapere che:
1. **I contribuenti tenuti per l'anno 2000, alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (Mod. 770/2001) in relazione ad un numero di soggetti non superiore a venti hanno la facoltà e non l'obbligo di includere tale dichiarazione in quella unificata.**
2. **Nel caso in cui la dichiarazione dei sostituti d'imposta sia predisposta da due diversi soggetti, questa non può in ogni caso essere inclusa nella dichiarazione unificata.**
3. **I contribuenti che scelgono di comprendere la dichiarazione dei sostituti d'imposta (Mod. 770/2001) all'interno della dichiarazione unificata nei casi consentiti e indicati al punto 1, devono obbligatoriamente, a partire dall'anno 2001, presentare la dichiarazione unificata esclusivamente in via telematica – via *Internet* – ovvero tramite intermediari (cap. 4).**

Com'è fatto il Modello UNICO

Il Modello UNICO 2001 Persone fisiche si articola a sua volta in quattro Modelli, a seconda del loro utilizzo:
- Modello per la dichiarazione dei redditi, di colore celeste, i cui quadri sono contrassegnati dalla lettera R;
- Modello per la dichiarazione annuale IVA, di colore blu, i cui quadri sono contrassegnati dalla lettera V;
- Modello per la dichiarazione IRAP, di colore arancio, i cui quadri sono contrassegnati dalla lettera I;
- Modello per la dichiarazione del sostituto d'imposta (Modello 770/2001), di colore verde, i cui quadri sono contrassegnati dalla lettera S.

Il Modello Unico per la dichiarazione dei redditi è composto da:
- **il FASCICOLO 1** (che deve essere utilizzato da ogni contribuente) che contiene:
  - IL FRONTESPIZIO, con i dati che identificano il dichiarante e le istruzioni fondamentali;
  - LA SECONDA FACCIATA, che contiene informazioni personali e relative alla propria dichiarazione

(tipo di dichiarazione; altro soggetto che sottoscrive la dichiarazione; scelta per la destinazione *dell'otto per mille dell'IRPEF; sottoscrizione della dichiarazione)*;
- i quadri RA (redditi dei terreni), RB (redditi di fabbricati), RC (redditi di lavoro dipendente e assimilati), RN (calcolo dell'irpef), RP (oneri), RV (addizionali all'irpef) e RX (versamenti), contrassegnati dalla lettera R (= redditi), tutti di **colore celeste**;

– **il FASCICOLO 2** che contiene:
- i quadri necessari per dichiarare **i contributi previdenziali e assistenziali e gli altri redditi da parte dei contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili**, nonché il modulo RW (investimenti all'estero), contrassegnati dalla lettera R (= redditi), ed il quadro AC (amministratori di condominio) tutti di **colore celeste**;

- **il FASCICOLO 3** che contiene:
- i quadri necessari per dichiarare **gli altri redditi da parte dei contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili**, anche questi di **colore celeste** e contrassegnati dalla lettera R;
- istruzioni particolari per la compilazione della dichiarazione IVA.

Tutti i Modelli sono a disposizione dei contribuenti su Internet (**www.finanze.it**) da cui possono essere prelevati. I Fascicoli 1 e 2 possono anche essere ritirati, gratuitamente, presso gli uffici comunali.

Controllate che le copie che avete ricevuto corrispondano a questa descrizione.

3. QUALI DICHIARAZIONI PRESENTARE

È essenziale prima di tutto controllare quali dichiarazioni siete obbligati per legge a presentare in base alla vostra situazione fiscale. Leggete le informazioni seguenti per accertare i vostri obblighi fiscali:

a) **Se avete solo redditi di lavoro dipendente, terreni o fabbricati**
vi basterà compilare il Fascicolo 1 del Modello UNICO.

Per esempio: un lavoratore dipendente che possiede anche redditi di fabbricati, utilizzerà, oltre al frontespizio e alla seconda facciata, anche:
- il quadro RC per indicare il reddito di lavoro dipendente;
- il quadro RB, per indicare il reddito di fabbricati;
- i quadri RN e RV per il calcolo dell'IRPEF e delle addizionali regionale e comunale.

b) **Se siete titolari di partita IVA**
dovete compilare (a) il Fascicolo 1 del MODELLO UNICO, (b) gli eventuali quadri aggiuntivi contenuti nei Fascicoli 2 e 3 contraddistinti dalla lettera R, (c) le seguenti parti, come indicato nel prospetto:

SE SIETE	DOVETE COMPILARE
tenuti alla presentazione della dichiarazione Iva	i quadri IVA necessari (quadri V)
tenuti alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta in relazione a non più di 20 soggetti	i quadri del Modello 770/2001 necessari (quadri S) (se avete scelto di includere la dichiarazione dei sostituti d'imposta all'interno della dichiarazione unificata)
tenuti alla presentazione della dichiarazione IRAP	il quadro IRAP (quadro IQ)
tenuti a dichiarare investimenti all'estero e trasferimenti da, per e sull'estero	il modulo RW (Fascicolo 2)
tenuti alle comunicazioni come amministratore di condominio	il quadro AC (Fascicolo 2)

È inoltre importante sapere:

- Il Modello UNICO 2001 Persone fisiche deve essere utilizzato per dichiarare i redditi relativi al 2000 sia nel caso in cui la dichiarazione venga presentata in forma unificata sia quando non ricorra tale obbligo.

- I Modelli riguardanti la dichiarazione IVA, IRAP e il Modello 770/2001 da utilizzare per la compilazione della dichiarazione unificata sono identici a quelli previsti per la presentazione delle stesse dichiarazioni in forma non unificata.
- Per la compilazione dei quadri dei Modelli IVA, IRAP e del Modello 770/2001 compresi nel Modello UNICO 2001 - Persone fisiche non si deve tenere conto delle istruzioni riguardanti la predisposizione del frontespizio distribuito unitamente a tali modelli in quanto i dati in esso contenuti vanno indicati nel frontespizio del Modello UNICO 2001 Persone fisiche.
- Nelle istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi, dell'IVA, del Modello 770/2001 e dell'IRAP, sono indicati i contribuenti obbligati alla presentazione di ciascuna di queste dichiarazioni. In APPENDICE, voce "Modello UNICO – casi particolari" sono raccolte le istruzioni per alcune ipotesi particolari come, ad esempio, quelle riguardanti i soggetti che devono dichiarare *capital gains* e/o investimenti all'estero, i cosiddetti venditori "porta a porta" gli amministratori di condominio tenuti ad effettuare la comunicazione annuale all'anagrafe tributaria relativa all'elenco dei fornitori del condominio.
- I contribuenti che nel 2000 hanno effettuato investimenti all'estero oppure attività estere di natura finanziaria e/o effettuato trasferimenti da, per e sull'estero, devono, in ogni caso, presentare la dichiarazione compilando il frontespizio, la seconda facciata e il modulo RW.
- Chi presenta la dichiarazione IVA mediante il Modello UNICO 2001 è tenuto a presentare, per la richiesta del rimborso dell'IVA, il Modello VR/2001 con le modalità e nei termini riportati nelle relative istruzioni. A tale riguardo si ricorda che l'importo del rigo VR4, campo 1 deve corrispondere a quello indicato nella colonna 2 del rigo RX4; la somma degli importi indicati nelle colonne 4 e 5 del rigo RX4 deve corrispondere all'importo indicato nel rigo VL32.
- Per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore il contribuente deve utilizzare i modelli separatamente approvati.
- Non possono presentare la dichiarazione unificata i curatori fallimentari che presentano le dichiarazioni relative al soggetto fallito.

4. LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

A chi e dove presentare la dichiarazione

I contribuenti che non esercitano abitualmente attività commerciali o professionali possono consegnare la dichiarazione, indipendente dal proprio domicilio fiscale:
- a **uffici postali**;
- a **banche convenzionate**;
- a **Uffici locali dell'Agenzia delle Entrate abilitati a fornire l'assistenza ai contribuenti per la compilazione**, che ne cureranno l'invio per via telematica;
- a **intermediari autorizzati** (professionisti, associazioni di categoria, CAF, altri soggetti abilitati);
- **direttamente all'Agenzia delle Entrate, avvalendosi del servizio telematico *Internet*.**

È importante sapere invece che, se il contribuente che deve presentare la dichiarazione UNICO 2001 Persone fisiche:
- era tenuto a presentare nell'anno 2000 almeno una dichiarazione IVA periodica, ovvero
- è tenuto per il periodo d'imposta 2000 a presentare nel 2001 la dichiarazione dei sostituti d'imposta,

è obbligato a presentare tutte le dichiarazioni a cui è tenuto in base alle vigenti disposizioni (redditi - IVA IRAP - 770, sia in forma unificata che in forma disgiunta), **esclusivamente in via telematica**, direttamente o tramite un intermediario abilitato.

Presentazione a banche e poste

1. Per la presentazione della dichiarazione agli uffici postali e alle banche, il cui servizio è gratuito per il contribuente, possono essere utilizzate anche dichiarazioni su modelli predisposti con l'utilizzo di strumenti informatici, purché conformi a quelli approvati dall'Agenzia delle Entrate (moduli a striscia continua, stampati con stampanti laser).
2. Possono essere presentate anche dichiarazioni redatte sui modelli prelevati dal sito Internet del Ministero delle Finanze (**www.finanze.it**).
3. Gli sportelli bancari non possono accettare più di 5 dichiarazioni alla volta da ciascuna persona. Gli uffici postali e le banche convenzionate hanno l'obbligo di rilasciare una ricevuta per ogni dichiarazione consegnata. Questa ricevuta deve essere conservata dal contribuente come prova della presentazione della dichiarazione.

Come si inserisce la dichiarazione nella busta

1. La dichiarazione va inserita nella sua busta in modo che il triangolo posto in alto a sinistra del frontespizio corrisponda al triangolo sulla facciata della busta e che attraverso la finestra della busta risultino visibili il tipo di Modello, la data di presentazione e i dati identificativi del contribuente. In caso contrario le banche e gli uffici postali non accetteranno la dichiarazione.

2. Le singole dichiarazioni o i singoli quadri che compongono il Modello UNICO devono essere inseriti nella busta senza fermagli o cuciture.

Copia per il contribuente

La copia ad uso del contribuente va conservata, oltre che per documentazione personale, per determinare l'importo degli eventuali acconti d'imposta da pagare nel 2001

Presentazione a *intermediari:*
Cosa deve fare il contribuente

Se il contribuente presenta la dichiarazione ad un intermediario abilitato, deve:
1 consegnare la propria dichiarazione originale sottoscritta;
2. conservare la copia della dichiarazione con la firma sua e quella dell'intermediario che ha assunto l'impegno di trasmettere la dichiarazione.

Il contribuente dovrà aver cura di consegnare la dichiarazione da lui compilata all'intermediario a cui intende rivolgersi per la trasmissione telematica in tempo utile per consentire allo stesso di svolgere tale servizio entro il termine previsto del 31 ottobre 2001 Resta ferma la facoltà dell'intermediario di accettare o meno l'incarico.
L'intermediario è invece obbligato a trasmettere in via telematica sia le dichiarazioni da lui predisposte, sia quelle a lui consegnate già compilate dai contribuenti, per le quali ha assunto l'impegno della trasmissione telematica. Per tale servizio l'intermediario può richiedere un corrispettivo.

Quale documentazione deve rilasciare l'intermediario

Gli intermediari abilitati devono rilasciare al contribuente una copia della dichiarazione, contenente l'impegno a trasmettere la stessa all'Agenzia delle Entrate per via telematica e la data della presentazione della dichiarazione.
L'originale della dichiarazione, firmato dal contribuente e dall'intermediario, deve essere conservato dall'intermediario. In caso di necessità, si farà riferimento all'originale della dichiarazione per verificare se i dati trasmessi per via telematica corrispondano a quelli dichiarati dal contribuente.

Per gli intermediari: Riquadro "Presentazione della dichiarazione"

Nel riquadro "Presentazione della dichiarazione" è prevista l'indicazione dell'impegno a trasmettere la dichiarazione in via telematica. Detto riquadro, debitamente sottoscritto dall'intermediario, costituisce per il contribuente la ricevuta di presentazione della dichiarazione, nonché prova di presentazione della dichiarazione stessa.
Nel predetto riquadro inoltre, deve essere indicato, barrando la relativa casella, se la dichiarazione che l'intermediario si impegna a trasmettere è stata da lui predisposta ovvero gli è stata consegnata già compilata dal dichiarante.

Presentazione *telematica diretta*

I contribuenti che predispongono la propria dichiarazione, possono scegliere di trasmetterla direttamente, senza avvalersi di un intermediario abilitato; in tal caso quest'ultima si considera presentata nel giorno in cui è ricevuta telematicamente dall'Agenzia delle Entrate.
Quindi, ogni qualvolta una disposizione di legge richiami i termini di presentazione (ad es. ravvedimento) occorre fare riferimento ai termini normativamente previsti per la trasmissione in via telematica via Internet.
La prova della presentazione è data dalla comunicazione dell'Agenzia delle Entrate attestante l'avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata direttamente in via telematica.

Potete trovare tutte le informazioni dettagliate concernenti il servizio telematico consultando la PARTE IV "SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI"

I soggetti che scelgono di trasmettere direttamente la dichiarazione, devono avvalersi:
- del servizio telematico ***Entratel***, qualora siano obbligati a presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta in forma autonoma in relazione ad un numero di soggetti superiore a venti;
- del servizio telematico ***Internet***, qualora non siano tenuti a presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta nell'anno 2001 ovvero siano tenuti a presentarla nei confronti di un numero di soggetti non superiore a venti.

La presentazione telematica diretta può avvenire anche consegnando la dichiarazione ad un ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate, abilitato a fornire tale servizio, che ne curerà l'invio telematico.
Per la determinazione del numero dei soggetti in relazione ai quali si presenta la dichiarazione dei sostituti d'imposta, occorre sommare i dati contenuti nel rigo SS15 del quadro SS e del rigo SO8 del quadro SO del modello di dichiarazione 770/2001

Variazione dei dati dichiarati

Eventuali variazioni dei dati anagrafici che si verifichino nel periodo compreso tra la presentazione della dichiarazione all'intermediario e la sua trasmissione in via telematica non determinano l'obbligo di modificare la dichiarazione presentata. Per esempio, se il domicilio del contribuente è variato dopo che è stata presentata la dichiarazione all'intermediario, questo dato non deve essere indicato nella dichiarazione trasmessa in via telematica.

Dichiarazione spedita dall'estero

La dichiarazione può essere spedita dall'estero utilizzando il mezzo della raccomandata o mezzo equivalente, che attesti la data di spedizione, eccetto nei casi in cui il contribuente sia tenuto alla presentazione esclusivamente in via telematica (sostituti d'imposta e soggetti che erano tenuti alla presentazione di almeno una dichiarazione IVA periodica nell'anno 2000).
La dichiarazione deve essere inserita in una normale busta di corrispondenza di dimensioni idonee a contenerla senza piegarla.
La busta deve essere indirizzata al Ministero delle Finanze, **Agenzia delle Entrate - 00100 Roma Italia** e deve recare scritto, a carattere evidente:
- cognome e nome del contribuente;
- codice fiscale del contribuente;

6

- la dicitura "Contiene dichiarazione Modello UNICO 2001 Persone fisiche"

La dichiarazione può anche essere inviata via Internet, nei casi consentiti se il contribuente è già in possesso del PinCode acquisito in Italia (vedere PARTE IV "Servizio di presentazione telematica delle dichiarazioni").

5. QUANDO SI PRESENTA

Sulla base delle disposizioni vigenti alla data di approvazione del modello, il Modello UNICO 2001 Persone fisiche deve essere presentato entro i termini seguenti:
- **dal 2 maggio al 30 giugno 2001** (differito al 2 luglio 2001 in quanto il 30 giugno 2001 coincide con un sabato), se la presentazione viene effettuata per il tramite di una banca o di un ufficio postale;
- **entro il 31 ottobre 2001**, se la presentazione viene effettuata in via telematica, direttamente dal contribuente via *Entratel*, via *Internet* ovvero se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati o da un Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate.

6. COME SI ESEGUONO I VERSAMENTI

Quando fare i versamenti

Tutti i versamenti che risultano dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al primo acconto, ad eccezione di quelli dell'IVA, devono essere eseguiti **entro il 31 maggio**.

Acconti

Per le modalità di calcolo degli acconti, vedere in APPENDICE, voce "Acconto IRPEF dovuto per l'anno 2001" e le istruzioni per la dichiarazione IRAP.

Saldo IVA

Anche il saldo dell'IVA può essere pagato entro il **31 maggio**.
Tuttavia, poiché il termine per il versamento dell'IVA scade comunque il **16 marzo**, i contribuenti che scelgono questa soluzione devono pagare, nel periodo successivo al 16 marzo, una maggiorazione della somma dovuta dello 0,40% per mese o frazione di mese.

Chi non deve effettuare il versamento

È bene ricordare che i versamenti non vanno effettuati per gli importi a debito delle singole imposte (comprese le addizionali) da versare a saldo, che non superano ciascuno **lire 20.000**, pari a euro 10,33, ad eccezione dell'IVA, il cui importo minimo da versare è di **lire 2.000**, pari a euro 1,03.

Dove e come pagare

I versamenti IRPEF, addizionale regionale e comunale all'IRPEF, IRAP, imposte sostitutive, IVA, vanno effettuati con il Modello di Pagamento Unificato F24, presso gli uffici postali, presso gli sportelli di qualsiasi concessionario per la riscossione delle imposte, o presso le banche convenzionate.

Il pagamento può essere effettuato in contanti o con altri sistemi di pagamento:
- presso le banche si possono utilizzare assegni bancari e circolari di importo pari al saldo finale del Modello F24, purché siano tratti a favore del contribuente ovvero emessi a suo ordine e girati alla banca delegata;
- presso i concessionari sono ammessi assegni bancari e circolari, e/o vaglia cambiari emessi dalla Banca d'Italia, dal Banco di Napoli e dal Banco di Sicilia di importo pari al saldo finale indicato nel Modello F24;
- presso gli sportelli bancari e dei concessionari dotati di terminali elettronici idonei ad eseguire pagamenti tramite carta Pago Bancomat si può utilizzare questa forma di pagamento;
- negli uffici postali è ammesso l'uso di assegni bancari su piazza e di assegni circolari.

Nel caso in cui gli assegni risultino anche parzialmente scoperti o comunque non pagabili, il versamento si considera omesso.

Versamenti telematici

È consentita, inoltre, la possibilità di effettuare i versamenti telematici a coloro che possiedono un personal computer collegato ad Internet e che siano titolari di un conto corrente aperto presso una delle banche a tal fine convenzionate con l'Agenzia delle Entrate. Il servizio di assistenza telefonica per gli utenti del servizio telematico Internet risponde al numero **848.800.444**.

Modello di versamento F24

Nel compilare la delega F24 si deve tener presente che:
- gli interessi relativi agli importi a debito rateizzati di ciascuna sezione vanno esposti cumulativamente in un unico rigo all'interno della stessa sezione utilizzando l'apposito codice tributo;
- in corrispondenza di ciascun rigo, è possibile riempire soltanto una delle due colonne relativa agli importi a debito e agli importi a credito. Sullo stesso rigo del modello, infatti, può comparire un solo importo;
- l'importo minimo da indicare nel modello relativamente ad ogni singolo codice tributo è pari a **lire 2.000**, pari a euro 1,03.

7. COME SI ESEGUE LA COMPENSAZIONE

Cos'è la compensazione

Il contribuente ha la facoltà di compensare i crediti e i debiti nei confronti dei diversi enti impositori (Stato, INPS, Enti Locali, INAIL, ENPALS, INPDAI) risultanti dalla dichiarazione e dalle denunce periodiche contributive.

Come si effettua

Si usa il Modello di pagamento unificato F24 che permette di scrivere in apposite sezioni sia gli importi a credito utilizzati sia gli importi a debito dovuti. Il pagamento si esegue per la differenza tra debiti e crediti. Il Modello F24 deve essere presentato in ogni caso da chi opera la compensazione, anche se il saldo finale indicato risulti uguale a zero per effetto della compensazione stessa. Il Modello F24 permette, infatti, a tutti gli enti di venire a conoscenza delle compensazioni operate in modo da poter regolare le reciproche partite di debito e credito.
La mancata presentazione del Modello F24 comporta, nel caso in esame, una sanzione di **lire 300.000**, pari a euro 154,94, salvo ravvedimento.
Si ricorda che in assenza della presentazione del modello F24 nessuna compensazione può ritenersi eseguita ed i versamenti delle imposte a debito sono considerati omessi con l'applicabilità della relativa sanzione.

Chi può avvalersi della compensazione

Possono avvalersi della compensazione tutti i contribuenti, compresi quelli che non devono presentare la dichiarazione in forma unificata, a favore dei quali risulti un credito d'imposta dalla dichiarazione e dalle denunce periodiche contributive. In particolare, per quanto riguarda i crediti contributivi, possono essere versate in modo unitario, in compensazione con i predetti crediti, le somme dovute, per esempio, all'INPS da datori di lavoro, committenti di lavoro parasubordinato e concedenti e dagli iscritti alle gestioni speciali artigiani e commercianti e alla gestione separata dell'INPS. È compensabile anche l'IVA che risulti dovuta per l'adeguamento del volume d'affari dichiarato ai parametri e ai risultati *degli studi di settore*.

Quando possono essere utilizzati i crediti che risultano dal Modello UNICO

I crediti che risultano dal Modello UNICO 2001 possono essere usati per compensare debiti dal giorno successivo a quello della chiusura del periodo di imposta per cui deve essere presentata la dichiarazione da cui risultano i suddetti crediti. In via di principio, quindi, tali crediti possono essere utilizzati in compensazione a partire dal mese di gennaio, purché ci siano le seguenti condizioni:
- il contribuente sia in grado di effettuare i conteggi relativi;
- il credito utilizzato per effettuare la compensazione sia quello effettivamente spettante sulla base delle dichiarazioni presentate successivamente;
- il contribuente che effettua il versamento dell'IVA a saldo unitamente a quelli risultanti dalla dichiarazione unificata con la maggiorazione dello 0,40% e sceglie di effettuare la compensazione fra debiti e crediti d'imposta di pari importo, non è tenuto a corrispondere la maggiorazione dello 0,40%. Nel caso in cui l'importo delle somme a debito sia superiore a quello delle somme a credito, la predetta maggiorazione si applica alla differenza fra il primo e il secondo di tali importi e va versata unitamente all'imposta.

Scelte da effettuare prima di operare la compensazione

Prima di operare la compensazione per *gli importi a credito il contribuente deve scegliere se:*
- **chiederne il rimborso**, riportandone l'importo nella colonna 4 dei righi da RX1 a RX12 del quadro RX;
- **utilizzarli in compensazione**, riportandone l'importo nella colonna 5 dei righi da RX1 a RX12 del predetto quadro RX. Gli importi indicati in colonna 5 si riferiscono a tutte le possibili forme di compensazione che il contribuente può utilizzare.

Esempio:
- nel caso dell'IRPEF, va indicata sia la parte di credito che il contribuente intende compensare utilizzando il Modello F24, sia quella che vuole utilizzare in diminuzione degli acconti dovuti per l'anno 2001 secondo le tradizionali Modalità di compensazione;
- *nel caso dell'IVA, va indicata sia la parte di credito che il* contribuente intende compensare o ha già compensato utilizzando il Modello F24, sia quella che sarà o è già stata utilizzata per diminuire gli importi a debito risultanti dalle liquidazioni periodiche del 2001 secondo i criteri di detrazione previsti ai fini dell'IVA.

Limite massimo di utilizzo dei crediti di imposta

Il limite massimo dei crediti di imposta rimborsabili in conto fiscale o compensabili dal 2001 è di **lire 1 miliardo**, pari a euro 516.456,90, per ciascun anno solare.
Qualora l'importo dei crediti spettanti sia superiore a tale limite, la somma in eccesso può essere chiesta a rimborso nei modi ordinari oppure può essere portata in compensazione nell'anno solare successivo.

È importante ricordare che l'importo dei crediti utilizzati per compensare debiti relativi alla stessa imposta non ha rilievo ai fini del limite massimo di lire 1 miliardo, pari a euro 516.456,90, anche se la compensazione viene fatta attraverso il Modello F24.

Libertà di scelta nella compensazione

È consentito ripartire liberamente le somme a credito tra importi a rimborso e importi da compensare. Gli importi a credito che il contribuente sceglie di utilizzare in compensazione non devono essere necessariamente utilizzati in via prioritaria per compensare i debiti risultanti dalla dichiarazione.
Il contribuente può avvalersi del tipo di compensazione che ritiene più corrispondente alle sue esigenze senza alcun vincolo di priorità e deve conseguentemente compilare il Modello F24. Per alcune esemplificazioni del modo di procedere vedere in APPENDICE, voce "Libertà di scelta della compensazione"

Compensazione crediti IVA

I crediti IVA risultanti dalle liquidazioni periodiche effettuate dai contribuenti possono essere calcolati in diminuzione di quanto risulta dovuto solo dalle successive liquidazioni periodiche IVA.
I contribuenti legittimati a chiedere i rimborsi infrannuali dell'eccedenza dell'IVA detraibile nel corso dell'anno possono, in alternativa, effettuare la compensazione di questa eccedenza.

Compensazione crediti INPS

Possono essere compensati nel Modello F24 i crediti INPS risultanti dal Modello DM10/2 a partire dalla data di scadenza della presentazione della denuncia da cui emerge il credito contributivo, a condizione che il contribuente non ne abbia richiesto il rimborso nella denuncia stessa, barrando l'apposita casella del quadro I. La compensazione può essere effettuata entro 12 mesi dalla data di scadenza della presentazione della denuncia da cui emerge il credito.
Possono essere compensati, inoltre, i crediti risultanti dalla liquidazione effettuata nel quadro RR, nelle dichiarazioni annuali Modello UNICO 2001 degli iscritti alle gestioni speciali artigiani e commercianti e dai professionisti senza cassa iscritti alla gestione separata lavoratori autonomi dell'INPS. La compensazione può essere effettuata fino alla data di scadenza di presentazione della dichiarazione successiva.

Compensazione crediti INAIL

I crediti INAIL utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dall'autoliquidazione dell'anno in corso. Tali crediti possono essere compensati fino al giorno precedente la successiva autoliquidazione. Così un credito derivante dall'autoliquidazione 2000/2001, in scadenza al 16 febbraio 2001, prorogata al 23 marzo 2001, potrà essere utilizzato per compensazione dal 23 marzo 2001 fino al giorno precedente la successiva autoliquidazione. L'eventuale quota di credito che risulterà non utilizzata alla data di scadenza finale sarà oggetto di rimborso.
Non possono essere utilizzati in compensazione con debiti nei confronti di altri Enti i crediti derivanti da conteggi e rettifiche dell'INAIL.

8. COME SI EFFETTUA LA RATEIZZAZIONE

Tutti i contribuenti possono rateizzare i versamenti, cioè versare in rate successive le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte, in un numero di rate diverso per ciascuno di essi.

Quali versamenti si possono rateizzare

Si possono rateizzare gli importi dovuti a titolo di saldo e di acconto nel mese di maggio, nonché i contributi risultanti dal quadro RR. Non si possono rateizzare, invece, gli importi da versare a titolo di acconto o di saldo nei mesi di novembre e dicembre. In ogni caso, infatti, il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre.

Come si effettua la rateizzazione

Se il contribuente ha già versato il saldo annuale dell'IVA, o ha scelto di rateizzarlo prima di effettuare i versamenti risultanti dalla dichiarazione unificata, può ancora scegliere se rateizzare o no i versamenti di tutte le altre imposte dovute a saldo o in acconto in base alla dichiarazione unificata. Ad esempio, se ha rateizzato il saldo dell'IVA annuale può effettuare il versamento delle altre imposte sia in unica soluzione sia scegliendo un diverso numero di rate.
I dati relativi alla rateazione devono essere inseriti nello spazio "Rateazione/Regione/Provincia" del modello di versamento F24.
Sulle somme rateizzate il contribuente deve pagare gli interessi che decorrono dal 1° giugno. Le rate successive alla prima devono essere pagate **entro il giorno 16 di ciascun mese** di scadenza per i titolari di partita IVA, ed **entro la fine del mese** per gli altri contribuenti.
Così, per esempio, se ad un titolare di partita IVA la prima rata di versamento scade il 31 maggio, la seconda scade il successivo **18 giugno** (tenuto conto che il 16 giugno cade di sabato ed il successivo 17 è festivo). In tal caso gli interessi sono dovuti in misura forfetaria indipendentemente dal giorno del versamento e vanno calcolati con la seguente formula: **C x i x t/36000**, in cui "**C**" è l'importo, "**i**" è l'interesse (6 per cento annuo) e "**t**" è uguale al numero dei giorni che, calcolando secondo il metodo commerciale, intercorrono tra la scadenza della prima rata e quella della seconda rata (in questo esempio, 18 giorni). Il risultato, arrotondato alla seconda cifra decimale, è pari allo **0,30 per cento**.

Titolari di partita IVA

Pertanto, per i titolari di partita IVA:
- **la seconda rata** deve essere aumentata dello 0,30 % a prescindere dal giorno in cui si esegue il versamento nel periodo compreso **tra il 1° e il 18 giugno**;
- **la terza rata** deve essere aumentata dello 0,80% (0,30% + 0,50%) a prescindere dal giorno in cui si esegue il versamento nel periodo compreso **tra il 19 giugno ed il 16 luglio.**

Non titolari di partita IVA

Per i non titolari di partita IVA, a cui la prima rata di versamento scade il **31 maggio**, la seconda scade il successivo **2 luglio** (il 30 giugno cade di sabato ed 1° luglio è festivo). In tal caso gli interessi pari allo 0,5% sono dovuti in misura forfetaria, indipendentemente dal giorno del versamento:
- **la seconda rata** deve essere aumentata dello 0,5% a prescindere dal giorno in cui si esegue il versamento nel periodo compreso **tra il 1° giugno e il 2 luglio**;
- **la terza rata** deve essere aumentata dell'1% (0,5% + 0,5%) a prescindere dal giorno in cui si esegue il versamento nel periodo compreso **tra il 3 e il 31 luglio**.

La misura degli interessi dovuti è indicata nelle seguenti tabelle:

TITOLARI DI PARTITA IVA

Rata	Scadenza	Interessi %
1ª	31/5	0
2ª	18/6	0,30
3ª	16/7	0,80
4ª	16/8	1,30
5ª	17/9	1,80
6ª	16/10	2,30
7ª	16/11	2,80

NON TITOLARI DI PARTITA IVA

Rata	Scadenza	Interessi %
1ª	31/05	0
2ª	02/07	0,5
3ª	31/07	1
4ª	31/08	1,5
5ª	01/10	2
6ª	31/10	2,50
7ª	30/11	3

9. COME SI TRASMETTE LA DICHIARAZIONE

Servizio telematico

La trasmissione della dichiarazione all'Agenzia delle Entrate mediante il servizio telematico consente di rendere molto più veloci sia i controlli che i rimborsi.
Per maggiori informazioni in ordine alle modalità per abilitarsi e alle caratteristiche di tale servizio vedere la PARTE IV "SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI"

Attestato di ricevimento della dichiarazione

L'Agenzia delle Entrate attesta la ricezione delle singole dichiarazioni inviate dagli utenti del servizio telematico mediante apposite ricevute, nelle quali sono indicati:

- i dati relativi all'utente del servizio telematico che ha inviato la dichiarazione;
- la data di ricezione della dichiarazione;
- i dati che identificano il dichiarante (risultanti dalla dichiarazione inviata);
- il periodo di imposta ed il modello di dichiarazione;
- gli estremi della ricevuta rilasciata al contribuente;
- il numero di protocollo attribuito alla dichiarazione dal servizio telematico;
- i principali dati fiscali contenuti nella dichiarazione.

Entro 5 giorni lavorativi dall'invio, queste ricevute saranno trasmesse ancora per via telematica all'utente del servizio che ha trasmesso la dichiarazione.

Il contribuente può richiederle:
- all'intermediario al quale si è rivolto;
- agli uffici delle entrate, agli uffici distrettuali delle imposte dirette e agli uffici dell'IVA, a partire dal trentesimo giorno lavorativo successivo all'invio della dichiarazione.

PARTE II: ISTRUZIONI
PER LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI
MODELLO UNICO 2001

1. LE NOVITÀ DI QUEST'ANNO

La dichiarazione dei redditi presenta quest'anno alcune **novità**, tra cui in particolare:
- la revisione dei primi due scaglioni di reddito per l'applicazione delle aliquote Irpef, il primo elevato da lire 15.000.000, pari a euro 7.746,85, a **lire 20.000.000**, pari a euro 10.329,14, il secondo fissato da lire 20.000.001, pari a euro 10.329,14, a lire 30.000.000, pari a euro 15.493,71;
- la riduzione dal 26,5 per cento al **25,5 per cento** dell'aliquota applicabile al secondo scaglione di reddito;
- la riduzione per l'anno 2001, dal 98 al **95 per cento**, della misura dell'acconto IRPEF;
- il riconoscimento della deduzione per l'abitazione principale fino all'ammontare della rendita catastale dell'unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze;
- l'introduzione di un'ulteriore detrazione per i figli minori di tre anni;
- l'incremento delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente, pensione, redditi di impresa e di lavoro autonomo;
- il riconoscimento dell'ulteriore detrazione per i pensionati che, oltre all'abitazione principale e relative pertinenze possiedono redditi di terreni per un importo non superiore a lire 360.000, pari a euro 185,92;
- la restituzione dell'80 per cento della quota fissa individuale per l'assistenza medica di base (c.d. tassa sul medico di famiglia);
- il riconoscimento di una detrazione del 19 per cento per alcune spese sanitarie sostenute per i familiari non a carico, affetti da particolari patologie;
- il riconoscimento di una detrazione del 19 per cento per l'acquisto di cani guida per non vedenti;
- il riconoscimento di una detrazione del 19 per cento per spese veterinarie;
- il riconoscimento di una detrazione del 19 per cento per le erogazioni liberali a favore delle popolazioni colpite da calamità pubblica o da altri eventi straordinari;
- il riconoscimento di una detrazione del 19 per cento per le erogazioni liberali in denaro alle associazioni sportive dilettantistiche;
- l'introduzione di un nuovo onere deducibile concernente i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori versati per gli addetti ai servizi domestici e familiari;
- il riconoscimento di una detrazione di un milione, pari a euro 516,46, per il mantenimento dei cani guida per non vedenti;
- l'incremento della detrazione per canoni di locazione per contratti "concordati" relativi ad abitazione principale.

2. ESONERO DALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Contribuenti esonerati

Alcune fasce di contribuenti sono esonerati dalla dichiarazione dei redditi.
Non siete obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi se avete posseduto solo:
- reddito di lavoro dipendente o di pensione corrisposto da un unico sostituto d'imposta obbligato ad effettuare le ritenute d'acconto;
- redditi di lavoro dipendente corrisposti da più soggetti, se avete chiesto all'ultimo datore di lavoro di tenere conto dei redditi erogati durante i rapporti precedenti e quest'ultimo ha effettuato conseguentemente il conguaglio;
- redditi di lavoro dipendente e redditi a questi assimilati corrisposti da più soggetti per un ammontare complessivo non superiore a **lire 12.000.000**, pari a euro 6.197,48, se le detrazioni per lavoro dipendente spettanti competono per l'intero anno;
- redditi di lavoro dipendente (corrisposti da più soggetti, ma certificati dall'ultimo sostituto d'imposta che ha effettuato il conguaglio) e reddito dei fabbricati, derivante esclusivamente dal possesso dell'abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina, ecc.);
- reddito dei fabbricati, derivante esclusivamente dal possesso dell'abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina, ecc.);
- redditi dei terreni e dei fabbricati complessivamente non superiori a lire 360.000, pari a euro 185,92. Se tra i fabbricati è compresa l'abitazione principale, al fine della verifica del predetto limite, l'importo totale dei redditi dei terreni e dei fabbricati deve essere calcolato senza l'applicazione della deduzione spettante per l'abitazione principale;

- redditi esenti (pensioni di guerra; pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva; pensioni, indennità, comprese le indennità di accompagnamento e assegni, erogati dal Ministero dell'Interno ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili; sussidi a favore degli hanseniani; pensioni sociali; borse di studio corrisposte a studenti universitari, rendite erogate dall'INAIL e altre borse di studio indicate in APPENDICE, voce "Redditi esenti e rendite che non costituiscono reddito"). Non costituiscono reddito ai fini fiscali le rendite erogate dall'INAIL esclusivamente per invalidità permanenti o per morte;
- redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva (per esempio interessi sui conti correnti bancari o postali che non sono relativi all'attività d'impresa, interessi sui BOT o su altri titoli del debito pubblico, provvigioni percepite dagli incaricati alle vendite a domicilio).

Se non siete obbligati a tenere scritture contabili, siete in ogni caso esonerati dalla dichiarazione se in relazione al reddito complessivo avete un'imposta lorda che, dopo l'applicazione delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente e per carichi di famiglia e delle ritenute, non supera lire 20.000, pari a euro 10,33.

Contribuenti obbligati alla presentazione

Siete obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi se avete conseguito redditi nell'anno 2000 e non rientrate nelle condizioni di esonero sopra indicate. In particolare:

- se siete obbligati alla tenuta delle scritture contabili (come, in genere, · titolari di partita IVA), anche nel caso in cui non abbiate conseguito alcun reddito;
- se siete lavoratori dipendenti ed avete cambiato datore di lavoro e siete in possesso di più certificazioni di lavoro dipendente o assimilati (CUD 2000 e/o CUD 2001), nel caso in cui l'imposta corrispondente al reddito complessivo superi di oltre 20.000 lire, pari a euro 10,33, il totale delle detrazioni spettanti per lavoro dipendente e per familiari a carico e delle ritenute subite;
- se siete lavoratori dipendenti che direttamente dall'INPS o da altri Enti avete percepito indennità e somme a titolo di integrazione salariale o ad altro titolo, se erroneamente non sono state effettuate le ritenute e se non ricorrano le condizioni di esonero previste nei punti precedenti;
- *se siete lavoratori dipendenti che devono restituire detrazioni* d'imposta riconosciute dal sostituto d'imposta ma non spettanti in tutto o in parte (anche se in possesso di un solo CUD 2000 o CUD 2001);
- se siete lavoratori dipendenti ed avete percepito retribuzioni e/o redditi da privati non obbligati per legge ad effettuare ritenute d'acconto (per esempio collaboratori familiari, autisti e altri addetti alla casa);
- se siete contribuenti ed avete conseguito redditi sui quali l'imposta si applica separatamente (ad esclusione di quelli che non devono essere indicati nella dichiarazione - come le indennità di fine rapporto ed equipollenti, gli emolumenti arretrati, le indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche se percepiti in qualità di eredi – quando sono erogati da soggetti che hanno l'obbligo di effettuare le ritenute alla fonte);
- se siete lavoratori dipendenti e/o percettori di redditi a questi assimilati e non vi sono state trattenute o non vi sono state trattenute nella misura dovuta le addizionali comunale e regionale all'IRPEF. In tal caso l'obbligo sussiste solo se l'importo da versare per ciascuna addizionale supera lire 20.000, pari a euro 10,33.
- se avete conseguito plusvalenze e redditi di capitale da assoggettare ad imposta sostitutiva da indicare nei quadri RT e RM.

Importante: anche nel caso in cui non siate obbligati, avete la possibilità di presentare la dichiarazione dei redditi per far valere eventuali oneri sostenuti o detrazioni non attribuite oppure per chiedere il rimborso di eccedenze di imposta derivanti dalla dichiarazione presentata nel 2000 o da acconti versati nello stesso anno.

Limiti di reddito in lire per l'esonero dalla presentazione della dichiarazione per effetto delle detrazioni d'imposta

Lavoratori dipendenti e pensionati

Senza coniuge a carico, con la detrazione per i figli spettante al 50% e con reddito complessivo fino a lire		**Con coniuge a carico e con reddito complessivo fino a lire**	
12.000.000	(senza figli a carico)	15.289.000	(senza figli a carico)
12.300.000	(con 1 figlio a carico)	15.872.000	(con 1 figlio a carico)
12.600.000	(con 2 figli a carico)	17.000.000	(con 2 figli a carico)
13.689.000	(con 3 figli a carico)	18.500.000	(con 3 figli a carico)
14.791.000	(con 4 figli a carico)	20.237.000	(con 4 figli a carico)
15.083.000	(con 5 figli a carico)	21.837.000	(con 5 figli a carico)
15.375.000	(con 6 figli a carico)	23.437.000	(con 6 figli a carico)
15.667.000	(con 7 figli a carico)	25.037.000	(con 7 figli a carico)
16.000.000	(con 8 figli a carico)	26.637.000	(con 8 figli a carico)

12

Contribuenti senza redditi di lavoro dipendente o di pensione

Senza coniuge a carico, con la detrazione per i figli spettante al 50% e con reddito complessivo fino a lire		Con coniuge a carico e con reddito complessivo fino a lire	
1.213.000	(con 1 figlio a carico)	5.829.000	(senza figli a carico)
2.316.000	(con 2 figli a carico)	8.035.000	(con 1 figlio a carico)
3.418.000	(con 3 figli a carico)	10.240.000	(con 2 figli a carico)
4.521.000	(con 4 figli a carico)	12.445.000	(con 3 figli a carico)
5.624.000	(con 5 figli a carico)	14.651.000	(con 4 figli a carico)
6.727.000	(con 6 figli a carico)	16.856.000	(con 5 figli a carico)
7.829.000	(con 7 figli a carico)	19.062.000	(con 6 figli a carico)
8.932.000	(con 8 figli a carico)	20.919.000	(con 7 figli a carico)
		22.519.000	(con 8 figli a carico)

Limiti di reddito in euro per l'esonero dalla presentazione della dichiarazione per effetto delle detrazioni d'imposta

Lavoratori dipendenti e pensionati

Senza coniuge a carico, con la detrazione per i figli spettante al 50% e con reddito complessivo fino a euro		Con coniuge a carico e con reddito complessivo fino a euro	
6.197,48	(senza figli a carico)	7.896,11	(senza figli a carico)
6.352,42	(con 1 figlio a carico)	8.197,20	(con 1 figlio a carico)
6.507,36	(con 2 figli a carico)	8.779,77	(con 2 figli a carico)
7.069,78	(con 3 figli a carico)	9.554,45	(con 3 figli a carico)
7.638,91	(con 4 figli a carico)	10.451,54	(con 4 figli a carico)
7.789,72	(con 5 figli a carico)	11.277,87	(con 5 figli a carico)
7.940,52	(con 6 figli a carico)	12.104,20	(con 6 figli a carico)
8.091,33	(con 7 figli a carico)	12.930,53	(con 7 figli a carico)
8.263,31	(con 8 figli a carico)	13.756,86	(con 8 figli a carico)

Contribuenti senza redditi di lavoro dipendente o di pensione

Senza coniuge a carico, con la detrazione per i figli spettante al 50% e con reddito complessivo fino a euro		Con coniuge a carico e con reddito complessivo fino a euro	
626,46	(con 1 figlio a carico)	3.010,43	(senza figli a carico)
1.196,11	(con 2 figli a carico)	4.149,73	(con 1 figlio a carico)
1.765,25	(con 3 figli a carico)	5.288,52	(con 2 figli a carico)
2.334,90	(con 4 figli a carico)	6.427,31	(con 3 figli a carico)
2.904,55	(con 5 figli a carico)	7.566,61	(con 4 figli a carico)
3.474,21	(con 6 figli a carico)	8.705,40	(con 5 figli a carico)
4.043,34	(con 7 figli a carico)	9.844,70	(con 6 figli a carico)
4.612,99	(con 8 figli a carico)	10.803,76	(con 7 figli a carico)
		11.630,09	(con 8 figli a carico)

3. ALTRE INFORMAZIONI

Redditi dei coniugi e dei figli minori

Nel compilare la dichiarazione i genitori devono includere nella propria dichiarazione anche i redditi dei figli minori sui quali hanno l'usufrutto legale; per ulteriori informazioni vedere in APPENDICE, voci "Redditi dei coniugi" e "Usufrutto legale"
I redditi dei figli minori non soggetti ad usufrutto legale devono, invece, essere dichiarati a nome di ciascun figlio da uno dei genitori (se la potestà è esercitata da uno solo dei genitori la dichiarazione deve essere presentata da quest'ultimo).

Redditi prodotti all'estero

I residenti in Italia devono presentare la dichiarazione anche per i redditi prodotti all'estero, salvo le eventuali diverse disposizioni contenute nelle convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate con i Paesi esteri.

Dichiarazione presentata da eredi o da soggetti diversi dal contribuente

Per le persone decedute la dichiarazione deve essere presentata da uno degli eredi. Sul frontespizio del Modello si devono scrivere il codice fiscale e gli altri dati personali del contribuente deceduto.
L'erede deve compilare l'apposito riquadro della seconda pagina del Modello e sottoscrivere la dichiarazione.
Per ulteriori informazioni sulle modalità di compilazione vedere in APPENDICE, voce "Dichiarazione presentata dagli eredi o da altri soggetti diversi dal contribuente"
Per le persone decedute nel 2000 o entro il 30 gennaio 2001 la dichiarazione deve essere presentata dagli eredi nei termini ordinari (**2 maggio – 2 luglio 2001**).
Per le persone decedute successivamente, i termini sono prorogati di sei mesi e scadono quindi il **30 novembre 2001** per i versamenti e il **31 dicembre 2001** per la presentazione della dichiarazione.

È utile sapere che se nel 2000 la persona deceduta aveva presentato il Modello 730 dal quale risultava un credito successivamente non rimborsato dal sostituto d'imposta, l'erede può far valere tale credito nella dichiarazione presentata per conto del deceduto.

Per ulteriori informazioni vedere in APPENDICE, voce "Crediti risultanti dal Modello 730 non rimborsati dal sostituto d'imposta"

Convenzioni sul *calcolo degli importi*

Arrotondamenti

Dovete arrotondare tutti gli importi indicati nella dichiarazione alle mille lire *per eccesso*, se le ultime tre cifre superano le cinquecento lire, o *per difetto*, nel caso contrario.
Esempi: 1.501 diventa 2.000; 1 500 diventa 1.000; 1.499 diventa 1.000.
Per semplificare la compilazione, sul Modello sono prestampati i tre zeri finali in corrispondenza degli spazi nei quali dovete indicare gli importi.

Euro

Il contribuente può scegliere di compilare il Modello UNICO 2001 in euro. In questo caso:
- deve essere barrata la casella "Euro" posta nella seconda pagina del Modello;
- tutti gli importi indicati nel Modello UNICO 2001 devono essere espressi in euro. Non è possibile indicare alcuni importi in lire ed altri in euro;
- *gli importi vanno riportati in dichiarazione in unità di euro senza tenere conto degli zeri prestampati*, arrotondando per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite. Ad esempio, 55,50 diventa 56; 65,62 diventa 66; 65,49 diventa 65;
- il contribuente dovrà continuare a compilare in euro le dichiarazioni che presenterà negli anni successivi.

Si ricorda che un euro è pari a lire 1.936,27
In queste ISTRUZIONI gli importi indicati in cifra fissa sono stati riportati sia in lire che in euro.

Per conoscere il cambio in vigore in un determinato giorno potete consultare il sito Internet dell'Ufficio Italiano Cambi (www.uic.it)

Conversione in lire

In tutti i casi in cui dovete convertire in lire redditi, spese ed oneri, originariamente espressi in *valuta estera*, dovete utilizzare il cambio indicativo di riferimento del giorno in cui gli stessi sono stati percepiti o sostenuti o quello del giorno antecedente più prossimo.
Se in quei giorni il cambio non è stato fissato, va utilizzato il cambio medio del mese. I cambi del giorno delle venti valute principali sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale.
I numeri arretrati della Gazzetta Ufficiale possono essere richiesti alle Librerie dello Stato o alle loro corrispondenti.

Proventi sostitutivi e interessi

Per dichiarare i proventi sostitutivi di redditi e gli interessi moratori e per dilazione di pagamento, dovete utilizzare gli stessi modelli nei quali vanno dichiarati i redditi che sostituiscono o i crediti cui si riferiscono (vedere in APPENDICE, voce "Proventi sostitutivi e interessi").

Importi indicati nelle certificazioni CUD 2001 e CUD 2000

Per i dati da riportare nel Modello UNICO 2001 contenuti nella certificazione CUD, le istruzioni di compilazione indicano in quali punti della certificazione gli stessi siano indicati facendo riferimento:
- al **CUD 2001** in possesso della quasi totalità dei contribuenti;
- al **CUD 2000** in possesso dei contribuenti ai quali lo stesso è stato rilasciato per certificare i redditi percepiti nel 2000 all'atto della interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno 2000.

Correzione nei termini del Mod. 730/2001 e del Mod. UNICO 2001

Modello 730/2001

Se avete già presentato il Modello 730 e vi trovate nella necessità di apportare delle correzioni a detto modello, potete farlo in due diverse modalità, in riferimento al tipo di dati che intendete modificare:
- potete presentare entro il **31 ottobre 2001**, al CAF un nuovo Mod. 730, con la relativa documentazione, quando le modifiche da apportare comportano un rimborso o un minor debito (ad esempio per oneri non precedentemente indicati). Per ulteriori informazioni potete consultare le specifiche istruzioni contenute nel Modello 730/2001 al punto 1 14;
- potete presentare un Modello UNICO 2001 Persone fisiche, quando *le modifiche comportano* un debito o un minor credito (ad esempio redditi non indicati in tutto o in parte), e pagare direttamente le somme dovute, compresa la differenza rispetto all'importo del credito risultante dal Mod. 730, che verrà comunque rimborsato dal sostituto d'imposta. Per le modalità di presentazione potete consultare in APPENDICE, voce "Correzione del Modello 730" Nella stessa voce di APPENDICE troverete informazioni riguardo ai contribuenti il cui rapporto di lavoro è cessato prima che il sostituto abbia effettuato o completato il rimborso dell'IRPEF risultante dal prospetto di liquidazione del Modello 730.

Modello UNICO 2001

In caso vi troviate nella necessità di apportare delle correzioni alla dichiarazione già presentata prima della scadenza del termine di presentazione della dichiarazione medesima, potete farlo presentando un nuovo Modello UNICO, completamente compilato in ogni sua parte, sostitutivo del precedente, con le modalità indicate in APPENDICE, voce "Correzione del Modello UNICO" aven-

do cura di barrare la casella "Correttiva nei termini" posta sul rigo "Tipo di dichiarazione" nella seconda facciata del frontespizio del Modello UNICO.
Se la dichiarazione correttiva viene presentata ad un intermediario abilitato, questi avrà cura di rilasciare al contribuente copia della nuova dichiarazione a lui consegnata per la successiva trasmissione, compilando l'apposita sezione "Presentazione della dichiarazione" dove viene indicata la data di consegna della dichiarazione all'intermediario.

Dichiarazione integrativa

Dopo la scadenza del termine di presentazione del Modello UNICO, se intendete integrare i redditi esposti nella dichiarazione (Modello 730 o Modello UNICO) potete presentare una dichiarazione integrativa (vedere in APPENDICE, voce "Dichiarazione integrativa").

Conservazione della documentazione

Tutta la documentazione concernente i redditi, le ritenute, gli oneri, le spese, ecc., esposti nella presente dichiarazione deve essere conservata dal contribuente fino al **31 dicembre 2005**, termine entro il quale l'Agenzia delle Entrate ha facoltà di richiederla. Se il contribuente, a seguito di richiesta dell'Agenzia, non è in grado di esibire idonea documentazione relativa agli oneri, alle detrazioni, alle ritenute, ai crediti d'imposta indicati o ai versamenti, si applica una sanzione amministrativa.

Sanzioni

Per le sanzioni applicabili nei confronti dei contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione Modello UNICO, vedere in APPENDICE, voci "Sanzioni amministrative" e "Sanzioni penali"

Dati personali protetti dalla legge sulla *privacy*

La maggior parte dei dati richiesti nella dichiarazione, per la finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte, devono essere indicati obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e, in alcuni casi, di carattere penale. Tali dati sono quelli anagrafici, quelli necessari per determinare l'imponibile e l'imposta, e la firma. Altri dati invece (es., quelli relativi agli oneri deducibili o quelli per cui spettano detrazioni d'imposta) vanno indicati solo se il contribuente intende avvalersi dei benefici previsti. Infine, la scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF è facoltativa.
Secondo **la legge** n. 675 del 1996 (Legge sulla *Privacy*), tutti i dati dichiarati sono dati di natura privata (distinti in 'dati personali' e 'dati sensibili'). Il Ministero delle Finanze, Agenzia delle Entrate si impegna a trattarli nel pieno rispetto delle norme. Le informazioni che riguardano il titolare, i responsabili e le modalità del trattamento dei vostri dati, nonché i diritti esercitabili sui dati stessi, le potete leggere in APPENDICE, voce "Legge sulla *Privacy*"

PARTE III: GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEL MODELLO UNICO 2001

Troverete qui tutte le indicazioni utili a compilare il Modello Base UNICO 2001 Persone Fisiche.

Il Modello Base deve essere compilato da tutti i contribuenti non esonerati. Ciascun contribuente è tenuto ad utilizzare esclusivamente i quadri relativi ai redditi posseduti.

Per facilitare l'elaborazione dei dati e per evitare errori di comprensione, scrivete sempre in maniera leggibile, rispettando le caselle e le indicazioni date.

1. DATI PERSONALI

Dati identificativi

Prima di tutto negli appositi spazi posti in alto nel Modello vanno riportati il cognome, il nome e il codice fiscale del contribuente, rilevabile dal tesserino rilasciato dall' Agenzia delle Entrate o, in precedenza, dal Ministero delle Finanze.

Se qualcuno dei dati anagrafici (cognome, nome, sesso, luogo e data di nascita) indicati sul tesserino è errato, dovete recarvi presso un qualsiasi ufficio locale o delle Imposte dirette dell'Agenzia delle Entrate per ottenere la variazione del codice fiscale. Fino a che questa variazione non è stata effettuata dovete utilizzare comunque il codice fiscale erroneamente attribuitovi.
Il cognome e il nome vanno indicati senza alcun titolo (di studio, onorifico, ecc.); le donne devono indicare solo il cognome da nubile.

Tipo di dichiarazione presentata

Può essere utile vedere in APPENDICE, voci "Dichiarazione integrativa", "Correzione del Modello 730" "Correzione del Modello UNICO" e "Eventi eccezionali"

Nella seconda facciata, dovete barrare le caselle che riguardano solo la vostra dichiarazione.

- Barrare la prima casella a sinistra in alto, se intendete calcolare gli importi in **euro** e non in lire.
- Barrare la casella **"Redditi"** se presentate solo la dichiarazione dei redditi.
- Barrare le caselle rispettive, se presentate le dichiarazioni dell'**IRAP**, dell'**IVA**, quella come **Sostituto d'imposta** e il **Modulo RW**, se siete contribuenti che nel 2000 hanno effettuato investimenti o detenuto attività finanziarie all'estero.
- Barrare la casella **"Quadro AC"** se presentate il Quadro AC, qualora siete amministratori di condominio ed avete effettuato pagamenti per conto del condominio per beni e servizi acquistati nell'anno solare.
- Barrare la casella **"Studi di settore"** se alla vostra attività si applicano gli "studi di settore" e allegare il relativo modello.
- Barrare la casella **"Parametri"** se alla vostra attività si applicano i "parametri" e allegare il relativo modello.
- Barrare la casella **"Correttiva nei termini"** se questa dichiarazione è presentata, prima della *scadenza del termine di presentazione del Modello UNICO 2001, in sostituzione di quella fatta con il Modello 730 o con un precedente Modello UNICO 2001.*
- Barrare la casella **"Dichiarazione integrativa"** se questa dichiarazione è presentata, dopo la scadenza di termine ordinario, per integrare o rettificare la dichiarazione già fatta.
- Scrivere il codice che lo contraddistingue, se siete stati coinvolti nei cosiddetti **"Eventi eccezionali"** e fruite del differimento dei termini. Per trovare il codice che vi interessa, vedere in APPENDICE, voce "Eventi eccezionali"

Dati personali

Luogo e data di nascita

Scrivere il nome del **Comune in cui siete nati** e, nella casella successiva, la sigla della **provincia** nella quale si trova il vostro comune di nascita.
Se siete nati all'estero, scrivere solo il nome dello Stato in cui siete nati.
Scrivere la vostra **data di nascita** in questa successione: giorno, mese, anno.
Barrare la casella **M**, se siete maschio, oppure la casella **F**, se siete femmina.
Se siete titolari di **partita IVA**, scrivere il numero nello spazio indicato.

Stato civile

Barrare la casella relativa allo stato civile riferito alla data in cui presentate il Modello:

- **casella 1**: barrare, se non siete stati mai sposati;
- **casella 2**: barrare, se siete sposato o sposata;
- **casella 3**: barrare, se siete vedovo o vedova;
- **casella 4**: barrare, se siete legalmente separato o separata;
- **casella 5**: barrare, se siete divorziato o divorziata;
- **casella 6**: barrare, se presentate la dichiarazione per una persona deceduta;
- **casella 7**: barrare, se presentate la dichiarazione per una persona tutelata;
- **casella 8**: barrare, se presentate la dichiarazione per una persona minorenne.

Se il vostro stato civile è cambiato durante il 2000, oppure se è cambiata la situazione che riguarda la persona per conto della quale presentate questa dichiarazione, nelle ultime caselle del rigo scrivere la data (giorno, mese e anno) della variazione.

Residenza anagrafica

Può essere utile vedere in APPENDICE, voce "Domicilio fiscale diverso dalla residenza"

Residenza anagrafica

Qui dovete indicare l'indirizzo completo del luogo nel quale avete la residenza anagrafica: scrivere per esteso nei relativi settori, in questo ordine:

- il nome del Comune;
- la sigla della Provincia;
- il Codice di avviamento postale (CAP);
- la frazione, la via e il numero civico. Se volete, potete scrivere anche il numero di telefono.

Se avete cambiato la residenza anagrafica durante il 2000, oppure se è cambiata la residenza che riguarda la persona per conto della quale presentate questa dichiarazione, nel primo settore del terzo rigo scrivere la data (il giorno, il mese e l'anno) della variazione.
Se presentate la dichiarazione per la prima volta scrivere la data di presentazione.
Casella 1: barrare solo se avete cambiato la residenza negli ultimi 60 giorni;
Casella 2: barrare solo se, per un provvedimento amministrativo, il vostro domicilio fiscale è diverso dalla vostra residenza anagrafica.

Domicilio fiscale al 31 dicembre 2000

Qui dovete indicare il Comune in cui avevate il domicilio fiscale al 31 dicembre 2000.
Si ricorda che gli effetti delle variazioni del domicilio fiscale, che generalmente coincide con la residenza anagrafica, decorrono dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate. Pertanto, il contribuente che ha variato il proprio domicilio a partire dal **2 novembre 2000**, deve indicare il domicilio precedente a tale data.
Scrivere negli appositi spazi il nome del Comune, la sigla della provincia e il **codice catastale del Comune** rilevandolo dall'elenco allegato.

Il codice catastale comunale deve essere indicato in ogni caso, mentre non è necessario scrivere il nome del Comune e la sigla della provincia se sono uguali a quelli indicati nel settore della residenza anagrafica.

Residenti all'estero

Questa parte deve essere compilata solo dal residente all'estero seguendo le istruzioni contenute nella PARTE III del Fascicolo 2 "PERSONE FISICHE NON RESIDENTI - GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEL MODELLO UNICO 2001".

Dichiarazione presentata per un altro contribuente

Può essere utile vedere in APPENDICE, voce "Dichiarazione presentata dagli eredi o da altri soggetti diversi dal contribuente"

Chi presenta la dichiarazione per altri deve scrivere nel settore relativo, in questo ordine:
- il proprio codice fiscale;
- il codice che identifica il tipo di carica che si ricopre, vedere in APPENDICE, voce "Dichiarazione presentata dagli eredi o da altri soggetti diversi dal contribuente"·
- la data (giorno, mese e anno) in cui è stato nominato;
- il proprio cognome, nome e il proprio sesso, barrando la casella **M**, se è maschio, oppure la casella **F**, se è femmina;
- la data di nascita (il giorno, il mese e l'anno);
- il comune o lo Stato estero in cui è nato;
- la provincia relativa;
- il nome del Comune nel quale ha la residenza;
- la sigla della Provincia;
- il Codice di avviamento postale (CAP);
- la frazione, la via e il numero civico. Se vuole, può scrivere anche il numero di telefono.

Infine:
- scrivere la data (il giorno, il mese e l'anno) di inizio della procedura;
- barrare la casella, se la procedura non è ancora terminata;
- se invece la procedura è terminata, scrivere la data relativa (il giorno, il mese e l'anno).

Accettazione dell'eredità giacente

Può essere utile vedere in APPENDICE, voce "Accettazione dell'Eredità giacente"

La parte in basso a destra di questo settore riguarda solo chi accetta un'eredità giacente. In questo caso, la casella serve per indicare la sua scelta in riferimento ai redditi precedentemente assoggettati a tassazione separata nella dichiarazione presentata dal curatore con l'aliquota prevista per il primo scaglione di reddito, scrivere:
- il **codice 1**, se chi accetta l'eredità giacente opta per la liquidazione definitiva dell'imposta su tali redditi, con le modalità previste per i redditi a tassazione separata;
- il **codice 2**, se, invece, opta per la liquidazione definitiva dell'imposta su tali redditi con tassazione ordinaria.

Destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF

La legge prevede che il contribuente possa scegliere di destinare allo Stato oppure a una Istituzione religiosa l'otto per mille del gettito IRPEF
Potete effettuare la vostra scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF a:
- lo Stato (a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario);
- la Chiesa Cattolica (a scopi di carattere religioso o caritativo);
- l'Unione italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° giorno (per interventi sociali e umanitari anche a favore dei Paesi del terzo mondo);
- le Assemblee di Dio in Italia (per interventi sociali e umanitari anche a favore dei Paesi del terzo mondo);
- la Chiesa Valdese, Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi (a scopi di carattere sociale, assistenziale, umanitario o culturale);
- la Chiesa Evangelica Luterana in Italia (per interventi sociali, assistenziali, umanitari o culturali in Italia e all'estero, direttamente o attraverso le Comunità ad essa collegate);
- l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (per la tutela degli interessi religiosi degli Ebrei in Italia, per la promozione della conservazione delle tradizioni e dei beni culturali ebraici, con particolare riguardo alle attività culturali, alla salvaguardia del patrimonio storico, artistico e culturale, nonché ad interventi sociali e umanitari in special modo volti alla tutela delle minoranze, contro il razzismo e l'antisemitismo).

Potete scegliere una sola Istituzione. Indicate la vostra scelta firmando solo all'interno di una delle caselle, rispettando i confini della casella scelta.
Con la firma apposta nel riquadro esprimete anche il consenso al trattamento del dato in favore dei soggetti abilitati, in conformità a quanto già reso noto nell'informativa per il trattamento dei dati personali (vedere in APPENDICE, voce "Legge sulla *Privacy*").
La ripartizione dei fondi destinati alle diverse Istituzioni a beneficio delle quali avete firmato avviene in proporzione alle scelte espresse.

Se non firmate, e quindi non indicate la vostra scelta, l'otto per mille dell'Iperf viene comunque attribuito, sempre in maniera proporzionale alle scelte espresse, alle Istituzioni indicate in questo Mo-

dello. Tuttavia, le quote che spetterebbero alle Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa Valdese, Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi sono affidate alla gestione dello Stato italiano.

Se, invece, rientrate fra le categorie di contribuenti esonerati dall'obbligo della dichiarazione che si trovano nelle condizioni di seguito indicate, potete comunque scegliere a chi destinare l'otto per mille dell'IRPEF, utilizzando la scheda "Destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF" che si trova in questo FASCICOLO.

Tale facoltà è riconosciuta ai contribuenti non obbligati a tenere le scritture contabili, che nel 2000 hanno posseduto redditi per i quali la differenza tra l'imposta lorda complessiva e l'ammontare delle detrazioni spettanti per lavoro dipendente e per carichi di famiglia e le ritenute subite risulta non superiore a **lire 20.000**, pari a euro 10,33.
La scheda può essere presentata, entro lo stesso termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi:
- agli uffici postali e alle banche convenzionate utilizzando una normale busta di corrispondenza chiusa. Il servizio di ricezione della scheda da parte delle banche e degli uffici postali è gratuito;
- ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica (professionista, CAF). Quest'ultimo deve rilasciare, una ricevuta con l'impegno a trasmettere la scelta. Gli intermediari hanno la facoltà di accettare la scheda e possono chiedere un corrispettivo per il servizio prestato.

La busta deve portare l'indicazione "SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'8 PER MILLE DELL'IRPEF" il cognome e il nome del contribuente, il codice fiscale e l'anno di presentazione, cioè 2001

In ogni caso, la scelta dell'otto per mille non determina un aumento delle imposte da pagare.

Firma della dichiarazione

Dovete sempre fare queste due operazioni:
- **barrare le caselle che corrispondono ai quadri che avete compilato;**
- **firmare la dichiarazione**.

Presentazione della dichiarazione

Questa parte, deve essere compilata solo dall'intermediario che trasmette questa dichiarazione.
L'intermediario deve scrivere in questo ordine:
- il proprio codice fiscale;
- se si tratta di CAF, il proprio numero di iscrizione all'albo;
- la data (il giorno, il mese e l'anno) della ricevuta che attesta la presentazione della dichiarazione;
- barrare una delle due caselle poste sul lato destro di questo settore. Facendo così, l'intermediario si impegna a trasmettere questa dichiarazione per via telematica, sia se l'ha compilata il contribuente sia se l'ha compilata lui stesso per il contribuente;
- la propria firma.

Visto di conformità

Questa parte è riservata solo al responsabile del CAF o al professionista che rilascia il visto di conformità.

Negli spazi appositi, devono:
- **scrivere** il proprio codice fiscale;
- **barrare** la casella apponendo così il visto di conformità come previsto dal D.Lgs. n. 241 del 1997 art. 35
- ***firmare*** nell'apposito spazio.

Certificazione tributaria

Questa parte è riservata solo al professionista che attesta il rilascio della certificazione tributaria del reddito di impresa in contabilità ordinaria.
Negli spazi appositi devono:
- **scrivere** il proprio codice fiscale;
- **barrare** la casella attestando così la certificazione tributaria come previsto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- **firmare** nell'apposito spazio.

2. QUADRO RA - REDDITI DEI TERRENI

Chi deve compilare il quadro RA

Devono compilare il quadro RA:
- i proprietari di terreni situati nel territorio dello Stato Italiano che sono o devono essere iscritti in catasto come dotati di rendita;
- chi è titolare dell'usufrutto o altro diritto reale su terreni situati nel territorio dello Stato italiano *che sono o devono essere iscritti in catasto come dotati di rendita. È importante sapere che* in caso di usufrutto o altro diritto reale il titolare della sola "nuda proprietà" non deve dichiarare il terreno;

- gli affittuari che esercitano l'attività agricola nei fondi condotti in affitto. L'affittuario deve dichiarare il reddito agrario a partire dalla data in cui ha effetto il contratto. In tal caso deve essere compilata solo la colonna del reddito agrario;
- gli associati nei casi di conduzione associata;
- il titolare dell'impresa agricola individuale, anche in forma di impresa familiare o il titolare dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria che conduce il fondo. Se questi contribuenti non sono proprietari del terreno, non lo hanno in usufrutto o non hanno su di esso un altro diritto reale, va compilata solo la colonna del reddito agrario.

Chi *non* deve compilare il quadro RA

Non devono utilizzare questo quadro i partecipanti dell'impresa familiare agricola, il coniuge nell'azienda coniugale e i soci di società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice oppure di società di fatto. In tutti questi casi deve essere utilizzato il quadro RH

Terreni situati all'estero

I terreni situati all'estero e quelli dati in affitto per usi non agricoli devono essere dichiarati nel quadro RL

Quali terreni *non* vanno dichiarati

I seguenti tipi di terreni non producono reddito dominicale e agrario e non vanno dichiarati:
- i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani, per esempio giardini, cortili ecc.,
- i terreni utilizzati dal possessore come beni strumentali nell'esercizio delle proprie specifiche attività commerciali;
- i terreni, parchi e giardini aperti al pubblico o la cui conservazione è riconosciuta di pubblico interesse dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Questa condizione è valida solo se il proprietario non ha ricavato alcun reddito dalla loro utilizzazione per tutto il periodo d'imposta. Tale circostanza deve essere comunicata all'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate entro tre mesi dalla data in cui la proprietà è stata riconosciuta di pubblico interesse.

Com'è composto il quadro RA e uso dei quadri aggiuntivi

Il quadro RA è composto da undici righi. I primi dieci righi (RA1-RA10) sono suddivisi in 10 colonne, l'undicesimo (RA11) in due colonne.
Se dovete dichiarare più di 10 terreni compilate un quadro aggiuntivo ricordando di numerare progressivamente la casella "Mod. N." posta in alto a destra del Modello. In questo caso scrivete i totali dei redditi dominicale e agrario nel rigo RA11 del primo quadro che avete utilizzato (Mod. N. 1).
Nell'undicesimo rigo (RA11) va indicato il totale complessivo dei redditi dei terreni che in seguito potrete trascrivere insieme agli altri redditi soggetti all'IRPEF nello "Schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute"

Da ora in poi trovate informazioni su ciascuna delle voci delle dieci colonne ("Reddito dominicale" ecc.) e le istruzioni su come compilare il quadro.

Redditi non variati

Se avete presentato la dichiarazione nel 2000 e i redditi dei terreni non sono variati, potete compilare direttamente il rigo RA11 senza riempire i singoli righi del quadro RA.
Potete in ogni caso indicare nel quadro RA tutti i dati relativi ai terreni posseduti se questa modalità di compilazione vi sembra più agevole.

Come compilare soltanto il rigo RA11 se non ci sono state variazioni

Nella **colonna 9 del rigo RA11** riportate l'importo totale del reddito dominicale dei terreni indicato nel rigo RA11, colonna 9, del Modello UNICO 2000 oppure nel rigo 1 del Modello 730-3 del 2000.

Nella **colonna 10** riportate l'importo totale del reddito agrario dei terreni indicato nel rigo RA11, colonna 10, del Modello UNICO 2000 oppure nel rigo 2 del Modello 730-3 del 2000.

In quali casi non è possibile compilare, soltanto il rigo RA11

Dovete compilare interamente il quadro RA se presentate, per la prima volta, la dichiarazione o chiedete la non applicazione della rivalutazione per i terreni che godono delle agevolazioni previste per l'imprenditoria giovanile in agricoltura (vedere in APPENDICE, voce "Agevolazioni imprenditoria giovanile in agricoltura").

Redditi variati

Dovete inoltre compilare dettagliatamente il quadro RA (righi da RA1 a RA10) per dichiarare i redditi dei terreni, se, per qualsiasi motivo, non confermiate la situazione dichiarata l'anno scorso.
Nel compilare il quadro dovete comunque indicare i dati di tutti i terreni, compresi quelli che non hanno subito variazioni. I redditi dei terreni si considerano variati quando i dati da dichiarare sono diversi da quelli indicati nella precedente dichiarazione. Ad esempio, i redditi possono cambiare: perché sono variati la quota o il periodo di possesso per acquisti e vendite avvenute nel corso dell'anno oppure se sono sorte o venute meno agevolazioni (perdite per eventi naturali, mancate coltivazioni, imprenditoria giovanile in agricoltura, ecc.).
Non si considera variazione la rivalutazione dei redditi dominicali e agrari (pari rispettivamente all'80 per cento e al 70 per cento) già in vigore dal 1° gennaio 1997

Come si compila il quadro RA

Ogni rigo (RA1, RA2, ecc.) del quadro serve per indicare un terreno o un gruppo di terreni identificati da un'unica partita catastale.

Variazioni della situazione di proprietà di un terreno

Se nel corso del 2000 si sono verificate situazioni diverse per uno stesso terreno (variazioni di quote di possesso, terreno dato in affitto, ecc.), occorre compilare un rigo per ogni situazione, indicando nella colonna 4 il relativo periodo. In tali casi, barrare la casella di colonna 8 per indicare che si tratta dello stesso terreno del rigo precedente.
Occorre compilare due distinti righi, senza barrare la casella di colonna 8, nelle ipotesi in cui la percentuale di possesso del reddito dominicale è diversa da quella del reddito agrario, ad es. nell'ipotesi in cui solo una parte del terreno è concessa in affitto.

Come conoscere il reddito dominicale o agrario

Se la coltura indicata nel catasto corrisponde a quella reale, per conoscere il reddito dominicale o agrario è sufficiente consultare il certificato catastale del terreno. In caso contrario per conoscere il reddito, vedere in APPENDICE, voce "Variazioni di coltura dei terreni"

Quali attività vengono considerate agricole

Per sapere quali attività vengono considerate agricole per la determinazione del reddito agrario, vedere in APPENDICE, voce "Attività agricole"

Rivalutazione dei redditi dei terreni

I redditi risultanti dai certificati catastali vanno rivalutati:
- dell'80 per cento per i redditi dominicali;
- del 70 per cento per i redditi agrari.

Anche nel caso in cui i redditi dominicali e agrari vengano rilevati dal quadro A del Modello 730 del 2000, gli importi da indicare nel quadro RA del Modello UNICO (colonne 1 e 3) devono essere rivalutati moltiplicando i corrispondenti redditi per 1,80 nel caso dei redditi dominicali e 1,70 nel caso dei redditi agrari. Questo perché i redditi riportati nel quadro A del Modello 730 dell'anno precedente sono stati indicati senza le relative rivalutazioni.

La rivalutazione non si applica per i terreni che godono delle agevolazioni previste per l'imprenditoria giovanile in agricoltura.

Colture in serra e funghicoltura

Per conoscere il reddito dei terreni adibiti a colture prodotte in serra o alla funghicoltura, vedere in APPENDICE, voce "Terreni adibiti a colture in serra o alla funghicoltura"

Agriturismo

L'imprenditore agricolo che svolge anche attività di agriturismo, ai sensi della L. 5 dicembre 1985 n. 730, deve determinare il reddito corrispondente a quest'ultima attività nel quadro RG.

Imprese agricole familiari e aziende coniugali non gestite in forma societaria

Per l'attribuzione delle quote di reddito agrario che spettano ai collaboratori familiari e al coniuge, il titolare di un'impresa agricola familiare o il titolare di un'azienda coniugale non gestita in forma societaria deve compilare l'apposito prospetto del quadro RS, contenuto nel Fascicolo 2.

Quadro RA: Istruzioni rigo per rigo

Da ora in poi trovate le istruzioni per compilare il quadro RA, rigo per rigo.

Per ciascun terreno potete indicare 10 tipi di dati, ognuno nelle rispettive colonne:

Colonna 1 (Reddito dominicale): scrivere l'ammontare del reddito dominicale rivalutato dell'80 per cento.
Non dovete rivalutare il reddito dominicale dei terreni concessi in affitto per usi agricoli a giovani ai quali si applicano le agevolazioni per imprenditoria giovanile (vedere in APPENDICE, voce "Agevolazioni imprenditoria giovanile in agricoltura").

Colonna 2 (Titolo):
- scrivere **1** se si è proprietari del terreno;
- scrivere **2** *se si è proprietari del terreno e questo è stato dato in affitto in regime legale di de*terminazione del canone (regime vincolistico);
- scrivere **3** se si è proprietari del terreno e questo è stato dato in affitto in regime di libero mercato;
- scrivere **4** in due casi:
  a) se si è conduttori ma non possessori del terreno;
  b) se si è affittuari;
- scrivere **7** se si è titolari dell'impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare;
- scrivere **8** se si è titolari dell'impresa agricola individuale in forma di impresa familiare;
- scrivere **9** se si è titolari dell'impresa agricola coniugale non gestita in forma societaria.

Se il proprietario del terreno è anche il titolare dell'impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare, si può scrivere indifferentemente 1 o 7

Se il conduttore del fondo è anche il titolare dell'impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare si può scrivere indifferentemente 4 o 7

Se avete scritto i codici 7, 8 e 9, per attribuire il reddito agrario vedere in APPENDICE, voce "Impresa agricola individuale ed impresa familiare o coniugale"

Colonna 3 (Reddito agrario): scrivere l'ammontare del reddito agrario rivalutato del 70 per cento. Non dovete rivalutare il reddito agrario dei terreni condotti in affitto per usi agricoli da giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni (vedere in APPENDICE, voce "Agevolazioni imprenditoria giovanile in agricoltura").
In caso di conduzione associata la quota di reddito agrario da indicare è quella relativa alla percentuale di partecipazione e al periodo di durata del contratto. Tale percentuale è quella che risulta da apposito atto, sottoscritto da tutti gli associati, da conservare a cura del contribuente e da esibire a richiesta dell'ufficio. In mancanza di tale atto la partecipazione si presume ripartita in parti uguali.

Colonna 4 (Periodo di possesso): scrivere per quanti giorni è stato posseduto il terreno (365, se per l'intero anno, anche se bisestile). Se vengono utilizzati più righi per indicare le diverse situazioni relative ad un singolo terreno, la somma dei giorni indicata nei singoli righi non può essere superiore a 365.

Colonna 5 (Percentuale di possesso): scrivere la relativa percentuale di possesso del terreno (100, se per intero).

Colonna 6 (Canone di affitto in regime vincolistico): in caso di terreno concesso in affitto in regime di determinazione legale del canone scrivere l'ammontare del canone risultante dal contratto, corrispondente al periodo indicato alla colonna 4.

Per i casi previsti nella colonna 7 vedere in APPENDICE, voce "Riduzione del reddito dei terreni"

Colonna 7 (Casi particolari):
- scrivere **1** in caso di mancata coltivazione del terreno;
- scrivere **2** in caso di perdite per eventi naturali di almeno il 30 per cento del prodotto;
- scrivere **3** in caso di conduzione associata del terreno;
- scrivere **4** in caso di terreno concesso o condotto in affitto per usi agricoli a/da giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni;
- scrivere **5** se ricorrono contemporaneamente le condizioni indicate con i codici 1 e 4;
- scrivere **6** se ricorrono contemporaneamente le condizioni indicate con i codici 2 e 4.

Colonna 8 (Continuazione): barrare la casella per indicare che si tratta dello stesso terreno del rigo precedente tranne nelle ipotesi in cui la percentuale di possesso del reddito dominicale è diversa da quella del reddito agrario.

Colonna 9 (Quota del reddito dominicale): in questa colonna dovete indicare la quota di reddito dominicale imponibile per ciascun terreno. Per calcolarla, seguite le seguenti istruzioni.
- se avete utilizzato un solo rigo per esporre i dati del terreno (ad esempio nel corso dell'anno 2000 non sono variati il titolo di utilizzo del terreno e la quota di possesso):
  a) se avete indicato nella colonna 2 uno dei seguenti codici: 1 7 8, 9, scrivete nella colonna 9 l'importo del reddito dominicale (colonna 1) rapportato ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (colonna 5);
    - nel caso in cui avete indicato nella colonna 7 (casi particolari) i codici 1 o 5, riducete l'importo da indicare nella colonna 9 al 30%;
    - nel caso in cui avete indicato nella colonna 7 (casi particolari) i codici 2 o 6, il reddito dominicale è pari a zero e quindi non dovete compilare la colonna 9;
  b) se avete indicato nella colonna 2 il codice 2 procedete nel seguente modo:
    1) calcolate il reddito dominicale rapportando l'importo indicato nella colonna 1 ai giorni (colonna 4) ed alla percentuale di possesso (colonna 5);
    2) rapportate il canone di affitto in regime legale di determinazione (colonna 6) alla percentuale di possesso (colonna 5);
    3) se l'importo di cui al punto 2 risulta inferiore all'80% di quello indicato al punto 1, indicare nella colonna 9 l'importo calcolato al punto 2;
    se, viceversa, l'importo di cui al punto 2 risulta superiore o uguale all'80% di quello determinato al punto 1, indicare nella colonna 9 l'importo calcolato al punto 1;
  c) se avete indicato nella colonna 2 il codice 3 scrivete nella colonna 9 l'importo del reddito dominicale (colonna 1) rapportato ai giorni (colonna 4) ed alla percentuale di possesso (colonna 5);
  d) se avete indicato nella colonna 2 il codice 4 non dovete compilare la colonna 9 poiché il reddito dominicale è pari a zero.
- se avete utilizzato più righi per esporre i dati del terreno (ad esempio nel corso dell'anno 2000 sono variati il titolo di utilizzo del terreno o la quota di possesso):
  a) se in nessuno dei righi avete indicato a colonna 2 il codice 2, compilate la colonna 9 di ciascun rigo, utilizzando le regole descritte precedentemente per il terreno presente su un solo rigo;
  b) se in almeno uno dei righi avete indicato a colonna 2 il codice 2, vedete le modalità di calcolo presenti in APPENDICE, voce "Terreni in affitto - Casi particolari"

Colonna 10 (Quota del reddito agrario): in questa colonna dovete indicare la quota di reddito agrario imponibile per ciascun terreno. Per calcolarla, seguite le seguenti istruzioni:
  a) se avete indicato nella colonna 2 uno dei seguenti codici: 1, 4, 7 8, 9, scrivete nella co-

lonna 10 l'importo del reddito agrario (colonna 3) rapportato ai giorni (colonna 4) ed alla percentuale di possesso (colonna 5);
- nel caso in cui avete indicato nella colonna 7 (casi particolari) uno dei seguenti codici: 1 2, 5, 6, nessun importo deve essere indicato nella colonna 10 poiché il reddito agrario è pari a zero;
- nel caso in cui avete indicato nella colonna 7 (casi particolari) il codice 3, l'importo da indicare nella colonna 10 coincide con quello indicato nella colonna 3 in quanto già rapportato alla percentuale di partecipazione ed al periodo di durata del contratto;

b) se avete indicato nella colonna 2 il codice 2 o il codice 3, non dovete compilare la colonna 10 poiché il reddito agrario è pari a zero.

Per maggiori informazioni sulla compilazione delle **colonne 9 e 10** vedere in APPENDICE, voce "Riduzione del reddito dei terreni"

Totale dei redditi dominicali e agrari

Rigo RA11 (Totali): scrivere il totale o i totali degli importi della colonna 9 e quelli della colonna 10. *Il totale complessivo dei redditi dei terreni può essere trascritto e poi sommato agli altri redditi* IRPEF nello "Schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute". È importante ricordare che se avete compilato più di un quadro RA dovete scrivere i totali dei redditi dominicale e agrario nel rigo RA11 del primo quadro che avete utilizzato (Mod. N. 1).

Contributi UNIRE e trattenute assistenziali INAIL

È bene ricordare che devono essere sommate alle altre ritenute e riportate nel **rigo RN27** del quadro RN le ritenute operate a titolo di acconto nei confronti degli allevatori sui contributi corrisposti dall'UNIRE come incentivo all'allevamento (contributi che risultano dalla certificazione di questo ente) e quelle operate dall'INAIL per trattamenti assistenziali ai titolari di redditi agrari. Tali contributi tuttavia non vanno dichiarati quando sono percepiti da allevatori il cui reddito è determinato mediante tariffe catastali.

3. QUADRO RB - REDDITI DEI FABBRICATI

A che cosa serve il quadro RB

Dovete utilizzare il quadro RB per dichiarare i redditi dei fabbricati anche se tali redditi non sono variati rispetto all'anno precedente.
Nel compilare il quadro dovete indicare i dati di tutti i fabbricati, compresi quelli che non hanno subito variazioni. In questo quadro dovete anche indicare i dati necessari per usufruire delle agevolazioni previste per i contratti d'affitto.

Com'è composto il quadro RB

Il quadro RB è composto da tre sezioni: la prima (RB1-RB11) serve per dichiarare i redditi dei fabbricati; la seconda, composta di un solo rigo (RB12), serve per indicare i dati necessari per usufruire del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa; la terza (RB13-RB15) serve per indicare i dati necessari per usufruire delle agevolazioni previste per i contratti di locazione di cui si parla più avanti.
Se dovete dichiarare più di 10 situazioni/fabbricati va compilato un quadro aggiuntivo ricordando di numerare progressivamente la casella "Mod. N." posta in alto a destra del Modello. In questo caso scrivete il totale del reddito dei fabbricati nel rigo RB11 del primo quadro che avete utilizzato (Mod. N. 1).

Chi deve compilare il quadro RB

Deve compilare il quadro RB:
- chi è proprietario di fabbricati situati nel territorio dello Stato italiano che sono o devono essere iscritti nel catasto dei fabbricati come dotati di rendita;
- chi è titolare dell'usufrutto o altro diritto reale su fabbricati situati nel territorio dello Stato italiano che sono o devono essere iscritti nel catasto fabbricati con attribuzione di rendita. In caso di usufrutto o altro diritto reale (es. uso o abitazione) il titolare della sola "nuda proprietà" non deve dichiarare il fabbricato. *Vedere in* APPENDICE, *voce "Diritto di abitazione"*.
- chi possiede fabbricati che vengono utilizzati in modo promiscuo, cioè sia per usi personali o familiari che per attività professionali, artigianali o d'impresa;
- chi esercita attività d'impresa per gli immobili che, pur utilizzati per l'esercizio della propria attività, non sono considerati relativi all'impresa in quanto non sono stati indicati nell'inventario o nel registro dei beni ammortizzabili oppure sono stati esclusi, in base alla normativa vigente, dal patrimonio dell'impresa;
- chi possiede immobili che secondo le leggi in vigore non hanno i requisiti per essere considerati rurali (vedere in APPENDICE, voce "Costruzioni rurali").

CASI PARTICOLARI

Redditi da proprietà condominiali

1) I locali per la portineria, l'alloggio del portiere e gli altri servizi di proprietà condominiale dotati di rendita catastale autonoma devono essere dichiarati dal singolo condomino solo se la quota di

reddito che gli spetta per ciascuna unità immobiliare è complessivamente superiore a lire 50.000, pari a euro 25,82. L'esclusione non si applica per gli immobili dati in affitto e per i negozi.

Soci di cooperative edilizie

2) I soci di cooperative edilizie non a proprietà indivisa assegnatari di alloggi anche se non ancora titolari di mutuo individuale, devono dichiarare il reddito dell'alloggio assegnato con verbale di assegnazione della cooperativa. Analogo obbligo vale per gli assegnatari di alloggi che possono essere riscattati o per i quali è previsto un patto di futura vendita da parte di Enti come lo IACP (Istituto Autonomo Case Popolari), ex INCIS (Istituto Nazionale Case per gli Impiegati dello Stato), ecc.

Redditi di natura fondiaria

3) I redditi di natura fondiaria derivanti dai lastrici solari e dalle aree urbane e i fabbricati situati all'estero devono essere dichiarati nel quadro RL, contenuto nel Fascicolo 2.

Immobili in comodato

4) Gli immobili concessi in comodato non devono essere dichiarati dal comodatario (es. un familiare che utilizza gratuitamente l'immobile) ma dal proprietario.

Quali immobili *non* vanno dichiarati

Per ulteriori informazioni sulle costruzioni rurali vedere in APPENDICE, voce "Costruzioni rurali"

Per ulteriori informazioni sulle attività considerate agricole vedere in APPENDICE, voce "Attività agricole"

Non vanno dichiarati:

- le costruzioni rurali utilizzate come abitazione che appartengono al possessore o all'affittuario dei terreni ed effettivamente adibite ad usi agricoli. Le unità immobiliari che sulla base della normativa vigente non hanno i requisiti per essere considerate rurali devono essere dichiarate utilizzando, in assenza di quella definitiva, la rendita presunta. Sono comunque considerate produttive di reddito di fabbricati le unità immobiliari che rientrano nelle categorie A/1 e A/8 e quelle che hanno caratteristiche di lusso;
- le costruzioni strumentali alle attività agricole, comprese quelle destinate alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione;
- i fabbricati rurali destinati all'agriturismo;
- gli immobili per i quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per: a) restauro; b) risanamento conservativo; c) ristrutturazione edilizia. Il proprietario non deve dichiarare l'immobile solo per il periodo al quale si riferisce il provvedimento e solo se durante questo periodo non ha utilizzato l'immobile;
- gli immobili completamente adibiti a musei, biblioteche, archivi, cineteche ed emeroteche aperti al pubblico. Il proprietario non deve denunciare l'immobile quando dalla sua utilizzazione non gli deriva alcun reddito per l'intero anno. Tale circostanza deve essere comunicata all'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio;
- gli immobili destinati esclusivamente all'esercizio del culto e le loro pertinenze, nonché i monasteri di clausura, a meno che non siano dati in affitto;
- gli immobili adibiti esclusivamente alla propria attività professionale e d'impresa.

Come si compila il quadro RB e l'uso dei quadri aggiuntivi

Ogni rigo (da RB1 a RB10) del quadro RB serve per indicare una determinata situazione fiscale di un immobile.

Se nel 2000 è variato l'utilizzo dell'immobile (abitazione principale, a disposizione, affittata ecc.) o la quota di possesso, dovete compilare un rigo per ogni diversa situazione.

Da ora in poi trovate le informazioni su ciascuna delle voci delle 8 colonne ("Rendita catastale", ecc.) e le istruzioni su come compilare il quadro RB, rigo per rigo.

Quadro RB: Istruzioni rigo per rigo

Può essere utile vedere in APPENDICE, voci "Immobili inagibili", "Immobili riconosciuti di interesse storico o artistico" "Deduzione per l'abitazione principale - Casi particolari" "Unità immobiliari tenute a disposizione". "Comuni ad alta densità abitativa"

Per ciascun immobile potete indicare 8 tipi di dati, ognuno nelle rispettive colonne:

Colonna 1 (Rendita catastale): scrivere l'ammontare della rendita catastale rivalutata del 5%. Per gli immobili non censiti o con rendita catastale non più adeguata scrivere la rendita catastale presunta. In caso di immobili inagibili o riconosciuti di interesse storico o artistico vedere in APPENDICE, voci "Immobili inagibili" e "Immobili riconosciuti di interesse storico o artistico"

Colonna 2: (Utilizzo):

- scrivere **1** se l'immobile è utilizzato come abitazione principale.

Si considera abitazione principale quella nella quale il contribuente o i suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado) dimorano abitualmente.

Dal 2000, per l'abitazione principale compete la deduzione dal reddito complessivo fino all'ammontare della rendita catastale dell'unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze. La deduzione va indicata nel **rigo RN4** (vedere istruzioni al rigo RN4).

La deduzione spetta anche quando l'unità immobiliare costituisce la dimora principale soltanto dei familiari del contribuente che vi risiedono.

È bene ricordare che la deduzione per l'abitazione principale compete per una sola unità immobiliare, per cui se un contribuente possiede due immobili, uno adibito a propria abitazione principale ed uno utilizzato da un proprio familiare, la deduzione spetta esclusivamente per il reddito dell'immobile adibito ad abitazione principale del contribuente. È considerato adibito ad abitazione principale anche l'immobile posseduto a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che l'immobile non risulti affittato. Vedere in APPENDICE, voce "Deduzione per l'abitazione principale - Casi particolari".

- scrivere **2** se l'immobile è tenuto a disposizione, e non è utilizzato come abitazione principale. In tal caso si applica l'aumento di un terzo della rendita catastale rivalutata (per i casi particolari vedere in APPENDICE, voce "Unità immobiliari tenute a disposizione");
- scrivere **3** se l'immobile è affittato in regime di libero mercato o "patti in deroga"
- scrivere **4** se l'immobile è affittato in regime legale di determinazione del canone ("equo canone");
- scrivere **5** se l'immobile è una pertinenza dell'abitazione principale (box, cantina, ecc.) dotata di rendita catastale autonoma. Sono considerate pertinenze le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole al servizio dell'abitazione principale (anche se non appartengono allo stesso fabbricato);
- scrivere **6** se l'immobile è utilizzato in parte come abitazione principale e in parte per la propria attività;
- scrivere **8** se l'immobile si trova in un comune ad alta densità abitativa ed è concesso in affitto in base agli accordi definiti in sede locale tra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini. Vedere in APPENDICE, voce "Comuni ad alta densità abitativa"
- scrivere **9** se l'immobile non rientra in nessuno dei casi precedenti.

Colonna 3 (Periodo di possesso): scrivere per quanti giorni è stato posseduto l'immobile (365 se per tutto l'anno, anche se bisestile). Se vengono utilizzati più righi per indicare le diverse situazioni relative al singolo fabbricato, la somma dei giorni presenti nei singoli righi non può essere superiore a 365. Il reddito dei fabbricati di nuova costruzione va dichiarato a partire dalla data in cui il fabbricato è pronto all'uso o è stato comunque utilizzato dal possessore.

Colonna 4 (Percentuale di possesso): scrivere la quota di possesso espressa in percentuale (100 se per l'intero).

Per maggiori informazioni vedere in APPENDICE, voce "Canone di locazione - Casi particolari"

Colonna 5 (Canone di locazione): la colonna 5 va utilizzata se tutto o parte dell'immobile è dato in affitto e non si configuri attività d'impresa, anche occasionale. Se l'immobile è affittato si ha diritto a una deduzione forfettaria del 15% (25% per i fabbricati situati nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano) sul canone annuo che risulta dal contratto di affitto. Scrivere in questa colonna l'importo al netto della deduzione calcolando l'eventuale rivalutazione automatica sulla base dell'indice ISTAT e l'eventuale maggiorazione percepita in caso di subaffitto. L'ammontare indicato non deve comprendere le spese di condominio, luce, acqua, gas, portiere, ascensore, riscaldamento e simili eventualmente incluse nel canone. In caso di comproprietà il canone va indicato per intero indipendentemente dalla quota di possesso. Se il fabbricato è stato posseduto per una parte dell'anno indicare il canone relativo al periodo di possesso. Il canone va indicato anche nell'ipotesi in cui il contratto di locazione sia stipulato da uno solo dei comproprietari o contitolari del diritto reale.

Non devono essere dichiarati i canoni (derivanti da contratti di affitto di immobili ad uso abitativo) non percepiti per morosità dell'inquilino se, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, si è concluso il procedimento di convalida di sfratto per morosità. In tal caso deve essere comunque dichiarata la rendita catastale.

Colonna 6 (Casi particolari):
- scrivere **1** se l'immobile è stato distrutto o è inagibile a seguito di eventi sismici o altri eventi calamitosi e per legge è stato escluso da tassazione, a patto che il Comune di appartenenza abbia rilasciato un certificato in cui si dichiara la distruzione o l'inagibilità dell'immobile;
- scrivere **3** se l'immobile è inagibile per altre cause ed è stata richiesta la revisione della rendita catastale;
- scrivere **4** se l'immobile è stato affittato ma non sono stati percepiti i canoni per morosità dell'inquilino e se il procedimento di convalida di sfratto per morosità si è concluso entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Colonna 7 (Continuazione): barrare la casella per indicare che si tratta dello stesso fabbricato del rigo precedente.

Colonna 8 (Imponibile): in questa colonna dovete indicare le quote di reddito imponibile per ciascun immobile. Per calcolarle seguite le istruzioni:

- se per esporre i dati del fabbricato avete utilizzato un solo rigo (ad esempio non sono variati l'utilizzo dell'immobile e la quota di possesso):
  1) se siete l'unico proprietario per tutto l'anno scrivete nella colonna:
     a) l'importo della rendita catastale (colonna 1) se il fabbricato non è affittato o non è tenuto a disposizione (codici 1, 5, 6 e 9 nel campo "Utilizzo" colonna 2).
        Se è stato indicato il codice 9 nel campo "utilizzo" di colonna 2 ed il codice 1 nel campo "Casi particolari" di colonna 6, il reddito del fabbricato è pari a zero e quindi, non dovete compilare questa colonna;
     b) l'importo della rendita catastale (colonna 1), aumentato di un terzo, se il fabbricato è tenuto a disposizione (codice 2 nel campo "Utilizzo" colonna 2), vedere in APPENDICE, voce "Unità immobiliari tenute a disposizione"

c) *il maggiore tra l'importo della rendita catastale (colonna 1) e quello del canone d'af*fitto (colonna 5) se l'immobile è affittato in regime di libero mercato o con "patto in deroga" (codice 3 nel campo "Utilizzo" colonna 2);
d) l'importo del canone di affitto (colonna 5) se l'immobile è affittato in regime legale di determinazione del canone ("equo canone") codice 4 nel campo "Utilizzo" colonna 2; se è stato indicato il caso particolare 4 nella colonna 6 e nella colonna 5 non è stato indicato nessun importo, riportare nella colonna 8 la rendita catastale (colonna 1);
e) il maggiore tra l'importo di colonna 1 (Rendita catastale) e quello di colonna 5 (Canone di locazione), ridotto del 30 per cento, se il fabbricato, situato in un comune ad alta densità abitativa (vedere in APPENDICE, voce "Comuni ad alta densità abitativa") è affittato ad un canone "convenzionale" sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini (codice 8 nel campo "Utilizzo" colonna 2).

Esempio in lire: con una rendita catastale rivalutata di lire 2.500.000 (colonna 1) e un canone di locazione annuo di lire 18.000.000 – che ridotto del 15 per cento è pari a lire 15.300.000 (colonna 5) - nella colonna 8 va indicato l'importo di lire 10.710.000 ottenuto applicando l'ulteriore riduzione del 30 per cento sul canone ridotto di lire 15.300.000. Ipotizzando invece una rendita catastale rivalutata di lire 3.800.000 (colonna 1) e un canone di locazione annuo di lire 4.000.000 – che ridotto del 15 per cento è pari a lire 3.400.000 (colonna 5) nella colonna 8 va indicato l'importo di lire 2.660.000, ottenuto applicando l'ulteriore riduzione del 30 per cento sulla rendita catastale di lire 3.800.000.

Ricordate che per usufruire della ulteriore riduzione del 30 per cento sul reddito derivante dal canone di locazione è necessario compilare la sezione "Dati necessari per usufruire delle agevolazioni previste per contratti di locazione" (righi RB13-RB15 del Modello);

2) se il contribuente non è l'unico proprietario, o non ha posseduto l'immobile per l'intero anno, scrivere nella colonna 8 il reddito relativo al periodo e alla percentuale di possesso. In particolare:
   a) se il reddito dell'immobile è calcolato in base alla rendita catastale, quest'ultima, eventualmente maggiorata di un terzo (questo quando l'immobile è tenuto a disposizione, vedere in APPENDICE, voce "Unità immobiliari tenute a disposizione"), deve essere moltiplicata per il numero dei giorni e la percentuale di possesso (colonne 3 e 4) e divisa per 365;
   b) se il reddito dell'immobile è calcolato in base al canone di affitto, quest'ultimo deve essere moltiplicato soltanto per la percentuale di possesso (colonna 4);

- se per esporre i dati del fabbricato avete invece utilizzato più righi (ad esempio è variato nel corso del 2000 l'utilizzo o la quota di possesso):
  1) se in nessuno dei righi avete indicato il canone di locazione (colonna 5) compilare la colonna 8 di ciascun rigo utilizzando le regole descritte precedentemente per il fabbricato presente su un solo rigo.
     Nel caso in cui è stato indicato in almeno un rigo il codice 9 nel campo "Utilizzo" (colonna 2) ed il codice 1 nel campo "Casi particolari" (colonna 6), il reddito del fabbricato è pari a zero e pertanto non devono essere compilate le colonne 8 di tutti i righi in cui il fabbricato è stato indicato
  2) se in almeno un rigo è presente il canone di locazione vedere le modalità indicate in APPENDICE, voce "Canone di locazione – Casi particolari"

Rigo RB12 Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa

Il **rigo RB12** è composto da due colonne nelle quali dovete indicare i dati per usufruire del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa. Per maggiori informazioni vedere in APPENDICE, voce "Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa"

In quali casi *non* dovete compilare il Rigo RB12

Non dovete compilare questo rigo se avete già utilizzato il credito d'imposta:
- in diminuzione dell'imposta di registro dovuta nell'atto di acquisto che lo determina;
- in diminuzione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, oppure delle imposte sulle successioni e donazioni dovute per gli atti e per le denunce presentate dopo la data di acquisizione del credito.

Come si compila il rigo RB12

Negli altri casi compilate il rigo RB12 nel modo seguente:

Colonna 2: scrivete l'importo del credito di imposta a cui avete diritto. Qualora nella precedente dichiarazione dei redditi il credito d'imposta per il riacquisto della prima casa non abbia trovato capienza nell'imposta lorda, in questa colonna va riportato anche l'importo indicato nel rigo RN16 colonna 1 del Modello UNICO 2000 ovvero quello indicato nel rigo 28 del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2000.

Colonna 1: riportate la parte del credito esposto in colonna 2, che sia stato utilizzato in compensazione nel Mod F24 fino alla data di presentazione della presente dichiarazione.

Utilizzo del credito d'imposta

Per l'utilizzo del credito d'imposta, rigo RB12, colonna 2, o dell'eventuale residuo, se già parzialmente utilizzato (rigo RB12, colonna 2 meno colonna 1), vedere in questa dichiarazione le ISTRUZIONI al quadro RN, rigo RN19.

Come compilare i righi RB13 -15. Dati necessari per usufruire delle agevolazioni previste per i contratti di locazione

Per usufruire della riduzione del 30 per cento del reddito è necessario compilare nell'apposito riquadro i righi RB13, RB14 e RB15 nel modo seguente:

Colonna 1 (N. ordine di riferimento): indicare il numero del rigo del Quadro RB nel quale sono stati riportati i dati dell'immobile affittato;

Colonna 2 (Mod. N.): se avete compilato più Modelli, scrivere il numero del Modello sul quale sono stati riportati i dati dell'immobile affittato;

Colonne 3, 4 e 5: riportare i dati della registrazione del contratto di affitto rispettivamente: data, numero di registrazione e codice identificativo dell'Ufficio del Registro o, ove istituito, dell'Ufficio locale delle Entrate (codice riportato sul Modello di Versamento F23 con il quale è stata pagata l'imposta di registro);

Colonna 6 (Anno di presentazione della dichiarazione ICI): scrivere l'anno di presentazione della dichiarazione ICI relativa all'immobile in questione;

Colonna 7 (Comune dove si trova l'immobile): scrivere il nome del Comune dove si trova l'immobile affittato;

Colonna 8 (Prov. sigla): scrivere la sigla della Provincia nella quale si trova l'immobile.

4. QUADRO RC - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

In questo quadro dovete inserire tutti i dati relativi ai vostri redditi di lavoro dipendente e quelli a questi assimilati. La maggior parte di questi dati si trovano nel **CUD 2001** (Certificazione unica dei Dipendenti), in possesso della maggioranza dei contribuenti, o eventualmente nel **CUD 2000**, in possesso di alcuni dipendenti il cui rapporto di lavoro è cessato nel corso del 2000 (prima dell'approvazione del CUD 2001).

A cosa sono destinate le diverse sezioni

Questo quadro è composto di quattro sezioni:

Sezione I: riservata ai redditi per i quali è prevista la detrazione di imposta per lavoro dipendente;

Sezione II: riservata ai redditi per i quali non è prevista la detrazione di imposta;

Sezione III: riservata alle ritenute IRPEF, dell'addizionale regionale e comunale all'IRPEF.

Sezione IV: riservata alle ritenute IRPEF e all'addizionale regionale all'IRPEF relative ai compensi corrisposti a particolari soggetti per lavori socialmente utili.

Da ora in poi trovate le indicazioni su come compilare il quadro RC, rigo per rigo.

Redditi per i quali spettano le detrazioni

Può essere utile consultare in APPENDICE, voce "Redditi di lavoro dipendente e assimilati"

Sezione I: qui dovete dichiarare tutti i redditi di lavoro dipendente, i redditi di pensione e i redditi cosiddetti assimilati per i quali si fruisce delle detrazioni di imposta per lavoro dipendente.

Righi RC1-C4:

Colonna 1:

- scrivere **1** se dichiarate il reddito di pensione;
- scrivere **2** se dichiarate compensi percepiti per lavori socialmente utili e avete raggiunto l'età prevista dalle vigenti legislazioni per la pensione di vecchiaia, per i quali si applica un regime fiscale agevolato in conformità a specifiche disposizioni normative.
  Se il vostro reddito complessivo risulta superiore a 18 milioni, pari a euro 9.296,22, al netto della deduzione per l'abitazione principale e le relative pertinenze, dovete assoggettare i suddetti compensi ad Irpef, ed all'addizionale regionale e comunale all'Irpef.

Colonna 2: scrivere l'importo del reddito di lavoro dipendente, reddito di pensione e reddito cosiddetto assimilato che fruisce delle detrazioni di imposta per lavoro dipendente. Questo importo è quello che si trova al **punto 1 del CUD 2001 o del CUD 2000.** Se nella colonna 1 avete indicato il codice 2, a colonna 2 riportate la somma dell'importo del punto 1 del CUD 2001 e di quanto indicato nelle annotazioni relativamente ai compensi percepiti per lavori socialmente utili.
È importante sapere che, se nel corso del 2000 avete intrattenuto più rapporti di lavoro e avete chiesto all'ultimo sostituto d'imposta di tener conto dei redditi percepiti per gli altri rapporti, dovete indicare i dati che risultano dalla certificazione consegnata dall'ultimo datore di lavoro.

Rigo RC5: nella **colonna 2** scrivere la somma dei redditi indicati nei righi da RC1 a RC4.

Nella **colonna 1** riportate la somma dei redditi indicati nei righi da RC1 a RC4, per i quali nella colonna 1 di questi righi avete indicato il codice 2. In questo caso, per calcolare esattamente l'importo da riportare nella colonna 3 del rigo RN1 del quadro RN, vedete le istruzioni, per la compilazione del rigo RN1, colonna 3, e le istruzioni contenute in APPENDICE, voce "Lavori socialmente utili agevolati"
Se non avete indicato alcun importo nella colonna 1 del rigo RC5 dovete aggiungere l'importo indicato nella colonna 2 del rigo RC5 a quello di eventuali altri redditi e scrivere la somma ottenuta nella colonna 3 del rigo RN1 del quadro RN.
Per fare questo calcolo potete utilizzare lo "Schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute"

Può essere utile consultare in APPENDICE, voce "Periodo di lavoro Casi particolari"

Rigo RC6: scrivere **convenzionalmente '365'** se il rapporto di lavoro o di pensione è stato della durata di un anno; altrimenti indicare il numero dei giorni relativi al periodo nel quale avete lavorato o percepito la pensione. In tale numero di giorni vanno in ogni caso compresi le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni lavorativi e vanno sottratti i giorni per i quali non spetta alcuna retribuzione, neanche differita, (ad esempio, in caso di assenza per aspettativa senza corresponsione di assegni). Se avete compilato un solo rigo perché avete avuto un unico rapporto di lavoro o di pensione, scrivere la cifra che si trova al **punto 7 del CUD 2001 o al punto 6 del CUD 2000**.

Se sono stati compilati più righi, indicare nel rigo RC6 il numero totale dei giorni compresi nei vari periodi tenendo conto che quelli compresi in periodi contemporanei vanno calcolati una volta sola.

Redditi per i quali non spettano le detrazioni

Consultare in APPENDICE, voci "Redditi, di lavoro dipendente e assimilati" e "Attività libero professionale intramuraria"

Sezione II: qui dovete dichiarare i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali non è prevista la detrazione d'imposta.

Righi RC7 e RC8:
Colonna 1: barrare se si tratta di assegni periodici ricevuti dal coniuge o ex-coniuge in base a quanto previsto dall'autorità giudiziaria.
Colonna 2: scrivere la somma che avete ricevuto.

Rigo RC9: scrivere la somma degli importi indicati nella colonna 2 dei righi RC7 e RC8.
Dovete aggiungerla a quella di eventuali altri redditi e scrivere la somma ottenuta nella colonna 3 del rigo RN1 del Quadro RN, nella quale va scritta la somma di tutti i redditi dichiarati. Per fare questo calcolo potete utilizzare lo "Schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute" (che si trova nelle ISTRUZIONI del quadro RN).

Ritenute

Sezione III: qui dovete dichiarare l'ammontare delle ritenute IRPEF, dell'addizionale regionale e comunale all'IRPEF.

Rigo RC10: riportare il totale delle ritenute IRPEF sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, indicati nella Sezione I e II. Questo importo è quello che si trova al **punto 10 del CUD 2001 o al punto 9 del CUD 2000.**
L'importo di rigo RC10 deve essere poi riportato nel **rigo RN26, colonna 2** nel quale dovete scrivere la somma di tutte le ritenute. Per fare questo calcolo potete utilizzare lo "Schema riepilogativo" (che si trova nelle ISTRUZIONI del quadro RN).

Rigo RC11: riportare il totale dell'addizionale regionale sui redditi di lavoro dipendente e assimilati di Sez. I e II. Questo importo è quello che si trova al **punto 11 del CUD 2001 o al punto 16 del CUD 2000**.
L'importo di rigo RC11 deve essere poi riportato nel **rigo RV3, colonna 2**.

Si precisa che nell'ipotesi in cui abbiate dichiarato nella sezione I redditi derivanti da compensi per lavori socialmente utili con riferimento ai quali avete riportato il codice 2, le relative ritenute IRPEF ed addizionale regionale, risultanti dalla certificazione, devono essere indicate, rispettivamente, nei **righi RC13 e RC14.**

Rigo RC12: riportare il totale dell'addizionale comunale all'IRPEF sui redditi di lavoro dipendente e assimilati di Sez. I e II. Questo importo è quello che si trova al **punto 12 del CUD 2001 o punto 18 del CUD 2000**.
L'importo di rigo **RC12** deve essere riportato nel **rigo RV11, colonna 2**.

Ritenute sui redditi derivanti da lavori socialmente utili in regime agevolato

Sezione IV: qui dovete riportare le ritenute IRPEF e l'addizionale regionale relative ai compensi percepiti per lavori socialmente utili se avete raggiunto l'età prevista per la pensione di vecchiaia.

Rigo RC13: riportate le ritenute IRPEF relative ai redditi esposti nella sezione I del quadro RC per i quali avete indicato il codice 2 nella colonna 1 Tale dato può essere rilevato dal **punto 10 del CUD 2001 o dal punto 9 del CUD 2000**, qualora il sostituto vi abbia erogato esclusivamente tali compensi.

Rigo RC14: riportate l'addizionale regionale relativa ai redditi esposti nella sezione I del quadro RC per i quali avete indicato il codice 2 nella colonna 1 Tale dato può essere rilevato dal **punto 11 del CUD 2001 o dal punto 16 del CUD 2000**, qualora il sostituto vi abbia erogato esclusivamente tali compensi.

5. FAMILIARI A CARICO

I dati relativi ai familiari che nel **2000** sono stati fiscalmente a vostro carico devono essere scritti nel prospetto FAMILIARI A CARICO DEL CONTRIBUENTE.

Chi sono i familiari a carico

Un 'familiare a carico' è qualsiasi membro della vostra famiglia per il quale avete diritto a detrazioni fiscali.
Dal punto di vista fiscale sono considerati familiari a carico **tutti i membri della vostra famiglia che nel 2000 non hanno posseduto un reddito complessivo superiore a lire 5.500.000**, pari a euro 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili.

Possono essere considerati familiari a vostro carico:
- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- tutti i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) anche se hanno prestato il servizio militare di leva nel corso del 2000.

Questi familiari possono anche non convivere con voi e possono risiedere all'estero.

Anche i seguenti altri familiari possono essere considerati a carico:
- il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
- i discendenti dei figli,
- i genitori (compresi i genitori naturali e quelli adottivi);
- i generi e le nuore;
- il suocero e la suocera;
- i fratelli e le sorelle (anche unilaterali);
- i nonni e le nonne (compresi quelli naturali).

Questo secondo tipo di familiari possono essere a carico solo a queste condizioni:
- devono convivere con il contribuente, oppure,
- devono ricevere, sempre dal contribuente in questione, assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

Nel limite di reddito di lire 5.500.000, pari a euro 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili, che - come già detto - il familiare non deve superare nel corso dell'anno per essere considerato fiscalmente a carico, devono essere compresi:
- le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, Rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, dalla Santa Sede, dagli Enti gestiti direttamente da essa e dagli Enti centrali della Chiesa Cattolica;
- i redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato.

Le retribuzioni e i redditi appena elencati, anche se non compresi nel reddito complessivo, nei casi in cui gli stessi non sono imponibili in Italia, sono considerati rilevanti fiscalmente quando si devono attribuire le eventuali detrazioni per carichi di famiglia.

Come è composto il prospetto dei familiari a carico

Il prospetto è composto di sette righe e sei colonne che servono per scrivere i dati relativi ai familiari che sono fiscalmente a vostro carico.
In particolare, il primo rigo serve per scrivere i dati relativi al vostro coniuge, anche se non fiscalmente a vostro carico; gli altri servono per quelli relativi ai figli o altri familiari.
Le colonne servono per indicare, nell'ordine, per ogni familiare inserito nel prospetto: il tipo di rapporto di parentela che avete con il familiare in questione (**C**, coniuge; **F**, figlio/a; **A**, altro tipo di rapporto), il suo codice fiscale, il numero di mesi durante i quali è stato a vostro carico nel 2000, la percentuale di detrazione che spetta a voi.

Da ora in poi, seguono istruzioni dettagliate per compilare il prospetto di familiari a carico, rigo per rigo.
Innanzi tutto, tenete presente che, se nel corso del 2000 è cambiata la situazione di un familiare, dovete compilare un rigo per ogni situazione, cioè uno per la situazione vecchia e uno per la situazione nuova.

Come si compila il rigo relativo al coniuge

Rigo 1: scrivere i dati relativi al vostro coniuge.

Colonna 1: barrare la casella "**C**"

Colonna 3: scrivere il codice fiscale del coniuge, anche se non è a vostro carico.

Colonna 4: utilizzare questa casella solo se il coniuge è stato a vostro carico. Scrivere '12' se il vostro coniuge è stato a vostro carico per tutto il 2000. In caso di matrimonio, decesso, separazione legale ed effettiva, scioglimento o annullamento del matrimonio o cessazione dei suoi effetti civili nel corso del 2000, scrivere il numero dei mesi per i quali il coniuge è stato a vostro carico. Per esempio, se vi siete sposati a giugno del 2000, la detrazione spetta per sette mesi, pertanto, nella casella dovrete scrivere 7

Come compilare i righi relativi ai figli e agli altri familiari carico

Righi 2-7: in ognuno di questi righi dovete inserire i dati relativi solo a un figlio o a un altro familiare a vostro carico.

Colonna 1: barrare la casella "**F**" se il familiare indicato è vostro figlio o vostra figlia.

Colonna 2: barrare la casella "**A**" se si tratta di un altro familiare.

Colonna 3: scrivere il codice fiscale di ciascuno dei figli o delle figlie, e degli altri familiari che avete a carico.
È bene sapere che il codice fiscale dei figli e degli altri familiari a carico deve essere scritto comunque, anche se non fruite delle relative detrazioni, che invece sono attribuite interamente ad un altro soggetto.

Colonna 4: utilizzate questa casella per indicare il numero dei mesi dell'anno durante i quali il familiare è stato a vostro carico e pertanto vi spetta la detrazione. Scrivere '12' se il familiare è stato a vostro carico per tutto il 2000; se invece è stato a vostro carico solo per una parte del 2000, scrivere il numero dei mesi corrispondenti. Per esempio, per un figlio nato il 19 settembre 2000 la detrazione spetta per quattro mesi, pertanto, nella casella dovrete scrivere 4.

Uteriore detrazione per figli minori di tre anni

Colonna 5: utilizzate questa casella per indicare il numero dei mesi dell'anno durante i quali il figlio a carico ha un'età inferiore a 3 anni. Per esempio, per un figlio nato il 27 maggio 2000, nella casella scrivere '8'; per un figlio che ha compiuto 3 anni il 25 marzo 2000, indicare '3'.

Dal 2000, infatti per i figli di età inferiore ai 3 anni si ha diritto ad un'**ulteriore detrazione di lire 240.000**, pari a euro 123,95.

Colonna 6: utilizzate questa casella per indicare la percentuale di detrazione che vi spetta per ogni familiare a vostro carico.
Prima di indicare la percentuale di detrazione, che vi spetta, tenete presente che:

- per il primo figlio si ha diritto alla stessa detrazione per coniuge a carico, e per gli altri figli all'intera detrazione, quando l'altro genitore manca perché deceduto o non ha riconosciuto il figlio, oppure, se il figlio è un figlio adottivo, affidato o affiliato a un solo genitore che non è sposato o se sposato si è legalmente ed effettivamente separato. Se è il vostro caso, scrivere in questa colonna la lettera **C**;
- se invece l'onere del mantenimento grava anche su altre persone, oltre a voi, la detrazione (sia quella per il figlio che per altri familiari) va suddivisa in proporzione all'effettivo onere sostenuto da ciascuno. Per poterne avere il massimo utilizzo, quando si tratta di figli a carico, questa proporzione può essere stabilita fra i genitori a loro discrezione. È importante sapere però, che se un genitore fruisce al 100 per cento della detrazione per il figlio a carico, l'altro genitore non può fruirne. La detrazione spetta sicuramente per intero ad uno solo dei genitori quando l'altro genitore è fiscalmente a carico del primo e nei seguenti casi:
  - figli del contribuente rimasto vedovo/a che, risposatosi, non si sia poi legalmente ed effettivamente separato;
  - figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente, se questi è coniugato e non è legalmente ed effettivamente separato.

  In questi casi, **scrivere "100", perché la detrazione spetta per intero;**
- invece, **scrivere '0' (zero) se non fruite delle detrazioni** perché l'onere per il figlio o familiare è stato assunto da un altro contribuente.

Detrazioni dall'imposta lorda per i familiari a carico

È importante sapere che la legge prevede che si possono detrarre dall'imposta lorda determinati importi a favore dei contribuenti che hanno familiari a carico.
Pertanto, se nel 2000 un vostro familiare non ha goduto di redditi complessivi per una somma superiore a lire 5.500.000, pari a euro 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili, dal punto di vista fiscale può essere considerato a vostro carico o a carico di uno o più membri della vostra famiglia.
Chi si fa carico di uno o più familiari dal punto di vista fiscale, può detrarre dalla propria imposta lorda una somma per ogni familiare fiscalmente a suo carico.
Tali detrazioni possono essere ripartite proporzionalmente all'effettivo onere sostenuto fra più contribuenti nel caso in cui l'obbligo di mantenimento dei familiari a carico faccia capo a più soggetti.

Se si tratta di figli a carico,

- potete operare la detrazione al 100%, oppure
- potete ripartirla in maniera proporzionale tra i due genitori.

Se si tratta di altri familiari,

- potete ripartire la detrazione anche con altri contribuenti.

Per conoscere gli importi delle detrazioni spettanti, potete consultare le tabelle che sono riportate nelle ISTRUZIONI del quadro RN.

Detrazioni e deduzioni sulle spese sostenute per i familiari

La legge prevede che il contribuente può detrarre una percentuale (19%) per alcune spese (spese mediche, i premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni, i contributi previdenziali non obbligatori per legge e le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria) sostenute nell'interesse delle persone fiscalmente a carico.
La legge permette di dedurre le spese mediche e di assistenza specifica ai portatori di handicap, anche se sono state sostenute per familiari fiscalmente non a carico.
Troverete maggiori dettagli in proposito nelle istruzioni per compilare il quadro RP 'ONERI E SPESE' qui di seguito.

6. QUADRO RP - ONERI E SPESE

A che cosa serve il quadro

Questo quadro serve per indicare gli importi di tutti gli oneri e le spese sostenute e per calcolare le relative deduzioni e detrazioni.

Le **DETRAZIONI** sono le somme che, una volta calcolate le imposte da pagare, si possono sottrarre da queste, in modo da pagare di meno, mentre le **DEDUZIONI** sono le somme che si possono sottrarre dal reddito su cui poi si calcolano le imposte.
La detrazione e la deduzione sono ammesse solo se gli oneri e le spese sono stati sostenuti nel 2000 dal contribuente e non sono stati già dedotti dai redditi che contribuiscono a formare il reddito complessivo. Alcuni oneri e spese sono ammessi anche se sono stati sostenuti per i familiari.

Quali spese danno diritto alla detrazione

Per le seguenti spese avete diritto a una detrazione del 19% sulle imposte che dovete pagare :
- spese sanitarie (solo sulla parte che supera lire 250.000, pari a euro 129,11);
- spese per i mezzi necessari per la deambulazione dei soggetti con difficoltà motorie, non vedenti e sordomuti;
- spese per sussidi tecnici informatici dei portatori di handicap;
- assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni;
- contributi previdenziali non obbligatori per legge (contributi volontari);
- spese per l'istruzione superiore e universitaria.

Queste spese danno diritto a detrazione sia se le avete sostenute nell'interesse vostro che per le persone fiscalmente a vostro carico. Per sapere chi può essere considerato a carico, vedere il capitolo 5 "Familiari a carico"

Dal 2000 la detrazione del 19 per cento spetta anche per le spese sanitarie sostenute nell'interesse dei familiari non a carico, affetti da patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, per la parte di detrazione che non trova capienza nell'imposta da questi ultimi dovuta.

Altre spese che danno diritto alla detrazione del 19% sono:
- gli interessi pagati su alcuni mutui e prestiti;
- le spese veterinarie;
- le somme date spontaneamente a favore di popolazioni colpite da calamità, di organizzazioni di utilità sociale (ONLUS), di associazioni sportive dilettantistiche, enti o fondazioni che svolgono attività culturali e artistiche, di movimenti e partiti politici;
- i contributi associativi alle società di mutuo soccorso;
- le somme date spontaneamente a favore della Società di cultura "La Biennale di Venezia"·
- le spese funebri;
- le somme pagate per mantenere beni soggetti a regime vincolistico, cioè beni sui quali grava un vincolo artistico.

Queste spese danno diritto a detrazione solo se le avete sostenute nel vostro interesse, non per altri.
Danno diritto a una detrazione del 41% o del 36% alcune spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio.
Infine, hanno diritto ad una detrazione fissa gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale e i non vedenti per il mantenimento del cane guida.

Quali spese danno diritto a deduzione

Potete dedurre dal vostro reddito complessivo le seguenti spese:
- le spese mediche e di assistenza specifica dei portatori di handicap sostenute anche per i familiari (elencati nel paragrafo "Familiari a carico") non fiscalmente a carico;
- i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori versati per gli addetti ai servizi domestici e familiari;
- i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e quelli per la previdenza complementare dei lavoratori autonomi e degli imprenditori;
- le somme date spontaneamente a istituzioni religiose e paesi in via di sviluppo;
- gli assegni corrisposti al coniuge;
- altri oneri, (specificati nelle istruzioni del rigo RP29).

Altre informazioni

Per alcuni oneri e spese il contribuente può usufruire o della deduzione o della detrazione, ma nessuno può usufruire di entrambe.

Spese sostenute per i figli

Se la spesa è sostenuta per i figli, la detrazione spetta al genitore a cui è intestato il documento che certifica la spesa.
Se invece il documento che comprova la spesa è intestato al figlio, le spese devono essere ripartite tra i due genitori nella proporzione in cui le hanno effettivamente sostenute. Se intendete ripartire le spese in misura diversa dal 50 per cento, nel documento che comprova la spesa dovete an-

notare la percentuale di ripartizione. Se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell'altro, ai fini del calcolo della detrazione quest'ultimo può considerare l'intero ammontare della spesa.

Spese sostenute dagli eredi

Gli eredi hanno diritto alla detrazione d'imposta oppure alla deduzione, per le spese sanitarie del defunto da loro sostenute dopo il suo decesso.

Oneri sostenuti dalle società semplici

È bene ricordare che i soci di società semplici hanno diritto di fruire della corrispondente detrazione di imposta, oppure di dedurre dal proprio reddito complessivo, alcuni degli oneri sostenuti dalla società, nella proporzione stabilita dall'art. 5 del TUIR. Tali oneri sono specificati in APPENDICE, voce "Oneri sostenuti dalle società semplici" e vanno indicati nei righi RP20, RP29, RP31, RP32, RP33, RP35, RP36 e RP37

Come è composto il quadro RP

Il quadro RP è composto di quattro sezioni e serve per indicare:
- nella **Sezione I**, gli oneri e le spese per i quali è riconosciuta la *detrazione* del 19%;
- nella **Sezione II**, gli oneri e le spese *deducibili* dal reddito complessivo;
- nella **Sezione III**, le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio per le quali spetta la detrazione del 41% e/o 36%;
- nella **Sezione IV** i dati per fruire della detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale e della detrazione per i non vedenti per il mantenimento dei cani guida.

Come si compila il quadro RP

Da ora in poi, trovate le istruzioni dettagliate per compilare il quadro RP rigo per rigo.

SEZIONE I

ONERI PER I QUALI È RICONOSCIUTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 19 %

(Per avere ulteriori informazioni sulle spese sanitarie, comprese quelle sostenute all'estero, vedere in APPENDICE, voce "Spese sanitarie")

Righi RP1- RP5: questi righi riguardano le spese sanitarie e quelle per i portatori di handicap.

Rigo RP1: **in questo rigo a colonna 2, scrivere l'importo delle spese sanitarie diverse da quelle relative a patologie esenti dalla spesa sanitaria pubblica da riportare, invece, a colonna 1.**

È possibile usufruire di questa detrazione per le spese sostenute per prestazioni chirurgiche, analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni, prestazioni specialistiche, acquisto o affitto di protesi sanitarie, prestazioni di un medico generico (anche per visite e cure di medicina omeopatica), ricoveri per operazioni chirurgiche o degenze.
È possibile usufruire della detrazione del 19% anche per le spese per l'acquisto di medicinali, l'acquisto o l'affitto di attrezzature sanitarie (per esempio, apparecchio per aerosol o per la misurazione della pressione sanguigna); le spese per il trapianto di organi; l'importo del ticket pagato, se le spese sono state sostenute nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale.
Per il ricovero di un anziano in un istituto di assistenza e ricovero la detrazione non spetta per la retta di ricovero e l'assistenza specifica ma solo per le spese mediche indicate separatamente nella documentazione rilasciata dall'Istituto; invece, se l'anziano è portatore di handicap vedere le istruzioni per la compilazione del **rigo RP27**

Dal 2000 è possibile fruire della detrazione d'imposta del 19 per cento anche per le spese di assistenza specifica.

Le spese di assistenza specifica sono quelle sostenute per:
- assistenza infermieristica e riabilitativa;
- prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona;
- prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
- prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale;
- prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.

Spese sostenute per particolari patologie

Dal 2000 la spese sanitarie relative a patologie esenti dalla spesa sanitaria pubblica sostenute nell'interesse dei familiari non fiscalmente a carico, possono essere portate in detrazione per la parte che non trova capienza nell'imposta da quest'ultimi dovuta. Per individuare la quota delle spese che può essere trasferita al familiare che le ha sostenute (il quale le potrà indicare nel rigo RP2 della propria dichiarazione dei redditi), il contribuente affetto dalle suddette patologie deve indicare:
- nella **colonna 1** del rigo RP1 l'importo totale di tali spese;
- nella **colonna 2** del rigo RP1 le altre spese sanitarie che non riguardano dette patologie.

Per le spese sanitarie la detrazione del 19% spetta solo sulla parte che supera **lire 250.000**, pari a euro 129,11 (per esempio, se le spese sono lire 800.000, pari a euro 413,17 scrivere lire 550.000, pari a euro 284,05).

Al fine della applicazione della franchigia di lire 250.000, pari a euro 129,11, si deve procedere come segue:

1) ridurre l'importo da esporre nella colonna 2 del rigo RP1 di lire 250.000, pari a euro 129,11;
2) se l'importo da indicare nel colonna 2 del rigo RP1, è inferiore a lire 250.000, pari a euro 129,11, si deve ridurre l'importo da indicare nel rigo RP1 colonna 1 della quota rimanente della franchigia.

L'importo scritto nel rigo RP1, colonna 1 e/o 2, deve comprendere anche le spese che sono indicate al **punto 26 del CUD 2001 o del CUD 2000**.

Spese sanitarie sostenute per familiari non a carico

Rigo RP2: scrivere l'importo della spesa sanitaria sostenuta nell'interesse del familiare non fiscalmente a carico affetto da patologie esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, la cui detrazione non ha trovato capienza nell'imposta lorda da questi dovuta.

L'ammontare massimo delle spese sanitarie sulle quali spetta la detrazione del 19 per cento in questi casi è complessivamente di **lire 12 milioni**, pari a euro 6.197,48 ridotto della franchigia di lire 250.000, pari a euro 129,11 anche se la stessa è stata già applicata dal familiare, affetto da patologie esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, nella propria dichiarazione dei redditi.

Tuttavia non si deve tener conto di detta franchigia per la parte che è stata già sottratta ai fini della determinazione dell'importo indicato nel rigo RP1, colonna 2.

Se avete anche delle spese da indicare nel rigo RP1, colonna 1, dovete:

1) applicare la franchigia di lire 250.000, pari a euro 129,11, sulla spesa da indicare nella colonna 2 del rigo RP1,
2) se l'importo delle spese da indicare nella colonna 2 del rigo RP1 è inferiore a lire 250.000, pari a euro 129,11, dovete ridurre l'importo da indicare nel rigo RP2 della quota rimanente della franchigia;
3) se la somma degli importi da indicare nella colonna 2 del rigo RP1 e nel rigo RP2 è inferiore a lire 250.000, pari a euro 129,11 dovete ridurre l'importo da indicare nella colonna 1 del rigo RP1 della quota residua della franchigia.

Per individuare esattamente i soggetti portatori di handicap e le spese da scrivere nel rigo RP4, vedere in APPENDICE, voci "Portatori di handicap" e "Spese sanitarie"

Rigo RP3: scrivere l'importo delle spese per i mezzi necessari all'accompagnamento, deambulazione, locomozione, sollevamento dei portatori di handicap, e le spese per i sussidi tecnici e informatici per l'autosufficienza e integrazione dei portatori di handicap. Per queste spese la detrazione del 19% spetta sull'intero importo.

Nell'importo scritto in questo rigo vanno comprese anche le spese indicate al **punto 27 del CUD 2001 o del CUD 2000**.

Per individuare esattamente gli autoveicoli e i motoveicoli dei soggetti portatori di handicap, vedere in APPENDICE, voce "Spese sanitarie"

Rigo RP4:scrivere le spese sostenute per l'acquisto:

- di **motoveicoli** e **autoveicoli** anche se prodotti in serie e adattati per le limitazioni delle capacità motorie dei portatori di handicap;
- di **autoveicoli**, anche non adattati, per la locomozione di non vedenti e sordomuti vedere in APPENDICE, voce "Portatori di handicap".

La detrazione spetta una sola volta in quattro anni, salvo i casi in cui il veicolo risulta cancellato dal pubblico registro automobilistico. La detrazione spetta per un solo veicolo (motoveicolo o autoveicolo), e *su un importo massimo di lire 35 milioni, pari a euro 18.075,99. (Se il veicolo è stato ru*bato e non ritrovato, dai 35 milioni di lire, pari a euro 18.075,99, si sottrae l'eventuale rimborso dell'assicurazione).

La detrazione si può dividere in quattro rate dello stesso importo: in tal caso indicare il numero 1 nella casella contenuta nel rigo RP4, per segnalare che si vuole fruire della prima rata, e indicare in tale rigo l'importo della rata spettante. Se, invece, la spesa è stata sostenuta nel 1998 o 1999 e nella dichiarazione relativa ai redditi percepiti in tali anni, è stata barrata la casella per la ripartizione della detrazione in quattro rate annuali di pari importo, nella casella di rigo RP4 scrivere il numero 3 o 2 per segnalare che si vuole fruire della terza o seconda rata, e indicare nel rigo RP4 l'importo della rata spettante. Nell'importo scritto in questo rigo vanno comprese anche le spese indicate al **punto 28 del CUD 2001 o del CUD 2000**, nel limite dell'importo massimo predetto.

Quali spese *non* vanno indicate

Non si indicano nei righi RP1, RP2, RP3 e RP4 alcune delle spese sanitarie sostenute nel 2000 che sono già state rimborsate al contribuente, per esempio:

- se ha subito danni alla persona, ma chi lo ha danneggiato, o altri per lui, lo ha risarcito;
- le spese sanitarie rimborsate a fronte di contributi per assistenza sanitaria versati dal sostituto o dal sostituito ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratti o di accordi o regolamenti aziendali che, fino ad un importo non superiore complessivamente

a **lire 7.000.000**, pari a euro 3.615,20, non hanno concorso a formare il reddito imponibile di lavoro dipendente. La presenza dei predetti contributi è segnalata al **punto 25 del CUD 2001 o al punto 22 del CUD 2000** consegnato al lavoratore. Se nelle annotazioni del CUD viene indicata la quota di contributi sanitari, che, essendo superiore al predetto limite, ha concorso a formare il reddito, le spese sanitarie eventualmente rimborsate possono, invece, essere indicate proporzionalmente.

Quali spese vanno indicate

Invece, vanno indicate, perché rimaste a carico:
- le spese sanitarie rimborsate per effetto di premi di assicurazioni sanitarie da lui versati (per i quali non spetta la detrazione d'imposta del 19 per cento);
le spese sanitarie rimborsate dalle assicurazioni sanitarie stipulate dal sostituto d'imposta, o semplicemente pagate dallo stesso con o senza trattenuta a carico del dipendente o pensionato. Per questi premi non spetta la detrazione di imposta. Per tali assicurazioni, l'esistenza di premi versati dal datore di lavoro o dal dipendente è segnalata al **punto 24 del CUD 2001 o al punto 21 del CUD 2000**.

CANE GUIDA

Nel **rigo RP5** scrivete la spesa sostenuta per l'acquisto del cane guida dei non vedenti. La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell'animale.
La detrazione spetta con riferimento all'acquisto di un solo cane e per l'intero ammontare del costo sostenuto.
La detrazione può essere ripartita in quattro rate annuali di pari importo; in tal caso indicare nel rigo RP5 il numero '1' nell'apposita casella per segnalare che si vuol fruire della prima rata e scrivere in tale rigo l'importo della rata spettante.
Si ricorda che per il mantenimento del cane guida il non vedente ha diritto anche ad una detrazione forfetaria di un milione: vedere le istruzioni al **rigo RP40**.

SPESE VETERINARIE

Nel **rigo RP6** scrivete le spese veterinarie sostenute relativamente ad alcune categorie di animali da individuare con decreto del Ministero delle Finanze.
La detrazione del 19 per cento spetta sulla parte che eccede l'importo di lire 250.000, pari a euro 129,11, e nel **limite massimo di lire 750.000**, pari a euro 387,34.
Quindi, ad esempio, per spese veterinarie sostenute per un ammontare totale di lire 900.000, pari a euro 464,81, scrivere lire 500.000, pari a euro 258,23.

INTERESSI PASSIVI

Sulle condizioni per usufruire della detrazione sugli interessi per i contratti di mutuo, vedere in APPENDICE, voci "Interessi passivi per mutui ipotecari stipulati per l'acquisto di unità immobiliari", "Mutuo ipotecario relativo ad immobile per il quale è variata la destinazione" "Rinegoziazione di un contratto di mutuo".
Vedere anche la voce "Abitazione principale"

Righi da RP7 a RP11. Questi righi servono per indicare gli interessi passivi, cioè gli interessi che il contribuente ha pagato nell'anno 2000 (anche se la rata scadeva in un anno diverso) su alcuni tipi di mutui o prestiti.

Rigo RP7: scrivere gli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione che avete pagato per i mutui ipotecari destinati all'acquisto dell'abitazione principale.
È importante vedere in APPENDICE, voce "Interessi passivi per mutui ipotecari stipulati per l'acquisto di unità immobiliari"

Rigo RP8: In questo rigo scrivere, per un **importo non superiore a lire 4.000.000**, pari a euro 2.065,83, per ciascun intestatario, gli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, che avete pagato per mutui ipotecari, finalizzati all'acquisto di abitazioni diverse dalla principale, stipulati prima del 1993.
In particolare, se l'ammontare dell'importo scritto nel rigo RP7 è maggiore o uguale a lire 4.000.000, pari a euro 2.065,83, nel rigo RP8 non deve essere indicato alcun importo. Se, invece, l'importo di rigo RP7 è inferiore a lire 4.000.000, pari a euro 2.065,83, la somma degli importi indicati nei righi RP7 e RP8 non deve superare questo importo, cioè lire 4.000.000, pari a euro 2.065,83.

Gli esempi che seguono servono per illustrare meglio la compilazione di questo punto.
Esempio 1: interessi passivi relativi all'abitazione principale (rigo RP7) lire 5.000.000, pari a euro 2582,28; interessi passivi relativi a residenza secondaria lire 2.000.000, pari a euro 1.032,91 nel rigo RP8 non va indicato alcun importo.
Esempio 2: interessi passivi relativi all'abitazione principale (rigo RP7) lire 2.500.000, pari a euro 1.291,14; interessi passivi relativi a residenza secondaria lire 2.000.000, pari a euro 1.032,91 nel rigo RP8 scrivere lire 1 500.000, pari a euro 774,69.

Il rigo RP7 o il rigo RP8 vanno compilati tenendo conto che:
- se il mutuo è intestato a più soggetti, ogni cointestatario può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi. Non è possibile calcolare la detrazione sulla quota degli altri, anche se si tratta di familiari fiscalmente a carico;
- danno diritto alla detrazione le somme pagate dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione alla cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, one-

ri accessori e quote di rivalutazione, relativi a mutui ipotecari contratti dalla cooperativa stessa e ancora indivisi;

- per avere diritto alla detrazione, anche se le somme sono state pagate dagli assegnatari di alloggi cooperativi destinati a proprietà divisa, vale non il momento del formale atto di assegnazione redatto dal notaio o quello dell'acquisto, ma il momento della delibera di assegnazione dell'alloggio, con conseguente assunzione dell'obbligo di pagamento del mutuo e di immissione in possesso. In tal caso il pagamento degli interessi relativi al mutuo può essere anche certificato dalla documentazione rilasciata dalla cooperativa intestataria del mutuo,
- se un contribuente si è accollato un mutuo, anche per successione a causa di morte, successivamente al 1° gennaio 1993, ha diritto alla detrazione se ricorrono *nei suoi confronti* le condizioni previste per i mutui stipulati a partire da quella data. In questi casi per data di stipulazione del contratto di mutuo deve intendersi quella di stipulazione del contratto di accollo del mutuo. Le condizioni previste per i mutui stipulati dal 1° gennaio 1993 sono indicate in APPENDICE, alla voce: "Interessi passivi per mutui ipotecari stipulati per l'acquisto di unità immobiliari";
- se il mutuo ipotecario è sovvenzionato con contributi concessi dallo Stato o da Enti pubblici, non erogati in conto capitale, gli interessi passivi danno diritto alla detrazione solo per l'importo realmente rimasto a carico del contribuente;
- la detrazione è riconosciuta anche per gli interessi passivi corrisposti da soggetti appartenenti al personale in servizio permanente delle Forze armate e Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, in riferimento ai mutui ipotecari per l'acquisto di un immobile costituente unica abitazione di proprietà, prescindendo dal requisito della dimora abituale;
- la detrazione compete anche al coniuge superstite, se contitolare insieme al coniuge deceduto del mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione principale, a condizione che provveda a regolarizzare l'accollo del mutuo, sempre che sussistano gli altri requisiti. Ciò vale sia nel caso di subentro nel rapporto di mutuo da parte degli eredi, sia se il reddito dell'unità immobiliare è dichiarato da un soggetto diverso, sempre che sussistano gli altri requisiti.

Tra gli oneri accessori da indicare nel rigo RP7 o nel rigo RP8 sono compresi anche: l'intero importo delle maggiori somme corrisposte a causa delle variazioni del cambio di valuta relative a mutui stipulati in ECU o in altra valuta; la commissione spettante agli Istituti per la loro attività di intermediazione; gli oneri fiscali (compresa l'imposta per l'iscrizione o la cancellazione di ipoteca e l'imposta sostitutiva sul capitale prestato); la cosiddetta "provvigione per scarto rateizzato"· le spese di istruttoria, notarili e di perizia tecnica, ecc

Le spese notarili comprendono sia l'onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo (non anche quelle sostenute con riferimento al contratto di compravendita) che le spese sostenute dal notaio *per conto del cliente quali, ad esempio, l'iscrizione e la cancellazione dell'ipoteca*.

Negli importi scritti nei righi RP7 e RP8 devono essere compresi anche gli interessi passivi sui mutui ipotecari indicati rispettivamente nei **punti 29 e 30 del CUD 2001 o del CUD 2000**.

Può essere utile vedere in APPENDICE, voce "Mutui contratti per interventi di recupero edilizio"

Rigo RP9: in questo rigo scrivere gli importi degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui (anche non ipotecari) contratti nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici.

La detrazione spetta su un importo massimo complessivo di lire 5.000.000, pari a euro 2582,28. Se il contratto di mutuo è stipulato da un condominio, la detrazione spetta a ciascun condomino in proporzione ai millesimi di proprietà.

Nell'importo scritto nel rigo RP9 vanno compresi gli interessi passivi sui mutui indicati nel **punto 31 del CUD 2001 o del CUD 2000**.

Può essere utile vedere in APPENDICE, voce "Mutuo *ipotecario relativo* alla costruzione e ristrutturazione edilizia dell'abitazione principale"

Rigo RP10: in questo rigo scrivere gli importi degli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.

La detrazione spetta su un importo massimo di lire 5.000.000, pari a euro 2.582,28.

Nell'importo del rigo RP10 vanno compresi anche gli interessi passivi sui mutui ipotecari eventualmente compresi nel **punto 32 del CUD 2001 o 33 del CUD 2000**.

La detrazione è anche riconosciuta per gli interessi passivi corrisposti da soggetti appartenenti al personale in servizio permanente delle Forze armate e Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, in riferimento ai mutui ipotecari per la costruzione di un immobile costituente unica abitazione di proprietà, prescindendo dal requisito della dimora abituale.

Rigo RP11: in questo rigo scrivere gli importi degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per prestiti e mutui agrari di ogni specie.

La detrazione, indipendentemente dalla data di stipula del mutuo, spetta per un importo non superiore a quello dei redditi dei terreni dichiarati.
Nel rigo RP11 vanno compresi anche gli interessi passivi sui mutui indicati nel **punto 33 del CUD 2001 o 32 del CUD 2000**.

PREMI DI ASSICURAZIONI SULLA VITA, CONTRO GLI INFORTUNI E CONTRIBUTI VOLONTARI

Rigo RP12: in questo rigo scrivere gli importi dei premi pagati per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni, e i contributi previdenziali non obbligatori per legge, anche se versati all'estero o a compagnie estere, per un importo complessivo non superiore a lire 2.500.000, pari a euro 1.291,14.
La detrazione per le assicurazioni sulla vita spetta solo se il contratto dura non meno di cinque anni e non consente la concessione di prestiti nel periodo di durata minima.
Tra i contributi previdenziali non obbligatori rientrano:
- i contributi pagati per la prosecuzione volontaria di una assicurazione obbligatoria, compresi quelli per la prosecuzione o l'iscrizione volontaria alla gestione separata dell'INPS (es. per i contribuenti di più di 65 anni), di cui è detraibile solo l'importo rimasto a carico del contribuente, risultante da idonea documentazione;
- il riscatto degli anni di laurea;
- la ricongiunzione di periodi assicurativi diversi.

L'importo scritto nel rigo RP9 deve comprendere anche i premi di assicurazione riportati al **punto 34 del CUD 2001 o del CUD 2000**.

SPESE PER LA FREQUENZA DI CORSI DI ISTRUZIONE SECONDARIA E UNIVERSITARIA

Rigo RP13: in questo rigo scrivere l'importo delle spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria, universitaria, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso università o istituti pubblici o privati, italiani o stranieri.
Le spese possono riferirsi anche a più anni, compresa l'iscrizione fuori corso, e per gli istituti o università privati e stranieri non devono essere superiori a quelle delle tasse e contributi degli istituti statali italiani.
L'importo scritto nel rigo RP13 deve comprendere anche le spese indicate al **punto 35 del CUD 2001 o del CUD 2000.**

EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI MOVIMENTI E PARTITI POLITICI

Rigo RP14: in questo rigo scrivere l'importo delle erogazioni liberali (cioè le somme date spontaneamente) in favore di movimenti e partiti politici, purché il loro ammontare sia compreso tra lire 100.000, pari a euro 51,65, e lire 200.000.000, pari a euro 103.291,38.
Le erogazioni devono essere fatte con versamento postale o bancario a favore di uno o più movimenti e partiti, che possono raccoglierle sia in un unico conto corrente nazionale che in conti correnti diversi.
La detrazione non spetta se il contribuente nella dichiarazione dei redditi 1999 ha dichiarato perdite che hanno determinato un reddito complessivo negativo.
L'importo scritto nel rigo RP14 deve comprendere anche le spese indicate al **punto 36 del CUD 2001 o del CUD 2000.**

EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DELLE ONLUS

Rigo RP15: in questo rigo, a colonna 2, scrivere l'importo delle erogazioni liberali (cioè le somme date spontaneamente) a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), fino a un importo di lire 4.000.000, pari a euro 2.065,83.

L'importo scritto nel rigo RP15, colonna 2, deve comprendere anche le spese indicate al **punto 37 del CUD 2001 (o del CUD 2000).**

EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI POPOLAZIONI COLPITE DA CALAMITÀ

Sempre, in questo rigo RP15, **colonna 2**, devono essere indicate, inoltre, le erogazioni liberali in denaro a favore delle popolazioni colpite da calamità pubblica o da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in altri Stati, effettuate esclusivamente tramite:
- ONLUS;
- organizzazioni internazionali di cui l'Italia è membro;
- altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti che, costituiti con atto costitutivo o statuto redatto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, tra le proprie finalità prevedono interventi umanitari in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari;
- amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici;
- associazioni sindacali di categoria.

Per il periodo d'imposta 2000, la detrazione spetta anche per le **erogazioni liberali in denaro effettuate nel 1999** a favore delle popolazioni colpite da calamità pubblica o da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in altri Stati.
Tali erogazioni devono essere indicate nella **colonna 1 del rigo RP15** entro il limite massimo di lire 4.000.000, pari a euro 2.065,83.
Pertanto, se nel 1999 sono state effettuate anche erogazioni liberali a favore delle ONLUS occorre

sottrarre dal valore massimo di lire 4.000.000 l'importo indicato nel rigo E12 del Modello 730/2000 o nel rigo RP12 del Modello UNICO 2000 (ovvero nel punto 37 del CUD 2000).
Nella **colonna 1** va riportato il minore importo tra la differenza così calcolata e quanto effettivamente versato.
Ad esempio, il contribuente che ha erogato nel 1999 lire 2.000.000 a favore di popolazioni colpite da calamità pubblica e lire 3.000.000 a favore delle ONLUS (indicando tale importo nella precedente dichiarazione) può riportare nella colonna 1 l'importo massimo di lire 1.000.000 determinato come segue:

Valore massimo	L. 4.000.000
Versamento 1999 a favore delle ONLUS (rigo E12 730/2000 o RP12 UNICO 2000)	L. 3.000.000
Differenza	L. 1.000.000
Versato 1999 a favore delle popolazioni colpite da calamità	L. 2.000.000
Importo da indicare nel rigo RP15 colonna 1	L. 1.000.000

EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Nel rigo RP16 scrivete l'importo delle erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a lire 2.000.000, pari a euro 1.032,91, effettuate a favore delle associazioni sportive dilettantistiche.

Nel rigo RP16 vanno comprese le erogazioni indicate nel **punto 38 del CUD 2001.**

CONTRIBUTI ASSOCIATIVI VERSATI ALLE SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO

Rigo RP17: in questo rigo scrivere gli importi dei contributi associativi, fino a un importo di lire 2.500.000, pari a euro 1291,14, versati dai soci alle società di mutuo soccorso che si propongono di venire in aiuto alle famiglie dei soci defunti e di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia.
Danno diritto alla detrazione soltanto i contributi versati dal contribuente per se stesso, e non per i familiari.
L'importo scritto nel rigo RP17 deve comprendere anche le spese indicate al **punto 39 del CUD 2001 o al punto 38 del CUD 2000.**

Le erogazioni dei righi RP15, RP16 e RP17 devono essere effettuate con versamento postale o bancario o con carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Queste ultime modalità di versamento devono risultare dalla ricevuta rilasciata, rispettivamente, dalla ONLUS ovvero dagli altri soggetti indicati nelle istruzioni al rigo RP15, dalle società sportive dilettantistiche o dalla società di mutuo soccorso.

SPESE FUNEBRI

Rigo RP18: in questo rigo scrivere gli importi delle spese funebri sostenute per la morte di familiari compresi tra quelli elencati nella PARTE III del capitolo 5 "Familiari a carico"
Per ciascun decesso può essere indicato un importo non superiore a **lire 3.000.000**, *pari a euro 1.549,37*
L'importo scritto nel rigo RP18 deve comprendere anche le spese indicate al **punto 40 del CUD 2001 o del CUD 2000.**

EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DELLA SOCIETÀ DI CULTURA "LA BIENNALE DI VENEZIA"

Rigo RP19: in questo rigo scrivere, per un importo non superiore al 30% del reddito complessivo dichiarato, l'intero ammontare delle erogazioni liberali (cioé le somme date spontaneamente) in denaro a favore della Società di cultura "La Biennale di Venezia". L'importo scritto nel rigo RP19 deve comprendere anche le spese indicate al punto 41 del CUD 2001 o al punto 39 del CUD 2000.

ALTRI ONERI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE

Per conoscere le condizioni e le *modalità applicative* può essere utile vedere in APPENDICE, voce "Altri oneri per i quali spetta la detrazione"

Rigo RP20: in questo rigo scrivere gli importi di tutti gli altri oneri per i quali è prevista la detrazione di imposta.
Questi oneri devono essere diversi da quelli scritti nei righi precedenti di questa sezione. In particolare, questi oneri sono:
- spese obbligatorie relative a beni soggetti a regime vincolistico;
- erogazioni liberali in denaro per attività culturali e artistiche;
- erogazioni liberali a favore di enti che operano nel settore dello spettacolo;
- erogazioni liberali a favore delle fondazioni di diritto privato operanti nel settore musicale.

L'importo scritto nel rigo RP20 deve comprendere anche le somme indicate nel punto 42 del CUD 2001 o nel punto 41 del CUD 2000, al netto di somme eventualmente già indicate nei precedenti righi.

Totale degli oneri sui quali calcolare la detrazione

Rigo RP21: in questo rigo scrivere la somma degli importi indicati nelle colonne 2 dei righi da RP1 a RP20 e nella colonna 1 del rigo RP15, sulla quale si determina la detrazione da riportare nel rigo RN 13 del quadro RN.

SEZIONE II
ONERI DEDUCIBILI DAL REDDITO COMPLESSIVO

In questa sezione dovete indicare tutti gli oneri che possono essere dedotti dal reddito complessivo, ed eventualmente anche le somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che invece sono state tassate.
Non devono, invece, essere indicati nei righi da RP22 a RP29 gli oneri deducibili già riconosciuti dal sostituto d'imposta in sede di formazione del reddito di lavoro dipendente. Questi oneri sono indicati nei **punti da 44 a 50 del CUD 2001 o** nei **punti da 42 a 47 del CUD 2000**.

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI OBBLIGATORI

Può essere utile vedere in APPENDICE, voce "Contributi previdenziali e assistenziali obbligatori"

Rigo RP22: in questo rigo scrivere l'importo dei contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori versati per ottemperare a disposizioni di legge per la cui inosservanza sono previste sanzioni dirette o indirette.

CONTRIBUTI PER GLI ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI

Rigo RP23: in questo rigo scrivete i contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori a carico del datore di lavoro versati per gli addetti ai servizi domestici ed all'assistenza personale o familiare (es. colf, baby sitter e assistenti delle persone anziane) fino all'importo massimo di lire 3.000.000, pari a euro 1.549,37.

CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEI LAVORATORI AUTONOMI E DEGLI IMPRENDITORI

Rigo RP24: in questo rigo scrivere l'importo dei contributi versati dai lavoratori autonomi e dai titolari di reddito d'impresa per forme pensionistiche complementari di cui al D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124.
La deduzione è ammessa per un importo non superiore al 6 per cento del reddito di lavoro autonomo o d'impresa dichiarato nell'anno precedente, e non può comunque essere superiore a **lire 5.000.000**, pari e euro 2.582,28.

CONTRIBUTI ED EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI ISTITUZIONI RELIGIOSE

Per l'elenco delle istituzioni religiose per cui l'erogazione liberale dà diritto alla deduzione, vedere in APPENDICE, voce "Contributi ed erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose"

Rigo RP25: in questo rigo scrivere l'importo delle erogazioni liberali in denaro (cioè le somme date spontaneamente) a favore di istituzioni religiose.
Ciascuna erogazione si può dedurre fino ad un importo di **lire 2.000.000**, pari a euro 1032.91
Dovete conservare le ricevute di versamento in conto corrente postale, le quietanze liberatorie e le ricevute dei bonifici bancari relativi alle erogazioni scritte in questo rigo.

CONTRIBUTI PER I PAESI IN VIA DI SVILUPPO

Rigo RP26: in questo rigo scrivere gli importi dei contributi, delle donazioni e delle oblazioni versate a favore di organizzazioni non governative, O.N.G., (considerate idonee ai sensi della Legge n. 49 del 26 febbraio 1987 art. 28) che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo.
Questi contributi si possono dedurre fino a un massimo del 2% del reddito complessivo dichiarato.
Dovete conservare le ricevute di versamento in conto corrente postale, le quietanze liberatorie e le ricevute dei bonifici bancari relativi a questi contributi.
Questo onere tuttavia non si può dedurre, e quindi il rigo RP26 non deve essere compilato, se per le stesse somme il contribuente intende fruire della detrazione prevista per le erogazioni liberali a favore delle ONLUS, già indicate nel **rigo RP15**.

SPESE MEDICHE E DI ASSISTENZA SPECIFICA DEI PORTATORI DI HANDICAP

Quali spese possono essere indicate nel rigo RP27

Per individuare esattamente quali soggetti sono considerati portatori di handicap, può essere utile vedere in APPENDICE, voce "Portatori di handicap"

Rigo RP27: in questo rigo scrivere l'importo delle spese mediche generiche e di quelle di assistenza specifica sostenute dai portatori di handicap.
Le spese di assistenza specifica sostenute dai portatori di handicap sono quelle relative:
- all'assistenza infermieristica e riabilitativa;
- al personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona;
- al personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
- al personale con la qualifica di educatore professionale;
- al personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.

I soggetti portatori di handicap possono usufruire della deduzione anche se fruiscono dell'assegno di accompagnamento.
È importante sapere che in caso di ricovero di un portatore di handicap in un istituto di assistenza e ricovero, non è possibile dedurre l'intera retta pagata, ma solo la parte che riguarda le spese mediche e paramediche di assistenza specifica. Per poter fruire della deduzione, è necessario che le spese risultino indicate distintamente nella documentazione rilasciata dall'istituto di assistenza.

Quali spese non vanno scritte nel rigo RP27

È importante sapere che **non vanno scritte in questo rigo le spese che seguono, perché per esse spetta la detrazione da indicare nella Sezione I, nei righi RP1, RP2, RP3 e RP4**:
- spese chirurgiche;
- spese per prestazioni specialistiche;

- spese per protesi dentarie e sanitarie;
- spese per i mezzi di locomozione, di deambulazione, di sollevamento dei portatori di handicap;
- spese per i veicoli per i portatori di handicap;
- spese per sussidi tecnici e informatici per facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti portatori di handicap.

ASSEGNO PERIODICO CORRISPOSTO AL CONIUGE, CON ESCLUSIONE DELLA QUOTA DI MANTENIMENTO DEI FIGLI

Rigo RP28: in questo rigo scrivere l'importo degli assegni periodici corrisposti al coniuge, anche se residente all'estero, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, o di scioglimento o annullamento di matrimonio, o cessazione degli effetti civili del matrimonio, stabiliti da un provvedimento dell'autorità giudiziaria.
Non si possono dedurre, e quindi non si devono scrivere in questo rigo, gli assegni o la parte degli assegni destinati al mantenimento dei figli.

È importante sapere che se il provvedimento dell'autorità giudiziaria non distingue la quota per l'assegno periodico destinata al coniuge da quella per il mantenimento dei figli, l'assegno si considera destinato al coniuge per metà del suo importo.

ALTRI ONERI DEDUCIBILI

Maggiori informazioni su questi oneri sono contenute in APPENDICE, voce "Altri oneri deducibili"

Rigo RP29: **in questo rigo scrivere l'importo di tutti gli oneri deducibili diversi da quelli esposti nei precedenti righi.**
In particolare:
- rendite, vitalizi ed assegni alimentari;
- canoni, livelli e censi che gravano sui redditi degli immobili;
- indennità corrisposte al conduttore per la perdita dell'avviamento;
- somme restituite al soggetto erogatore se hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti;
- somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che invece sono state tassate;
- 50% delle imposte arretrate;
- 50% delle spese sostenute dai genitori adottivi di minori stranieri per l'espletamento della relativa procedura di adozione.

È importante sapere che non si possono dedurre dal reddito complessivo le donazioni e le oblazioni in favore degli enti impegnati nella ricerca scientifica, salvo quelle a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) che sono da riportare nel **rigo RP15**.

Totale degli oneri deducibili

Rigo RP30: **in questo rigo scrivere la somma degli importi deducibili già scritti nei righi da RP22 a RP29.** Dovete poi riportare questa somma nel rigo RN3 del quadro RN.

SEZIONE III
SPESE PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 41% O DEL 36%

Per conoscere le condizioni, le modalità applicative e la documentazione necessaria per fruire della detrazione, vedere in APPENDICE, voce "Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio"

In questa sezione vanno indicate le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio.
Si tratta in particolare di:
- spese sostenute nel 1998, nel 1999 e nel 2000 per la realizzazione degli interventi su parti comuni di edifici residenziali, e su singole unità immobiliari residenziali e loro pertinenze, di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, possedute o detenute dal contribuente;
- le spese sostenute nel 1996 e 1997 per gli interventi effettuati in seguito agli eventi sismici verificatisi nel 1996 nelle regioni Emilia Romagna e Calabria, e per il ripristino delle unità immobiliari per cui è stata emanata ordinanza di inagibilità da parte dei comuni, o che risultino inagibili in base ad apposite certificazioni del Commissario Delegato, nominato con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile.

Tali spese danno diritto ad una detrazione d'imposta, nella misura del 36 per cento, per quelle sostenute nel 2000 e nella misura del 41 per cento, per quelle sostenute precedentemente. Questa detrazione deve essere ripartita in 5 o 10 quote annuali di pari importo. La scelta del numero delle rate in cui suddividere la detrazione in questione per ciascun anno in cui sono state sostenute le spese non è modificabile.
Per ogni singola unità immobiliare, e per ogni parte comune di edificio residenziale che ha subito interventi di recupero del patrimonio edilizio, deve essere compilato un singolo rigo.
Per conoscere le condizioni, le modalità applicative e la documentazione necessaria per fruire della detrazione, vedere in APPENDICE, voce "Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio"

Come si compilano i righi RP31, RP32, RP33 e RP34

Detrazione del 41 per cento

I righi RP31, RP32, RP33 e RP34 vanno compilati per le spese sostenute prima del 2000 per le quali la detrazione spettante è del 41%: in questi righi,
- nella **colonna 1**: scrivere l'anno in cui sono state sostenute le spese;
- nella **colonna 2**: scrivere il codice fiscale del soggetto che ha presentato, anche per conto del dichiarante, l'apposito Modello di comunicazione per fruire della detrazione (per esempio, il comproprietario o contitolare di diritti reali sull'immobile o i soggetti indicati nell'art. 5 del TUIR, ecc.).

Tuttavia, **questa colonna non va compilata se la comunicazione è stata effettuata dal dichiarante.** Per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali, deve essere indicato il codice fiscale del condominio o della cooperativa;

- nella **colonna 3**: fare una crocetta sulla casella corrispondente al numero di rate (5 o 10) in cui intendete suddividere la detrazione di imposta per le spese sostenute;
- nella **colonna 4**: scrivere l'importo di ciascuna rata delle spese sostenute.

Rigo RP34: **in questo rigo scrivere la somma degli importi indicati nei righi RP31, RP32 e RP33.** Su questa somma si determina la detrazione del 41 per cento che va riportata nel **rigo RN14** del quadro RN.

Come si compilano i righi RP35, RP36, RP37 e RP38

Detrazione del 36 per cento

I righi RP35, RP36, RP37 e RP38 vanno compilati per le spese sostenute nel 2000 per le quali la detrazione spettante è del 36%:

- nella **colonna 1**: scrivere l'anno in cui sono state sostenute le spese (2000);
- nella **colonna 2**: scrivere il codice fiscale del soggetto che ha presentato, anche per conto del dichiarante, l'apposito Modello di comunicazione per fruire della detrazione (per esempio, il comproprietario o contitolare di diritti reali sull'immobile o i soggetti indicati nell'art. 5 del TUIR, ecc.).

Tuttavia, **questa colonna non va compilata se la comunicazione è stata effettuata dal dichiarante.** Per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali, deve essere indicato il codice fiscale del condominio o della cooperativa;

- nella **colonna 3**: fare una crocetta sulla casella corrispondente al numero di rate (5 o 10) in cui intendete suddividere la detrazione di imposta per le spese sostenute;
- nella **colonna 4**: scrivere l'importo di ciascuna rata delle spese sostenute.

Rigo RP38: **in questo rigo scrivere la somma degli importi indicati nei righi RP35, RP36 e RP37.** Su questa somma si determina la detrazione del 36 per cento che va riportata nel **rigo RN15** del quadro RN.

SEZIONE IV

DETRAZIONE PER GLI INQUILINI E PER IL MANTENIMENTO DEI CANI GUIDA

In questa sezione vanno indicati i dati per poter fruire della detrazione spettante agli inquilini e ai non vedenti per il mantenimento del cane guida.

Rigo RP39: questo rigo serve per calcolare la detrazione d'imposta per gli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale.

Dovete compilare questo rigo solo se siete intestatari di contratti di locazione di immobili utilizzati come abitazione principale nel 2000, e solo se il contratto di locazione è stato stipulato o rinnovato secondo quanto disposto dalla legge n. 431 del 1998 (i cosiddetti contratti convenzionali). La detrazione deve essere calcolata in base al periodo dell'anno in cui l'immobile è stato la vostra abitazione principale e al numero dei co-intestatari del contratto di locazione, nonché al reddito di ciascuno dei co-intestatari del contratto.

Se il reddito complessivo è superiore a lire 60.000.000, pari a euro 30.987,41, non spetta alcuna detrazione.

Compilare il rigo RP39 nel modo seguente:

- **colonna 1:** scrivere il numero dei giorni nei quali l'unità immobiliare locata è stata la vostra abitazione principale;
- **colonna 2:** scrivere la percentuale della detrazione spettante. Per esempio, se marito e moglie sono stati co-intestatari del contratto di locazione della loro abitazione principale, devono indicare 50 (per cento), cioè metà per ciascuno. Se, invece, il contratto di locazione è intestato a una sola persona, si deve indicare 100, perché la detrazione spetta per intero.

La detrazione che vi spetta in base al vostro reddito complessivo, rapportata al numero dei giorni di locazione indicati in colonna 1 e della percentuale indicata in colonna 2 deve essere indicata nel **rigo RN16**.

Se nel corso dell'anno si sono verificate più situazioni che hanno comportato diverse percentuali di spettanza, nella colonna 2 deve essere indicata la percentuale media di spettanza; per il calcolo vedere in APPENDICE, voce "Percentuale media della detrazione per la locazione dell'abitazione principale"

Spese di mantenimento dei cani guida

Nel rigo RP40 barrare la casella, per usufruire della detrazione forfettaria di lire 1 milione, pari a euro 516,46, spettante per le spese di mantenimento dei cani guida. La detrazione spetta esclusivamente al soggetto non vedente (e non anche alle persone cui questi risulti fiscalmente a carico) a prescindere dalla documentazione della spesa effettivamente sostenuta.
La detrazione di un milione deve essere riportata nel **rigo RN16.**

7. QUADRO RN - CALCOLO DELL'IRPEF

Questo quadro riassume tutti i dati da voi dichiarati utili ai fini del calcolo dell'ammontare dell'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF).
Il quadro RN serve anche per calcolare l'eventuale conguaglio a debito o a credito tenendo conto degli acconti già versati, delle ritenute d'acconto, dei crediti d'imposta, ecc.
Per calcolare gli importi totali dei redditi e delle ritenute da inserire nel quadro RN, **potete utilizzare lo schema riepilogativo che segue trascrivendovi i dati dei totali che avete scritto nei righi indicati nello schema stesso.**

IRPEF – SCHEMA RIEPILOGATIVO DEI REDDITI E DELLE RITENUTE			
TIPO DI REDDITO		REDDITI	RITENUTE
Dominicali	(**Quadro RA**, rigo RA11 col. 9)		
Agrari	(**Quadro RA**, rigo RA11 col. 10)	.000	
Fabbricati	(**Quadro RB**, rigo RB11)	.000	
Lavoro dipendente	(**Quadro RC - Sez. I**, rigo RC5 col. 2) vedere istruzioni	.000	
	(**Quadro RC - Sez. II**, rigo RC9)	.000	
	(**Quadro RC - Sez. III**, rigo RC10)		.000
	(**Quadro RC - Sez. IV**, rigo RC13) vedere istruzioni		.000
Lavoro autonomo	(**Quadro RE - Sez. I**, rigo RE20 e RE21)	.000	.000
	(**Quadro RE - Sez. I**, rigo RE22 col. 2 e rigo RE23)	.000	.000
	(**Quadro RE - Sez. II**, rigo RE33 e rigo RE34)	.000	.000
Impresa	(**Quadro RF**, rigo RF44 e rigo RF46)	.000	.000
	(**Quadro RG**, rigo RG29 e rigo RG31)	.000	.000
Partecipazione	(**Quadro RH**, rigo RH15 e rigo RH18)	.000	.000
Capitale	(**Quadro RI - Sez. I**, rigo RI 6, col. 1 e col. 3)	.000	.000
	(**Quadro RI - Sez. II**, rigo RI 15, col. 1 e col. 2)	.000	.000
Diversi	(**Quadro RL - Sez. I**, rigo RL22 e rigo RL23)	.000	.000
	(**Quadro RL - Sez. II**, rigo RL25 col. 2 e rigo RL26 col. 2)	.000	.000
Allevamento	(**Quadro RD**, rigo RD8 e rigo RD9)	.000	.000
Tassazione separata (solo in caso di opzione *per la tassazione ordinaria*)	(**Quadro RM**, rigo RM22, col. 1 e col. 4)	.000	.000
REDDITO COMPLESSIVO E TOTALE RITENUTE (riportare rispettivamente al **rigo RN1 colonna 3** e al **rigo RN26, colonna 2**)		.000	.000

Indicate con il segno meno (–) le perdite che derivano dall'attività di lavoro autonomo o di impresa in contabilità semplificata. Il loro ammontare va sottratto dall'importo degli altri redditi.

Può essere utile vedere nell'APPENDICE del FASCICOLO 2, voce "Perdite d'impresa in contabilità ordinaria"

Gli esercenti attività di impresa in contabilità ordinaria devono tenere conto che:
- se hanno fruito dell'agevolazione DIT, devono indicare il reddito d'impresa in contabilità ordinaria al netto della parte corrispondente alla remunerazione ordinaria della variazione in aumento del capitale investito, per il quale si è fruito di una imposizione in misura ridotta, pari al 19%;
- *le perdite derivanti dall'esercizio di impresa in contabilità ordinaria e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice in contabilità ordinaria, dal 1995 possono essere portate in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nel periodo d'imposta* e per la differenza nei successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza in essi. Per ulteriori chiarimenti *vedere in* APPENDICE, *voce "Perdite d'impresa in contabilità ordinaria"* del FASCICOLO 2;

Può essere utile vedere nell'APPENDICE del FASCICOLO 2, voce "Perdite riportabili senza limiti di tempo"

- dall'anno 1997 le perdite che derivano dall'esercizio di imprese in contabilità ordinaria e quelle che derivano dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice in contabilità ordinaria, formatesi nei primi tre periodi d'imposta, possono essere *portate in diminuzione* dai relativi redditi conseguiti nel periodo d'imposta e per la differenza nei successivi, per l'intero importo che trova capienza in essi, senza alcun limite di tempo. Per ulteriori chiarimenti vedere in APPENDICE, voce "Perdite riportabili senza limiti di tempo" del FASCICOLO 2.

Quali dati vanno inseriti nel quadro RN

Da ora in poi trovate le indicazioni dettagliate per compilare il quadro RN, rigo per rigo.

REDDITO COMPLESSIVO

Rigo RN1:
Colonna 1: scrivere la somma degli eventuali redditi prodotti all'estero (da ricomprendere nel reddito complessivo di colonna 3);
Colonna 2: scrivere l'importo del reddito assoggettabile ad aliquota ridotta, ai sensi della Legge n. 133 del 1999, art. 2, commi da 8 a 11, seguendo le istruzioni relative allo specifico settore del quadro RS e/o del rigo RH17 del quadro RH;
Colonna 3: scrivere la somma del reddito complessivo. Se utilizzate lo schema riepilogativo sopra

riportato, scrivere l'importo indicato nell'ultimo rigo, colonna 'redditi' Se il totale delle perdite che provengono da lavoro autonomo o da impresa in contabilità semplificata è superiore al totale dei redditi indicate la differenza preceduta dal segno meno (–).
Se avete compilato la colonna 1 del rigo RC5 del quadro RC (perché avete percepito compensi per lavori socialmente utili e avete raggiunto l'età prevista dalle vigenti disposizioni di legge per la pensione di vecchiaia) prima di riportare i totali nel rigo RN1, colonna 3, leggete le istruzioni contenute in APPENDICE alla voce "Lavori socialmente utili agevolati"

Crediti d'imposta sui dividendi

Rigo RN2: dovete indicare il totale dei crediti d'imposta sui dividendi risultanti dai quadri RF, RG, RH, RI e dal Quadro RM (se avete optato per la tassazione ordinaria).

Oneri deducibili

Rigo RN3: dovete compilare questo rigo solo se avete avuto oneri deducibili. Scrivete la somma indicata nel rigo RP30 (dove è stato scritto il totale degli oneri deducibili).

Deduzione per l'abitazione principale

Rigo RN4: per beneficiare della deduzione prevista, dovete compilare questo rigo solo se avete scritto nella colonna 2 del quadro RB i codici 1 oppure 5 e quindi dichiarato il reddito dell'abitazione principale e delle sue pertinenze. Da quest'anno tale deduzione spetta per l'intero importo del reddito e non più con il limite di lire 1.800.000, pari a euro 929,62. Pertanto l'importo da indicare nel presente rigo è pari alla somma dei redditi dei fabbricati utilizzati come abitazione principale e delle relative pertinenze (campo "Utilizzo" uguale a 1 e 5).
Se avete utilizzato il fabbricato come abitazione principale solo per una parte dell'anno dovete considerare solamente la quota di reddito relativa al periodo per il quale lo avete utilizzato come abitazione principale. In questo caso qualora il numero dei giorni di possesso della singola pertinenza sia superiore a quello dell'abitazione principale, riportate la quota di reddito della pertinenza stessa relativa al periodo nel quale avete utilizzato il fabbricato come abitazione principale.
Se avete utilizzato il fabbricato come abitazione principale per una parte dell'anno e per un'altra parte lo avete concesso in locazione la deduzione non vi spetta se avete determinato il reddito imponibile in base al canone di affitto. Per ulteriori informazioni è utile vedere in APPENDICE, voce "Canone di locazione · Casi particolari"

Può essere utile vedere in APPENDICE, voce "Deduzione per l'abitazione principale Casi particolari"

È bene sapere che questa deduzione non spetta ai non residenti per gli immobili posseduti in Italia.
Questa deduzione per l'abitazione principale in alcuni casi spetta anche secondo particolari modalità. Vedere in APPENDICE, voce "Deduzione per l'abitazione principale Casi particolari"

REDDITO IMPONIBILE

Rigo RN5: questo rigo serve per calcolare il reddito imponibile. Se non avete compilato la colonna 2 del rigo RN1 e, quindi, non siete interessati alla agevolazione prevista dalla legge n.133 del 1999, limitatevi a compilare la **colonna 3** di questo rigo RN5. Scrivete l'importo che risulta dopo aver sottratto dal reddito complessivo (indicato al rigo RN1, colonna 3 ed eventualmente aumentato dell'importo di rigo RN2), l'importo degli oneri deducibili (indicato al rigo RN3) e quello della deduzione per l'abitazione principale (indicata al rigo RN4). Se il risultato è negativo, scrivete "0" (zero). In questo caso, scrivete "0" (zero) anche nei righi RN6, colonna 3 (imposta lorda) e RN22 (imposta netta).

Agevolazione Legge 133/99

Se invece avete diritto alla agevolazione di aliquota prevista dalla legge n.133 del 1999, agite nel modo seguente:
- eseguite il calcolo del reddito imponibile come indicato sopra e scrivetelo a **colonna 3** di questo rigo RN5;
- sottraete dal reddito imponibile l'importo del reddito agevolabile (quello di colonna 2 di rigo RN1): se il risultato è positivo scrivetelo nella **colonna 2** e riportate nella colonna 1 il reddito agevolabile;
- se il risultato è uguale a zero o negativo scrivete nella **colonna 1** il reddito imponibile di rigo RN5, colonna 3 (che in questo caso è tutto tassabile ad aliquota del 19%) e non indicate nulla a colonna 2;
- controllate che l'importo di colonna 3 sia pari alla somma di colonna 1 e di colonna 2.

IMPOSTA LORDA

Rigo RN6: in questo rigo dovete scrivere l'imposta lorda corrispondente al vostro reddito imponibile. Se non beneficiate delle agevolazioni di aliquota previste dalla legge n. 133 del 1999, scrivete direttamente nella colonna 3 l'imposta lorda relativa al reddito imponibile di rigo RN5, colonna 3, calcolata consultando la tabella di CALCOLO DELL'IRPEF riportata successivamente. Individuate lo scaglione di reddito corrispondente e seguite lo schema di calcolo.

CALCOLO DELL'IRPEF (in lire)

REDDITO (per scaglioni)				Aliquota (per scaglioni)	Imposta dovuta sui redditi intermedi compresi negli scaglioni
		fino a	20.000.000	18,5	18,5% sull'intero importo
oltre	20.000.000	e fino a	30.000.000	25,5	3.700.000 + 25,5% parte eccedente 20.000.000
oltre	30.000.000	e fino a	60.000.000	33,5	6.250.000 + 33,5% parte eccedente 30.000.000
oltre	60.000.000	e fino a	135.000.000	39,5	16.300.000 + 39,5% parte eccedente 60.000.000
oltre	135.000.000			45,5	45.925.000 + 45,5% parte eccedente 135.000.000

CALCOLO DELL'IRPEF (in euro)

REDDITO (per scaglioni)		Aliquota (per scaglioni)	Imposta dovuta sui redditi intermedi compresi negli scaglioni	
	fino a 10.329,14	18,5	18,5% sull'intero importo	
oltre 10.329,14	e fino a 15.493,71	25,5	1.910,89 + 25,5% parte eccedente	10.329,14
oltre 15.493,71	e fino a 30.987,41	33,5	3.227,86 + 33,5% parte eccedente	15.493,71
oltre 30.987,41	e fino a 69.721,68	39,5	8.418,25 + 39,5% parte eccedente	30.987,41
oltre 69.721,68		45,5	23.718,28 + 45,5% parte eccedente	69.721,68

Presenza di agevolazione "DIT"

Ai soli fini del calcolo dell'imposta lorda, se siete esercenti attività d'impresa in contabilità ordinaria che fruite dell'agevolazione DIT dovete individuare lo scaglione applicabile al reddito imponibile seguendo le successive istruzioni:
- sommate all'importo di **rigo RN5**, **colonna 3**, quello agevolato DIT scritto nel **rigo RJ11** per un importo non superiore a venti milioni;
- calcolate, secondo la tabella di "Calcolo dell'IRPEF" l'imposta corrispondente a questa somma;
- calcolate il 18,5 per cento della parte del reddito agevolato DIT che avete sommato all'importo del **rigo RN5** e sottraetelo dall'imposta sopra determinata;
- scrivete l'importo così calcolato in questo **rigo RN6, colonna 3**.

Presenza di agevolazione Legge 133/99

Chi fruisce della agevolazione prevista dalla legge **n.** 133 del 1999, deve:
- scrivere nella **colonna 1** di questo rigo RN6 il 19 per cento dell'importo di rigo RN5, colonna 1;
- effettuare il calcolo dell'imposta progressiva per scaglioni sul reddito di colonna 2 del rigo RN5 (non computando, quindi, il reddito agevolato dalla legge n. 133 del 1999) e scrivere il risultato nella **colonna 2** di questo rigo RN6;
- scrivere nella **colonna 3** *di questo rigo RN6 la somma di colonna 1 e colonna 2.*

Presenza di compensi per attività sportiva dilettantistica

Chi ha compilato il **rigo RL25**, **colonna 1**, del quadro RL del FASCICOLO 2 in quanto ha percepito compensi per attività sportiva dilettantistica deve individuare lo scaglione applicabile al reddito imponibile seguendo le successive istruzioni:
- sommate all'importo di rigo RN5, colonna 3 quello scritto nel rigo RL25 colonna 1;
- calcolate, secondo la tabella di "Calcolo dell'IRPEF", l'imposta corrispondente a questa somma;
- calcolate, secondo la tabella di "Calcolo dell'IRPEF" l'imposta corrispondente all'importo del rigo RL25 colonna 1 e sottraetela dall'imposta sopra determinata;
- scrivete l'importo così calcolato in questo rigo RN6, colonna 3.

Se fruite contemporaneamente di più agevolazioni tra quelle sopra indicate (*Legge 133/99, DIT e attività sportiva dilettantistica) vedete in Appendice la voce "Contemporanea presenza di più* agevolazioni"

DETRAZIONE PER CONIUGE A CARICO

Rigo RN7: dovete compilare questo rigo solo se avete il coniuge a carico. Scrivete l'importo per la detrazione che spetta per il coniuge a carico. L'importo della detrazione varia a seconda del vostro reddito complessivo. Per calcolare l'importo della detrazione in base al reddito, consultate la tabella che segue:

DETRAZIONE PER IL CONIUGE A CARICO (in lire)

Reddito complessivo		Detrazione
	fino a 30.000.000	1.057.552
oltre 30.000.000	e fino a 60.000.000	961.552
oltre 60.000.000	e fino a 100.000.000	889.552
oltre 100.000.000		817.552

DETRAZIONE PER IL CONIUGE A CARICO (in euro)

Reddito complessivo		Detrazione
	fino a 15.493,71	546,18
oltre 15.493,71	e fino a 30.987,41	496,60
oltre 30.987,41	e fino a 51.645,69	459,42
oltre 51.645,69		422,23

È bene ricordare che:

- la detrazione spetta in proporzione ai mesi per i quali il coniuge risulta a carico, ad esempio se vi siete sposati nel mese di giugno la detrazione spetta per 7 mesi;
- nel caso in cui entrambi i coniugi possiedono redditi di ammontare complessivo non superiore a lire 5.500.000, pari a euro 2.840,51, la detrazione spetta comunque ad uno solo di essi.

DETRAZIONI PER FAMILIARI A CARICO

Rigo RN8: dovete compilare questo rigo solo se avete figli o altri familiari a carico. Scrivete l'importo per la detrazione spettante per i familiari a carico. L'importo della detrazione varia a seconda del numero dei familiari a carico. Calcolate l'importo seguendo le indicazioni della tabella seguente:

DETRAZIONI PER FIGLI A CARICO (in lire)

Figli a carico (detrazione spettante al 50%)		Figli a carico in mancanza del coniuge (per reddito complessivo fino a 30 milioni di lire)	
per 1 figlio	204.000	per 1 figlio	1.058.000
per 2 figli	408.000	per 2 figli (compreso il primo)	1.466.000
per 3 figli	612.000	per 3 figli (compreso il primo)	1.874.000
per 4 figli	816.000	per 4 figli (compreso il primo)	2.282.000
per 5 figli	1.020.000	per 5 figli (compreso il primo)	2.690.000
per 6 figli	1.224.000	per 6 figli (compreso il primo)	3.098.000
per 7 figli	1.428.000	per 7 figli (compreso il primo)	3.506.000
per 8 figli	1.632.000	per 8 figli (compreso il primo)	3.914.000
per ogni altro figlio	204.000	per ogni altro figlio	408.000

DETRAZIONI PER FIGLI A CARICO (in euro)

Figli a carico (detrazione spettante al 50%)		Figli a carico in mancanza del coniuge (per reddito complessivo fino a euro 15. 493,71)	
per 1 figlio	105,36	per 1 figlio	546,41
per 2 figli	210,71	per 2 figli (compreso il primo)	757,13
per 3 figli	316,07	per 3 figli (compreso il primo)	967,84
per 4 figli	421,43	per 4 figli (compreso il primo)	1.178,55
per 5 figli	526,79	per 5 figli (compreso il primo)	1.389,27
per 6 figli	632,14	per 6 figli (compreso il primo)	1.599,98
per 7 figli	737,50	per 7 figli (compreso il primo)	1.810,70
per 8 figli	842,86	per 8 figli (compreso il primo)	2.021,41
per ogni altro figlio	105,36	per ogni altro figlio	210,71

Attenzione questa tabella è stata predisposta ipotizzando che la detrazione di lire 408.000, pari a euro 210,71, sia ripartita al 50 per cento tra i due genitori.
Inoltre per ogni figlio di età inferiore a tre anni è riconosciuta una ulteriore detrazione di lire 240.000 pari a euro 123,95; tale detrazione non spetta per il figlio in riferimento al quale si è usufruito della detrazione prevista per il coniuge a carico.

Scrivete l'importo della detrazione tenendo conto della misura percentuale riportata nel prospetto dei familiari a carico (colonna 6) e del numero dei mesi per i quali il familiare risulta a carico (colonna 4).
Per esempio per un figlio nato il 26 ottobre 2000 la detrazione spetta per 3 mesi.

Ulteriore detrazione per figli minori di tre anni

Da quest'anno è previsto un incremento della detrazione per familiari a carico di **lire 240.000**, pari a euro 193,25, per ciascun figlio di età non superiore a tre anni. L'incremento della detrazione spetta in proporzione ai mesi per i quali il figlio ha avuto un età inferiore a tre anni e alla percentuale riportata nel prospetto "Familiari a carico" del quadro RP a colonna 6.
Si precisa che se si usufruisce per il primo figlio della detrazione prevista per il coniuge, non si ha diritto, solo per questo figlio, all'ulteriore detrazione per i minori di tre anni.

DETRAZIONE PER LAVORO DIPENDENTE

Rigo RN9: dovete compilare questo rigo se avete redditi di lavoro dipendente e quelli a questi assimilati, per i quali spettano le detrazioni di lavoro dipendente. Scrivete gli importi delle detrazioni spettanti per i redditi di lavoro dipendente, calcolate secondo la tabella che segue:

DETRAZIONI PER LAVORO DIPENDENTE (in lire)

Reddito di lavoro dipendente		Detrazione
	fino a 12.000.000	2.220.000
oltre 12.000.000	e fino a 12.300.000	2.100.000
oltre 12.300.000	e fino a 12.600.000	2.000.000
oltre 12.600.000	e fino a 15.000.000	1.900.000
oltre 15.000.000	e fino a 15.300.000	1.750.000
oltre 15.300.000	e fino a 15.600.000	1.600.000
oltre 15.600.000	e fino a 15.900.000	1.450.000
oltre 15.900.000	e fino a 16.000.000	1.330.000
oltre 16.000.000	e fino a 17.000.000	1.260.000
oltre 17.000.000	e fino a 18.000.000	1.190.000
oltre 18.000.000	e fino a 19.000.000	1.120.000
oltre 19.000.000	e fino a 30.000.000	1.050.000
oltre 30.000.000	e fino a 40.000.000	950.000
oltre 40.000.000	e fino a 50.000.000	850.000
oltre 50.000.000	e fino a 60.000.000	750.000
oltre 60.000.000	e fino a 60.300.000	650.000
oltre 60.300.000	e fino a 70.000.000	550.000
oltre 70.000.000	e fino a 80.000.000	450.000
oltre 80.000.000	e fino a 90.000.000	350.000
oltre 90.000.000	e fino a 90.400.000	250.000
oltre 90.400.000	e fino a 100.000.000	150.000
oltre 100.000.000		100.000

DETRAZIONI PER LAVORO DIPENDENTE (in euro)

Reddito di lavoro dipendente		Detrazione
	fino a 6.197,48	1.146,53
oltre 6.197,48	e fino a 6.352,42	1.084,56
oltre 6.352,42	e fino a 6.507,36	1.032,91
oltre 6.507,36	e fino a 7.746,85	981,27
oltre 7.746,85	e fino a 7.901,79	903,80
oltre 7.901,79	e fino a 8.056,73	826,33
oltre 8.056,73	e fino a 8.211,66	748,86
oltre 8.211,66	e fino a 8.263,31	686,89
oltre 8.263,31	e fino a 8.779,77	650,74
oltre 8.779,77	e fino a 9.296,22	614,58
oltre 9.296,22	e fino a 9.812,68	578,43
oltre 9.812,68	e fino a 15.493,71	542,28
oltre 15.493,71	e fino a 20.658,28	490,63
oltre 20.658,28	e fino a 25.822,84	438,99
oltre 25.822,84	e fino a 30.987,41	387,34
oltre 30.987,41	e fino a 31.142,35	335,70
oltre 31.142,35	e fino a 36.151,98	284,05
oltre 36.151,98	e fino a 41.316,55	232,41
oltre 41.316,55	e fino a 46.481,12	180,76
oltre 46.481,12	e fino a 46.687,70	129,11
oltre 46.687,70	e fino a 51.645,69	77,47
oltre 51.645,69		51,65

Se il vostro periodo di lavoro o di pensione nell'anno è stato inferiore a 365 giorni, dovete ridurre l'importo della detrazione in relazione al numero di giorni che avete indicato al rigo RC6 del quadro RC Per calcolare questo importo dovete fare le seguenti operazioni:

- individuare nella tabella l'ammontare della detrazione che vi spetta;
- moltiplicare l'importo per il numero dei giorni (di lavoro o di pensione);
- dividere il prodotto per 365.

44

Qualora abbiate percepito compensi per lavori socialmente utili, che avete indicato nella colonna 1, del rigo RC5, per individuare l'ammontare della detrazione spettante per lavoro dipendente vedete in Appendice, voce "Lavori socialmente utili agevolati"

ULTERIORE DETRAZIONE PER TITOLARI DI DETERMINATI REDDITI

Rigo RN10: questo rigo serve per calcolare un'ulteriore detrazione per titolari di determinati redditi.
Dovete compilare questo rigo se, oltre all'eventuale reddito dell'immobile adibito ad abitazione principale e delle relative pertinenze, avete percepito esclusivamente redditi di importo complessivo fino a lire 9.600.000, pari a euro 4957,99. Tali redditi possono derivare solo da:
- assegni periodici, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o di annullamento del matrimonio, o di cessazione dei suoi effetti civili;
- lavoro autonomo derivante da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- rapporti di lavoro dipendente o quelli a questi assimilati per i quali spettano le detrazioni per lavoro dipendente di durata inferiore all'anno.

Per calcolare tale importo, consultate la tabella che segue:

ULTERIORE DETRAZIONE PER DETERMINATE TIPOLOGIE DI REDDITO (in lire)

Reddito complessivo		Detrazione
	fino a 9.100.000	300.000
oltre 9.100.000	e fino a 9.300.000	200.000
oltre 9.300.000	e fino a 9.600.000	100.000

ULTERIORE DETRAZIONE PER DETERMINATE TIPOLOGIE DI REDDITO (in euro)

Reddito complessivo		Detrazione
	fino a 4.699,76	154,94
oltre 4.699,76	e fino a 4.803,05	103,29
oltre 4.803,05	e fino a 4.957,99	51,65

Scrivete l'importo di questa detrazione nel rigo RN10.

ULTERIORE DETRAZIONE PER I REDDITI DI PENSIONE

Rigo RN11: dovete compilare questo rigo se avete solamente redditi da pensione, ed eventualmente redditi derivanti dall' abitazione principale e dalle sue pertinenze (per i quali spetta la deduzione per l'abitazione principale) **e/o redditi di terreni** (per un importo non superiore a lire 360.000, pari a euro 185,92). Da quest'anno l'ulteriore detrazione spetta in relazione all'età e al reddito complessivo. Per calcolare l'importo da indicare in questo rigo consultate le tabelle seguenti. La detrazione deve essere rapportata ai giorni di pensione che avete indicato nel **rigo RC6** del quadro RC

ULTERIORE DETRAZIONE PER REDDITI DI PENSIONE PER SOGGETTI DI ETÀ INFERIORE A 75 ANNI (in lire)

Reddito di pensione		Detrazione
	fino a 9.400.000	190.000
oltre 9.400.000	e fino a 18.000.000	120.000

ULTERIORE DETRAZIONE PER REDDITI DI PENSIONE PER SOGGETTI DI ETÀ NON INFERIORE A 75 ANNI (in lire)

Reddito di pensione		Detrazione
	fino a 9.400.000	430.000
oltre 9.400.000	e fino a 18.000.000	360.000
oltre 18.000.000	e fino a 18.500.000	180.000
oltre 18.500.000	e fino a 19.000.000	90.000
Attenzione La detrazione si applica dal periodo d'imposta nel quale si compie il 75° anno di età.		

ULTERIORE DETRAZIONE PER REDDITI DI PENSIONE PER SOGGETTI DI ETÀ INFERIORE A 75 ANNI (in euro)

Reddito di pensione		Detrazione
	fino a 4.854,69	98,13
oltre 4.854,69	e fino a 9.296,22	61,97

ULTERIORE DETRAZIONE PER REDDITI DI PENSIONE PER SOGGETTI DI ETÀ NON INFERIORE A 75 ANNI (in euro)

Reddito di pensione		Detrazione
	fino a 4.854,69	222,08
oltre 4.854,69	e fino a 9.296,22	185,92
oltre 9.296,22	e fino a 9.554,45	92,96
oltre 9.554,45	e fino a 9.812,68	46,48
Attenzione La detrazione si applica dal periodo d'imposta nel quale si compie il 75° anno di età.		

Questa ulteriore detrazione non spetta a chi è titolare di trattamenti periodici integrativi.

DETRAZIONE PER LAVORO AUTONOMO E/O IMPRESA (alternativa a quella di lavoro dipendente)

Rigo RN12: dovete compilare questo rigo solamente se avete compilato i quadri RE, Sezione I, RG e RH (per le partecipazioni in associazioni tra esercenti arti e professioni o in società in nome collettivo ed in accomandita semplice in contabilità semplificata). Calcolate l'importo secondo la tabella che segue:

DETRAZIONE PER LAVORO AUTONOMO E/O IMPRESA (in lire)

Reddito di lavoro autonomo e/o d'impresa		Detrazione
	fino a 9.100.000	1.110.000
oltre 9.100.000	e fino a 9.300.000	1.000.000
oltre 9.300.000	e fino a 9.600.000	900.000
oltre 9.600.000	e fino a 9.900.000	800.000
oltre 9.900.000	e fino a 15.000.000	700.000
oltre 15.000.000	e fino a 15.300.000	600.000
oltre 15.300.000	e fino a 16.000.000	480.000
oltre 16.000.000	e fino a 17.000.000	410.000
oltre 17.000.000	e fino a 18.000.000	340.000
oltre 18.000.000	e fino a 19.000.000	270.000
oltre 19.000.000	e fino a 30.000.000	200.000
oltre 30.000.000	e fino a 60.000.000	100.000

DETRAZIONE PER LAVORO AUTONOMO E/O IMPRESA (in euro)

Reddito di lavoro autonomo e/o d'impresa		Detrazione
	fino a 4.699,76	573,27
oltre 4.699,76	e fino a 4.803,05	516,46
oltre 4.803,05	e fino a 4.957,99	464,81
oltre 4.957,99	e fino a 5.112,92	413,17
oltre 5.112,92	e fino a 7.746,85	361,52
oltre 7.746,85	e fino a 7.901,79	309,87
oltre 7.901,79	e fino a 8.263,31	247,90
oltre 8.263,31	e fino a 8.779,77	211,75
oltre 8.779,77	e fino a 9.296,22	175,59
oltre 9.296,22	e fino a 9.812,68	139,44
oltre 9.812,68	e fino a 15.493,71	103,29
oltre 15.493,71	e fino a 30.987,41	51,65

In caso di presenza sia di redditi di lavoro autonomo e/o di impresa che di redditi di lavoro dipendente o di pensione, le detrazioni non sono cumulabili; il contribuente deve quindi compilare o il rigo RN9 o il rigo RN12.

Detrazione per gli oneri indicati nella Sez. I, quadro RP

Rigo RN13: dovete compilare questo rigo solo se avete chiesto la detrazione per gli oneri indicati nella Sezione I del quadro RP. Se rientrate nel caso, calcolate il 19% dell'importo indicato nel rigo RP21 e scrivetelo nel presente rigo.

Detrazione per gli oneri indicati nella Sez. III, quadro RP

Totale oneri sul quale determinare la detrazione del 41% o del 36%

Rigo RN14: dovete compilare questo rigo solo se avete chiesto la detrazione nella misura del 41% per "Spese di interventi di recupero del patrimonio edilizio" Se rientrate nel caso, calcolate il 41% dell'importo indicato nel Rigo RP34 e scrivetelo nel presente rigo.

Rigo RN15: dovete compilare questo rigo solo se avete chiesto la detrazione nella misura del 36% per "Spese di interventi di recupero del patrimonio edilizio". Se rientrate nel caso, calcolate il 36% dell'importo indicato nel Rigo RP38 e scrivetelo nel presente rigo.

Detrazione per gli oneri indicati nella Sez. IV, quadro RP

Può essere utile vedere in APPENDICE, voce "Percentuale media di spettanza della detrazione per gli inquilini"

Rigo RN16: dovete compilare questo rigo solo se avete compilato il rigo RP39 e/o avete barrato la casella del rigo RP 40 del quadro RP.

Se avete compilato il rigo RP39 dovete calcolare la relativa detrazione in base al periodo dell'anno nel quale l'immobile è stato adibito a vostra abitazione principale, alla percentuale di possesso e al vostro reddito complessivo (RN1, colonna 3).
La detrazione è pari:

- a **lire 960.000**, pari a euro 495,80 se il reddito complessivo (RN1, colonna 3) non supera lire 30.000.000, pari a euro 15.494;
- a **lire 480.000**, pari a euro 247,90, se il reddito complessivo (RN1, colonna 3) supera lire 30.000.000 ma non lire 60.000.000, pari rispettivamente a euro 15.494 e 30.987

Se il reddito complessivo (RN1 colonna 3) è superiore ai predetti importi non spetta alcuna detrazione.
Per esempio se il vostro reddito complessivo nel 2000 è stato di lire 40.000.000, il contratto di locazione è co-intestato col coniuge e l'immobile è stato la vostra abitazione principale per 180 giorni la detrazione che vi spetta è pari a:

$$480.000 \times \frac{50}{100} \times \frac{180}{365} = \text{lire } 118.356, \text{ arrotondata a } 118.000 \text{ lire;}$$

La detrazione così determinata deve essere riportata, nel rigo RN16.

Se avete barrato la casella del rigo RP40, relativa alla detrazione forfetaria per le spese di mantenimento dei cani guida, dovete sommare lire 1.000.000, pari a euro 516,45, all'importo indicato nel rigo RN16.

TOTALE DETRAZIONE D'IMPOSTA

Rigo RN17: dovete compilare questo rigo per calcolare il totale delle detrazioni **esposte nei righi da RN7 a RN16**.

Detrazioni per spese sanitarie per determinate patologie

Rigo RN18: dovete utilizzare questo rigo solo se avete compilato la colonna 1 del rigo RP1 del quadro RP. In tal caso riportare nella colonna 2 del presente rigo il 19% dell'importo indicato nella colonna 1 del rigo RP1

Credito d'imposta per il riacquisto prima casa

Può essere utile vedere in APPENDICE, voce "Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa"

Rigo RN19: dovete compilare questo rigo se intendete utilizzare in diminuzione dall'IRPEF, oppure successivamente in compensazione, il credito di imposta per il riacquisto della prima casa indicato nella colonna 2 del rigo RB12 del quadro RB diminuito dell'importo eventualmente utilizzato in compensazione nel mod. F24 esposto a colonna 1 del medesimo rigo RB12.

Credito d'imposta per nuove assunzioni

Rigo RN20: dovete compilare questo rigo se intendete utilizzare in diminuzione dall'IRPEF, oppure successivamente in compensazione, il credito di imposta per l'incremento dell'occupazione previsto dall'articolo 7 della legge n. 388 del 2000. Per il periodo d'imposta 2000 tale credito spetta a favore dei datori di lavoro che tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2000 hanno incrementato il numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Tale incremento è dato dalla differenza tra il numero di lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese ed il numero di lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo 1° ottobre 1999 e il 30 settembre 2000. Il credito spetta a condizione che siano osservati i contratti collettivi nazionali, siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori e che i nuovi assunti siano:
– di età non inferiore a venticinque anni;

– non abbiano svolto attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato da almeno ventiquattro mesi, ovvero siano portatori di handicap.

Possono comunque compilare il presente rigo i soli contribuenti che hanno assunto dipendenti al di fuori della propria attività professionale o d'impresa. Ad esempio sono quelli che hanno assunto una collaboratrice domestica, una baby-sitter o una assistente per persona anziana. Coloro che hanno invece effettuato assunzioni per lo svolgimento di attività relative alla propria professione o alla propria impresa devono compilare la relativa sezione del quadro RU.

Il credito spetta nella misura di lire 800.000, pari a euro 413,16, per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese. Per le assunzioni di dipendenti a tempo parziale il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle previste dal contratto nazionale.

TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA

Rigo RN21: dovete compilare questo rigo per calcolare il totale delle detrazioni e dei crediti d'imposta indicati nelle colonne 2 dei righi RN18, RN19 e RN20.

Ulteriori istruzioni per la compilazione dei righi RN18, RN19, RN20 e RN21

È importante sapere che l'importo da esporre nel rigo RN21 relativo al totale delle altre detrazioni e dei crediti d'imposta, non deve essere superiore alla differenza tra l'ammontare dell'imposta lorda, scritta nel rigo RN6, colonna 3, e la somma delle detrazioni, scritte nel rigo RN17 Se l'importo da esporre nel rigo RN21 è superiore a detta differenza, esso deve essere ricondotto entro tale limite. A tal fine il contribuente deve ridurre, *nella misura che ritiene più opportuna, gli importi da* esporre nelle colonne 2 dei righi RN18, RN19 e RN20. In questo caso l'ammontare della detrazione o del singolo credito d'imposta che non ha trovato capienza nell'imposta lorda va riportato nella colonna 1 del rispettivo rigo.

L'importo residuo esposto nella colonna 1 del rigo RN18 costituisce la parte di detrazione che, non avendo trovato capienza nell'imposta lorda, può essere trasferita al familiare che ha sostenuto, nel vostro interesse, le spese sanitarie per particolari patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica. In questo caso il familiare che ha sostenuto le spese può indicare nella propria dichiarazione dei redditi al rigo RP2 l'importo da voi indicato nella colonna 1 del rigo RN18 diviso 0,19.

L'importo residuo esposto nelle colonne 1 dei righi RN19 e/o RN20 sarà utilizzabile nella prossima dichiarazione, oppure, *tramite delega di pagamento* Modello F 24, *in compensazione* delle somme a debito.

IMPOSTA NETTA

Rigo RN22: questo rigo serve per calcolare l'importo della vostra imposta netta.

A tal fine effettuate il seguente calcolo: sottraete dall'importo che avete indicato nel rigo RN6, colonna 3 (imposta lorda) l'importo che avete indicato nel rigo RN17 (totale delle detrazioni) e nel rigo RN21 (totale altre detrazioni e crediti d'imposta). Se il risultato di tale operazione è maggiore di zero riportate l'importo così ottenuto nel presente rigo. Se invece il risultato è negativo scrivete zero.

Crediti d'imposta sui dividendi

Può essere utile vedere in APPENDICE, voci "Calcolo del credito d'imposta limitato sui dividendi" e *"Dividendi comunitari"*

Rigo RN23: dovete compilare questo rigo per il recupero del credito di imposta sui dividendi.

Se rientrate nel caso, scrivere l'importo dei crediti di imposta sui dividendi.

Per *i dividendi per i quali spetta il credito d'imposta limitato*, potete vedere in APPENDICE, voce "Calcolo del credito d'imposta limitato sui dividendi"

Se invece avete dichiarato dividendi comunitari negli appositi spazi dei quadri RF, RG, RH, RI e RM, vedere in APPENDICE, voce "Dividendi comunitari"

Crediti per imposte estere

Rigo RN24: dovete compilare questo rigo solamente se avete crediti per imposte estere sui redditi prodotti all'estero.

In particolare dovete scrivere:

- nella **colonna 1** il credito d'imposta spettante che deriva da redditi esteri esentati, in tutto o in parte, da imposte nei paesi esteri per i quali tuttavia è riconosciuto il diritto al credito;
- nella **colonna 2** il credito d'imposta complessivo, comprensivo delle imposte effettivamente pagate e di *quelle eventualmente indicate nella colonna* 1

Per ulteriori chiarimenti, può essere utile consultare in APPENDICE, voce "Credito per le imposte pagate all'estero"

Altri crediti d'imposta

Vedere in APPENDICE, voce "Credito d'imposta *per i canoni non percepiti*"

Rigo RN25: questo rigo serve per indicare i seguenti crediti di imposta:

- importo dell'imposta sostitutiva su interessi, premi e altri frutti dei titoli (di cui al D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239), conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali;
- i crediti di imposta di cui all'articolo 2, comma 142, della L. 662 del 1996 (imposta sostitutiva per la regolarizzazione delle scritture contabili);
- il credito di imposta che spetta per le imposte versate sui canoni di locazione di immobili ad uso abitativo non percepiti.

48

RITENUTE TOTALI

Può essere utile vedere in APPENDICE, voce "Eventi eccezionali"

Rigo RN26: questo rigo serve per indicare il totale delle ritenute subite e già indicate nei diversi quadri.
Se avete solo redditi di lavoro dipendente o redditi a questi assimilati (con esclusione di quelli da lavoro socialmente utile per i quali è applicabile il regime agevolato), scrivete nella **colonna 2**, l'importo del rigo RC10. Se invece avete redditi di altro tipo, utilizzate lo schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute, e scrivete l'importo dell'ultimo rigo, colonna 2 (nella quale si trova il totale di tutte le ritenute). Nella **colonna 1** del rigo RN26, scrivete l'importo delle ritenute sospese per eventi eccezionali, sulla base di specifici provvedimenti, già comprese nell'importo di colonna 2.

Se avete compilato la colonna 1 del rigo RC5 del quadro RC, (perché avete percepito compensi per lavori socialmente utili e avete raggiunto l'età prevista dalle vigenti disposizioni di legge per la pensione di vecchiaia), prima di riportare i totali nel rigo RN 26 colonna 2, leggete le istruzioni contenute in APPENDICE alla voce "Lavori socialmente utili agevolati"

Altre ritenute subite

Rigo RN27: scrivete le ritenute subite sui contributi corrisposti dall'UNIRE e quelle operate dall'INAIL per trattamenti assistenziali ai titolari di redditi agrari.

RESTITUZIONE QUOTA ASSISTENZA MEDICA DI BASE

Rigo RN28: dovete compilare questo rigo se intendete recuperare, attraverso la presentazione della dichiarazione dei redditi UNICO 2001, l'ottanta per cento della quota fissa individuale di lire 85.000, pari ad euro 43,90, versata, anche per i familiari, nel 1993 per l'assistenza medica di base ai sensi della L. 14 novembre 1992, n. 438 (cd. "tassa sul medico di famiglia").
Non dovete compilare questo rigo se invece avete richiesto la restituzione al sostituto d'imposta.
In questo rigo dovete riportare l'ottanta per cento dell'importo complessivamente versato (comprensivo anche di quanto eventualmente versato anche per i familiari).

Differenza

Rigo RN29: scrivete l'importo che risulta dopo aver fatto le seguenti operazioni:
- **sommate** gli importi dei **righi RN23, RN24 colonna 2, RN25, RN 26 colonna 2, RN27 e RN28**;
- **sottraete** dall'importo del rigo RN22 la somma ottenuta;
- se il risultato è negativo, scrivetelo preceduto dal segno meno (–).

Crediti d'imposta per le imprese e i lavoratori autonomi

Rigo RN30: dovete compilare questo rigo, per un importo fino a concorrenza di quello di rigo RN29, solo se usufruite di crediti d'imposta per le imprese e per i lavoratori autonomi riportati nel quadro RU del Fascicolo 3.

Eccedenze d'imposta risultanti dalle precedenti dichiarazioni

Può essere utile vedere in APPENDICE, voci " Crediti risultanti dal Mod. 730 non rimborsati dal sostituto d'imposta" e "Eccedenze di imposte risultanti dalla precedente dichiarazione"

Rigo RN31: dovete compilare questo rigo solo se avete eccedenze di imposta delle quali non avete chiesto il rimborso nella precedente dichiarazione. Questo importo si trova alla colonna 3 del rigo RX1 del Modello UNICO 2000. Se nel 2000 avete fruito dell'assistenza fiscale e il sostituto d'imposta non ha rimborsato in tutto o in parte il credito risultante dal Modello 730-3 potete scrivere nel rigo RN31 il credito non rimborsato. Trovate tale importo al punto 19 del CUD 2001, o al punto 14 del CUD 2000. Potete scrivere nel rigo RN31 anche l'eccedenza dell'IRPEF risultante dalle dichiarazioni degli anni precedenti e non richiesta a rimborso, nei casi in cui non avete presentato la dichiarazione nell'anno successivo, ricorrendone le condizioni di esonero.

Nel caso avete ricevuto una comunicazione dall'Agenzia delle Entrate relativa al controllo della vostra dichiarazione UNICO 2000 con la quale si evidenziava un credito diverso da quello da voi dichiarato (rigo RX1 colonna 3):
- se il credito comunicato è maggiore dell'importo dichiarato, dovete riportare, nel rigo RN31 del presente quadro, l'importo comunicato;
- se il credito comunicato è inferiore all'importo dichiarato, dovete riportare nel rigo RN31 l'importo inferiore. Qualora abbiate provveduto a ricostituire, in tutto o in parte il credito da voi dichiarato (mediante il relativo versamento con il Mod. F24), nel medesimo rigo dovete riportare oltre al credito comunicato anche l'importo versato.

Eccedenze d'imposta risultanti dalla precedente dichiarazione compensate nel Mod. F24

Rigo RN32: dovete compilare questo rigo solo per indicare la parte dell'eccedenza dell'imposta risultante dalla precedente dichiarazione, già riportata nel rigo RN31, che avete utilizzato in compensazione nel Mod. F24.

Nel caso avete ricevuto una comunicazione dall'Agenzia delle Entrate con la quale è stato rettificato il credito dichiarato nel modello UNICO 2000 (rigo RX1 colonna 3):
- se il credito comunicato è maggiore dell'importo dichiarato, dovete riportare, nel rigo RN32 del presente quadro, l'importo comunicato ed utilizzato in compensazione;
- se il credito comunicato è inferiore all'importo dichiarato, dovete riportare nel rigo RN32 anche la parte dell'importo comunicato ed utilizzato in compensazione per ricostituire, totalmente o parzialmente, il credito dichiarato.

ACCONTI VERSATI

Può essere utile vedere in APPENDICE, voce "Eventi eccezionali"

Rigo RN33: dovete compilare questo rigo per riportare l'importo degli acconti indicati nella colonna "Importi a debito versati" della Sezione "Erario" del Mod. F24. Dovete altresì indicare nella **colonna 1** di questo rigo l'importo degli acconti dovuti ma non versati se avete goduto della sospensione dei termini sulla base di specifici provvedimenti emanati per eventi eccezionali.
Nel caso in cui i versamenti di acconto siano stati effettuati in euro ed il contribuente sceglie di compilare la dichiarazione in lire, anche gli importi relativi ai predetti versamenti devono essere indicati in lire.
Colonna 2: scrivete la somma degli acconti versati (considerando eventuali versamenti integrativi), compresi quelli sospesi per eventi eccezionali sulla base di specifici provvedimenti.
Se avete pagato gli acconti usufruendo del differimento dei termini o siete ricorsi alla rateizzazione, non considerate le maggiorazioni dell'importo o gli interessi versati.
Se per l'anno precedente avete fruito dell'assistenza fiscale e avete versato gli acconti tramite il datore di lavoro dovete indicare nel rigo RN33, colonna 2, gli importi trattenuti da quest'ultimo, pari alla somma dei punti 16 e 17 del CUD 2001 (o punti 11 e 12 del CUD 2000). Anche in questo caso l'importo deve essere indicato senza tenere conto degli interessi dovuti per la rateazione della prima rata dell'acconto.
Se avete eventuali acconti sospesi, per eventi eccezionali, nella colonna 1 scrivete l'importo di questi acconti, già compresi nell'importo indicato nella colonna 2. L'importo di questi acconti sarà versato dal contribuente con le modalità e nei termini che saranno previsti da un apposito decreto per la ripresa delle riscossioni delle somme sospese.
È bene sapere che se tramite il sistema del casellario delle pensioni non è stata effettuata la tassazione alla fonte delle somme corrisposte, tenendo conto del cumulo dei trattamenti pensionistici, non saranno irrogate sanzioni nei confronti dei titolari di più trattamenti pensionistici che hanno omesso o versato in misura insufficiente gli acconti dell'IRPEF per il **2000**.

IRFEF da versare o da rimborsarerisultante dal Mod. 730/2001

Rigo RN34: questo rigo deve essere compilato se con la presente dichiarazione intendete correggere o integrare un modello 730/2001 precedentemente presentato.
Nella **colonna 1** riportate quanto indicato nel rigo 41 del modello 730-3 (prospetto di liquidazione).
Nella **colonna 2** riportate quanto indicato nel rigo 42 del modello 730-3 (prospetto di liquidazione).

DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA

Imposta a debito o a credito

Righi RN35 e RN36: dovete compilare questi righi per determinare l'imposta a debito o a credito. A tal fine effettuate la seguente operazione:

RN29 – RN30 – RN31 + RN32 – RN33 colonna 2 – RN34 colonna 1 + RN34 colonna 2

- se il risultato di tale operazione è positivo riportate l'importo così ottenuto nel **rigo RN35**;
- se il risultato di tale operazione è negativo riportate l'importo ottenuto, non preceduto dal segno meno (–), nel **rigo RN36**.

È bene sapere che l'imposta non è dovuta oppure non è rimborsata se non supera **lire 20.000**, pari a euro 10,33.
Per utilizzare l'eventuale credito potete consultare le istruzioni relative al quadro RX.

8. QUADRO RV - ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF

Chi è tenuto al pagamento

Siete obbligati al pagamento dell'addizionale regionale all'IRPEF e, se deliberata dal Comune di domicilio fiscale al 31 dicembre 2000, dell'addizionale comunale all'IRPEF, sia che siate residenti che non residenti nel territorio dello Stato, se con riferimento al 2000, dovete l'IRPEF dopo aver sottratto gli importi di tutte le detrazioni d'imposta che vi spettano, dei crediti d'imposta sugli utili distribuiti da società ed enti e dei crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero che, sempre all'estero, hanno subìto il pagamento di imposte a titolo definitivo.

Chi non è tenuto al pagamento

Non siete, invece, obbligati al pagamento dell'addizionale regionale e comunale all'IRPEF se:

- possedete soltanto redditi esenti dall'IRPEF;
- possedete soltanto redditi soggetti ad imposta sostitutiva dell'IRPEF;
- possedete soltanto redditi soggetti a tassazione separata, salvo che, avendone la facoltà, abbiate optato per la tassazione ordinaria facendoli concorrere alla formazione del reddito complessivo;
- avete un'imposta lorda (rigo RN6, colonna 3) che, al netto delle detrazioni riportate nei righi RN17 e RN18, dei crediti d'imposta sui dividendi e per redditi prodotti all'estero, indicati nei righi RN23 e RN24 non supera **lire 20.000**, pari a euro 10,33.

Come si determina

Le addizionali regionale e comunale si determinano applicando un'aliquota al reddito complessivo determinato ai fini dell'IRPEF, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini dell'IRPEF stessa.

Aliquote

L'aliquota dell'addizionale regionale per il 2000, è stabilita, per tutto il territorio nazionale, nella misura dello 0,90 per cento.
Per il 2000 l'addizionale comunale all'IRPEF è dovuta soltanto se avete il domicilio fiscale nei co-

muni che l'hanno deliberata. Consultate l'apposita tabella dei comuni che hanno deliberato l'addizionale comunale.
Le addizionali regionale e comunale non sono deducibili ai fini di alcuna imposta, tassa o contributo.

Domicilio fiscale

Salvo i casi di domicilio fiscale stabilito dall'Agenzia delle Entrate, le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte. Quelle non residenti hanno il domicilio fiscale nel comune in cui hanno prodotto il reddito o, se il reddito è stato prodotto in più comuni, nel comune in cui hanno prodotto il reddito più elevato. I cittadini italiani che risiedono all'estero in forza di un rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, hanno il domicilio fiscale nel comune di ultima residenza nello Stato. Per quanto riguarda i contribuenti deceduti, va fatto riferimento al loro ultimo domicilio fiscale.
Per individuare la regione ed il comune a favore dei quali effettuare il versamento delle addizionali, si deve fare riferimento al domicilio fiscale del contribuente alla data del 31 dicembre 2000. Per ulteriori chiarimenti vedete le ISTRUZIONI GENERALI, PARTE III, capitolo 1 ("Dati personali - Domicilio fiscale al 31 dicembre 2000").

Quando e come si effettua il versamento

Dovete versare in unica soluzione le addizionali regionale e comunale con le modalità e nei termini previsti per il versamento del saldo dell'IRPEF.
Non è dovuto, quindi, alcun acconto.

Da ora in poi trovate indicazioni dettagliate per compilare il quadro RV, rigo per rigo.

SEZIONE I

COME SI CALCOLA L'ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF

Può essere utile vedere in APPENDICE, voce "Eventi eccezionali"

Rigo RV1: scrivete l'importo pari alla differenza tra l'importo di rigo RN1, colonna 3 e la somma dei righi RN3 e RN4.

Rigo RV2: scrivete l'importo dell'addizionale regionale all'IRPEF dovuta. Questo importo è pari allo 0,90% della somma dell'importo scritto nel rigo RV1.

Rigo RV3:
- nella **colonna 1** scrivete l'ammontare dell'addizionale regionale sospesa e non versata per effetto delle disposizioni emanate a seguito degli eventi eccezionali, già compresa nell'importo di colonna 2. Questo importo è quello che potete trovare al punto 11-bis del CUD 2001 o al punto 17 del CUD 2000;
- nella **colonna 2** scrivete l'ammontare dell'addizionale regionale trattenuta o da trattenere dal sostituto d'imposta, se nel 2000 avete percepito reddito da lavoro dipendente o da lavoro a questo assimilato. Tale importo è quello che potete trovare nel rigo RC11 della Sezione III del quadro RC, eventualmente sommato all'importo indicato nel rigo RC14 della Sezione IV del quadro RC qualora abbiate percepito compensi per lavori socialmente utili (riportando il codice 2 nella colonna 1 dei righi da RC1 a RC4 della Sezione I del quadro RC) ed il vostro reddito complessivo superi lire 18.000.000, pari ad euro 9.296,22. Se avete percepito compensi per attività sportive dilettantistiche sommate anche l'importo indicato nel rigo RL27 colonna 2.

Rigo RV4: dovete compilare questo rigo solo se avete eccedenze di addizionale regionale delle quali non avete chiesto il rimborso nella precedente dichiarazione.
Nella **colonna 1** indicate il codice regione relativo al domicilio fiscale al 31 dicembre 1999, che potete trovare in APPENDICE, voce "Tabella Codice Regione"
Nella **colonna 2** indicate l'ammontare dell'eccedenza. Questo importo si trova al rigo RX2, colonna 3, del Modello UNICO 2000. Se avete fruito dell'assistenza fiscale e il sostituto non ha rimborsato in tutto o in parte il credito risultante dal Modello 730-3 potete scrivere sul rigo RV4, il credito non rimborsato. Trovate tale importo al punto 20 del CUD 2001 o al punto 15 del CUD 2000.

Rigo RV5: scrivete l'eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione e compensata con il Modello F24.

Rigo RV6: questo rigo deve essere compilato se con la presente dichiarazione intendete correggere o integrare un modello 730/2001 precedentemente presentato.
Nella **colonna 1** riportate quanto indicato nel rigo 43 del modello 730-3 (prospetto di liquidazione).
Nella **colonna 2** riportate quanto indicato nel rigo 44 del modello 730-3 (prospetto di liquidazione).

Righi RV7 e RV8: Dovete compilare questi righi per determinare l'addizionale regionale a debito o a credito.
A tal fine effettuate la seguente operazione:
RV2 – RV3 colonna 2 – RV4 colonna 2 + RV5 - RV6 colonna 1 + RV6 colonna 2
- se il risultato di tale operazione è positivo riportate l'importo così ottenuto nel **rigo RV7**;
- se il risultato di tale operazione è negativo riportate l'importo ottenuto, non preceduto dal segno meno (–), nel **rigo RV8**.

SEZIONE II

COME SI CALCOLA L'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Può essere utile vedere in APPENDICE, voce "Eventi eccezionali"

Rigo RV9: scrivete l'aliquota deliberata dal comune di domicilio fiscale al 31 dicembre 2000. Consultate l'apposita tabella dei comuni che hanno deliberato l'addizionale comunale all'IRPEF.

Rigo RV10: scrivete l'importo dell'addizionale comunale all'IRPEF da voi dovuta. Per determinarlo dovete applicare all'importo riportato al rigo RV1, l'aliquota indicata al rigo RV9.

Rigo RV11:
- nella **colonna 1** scrivete l'addizionale comunale sospesa e non versata per effetto delle disposizioni emanate a seguito degli eventi eccezionali già compresa nell'importo di colonna 2. Questo importo è quello che potete trovare al punto 12bis del CUD 2001 o nell'eventuale annotazione del CUD 2000;
- nella **colonna 2** scrivete l'ammontare dell'addizionale comunale trattenuta o da trattenere dal sostituto d'imposta. Questo importo è quello che potete trovare al rigo RC12 del quadro RC, Sezione III.

Rigo RV12: dovete compilare questo rigo solo se avete eccedenze di addizionale comunale delle quali non avete chiesto il rimborso nella precedente dichiarazione.
Nella **colonna 1** indicate il codice regione relativo al domicilio fiscale al 31 dicembre 1999, che potete trovare in APPENDICE, voce "Tabella Codice Regione"
Nella **colonna 2** indicate l'ammontare dell'eccedenza. Questo importo si trova al rigo RX3, colonna 3, del Modello UNICO 2000. Se avete fruito dell'assistenza fiscale e il sostituto non ha rimborsato in tutto o in parte il credito risultante dal Modello 730-3 potete scrivere sul rigo RV12, il credito non rimborsato. Trovate tale importo al punto 21 del CUD 2001 o nell'eventuale annotazione del CUD 2000.

Rigo RV13: scrivete l'eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione e compensata con il Mod. F24.

Rigo RV14: questo rigo deve essere compilato se con la presente dichiarazione intendete correggere o integrare un modello 730/2001 precedentemente presentato.
Nella **colonna 1** riportate quanto indicato nel rigo 45 del modello 730-3 (prospetto di liquidazione).
Nella **colonna 2** riportate quanto indicato nel rigo 46 del modello 730-3 (prospetto di liquidazione).

Righi RV15 e RV16: **Dovete compilare questi righi per determinare l'addizionale comunale a debito o a credito.**
A tal fine effettuate la seguente operazione:
RV10 – RV11 colonna 2 – RV12 colonna 2 + RV13 RV14 colonna 1 + RV14 colonna 2
- se il risultato di tale operazione è positivo riportate l'importo così ottenuto nel **rigo RV15**;
- se il risultato di tale operazione è negativo riportate l'importo ottenuto, non preceduto dal segno meno ( ), nel **rigo RV16**.

9. QUADRO RX – COMPENSAZIONI E RIMBORSI

Generalità

Il quadro RX è composto da tre sezioni:
- la prima relativa all'utilizzo dei crediti e delle eccedenze di versamento risultanti dalla presente dichiarazione;
- la seconda relativa al versamento annuale dell'IVA;
- la terza relativa ai casi di riporto di eccedenze dalla precedente dichiarazione che non trovano collocazione nei quadri **della presente dichiarazione.**

Da ora in poi trovate indicazioni dettagliate per compilare il quadro RX, rigo per rigo.

SEZIONE I

UTILIZZO DEI CREDITI E DELLE ECCEDENZE

Nei righi da RX1 a RX12 indicate:
- nella **colonna 1**, l'importo dell'imposta a credito risultante dalla presente dichiarazione. Gli importi da indicare vanno desunti dai righi previsti nei quadri relativi ai singoli tributi corrispondenti alle eccedenze a credito finali.
  In particolare:
  - per l'**IRPEF** (quadro RN) riportate l'importo indicato nel rigo RN36, al netto dell'importo utilizzato per il pagamento dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze derivanti da riorganizzazione aziendali (rigo RQ8) e per il pagamento dell'imposta sostitutiva sui maggiori valori derivanti da conferimenti a CAF (rigo RQ13);
  - per l'**IVA** riportate l'importo desunto dal rigo VL32, se avete compilato un solo modulo; se avete compilato più moduli, come nelle ipotesi di trasformazioni sostanziali soggettive, dovete indicare l'importo complessivo delle eccedenze detraibili, risultante dalla differenza tra gli importi a credito (somma dei righi VL32), e la somma degli importi a debito calcolati per ogni soggetto secondo la seguente formula: VL33 VL34 + VL35;
- nella **colonna 2**, l'importo eventualmente versato in eccedenza, rispetto alla somma dovuta a saldo per la presente dichiarazione.

Tale importo, sommato a quello di colonna 1, deve essere ripartito tra le colonne 4 e/o 5;

- nella **colonna 3**, in presenza di richieste di rimborso, barrare l'apposita casella per richiederne l'effettuazione in Euro. La scelta è effettuabile per ciascuno degli importi indicati nella colonna 4, ad eccezione del rimborso IVA per il quale la scelta viene evidenziata nel modello VR in corrispondenza del rigo VR5;
- nella **colonna 4**, l'importo, di cui alle colonne 1 e 2, relativamente al quale si chiede il rimborso. Si ricorda che, ovviamente, non può essere richiesta a rimborso la parte di credito già utilizzata in compensazione dal 1° gennaio fino alla data di presentazione della dichiarazione; tale importo, infatti, deve essere compreso in quello da utilizzare in compensazione e da riportare alla colonna 5. Per quanto riguarda l'Iva deve essere indicato il rimborso, già esposto nel rigo VR4, campo 1 del modello per la richiesta di rimborso del credito Iva.(vedi, al riguardo, istruzioni particolari per la compilazione della dichiarazione IVA 2001, presenti nel fascicolo 3). Per quanto concerne il rimborso dei contributi previdenziali a credito, dovrà essere presentata specifica istanza all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
- nella **colonna 5**, l'importo di cui alle colonne 1 e 2 da utilizzare in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 e/o da computare in detrazione nell'anno successivo. Tale importo è comprensivo sia della parte di credito che il contribuente intende compensare o ha già compensato ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 utilizzando il modello F24, sia di quello che sarà o è già stato utilizzato per diminuire i versamenti relativi al 2001 senza esporre la compensazione nel Mod.F24.

SEZIONE II
RIEPILOGO IVA

Nel rigo RX13 della Sezione II deve essere indicato l'importo dell'IVA da versare quale saldo annuale della dichiarazione IVA. Il relativo ammontare si ricava sottraendo dall'importo indicato al rigo VL33 (IVA a debito) il credito d'imposta eventualmente utilizzato (rigo VL34) e sommando gli interessi trimestrali dovuti (rigo VL35).

Nelle ipotesi di trasformazioni sostanziali soggettive, che comportano la compilazione di più sezioni 2 del quadro VL (cioè, di una sezione 2 per ogni soggetto partecipante alla trasformazione), nel rigo RX13 deve essere indicato l'importo complessivo da versare risultante dalla differenza tra la somma degli importi a debito calcolati per ogni soggetto, secondo la formula (VL33 – VL34 + VL35) e la somma degli importi a credito (rigo VL32) indicati per ciascun soggetto partecipante alla trasformazione nei rispettivi quadri VL.

SEZIONE III
RIPORTO DI ECCEDENZE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE CHE NON TROVANO COLLOCAZIONE NEI RELATIVI QUADRI

La presente sezione III accoglie esclusivamente la gestione di eccedenze e crediti del precedente periodo d'imposta che non possono confluire nel quadro corrispondente a quello di provenienza, al fine di consentirne l'utilizzo con l'indicazione degli stessi nella presente dichiarazione.

La compilazione della presente sezione può avvenire nei seguenti casi:

1. il contribuente non è più tenuto alla presentazione di una o più dichiarazioni o di singoli quadri che compongono il modello UNICO e quindi non trova collocazione il riporto dell'eccedenza e del relativo utilizzo. È il caso, ad esempio, di un contribuente che, avendo cessato un'attività di impresa o di lavoro autonomo entro il 31.12.1999, ha presentato la dichiarazione con saldo di IVA a credito ed ha scelto di utilizzare l'eccedenza, risultante dal modello UNICO 2000, in compensazione di altri tributi a debito;
2. la dichiarazione precedente è soggetta a rettifica a favore del contribuente per versamenti eccedenti ma l'imposta non è più in vigore o comunque il quadro non prevede il riporto del credito, come avviene prevalentemente per le imposte sostitutive; è il caso, ad esempio, delle imposte sostitutive di cui al quadro RS del mod. UNICO 2000 non più in vigore, oppure ai quadri RQ ed RM che non contemplano ordinariamente il formarsi di eccedenze.

La compilazione della presente sezione consente:

- di indicare la risultanza a credito della precedente dichiarazione o di riprendere eventuali eccedenze di versamento rilevate dal contribuente dopo la presentazione del modello UNICO 2000 e/o comunicate dall'Agenzia delle Entrate a seguito di liquidazione della dichiarazione;
- di evidenziare l'utilizzo in compensazione effettuato prima della presentazione della presente dichiarazione;
- di indicare la quota di credito residuo che si intende chiedere a rimborso;
- di riportare l'eventuale credito residuo, non utilizzato entro la data di presentazione della presente dichiarazione, in compensazione entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997 n.241.

Nei righi da RX14 a RX21 va indicato:

- nella **colonna 1**, limitatamente ai righi RX19, RX20 e RX21, il codice tributo relativo all'importo a credito che si intende riportare dall'anno precedente per le imposte diverse da quelle espressamente previste nei righi da RX14 a RX18;
- nella **colonna 2**, l'ammontare del credito, di cui alla colonna 3 del corrispondente rigo del quadro RX del modello UNICO 2000, oppure le eccedenze di versamento rilevate dal contribuente

successivamente alla presentazione della dichiarazione UNICO 2000 o riconosciute dall'Agenzia delle Entrate a seguito di liquidazione della dichiarazione;

- nella **colonna 3**, l'ammontare del credito o eccedenza di cui alla precedente colonna 2 che è stato utilizzato in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 entro la data di presentazione della presente dichiarazione.
  Il credito residuo costituito dalla differenza risultante fra l'importo di cui alla colonna 2 e l'importo di cui alla colonna 3, deve essere ripartito tra le colonne 5 e/o 6;
- nella **colonna 4**, in presenza di richieste di rimborso, barrare l'apposita casella per richiederne l'effettuazione in euro. La scelta è effettuabile per ciascuno degli importi indicati nella colonna 5;
- nella **colonna 5**, l'ammontare del credito residuo di cui si intende chiedere il rimborso. Per quanto concerne il rimborso del credito IVA, dovrà essere presentata specifica istanza al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate. Per quanto concerne il rimborso dei contributi previdenziali a credito, dovrà essere presentata specifica istanza all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
- nella **colonna 6**, l'ammontare del credito residuo da utilizzare in compensazione con il mod. F24 ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 fino alla data di presentazione della successiva dichiarazione. A tal fine nel modello F24 dovrà essere indicato il codice tributo specifico e l'anno di riferimento 2000 anche se si tratta di credito proveniente da periodi precedenti. Infatti, con l'indicazione nel presente quadro, la validità del credito viene rigenerata ed equiparata a quella dei crediti formatisi nello stesso periodo.

PARTE IV: SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

Il servizio telematico è il canale attraverso il quale l'Agenzia delle Entrate riceve le dichiarazioni dei contribuenti.
L'Italia è attualmente uno dei pochi Paesi a gestire telematicamente sia le dichiarazioni sia i versamenti.
Il risultato principale conseguito dall'Agenzia delle Entrate è non tanto di tipo quantitativo, ma piuttosto di tipo qualitativo: la percentuale di errore risulta sensibilmente ridotta rispetto a quella che si registrava in precedenza sulle dichiarazioni acquisite con modalità "tradizionali"
Coloro che, pur nelle difficoltà iniziali, hanno contribuito fattivamente alla realizzazione di un progetto così qualificante a livello europeo, hanno quindi garantito ai cittadini un servizio importante in termini di:
- minor rischio di errore sulle dichiarazioni presentate;
- certezza di aver completato gli adempimenti nei confronti del fisco;
- possibilità di rimuovere eventuali residue irregolarità prima della presentazione della nuova dichiarazione.

L'accesso al servizio è riservato a tutti coloro che:
- sono obbligati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni;
- possono avvalersi di tale modalità di presentazione.

Alla luce dei risultati conseguiti, da quest'anno viene estesa la platea dei contribuenti che direttamente o tramite soggetti incaricati, devono presentare le proprie dichiarazioni per via telematica:
- i contribuenti tenuti nell'anno 2000 alla presentazione di almeno una dichiarazione periodica IVA;
- i soggetti tenuti nell'anno 2001 alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta;
- le società e gli enti di cui all'art. 87 comma 1 lettere a) e b), del Tuir.

La presentazione telematica delle dichiarazioni può essere effettuata attraverso:
- il **servizio telematico Entratel**, operativo dal 1998, riservato a coloro che svolgono un ruolo di intermediazione tra contribuenti e Agenzia delle Entrate e a quei soggetti che presentano la dichiarazione dei sostituti d'imposta in relazione a più di 20 soggetti;
- il **servizio telematico Internet**, operativo dal 2000, utilizzato dai contribuenti che, pur non avendo l'obbligo della trasmissione telematica delle proprie dichiarazioni, vogliono avvalersi di tale facoltà e da coloro che presentano la dichiarazione dei sostituti d'imposta in relazione a non più di 20 soggetti oppure pur non dovendo presentare tale dichiarazione sono comunque tenuti alla trasmissione telematica delle altre dichiarazioni.

I due servizi possono essere utilizzati anche per effettuare i **propri versamenti**, a condizione che si disponga di un conto corrente presso una delle banche convenzionate con l'Agenzia delle Entrate.
Non è consentito effettuare i versamenti per il tramite degli incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni.
Nei paragrafi che seguono vengono riportate alcune informazioni di tipo generale, utilizzando una terminologia tecnica non di uso corrente; per la sua descrizione si rimanda al paragrafo 9 "Spiegazione di termini tecnici"
Informazioni di maggior dettaglio sono disponibili nel sito Internet del Ministero delle Finanze (www.finanze.it) alla pagina "Servizi telematici"

1. Normativa di riferimento

La trasmissione telematica delle dichiarazioni è disciplinata da:
- DPR 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
- Decreto dirigenziale 31/07/98 come modificato dal decreto 24 dicembre 1999 (G.U. n. 306 del 31 dicembre 1999) e dal decreto 29 marzo 2000 (G.U. n. 78 del 3 aprile 2000), concernente le modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti;
- Decreto dirigenziale 18/02/1999 (G.U. n. 44 del 23 febbraio 1999), decreto ministeriale 12 luglio 2000 (G. U. n. 173 del 26 luglio 2000) e decreto dirigenziale 21 dicembre 2000 (G.U. n. 3 del 4 gennaio 2001) concernenti l'individuazione di altri soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni;
- Decreti di approvazione dei modelli di dichiarazione;
- Decreti di approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica, che contengono le istruzioni per la compilazione della dichiarazione in formato elettronico.

2. Personal Computer

L'utilizzo dei servizi richiede che l'utente sia dotato di un personal computer con le seguenti caratteristiche di base:

Ambiente Windows

- Processore Pentium 100 MHz o superiore o equivalente
- Almeno 32 Mbyte di RAM (minimo 16)
- Scheda grafica compatibile SVGA
- Monitor 14" 800 X 600 a 65.536 colori

Ambiente MAC/OS

- MAC POWER PC
- Almeno 32 Mbyte di RAM
- Memoria virtuale abilitata con 33 Mbyte
- Open TRANSPORT 1.x

Dotato inoltre di:
- Browser (Netscape Communicator, Internet Explorer 4.X o superiori o browser equivalenti);
- lettore di floppy;
- Modem
- Stampante

3. Prodotti software

L'Agenzia delle Entrate distribuisce gratuitamente i prodotti che consentono di:
- compilare la propria dichiarazione UNICO 2001 Persone fisiche e IVA periodica 2001;
- compilare il proprio modello di versamento F24;
- controllare la dichiarazione o il versamento, predisposti utilizzando un qualunque prodotto disponibile in commercio.

Questi prodotti possono essere utilizzati da tutti i contribuenti e sono disponibili nel sito www.finanze.it
Ai soli soggetti abilitati vengono distribuiti i prodotti che permettono di preparare il file da trasmettere che contiene la dichiarazione o il versamento.

4. Utenti abilitabili

4.1 Servizio telematico Entratel

L'accesso al servizio telematico Entratel è riservato a tutti coloro che:
- sono già in possesso dell'abilitazione;
- sono obbligati alla trasmissione telematica delle proprie dichiarazioni e devono presentare la dichiarazione dei sostituti di imposta in relazione ad un numero di soggetti superiore a 20;
- sono obbligati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni da loro predisposte per conto dei contribuenti.

Si ribadisce che i soggetti obbligati alla presentazione in via telematica delle proprie dichiarazioni dell'anno 2001 sono:
- i soggetti tenuti nell'anno 2001 alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta in forma autonoma o unificata;
- i contribuenti tenuti nell'anno 2000 alla presentazione di almeno una dichiarazione periodica;
- i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche di cui all'art. 87, comma 1, lett.a) e b) del Tuir senza alcun limite di capitale sociale o patrimonio netto (società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative, società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato/Enti pubblici e privati residenti nel territorio dello Stato che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'esercizio di attività commerciali).

Di questi soggetti solo coloro che sono tenuti alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta in relazione ad un numero di soggetti superiore a 20 devono presentare tutte le dichiarazioni avvalendosi del servizio telematico ENTRATEL. Se presentano, invece, la dichiarazione dei sostituti d'imposta in relazione ad un numero di soggetti non superiore a 20, ovvero non sono tenuti a quest'adempimento, possono avvalersi del servizio INTERNET per trasmettere direttamente le proprie dichiarazioni.

I soggetti sopra elencati, obbligati alla presentazione delle dichiarazioni in via telematica, possono assolvere a tale adempimento anche avvalendosi di uno degli intermediari abilitati o di una delle società del gruppo di cui fanno parte ai sensi dell'art. 43-ter, comma 4, del D.P.R. n. 602/73.

Gli incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni mediante il servizio telematico Entratel sono:

- gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
- gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria;
- le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell'art. 32, comma 1, lettere a) e b), e c), del Decreto legislativo n. 241/97·
- i centri autorizzati di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti;
- gli altri soggetti che costituiscono emanazione di quelli precedentemente indicati quali, ad esempio, gli studi professionali e le società di servizi in cui, rispettivamente, almeno la metà degli associati o più della metà del capitale sociale sociale sia posseduto da soggetti abilitabili (D.M. 18 febbraio 1999);
- gli iscritti negli albi degli avvocati;
- gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 21 gennaio 1992, n. 88;
- il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, anche tramite il proprio sistema informativo, per le dichiarazioni delle amministrazioni dello Stato per le quali, nel periodo d'imposta cui le stesse si riferiscono, ha disposto l'erogazione sotto qualsiasi forma di compensi od altri valori soggetti a ritenuta alla fonte;
- le amministrazioni di cui all'art. 29 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per le dichiarazioni degli uffici o strutture ad esse funzionalmente riconducibili. Ciascuna amministrazione nel proprio ambito può demandare la trasmissione delle dichiarazioni in base all'ordinamento o modello organizzativo interno.

Gli incaricati sopra elencati sono obbligati alla trasmissione telematica sia delle dichiarazioni da loro predisposte su incarico dei contribuenti, sia delle dichiarazioni predisposte dai contribuenti e per le quali hanno assunto l'impegno della trasmissione telematica.

Gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro, nonché gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio per la subcategoria tributi possono assolvere l'obbligo della presentazione telematica anche avvalendosi delle prestazioni delle societa' che gli ordini, i collegi e le associazioni rappresentative possono costituire per agevolare l'effettuazione di tale adempimento da parte dei loro aderenti.

Sono obbligati ad utilizzare il servizio telematico Entratel per effettuare la trasmissione telematica sia delle proprie dichiarazioni sia delle dichiarazioni consegnate direttamente dai contribuenti agli sportelli, anche:
- le banche convenzionate;
- Poste italiane S.p.A.

Le banche e Poste italiane S.p.A. possono assolvere all'obbligo telematico anche avvalendosi di soggetti appositamente delegati.

Possono richiedere l'abilitazione al servizio telematico Entratel anche:
- le società appartenenti a un gruppo ai sensi dell'art. 43-ter, comma 4, del D.P.R. n. 602/73 di cui fa parte almeno un soggetto in possesso dei requisiti per ottenere l'abilitazione;
- le associazioni rappresentative delle minoranze etnico linguistiche;
- gli intermediari finanziari di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto 20 settembre 1997, tenuti all'obbligo delle comunicazioni di cui alla legge 29 dicembre 1962, n. 1745.

4.2 Servizio telematico Internet

Tutti i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta in relazione ad un numero di soggetti non superiore a venti, ovvero non tenuti affatto a tale adempimento ma che sono obbligati alla presentazione delle dichiarazioni per via telematica in base a quanto precisato nelle premesse al presente capitolo, devono utilizzare il servizio te-

56

lematico Internet se intendono effettuare direttamente la trasmissione delle proprie dichiarazioni, oppure possono rivolgersi agli incaricati della trasmissione telematica attraverso il servizio telematico Entratel.

Tutti coloro che non rientrano tra i soggetti obbligati alla presentazione telematica delle dichiarazioni nei sensi sopra illustrati possono comunque utilizzare il servizio telematico Internet per presentare la **propria dichiarazione** ed effettuare i **propri versamenti**, oppure possono rivolgersi alle banche convenzionate e a Poste Italiane S.p.A., o avvalersi, per la sola presentazione della dichiarazione, degli incaricati della trasmissione telematica attraverso il servizio telematico Entratel.

5. Presentazione della dichiarazione

La presentazione della dichiarazione per via telematica si articola nelle fasi di seguito descritte:
- predisposizione della dichiarazione in formato elettronico;
- controllo della dichiarazione;
- predisposizione del file da trasmettere;
- invio dei dati;
- elaborazione dei dati trasmessi;
- gestione delle attestazioni restituite dall'Agenzia delle Entrate.

5.1 Predisposizione della dichiarazione in formato elettronico

L'Agenzia delle Entrate distribuisce gratuitamente, per alcune categorie di contribuenti che presenteranno telematicamente la **propria dichiarazione**, un prodotto *software* di ausilio alla predisposizione della dichiarazione.
In generale, comunque, utilizzando prodotti disponibili sul mercato, ciascun utente predispone la dichiarazione e converte i dati nel formato previsto per la trasmissione telematica.
Tale formato, distinto per modello di dichiarazione, è definito annualmente mediante apposite specifiche tecniche che sono pubblicate in Gazzetta Ufficiale, e che dettagliano:
- l'elenco dei dati che costituiscono la dichiarazione;
- per ciascun dato dichiarato, le caratteristiche del dato stesso: numerico, alfanumerico, percentuale, codice fiscale, valori previsti, ecc.;
- i dati dichiarati rilevanti ai fini della liquidazione automatica delle imposte dovute, sottoposti a controlli di congruenza e, in alcuni casi, a ricalcoli automatici.

5.2 Controllo della dichiarazione

L'Agenzia delle Entrate distribuisce gratuitamente i prodotti *software* che permettono di verificare la conformità della dichiarazione al formato elettronico della dichiarazione stessa.
I programmi di controllo forniti dall'Agenzia delle Entrate provvedono, in particolare, a:
- verificare che l'elenco dei campi dichiarati sia congruente con quello previsto per il modello di dichiarazione;
- verificare che il contenuto del campo sia conforme alla sua rappresentazione o ai valori previsti per il campo stesso: un campo numerico non può contenere lettere, una percentuale può valere al massimo 100, un codice fiscale deve essere formalmente corretto, ecc;
- eseguire i controlli di congruenza e i calcoli automatici.

L'utilizzo di tali prodotti non è obbligatorio; è un ausilio per l'utente, in quanto provvedono a segnalare la presenza di errori che impedirebbero l'accettazione della dichiarazione da parte dell'Agenzia delle Entrate durante la fase di controllo successiva all'invio.

Le segnalazioni sono differenziate in funzione della loro gravità:
- segnalazioni evidenziate con il simbolo "**** ": indicano la presenza di errori sul file, che, di norma, contiene più dichiarazioni;
- segnalazioni evidenziate con il simbolo "***": indicano la presenza di dati di una singola dichiarazione che non rispettano le regole di formato;
- segnalazioni evidenziate con il simbolo "***C": indicano la presenza di incongruenze nelle informazioni esposte o di importi che non rispettano le regole di calcolo automatico.

Per facilitare la correzione degli errori segnalati dai programmi di controllo, l'Agenzia delle Entrate distribuisce gratuitamente anche il *software* che consente di visualizzare e stampare la dichiarazione nel suo formato elettronico, il cui contenuto può non corrispondere alla stampa della dichiarazione cartacea già consegnata al contribuente.

5.3 Predisposizione del file da trasmettere

Prima di procedere all'invio, è necessario "autenticare" il file, calcolare cioè, utilizzando il *software* distribuito dall'Agenzia delle Entrate, il codice che consente la verifica dell'identità del responsabile della trasmissione e dell'integrità dei dati.
Lo stesso *software* che calcola questo codice provvede a contrassegnare i dati in maniera tale da garantire il principio di riservatezza, e cioè che i dati contenuti nel file possano essere letti solo dall'Agenzia delle Entrate.

5.4 Invio dei dati

Per presentare la dichiarazione, l'utente deve:
- connettersi al servizio (Internet o Entratel);
- collegarsi al sito WEB
- inviare il file autenticato.

Completata la trasmissione, l'utente riceve un messaggio che conferma l'avvenuta ricezione del file.

5.5 Elaborazione dei dati

I dati pervenuti vengono elaborati al fine di:
- controllare il codice di autenticazione;
- controllare l'univocità del file;
- controllare la conformità del file alle specifiche tecniche;
- controllare la conformità della dichiarazione alle specifiche stesse.

I dati vengono preventivamente memorizzati su supporto ottico, in modo da disporre in qualunque momento dell'"originale" del file trasmesso dall'utente.
I controlli di conformità del file e della dichiarazione seguono le stesse regole, in precedenza descritte, su cui si basano i prodotti *software* distribuiti agli utenti.
Esistono tuttavia alcuni particolari tipi di controllo che sul PC non sono replicabili o possono dare un esito diverso quando vengono eseguiti durante la fase di elaborazione:
- codice di autenticazione: il controllo, effettuato dal servizio telematico Entratel, utilizza, tra l'altro, la chiave privata dell'Agenzia delle Entrate (nota soltanto all'Agenzia stessa);
- codice di riscontro: come per il controllo del codice di autenticazione, effettuato però dal servizio telematico Internet;
- controllo di univocità del file: tale controllo utilizza i codici di autenticazione che vengono memorizzati non appena il file perviene; si precisa che tale controllo non entra nel merito dei dati contenuti nel file, ma consiste esclusivamente nella verifica che lo stesso codice di autenticazione non sia già stato in precedenza memorizzato;
- tipologia di soggetto che trasmette: quando la Banca affi-

da la trasmissione ad un soggetto delegato, sia la Banca che il Soggetto delegato devono essere conosciuti dall'Agenzia delle Entrate; il controllo presuppone in questo caso l'accesso ad informazioni non disponibili sulla postazione dell'utente;

- protocollo telematico della dichiarazione in precedenza trasmessa, che viene sostituita, esclusivamente da parte degli intermediari, dalla dichiarazione in corso di elaborazione: il controllo (esistenza della dichiarazione, codice fiscale del contribuente, codice fiscale del soggetto che ha autenticato il file) in questo caso comporta l'accesso alle informazioni relative a tutte le dichiarazioni pervenute, non disponibili sulla postazione dell'utente;
- campi "data": viene eseguito un controllo di congruenza con la data del sistema di elaborazione: ad esempio, la data 03/03/2002, presente nel protocollo attribuito dall'intermediario a una dichiarazione relativa all'anno di imposta 2000 trasmessa a giugno 2001 pur essendo formalmente corretta, risulta incongruente in quanto superiore alla data di elaborazione.

Al termine dell'elaborazione vengono prodotte le attestazioni sulle quali viene calcolato il codice di autenticazione dell'Agenzia delle Entrate.

L'intervallo di tempo tra la trasmissione delle dichiarazioni e la restituzione della ricevuta risulta, in condizioni normali, di pochi minuti. Può tuttavia diventare più lungo in corrispondenza dei picchi di traffico che si verificano in prossimità delle scadenze.

Non può, in ogni caso, superare i 5 giorni per il servizio telematico Entratel o 1 giorno per il servizio telematico Internet.

5.6 Ricevute

Le ricevute vengono prodotte a fronte di ciascuna dichiarazione trasmessa, comprese quelle che che vengono scartate per la presenza di uno o più errori, così come descritto nei paragrafi precedenti.

È quindi necessario controllare periodicamente se nel sito Web di ciascuno dei due servizi le ricevute sono disponibili.

Il messaggio che conferma, contestualmente all'invio, l'avvenuta ricezione del file non tiene conto delle elaborazioni successive e non è quindi sufficiente a certificare di aver completato i propri adempimenti.

La ricevuta contiene:

- i dati generali del contribuente e del soggetto che ha presentato la dichiarazione;
- i principali dati contabili;
- le segnalazioni;
- gli eventuali motivi per i quali la dichiarazione è stata scartata.

Nell'intestazione viene infine evidenziato il protocollo della dichiarazione attribuito dal servizio telematico, costituito da:

- protocollo assegnato al momento in cui l'utente ha inviato il file che contiene la dichiarazione;
- numero progressivo di 6 cifre che identifica la dichiarazione all'interno del file.

Tale numero di protocollo, che viene attribuito esclusivamente alle dichiarazioni accolte, identifica univocamente la dichiarazione.

6. Situazioni anomale

Nel caso in cui una o più dichiarazioni vengano scartate o contengano errori occorre:

- modificare i dati, utilizzando i pacchetti di gestione delle dichiarazioni
- trasmettere nuovamente la dichiarazione all'Agenzia delle Entrate evitando, ad esempio, richieste di variazioni dei dati inviate anche in forma scritta a uffici dell'Agenzia delle Entrate.

Non si applicano sanzioni, qualora la situazione anomala venga sanata entro le scadenze previste.

6.1 File scartati

Lo scarto del file comporta lo scarto di tutte le dichiarazioni in esso contenute, che risultano quindi non pervenute.

Dopo aver rimosso la causa che ha provocato lo scarto, il file va quindi ritrasmesso per intero, senza alcun riferimento all'invio precedente.

6.2 Dichiarazioni scartate

Le dichiarazioni vengono scartate per la presenza di errori "gravi" cioè equivalenti ad un "modello non conforme": dopo aver rimosso l'errore che ha determinato lo scarto, occorre predisporre un nuovo file contenente le sole dichiarazioni interessate e ripetere l'invio.

In merito alle modalità da utilizzare per rimuovere l'errore, si richiama l'attenzione sul fatto che i controlli eseguiti sulla dichiarazione sono di due tipi:

- la dichiarazione contiene uno o più dati non previsti per il modello oppure di contenuto o formato errato; tali errori vengono evidenziati dal *software* di controllo con il simbolo "***".
- la dichiarazioni contiene uno o più campi che non risultano congruenti tra loro oppure non verificano le regole di calcolo previste per il modello; tali errori vengono evidenziati dal *software* di controllo con il simbolo "***C"

Nel primo caso, l'errore va necessariamente rimosso; nel secondo caso, in considerazione del fatto che i calcoli automatici o i controlli di congruenza possono non rispecchiare appieno la situazione di tutti i contribuenti (in particolare in presenza di regimi speciali, fallimenti, ecc.) l'utente, prima di procedere ad un nuovo invio, è tenuto a:

- controllare se la dichiarazione risulta corretta in base alle istruzioni per la compilazione;
- confermare i dati dichiarati, utilizzando un'apposita casella prevista nelle specifiche tecniche per gestire le situazioni descritte.

6.3 Dichiarazioni regolarmente trasmesse contenenti errori o incomplete

Nell'ipotesi in cui si rilevi dai dati presenti sull'attestazione di trasmissione telematica predisposta dall'Agenzia delle Entrate, che una dichiarazione, pur esente da errori che ne impedirebbero la trasmissione telematica, risulti acquisita in maniera incompleta o con dati inesatti, si dovrà operare come segue:

a) se trattasi di errore commesso da un incaricato alla trasmissione quest'ultimo deve predisporre una nuova dichiarazione e dovrà trasmetterla avendo cura di riportare il protocollo attribuito dal servizio telematico alla dichiarazione precedentemente inviata, che viene quindi ad essere sostituita; in questo caso l'incaricato non dovrà barrare le caselle presenti nel frontespizio del modello di dichiarazione non ricorrendo le ipotesi per esse previste;

b) se l'errore riscontrato è stato commesso dal diretto interessato, a prescindere dal servizio telematico utilizzato (Entratel o Internet), questi dovrà trasmettere una dichiarazione correttiva, se nei termini, ovvero una dichiarazione integrativa, se fuori termine, barrando le relative caselle apposte sul frontespizio del modello. In questa ipotesi nessun riferi-

mento dovrà essere effettuato al protocollo precedentemente attribuito dal servizio telematico in quanto trattasi di una nuova dichiarazione;

c) se l'incaricato, successivamente alla trasmissione di una dichiarazione, riceve dal soggetto che gli ha conferito l'incarico una nuova dichiarazione che contiene dati diversi da quelli contenuti nella dichiarazione già trasmessa, procede ad inoltrare la nuova dichiarazione avendo cura di barrare sul frontespizio del modello la relativa casella "correttiva" se consegnata nei termini, o "integrativa" se fuori dei termini. Nessun riferimento dovrà essere effettuato al protocollo attribuito alla dichiarazione precedentemente trasmessa trattandosi, anche in questo caso, dell'invio telematico di una nuova dichiarazione.

È da tenere presente che, salvo il caso in cui le specifiche tecniche relative al modello non indichino specificamente il contrario, la dichiarazione "correttiva" o "integrativa" deve contenere tutti i dati dichiarati e non soltanto quelli che sono stati aggiunti o modificati rispetto alla dichiarazione da correggere o integrare.

7. Informazioni particolari sul servizio telematico Entratel

7.1 Abilitazione al servizio

È necessario presentare una domanda:
- alla Direzione Regionale competente in base al domicilio fiscale del soggetto che la presenta;
- agli Uffici locali dell'Agenzia delle Entrate, agli uffici IVA e agli uffici delle Imposte Dirette individuati da ciascuna Direzione Regionale competente.

Non ci sono termini tassativi per produrre la domanda per richiedere l'abilitazione al servizio telematico Entratel, ma è necessario che l'istanza venga presentata in tempo utile per ottemperare agli obblighi di trasmissione telematica delle dichiarazioni. Le modalità e i tempi di rilascio delle abilitazioni non legittimano in alcun modo il differimento dei termini previsti per l'assolvimento degli adempimenti in materia fiscale.
I modelli di domanda, le relative istruzioni, nonché l 'elenco degli uffici finanziari cui rivolgersi sono disponibili nel sito **www.finanze.it**, oltre che presso gli uffici stessi.
Contestualmente all'abilitazione, vengono consegnate le istruzioni, le chiavi e la password di accesso.

7.2 Accesso al servizio

Il servizio non è raggiungibile via Internet: al momento dell'abilitazione vengono fornite anche le informazioni necessarie a configurare la connessione.
Occorre dotarsi di un modem (se già non lo utilizzate, ad esempio, per l'accesso a Internet). È possibile utilizzare una normale linea telefonica o una linea ISDN.
La rete che viene utilizzata è una "Rete Privata Virtuale" è cioè una rete pubblica con porte di accesso dedicate agli utenti abilitati. È accessibile mediante un numero verde, unico per tutto il territorio nazionale, che viene comunicato dall'ufficio al momento del rilascio dell'abilitazione.
La rete e il sistema sono dotati di meccanismi che bloccano l'accesso a utenti non autorizzati.
Le porte di accesso sono decentrate a livello regionale e sono state dimensionate considerando:
- la distribuzione per regione degli utenti;
- la concentrazione degli invii in prossimità delle scadenze.

La possibilità di accettare connessioni contemporanee, pur essendo elevata, ha comunque un limite. È quindi importante anticipare la fase di invio, evitando la trasmissione negli ultimi giorni.
Analogamente, è consigliabile raggruppare le dichiarazioni di uno stesso modello e trasmetterle contemporaneamente all'interno dello stesso file; se ciò non è possibile, è necessario preparare tutti i file da inviare ed effettuare tutti gli invii all'interno di un'unica connessione.
Le applicazioni del servizio telematico permettono a ciascun utente di effettuare invii di prova. Le modalità sono identiche a quelle previste per gli invii definitivi. Nelle fase di elaborazione il sistema provvederà a scartare le dichiarazioni contenute in tali invii, comunicando all'utente l'esito delle operazioni effettuate.

7.3 Generazione delle chiavi

Per gli utenti del **servizio telematico Entratel** sono necessarie alcune operazioni preliminari che vanno eseguite "una tantum" e completate possibilmente non a ridosso di una scadenza.
La principale di tali operazioni, in assenza della quale non è possibile presentare la dichiarazione, consiste nella "Generazione delle chiavi di autenticazione"
Il servizio telematico, infatti, tenuto conto che questa modalità di presentazione sostituisce il modello cartaceo, utilizza strumenti informatici che consentono:
- l'identificazione certa di chi presenta la dichiarazione;
- il riconoscimento certo di una qualsiasi modifica successiva ai dati in essa contenuti.

Tali strumenti, in altre parole, permettono di identificare in modo "certo e non contestabile" chi è "responsabile" della presentazione telematica, creando una corrispondenza univoca tra questi e il documento trasmesso, nonché con il suo contenuto, con l'obiettivo di garantire sia l'Agenzia delle Entrate che il contribuente.
Per tutti gli utenti, quindi, il servizio telematico prevede che i documenti che pervengono siano dotati di un codice di autenticazione calcolato con prodotti *software* che garantiscono il conseguimento degli obiettivi descritti.
Per calcolare il codice, ciascun utente e l'Agenzia delle Entrate possiedono una coppia di chiavi asimmetriche, di cui una è "privata" e nota solo al titolare, mentre l'altra è "pubblica" ed è nota a entrambi.
Ogni parte autentica i propri documenti usando la sua chiave privata e li invia al destinatario. Questo legge e controlla il codice di autenticazione utilizzando la chiave pubblica del mittente.
A carico dell'utente è la generazione delle chiavi e la custodia della chiave privata, che va mantenuta segreta e adeguatamente protetta da uso indebito. Le chiavi di autenticazione sono,infatti, associate in modo univoco a ciascun utente. Affidare a terzi l'utilizzo della chiave privata non modifica le proprie responsabilità personali nei confronti dell'Agenzia delle Entrate.
Al momento della generazione vanno effettuate almeno due copie della chiave privata su distinti floppy protetti da password, la prima della quali va utilizzata ogni qualvolta richiesto dal servizio telematico, mentre la seconda va conservata in luogo sicuro.
Nel caso in cui la chiave privata non sia più utilizzabile, l'utente è tenuto a rivolgersi all'ufficio che ha concesso l'autorizzazione (o presso la Direzione Regionale competente in base al domicilio fiscale), il quale provvederà ad effettuare le operazioni che consentiranno all'utente di ripristinare la situazione.

7.4 Ricevute

L'utente trasferisce sul proprio PC i file che contengono le attestazioni e, utilizzando il *software* distribuito dall'Agenzia delle Entrate, provvede a controllare il codice di autenticazione e a visualizzare e/o stampare i dati.

A fronte di ciascun invio vengono prodotte:
- un'attestazione relativa al file inviato;
- tante attestazioni quante sono le dichiarazioni contenute nel file.

Oltre a dati di riepilogo, le attestazioni riportano l'esito della elaborazione in precedenza eseguita; in particolare, se il file originario contiene errori, l'utente riceve:
- un'attestazione di scarto del file (e quindi di tutte le dichiarazioni in esso contenute) se la non conformità rilevata riguarda le caratteristiche del file inviato; in tal caso, non vengono prodotte le attestazioni relative alle singole dichiarazioni;
- un'attestazione di scarto della singola dichiarazione, se la non conformità riguarda i dati presenti nella dichiarazione contenuta nel file; i motivi di scarto vengono evidenziati in un'apposita sezione dell'attestazione stessa (Segnalazioni e irregolarità rilevate).

Tra le altre informazioni, le attestazioni (del file e/o della singola dichiarazione) riportano la data in cui è stato prodotto ed è a disposizione dell'utente il file che le contiene, autenticato dall'Agenzia delle Entrate.
Per le dichiarazioni accolte in quanto esenti da errori, l'attestazione, una volta stampata, è composta di almeno due pagine:
- la prima contiene i dati principali, desunti dal frontespizio della dichiarazione, da consegnare eventualmente al contribuente che ne faccia richiesta;
- la seconda contiene i dati contabili più significativi e alcune segnalazioni rilevabili dai dati trasmessi.

7.5 Dichiarazioni doppie

Periodicamente il servizio telematico provvede a segnalare, con avvisi specifici disponibili nel sito WEB, le dichiarazioni che in base all'analisi di alcuni dati di riepilogo (codice fiscale del contribuente, modello, tipo di dichiarazione, ecc.) risultano duplicate.
In tale ipotesi l'utente è tenuto a verificare se le dichiarazioni sono state effettivamente inviate per errore più volte e, in caso affermativo, a trasmettere esclusivamente tramite il servizio telematico, l'elenco delle dichiarazioni per le quali richiede l'annullamento.
L'Agenzia delle Entrate rende disponibile il *software* che consente di completare l'operazione descritta.
Le richieste, munite come le dichiarazioni del codice di autenticazione, vengono elaborate e viene restituita all'utente l'attestazione, munita del codice di autenticazione dell'Agenzia delle Entrate, che conferma l'avvenuto annullamento.

7.6. Servizio di assistenza

Per la soluzione dei problemi legati a:
- connessione al servizio;
- installazione delle applicazioni e configurazione della postazione;
- utilizzo delle applicazioni distribuite dall'Agenzia delle Entrate;
- utilizzo di chiavi e password;
- normativa;
- scadenze di trasmissione;

è previsto un servizio di assistenza telefonica riservato ai soggetti autorizzati, accessibile mediante un numero unico a livello nazionale, comunicato dall'ufficio finanziario al momento del rilascio dell'abilitazione.
A integrazione dell'assistenza diretta mediante operatore, sono a disposizione degli utenti anche:
- nella sezione "Notizie utili" del sito WEB;
- il sito **assistenza.finanze.it** che contiene informazioni riguardanti numerosi casi ricorrenti già risolti;
- avvisi "personalizzati" predisposti per coloro che si trovano in particolari situazioni;
- numero di fax dedicato per la soluzione di problemi legati all'utilizzo di chiavi e password.

È indispensabile quindi che ciascun utente acceda al servizio telematico per controllare se tra gli avvisi disponibili ci siano novità rilevanti che agevolano la soluzione dei problemi: gli avvisi e le FAQ disponibili sono infatti il risultato di un'analisi che viene periodicamente effettuata sui dati rilevabili attraverso il servizio di assistenza e costituiscono la soluzione per tutti i problemi della stessa tipologia.

8. Informazioni particolari sul servizio telematico Internet

8.1 Abilitazione al servizio

È necessario presentare una domanda di abilitazione attraverso il sito **uniconline.finanze.it** ed eseguire le operazioni illustrate nella pagina "Abilitazione"

L'interessato otterrà subito una prima parte del Pincode, riceverà al proprio domicilio sia la seconda parte del Pincode sia la password che gli consentirà di accedere al servizio.
Le modalità e i tempi di abilitazione al servizio telematico Internet non legittimano in alcun caso il differimento dei termini previsti per l'assolvimento degli adempimenti in materia fiscale.

8.2 Accesso al servizio

È necessario usufruire dei servizi di un qualunque Internet Service Provider.

8.3 Pincode

Il Pincode viene assegnato a ciascun utente e lo identifica unitamente al codice fiscale.
Viene utilizzato in particolare:
- durante la predisposizione del file da trasmettere, per calcolare il codice di riscontro della dichiarazione;
- per accedere ai servizi disponibili via Web (informazioni anagrafiche, consultazione delle ricevute, comunicazione delle richieste di accredito del rimborso).

L'utilizzo è quindi strettamente personale e occorre conservare tale informazione con una certa cura.

8.4 Ricevute

Le ricevute sono disponibili nel sito **uniconline.finanze.it**, dove possono essere consultate via Web, indicando il proprio Pincode.

8.5 Assistenza

È possibile contattare uno dei Call Center dell'Agenzia delle Entrate. I numeri telefonici e l'orario del servizio sono disponibili nel sito **uniconline.finanze.it**, dove è possibile consultare la sezione "Cosa fare se.. " che contiene le pagine informative con le soluzioni ai problemi più frequenti (FAQ)

9. Spiegazione di termini tecnici

Attestazione
È la ricevuta che attesta l'esito dell'elaborazione effettuata dall'Agenzia sui dati pervenuti e, in assenza di errori, conferma l'avvenuta presentazione della dichiarazione.

Chiavi asimmetriche
È la sigla che si usa per indicare la coppia di chiavi, di cui il primo elemento è privato e il secondo pubblico.

Pincode
È una sequenza di dieci cifre generate casualmente.

Codice di autenticazione
È una sequenza di caratteri estratti dal file originario, crittografati con la chiave privata o il Pincode del destinatario del file stesso. Tale sequenza viene calcolata in modo tale che due file diversi non possano dare origine alla stessa sequenza; nemmeno lo stesso file, autenticato in due momenti diversi, produce lo stesso codice. Logicamente, l'operazione equivale a chiudere e "sigillare" la busta prima di inviarla a destinazione. Il destinatario apre il sigillo e lo controlla con le seguenti modalità:
- lo interpreta con la chiave privata o il Pincode del mittente, ottenendo una prima sequenza di caratteri;
- ricalcola il codice, ottenendo una seconda sequenza.

Se le due sequenze di caratteri così ottenute sono identiche, è certo che la busta proviene proprio dalla persona indicata come mittente e che nessuno ha rotto il sigillo in precedenza. In caso contrario, il messaggio non è integro oppure proviene da un'altra persona e viene quindi respinto.

Dichiarazione in formato elettronico
È l'insieme di dati dichiarati, tradotti nel modello conforme dell'Agenzia, approvato con il Decreto Ministeriale delle specifiche tecniche. Logicamente, è identica al modello cartaceo: è costituita infatti da tanti record, ognuno dei quali corrisponde alle pagine del modello cartaceo, cioè frontespizio e quadri compilati.

File
È l'archivio, predisposto dall'utente, che contiene le dichiarazioni. Logicamente, corrisponde alla busta nella quale vengono inserite le dichiarazioni da trasmettere. A differenza dei modelli cartacei, dove di norma la busta contiene una sola dichiarazione, la busta elettronica è destinata a contenere più dichiarazioni dello stesso tipo.

File autenticato
È il file predisposto in precedenza (dall'utente o dall'Agenzia), pronto per essere trasmesso, munito cioè del codice di autenticazione, in formato non leggibile se non da parte del destinatario.

Generazioni delle chiavi di autenticazione
È una funzione del *software*, distribuito dall'Agenzia agli utenti del **servizio telematico Entratel**, che consente di creare le chiavi che dovranno essere utilizzate in fase di creazione del file da trasmettere, e per leggere i file di risposta provenienti dall'Agenzia delle Entrate. Utilizzando la documentazione consegnata al momento del rilascio dell'abilitazione al servizio da parte del competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate e la funzione in esame, l'utente:
- genera la chiave privata e la chiave pubblica, che è contenuta in un file "richiesta di iscrizione"·
- trasmette, utilizzando il servizio telematico, tale richiesta.

L'Agenzia delle Entrate al momento della ricezione della richiesta e in modo completamente automatico:
- verifica la rispondenza dei dati contenuti nella richiesta di iscrizione con quanto constatato personalmente dall'ufficio finanziario al momento dell'abilitazione dell'utente al servizio telematico;
- verifica che l'utente risulti già iscritto nel registro e, in tal caso, che l'iscrizione risulti o meno valida.

In caso di esito positivo dei controlli, l'Agenzia delle Entrate, tramite il sistema di validazione, iscrive l'utente nell'apposito registro e restituisce un'attestazione in formato elettronico, munita del codice di autenticazione.
L'utente deve copiare l'attestazione di iscrizione sul proprio PC ed è in grado, completata tale operazione, di procedere all'autenticazione dei file.

Supporto ottico
È un supporto non riscrivibile: il dato, una volta registrato, è disponibile in sola lettura e non può essere in alcun modo alterato.

GLOSSARIO (spiegazioni di termini tecnici)

- **Le definizioni date sono relative al significato che i termini hanno nel Modello Unico e nelle relative Istruzioni.**
- **Nel corpo delle voci i termini che costituiscono altre voci del glossario compaiono in** MAIUSCOLETTO.

❑ **acconto d'imposta:** è il versamento che alcune categorie di contribuenti devono effettuare in due rate prima della scadenza del PERIODO D'IMPOSTA. Deve essere pari a una percentuale (per le IMPOSTE DIRETTE è fissata, per l'anno 2001 nella misura del 95%) delle imposte pagate per l'anno precedente.

❑ **aliquota** (d'imposta): è la misura dell'imposta da pagare, calcolata come percentuale dell'IMPONIBILE. E' fissa per certe imposte (per es., l'IVA), e aumenta con l'aumentare dell'IMPONIBILE per altre (per es. l'IRPEF).

❑ **attività intramurarie:** sono attività lavorative supplementari che il lavoratore dipendente svolge all'interno della struttura in cui è inquadrato o all'esterno, purché autorizzato. ◆ v. in APPENDICE voce *Attività libero professionale intramuraria.*

❑ **base imponibile:** v. IMPONIBILE.

❑ **canone:** è il pagamento periodico che deve fare chi usa un bene di proprietà altrui. ◆ v. LOCAZIONE.

❑ **capienza:** si dice che un importo trova *capienza* in un altro quando il primo può essere contenuto nel secondo, cioè non è maggiore di esso.

❑ **capital gains:** sono i guadagni che risultano dalla compravendita di titoli (azioni, titoli di Stato, ecc.).

❑ **circolarità interbancaria:** è la circolazione di denaro, esercitata per mezzo di una rete di collegamento elettronica, grazie alla quale è possibile effettuare pagamenti a nome di una banca presso gli sportelli di un'altra. In questo modo il denaro che circola è virtuale: da una banca all'altra ad ogni pagamento non si spostano fisicamente le banconote, ma semplicemente entrambe le parti riconoscono che il credito in questione è passato dall'una all'altra.

❑ **concessionari** (del servizio di riscossione): sono organismi (alcune banche, di solito una per provincia) che si incaricano della riscossione dei tributi per conto dell'Agenzia delle Entrate.

❑ **conduttore** (o **locatario**): chi prende un bene in LOCAZIONE.

❑ **conduzione:** il fatto di avere un bene in LOCAZIONE.

❑ **conduzione associata:** si verifica quando più soggetti partecipano, con quote uguali o diverse, nell'avere un bene in LOCAZIONE.

❑ **conguaglio incapiente:** ogni anno il datore di lavoro (SOSTITUTO D'IMPOSTA) effettua un conguaglio sulle RITENUTE ALLA FONTE che ha operato sulle buste paga del dipendente. Se queste sono state minori del dovuto, il conguaglio consiste nel detrarre dalla busta paga l'ulteriore somma dovuta dal contribuente al fisco; se le ritenute sono state superiori al dovuto, il conguaglio consiste nell'aumentare la busta paga della somma dovuta dal fisco al contribuente. Se il conguaglio effettuato dal sostituto d'imposta è inferiore alla somma dovuta dal contribuente, perché la busta paga da cui sottrarre tale somma non è sufficiente, il conguaglio si dice *incapiente.*

❑ **conto capitale:** si dice che un contributo è erogato *in conto capitale* quando contribuisce al pagamento del capitale e non a quello degli interessi. Si dicono erogati *non in conto capitale* quei contributi che, per sovvenzionare chi deve pagare un mutuo, lo Stato o un ente pubblico eroga destinandoli al pagamento totale o parziale degli interessi, e non del capitale.

❑ **deducibile, dedurre, deduzioni:** la legge consente che alcune spese considerate necessarie (spese per assistenza ai disabili, contributi previdenziali obbligatori, ecc.) o socialmente desiderabili (contributi per i paesi in via di sviluppo, ecc.) siano *dedotte* dal reddito, cioè sottratte al totale del reddito sul quale si calcolano poi le imposte da pagare (REDDITO IMPONIBILE). In questo modo le imposte da pagare risultano minori, perché minore è il reddito rispetto al quale vengono calcolate. Per poter dedurre una spesa, il contribuente deve essere in grado di esibirne la ricevuta. La deduzione si distingue dalla DETRAZIONE, che avviene mediante sottrazione di una somma dall'importo da pagare, e non dal reddito.
Per un elenco completo delle spese deducibili, v. l'art. 10 del TUIR.

❑ **detraibile, detrarre, detrazioni:** la legge prevede che dal totale delle imposte da pagare si possano *detrarre*, cioè sottrarre, delle somme. Per esempio, dall'IRPEF si possono effettuare detrazioni per il sostentamento dei familiari a carico, per lavoro dipendente, per spese sostenute (spese sanitarie, per l'istruzione, ecc.).
La detrazione si distingue dalla DEDUZIONE, che avviene mediante sottrazione di una somma dal REDDITO IMPONIBILE, e non dalle imposte.

❑ **dominicale:** REDDITO DOMINICALE.

❑ **Dual Income Tax (DIT):** è un sistema di tassazione che applica una ALIQUOTA D'IMPOSTA ridotta, pari al 19%, ad una determinata parte del reddito d'impresa.

❑ **eredità giacente:** è l'eredità che per qualche ragione non passa all'erede, e rimane dunque (affidata a un curatore) in attesa che l'erede la possa o la voglia accettare.

❑ **erogazioni liberali:** sono offerte fatte volontariamente a favore dello Stato o di enti ed organizzazioni che senza fini di lucro svolgono attività socialmente utili, attività di studio, di ricerca, di documentazione culturale e artistica, di spettacolo. ◆ v. in APPENDICE voce *"Altri oneri per i quali spetta la detrazione"*

❑ **giacente:** ◆ v. EREDITÀ GIACENTE.

❑ **imponibile, base imponibile, reddito imponibile:** è l'ammontare del reddito, o il valore del bene o del servizio, sul quale viene calcolata l'imposta. Ad esempio, per l'IRPEF è il totale dei redditi, per l'imposta di successione è il valore dei beni ereditati, per l'ICI è il valore catastale degli immobili.

❑ **imputazione** (del credito, delle quote di reddito agrario, ecc.): è l'attribuzione ad un determinato contribuente di una detrazione, di un credito, di una quota di reddito. Si può parlare di *imputazione di una spesa* anche a un determinato periodo d'imposta, a una determinata voce del conto dei profitti e delle perdite, ecc.

❑ **incapiente:** ◆ v. CONGUAGLIO INCAPIENTE.

❑ **intermediari** (del servizio telematico): sono soggetti e organismi (commercialisti, centri di assistenza fiscale, banche, uffici postali) che si incaricano di trasmettere all'Amministrazione finanziaria dello Stato la dichiarazione dei redditi dei contribuenti.

❑ **interessi moratori:** sono gli interessi che si sommano all'importo da pagare, quando si paga in ritardo. Servono a indennizzare del ritardo il creditore.

62

❑ **intramurario:** ◆ V. ATTIVITÀ INTRAMURARIE.

❑ **irrogare, irrogazione:** infliggere, il fatto di infliggere (per es. una sanzione).

❑ **lavoro parasubordinato:** è lavoro autonomo ma caratterizzato da una collaborazione coordinata e continuativa all'attività altrui, che produce di fatto una situazione di subordinazione e di dipendenza economica.

❑ **locatore:** chi dà un bene in LOCAZIONE

❑ **locazione** (contratto di locazione): comunemente detta *affitto*, è il contratto per cui qualcuno (LOCATORE) dà a un altro (CONDUTTORE O LOCATARIO) l'utilizzo di un bene in cambio di un pagamento periodico. ◆ V. CANONE.

❑ **moratori:** ◆ V. INTERESSI MORATORI.

❑ **nuda proprietà:** è la sola e semplice proprietà di un bene, che rimane al proprietario quando qualcun altro ha tutti i diritti di uso e di trarne beneficio economico.

❑ **oneri:** spese.

❑ **oneroso:** che comporta spese. ◆ V. TITOLO ONEROSO.

❑ **oneri accessori:** sono tutte le spese che si aggiungono a una spesa principale. Per esempio, nella stipulazione di un mutuo, le spese per commissioni bancarie.

❑ **parasubordinato:** ◆ V. LAVORO PARASUBORDINATO.

❑ **patti in deroga:** è la denominazione usuale del regime di accordo fra le parti, in base al quale può essere dato in LOCAZIONE un immobile, quando il suo CANONE di locazione non è stabilito dalla legge (nel quale caso si parla comunemente di "equo canone").

❑ **periodo d'imposta:** è il periodo di tempo al quale si fa riferimento per calcolare il reddito su cui il contribuente deve pagare le imposte. Di norma coincide con un anno solare.

❑ **pertinenze** (di un fabbricato): sono i terreni, fabbricati o parti di fabbricati (giardini, cortili, vialetti di accesso, box, cantine, ecc.) destinati ed effettivamente utilizzati in modo durevole al servizio di un fabbricato principale.

❑ **redditi assimilati** (a quelli da lavoro dipendente): sono tutti i redditi che non risultano da vero e proprio lavoro dipendente ma vanno dichiarati nel quadro RC del Modello UNICO insieme con quelli da lavoro dipendente. Per esempio, le borse di studio o di formazione professionale, le indennità per pubbliche funzioni. Per l'elenco di questi redditi, ◆ V. in APPENDICE voce *"Redditi di lavoro dipendente e assimilati"*

❑ **redditi di capitale:** sono i redditi che si percepiscono perché un proprio capitale è messo a disposizione di un terzo. Per esempio, quando una certa somma è depositata presso una banca, o investita in azioni di una società. Anche questi redditi sono soggetti a tassazione.

❑ **reddito agrario:** è il reddito soggetto a imposta che viene attribuito a chi (proprietario, affittuario, ecc.) utilizza un terreno agricolo. Lo stabilisce il catasto in base al tipo di terreno e di coltura.

❑ **reddito dominicale:** è il reddito soggetto a imposta che viene attribuito al possessore di un terreno agricolo. E' il catasto che lo stabilisce, in base al tipo di terreno.

❑ **reddito imponibile:** ◆ V. IMPONIBILE.

❑ **rendita catastale:** è la rendita che viene attribuita a un immobile. La stabilisce il catasto basandosi sul valore e sulla redditività dell'immobile, calcolati convenzionalmente in base a criteri uniformi per tutto il territorio nazionale.

❑ **ritenuta alla fonte a titolo di imposta:** non tutte le imposte vengono pagate direttamente dal contribuente. In molti casi il soggetto che eroga una somma a favore del contribuente sottrae dall'importo l'imposta dovuta su quella somma, e la versa al fisco. Si dice allora che è stata effettuata una *ritenuta alla fonte a titolo d'imposta*. Il contribuente si dice SOSTITUITO, e chi effettua la ritenuta si dice SOSTITUTO D'IMPOSTA. Poiché in tal modo l'imposta dovuta per quel reddito è già stata pagata, il contribuente non ha più l'obbligo di dichiarare il reddito in questione.◆ V. RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO D'ACCONTO.

❑ **ritenuta alla fonte a titolo d'acconto** (o **ritenuta d'acconto**): non tutte le imposte vengono pagate per intero direttamente dal contribuente. In molti casi un SOSTITUTO D'IMPOSTA (datore di lavoro o altro) sottrae dalle somme dovute al SOSTITUITO (per es., lavoratore dipendente o autonomo) un importo a titolo di acconto sul totale delle imposte dovute. Tale *ritenuta alla fonte a titolo di acconto* è basata sull'ammontare del reddito da cui viene sottratta, e non tiene conto degli altri redditi del sostituito. Di conseguenza, al momento della dichiarazione il contribuente deve comunque dichiarare fra i suoi redditi quelli che sono già stati assoggettati alla ritenuta d'acconto. Infatti nel caso che, alla fine del PERIODO D'IMPOSTA, le imposte dovute in base al totale dei redditi si rivelino maggiori o minori della somma delle ritenute d'acconto, il contribuente calcolerà la differenza nella dichiarazione dei redditi. ◆ V. RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO D'IMPOSTA.

❑ **sostituito:** è chi subisce da parte del SOSTITUTO D'IMPOSTA la RITENUTA ALLA FONTE sul reddito che ha prodotto o conseguito.

❑ **sostituto d'imposta:** è chi (datore di lavoro, INPS, ecc.) per legge sostituisce in tutto o in parte il contribuente (SOSTITUITO) nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria, effettuando il pagamento di imposte dovute dal contribuente. La legge prevede che in alcuni casi siano sostituti d'imposta coloro (enti, società, imprenditori e professionisti) che devono corrispondere delle somme a dipendenti, a lavoratori autonomi o ad altri soggetti. Al momento di erogare tali somme i sostituti effettuano la RITENUTA ALLA FONTE, cioè trattengono dall'importo totale la parte che dovranno versare allo Stato.

❑ **titolo oneroso:** si dice che avviene *a titolo oneroso* qualcosa che comporta una spesa. Per esempio, sono *rendite costituite a titolo oneroso* quelle rendite (assicurazioni, pensioni integrative) che si predispongono pagando in anticipo o periodicamente una somma di denaro.

❑ **usufrutto:** è il diritto reale di usare un bene di proprietà altrui (e di godere degli eventuali frutti), senza però poterne modificare la destinazione d'uso.

APPENDICE (Le voci sono citate in ordine alfabetico)

Abbreviazioni

Art. Articolo
ASI Agenzia Spaziale Italiana
ASL Azienda Sanitaria Locale
AVS Assicurazione Vecchiaia e Superstiti
BOT Buoni ordinari del Tesoro
CAF Centro di Assistenza Fiscale
c.c. Codice civile
c.d. cosidetto
CEE Comunità Economica Europea
CSSN Contributo al Servizio Sanitario Nazionale
CUD Certificazione Unificata dei Dipendenti
DIT Dual Income Tax
D.L. Decreto Legge
D.Lgs. Decreto Legislativo
D.M. Decreto Ministeriale
D.P.C.M. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
D.P.R. Decreto del Presidente della Repubblica
ENEA Ente Nazionale Energia e Ambiente
GEIE Gruppo Europeo di Interesse Economico
G.U. Gazzetta Ufficiale
IACP Istituto Autonomo Case Popolari
ICI Imposta Comunale sugli Immobili
ICIAP Imposta Comunale sugli Immobili per Attività Produttive
ILOR Imposta Locale sui Redditi
INAIL Istituto Nazionale Assicurazioni Infortuni sul Lavoro
INCIS Istituto Nazionale Case Impiegati dello Stato
INPS Istituto Nazionale Previdenza Sociale
INVIM Imposta Comunale sull'Incremento di Valore degli Immobili
IRAP Imposta Regionale sulle Attività Produttive
IRPEF Imposta sui redditi delle Persone Fisiche
IRPEG Imposta sui Redditi delle Persone Giuridiche
ISTAT Istituto Centrale di Statistica
IVA Imposta sul Valore Aggiunto
Lett. Lettera
Mod. Modello
N. Numero
ONG Oganizzazione Non Governativa
ONLUS Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale
SCAU Servizio Contributi Agricoli Unificati
PRA Pubblico registro automobilistico
TOSAP Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche
TUIR Testo Unico delle Imposte sui Redditi
UE Unione Europea
UNIRE Unione Nazionale Incremento Razze Equine
UTE Ufficio Tecnico Erariale

❑ Abitazione principale

Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente dimora abitualmente. A tal fine valgono i dati dei registri anagrafici o l'autocertificazione effettuata ai sensi del T.U. sull'autocertificazione approvato con il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, con la quale il contribuente può attestare anche che dimora abitualmente in luogo diverso da quello indicato nei registri anagrafici. (Se interessa, vedere in questa APPENDICE la voce "Mutuo ipotecario relativo alla costruzione e ristrutturazione edilizia dell'abitazione principale".)

❑ Accettazione dell'eredità giacente

In base all'art. 19, comma 3, del D.P.R. n. 42 del 4 febbraio 1988, se è stato nominato un curatore di eredità giacente o un amministratore di eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito, l'erede che ha accettato l'eredità deve predisporre e conservare un prospetto, con riferimento al periodo di imposta nel quale è cessata la curatela o l'amministrazione, dal quale risultino:
- la data di cessazione della curatela o dell'amministrazione;
- l'ufficio delle imposte o delle entrate, ove istituito, del domicilio fiscale del contribuente deceduto;
- i dati identificativi del deceduto, del curatore, dell'amministratore e degli altri eredi;
- la quota di eredità spettante al dichiarante.

Nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale è cessata la curatela o l'amministrazione, l'erede è tenuto a dichiarare i redditi derivanti dall'eredità relativi allo stesso periodo d'imposta.

❑ Acconto IRPEF dovuto per l'anno 2001

Per stabilire se è dovuto o meno l'acconto IRPEF per l'anno 2001 occorre controllare l'importo indicato nel **rigo RN29**.

Se questo importo:
- non supera lire 100.000, pari ad euro 51,65, non è dovuto acconto;
- supera lire 100.000, pari ad euro 51,65, è dovuto acconto nella misura del **95 per cento** del suo ammontare.

L'acconto così determinato deve essere versato:
- in unica soluzione entro il mese di **novembre 2001**, se l'importo dovuto è inferiore a lire 502.000, pari ad euro 259,26;
- in due rate, se l'importo dovuto è pari o superiore a lire 502.000, pari ad euro 259,26, di cui:
  - la prima entro il **31 maggio 2001**, nella misura del 40 per cento;
  - la seconda entro il **30 novembre 2001**, nella restante misura del 60 per cento.

Se il contribuente prevede (ad esempio, per effetto di oneri sostenuti nel 2001 o di minori redditi percepiti nello stesso anno) una minore imposta da dichiarare nella successiva dichiarazione, può determinare gli acconti da versare sulla base di tale minore imposta.
Chi ha usufruito dell'agevolazione prevista dall'art. 2, commi da 8 a 11, della legge 133/99 ai fini del calcolo dell'acconto deve assumere come imposta del periodo precedente e come imposta del periodo per il quale è dovuto l'acconto quella che si sarebbe applicata in assenza dell'agevolazione stessa.
La deducibilità dal reddito d'impresa, ammessa dal 2001, ai sensi dell'art. 38 della legge 21 novembre 2000, n. 342, delle erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute, per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali e per la realizzazione di programmi culturali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo, non ha effetto ai fini della determinazione della imposta da versare a titolo d'acconto per il medesimo periodo d'imposta in cui sono effettuate.
La prima rata di acconto dell'IRPEF può essere versata ratealmente alle condizioni indicate al paragrafo 8 della parte I.

❑ Acquisto prima casa

Ai fini dell'applicazione delle aliquote agevolate del 3 per cento e del 4 per cento, previste rispettivamente ai fini dell'imposta di registro e dell'imposta sul valore aggiunto, sugli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso e sugli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse, la nota II-bis) all'art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con il D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986, dispone che devono ricorrere le seguenti condizioni:

a. che l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro un anno dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l'attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia acquistato come prima casa sul territorio italiano. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l'immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto. La condizione del trasferimento della residenza nel comune ove è situata l'unità abitativa non è richiesta per il personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate ed alle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché al personale dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile;

b. che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare;

c. che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni in questione, ovvero di quelle previste dall'art. 1 della Legge n. 168 del 22 aprile 1982, all'art. 2 del D.L. n. 12 del 7 febbraio 1985, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 118 del 5 aprile 1985, dall'art. 3, comma 2, della Legge n. 415 del 31 dicembre 1991, dall'art. 5, commi 2 e 3, dei D.L. n. 14 del 21 gennaio 1992, n. 237 del 20 marzo 1992, e n. 293 del 20 maggio 1992, dall'art. 2, commi 2 e 3, del D.L. n. 348 del 24 luglio 1992, dall'art. 1, comma 2 e 3, del D.L. n. 388 del 24 settembre 1992, dall'art. 1, commi 2 e 3, del D.L. n. 455 del 24 novembre 1992, all'art. 1, comma 2, del D.L. n. 16 del 23 gennaio 1993, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 75 del 24 marzo 1993, e dall'art. 16 del D.L. n. 155 del 22 maggio 1993, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 243 del 19 luglio 1993.

In caso di cessioni soggette ad imposta sul valore aggiunto le dichiarazioni di cui alle lettere (a), (b) e (c), comunque riferite al momento in cui si realizza l'effetto traslativo, possono essere effettuate, oltre che nell'atto d'acquisto, anche in sede di contratto preliminare.

Se sussistono le condizioni di cui alle lettere (a), (b) e (c) le agevolazioni suddette spettano per l'acquisto delle pertinenze dell'immobile di cui alla lettera (a), anche se con atto separato. Sono comprese tra le pertinenze, limitatamente ad una per ciascuna categoria, le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 che siano destinate al servizio della casa di abitazione oggetto dell'acquisto agevolato.

In caso di dichiarazione mendace o di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici in questione prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sanzione pari al 30 per cento delle stesse imposte. Se si tratta di cessioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, l'ufficio del registro presso cui sono stati registrati relativi atti deve recuperare nei confronti degli acquirenti una penalità pari alla differenza fra l'imposta calcolata in base all'aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione dell'aliquota agevolata, aumentata del 30 per cento. Sono dovuti gli interessi di mora di cui al comma 4 dell'art. 55 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Le predette regole non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici in questione, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale. Vedere in questa APPENDICE, voce "Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa"

❑ Agevolazioni imprenditoria giovanile in agricoltura

L'art. 14, comma 3, della L. 15 dicembre 1998, n. 441, prevede che non si applica, ai soli fini delle imposte sui redditi, la rivalutazione dei redditi dominicali e agrari (prevista rispettivamente nella misura dell'80 per cento e del 70 per cento) per i periodi d'imposta durante i quali i terreni sono concessi in affitto per usi agricoli, con contratti di durata non inferiore a cinque anni, a giovani che:

- non hanno ancora compiuto quaranta anni;
- hanno la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale o che acquisiscono una di tali qualifiche entro dodici mesi dalla stipula del contratto di affitto.

Si precisa che:

- per i contratti d'affitto stipulati a partire dal 6 gennaio 1999 (data di entrata in vigore della L. 441 del 1998) questa agevolazione spetta a partire dal periodo d'imposta in cui sono stipulati fino a quello di scadenza del contratto stesso;
- per i contratti stipulati prima del 6 gennaio 1999 ed aventi durata di almeno cinque anni, l'agevolazione si applica a decorrere dal periodo d'imposta 1999;
- per i contratti stipulati prima del 6 gennaio 1999 ed aventi durata inferiore a cinque anni, l'agevolazione spetta a decorrere dal periodo d'imposta in cui il contratto è eventualmente rinnovato a condizione che:
  - l'affittuario non abbia compiuto quaranta anni alla data del 6 gennaio 1999;
  - l'affittuario possegga la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale al momento del rinnovo del contratto o l'acquisisca entro dodici mesi da tale data;
  - la durata del contratto rinnovato non sia inferiore a cinque anni.

Per beneficiare del diritto alla non rivalutazione del reddito dominicale, ai fini delle imposte sui redditi, il proprietario del terreno affittato deve accertare l'acquisita qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo dell'affittuario, a pena di decadenza dal beneficio stesso.

❑ Altri oneri deducibili (Quadro RP)

Rientrano tra gli oneri deducibili da indicare nel **rigo RP29**, se non dedotti nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:

- il 50 per cento delle imposte sul reddito dovute per gli anni anteriori al 1974 (esclusa l'imposta complementare) iscritte nei ruoli la cui riscossione ha avuto inizio nel 2000 (art. 20, comma 2, del D.P.R. n. 42 del 1988);
- gli assegni periodici (rendite, vitalizi, ecc.) corrisposti dal dichiarante in forza di testamento o di donazione modale e, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, gli assegni alimentari corrisposti ai familiari indicati nell'art. 433 del c.c.
- i canoni, livelli, censi e altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione, esclusi i contributi agricoli unificati;
- le indennità per perdita dell'avviamento corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti per usi diversi da quello di abitazione;
- le somme corrisposte ai dipendenti chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali in ottemperanza alla legge;
- le somme che in precedenti periodi d'imposta sono state assoggettate a tassazione, anche separata, e che nel 2000 sono state restituite al soggetto erogatore. Può trattarsi, oltre che dei redditi di lavoro dipendente anche di compensi di lavoro autonomo professionale (compresi gli altri redditi di lavoro autonomo: collaborazioni coordinate e continuative, diritti di autore, ecc.), di redditi diversi (lavoro autonomo occasionale, o altro);
- le somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che invece sono state assoggettate a tassazione;
- il 50 per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento delle procedure di adozione di minori stranieri, certificate dall'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione disciplinata dalla Legge n. 184 del 4 maggio 1983.
  L'albo degli enti autorizzati è stato approvato dalla Commissione per le adozioni internazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri con delibera del 18 ottobre 2000, pubblicata sul S.O. n. 179 alla G.U. n. 255 del 31 ottobre 2000.
  Pertanto, fino a tale data la deduzione è consentita anche se gli aspiranti adottanti si sono avvalsi di enti non autorizzati o hanno posto in essere le procedure di adozione senza l'aiuto di intermediari. In questi casi la prova delle spese sostenute sarà fornita dalla certificazione rilasciata dall'ente che ha curato la procedura, dalla documentazione in possesso del contribuente o dall'autocertificazione rilasciata ai sensi del T.U. sull'autocertificazione approvato con il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
  Si precisa che tra le spese certificabili o documentabili sono comprese anche quelle riferibili all'assistenza che gli adottanti hanno ricevuto, alla legalizzazione o traduzione dei documenti, alla richiesta di visti, ai trasferimenti, al soggiorno all'estero, all'eventuale quota associativa nel caso in cui la procedura sia stata curata da enti, ad altre spese documentate finalizzate all'adozione del minore. Le spese sostenute in valuta estera devono essere convertite in lire italiane seguendo le istruzioni indicate nel capitolo 3 della PARTE I.

❑ Altri oneri per i quali spetta la detrazione (Quadro RP)

Rientrano tra gli oneri per i quali spetta la detrazione, da indicare nel **rigo RP20**, se non dedotti nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:

1. le spese sostenute dai contribuenti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi del D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 (già L. 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni e integrazioni) e del D.P.R. n. 1409 del 30 settembre 1963, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessità delle spese, quando queste non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente sovrintendenza,

previo accertamento della loro congruità effettuato d'intesa con l'UTE competente per territorio.
La detrazione spetta nel periodo d'imposta in cui le spese sono sostenute, a condizione che la necessaria certificazione sia rilasciata entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi. Se tale condizione non si verifica, la detrazione spetta nell'anno d'imposta in cui è stato completato il rilascio della certificazione da parte degli uffici competenti.

La detrazione non spetta nei casi seguenti:

- mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali;
- mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni vincolati;
- tentata esportazione non autorizzata dei beni.

L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali dà immediata comunicazione, al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate, delle violazioni che comportano la perdita del diritto alla detrazione e, dalla data di ricevimento della comunicazione, inizia a decorrere il termine entro il quale l'Agenzia delle Entrate può rettificare la dichiarazione.

Attenzione: la detrazione in questione è cumulabile con quella del 41 per cento e/o 36 per cento per le spese di ristrutturazione, ma in tal caso è ridotta al 50 per cento.
Pertanto, le spese sostenute nell'anno 2000 devono essere assunte in questo rigo per un importo ridotto al 50 per cento se per le stesse, per il medesimo anno, si è chiesto di fruire della detrazione del 36 per cento. Naturalmente le spese sostenute da indicare nella misura del 50 per cento devono essere assunte nel limite massimo di lire 150 milioni, pari a euro 77.468,53.
Per le spese eccedenti il predetto ammontare va, invece, assunto l'intero importo.

2. il costo specifico o in mancanza il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione, nonché le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti *locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati* organizzatori appositamente costituiti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose individuate ai sensi del D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 (già L. 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni e integrazioni) e nel D.P.R. n. 1409 del 30 settembre 1963, comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione in Italia e all'estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale delle cose anzidette, e per gli studi e per le ricerche eventualmente a tal fine necessari, nonché per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale anche ai fini didattico-promozionali, compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali. Le iniziative culturali devono essere autorizzate, previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni e le attività culturali, che deve approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i beni e le attività culturali stabilisce i tempi necessari affinché le erogazioni liberali fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi indicati e controlla l'impiego delle erogazioni stesse.
Detti termini possono, per cause non imputabili al donatario, essere prorogati una sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato o delle regioni e degli enti locali territoriali, nel caso di attività o manifestazioni in cui essi siano direttamente coinvolti, e sono destinate ad un fondo da utilizzare per le attività culturali previste per l'anno successivo. Il Ministero per i beni e le attività culturali comunica, entro il 31 marzo di ciascun anno, al centro informativo dell'Agenzia delle Entrate l'elenco nominativo dei soggetti erogatori, nonché l'ammontare delle erogazioni effettuate entro il 31 dicembre dell'anno precedente;

3. le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute e senza scopo di lucro che svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, e per la produzione nei vari settori dello spettacolo;

4. le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. n. 367 del 29 giugno 1996. Il limite è elevato al 30 per cento per le somme versate:
   a. al patrimonio della fondazione dai soggetti privati al momento della loro partecipazione;
   b. *come contributo alla sua gestione nell'anno in cui è pubblicato il* decreto di approvazione della delibera di trasformazione in fondazione;
   c. come contributo alla gestione della fondazione per i tre periodi di imposta successivi alla data di pubblicazione del suddetto decreto. In questo caso per fruire della detrazione, il contribuente deve impegnarsi con atto scritto a versare una somma costante per i predetti tre periodi di imposta successivi alla pubblicazione del predetto decreto di approvazione della delibera di trasformazione in fondazione. In caso di mancato rispetto dell'impegno si provvederà al recupero delle somme detratte.

❑ Attività agricole

Ai fini della determinazione del reddito agrario sono considerate attività agricole:
a. le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;
b. l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione insiste;
c. le attività dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici, anche se non svolte sul terreno, che rientrano nell'esercizio *normale dell'agricoltura secondo la tec*nica che lo governa e che hanno per oggetto prodotti ottenuti per almeno la metà dal terreno e dagli animali allevati su di esso.

Se le attività menzionate alle lettere *(b)* e *(c)* eccedono i limiti stabiliti, la parte di reddito imputabile all'attività eccedente è considerata reddito d'impresa da determinarsi in base alle norme contenute nel capo VI del titolo I del TUIR.
Con riferimento alle attività dirette alla produzione di vegetali (ad esempio, piante, fiori, ortaggi, funghi, ecc.), si fa presente che per ~~verificare la condizione posta alla lettera **b)** ai fini del calcolo della~~ superficie adibita alla produzione, occorre fare riferimento alla superficie sulla quale insiste la produzione stessa (ripiani o bancali) e non già a quella coperta *dalla struttura. Pertanto, nel caso il suolo* non venga utilizzato per la coltivazione, rientrano nel ciclo agrario soltanto le produzioni svolte su non più di due ripiani o bancali.

❑ Attività libero professionale intramuraria

In base all'art. 47, comma 1, lett. e) del TUIR sono considerati redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente i compensi per l'attività intramuraria del personale dipendente del servizio Sanitario Nazionale delle seguenti categorie professionali:

- il personale appartenente ai profili di medico-chirurgo, odontoiatra e veterinario e altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario (farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi) dipendente del Servizio sanitario nazionale;
- il personale docente universitario e i ricercatori che esplicano attività assistenziale presso cliniche e istituti universitari di ricovero e cura anche se gestiti direttamente dall'Università;
- il personale laureato medico di ruolo in servizio nelle strutture delle facoltà di medicina e chirurgia delle aree tecnico-scientifica e socio-sanitaria;
- il personale dipendente degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con personalità giuridica di diritto privato, degli enti ed istituti di cui all'art. 4, comma 12, del D.Lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, che svolgono attività sanitaria e degli enti pubblici che già applicano al proprio personale l'istituto dell'attività libero-professionale intramuraria della dirigenza del Servizio sanitario, a condizione che i predetti enti e istituti abbiano adeguato i propri ordinamenti ai principi di cui al-

l'art. 1, commi da 5 a 19, della Legge n. 662 del 23 dicembre 1996, ed a quelli contenuti nel decreto del Ministro della Sanità 31 luglio 1997

Ai fini dell'inquadramento nell'ambito dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente è necessario che venga rispettata la disciplina amministrativa dell'attività libero professionale intramuraria in questione contenuta nell' art. 1, commi da 5 a 19 della Legge n. 662 del 23 dicembre 1996, nell'art. 72 della Legge n. 448 del 23 dicembre 1998 e nel decreto del Ministro della Sanità del 31 luglio 1997
La disciplina vigente per l'attività libero professionale intramuraria si applica anche ai compensi relativi alle attività di ricerca e consulenza stabilite mediante contratti e convenzioni con enti pubblici e privati, attivate dalle Università con la collaborazione di personale docente e non docente.
Resta fermo che le restanti attività che non rientrano tra quelle svolte secondo le condizioni e i limiti sopra precisati, costituiscono reddito professionale ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUIR da determinare a norma dell'art. 50 dello stesso TUIR e devono essere dichiarati nel quadro RE.
Si precisa che dall'anno 2000, i compensi percepiti costituiscono reddito nella misura del 90 per cento.

❑ Calcolo del credito d'imposta limitato sui dividendi

Ai sensi dell'art. 11, comma 3-bis, del TUIR, il credito d'imposta spetta in misura limitata per gli utili, compresi quelli derivanti dai dividendi di società figlie residenti nella UE, la cui distribuzione è stata deliberata dalle società ed enti commerciali di cui all'art. 87 comma 1, lett. a) e b), del TUIR, a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, indicati nel punto 8 della certificazione di cui all'art. 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973.
Il suddetto credito d'imposta può essere utilizzato esclusivamente a compensazione della quota dell'imposta netta afferente i dividendi per cui è attribuito e comunque in misura non superiore al 58,73 per cento dei dividendi stessi. Il suo impiego non può in ogni caso generare una eccedenza di imposta suscettibile di essere chiesta a rimborso o a compensazione delle imposte dovute per i periodi d'imposta successivi. Pertanto, tale credito va utilizzato con precedenza rispetto agli altri crediti d'imposta.
Il contribuente può, tuttavia, rinunciare all'utilizzo del credito d'imposta, non computandolo né in aumento del reddito complessivo né in detrazione dall'imposta.
Ai fini del calcolo del credito d'imposta spettante deve essere applicata la seguente formula:

$$\frac{\text{Ammontare del dividendo + credito d'imposta (58,73\%)}}{\text{Reddito complessivo di cui al rigo RN1 colonna 3 + crediti d'imposta sui dividendi di cui al rigo RN2}}$$

Il risultato così ottenuto deve essere moltiplicato per l'imposta netta di cui al rigo RN22.
Se la quota d'imposta netta che risulta da tale formula è inferiore al credito d'imposta limitato, l'ammontare di tale credito non può in ogni caso essere superiore alla predetta quota d'imposta netta.

Si fornisce qui di seguito un esempio espresso in lire:

Dividendi per i quali spetta il credito d'imposta in misura intera	2.000.000
Dividendi per i quali spetta il credito d'imposta in misura limitata	1.000.000
Altri redditi compresi nel reddito complessivo, rigo RN1, colonna 3	20.000.000
Reddito complessivo indicato nel rigo RN1, colonna 3	23.000.000
Credito d'imposta complessivo indicato nel rigo RN2 (3.000.000 x 0.5873)	1.762.000
Reddito imponibile, rigo RN5 col.3	24.762.000
Imposta lorda, rigo RN6 col.3	4.914.000
Totale detrazioni e crediti d'imposta (rigo RN17 + RN21)	1.500.000
Imposta netta, rigo RN22	3.414.000

Credito d'imposta limitato =

$$3.414.000 \times \frac{1.000.000 + 587.000}{23.000.000 + 1.762.000} = 219.000$$

In tal caso l'importo del credito limitato utilizzabile è pari a lire 219.000.

❑ Canone di locazione – Casi particolari

1) Se il contratto di locazione comprende oltre all'abitazione anche le sue pertinenze (box, cantina, ecc.) e queste sono dotate di rendita catastale autonoma, bisogna indicare per ciascuna unità immobiliare la quota del canone ad essa relativa. Le quote si calcolano ripartendo il canone in misura proporzionale alla rendita catastale di ciascuna unità immobiliare.

2) Nel caso di fabbricato riportato su più righi e per il quale è stato indicato il canone di locazione, è necessario adottare le seguenti modalità di calcolo per la determinazione del reddito del fabbricato:
- calcolare per ogni rigo del fabbricato la relativa quota di rendita moltiplicando la rendita catastale di colonna 1 (eventualmente maggiorata di un terzo quando l'immobile è tenuto a disposizione) per il numero di giorni e la percentuale di possesso (colonne 3 e 4) e dividendola per 365; sommare successivamente gli importi delle quote di rendita;
- calcolare per ogni rigo nel quale è presente il canone di locazione la relativa quota di canone moltiplicando il canone di affitto (colonna 5) per la percentuale di possesso (colonna 4); in presenza di più valori sommare gli importi delle quote di canone;
- ai fini della determinazione del reddito del fabbricato, verificare quali delle seguenti situazioni interessa il vostro fabbricato:
  a. se nel campo "Utilizzo" (colonna 2) di almeno un rigo è indicato il codice 8:
    prendere il maggiore tra il totale delle quote di rendita ed il totale delle quote di canone di locazione e calcolare su tale valore il 70%;
    - riportare l'importo così determinato nella colonna 8 del primo rigo del quadro RB in cui il fabbricato è stato indicato;

  b. se nel campo "Utilizzo" (colonna 2) di almeno un rigo è indicato il codice 3, oppure nel campo "Utilizzo" è indicato il codice 1 e nello stesso rigo è presente il canone di locazione (affitto di una parte dell'immobile adibito ad abitazione principale) e in nessuno degli altri righi è indicato nel campo "Utilizzo" il codice 8:
    - prendere il maggiore tra il totale delle quote di rendita e il totale delle quote di canone di locazione;
    - riportare l'importo così determinato nella colonna 8 del primo rigo del quadro RB in cui il fabbricato è stato indicato;

  c. se in tutti i righi nei quali è presente il canone di locazione (colonna 5) è indicato nel campo "Utilizzo" (colonna 2) il codice 4:
    riportare il totale delle quote di canone di locazione nella colonna 8 del primo rigo del quadro RB in cui il fabbricato è stato indicato.

Nel caso in cui è stato indicato in almeno un rigo il codice 9 nel campo "Utilizzo" (colonna 2) ed il codice 1 nel campo "Casi particolari" (colonna 6), il reddito del fabbricato è pari a zero e, quindi, non deve essere compilata la colonna 8 del primo rigo del quadro RB in cui il fabbricato è stato indicato.
Si ricorda che se il fabbricato è stato adibito ad abitazione principale, si ha diritto alla relativa deduzione solamente nei casi a e b (sopra descritti) e nella condizione che il totale delle quote di rendita sia superiore o uguale al totale delle quote di canone di locazione.

❑ Canone di locazione – Determinazione della quota proporzionale

Per ottenere la quota proporzionale del canone di locazione applicare la formula:

$$\text{Quota proporzionale del canone} = \frac{\text{canone totale x singola rendita}}{\text{totale delle rendite}}$$

Esempio in lire:

Rendita catastale dell'abitazione rivalutata del 5 per cento:	900.000
Rendita catastale della pertinenza rivalutata del 5 per cento:	100.000
Canone di locazione totale:	20.000.000

Quota del canone relativo all'abitazione

$$\frac{20.000.000 \times 900.000}{(900.000 + 100.000)} = 18.000.000$$

Quota del canone relativo alla pertinenza

$\frac{20.000.000 \times 100.000}{(900.000 + 100.000)}$ =	2.000.000

Esempio in euro:

Rendita catastale dell'abitazione rivalutata del 5%:	464,81
Rendita catastale della pertinenza rivalutata del 5%:	51,65
Canone di locazione totale:	10.329,14

Quota del canone relativo alla abitazione:

$\frac{10.329,14 \times 464,81}{(464,81 + 51,65)}$ =	9.296,15

Quota del canone relativo alla pertinenza:

$\frac{10.329,14 \times 51,65}{(464,81 + 51,65)}$ =	1.032,99

❑ Comuni ad alta densità abitativa

Per poter usufruire delle agevolazioni previste dall'art. 8 della Legge n. 431 del 1998, gli immobili devono essere concessi in locazione a canone convenzionale, sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini maggiormente rappresentative a livello nazionale; gli immobili, inoltre, devono essere situati nei comuni di cui all'art. 1 del D.L. n. 551del 30 dicembre 1988, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 61 del 21 febbraio 1989 e successive modificazioni.

Si tratta, in particolare, degli immobili situati:
- nei comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché nei comuni confinanti con gli stessi;
- negli altri comuni capoluoghi di provincia;
- nei comuni, considerati ad alta densità abitativa, individuati nella delibera CIPE del 30 maggio 1985, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 19 giugno 1985, non compresi nei punti precedenti;
- nei comuni di cui alla delibera CIPE n. 152 dell'8 aprile 1987 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1987 non compresi nei punti precedenti;
- nei comuni della Campania e della Basilicata colpiti dagli eventi sismici dei primi anni ottanta.

❑ Contemporanea presenza di più agevolazioni

1. Presenza di agevolazioni: Legge 133/99 e "DIT"

Chi fruisce della agevolazione prevista dalla legge n. 133 del 1999 e, contemporaneamente, della agevolazione "DIT" deve:
- scrivere nella colonna 1 del rigo RN6 il 19 per cento dell'importo di rigo RN5, colonna 1;
- effettuare il calcolo dell'imposta progressiva per scaglioni sul reddito di colonna 2 del rigo RN5 computando, ai fini della individuazione dello scaglione, anche il reddito agevolato DIT nel modo seguente:
  - sommare all'importo di rigo RN5, colonna 2 quello agevolato DIT scritto nel rigo RJ11 (per un importo non superiore a venti milioni);
  - calcolare, secondo la tabella di CALCOLO DELL'IRPEF, l'imposta corrispondente a questa somma;
  - calcolare il 18,5 per cento della parte del reddito agevolato DIT che avete sommato all'importo del rigo RN5 e sottrarlo dall'imposta sopra determinata;
  - scrivere l'importo così calcolato nel rigo RN6, colonna 2.
  - scrivere nella colonna 3 del rigo RN6 la somma di colonna 1 e colonna 2.

2. Presenza di agevolazioni: "DIT" e Attività sportive dilettantistiche

Chi fruisce della agevolazione "DIT" e, contemporaneamente, della agevolazione per attività sportive dilettantistiche (sezione seconda del quadro RL) deve effettuare il calcolo dell'imposta progressiva per scaglioni sul reddito di colonna 3 del rigo RN5 computando, ai fini della individuazione dello scaglione, anche il reddito per attività sportive dilettantistiche, indicato nel rigo RL25, colonna 1, e il reddito agevolato DIT nel modo seguente:
- sommare all'importo di rigo RN5, colonna 3, l'importo indicato nel rigo RL25 colonna 1 e quello agevolato DIT indicato nel rigo RJ11 (per un importo non superiore a venti milioni);
- calcolare, secondo la tabella di CALCOLO DELL'IRPEF, l'imposta corrispondente a questa somma;
- calcolare, secondo la tabella di CALCOLO DELL'IRPEF, l'imposta corrispondente alla somma dell'importo del rigo RL25, colonna 1 e di quello agevolato DIT scritto nel rigo RJ11(per un importo non superiore a venti milioni) e sottrarla dall'imposta sopra determinata;
- scrivere l'importo così calcolato nel rigo RN6, colonna 3.

3. Presenza di agevolazioni: Legge 133/99 e Attività sportive dilettantistiche

Chi fruisce della agevolazione prevista dalla legge n. 133 del 1999 e, contemporaneamente, della agevolazione per attività sportive dilettantistiche (sezione seconda del quadro RL) deve:
- scrivere nella colonna 1 del rigo RN6 il 19 per cento dell'importo di rigo RN5, colonna 1;
- effettuare il calcolo dell'imposta progressiva per scaglioni sul reddito di colonna 2 del rigo RN5 computando, ai fini della individuazione dello scaglione, anche il reddito per attività sportive dilettantistiche, indicato nel rigo RL25 colonna 1, nel modo seguente:
  - sommare all'importo di rigo RN5, colonna 2 l'importo indicato nel rigo RL25 colonna 1;
  - calcolare, secondo la tabella di CALCOLO DELL'IRPEF, l'imposta corrispondente a questa somma;
  - calcolare, secondo la tabella di CALCOLO DELL'IRPEF, l'imposta corrispondente all'importo del rigo RL25 colonna 1 e sottrarla dall'imposta sopra determinata;
  - scrivere l'importo così calcolato nel rigo RN6, colonna 2.
- scrivere nella colonna 3 del rigo RN6 la somma di colonna 1 e colonna 2.

4. Presenza di agevolazioni: Legge 133/99, "DIT" e Attività sportive dilettantistiche

Chi fruisce della agevolazione prevista dalla legge n. 133 del 1999 e, contemporaneamente, della agevolazione "DIT" e della agevolazione per attività sportive dilettantistiche (sezione seconda del quadro RL) deve:
- scrivere nella colonna 1 del rigo RN6 il 19 per cento dell'importo di rigo RN5, colonna 1;
- effettuare il calcolo dell'imposta progressiva per scaglioni sul reddito di colonna 2 del rigo RN5 computando, ai fini della individuazione dello scaglione, anche il reddito agevolato DIT e quello derivante da attività sportive dilettantistiche, nel modo seguente:
  - sommare all'importo di rigo RN5, colonna 2 quello agevolato DIT scritto nel rigo RJ11 (per un importo non superiore a venti milioni), e quello indicato nel rigo RL25 colonna 1;
  - calcolare, secondo la tabella di CALCOLO DELL'IRPEF, l'imposta corrispondente a questa somma;
  - calcolare, secondo la tabella di CALCOLO DELL'IRPEF, l'imposta corrispondente alla somma dell'importo del rigo RL25, colonna 1 e di quello agevolato DIT scritto nel rigo RJ11 (per un importo non superiore a venti milioni) e sottrarla dall'imposta sopra determinata;
  - scrivere l'importo così calcolato nel rigo RN6, colonna 2;
- scrivere nella colonna 3 del rigo RN6 la somma di colonna 1 e colonna 2.

❑ Contributi ed erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose

Nel **rigo RP25**, possono essere indicate le erogazioni liberali in denaro a favore delle seguenti istituzioni religiose:
- Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa Cattolica italiana;
- Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, per il sostentamento dei ministri di culto e dei missionari e specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione;
- Ente morale Assemblee di Dio in Italia, per il sostentamento dei ministri di culto e per esigenze di culto, di cura delle anime e di amministrazione ecclesiastica;
- Chiesa Valdese, Unione delle Chiese metodiste e valdesi per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per i medesimi fini delle Chiese e degli enti facenti parte dell'ordinamento valdese;
- Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per i medesimi fini delle Chiese e degli enti aventi parte nell'Unione;
- Chiesa Evangelica Luterana in Italia e Comunità ad essa collegate

per fini di sostentamento dei ministri di culto e per specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione;
- Unione delle Comunità ebraiche italiane. Per le Comunità ebraiche sono deducibili anche i contributi annuali versati.

Ciascuna di tali erogazioni (compresi, per le Comunità ebraiche, contributi annuali) è deducibile fino ad un importo di lire 2.000.000, pari a euro 1.032,91

❑ Contributi previdenziali e assistenziali obbligatori

Nel **rigo RP22**, possono essere indicati i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, la cui inosservanza dà luogo a sanzioni dirette o indirette.

Rientrano in questa voce anche:
- i contributi sanitari obbligatori effettivamente versati nel 2000 per l'assistenza erogata nell'ambito del Servizio sanitario nazionale versati con il premio di assicurazione di responsabilità civile per i veicoli;
- il contributo del 10 o del 13 per cento versato alla gestione separata dell'INPS, nella misura effettivamente rimasta a carico del contribuente (ad esempio, per il titolare di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, un terzo dell'importo del contributo versato dal soggetto che eroga il compenso, risultante da idonea documentazione);
- i contributi agricoli unificati versati all'INPS - Gestione ex-Scau per costituire la propria posizione previdenziale e assistenziale (è indeducibile la parte dei contributi che si riferisce ai lavoratori dipendenti).

In caso di contributi corrisposti per conto di altri, e sempre che la legge preveda l'esercizio del diritto di rivalsa, la deduzione spetta alla persona per conto della quale i contributi sono versati. Ad esempio, in caso di impresa familiare artigiana o commerciale, il titolare dell'impresa è obbligato al versamento dei contributi previdenziali anche per i familiari che collaborano nell'impresa; tuttavia, poiché per legge il titolare ha diritto di rivalsa sui collaboratori stessi non può mai dedurli, neppure se di fatto non ha esercitato la rivalsa. I collaboratori, invece, possono dedurre i contributi soltanto se il titolare dell'impresa ha effettivamente esercitato detta rivalsa.

❑ Correzioni del Modello 730

I contribuenti che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale possono integrare il Modello 730 mediante la presentazione del Modello UNICO. In tal modo è possibile esporre redditi non dichiarati in tutto o in parte ovvero evidenziare oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione, non indicati in tutto o in parte nel Modello 730. Il contribuente avrà cura di indicare, barrando la casella **"Correttiva nei termini"** posta nel rigo "Tipo di dichiarazione" del frontespizio del Modello UNICO, che intende rettificare il Modello 730 a suo tempo presentato.

I contribuenti che presentano il Modello UNICO per integrare il Modello 730, devono effettuare il versamento della maggiore imposta e dell'addizionale regionale e comunale eventualmente dovute. Se dal Modello UNICO risulta un minor credito dovrà essere versata la differenza rispetto all'importo del credito risultante dal Modello 730, che verrà comunque rimborsato dal sostituto di imposta. Se dal Modello UNICO risulta, invece, un maggior credito o un minor debito la differenza rispetto all'importo del credito o del debito risultante dal Modello 730 potrà essere indicata a rimborso, ovvero come credito da portare in diminuzione per l'anno successivo.

I versamenti ed i rimborsi che risultano dalla liquidazione del Modello 730 ai quali provvederà comunque il sostituto di imposta non devono essere indicati. Il contribuente che presenta un Modello UNICO sostitutivo del Modello 730 è tenuto, con le avvertenze sopra precisate, a compilare completamente il modello e a ricalcolare integralmente l'imposta dovuta, nonché a rispettare tutte le modalità e i termini di presentazione previste per il modello stesso.
Il Modello UNICO può essere presentato dai lavoratori dipendenti che si sono avvalsi dell'assistenza anche nei casi in cui è intervenuta la cessazione del rapporto con il datore di lavoro, al fine di ottenere il rimborso delle somme che risultano a credito dal prospetto di liquidazione. In tal caso il contenuto del Modello UNICO sarà sostanzialmente analogo a quello del Modello 730.
Si fa presente, comunque, che il credito può essere riportato direttamente nella dichiarazione da presentare nell'anno successivo, quale eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione senza necessità di presentare un Modello UNICO sostitutivo. Quest'ultima procedura potrà essere seguita anche dagli eredi che, in caso di decesso del contribuente, presentano la dichiarazione dei redditi del deceduto in qualità di eredi.

❑ Correzione del Modello UNICO nei termini

I contribuenti possono integrare la dichiarazione eventualmente già presentata, provvedendo a presentare, entro i termini, una successiva dichiarazione interamente compilata.
In tal modo è possibile esporre redditi non dichiarati in tutto o in parte ovvero evidenziare oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione, non indicati in tutto o in parte in quella precedente.
Il contribuente deve barrare la casella **"Correttiva nei termini"** posta sul rigo "Tipo di dichiarazione" nella seconda facciata del frontespizio del Modello UNICO.
I contribuenti che presentano la dichiarazione per integrare la precedente, devono effettuare il versamento della maggiore imposta, delle addizionali regionale e comunale eventualmente dovute.
Se dal nuovo Modello UNICO risulta un minor credito dovrà essere versata la differenza rispetto all'importo del credito utilizzato a compensazione degli importi a debito risultanti dalla precedente dichiarazione.
Se dal Modello UNICO risulta, invece, un maggior credito o un minor debito la differenza rispetto all'importo del credito o del debito risultante dalla dichiarazione precedente potrà essere indicata a rimborso, ovvero come credito da portare in diminuzione da ulteriori importi a debito.

❑ Costruzioni rurali

Non danno luogo a reddito di fabbricati e non vanno, pertanto, dichiarate poiché il relativo reddito è già compreso in quello catastale del terreno, le costruzioni rurali ed eventuali pertinenze ad uso abitativo, se vengono soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:
- il fabbricato deve essere posseduto dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno, ovvero dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che ad altro titolo conduce il terreno cui l'immobile è asservito o dai familiari conviventi a loro carico risultanti dalle certificazioni anagrafiche o da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura, compresi quelli di reversibilità, o da coadiuvanti iscritti come tali ai fini previdenziali;
- l'immobile deve essere utilizzato quale abitazione dai soggetti di cui sopra sulla base di un titolo idoneo, ovvero da dipendenti esercitanti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, ovvero dalle persone addette all'attività di alpeggio in zone di montagna;
- il terreno cui il fabbricato si riferisce deve essere situato nello stesso Comune o in Comuni confinanti e deve avere una superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati. Se sul terreno sono praticate colture specializzate in serra o la funghicoltura, o altra coltura intensiva, ovvero il terreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi dell'art. 1, comma 3, della Legge n. 97 del 31 gennaio 1994, la superficie del terreno deve essere almeno di 3.000 metri quadrati;
- il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo relativamente all'anno 2000 deve essere superiore alla metà del suo reddito complessivo per il 2000, determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura. Se il terreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi della citata Legge n. 97 del 1994, il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore ad un quarto del suo reddito complessivo, determinato secondo la disposizione del periodo precedente. Il volume d'affari dei soggetti che non presentano la dichiarazione ai fini dell'IVA si presume pari al limite massimo previsto per l'esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione (lire 5 milioni, pari a euro 2.582,28, per i terreni ubicati in Comuni non considerati montani, e lire 15 milioni, pari a euro 7.746,85, se si tratta di terreni che si trovano in comuni considerati montani). Al riguardo si sottolinea che il requisito di cui al presente punto è riferito esclusivamente al soggetto che conduce il fondo e che tale soggetto può essere diverso da quello che utilizza l'immobile ad uso abitativo sulla base di un titolo idoneo. Così, ad esempio, se il fabbricato è utilizzato ad uso abitativo dal titolare di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolte in agricoltura e il fondo è condotto da altri soggetti, il requisito di cui al presente punto deve sussistere nei confronti di chi conduce il fondo.

In caso di unità immobiliari utilizzate congiuntamente da più persone, i requisiti devono essere posseduti da almeno una di esse. Se sul terreno esistono più unità immobiliari ad uso abitativo i requisiti di ruralità devono essere soddisfatti distintamente per ciascuna di esse.
Nel caso che più unità abitative siano utilizzate da più persone dello stesso nucleo familiare, in aggiunta ai precedenti requisiti è necessario che sia rispettato anche il limite massimo di cinque vani catastali o di 80 metri quadrati per un abitante e di un vano catastale, o di 20 metri quadrati per ogni abitante oltre il primo.
Le costruzioni non utilizzate, che hanno i requisiti in precedenza precisati per essere considerate rurali, non si considerano produttive di reddito di fabbricati.
La mancata utilizzazione deve essere comprovata da un'autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui al T.U. sull'autocertificazione approvato con il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore) da fornire a richiesta degli organi competenti. L'autocertificazione deve attestare l'assenza di allacciamento alle reti della energia elettrica, dell'acqua e del gas.
I fabbricati rurali e le eventuali pertinenze ad uso abitativo iscritti al catasto fabbricati con attribuzione di rendita, conservano il requisito della ruralità e non vanno pertanto dichiarati se hanno tutti i requisiti in precedenza precisati.

❑ Crediti di imposta per i canoni non percepiti

Il comma 5 dell'articolo 8 della Legge n. 431 del 1998, modificando l'art. 23 del TUIR ha disposto che per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti, come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, è riconosciuto un credito d'imposta di pari ammontare.
Per determinare il credito d'imposta che spetta, da indicare nel **rigo RN25**, è necessario calcolare le imposte pagate in più, relativamente ai canoni non percepiti, riliquidando la dichiarazione dei redditi di ciascuno degli anni per i quali in base all'accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, del conduttore, sono state pagate maggiori imposte per effetto di canoni di locazione non riscossi.

Nell'effettuare le operazioni di riliquidazione si deve tenere conto:
- della rendita catastale degli immobili;
- di eventuali rettifiche ed accertamenti operati dagli uffici;
- ~~dell'ILOR pagata fino all'anno~~ 1992.

Ai fini del calcolo del credito d'imposta spettante invece,non è rilevante, quanto pagato ai fini del contributo al servizio sanitario nazionale.

Attenzione: nel caso in cui il calcolo per la determinazione del credito d'imposta si effettua con riferimento ad un periodo d'imposta nel quale era dovuta l'ILOR, e tale imposta ha costituito onere deducibile dal reddito complessivo dell'anno successivo, considerato che si viene a determinare un'imposta minore di quella pagata, tale differenza deve essere indicata tra i redditi soggetti a tassazione separata (salvo opzione per la tassazione ordinaria). Inoltre, l'eventuale successiva riscossione totale o parziale dei canoni per i quali si è usufruito del credito d'imposta come sopra determinato, comporterà l'obbligo di dichiarare tra i redditi soggetti a tassazione separata (salvo opzione per la tassazione ordinaria) il maggior reddito imponibile rideterminato.
Il credito d'imposta in questione può essere indicato nella prima dichiarazione dei redditi utile successiva alla conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida dello sfratto, e comunque non oltre il termine ordinario di prescrizione decennale.
In ogni caso, qualora il contribuente non intenda avvalersi del credito d'imposta nell'ambito della dichiarazione dei redditi, ha la facoltà di presentare agli uffici finanziari competenti, entro i termini di prescrizione sopra indicati, apposita istanza di rimborso.
Per quanto riguarda il termine relativamente ai periodi d'imposta utili cui fare riferimento per la rideterminazione delle imposte e del conseguente credito vale il termine di prescrizione ordinaria di dieci anni e, pertanto, si può effettuare detto calcolo con riferimento alle dichiarazioni presentate negli anni precedenti, ma non oltre quelle relative ai redditi 1991, sempre che per ciascuna delle annualità risulti accertata la morosità del conduttore nell'ambito del procedimento di convalida dello sfratto conclusosi nel 2000.

❑ Credito di imposta per il riacquisto della prima casa

Il credito d'imposta spetta ai soggetti che si trovano nelle seguenti condizioni:
- nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e la data di presentazione di questa dichiarazione abbiano acquistato, (anche mediante permuta o contratto di appalto), un immobile usufruendo delle agevolazioni prima casa. Per l'individuazione delle condizioni per fruire dei benefici sulla prima casa vedere la voce "Acquisto prima casa";
- l'acquisto sia stato effettuato entro un anno dalla vendita di altro immobile acquistato usufruendo delle agevolazioni prima casa.
  Si precisa che il credito d'imposta spetta anche a coloro che hanno acquistato l'abitazione da imprese costruttrici sulla base della normativa vigente fino al 22 maggio 1993 (e che quindi non hanno formalmente usufruito delle agevolazioni c.d. "prima casa") se dimostrano che alla data d'acquisto dell'immobile alienato erano comunque in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia di acquisto della c.d. "prima casa" e tale circostanza risulti nell'atto di acquisto dell'immobile per il quale il credito è concesso;
- non siano decaduti dal beneficio prima casa.

L'importo del credito d'imposta è pari all'ammontare dell'imposta di registro, o dell'IVA corrisposta in relazione al primo acquisto agevolato; in ogni caso non può essere superiore all'imposta di registro o all'IVA dovuta in relazione al secondo acquisto agevolato.

Il credito d'imposta è utilizzabile:
- in diminuzione dall'imposta di registro dovuta sull'atto di acquisto agevolato che lo determina;
- in diminuzione, per l'intero importo, dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali, ovvero dalle imposte sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito.

Ovvero alternativamente:
- in diminuzione dall'IRPEF;
- in compensazione dalle somme dovute a titolo di ritenute d'acconto, di contributi previdenziali o assistenziali o di premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali. In questo caso, se il credito è stato utilizzato solo parzialmente in compensazione, nel **rigo RN19, colonna 1**,può essere indicata la somma residua non compensata.

Per ulteriori chiarimenti vedere la circolare n. 19/E del 1° marzo 2001.

❑ Credito per le imposte pagate all'estero

Nel **rigo RN24** va indicato:
- l'ammontare del credito per le imposte pagate all'estero sui redditi esteri indicati ai quadri RC, RE, RF, RG, RI, RL ed RM (per i soli redditi per i quali si è optato per la tassazione ordinaria);
- la quota di spettanza dell'imposta estera pagata sui redditi esteri dai soggetti di cui all'art. 5 del TUIR e dai GEIE, cui il dichiarante partecipa, così come risulta dall'apposito prospetto rilasciato dai citati soggetti.

In apposita distinta da conservare ed esibire o trasmettere a richiesta degli Uffici, devono essere evidenziati separatamente per ogni Stato estero:
- l'ammontare dei redditi prodotti all'estero;
- l'ammontare delle imposte pagate all'estero in via definitiva nell'anno 2000, relative ai redditi 2000;
- l'eventuale minore reddito estero del 2000 cui l'imposta si riferisce;
- la misura massima del credito d'imposta, determinato, per effetto dell'articolo 15 del TUIR, nel modo seguente:

$$\text{Credito d'imposta} = \frac{\text{Reddito estero x imposta lorda italiana (rigo RN6, col. 3)}}{\text{Reddito complessivo (RN1, colonna 3)} + \text{credito d'imposta sui dividendi}}$$

Se nella compilazione dei **quadri RF, RG, RH** e **RD** risultano eccedenze di perdite in contabilità ordinaria di precedenti periodi d'imposta, ai soli fini del calcolo del credito d'imposta, il reddito complessivo da indicare al denominatore del rapporto deve essere quello di **rigo RN1, co-**

lonna 3, aumentato delle eccedenze di cui sopra. In tal caso l'imposta italiana cui si applica il rapporto deve essere rideterminata con riferimento al reddito di rigo RN1, colonna 3, aumentato delle eccedenze stesse (art. 5 del D.P.R. n. 42 del 4 febbraio 1988).
Resta fermo che l'ammontare complessivo del credito per le imposte pagate all'estero non può eccedere l'imposta netta dovuta in Italia.
Ai fini della determinazione del credito vanno considerate esclusivamente le imposte pagate nel 2000 in via definitiva, non suscettibili di modificazioni a favore del contribuente né di rimborsi, e quindi con esclusione delle imposte pagate in acconto, in via provvisoria e in genere di quelle per le quali è previsto il conguaglio con possibilità di rimborso totale o parziale.

Può perciò accadere che nel 2000 sia stata pagata in via definitiva una imposta corrispondente ad una parte soltanto dei redditi esteri dichiarati, oppure che non sia stata pagata alcuna imposta. In tali casi, fermo restando che i redditi esteri conseguiti nell'anno devono comunque essere dichiarati nel loro intero ammontare, l'imposta estera in tutto o in parte non pagata potrà essere portata in detrazione nella dichiarazione dell'anno in cui sarà avvenuto il pagamento in via definitiva.
Se nel 2000 sono stati effettuati pagamenti in via definitiva o hanno acquistato nello stesso anno il carattere della definitività pagamenti effettuati negli anni precedenti per imposte relative ai redditi prodotti all'estero compresi nelle dichiarazioni presentate per gli stessi anni, i relativi importi dovranno essere indicati separatamente nella anzidetta distinta.

Si sottolinea infine che con alcuni paesi, con i quali sono in vigore convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni, è prevista una clausola particolare per cui, se lo Stato estero ha esentato da imposta in tutto o in parte un determinato reddito prodotto nel proprio territorio, il contribuente residente in Italia ha comunque diritto a chiedere il credito per l'imposta estera come se questa fosse stata effettivamente pagata (imposta figurativa); cfr. ad esempio art. 24, paragrafo 3, Convenzione con l'Argentina, o art. 23, paragrafo 3, Convenzione con il Brasile.
Il contribuente deve conservare la documentazione da cui risultino l'ammontare del reddito prodotto e le imposte ivi pagate in via definitiva in modo da poterla esibire o trasmettere a richiesta degli uffici finanziari.

❑ Crediti risultanti dal Modello 730 non rimborsati dal sostituto di imposta

Se il contribuente che nel 2000 si è avvalso dell'assistenza fiscale non ha avuto rimborsati, in tutto o in parte, i crediti IRPEF che gli spettano, (in quanto è, poi, intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro o per insufficienza delle ritenute o per altre cause), tale credito può essere portato in diminuzione dall'IRPEF dovuta per la presente dichiarazione.
Analogamente, in caso di rimborso non effettuato dal sostituto di imposta a causa del decesso del contribuente, il credito IRPEF può essere portato in diminuzione nella dichiarazione presentata dagli eredi per conto del deceduto.
L'importo spettante da indicare al **rigo RN31** per il credito IRPEF è indicato al punto 19 del CUD 2001 o punto 14 del CUD 2000.

❑ Deduzione per l'abitazione principale - Casi particolari

La deduzione per l'abitazione principale deve essere calcolata in modo particolare nei seguenti casi:
- l'abitazione principale è stata utilizzata anche come luogo di esercizio dell'attività d'impresa o dell'arte e professione;
- la percentuale di possesso relativa all'abitazione principale è variata nel corso dell'anno;
- Il contribuente ha cambiato l'abitazione principale nel corso dell'anno;
- l'immobile è stato utilizzato come abitazione principale solo per una parte dell'anno ed è affittato per la rimanente parte;
- l'immobile è utilizzato come abitazione principale e una parte è affittata.

Ecco i dettagli caso per caso:

1. L'abitazione principale è utilizzata come luogo di esercizio dell'attività di impresa o dell'arte e professione

Se l'abitazione principale è utilizzata anche come luogo di esercizio dell'attività di impresa o dell'arte e professione, la deduzione spettante, deve essere ridotta del 50 per cento.

2. La percentuale di possesso relativa all'abitazione principale è variata nel corso dell'anno

Se nel corso dell'anno è variata la percentuale di possesso relativa all'abitazione principale, la deduzione spettante è pari alla somma degli imponibili indicato nei relativi righi di colonna 8 del quadro RB.

3. L'immobile è stato utilizzato come abitazione principale solo per una parte dell'anno ed è affittato per la rimanente parte

In caso di unità immobiliare utilizzata come abitazione principale solo per una parte dell'anno e nella rimanente parte concessa in locazione, la deduzione rapportata alla quota di possesso e al periodo di utilizzo come abitazione principale, spetta soltanto se, dopo aver effettuato il confronto tra la rendita di colonna 1 e l'importo di colonna 5, l'unità è assoggettata a tassazione sulla base della rendita catastale.

4. L'immobile è utilizzato come abitazione principale e una parte è affittata

In caso di unità immobiliare utilizzata come abitazione principale e della quale una parte è concessa in locazione, la deduzione, rapportata alla quota di possesso, spetta soltanto se, dopo aver effettuato il confronto tra la rendita di colonna 1 e l'importo di colonna 5, l'unità è assoggettata a tassazione sulla base della rendita catastale.

❑ Dichiarazione integrativa

A) Errori concernenti la dichiarazione

L'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni, consente di regolarizzare, mediante il ravvedimento, le violazioni commesse in sede di predisposizione e di presentazione della dichiarazione, nonché di pagamento delle somme dovute.
Il ravvedimento comporta la riduzione automatica alle misure minime delle sanzioni applicabili, a condizione che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento (inviti di comparizione, questionari, richiesta di documenti, ecc.) delle quali l'autore delle violazioni ed soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza (art. 13, comma 1, D.Lgs. 472/97).

In caso di ravvedimento il contribuente deve barrare la casella **"Dichiarazione integrativa"** posta sul rigo "Tipo di dichiarazione" nella seconda facciata del frontespizio del frontespizio.
La dichiarazione integrativa deve essere presentata utilizzando il modello previsto per il periodo cui si riferisce la dichiarazione che si intende rettificare, e per quanto concerne le modalità, tenendo conto, per le dichiarazioni integrative da presentare con i modelli approvati nell'anno 2001, delle nuove regole connesse alla presentazione delle dichiarazioni in via telematica.

Le dichiarazioni integrative da presentare invece, utilizzando il modello approvato anteriormente all'anno 2001, devono essere inviate tramite un ufficio postale con una normale busta di corrispondenza di dimensione idonea a contenerle senza piegarle, indicando sulla busta la dicitura "dichiarazione integrativa per ravvedimento" nonché il riferimento del modello utilizzato. Le medesime dichiarazioni integrative possono anche essere trasmesse in via telematica, direttamente ovvero per il tramite di un intermediario abilitato, fino alla data in cui sono rese disponibili le specifiche tecniche relative ai corrispondenti modelli di dichiarazione.

Le fattispecie individuate dal predetto art. 13 sono le seguenti:

1) mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute a titolo di acconto o di saldo risultanti dalla dichiarazione.
La sanzione del 30 per cento è ridotta al 3,75 per cento se il pagamento viene eseguito entro trenta giorni dalle prescritte scadenze, a condizione che venga contestualmente eseguito anche il pagamento della sanzione ridotta e degli interessi calcolati al tasso legale (tasso pari al 3,5% dal 1° gennaio 2001) con maturazione giorno per giorno.
Alle medesime condizioni, se il pagamento viene eseguito entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale, la sanzione del 30 per cento è ridotta:
– al 5 per cento per le violazioni commesse fino al 10 maggio 2000;
– al 6 per cento per le violazioni commesse dopo tale data;

2) violazioni relative al contenuto della dichiarazione che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo (violazioni formali).

Gli errori e le omissioni suddetti possono essere corrette, senza applicazione di sanzioni, mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa, da redigere su modello conforme a quello approvato (utilizzando anche fotocopia o altri mezzi di riproduzione del modello pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*) con riferimento al periodo d'imposta interessato, previa barratura della corrispondente casella posta sulla seconda facciata del frontespizio. Tale regolarizzazione deve essere effettuata comunque prima dell'inizio dell'attività di controllo o verifica.

3) errori ed omissioni nelle dichiarazioni incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo.

a) *Errori rilevabili in sede di liquidazione o di controllo formale delle imposte dovute ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973, quali: errori materiali e di calcolo nella determinazione degli imponibili e delle imposte; indicazione in misura superiore a quella spettante di detrazioni di imposta, di oneri deducibili o detraibili, di ritenute d'acconto e di crediti di imposta.*

La sanzione prevista nella misura del 30 per cento della maggiore imposta o del minor credito utilizzato è ridotta al 6 per cento a condizione che entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo:

- venga eseguito il pagamento della sanzione ridotta, del tributo dovuto e degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno;
- venga presentata una dichiarazione integrativa redatta su modello conforme a quello approvato, utilizzando anche fotocopia o altri mezzi di riproduzione del modello pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

b) *Errori ed omissioni non rilevabili in sede di liquidazione o di controllo formale delle imposte dovute ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973, quali: omessa o errata indicazione di redditi; errata determinazione di redditi; esposizione di indebite detrazioni di imposta ovvero di indebite deduzioni dall'imponibile.*

La sanzione minima prevista, pari al 100 per cento della maggiore imposta dovuta o della differenza del credito spettante, è ridotta al 20 per cento a condizione che entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo:

- venga eseguito il pagamento della sanzione ridotta, del tributo dovuto e degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno;
- venga presentata una dichiarazione integrativa redatta su modello conforme a quello approvato, utilizzando anche fotocopia o altri mezzi di riproduzione del modello pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Nei casi in cui si intendano regolarizzare contestualmente errori ed omissioni indicati ai precedenti punti a) e b), deve essere presentata un'unica dichiarazione integrativa ed effettuato il pagamento delle somme complessivamente dovute;

4) mancata presentazione della dichiarazione entro il termine prescritto.

Se la dichiarazione è presentata con ritardo non superiore a novanta giorni, la violazione può essere regolarizzata eseguendo spontaneamente entro lo stesso termine il pagamento di una sanzione di lire 62.500, pari a euro 32,28, (pari ad 1/8 di lire 500 mila, pari a euro 258,23) ferma restando l'applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento dei tributi, qualora non regolarizzate secondo le modalità precedentemente illustrate al punto 1.

B) ERRORI CONCERNENTI LA COMPILAZIONE DEL MODELLO DI VERSAMENTO F24

Nell'ipotesi in cui il mod. F24 venga compilato erroneamente in modo da non consentire l'identificazione del soggetto che esegue i versamenti ovvero la corretta imputazione della somma versata (ad es., a causa dell'errata indicazione del codice tributo), il contribuente non deve presentare un nuovo mod. F24 per correggere gli errori commessi, ma deve inviare un'apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale rapporti con Enti Esterni - Rapporti con i Concessionari e gli Intermediari Ufficio Struttura di Gestione – Piazza G. Marconi, 15 – 00100 ROMA fornendo i necessari chiarimenti per consentire la corretta imputazione del versamento, fermo restando il pagamento di eventuali sanzioni (vedi la circ. n. 98 del 17 maggio 2000, par. 9.1.4).

❑ Dichiarazione presentata dagli eredi o da altri soggetti diversi dal contribuente

In caso di dichiarazione presentata dall'erede per il defunto, dal rappresentante legale per la persona incapace o dai genitori per i redditi dei figli minori esclusi dall'usufrutto legale, dal liquidatore di impresa individuale, dal curatore fallimentare, dal curatore dell'eredità giacente, dall'amministratore dell'eredità devoluta sotto condizione sospensiva in favore di nascituro non ancora concepito, devono essere osservate le modalità di seguito illustrate.

I soggetti che presentano la dichiarazione per conto di altri, devono compilare il Modello UNICO indicando i dati anagrafici ed i redditi del contribuente cui la dichiarazione si riferisce. Deve inoltre essere compilato il riquadro "Erede, rappresentante, curatore fallimentare o dell'eredità o altro dichiarante diverso dal contribuente" per indicare le generalità del soggetto che presenta la dichiarazione, specificando nella casella "Codice carica" il codice corrispondente alla propria qualifica. I redditi del soggetto che presenta la dichiarazione non devono mai essere cumulati a quelli del soggetto per conto del quale viene presentata. Va precisato che in caso di decesso di un contribuente che esercitava attività d'impresa o professionale, il dichiarante, che non prosegue l'attività del deceduto, deve presentare, in qualità di erede, un'autonoma dichiarazione unificata per conto di quest'ultimo, utilizzando i quadri dei redditi, dell'IVA e del Modello 770/2001 relativi al soggetto deceduto.

Il dichiarante che prosegue, invece, in qualità di erede, l'attività esercitata dal deceduto, deve comprendere nella propria dichiarazione unificata oltre ai quadri dei redditi, dell'IVA e del Modello 770/2001 anche i quadri necessari all'esposizione dei dati relativi all'imposta sul valore aggiunto e quelli del Modello 770/2001 che si riferiscono al soggetto deceduto. Resta fermo l'obbligo di presentare un'autonoma dichiarazione ai soli fini dell'IRPEF del deceduto.

Nella dichiarazione unificata presentata per conto di altri devono essere osservate, inoltre, le seguenti modalità:

a. nel riquadro **"Stato civile"** del contribuente barrare la casella:

- **6** nel caso di dichiarazione dei redditi presentata dall'erede per il deceduto; in tal caso nel campo "data della variazione" indicare il mese e l'anno del decesso;
- **7** nel caso di dichiarazione presentata dal rappresentante legale per la persona incapace o dall'amministratore giudiziario in qualità di rappresentante per i beni sequestrati;
- **8** nel caso di dichiarazione presentata dai genitori per i redditi dei figli minori esclusi dall'usufrutto legale (vedere in questa APPENDICE, voce "Usufrutto legale").

b. nella casella **"Codice carica"** relativa a colui che presenta la dichiarazione in luogo del contribuente indicare il codice corrispondente alla qualifica rivestita, rilevabile dall'elenco seguente:

- **1** rappresentante legale, negoziale o di fatto, tutore;
- **2** curatore dell'eredità giacente, amministratore di eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito o dall'amministratore giudiziario in qualità di rappresentante per i beni sequestrati;
- **3** curatore fallimentare;
- **5** commissario giudiziale (amministrazione controllata ovvero custodia giudiziaria);
- **6** rappresentante fiscale di soggetto non residente;
- **7** erede del contribuente;
- **8** liquidatore (liquidazione volontaria).

❑ Diritto di abitazione

Tra gli altri diritti reali rientra, se effettivamente esercitato, il diritto di abitazione che spetta, per esempio, al coniuge superstite ai sensi dell'art. 540 del c.c. e al coniuge separato, convenzionalmente (è esclusa la separazione di fatto) o per sentenza, sulla casa adibita a residenza familiare.

Si precisa, inoltre, che il diritto di abitazione si estende anche alle pertinenze della casa adibita a residenza familiare.

❑ Dividendi comunitari

Se il reddito complessivo del contribuente è costituito anche da utili formati con dividendi distribuiti da società "figlie" residenti in un Paese del-

la UE cui si applica la disciplina dell'art. 96-bis del TUIR nella formulazione precedente a quella vigente (cosiddetti "dividendi comunitari") la cui distribuzione è stata deliberata entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, occorre verificare quale importo deve essere indicato al **rigo RN23**, per tenere conto di quanto previsto nel comma 4 di tale articolo (ai sensi del quale le disposizioni degli articoli 11, comma 3, e 94 non sono applicabili relativamente all'eccedenza del credito d'imposta di cui all'art. 14 per la parte del suo ammontare riferibile agli utili conseguiti fino alla concorrenza dei dividendi di cui al comma 1).
A tal fine, se l'importo di **rigo RN22**, ridotto dell'eventuale credito d'imposta limitato di cui all'art. 11, comma 3-bis, è inferiore a quello del credito d'imposta sui "dividendi comunitari" evidenziato nei quadri RF, RG, RH, RI, RM, deve essere calcolata la differenza fra l'ammontare dei crediti sui "dividendi comunitari" e detto importo.
Nel **rigo RN23**, unitamente agli altri eventuali crediti spettanti, esclusi quelli indicati nei **righi RN24** e **RN25**, indicare l'ammontare dei crediti di rigo RN2 diminuito della differenza calcolata come sopra descritto.

Si fornisce qui di seguito un esempio illustrativo, formulato in lire:

Dividendi ordinari	*3.000.000*
Credito d'imposta 58,73% (arrot.)	*1.762.000*
"Dividendi comunitari"	*12.500.000*
Credito d'imposta sui dividendi comunitari (9/16 arrot.)	*7.031.000*
Altri redditi	*5.707.000*
Reddito complessivo (rigo RN1, colonna 3)	*21.207.000*
Credito d'imposta sui dividendi (rigo RN2)	*8.793.000*
Reddito imponibile (rigo RN5)	*30.000.000*
Imposta lorda (rigo RN6)	*6.250.000*
Totale detrazioni e crediti d'imposta (rigo RN17 + RN21)	*1.219.000*
Imposta netta (rigo RN22)	*5.031.000*
Differenza tra l'importo del credito sui dividendi comunitari e l'imposta netta (importo da sottrarre a quello di rigo RN2)	*2.000.000*
Importo da indicare nel rigo RN23 (8.793.000 – 2.000.000)	*6.793.000*

❑ Domicilio fiscale diverso dalla residenza

Il domicilio fiscale non coincide con la residenza anagrafica nei seguenti casi:

1. Variazione del Comune di residenza da meno di 60 giorni

La variazione del Comune di residenza comporta la variazione del domicilio fiscale e ha effetto dal 60° giorno successivo a quello in cui si è verificata. Pertanto, se al momento della presentazione della dichiarazione sono trascorsi meno di 60 giorni dalla relativa variazione anagrafica va indicata la nuova residenza barrando la **casella 1 nel riquadro "Residenza anagrafica"**

2. Variazione di domicilio fiscale conseguente a provvedimento dell'Agenzia delle Entrate

Se il domicilio fiscale è stato attribuito con provvedimento dall'Agenzia delle Entrate barrare la **casella 2 nel riquadro "Residenza anagrafica"** e indicare nello spazio relativo ai dati di residenza il domicilio risultante dal provvedimento.
Si rammenta che il provvedimento ha effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stato notificato al contribuente.

❑ Eccedenze di imposte risultanti dalla precedente dichiarazione

Si ricorda che la scelta tra l'utilizzo in compensazione o il rimborso delle eccedenze di imposte deve essere effettuata nella dichiarazione utilizzando la **colonna 4** "Importo di cui si chiede il rimborso" o la **colonna 5** "Credito da utilizzare in compensazione" del **quadro RX**.
La scelta non risultante dalla dichiarazione si intende fatta per l'utilizzo in compensazione.

Se il contribuente non ha utilizzato il credito in compensazione F24 e non fa valere il credito nella dichiarazione successiva o se questa, non è presentata, perché ricorrono le condizioni di esonero, può chiedere il rimborso presentando una apposita istanza al Centro di Servizio delle Imposte dirette e indirette, ove istituito, o alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate competente in base al domicilio fiscale.
Se il contribuente nell'anno successivo, ricorrendo le condizioni di esonero, non presenta la dichiarazione, può comunque, indicare il credito in questione nella prima dichiarazione successivamente presentata.

❑ Eventi eccezionali

Nella casella relativa agli eventi eccezionali (ultima a destra nel campo "Tipo di dichiarazione" nella seconda pagina del Modello UNICO 2001) deve essere indicato il codice:

1 dalle vittime di richieste estorsive per le quali l'articolo 20, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, ha disposto la proroga di tre anni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, con conseguente ripercussione anche sul termine di presentazione della dichiarazione annuale;

2 dalle piccole e medie imprese creditrici del soppresso EFIM, per le quali l'art. 1 del D.L. n. 532 del 23 dicembre 1993, convertito dalla Legge n. 111 del 17 febbraio 1994, stabilisce la sospensione dei termini relativi ai versamenti dell'IRPEF, dell'imposta sul patrimonio netto dell'impresa, dell'IVA, nonché delle ritenute da versare iscritte a ruolo. Ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 415 del 2 ottobre 1995, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 507 del 29 novembre 1995, il versamento delle imposte sospese da parte delle imprese deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data in cui, per effetto di pagamenti definitivi, totali o parziali, da parte degli enti debitori, comprese le imprese poste in liquidazione coatta amministrativa viene ad esaurirsi il credito vantato. Detto codice va utilizzato solo con riferimento alle sospensioni relative all'IVA;

3 dai contribuenti colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nel periodo dal 12 al 13 novembre 1999 nel territorio della provincia di Cagliari, per i quali l'ordinanza n. 3024 del 30 novembre 1999 (G.U. n. 290 dell'11 dicembre 1999) ha previsto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti di natura tributaria;

4 dai contribuenti colpiti dagli eventi meteorici verificatisi nei giorni 14, 15 e 16 dicembre 1999 nei territori della regione Campania, per i quali le ordinanze n. 3036 del 9 febbraio 2000 (G.U. n. 37 del 15 febbraio 2000) e n. 3061 del 30 giugno 2000 (G.U. n. 156 del 6 luglio 2000) hanno previsto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti di natura tributaria;

5 dai contribuenti colpiti dalla chiusura del traforo del Monte Bianco per i quali l'ordinanza n. 3058 del 21 aprile 2000 (G.U. n. 105 dell'8 maggio 2000) ha previsto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti di natura tributaria;

6 dai contribuenti colpiti dagli eventi calamitosi verificatisi dal 13 ottobre 2000 nelle regioni Piemonte e Valle D'Aosta e nella provincia di Savona, per i quali decreti 17 ottobre 2000 (G.U. n. 244 del 18 ottobre 2000) e 16 novembre 2000 (G.U. n. 274 del 23 novembre 2000) hanno previsto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti di natura tributaria;

7 dai contribuenti colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nei mesi di settembre ed ottobre 2000 nei territori delle regioni Piemonte, Valle D'Aosta, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto, per i quali il decreto 16 novembre 2000 (G.U. n. 274 del 23 novembre 2000) ha previsto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti di natura tributaria;

8 dai contribuenti colpiti dagli eventi alluvionali e dai dissesti idrogeologici verificatisi nel mese di novembre 2000 nei territori delle regioni Friuli - Venezia Giulia, Liguria, Toscana, Emlia Romagna, Piemonte, Lombardia, Veneto e Puglia e della provincia autonoma di Trento, per i quali il decreto 29 novembre 2000 (G.U. n. 290 del 13 dicembre 2000) ha previsto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti di natura tributaria;

9 dai contribuenti colpiti dall'evento sismico verificatosi il 16 dicembre 2000 nel territorio della provincia di Terni per i quali l'ordinanza n. 3101 del 22 dicembre 2000 (G.U. n. 2 del 3 gennaio 2001) ha previsto la sospensione dei versamenti di natura tributaria di esclusiva pertinenza regionale e comunale;

10 dai contribuenti indicati nell'art. 2, comma 1, del decreto legge 14

febbraio 2001, n. 8 (G.U. 37 del 14 febbraio 2001), per i quali è in corso di emanazione un decreto che prevede la sospensione per sei mesi a decorrere dal 15 febbraio 2001, dei termini relativi ai versamenti dei tributi.

11 per altri eventi eccezionali non previsti nei codici precedenti.
Nella particolare ipotesi in cui un contribuente abbia usufruito di agevolazioni disposte da più provvedimenti di legge dovrà indicare il codice relativo all'evento che ha previsto il maggior differimento del termine di presentazione della dichiarazione o dei versamenti.

❑ Immobili inagibili

Nei casi di inagibilità per accertato degrado fisico (immobili diroccati, pericolanti o fatiscenti) e per obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica (non superabile con interventi di manutenzione) è possibile attivare una procedura catastale volta a far risultare la mancanza dei requisiti che determinano l'ordinaria destinazione del cespite immobiliare e, quindi, ad ottenere la variazione dell'accertamento catastale.
Tale procedura consiste nell'inoltro all'UTE di una denuncia di variazione, corredata dell'attestazione degli organi comunali o di eventuali ulteriori organi competenti, entro il 31 gennaio, con effetto per l'anno in cui la denuncia è stata prodotta e per gli anni successivi. Ciò, *naturalmente*, a condizione che l'unità immobiliare non sia di fatto utilizzata. Coloro che hanno attivato tale procedura, oltre ad indicare il codice 3 nella colonna 6 relativa ai casi particolari, devono dichiarare nella colonna 1 la nuova rendita attribuita dall'UTE o, in mancanza, la rendita presunta.
Se il contribuente non ha messo in atto la procedura di variazione, il *reddito di dette unità immobiliari deve essere assoggettato a imposizione* secondo i criteri ordinari.

❑ Immobili riconosciuti di interesse storico o artistico

Per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi del D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 (già legge 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni e integrazioni) la rendita viene determinata applicando la minore tra le tariffe di estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale il fabbricato è collocato.
Se gli immobili in questione sono concessi in locazione deve essere indicato anche il relativo canone nella colonna 5 del quadro RB.
In questo caso devono essere applicate tutte le regole relative alla tassazione sulla base del reddito effettivo, compreso il confronto tra la rendita (determinata come sopra precisato) e il canone di locazione.

❑ Impresa agricola individuale ed impresa familiare o coniugale

Il titolare dell'impresa agricola individuale, esercente attività agricole indicate all'articolo 2135 del c. c. anche a seguito della modificazione delle comunioni tacite familiari di cui all'art. 230-bis, ultimo comma, del c.c. e delle società di fatto, deve presentare il Modello UNICO provvedendo ad indicare nel **quadro RA** l'intero reddito agrario del terreno dove viene svolta l'attività agricola e l'eventuale quota di spettanza del reddito dominicale.
Gli altri comproprietari indicano, nella propria dichiarazione, la sola quota del reddito dominicale.
In presenza di costituzione di impresa familiare, avvenuta non oltre il 31 dicembre 1998 con le modalità previste dall'art. 5, comma 4, del TUIR, *il titolare della medesima impresa deve dichiarare la quota spettante* del reddito agrario sulla base di quanto risulta dall'atto di costituzione dell'impresa familiare e l'eventuale quota di spettanza del reddito dominicale.
Nei casi di modificazione, la dichiarazione ha effetto per l'intero periodo d'imposta e, pertanto, nel quadro RA deve essere compilato un solo rigo.
Il titolare dell'impresa inoltre, utilizzando il **quadro RS** del Fascicolo 3, provvede nella stessa dichiarazione ad imputare ai familiari partecipanti la quota di partecipazione agli utili sulla base di quanto risulta dal predetto atto di costituzione dell'impresa familiare. Deve inoltre attestare, in calce al quadro, che le quote stesse sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa, in modo continuativo e prevalente, nel periodo d'imposta.
Gli altri componenti l'impresa familiare che presentano il Modello UNICO indicano nel quadro RH la quota di spettanza del reddito agrario, nel limite non eccedente il 49 per cento, e nel quadro RA l'eventuale quota di spettanza del reddito dominicale.

Il titolare dell'impresa agricola coniugale non gestita in forma societaria deve indicare nel quadro RA il 50 per cento del reddito agrario oltre l'eventuale quota spettante del reddito dominicale. Il coniuge deve indicare il 50 per cento del reddito agrario nel quadro RH e l'eventuale *quota spettante del reddito dominicale nel quadro RA*.

❑ Indennità e somme erogate dall'INPS o da altri Enti

A titolo esemplificativo si elencano alcune delle più frequenti indennità e *somme erogate ai lavoratori dipendenti dall'INPS o da altri Enti* direttamente o tramite il datore di lavoro e che sono assoggettate a tassazione:
- cassa integrazione guadagni;
- mobilità;
- disoccupazione ordinaria e speciale (ad esempio nell'edilizia e nell'agricoltura, ecc.);
- malattia;
- maternità ed allattamento;
- TBC e post-tubercolare;
- donazione di sangue;
- congedo matrimoniale.

Le indennità e somme già assoggettate a tassazione dal datore di lavoro non vanno, autonomamente, dichiarate.

❑ Interessi passivi per mutui ipotecari stipulati per l'acquisto di unità immobiliari

Riguardo agli interessi passivi sui mutui ipotecari stipulati per l'acquisto di immobili si possono dare tre casi:

1. Mutui ipotecari stipulati per l'acquisto dell'abitazione principale

Nel **rigo RP7**, devono essere indicati gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizza*zione per mutui ipotecari contratti per l'acquisto di immobili adibiti ad* abitazione principale.

In tal caso, per contratti di mutuo stipulati a partire dal 1° gennaio 1993:
- la detrazione è ammessa a condizione che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro sei mesi dall'acquisto (ovvero entro l'8 giugno 1994 per i soli mutui stipulati nel corso dell'anno 1993) e che l'acquisto sia avvenuto nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipulazione del mutuo. Non si tiene conto del sud~~detto periodo nel caso in cui l'originario contratto è estinto e ne viene~~ stipulato uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati all'*estinzione del vecchio mutuo e l'accensione del nuovo. Tra questi ultimi* rientrano gli importi delle maggiori somme corrisposte a causa delle differenze di cambio, la commissione spettante agli istituti per la loro attività di intermediazione, gli oneri fiscali (compresi l'imposta per iscrizione o cancellazione di ipoteca), le penalità per anticipata estinzione del mutuo, la cosiddetta "provvigione" per scarto rateizzato, le *spese di istruttoria, notarili e di perizia ecc.* Inoltre, il diritto alla detrazione non si perde se l'unità immobiliare non è adibita ad abitazione principale entro i sei mesi a causa di un trasferimento per motivi di lavoro avvenuto dopo l'acquisto. Per gli immobili per i quali è variata la destinazione, vedere in questa APPENDICE la voce "Mutuo ipotecario relativo ad immobile per il quale è variata la destinazione".
- la detrazione spetta su un importo massimo di lire 7 milioni, pari a euro 3.615,20. In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo il predetto limite è riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti (ad esempio: marito e moglie cointestatari in parti uguali del mutuo che grava sulla abitazione principale acquistata in comproprietà possono indicare al massimo un importo di lire 3 milioni e mezzo, pari a euro 1.807,60, ciascuno);
- la detrazione spetta anche se il mutuo è stato stipulato per acquistare una ulteriore quota di proprietà dell'unità immobiliare;
- la detrazione è ammessa anche per i contratti di mutuo stipulati con soggetti residenti nel territorio di uno Stato membro dell'Unione Europea;
- la detrazione spetta anche al "nudo proprietario" (e cioè al proprietario dell'immobile gravato, ad esempio, da un usufrutto in favore di altra persona) sempre che ricorrano tutte le condizioni richieste, mentre non compete mai all'usufruttuario in quanto lo stesso non acquista l'unità immobiliare;

- il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale. Tale circostanza si verifica anche a seguito di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili. Resta fermo che il coniuge che continua ad adibire ad abitazione principale l'immobile in questione, ha diritto ad usufruire della detrazione per la propria quota di interessi nel limite dell'importo massimo di lire 3 milioni e mezzo, pari a euro 1.807,60. Per gli immobili per i quali è variata la destinazione, vedere anche la voce "Mutuo ipotecario relativo ad immobile per il quale è variata la destinazione"·
- la detrazione non compete nel caso in cui il mutuo sia stato stipulato autonomamente per acquistare una pertinenza dell'abitazione principale.

Invece, per i contratti di mutuo stipulati anteriormente al 1993:

- la detrazione spetta su un importo massimo di lire 7 milioni, pari a euro 3.615,20, per ciascun intestatario del mutuo ed è ammessa a condizione che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale alla data dell'8 dicembre 1993 e che, nella rimanente parte dell'anno e in quelli successivi, il contribuente non abbia variato l'abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro. Anche in questo caso permane il diritto alla detrazione nel caso in cui l'originario contratto è estinto e ne viene stipulato uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati. In tale ipotesi si continua ad applicare la disciplina fiscale relativa al mutuo che viene estinto.

Fermo restando quanto già precisato per l'estinzione di un contratto di mutuo e l'accensione di un nuovo contratto, è ancora possibile fruire della detrazione nel caso di rinegoziazione del contratto di mutuo. Al riguardo si veda in questa APPENDICE la voce "Rinegoziazione di un contratto di mutuo"

2. Mutui ipotecari stipulati per l'acquisto di unità immobiliari diverse dall'abitazione principale

Nel **rigo RP8** devono essere indicati, per un importo non superiore a 4 milioni di lire, pari a euro 2.065,83, per ciascun intestatario del mutuo, gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari su immobili diversi da quelli utilizzati come abitazione principale stipulati anteriormente al 1993.
Per . mutui stipulati nel 1991 e nel 1992 la detrazione spetta solo per quelli relativi all'acquisto di immobili da adibire a propria abitazione diversa da quella principale (per la quale valgono invece le istruzioni relative ai mutui ipotecari stipulati per l'acquisto dell'abitazione principale) e per i quali non sia variata tale condizione (ad esempio, si verifica variazione se l'immobile viene concesso in locazione).
Nel caso di rinegoziazione del contratto di mutuo vedere in questa APPENDICE la voce "Rinegoziazione di un contratto di mutuo"

3. Interessi passivi che non danno diritto alla detrazione

Non danno diritto alla detrazione gli interessi derivanti da:

- mutui stipulati nel 1991 o nel 1992 per motivi diversi dall'acquisto della propria abitazione (ad esempio per la ristrutturazione);
- mutui stipulati a partire dal 1993 per motivi diversi dall'acquisto della propria abitazione principale (ad esempio per l'acquisto di una residenza secondaria), con esclusione dei mutui stipulati nel 1997 per ristrutturare gli immobili e dei mutui ipotecari stipulati a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia dell'abitazione principale;
- aperture di credito bancarie, anche se garantite ipotecariamente.

Non danno comunque diritto alla detrazione gli interessi pagati a seguito di cessione di stipendio e, in generale, gli interessi derivanti da tipi di finanziamento diversi da quelli relativi a contratti di mutuo, anche se con garanzia ipotecaria su immobili.

❑ **Lavori socialmente utili agevolati**

L'articolo 48-bis, lett. d-bis, del TUIR prevede una particolare disciplina per i compensi per lavori socialmente utili percepiti da soggetti che hanno raggiunto l'età prevista dalla vigente legislazione per la pensione di vecchiaia e che hanno un reddito complessivo, al netto della deduzione prevista per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, non superiore a lire 18.000.000, pari a euro 9.296,22.
Tali redditi, infatti, sono assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota prevista per il primo scaglione di reddito sull'importo che eccede lire 6.000.000, pari a euro 3098.74.

Per determinare correttamente l'importo del reddito complessivo da riportare nella colonna 3 del rigo RN1, compilate il prospetto che segue:

1 Reddito Complessivo calcolato nello Schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute	.000
2 Importo di colonna 1 del rigo RC5	.000
3 Differenza Rigo 1 - Rigo 2	.000
4 Deduzione per abitazione principale e relative pertinenze	.000
5 Differenza Rigo 3 - Rigo 4	.000

Riportate nel rigo 1 il totale del Reddito Complessivo che avete indicato nello Schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute; riportate nel rigo 2 l'importo della colonna 1 del rigo RC5 del quadro RC
Sottraete questo importo da quello del rigo 1 e scrivete la differenza nel rigo 3.
Nel rigo 4 riportate l'importo della Deduzione per abitazione principale e per le relative pertinenze; sottraete tale importo da quello del rigo 3.

Scrivete il risultato della differenza nel rigo 5.

A) Se il risultato ottenuto (rigo 5) è di importo **superiore a lire 18.000.000**, pari ad euro 9.296,22, il Reddito Complessivo da riportare nella colonna 3 del rigo RN1 del quadro RN è quello calcolato nello Schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute (riportato nel rigo 1).
L'importo delle ritenute da indicare nel rigo RN26 del quadro RN è pari al totale delle ritenute che avete calcolato utilizzando lo schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute. Ai fini della individuazione della detrazione per lavoro dipendente spettante va considerato l'importo di colonna 2 del rigo RC5 del quadro RC.
L'importo dell'addizionale regionale trattenuto sui compensi ed indicato nel rigo RC14 del quadro RC deve essere sommato alle addizionali trattenute sugli eventuali altri redditi e riportato nel rigo RV3, colonna 2, del quadro RV.

B) Se il risultato ottenuto (rigo 5) è di importo **pari o inferiore a lire 18.000.000**, pari ad euro 9.296,22, l'importo del Reddito Complessivo da indicare nella colonna 3 del rigo RN1 è quello indicato nel rigo 3.
L'importo delle ritenute da riportare nel rigo RN26 del quadro RN è pari alla differenza tra le ritenute totali calcolate nello Schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute e quello che avevate indicato a rigo RC13 del quadro C

Ai fini dell'individuazione della detrazione per lavoro dipendente spettante va considerato l'importo di colonna 2, del rigo RC5, diminuito dell'importo indicato nella colonna 1 dello stesso rigo.
L'importo dell'addizionale regionale indicato nel rigo RC14 del quadro RC non deve essere riportato nel rigo RV3 colonna 2 del quadro RV.

❑ **Legge sulla *Privacy***

Informazioni ai sensi dell'art. 10 della legge 675 del 1996 sul trattamento dei dati personali

La legge n. 675 del 1996 ha introdotto un nuovo sistema di tutela nei confronti dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali.
Di seguito troverete le informazioni essenziali riguardo all'uso dei dati personali contenuti nella dichiarazione e ai vostri diritti relativi.
Nella dichiarazione dei redditi sono presenti diversi dati personali che verranno trattati per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte del Ministero delle Finanze, Agenzia delle Entrate e dai soggetti intermediari individuati dalla legge (Centri di assistenza fiscale, sostituti di imposta, banche, uffici postali, associazioni

di categoria e professionisti) ed, a tal fine, alcuni dati possono essere pubblicati ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 600 del 1973.
I dati in possesso del Ministero delle Finanze, Agenzia delle Entrate possono essere forniti – per lo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti – ad altri soggetti pubblici (quali, per esempio, i Comuni, o l'INPS).

Dati personali

La maggior parte dei dati richiesti nella dichiarazione (quali, ad esempio, quelli anagrafici, quelli necessari per la determinazione dell'imponibile e dell'imposta, la sottoscrizione) deve essere indicata obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e, in alcuni casi, di carattere penale.
Altri dati, ad esempio, quelli relativi agli oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione di imposta) possono, invece, essere indicati facoltativamente dal contribuente qualora egli intenda avvalersi dei benefici previsti.

Dati sensibili

L'effettuazione della scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF è facoltativa e viene richiesta ai senso dell'art. 67 della legge 20 maggio 1985 n. 222 e delle successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le confessioni religiose.
Tale scelta costituisce, secondo la legge n. 675 del 1996, dato di natura "sensibile"

Modalità di trattamento

I dati dichiarati verranno trattati in modo prevalentemente informatico e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire; in particolare mediante:
- verifica dei dati dichiarati con altri dati in possesso del Ministero delle finanze, Agenzia delle Entrate, anche forniti, per obbligo di legge, da altri soggetti (ad esempio dai sostituti di imposta);
- verifica dei dati dichiarati con dati in possesso di altri organismi (quali, p.e., banche, istituti previdenziali, assicurativi, camere di commercio, PRA).

La dichiarazione può essere consegnata a un intermediario abilitato (banche, uffici postali, CAF, associazioni di categoria, professionisti), il quale invia i dati al Ministero delle finanze, Agenzia delle Entrate.

Titolari e responsabili del trattamento

Secondo la legge n. 675 del 1996, gli intermediari e il Ministero delle ~~finanze, Agenzia delle Entrate, assumono la qualifica di "titolare del trat~~tamento dei dati personali" quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.
I titolari del trattamento possono nominare dei "responsabili"
In particolare sono titolari:
- il Ministero delle finanze, Agenzia delle Entrate, presso il quale sarà conservato ed esibito a richiesta l'elenco dei responsabili della stessa amministrazione;
- gli intermediari, i quali, qualora si avvalgono della facoltà di nominare dei responsabili, devono informare gli interessati, rendendo noti dati dei responsabili stessi.

Diritti dell'interessato

Presso il titolare o i responsabili del trattamento l'interessato potrà accedere ai propri dati personali per verificarne l'uso o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, o anche per cancellarli o opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione della legge.
Il Ministero delle finanze, Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali. Il consenso degli interessati non è necessario agli intermediari per il trattamento dei dati diversi da quelli sensibili, in quanto il loro conferimento è obbligatorio per legge.

Consenso

Invece, gli intermediari devono ottenere il consenso degli interessati per trattare il dato sensibile relativo alla scelta dell'otto per mille dell'IRPEF e per poterlo comunicare al Ministero delle finanze, Agenzia delle Entrate o agli altri intermediari sopra indicati. Tale consenso viene manifestato mediante la firma con la quale si effettua la scelta.
La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari sopra indicati.

❑ **Libertà di scelta della compensazione**

Il contribuente può liberamente avvalersi del tipo di compensazione che ritiene più indicata alle sue esigenze senza alcun vincolo di priorità.
Ad esempio, se dalle liquidazioni periodiche IVA risulta un debito, il contribuente che ha un credito IVA annuale non ancora utilizzato, può indifferentemente:
- utilizzare in tutto o in parte il credito IVA emergente dalla dichiarazione per diminuire gli importi a debito risultanti dalle predette liquidazioni senza esporre la compensazione nella delega Modello F24. Peraltro, qualora il debito dell'IVA del periodo risulti superiore al credito computato in detrazione dall'anno precedente, il Modello F24 deve essere compilato indicando nella colonna "importi a debito versati" soltanto l'ammontare netto dell'IVA da versare (calcolato sottraendo dall'IVA a debito del periodo il credito di riporto);
- utilizzare in tutto o in parte il credito risultante dalla dichiarazione per compensare gli importi a debito risultanti dalle predette liquidazioni esponendo la compensazione nella delega Modello F24. In tal caso, nella predetta delega nella colonna "importi a debito versati" andrà indicato il debito IVA risultante dalle predette liquidazioni e nella colonna "importi a credito compensati" andrà indicato la parte di credito IVA risultante dalla dichiarazione che si utilizza in compensazione.

In entrambe le ipotesi, nel **rigo RX4**, **colonna 5**, il credito IVA andrà indicato al lordo degli importi già utilizzati.

Analogamente, qualora dalla dichiarazione dei redditi risultino, ad esempio, un credito IRPEF ed un debito a titolo di acconto IRPEF dovuto per il successivo periodo di imposta il contribuente può indifferentemente:
- utilizzare il credito IRPEF per diminuire l'acconto dovuto per il periodo di imposta successivo senza esporre la compensazione nella delega Modello F24. In tal caso, nella predetta delega nella colonna "importi a debito versati" il debito relativo all'acconto IRPEF andrà indicato al netto della parte di credito IRPEF utilizzato in diminuzione del predetto debito;
- utilizzare il credito IRPEF per diminuire l'acconto dovuto per il periodo di imposta successivo esponendo la compensazione nella delega Modello F24. In tal caso nella predetta delega nella colonna "importi a debito versati" andrà indicato il debito IRPEF e nella colonna "importi a credito compensati" andrà indicato il credito IRPEF risultante dalla dichiarazione che si utilizza in compensazione.

In entrambe le ipotesi, nel **rigo RX1**, **colonna 5**, il credito IRPEF andrà indicato al lordo degli importi utilizzati.

❑ **Modello UNICO - Casi particolari**

Cessazione attività

I contribuenti che hanno cessato l'attività nel corso del 2000 sono tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata anche per le dichiarazioni che, in relazione al reddito derivante dall'esercizio di attività di impresa o di arti e professioni, si riferiscono ad una sola parte dell'anno.

Contribuenti che hanno presentato il Modello 730 e devono dichiarare *capital gains e/o investimenti all'estero e trasferimenti da, per e sull'estero*

I contribuenti che hanno presentato il Modello 730 e che nel 2000 hanno:
- realizzato plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni sociali e altri redditi diversi di natura finanziaria, devono presentare il quadro RT del Modello UNICO 2001 Persone fisiche, compilando il quadro dei dati identificativi, per effettuare la determinazione e il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta;
- percepito redditi di capitale di fonte estera, interessi, premi e altri proventi dei titoli soggetti alla disciplina del D.Lgs. n.239 del 1 aprile 1996, ai fini della determinazione e versamento delle relative imposte, devono presentare il quadro RM del Modello UNICO 2001 Persone fisiche;

Analogamente, contribuenti che hanno presentato il Modello 730 e che nel 2000 hanno:
- effettuato, attraverso soggetti non residenti, trasferimenti da e verso l'estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli;
- detenuto investimenti all'estero e attività estere di natura finanziaria, *ovvero effettuato trasferimenti da, verso e sull'estero relativi ai suddetti* investimenti ed attività;

devono presentare il modulo RW unitamente al quadro dei dati identificativi.

Amministratori di condominio

Gli amministratori di condominio obbligati alla presentazione dei propri Modelli UNICO 2001 effettuano la comunicazione allegando il quadro AC del Modello UNICO 2001 Fascicolo 2, alla dichiarazione. Nei casi di esonero dalla dichiarazione dei redditi, il quadro AC deve essere presentato unitamente al quadro dei dati identificativi del Modello UNICO 2001, con le modalità e i termini previsti per la presentazione di tale modello.

Venditori "porta a porta"

Gli incaricati di vendite a domicilio soggetti alla ritenuta a titolo d'imposta, che non hanno conseguito redditi per i quali siano obbligati alla presentazione della dichiarazione, possono presentare la dichiarazione unificata solo se, oltre alla dichiarazione ai fini dell'IVA, hanno scelto di includere la dichiarazione dei sostituti d'imposta all'interno della dichiarazione unificata 2001 Infatti, tali contribuenti non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi, né ai fini dell'IRAP.

Sostituti di imposta con più di venti sostituiti

Non devono presentare la dichiarazione Modello 770/2001 nell'ambito del Modello UNICO i sostituti di imposta che nel corso del 2000 hanno effettuato ritenute nei confronti di più di venti soggetti.
I predetti sostituti unificheranno le altre dichiarazioni, se ne ricorrono le condizioni, e presenteranno separatamente la dichiarazione Modello 770/2001 entro il 2 luglio 2001.

Eredi di contribuenti

Vedere in questa APPENDICE la voce "Dichiarazione presentata dagli eredi o da altri soggetti diversi dal contribuente"

❑ **Mutui contratti per interventi di recupero edilizio**

In base a quanto disposto dall'art. 1, comma 4, del D.L. n. 669 del 31 dicembre 1996, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 30 del 28 febbraio 1997 ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche si detrae dall'imposta lorda, e fino a concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento dell'ammontare complessivo, non superiore a lire 5 milioni, pari a euro 2.582,28, degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro dell'Unione Europea, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui contratti nel 1997 per effettuare interventi di recupero di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* dell'art. 31, primo comma, della Legge 5 agosto 1978, n. 457

Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio relativamente ai quali compete la predetta detrazione, sono i seguenti:

a. interventi di manutenzione ordinaria, cioè quelli che riguardano opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
b. interventi di manutenzione straordinaria, cioè le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, a condizione che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso;
c. interventi di restauro e di risanamento conservativo, cioè quelli rivolti ad assicurare le funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
d. interventi di ristrutturazione edilizia, cioè quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.

Al fine di usufruire della detrazione è necessario che il contratto di mutuo - così come definito dall'art.1813 del c.c. - sia stato stipulato nel 1997 con lo specifico scopo di finanziare i citati interventi di recupero edilizio che possono riguardare immobili adibiti ad abitazione, sia principale che secondaria, ma anche unità immobiliari adibite ad usi diversi (box, cantine, uffici, negozi, ecc.), a condizione che gli interventi stessi siano posti in essere su immobili situati nel territorio nazionale e nel rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa che disciplina l'attività edilizia.
Non sono ammessi altri tipi di finanziamento, come ad esempio aperture di credito, cambiali ipotecarie, ecc.
La detrazione in questione può coesistere con quella prevista per gli interessi relativi a mutui ipotecari contratti per l'acquisto o la costruzione di unità immobiliari utilizzate come abitazione principale e spetta oltre che in riferimento agli immobili di proprietà del contribuente, anche per quelli di proprietà di terzi, utilizzati dal contribuente sulla base di un contratto a titolo oneroso o gratuito o di altro titolo idoneo.

L'art. 3 del D.M. del 22 marzo 1997 (di attuazione dell'art.1, comma 4, della Legge n. 30 del 1997) stabilisce che per fruire della detrazione è necessario che il contribuente conservi ed esibisca o trasmetta, a richiesta degli uffici finanziari, la seguente documentazione:

- quietanze di pagamento degli interessi passivi relativi al mutuo;
- copia del contratto di mutuo dal quale risulti che lo stesso è stato stipulato per realizzare gli interventi di recupero sopra descritti;
- copia della documentazione comprovante l'effettivo sostenimento delle spese di realizzazione degli interventi medesimi.

Attenzione: la detrazione spetta solo relativamente agli interessi calcolati sull'importo del mutuo effettivamente utilizzato per il sostenimento, nel 1997 e negli anni successivi, delle spese relative agli interventi di recupero per la cui realizzazione è stato stipulato il contratto di mutuo. Pertanto, nel caso in cui l'ammontare del mutuo sia superiore alle menzionate spese documentate, la detrazione non spetta sugli interessi che si riferiscono alla parte di mutuo eccedente l'ammontare delle stesse. Qualora per questi ultimi per gli anni suddetti si è fruito della detrazione è necessario che vengano dichiarati nel quadro RM relativo ai redditi a tassazione separata.

❑ **Mutuo ipotecario relativo ad immobile per il quale è variata la destinazione**

Per la detrazione degli interessi passivi relativi a un mutuo ipotecario stipulato per l'acquisto dell'abitazione principale, se nel corso dell'anno è variata la destinazione, occorre prima di tutto individuare la data di stipulazione del mutuo.

Per i contratti di mutuo stipulati prima del 1993 la detrazione spetta, su un importo massimo di lire 7 milioni, pari a euro 3615,20, per ciascun intestatario del mutuo, alle seguenti condizioni:

- che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale alla data dell'8 dicembre1993;
- che nella rimanente parte dell'anno 1993, e negli anni successivi, il contribuente non abbia variato l'abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro.

Se nel corso dell'anno l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale (per motivi diversi da quelli di lavoro), a partire dallo stesso anno, la detrazione degli interessi passivi (nonché oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione) per il mutuo ipotecario contratto per l'acquisto di tale abitazione spetta solo sull'importo massimo di lire 4 milioni, pari a euro 2.065,83, per ciascun intestatario del mutuo.

Per i contratti di mutuo stipulati dal 1° gennaio1993 la detrazione spetta, su un importo massimo complessivo di lire 7 milioni, pari a euro 3.615,20, se sussistono le seguenti condizioni:

- l'unità immobiliare è stata adibita ad abitazione principale entro sei mesi dall'acquisto (ovvero entro l'8 giugno 1994 per i soli mutui stipulati nel corso dell'anno 1993);
- l'acquisto è avvenuto nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipulazione del mutuo.

Se nel corso del 2000 l'immobile non è più stato utilizzato come abitazione principale (per motivi diversi da quelli di lavoro) la detrazione spetta nell'intera misura.

❑ **Mutuo ipotecario relativo alla costruzione e ristrutturazione edilizia dell'abitazione principale**

L'articolo 3, comma 1, della Legge n. 449 del 27 dicembre 1997 recante "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica" ha dispo-

sto l'inserimento del comma 1-ter nell'art. 13-bis del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986, in base a detta disposizione, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche si detrae dall'imposta lorda, e fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento dell'ammontare complessivo non superiore a lire 5 milioni, pari a euro 2.582,28. Deve trattarsi di oneri sostenuti per interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Unione Europea, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, in dipendenza di mutui contratti a partire dal 1° gennaio 1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.
Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente dimora abitualmente. A tal fine rilevano le risultanze dei registri anagrafici o l'autocertificazione effettuata ai sensi del T.U. sull'autocertificazione approvato con il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, con la quale il contribuente può attestare anche che dimora abitualmente in luogo diverso da quello indicato nei registri anagrafici.
Per costruzioni di unità immobiliare si intendono tutti gli interventi realizzati in conformità al provvedimento di abilitazione comunale che autorizzi una nuova costruzione, compresi gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'rt. 31, comma 1, lett. d) della Legge n. 457 del 5 agosto 1978.

Per poter usufruire della detrazione in questione e necessario che vengano rispettate le seguenti condizioni:

- l'unità immobiliare che si costruisce deve essere quella nella quale il contribuente intende dimorare abitualmente;
- il mutuo deve essere stipulato non oltre sei mesi, antecedenti o successivi, dalla data di inizio dei lavori di costruzione;
- l'immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro sei mesi dal termine dei lavori di costruzione;
- il contratto di mutuo deve essere stipulato dal soggetto che avrà il possesso dell'unità immobiliare a titolo di proprietà o di altro diritto reale.

Attenzione: la condizione del trasferimento della dimora abituale nell'immobile destinato ad abitazione principale non è richiesta per il personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate ed alle Forze di polizia ad ordinamento militare nonché a quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile.

La detrazione si applica unicamente con riferimento agli interessi e relativi oneri accessori nonché alle quote di rivalutazione derivanti da contratti di mutuo ipotecari stipulati ai sensi dell'art. 1813 del codice civile, dal 1° gennaio ~~1998 e limitatamente all'ammontare di essi riguardante~~ l'importo del mutuo effettivamente utilizzato in ciascun anno per la costruzione dell'immobile.
In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo, il limite di lire 5 milioni, pari a euro 2.582,28, si riferisce all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti.
La detrazione è cumulabile con quella prevista per gli interessi passivi relativi ai mutui ipotecari contratti per l'acquisto dell'abitazione principale di cui all'art. 13-bis, comma 1, lettera b), del TUIR, approvato con il D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986, soltanto per tutto il periodo di durata dei lavori di costruzione dell'unità immobiliare, nonché per il periodo di sei mesi successivi al termine dei lavori stessi.
Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui l'immobile non è più utilizzato per abitazione principale. Non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. La mancata destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare entro sei mesi dalla conclusione dei lavori di costruzione della stessa comporta la perdita del diritto alla detrazione. In tal caso è dalla data di conclusione dei lavori di costruzione che decorre il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle Entrate.
La detrazione non spetta se i lavori di costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale non sono ultimati entro il termine fissato dal provvedimento amministrativo previsto dalla vigente legislazione in materia edilizia che ha consentito la costruzione dell'immobile stesso (salvo la possibilità di proroga). In tal caso è da tale data che inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle Entrate.
Il diritto alla detrazione non viene meno se per ritardi imputabili esclusivamente all'Amministrazione comunale, nel rilascio delle abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia, i lavori di costruzione non sono iniziati nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipula del contratto di mutuo o i termini previsti nel precedente periodo non sono rispettati.
Per usufruire della detrazione occorre conservare, esibire o trasmettere, a richiesta degli uffici finanziari, le quietanze di pagamento degli interessi passivi relativi al mutuo, la copia del contratto di mutuo ipotecario (dal quale risulti che lo stesso è assistito da ipoteca e che è stato stipulato per la costruzione dell'immobile da destinare ad abitazione principale) le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia e le copie delle fatture o ricevute fiscali comprovante le spese di costruzione dell'immobile stesso.
Le condizioni e modalità applicative della detrazione in questione appena illustrate, sono contenute nel regolamento n. 311 del 30 luglio 1999 (G.U. n. 211 dell'8 settembre 1999).

Attenzione: la detrazione spetta solo relativamente agli interessi calcolati sull'importo del mutuo effettivamente utilizzato per il sostenimento delle spese relative alla costruzione dell'immobile. Pertanto, nel caso in cui l'ammontare del mutuo sia superiore alle menzionate spese documentate la detrazione non spetta sugli interessi che si riferiscono alla parte di mutuo eccedente l'ammontare delle spese. Qualora per questi ultimi per gli anni precedenti si è fruito della detrazione è necessario che vengano dichiarati nel quadro RM relativo ai redditi a tassazione separata.

❑ Oneri sostenuti dalle società semplici

I seguenti oneri sostenuti dalle società semplici sono deducibili dal reddito complessivo dei singoli soci proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili:

- somme corrisposte ai dipendenti chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali;
- contributi, donazioni e oblazioni corrisposti per i paesi in via di sviluppo per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato;
- indennità per perdita di avviamento corrisposte per disposizione di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione;
- Invim decennale pagata dalle società per quote costanti nel periodo d'imposta in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi.

Ai singoli soci è riconosciuta inoltre proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, una detrazione del 19 per cento per i seguenti oneri:

- ~~interessi passivi in dipendenza di prestiti e mutui agrari;~~
- interessi passivi fino a lire 4.000.000 complessivi, pari a euro 2.065,83, per mutui ipotecari stipulati prima del 1° gennaio 1993 per l'acquisto di immobili;
- interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione fino a lire 5.000.000, pari a euro 2.582,28 per mutui stipulati nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici;
- spese sostenute per la manutenzione, protezione o restauro dei patrimonio storico, artistico e archivistico;
- erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali e territoriali, di enti o istituzioni pubbliche che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico;
- erogazioni liberali in denaro a favore di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni, di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo;
- erogazioni liberali in denaro a favore degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 367;
- erogazioni liberali fino a lire 4.000.000, pari a euro 2.065,83, a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e di popolazioni colpite da calamità pubblica o da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in altri Stati (vedere istruzioni per la compilazione del rigo RP15);
- costo specifico o il valore nominale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione a favore dello Stato delle regioni, degli enti locali e territoriali, di enti o istituzioni pubbliche che senza fine di lucro svolgono o promuovono attività di studio di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico;
- erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 30

per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore della Società di cultura La Biennale di Venezia.
Ai singoli soci è riconosciuta altresì proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, la detrazione del 41 e/o 36 per cento per le spese sostenute relativamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio secondo quanto previsto dall'art. 1, commi da 1 a 7 della legge 27 dicembre 1997 n. 449.

❑ Percentuale media della detrazione per la locazione dell'abitazione principale

Tale percentuale media va calcolata sommando il prodotto delle singole percentuali per i giorni di possesso; il valore così ottenuto deve essere diviso per i giorni di possesso totale.
Ad esempio per una detrazione spettante al 50 per cento per un periodo di 165 giorni e al 100 per cento per il resto dell'anno (200 giorni) la percentuale richiesta sarà:

$$\frac{(50 \times 165) + (100 \times 200)}{165 + 200} = 77{,}39 \text{ per cento (percentuale media)}$$

❑ Periodo di lavoro - Casi particolari

Nei casi di contratti di lavoro dipendente a tempo determinato che prevedono prestazioni "a giornata" (ad esempio per i lavoratori edili ed braccianti agricoli) la detrazione spettante per le festività, i giorni di riposo settimanale ed i giorni non lavorativi compresi nel periodo che intercorre tra la data di inizio e quella di fine di tali rapporti di lavoro deve essere determinata proporzionalmente al rapporto esistente tra le giornate effettivamente lavorate e quelle previste come lavorative dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dai contratti integrativi territoriali applicabili per i contratti a tempo indeterminato delle medesime categorie. Il risultato del rapporto, se decimale, va arrotondato alla unità successiva.

In caso di indennità o somme erogate dall'INPS o da altri enti le detrazioni per lavoro dipendente spettano nell'anno in cui si dichiarano i relativi redditi. In tali casi, nel **rigo RC6** vanno indicati i giorni che hanno dato diritto a tali indennità, anche se relativi ad anni precedenti.

Per le borse di studio il numero dei giorni da indicare nel **rigo RC6** è quello compreso nel periodo dedicato allo studio (anche se relativo ad anni precedenti) per il quale è stata concessa. Pertanto, se la borsa di studio è stata erogata per il rendimento scolastico o accademico, la detrazione spetta per l'intero anno; se, invece, è stata corrisposta in relazione alla frequenza di un particolare corso, spetta per il periodo di frequenza obbligatoria prevista.

Per l'indennità speciale in agricoltura il numero da indicare nel **rigo RC6** è quello dei giorni nei quali il contribuente è rimasto disoccupato e non di quelli che devono essere obbligatoriamente lavorati per conseguire il diritto alla predetta indennità.

Si ricorda che tra i giorni relativi ad anni precedenti, per i quali spetta il diritto alle detrazioni, non vanno considerati quelli compresi in periodi di lavoro per i quali già si è fruito in precedenza delle detrazioni.

❑ Portatori di handicap

I portatori di handicap ai sensi dell' art. 3 della Legge n.104 del 5 febbraio 1992, sono coloro che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
Sono tali non solo i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della Legge n.104 del 1992, ma anche tutti coloro che sono stati ritenuti invalidi da altre commissioni mediche pubbliche incaricate di riconoscere l'invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc.

I grandi invalidi di guerra di cui all'art.14, del T.U. n. 915 del 1978 e i soggetti ad essi equiparati sono considerati portatori di handicap e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari della Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 104 del 1992. In questo caso, è sufficiente la documentazione rilasciata agli interessati dai ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici.

I soggetti riconosciuti portatori di handicap ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 104 del 1992 possono attestare la sussistenza delle condizioni personali richieste anche mediante autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (dichiarazione sostitutiva di atto notorio la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore).

Ridotte o impedite capacità motorie dei portatori di handicap

Le "ridotte o impedite capacità motorie permanenti" dei portatori di handicap sussistono ogni qualvolta l'invalidità accertata comporti di per sé l'impossibilità o la difficoltà di deambulazione per patologie che escludono o limitano l'uso degli arti inferiori; in questo caso, pertanto, non si rende necessaria l'esplicita indicazione della ridotta o impedita capacità motoria sul certificato di invalidità.
Vi possono comunque essere altri tipi di patologie che comportano "ridotte o impedite capacità motorie permanenti" la cui valutazione – richiedendo specifiche conoscenze mediche – non può essere effettuata dagli uffici finanziari quando procedono al riconoscimento della detrazione in questione nell'ambito dell'attività d'accertamento.
In questi casi è necessaria una certificazione aggiuntiva attestante le "ridotte o impedite capacità motorie permanenti", rilasciata dalla Commissione di cui all'art. 4 della Legge n. 104 del 1992, o in alternativa la copia della richiesta avanzata alle ASL diretta ad ottenere dalla predetta Commissione la certificazione aggiuntiva da cui risulti che la minorazione comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 449 del 1997
La sussistenza delle condizioni personali, a richiesta degli uffici, potrà essere fornita anche mediante autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui al T.U. sull'autocertificazione approvato con il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento d'identità del sottoscrittore) attestante che l'invalidità comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti e dovrà far riferimento a precedenti accertamenti sanitari effettuati da organi abilitati all'accertamento d'invalidità, considerato che la definizione del tipo di invalidità non compete al portatore di handicap.

❑ Proventi sostitutivi e interessi

I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti ovvero di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati. In queste ipotesi devono essere utilizzati gli stessi quadri del modello di dichiarazione nei quali sarebbero stati dichiarati i redditi sostituiti o quelli ai quali i crediti si riferiscono.
Tra gli altri rientrano, in questa categoria: la cassa integrazione, l'indennità di disoccupazione, la mobilità, l'indennità di maternità, le somme che derivano da transazioni di qualunque tipo e l'assegno alimentare corrisposto in via provvisoria a dipendenti per i quali pende il giudizio innanzi all'Autorità giudiziaria.
Le indennità spettanti a titolo di risarcimento dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni vanno dichiarate nel quadro RM, sez. II.

❑ Redditi di lavoro dipendente e assimilati

Ai fini della compilazione del quadro RC del Modello UNICO 2001, i redditi di lavoro dipendente e quelli a questi assimilati si distinguono in:

1. Redditi di lavoro dipendente e assimilati per i quali spettano le detrazioni (da indicare nella sezione I, righi da RC1 a RC4 del Quadro RC) che comprendono:

- le indennità e le somme da assoggettare a tassazione corrisposte a qualunque titolo ai lavoratori dipendenti da parte dell'INPS o di altri Enti. In questa APPENDICE alla voce "Indennità e somme erogate dall'INPS o da altri Enti" sono elencate, a titolo esemplificativo, le indennità più comuni;
- le indennità e i compensi a carico di terzi percepiti dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere river-

sati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato. Tali redditi sino al 1999 venivano comunicati dal datore terzo a quello principale che li ragguagliava con gli altri redditi di lavoro dipendente;
- trattamenti periodici integrativi corrisposti dai Fondi Pensione di cui al D.Lgs. n. 124 del 1993;
- i compensi corrisposti a chi svolge lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative;
- le retribuzioni corrisposte dai privati agli autisti, giardinieri, collaboratori familiari ed altri addetti alla casa e le altre retribuzioni sulle quali in base alla legge non sono state effettuate ritenute d'acconto;
- i compensi dei lavoratori soci di cooperative di produzione e lavoro, cooperative di servizi, cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e della piccola pesca, nei limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento;
- le somme percepite come borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio e di addestramento professionale (tra le quali rientrano le somme corrisposte ai soggetti impegnati in base ai piani di inserimento professionale), ricevute al di fuori di un rapporto di lavoro dipendente e solo se per queste somme non è stata prevista una specifica esenzione. Al riguardo vedere in questa APPENDICE la voce "Redditi esenti e rendite che non costituiscono reddito".
- le remunerazioni dei sacerdoti della Chiesa cattolica; gli assegni corrisposti dall'Unione delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° giorno per il sostentamento dei ministri del culto e dei missionari, gli assegni corrisposti dalle Assemblee di Dio in Italia per il sostentamento dei propri ministri di culto, gli assegni corrisposti dall'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia per il sostentamento dei propri ministri di culto e quelli corrisposti per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto della Chiesa Evangelica Luterana in Italia e delle Comunità ad essa collegate;
- i compensi corrisposti ai medici specialisti ambulatoriali e ad altre figure operanti nelle Aziende sanitarie locali (ASL) con contratto di lavoro dipendente (ad esempio: biologi, psicologi, medici addetti all'attività della medicina dei servizi, alla continuità assistenziale e all'emergenza sanitaria territoriale, ecc.).

2. Redditi assimilati per i quali non spettano le detrazioni (da indicare nella sezione II, righi RC7 e RC8 del Quadro RC) che comprendono:

- gli assegni periodici percepiti dal coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale, divorzio o annullamento del matrimonio. È importante sapere che se il provvedimento dell'autorità giudiziaria non distingue la quota per l'assegno periodico destinata al coniuge da quella per il mantenimento ~~dei figli, l'assegno si considera destinato al coniuge per metà del~~ suo importo;
- gli assegni periodici comunque denominati alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro (escluse le rendite perpetue), compresi gli assegni testamentari, quelli alimentari, ecc.
- i compensi e le indennità corrisposte dalle amministrazioni statali ed enti pubblici territoriali per l'esercizio di pubbliche funzioni. Sono tali, ad esempio, anche quelli corrisposti ai componenti delle commissioni la cui costituzione è prevista dalla legge (commissioni edilizie comunali, commissioni elettorali comunali, ecc.);
- compensi corrisposti ai giudici tributari, ai giudici di pace e agli esperti del tribunale di sorveglianza;
- le indennità e gli assegni vitalizi percepiti per l'attività parlamentare e le indennità percepite per le cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali), nonché quelle percepite dai giudici costituzionali;
- le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato costituite a titolo oneroso;
- i compensi corrisposti per l'attività libero professionale intramuraria svolta dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale (vedere in questa APPENDICE la voce "Attività libero professionale intramuraria").

Gli assegni periodici e le rendite si presumono percepite, salvo prova contraria, nella misura e alle scadenze risultanti dal relativo titolo.

❑ Redditi dei coniugi

Nella dichiarazione devono essere inclusi redditi che affluiscono ai coniugi in regime di comunione di beni (artt. 177 e seguenti c.c.) o per altri regimi patrimoniali (art. 167 c.c.), per la quota che compete a ciascuno.

I redditi della comunione tra coniugi sono attribuiti a ciascuno di essi, ai fini fiscali, nella misura del 50 per cento, salvo che non sia stata stabilita una diversa ripartizione a norma dell'art. 210 del c.c.
Nel caso di aziende coniugali il reddito deve essere dichiarato nel Modello UNICO 2001 Società di persone se vi è esercizio in società fra coniugi (ad es. coniugi cointestatari della licenza ovvero entrambi imprenditori) e, successivamente, da ciascun coniuge per la propria quota di spettanza nel quadro RH. Negli altri casi il coniuge imprenditore deve utilizzare quadri RA, RD, RF o RG, a seconda dell'attività svolta, mentre l'altro indicherà la quota di sua spettanza nel quadro RH.

❑ Redditi esenti e rendite che non costituiscono reddito

Ai fini dell'esenzione sono equiparate alle pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva (sentenza n. 387 del 4-11 luglio 1989 della Corte Costituzionale) le:
- pensioni tabellari spettanti per menomazioni subite durante il servizio di leva prestato in qualità di allievo ufficiale e/o di ufficiale di complemento o di sottufficiale (militari di leva promossi sergenti nella fase terminale del servizio);
- pensioni tabellari corrisposte ai carabinieri ausiliari (militari di leva presso l'Arma dei Carabinieri) e a coloro che assolvono il servizio di leva nella Polizia di Stato, nel corpo della Guardia di Finanza, nel corpo dei Vigili del Fuoco ed a militari volontari, a condizione che la menomazione che ha dato luogo alla pensione sia stata contratta durante e in dipendenza del servizio di leva o del periodo corrispondente al servizio di leva obbligatorio.

Sono anche esenti:
- la maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici prevista dall'articolo 1 della legge 29 dicembre 1998, n. 544;
- l'indennità di mobilità di cui all'art. 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per la parte reinvestita nella costituzione di società cooperative;
- l'assegno di maternità, previsto dalla legge n. 448 del 1998, per la donna non lavoratrice;
- le pensioni corrisposte ai cittadini italiani divenuti invalidi ed ai congiunti di cittadini italiani deceduti a seguito di scoppio di armi ed ordigni esplosivi lasciati incustoditi o abbandonati dalle Forze armate in tempo di pace in occasione di esercitazioni combinate o isolate;
- le pensioni corrisposte ai cittadini italiani, agli stranieri e agli apolidi divenuti invalidi nell'adempimento del loro dovere o a seguito di atti terroristici o di criminalità organizzata ed il trattamento speciale di reversibilità corrisposto ai superstiti delle vittime del dovere, del terrorismo o della criminalità organizzata;
- gli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca conferiti dalle università, dagli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, dagli enti pubblici e dalle istituzioni di ricerca di cui all'art. 8 del D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni e integrazioni, dall'Enea e dall'ASI.

Per quanto riguarda le borse di studio, sono esenti:
- le borse di studio corrisposte dalle regioni a statuto ordinario, in base alla Legge n. 390 del 2 dicembre 1991, agli studenti universitari e quelle corrisposte dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano allo stesso titolo;
- le borse di studio corrisposte dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria, in base alla Legge 30 novembre 1989, n. 398, per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca post-dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero;
- le borse di studio bandite dal 1° gennaio 2000 nell'ambito del programma "Socrates" istituito con decisione n. 819/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 1995, come modificata dalla decisione n. 576/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, nonché le somme aggiuntive corrisposte dall'Università, a condizione che l'importo complessivo annuo non sia superiore a lire 15.000.000, pari a euro 7.746,85;
- le borse di studio corrisposte ai sensi del D.Lgs. n. 257 dell'8 agosto 1991, per la frequenza delle scuole universitarie di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia.

Le rendite INAIL, esclusa l'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta, non costituiscono reddito e quindi non hanno alcuna rilevanza ai fini fiscali. Parimenti non costituiscono reddito le rendite aventi analoga natura corrisposte da organismi non residenti.

Nelle ipotesi in cui i contribuenti ricevano una rendita dall'Ente previdenziale estero a titolo risarcitorio per un danno subito a seguito di incidente sul lavoro o malattia professionale contratta durante la vita lavorativa dovranno produrre all'Agenzia delle Entrate Direzione Centrale Accertamento un'autocertificazione nella quale viene dichiarata la natura risarcitoria della somma percepita.

❑ **Riduzione del reddito dei terreni**

Mancata coltivazione

La mancata coltivazione, neppure in parte, per un'intera annata agraria e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria, del fondo rustico costituito per almeno due terzi da terreni qualificati come coltivabili a prodotti annuali dà diritto alla riduzione al 30 per cento del reddito dominicale e alla esclusione del reddito agrario dall'IRPEF. In tal caso indicare nella colonna 7 il codice 1.
Rientrano in queste ipotesi anche i casi di ritiro di seminativi dalla produzione, se i terreni costituenti il fondo rustico siano rimasti effettivamente incolti per l'intera annata agraria, senza sostituzione, neppure parziale, con altra diversa coltivazione.

Perdita di prodotto

In caso di perdita, per eventi naturali, di almeno il 30 per cento del prodotto ordinario del fondo nell'anno, se il possessore danneggiato ha denunciato all'UTE l'evento dannoso entro tre mesi dalla data in cui si è verificato ovvero, se la data non è esattamente determinabile, almeno 15 giorni prima dell'inizio del raccolto, i redditi dominicale e agrario relativi ai terreni colpiti dall'evento stesso sono esclusi dall'IRPEF. In tal caso nella colonna 7 va indicato il codice 2.

❑ **Rinegoziazione di un contratto di mutuo**

In caso di rinegoziazione di contratti di mutui stipulati per l'acquisto di propria abitazione si ha diritto alla detrazione (in base alla normativa vigente al momento della stipula dell'originario contratto di mutuo), solo se:
- sono rimaste invariate le parti contraenti e il cespite immobiliare concesso in garanzia;
- l'importo del mutuo risulta non superiore alla residua quota di capitale (comprensivo delle eventuali rate scadute e non pagate, del rateo di interessi del semestre in corso rivalutati al cambio del giorno in cui avviene la conversione, nonché degli oneri susseguenti all'estinzione anticipata della provvista in valuta estera) da rimborsare alla data di rinegoziazione del predetto contratto.

Le parti contraenti si considerano invariate anche nel caso in cui la rinegoziazione avviene, anziché con il contraente originario, tra la banca e colui che nel frattempo è subentrato nel rapporto di mutuo a seguito di accollo.

❑ **Sanzioni amministrative**

1) Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, si applica la sanzione dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di lire 500 mila, pari a euro 258,23. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da lire 500 mila, pari a euro 258,23 a lire 2 milioni, pari a euro 1.032,91 aumentabile fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili.
   La stessa sanzione si applica anche nei casi di:
   - dichiarazione nulla, in quanto redatta su stampati non conformi ai modelli approvati dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate;
   - dichiarazione non sottoscritta o sottoscritta da soggetto sfornito della rappresentanza legale o negoziale, non regolarizzata entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio;
   - dichiarazione presentata con ritardo superiore a novanta giorni.
2) La dichiarazione presentata, invece, con ritardo non superiore a novanta giorni, è valida, ma per il ritardo è applicabile la sanzione da lire 500 mila, pari a euro 258,23 a lire 2 milioni, pari a euro 1.032,91, aumentabile fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, fermo restando l'applicazione della sanzione pari al 30 per cento delle somme eventualmente non versate o versate oltre le prescritte scadenze.
   In caso di tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni in via telematica da parte dei soggetti intermediari abilitati, si applica a carico dei medesimi la sanzione da lire 1 milione, pari a euro 516,46, a lire 10 milioni, pari a euro 5.164,57.
   Si ricorda, inoltre, che l'abilitazione a tali soggetti è revocata quando nello svolgimento dell'attività di trasmissione delle dichiarazioni vengono commesse gravi o ripetute irregolarità, ovvero negli altri casi previsti dalla legge.
3) Se nella dichiarazione è indicato un reddito imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque, un'imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, si applica la sanzione dal cento al duecento per cento della maggiore imposta o della differenza del credito. La stessa sanzione si applica se nella dichiarazione sono esposte indebite detrazioni d'imposta.
4) Per il mancato o carente versamento delle imposte dichiarate, si applica la sanzione del 30 per cento delle somme non versate. Identica sanzione è applicabile con riferimento agli importi versati oltre le prescritte scadenze.
   La predetta sanzione del 30 per cento è ridotta:
   - ad un terzo (10 per cento) nel caso in cui le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito della liquidazione automatica effettuata ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973;
   - ai due terzi (20 per cento) nei casi in cui le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito del controllo formale effettuato ai sensi dell'art. 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973.

Si ricorda che in base al disposto dell'articolo 6, comma 5-bis, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, introdotto dall'articolo 7, lett. a), del D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32 non sono punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo.

❑ **Sanzioni penali**

È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi, indica nella relativa dichiarazione elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a lire 300.000.000, pari ad euro 154.937 si applica la reclusione da sei mesi a due anni.
È punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi, indica nella relativa dichiarazione elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi, quando si verificano congiuntamente le due condizioni seguenti:
- l'imposta evasa è superiore a lire 200.000.000, pari ad euro 103.291,4;
- il reddito sottratto ad imposizione è superiore al dieci per cento di quello tassabile indicato in dichiarazione o, comunque, superiore a lire 4.000.000.000 pari ad euro 2.065.830.

È punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi, non presenta la relativa dichiarazione, quando l'imposta evasa è superiore a lire 150.000.000, pari ad euro 77.468,5. Detta pena non si applica se la dichiarazione viene presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine prescritto o non viene sottoscritta o viene redatta su modello non conforme.

❑ **Servizi di assistenza al contribuente**

Nel periodo di presentazione della dichiarazione, le Direzioni regionali dell'Agenzia delle Entrate organizzano presso i dipendenti Uffici periferici, servizi speciali di assistenza, in molti casi anche con la collaborazione dei Comuni e spesso con modalità particolari in favore dei disabili.
Inoltre **è attivo il numero 848.800.444 che eroga l'assistenza telefonica tramite i call center** dell'Agenzia delle Entrate. L'assistenza telefonica viene svolta dai consulenti telefonici esperti in materia fiscale, che assistono i contribuenti nella compilazione della dichiarazione. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.00 e il sabato dalle 9.00 alle 13.00. Qualora si abbia difficoltà di accesso al servizio, si consiglia di evitare le ore di punta (dalle 10.00 alle 13.00).
Per informazioni sulle modalità di assistenza presso le varie regioni si consiglia di consultare **le pagine di Televideo del Ministero delle Finanze (p. 370-379)** e le rubriche di Televideo gestite sulle reti locali da alcune Direzioni regionali (tra cui ad esempio la Lombardia, le Marche, l'Umbria, il Lazio e la Campania).

Per una migliore utilizzazione dei servizi di assistenza telefonica, si consiglia quindi di verificare prima se le informazioni di cui si ha bisogno possono essere ottenute in via automatica tramite il numero **848.800.333** e di rivolgersi solo in caso di reale necessità al servizio con operatore al numero **848.800.444**, spesso sovraccarico di chiamate. Si prega inoltre di chiamare avendo sempre a portata di mano il modello di dichiarazione con tutti i dati necessari.
La chiamata ai predetti numeri non è gratuita, ma comporta un addebito secondo la tariffa urbana a tempo (TUT).
In caso di difficoltà a collegarsi con i servizi telefonici è consigliabile rivolgersi ai servizi di assistenza allo sportello, che vengono appositamente potenziati in occasione della presentazione della dichiarazione. Attraverso il sito (**www.finanze.it**) è inoltre possibile acquisire rapidamente informazioni fiscali, documentazione e modulistica.

❑ Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio

L'art. 1, commi da 1 a 7 della Legge del 27 dicembre 1997 n. 449 e successive modificazioni, prevede la detrazione del 41 o del 36 per cento dall'IRPEF dovuta e fino a concorrenza del suo ammontare a fronte di spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio sostenute rispettivamente nel 1998 e nel 1999 o nel 2000 ed effettivamente rimaste a carico. Queste spese devono essere state sostenute per la realizzazione sulle parti comuni di edifici residenziali e sulle singole unità immobiliari residenziali di qualunque categoria, anche rurale, di una serie di interventi di recupero del patrimonio edilizio. La detrazione del 41 o del 36 per cento spetta a tutti i soggetti passivi dell'IRPEF, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che possiedono o detengono sulla base di un titolo idoneo (ad esempio, proprietà, altro diritto reale, concessione demaniale, locazione o comodato), l'immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi di recupero edilizio. Il limite di spesa su cui applicare la percentuale del 41 o del 36 per cento è di **lire 150 milioni**, pari a euro 77.468,53, e va riferito alla persona fisica e ad ogni singola unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati gli interventi di recupero e compete separatamente per ciascun periodo d'imposta.
Qualora gli interventi siano eseguiti su immobili storici ed artistici di cui al D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 (già legge 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni e integrazioni) si può fruire, per le spese sostenute, anche della detrazione d'imposta del 19 per cento, ridotta del 50 per cento.

Le categorie di intervento edilizio ammesse a fruire della detrazione in questione sono:
- manutenzione ordinaria (solo sulle parti comuni di edifici residenziali);
- manutenzione straordinaria;
- restauro e risanamento conservativo;
- ristrutturazione edilizia;
- eliminazione delle barriere architettoniche (su tali spese non si può fruire contemporaneamente della detrazione per spese sanitarie prevista in alcune ipotesi indicate alla voce "spese sanitarie");
- opere finalizzate alla cablatura degli edifici;
- opere finalizzate al contenimento dell'inquinamento acustico;
- opere finalizzate al risparmio energetico;
- opere finalizzate alla sicurezza statica ed antisismica;
- interventi di messa a norma degli edifici;
- opere interne;
- realizzazione di parcheggi pertinenziali.

Tra le spese che danno diritto alla detrazione rientrano quelle sostenute per:
- progettazione dei lavori;
- acquisto dei materiali;
- esecuzione dei lavori;
- altre prestazioni professionali richieste dal tipo d'intervento;
- relazione di conformità degli stessi alle leggi vigenti;
- perizie e sopralluoghi;
- imposta sul valore aggiunto, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni, le denuncie di inizio lavori;
- oneri di urbanizzazione;
- la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio;
- altri eventuali costi strettamente inerenti la realizzazione degli interventi e gli adempimenti posti dal regolamento n. 41 del 18 febbraio 1998.

Possono usufruire della detrazione anche gli acquirenti di box o posti auto pertinenziali già realizzati. In tal caso, tuttavia la detrazione compete esclusivamente con riferimento alle spese sostenute per la realizzazione, a condizione che le stesse siano comprovate da attestazione rilasciata dal venditore. In tal caso, il modello di comunicazione al Centro di Servizio delle imposte dirette e indirette può essere inviato successivamente alla data d'inizio dei lavori (che sono effettuati dal concessionario o dall'impresa di costruzione), ma entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale s'intende usufruire della detrazione.
La detrazione, suddivisa, a scelta del contribuente, in cinque o dieci rate di pari importo, è fruita a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno nel quale le spese sono state sostenute.

Per usufruire della detrazione in quest'ipotesi è necessario che:
- il contribuente abbia trasmesso al Centro di Servizio delle imposte dirette e indirette competente la comunicazione preventiva, relativa ad ogni singola unità immobiliare iscritta al catasto o per la quale sia stata presentata domanda di accatastamento in relazione alla quale s'intende usufruire della detrazione. La comunicazione, redatta su apposito modulo, deve riportare la data d'inizio lavori e contenere, in allegato, la prescritta documentazione, ovvero una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso della documentazione stessa;
- le spese siano effettuate tramite bonifico bancario da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato, ai sensi del regolamento n. 41 del 18 febbraio 1998, attuativo delle norme dettate dall'art. 1 della legge 449/97

  Si ricorda che non è necessario attestare mediante bonifico bancario:
  - i pagamenti effettuati entro il 28 marzo 1998 data di entrata in vigore del su indicato regolamento;
  - le spese relative agli oneri di urbanizzazione
  - le ritenute di acconto operate sui compensi;
  - l'imposta di bollo;
  - diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio lavori.

Si precisa che la trasmissione del modulo di comunicazione al Centro di servizio deve essere effettuata prima di iniziare i lavori ma non necessariamente prima di aver effettuato tutti i pagamenti delle relative spese di ristrutturazione. Infatti, alcune pagamenti possono essere precedenti all'invio del modulo come ad esempio quelli relativi alle pratiche di abilitazione amministrativa all'esecuzione dei lavori.
Tuttavia per i lavori iniziati entro il 30 giugno 2000 si considerano validamente presentate le comunicazioni trasmesse entro 90 giorni dell'inizio dei lavori.
In casi di lavori di ristrutturazione e/o pagamenti a cavallo del 1999 e 2000 non è necessario inviare una nuova comunicazione, anche se resta fermo che, ai fini della detrazione, le spese devono essere imputate all'anno nel corso del quale sono state sostenute (criterio di cassa), che determinerà anche la diversa misura della detrazione spettante (41 per cento o 36 per cento).
In presenza di una pluralità di soggetti aventi diritto alla detrazione e dell'indicazione sul bonifico bancario del solo codice fiscale del soggetto che ha trasmesso il modulo di comunicazione al Centro di servizio, la detrazione è consentita anche nell'ipotesi in cui non ci sia coincidenza tra intestazione della fattura e ordinanti del bonifico bancario. La condizione è valida se nell'apposito spazio della dichiarazione dei redditi viene esposto il codice fiscale già riportato sul bonifico bancario, fermo restando il rispetto delle altre condizioni.
Il contribuente ha l'obbligo di conservare ed esibire, a richiesta degli uffici dell'Agenzia delle Entrate, le fatture o le ricevute fiscali idonee a comprovare il sostenimento delle spese di realizzazione degli interventi effettuati, la ricevuta del bonifico bancario attraverso il quale è stato eseguito il pagamento e ogni altra documentazione prevista.
In luogo di detta documentazione, per gli interventi realizzati sulle parti comuni la detrazione è ammessa anche nelle ipotesi in cui il contribuente utilizzi una certificazione dell'amministratore del condominio che attesti di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti e la somma di cui il contribuente può tener conto ai fini della detrazione.
La stessa detrazione è estesa, ai sensi dell'art. 13, comma 3, della Legge n. 449 del 1997 anche alle spese sostenute nei periodi d'imposta 1996 e 1997 limitatamente agli interventi di recupero edilizio effettuati a seguito degli eventi sismici verificatisi nelle regioni Emilia Romagna e Calabria nell'anno 1996 per il ripristino delle unità immobiliari per le quali è stata emanata, in seguito al sisma, ordinanza di inagibilità da parte dei comuni di pertinenza, ovvero che risultino inagibili sulla base di apposite certificazioni del Commissario delegato nominato con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile, ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 225 del 24 febbraio 1992.

Per le spese citate sostenute nell'anno:

- 1996, la detrazione spetta per l'importo relativo alla quinta rata. In tal caso deve essere indicato l'anno 1996, il numero di rate (cinque o dieci anni) in cui il contribuente ha suddiviso le spese stesse indicato nell'istanza di rimborso (della detrazione del 41 per cento relativamente alla prima rata) presentata al Centro di Servizio delle imposte dirette ed indirette e l'importo della rata stessa;
- 1997, la detrazione spetta per l'importo relativo alla quarta rata. In tal caso deve essere indicato l'anno 1997, il numero di rate (cinque o dieci anni) in cui il contribuente ha suddiviso le spese stesse indicato nella precedente dichiarazione dei redditi e l'importo della rata stessa.

In tutti i casi descritti, va indicato il codice fiscale del soggetto che ha eventualmente presentato anche per conto del dichiarante il modulo di comunicazione (ad esempio il comproprietario o contitolare di diritto reale sull'immobile). In caso d'interventi sulle parti comuni di edifici residenziali, deve essere indicato il codice fiscale del condominio o della cooperativa se la dichiarazione è presentata da uno dei soci:
Per ulteriori precisazioni in merito alla individuazione delle categorie di intervento di recupero del patrimonio edilizio ammesse a fruire della detrazione e alle altre modalità e condizioni si rinvia ai chiarimenti forniti con le circolari n. 57/E del 24 febbraio 1998, n. 121/E dell'11 maggio 1998, n. 122/E del 1 giugno 1999 n. 247/E del 29 dicembre 1999, n. 95/E del 12 maggio 2000, n. 98/E del 17 maggio 2000 e alle istruzioni contenute nel decreto n. 41 del 18 febbraio 1998 e nel decreto dirigenziale del 6 marzo 1998, pubblicati nella G.U. n. 60 del 13 marzo 1998.

❑ Spese sanitarie

Tra le spese sanitarie rientrano:

1. spese per mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento di portatori di handicap riconosciuti tali ai sensi dell' art. 3 della Legge n. 104 del 1992 (vedere in questa APPENDICE la voce "Portatori di handicap"), per le quali spetta la detrazione sull'intero importo (**rigo RP3**). Sono tali, ad esempio, le spese sostenute per:
   - l'acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale;
   - le spese sostenute in occasione del trasporto in autoambulanza del soggetto portatore di handicap (spesa accompagnamento). In questo caso resta fermo che le prestazioni specialistiche o generiche effettuate durante il predetto trasporto costituiscono spese sanitarie che danno diritto ad una detrazione solo sulla parte che eccede la somma di lire 250.000, pari a euro 129,11;
   - l'acquisto di arti artificiali per la deambulazione;
   - la trasformazione dell'ascensore adattato al contenimento della carrozzella;
   - la costruzione di rampe per l'eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni;
   - l'installazione e/o la manutenzione delle pedane di sollevamento per portatori di handicap.

   Attenzione: Si può usufruire delle detrazione su tali spese solo sulla parte che eccede quella per la quale eventualmente si intende fruire anche della detrazione del 41 o del 36 per cento per le spese sostenute per interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche (**righi RP31, RP32, RP33, RP35, RP36** e **RP37**).
2. Spese per sussidi tecnici informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità d'integrazione dei portatori di handicap riconosciuti tali ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 104 del 1992 (vedere in questa APPENDICE la voce "Portatori di handicap"). Sono tali ad es. le spese sostenute per l'acquisto di un fax, un modem o un computer o un sussidio telematico (**rigo RP3**);
3. spese per mezzi necessari alla locomozione di portatori di handicap con ridotte o impedite capacità motorie per le quali spetta la detrazione sull'intero importo (rigo RP3). Sono tali le spese sostenute per l'acquisto di motoveicoli e autoveicoli di cui, rispettivamente, agli articoli 53, comma 1, lettere b), c) ed f) e 54, comma 1, lettere a), c) ed f) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche se prodotti in serie e adattati in funzione alle suddette limitazioni permanenti delle capacità motorie.

Si tratta per i **motoveicoli** di:

- motocarrozzette: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente ed equipaggiati di idonea carrozzeria (lett. b) art. 53);
- motoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente (lett. c) art. 53);
- motoveicoli per trasporti specifici: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo (lett. f) art. 53).

Per gli **autoveicoli** si tratta di:

- autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente (lett. a) art. 54);
- autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone o di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente (lett. c) art. 54);
- autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo (lett. f) art. 53).

Attenzione: dal 2000 tra i mezzi necessari per la locomozione sono compresi anche gli autoveicoli non adattati destinati alla locomozione dei non vedenti e dei sordomuti.

Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di cambio automatico di serie, purché prescritto dalla commissione medica locale di cui all'art. 119 del D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992.
Gli adattamenti ai veicoli (riferiti sia al sistema di guida sia alla struttura della carrozzeria) devono risultare dalla carta di circolazione a seguito del collaudo effettuato presso gli uffici periferici della Direzione Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione del Ministero dei Trasporti. Tra i principali adattamenti rientrano:

- pedana sollevatrice ad azione meccanico/elettrico/idraulico;
- scivolo a scomparsa ad azione meccanico/elettrico/idraulico;
- braccio sollevatore ad azione meccanico/elettrico/idraulico;
- paranco ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
- sedile scorrevole-girevole simultaneamente atto a facilitare l'insediamento del disabile nell'abitacolo;
- sistema di ancoraggio delle carrozzelle e cinture di sostegno;
- sportello scorrevole.

Se a causa della natura dell'handicap i veicoli necessitino di adattamenti diversi da quelli sopra contemplati, la detrazione potrà ugualmente essere riconosciuta, purché vi sia sempre un collegamento funzionale tra l'handicap e la tipologia di adattamento.

Va puntualizzato che la detrazione spetta oltre che per il costo d'acquisto dei predetti veicoli anche per le riparazioni che non rientrano nell'ordinaria manutenzione, con esclusione, quindi, dei costi d'esercizio (quali, ad esempio, la tassa di possesso, il premio assicurativo, il carburante ed il lubrificante).
Si precisa che la detrazione compete a tutti i disabili con ridotte o impedite capacità motorie prescindendo dal possesso di una qualsiasi patente di guida da parte sia del portatore di handicap che dei soggetti cui risulta a carico.

La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi in cui dal pubblico registro automobilistico risulti che il suddetto veicolo sia stato cancellato da detto registro.
La detrazione spetta con riferimento ad un solo veicolo (il termine comprende motoveicoli e autoveicoli) e può essere calcolata nel limite della spesa di lire 35 milioni, pari a euro 18.075,99. Se risulta che il veicolo è stato rubato e non trovato, dal limite di lire 35 milioni, pari a euro 18.075,99, va detratto l'eventuale rimborso dell'assicurazione. La detrazione può essere ripartita in quattro quote annuali di pari importo.

La detrazione spetta:

- ai sordomuti e ai non vedenti riconosciuti, ai sensi della legge n. 104 del 1992 o delle leggi n. 381 e 382 del 1970;
- a tutti i soggetti portatori di handicap riconosciuti ai sensi dell'art. 3 della Legge n.104 del 1992, le cui impedite capacità motorie permanenti risultino dalla certificazione medica rilasciata dalla Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della legge medesima. In merito alle ridotte o impedite capacità motorie permanenti dei portatori di handicap vedere in questa APPENDICE la voce "Portatori di handicap"

Documentazione da conservare

Per tutte le spese indicate nei **righi RP1, RP2, RP3, RP4, RP5 e RP27** occorre conservare la seguente documentazione fiscale rilasciata da chi percepisce le somme. In particolare:

- la documentazione della spesa sostenuta per i ticket potrà essere costituita dalla fotocopia della ricetta rilasciata dal medico di base in unico esemplare corredata dello scontrino fiscale, rilasciato dalla farmacia, corrispondente all'importo del ticket pagato sui medicinali indicati nella ricetta;
- per le spese sanitarie relative a medicinali acquistabili senza prescrizione medica il contribuente deve acquisire e conservare idonea documentazione rilasciata da chi percepisce le somme (che può consistere anche nello scontrino fiscale) dalla quale deve risultare l'avvenuto acquisto dei detti medicinali e l'importo della spesa sostenuta e, in alternativa alla prescrizione medica, può rendere a richiesta degli uffici, un'autocertificazione (la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore), attestante la necessità, per il contribuente o per i familiari a carico, dell'avvenuto acquisto dei medicinali nel corso dell'anno. Tale documentazione deve essere conservata ed esibita o trasmessa a richiesta degli uffici finanziari;
- per le protesi, oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, occorre acquisire e conservare anche la prescrizione del medico curante, salvo che si tratti di attività svolte, in base alla specifica disciplina, da esercenti arti ausiliarie della professione sanitaria abilitati a intrattenere rapporti diretti con il paziente. *In questo caso, ove la fattura, ricevuta* o quietanza non sia rilasciata direttamente dall'esercente l'arte ausiliaria, il medesimo attesterà sul documento di spesa di aver eseguito la prestazione. Anche in questa ipotesi, in alternativa alla prescrizione medica, il contribuente può rendere a richiesta degli uffici, un'autocertificazione (la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore) da conservare unitamente alle predette fatture, ricevute e quietanze e da esibire o trasmettere a richiesta degli Uffici dell'Agenzia delle Entrate, per attestare la necessità per il contribuente o per i familiari a carico, e la causa per la quale è stata acquistata la protesi.

Per sussidi tecnici e informatici, oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, occorre acquisire e conservare anche una certificazione del medico curante che attesti che quel sussidio tecnico e informatico è volto a facilitare l'autosufficienza e la possibilità di integrazione del soggetto riconosciuto portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 104 del 1992.

La documentazione relativa alle spese sopradescritte deve essere conservata ed esibita o trasmessa a richiesta degli uffici dell'Agenzia delle Entrate.

Si ricorda che non è possibile utilizzare l'autocertificazione in casi diversi da quelli citati sopra, nemmeno per motivi di tutela della riservatezza, tenendo conto che, per la detrabilità ai fini Irpef delle spese sanitarie sostenute nell'interesse delle persone fiscalmente a carico, il documento comprovante queste spese può essere indifferentemente intestato al soggetto per le quali sono state sostenute o al soggetto di cui questi risulti fiscalmente a carico.

Spese mediche all'estero

Le spese mediche sostenute all'estero sono soggette allo stesso regime di quelle analoghe sostenute in Italia; anche per queste la documentazione debitamente quietanzata deve essere conservata per essere esibita o trasmessa a richiesta degli uffici finanziari.

Si ricorda che le spese di trasferimento e soggiorno all'estero, sia pure per motivi di salute, non possono rientrare tra quelle che danno diritto alla detrazione poiché non sono spese sanitarie.

Se la documentazione sanitaria è in lingua originale, va corredata da una traduzione in italiano. Se la documentazione è redatta in inglese, francese, tedesco o spagnolo, la traduzione può essere eseguita a cura del contribuente e da lui sottoscritta. Se è redatta in una lingua diversa da quelle indicate, va corredata da una traduzione giurata.

Per i contribuenti aventi domicilio fiscale in Valle d'Aosta e nella provincia di Bolzano non è necessaria la traduzione se la documentazione è scritta, rispettivamente, in francese o in tedesco.

Stipendi e pensioni prodotti all'estero

Vanno dichiarati gli stipendi, le pensioni ed i redditi assimilati percepiti da contribuenti residenti in Italia:

a. prodotti in un paese estero con il quale non esiste convenzione contro le doppie imposizioni;

b. prodotti in un paese estero con il quale esiste convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione sia in Italia sia nello Stato estero;

c. prodotti in un paese estero con il quale esiste convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione esclusivamente in Italia.

Nei casi elencati alle lettere (a) e (b) il contribuente ha diritto al credito per le imposte pagate all'estero a titolo definitivo, ai sensi dell'art. 15 del TUIR. Nel caso previsto dalla lettera (c) se i redditi hanno subito un prelievo fiscale anche nello Stato estero di erogazione, il contribuente, residente nel nostro paese, non ha diritto al credito d'imposta, ma al rimborso delle imposte pagate nello Stato estero. Il rimborso va chiesto all'autorità estera competente in base alle procedure da questa stabilite.

Si indicano qui di seguito, per alcuni paesi, le modalità di tassazione che riguardano gli stipendi e le pensioni percepiti da contribuenti residenti in Italia.

Per il trattamento di stipendi e pensioni non compresi nell'elenco o provenienti da altri paesi è necessario consultare le singole convenzioni.

1. Stipendi

Per quanto riguarda gli stipendi pagati da un datore di lavoro privato, in quasi tutte le convenzioni (ad esempio quelle con Argentina, Australia, Belgio, Canada, Germania, Regno Unito, Spagna, Svizzera e Stati Uniti) è prevista la tassazione esclusiva in Italia quando esistono contemporaneamente le seguenti condizioni:

- il lavoratore residente in Italia presta la sua attività nel paese estero per meno di 183 giorni;
- le remunerazioni sono pagate da un datore di lavoro residente in Italia;
- l'onere non è sostenuto da una stabile organizzazione o base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

2. Pensioni estere percepite da residenti italiani

Sono pensioni estere quelle corrisposte da un ente pubblico o privato di uno Stato estero a seguito di lavoro prestato in quello Stato e percepite da un residente in Italia. Con alcuni paesi sono in vigore convenzioni contro le doppie imposizioni sul reddito, in base alle quali le pensioni di fonte estera sono tassate in modo diverso, a seconda che si tratti di pensioni pubbliche o di pensioni private.

Sono pensioni pubbliche quelle pagate da uno Stato o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un ente locale. In linea generale tali pensioni sono imponibili soltanto nello Stato da cui provengono.

Sono pensioni private quelle corrisposte da enti, istituti od organismi previdenziali dei paesi esteri preposti all'erogazione del trattamento pensionistico. In linea generale tali pensioni sono imponibili soltanto nel paese di residenza del beneficiario.

Più in particolare, in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni, le pensioni erogate ad un contribuente residente in Italia da enti pubblici e privati situati nei seguenti paesi sono così assoggettate a *tassazione:*

Argentina · Regno Unito · Spagna · Stati Uniti · Venezuela

Le pensioni pubbliche sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana.

Le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Italia.

Belgio · Germania

Le pensioni pubbliche sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana e non anche quella estera. Se il contribuente ha anche la nazionalità estera la pensione viene tassata solo in tale paese.

Le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Italia.

Francia

Le pensioni pubbliche di fonte francese sono di norma tassate solo in Francia.Tuttavia le stesse sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana e non quella francese.

Le pensioni private francesi sono tassate, secondo una regola generale, solo in Italia, tuttavia le pensioni che la vigente Convenzione Italia-Francia indica come pensioni pagate in base alla legislazione di "sicurezza sociale" sono imponibili in entrambe gli Stati.

Australia

Sia le pensioni pubbliche, sia le pensioni private, sono assoggettate a tassazione solo in Italia.

Canada
Sia le pensioni pubbliche, sia quelle private, sono assoggettate a tassazione solo in Italia se l'ammontare non supera il più elevato dei seguenti importi: 10.000 dollari canadesi o 12.000.000 di lire, pari ad euro 6.197,48.
Se viene superato tale limite le pensioni sono tassabili sia in Italia sia in Canada ed in Italia spetta il credito per l'imposta pagata in Canada in via definitiva.

Svizzera
Le pensioni pubbliche sono tassate solo in Svizzera se il contribuente possiede la nazionalità Svizzera. Se il contribuente non possiede la nazionalità Svizzera le pensioni pubbliche sono tassate solo in Italia.
Le pensioni private sono tassate solo in Italia.
Le rendite corrisposte da parte dell'Assicurazione Svizzera per la vecchiaia e per i superstiti (rendite AVS) non devono essere dichiarate in Italia in quanto assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo di imposta.

3. Borse di studio

Devono essere dichiarate le borse di studio percepite da contribuenti residenti in Italia, a meno che non sia prevista una esenzione specifica, quale ad esempio quella stabilita per le borse di studio corrisposte dalle Università ed Istituti di istruzione universitaria (Legge n. 398 del 30 novembre 1989).
La regola della tassazione in Italia si applica generalmente anche sulla base delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sui redditi. Ad esempio, con la Germania, il Regno Unito e gli Stati Uniti, è previsto che se un contribuente residente in Italia soggiorna per motivi di studio in uno degli Stati esteri considerati e la borsa di studio è pagata da un soggetto residente nel nostro Paese, è tassabile soltanto in Italia; se invece la borsa di studio è pagata da un soggetto residente nello Stato estero di soggiorno, quest'ultimo può tassare il reddito ma il contribuente deve dichiararlo anche in Italia e chiedere il credito per l'imposta pagata all'estero.

❑ **Tabella Codici Regione**

Regione	*Codice*
Abruzzo	01
Basilicata	02
Bolzano	03
Calabria	04
Campania	05
Emilia Romagna	06
Friuli Venezia Giulia	07
Lazio	08
Liguria	09
Lombardia	10
Marche	11
Molise	12
Piemonte	13
Puglia	14
Sardegna	15
Sicilia	16
Toscana	17
Trento	18
Umbria	19
Valle d'Aosta	20
Veneto	21

❑ **Terreni adibiti a colture in serra o alla funghicoltura**

L'attività di funghicoltura è considerata agricola se vengono rispettati i limiti di cui all'art. 29, comma 2, lett. *b)* e *c)* del TUIR.
In tal caso i redditi dominicale e agrario delle superfici adibite alla funghicoltura, in mancanza della corrispondente qualità nel quadro di qualificazione catastale, sono determinati mediante l'applicazione della tariffa d'estimo più alta in vigore nella provincia dove è situato il terreno.
Tale metodo di determinazione dei redditi dominicale e agrario si applica anche alle superfici adibite alle colture prodotte in serra.

❑ **Terreni in affitto - Casi particolari**

Nel caso di terreno riportato su più righi e per il quale in almeno un rigo è stato indicato a colonna 2 il codice 2 (terreno concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone) è necessario adottare le seguenti modalità di calcolo per la determinazione del reddito dominicale:
- calcolate per ogni rigo del terreno la relativa quota di reddito dominicale:
  a) se avete indicato nella colonna 2 uno dei codici: 1, 7 8, 9, rapportate l'importo del reddito dominicale (col. 1) ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5);
  - nel caso in cui avete indicato nella colonna 7 (casi particolari) il codice 1 oppure il codice 5, l'importo del reddito dominicale, così calcolato, deve essere ridotto al 30%;
  - nel caso in cui avete indicato nella colonna 7 (casi particolari) il codice 2 oppure il codice 6, l'importo del reddito dominicale è pari a zero;

  b) se avete indicato nella colonna 2 il codice 2 oppure il codice 3 rapportate l'importo del reddito dominicale (col. 1) ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5).
  c) se avete indicato nella colonna 2 il codice 4, l'importo del reddito dominicale è pari a zero.
  Sommate successivamente gli importi delle quote di reddito dominicale.
- calcolate per ogni rigo del terreno nel quale a colonna 2 avete indicato il codice 2 oppure il codice 3 la quota del canone di affitto:
  a) se avete indicato nella colonna 2 il codice 2, rapportate il canone di affitto (col. 6) alla percentuale di possesso (col. 5);
  b) se avete indicato nella colonna 2 il codice 3 si presume come canone di affitto il reddito dominicale indicato nella colonna 1 rapportato ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5).
  Sommate successivamente gli importi delle quote relative al canone di affitto;
- se il totale delle quote relative al canone di affitto risulta inferiore all'80% del totale delle quote di reddito dominicale, riportate il totale delle quote relative al canone di affitto nella colonna 9 del primo rigo del quadro RA in cui il terreno è stato indicato;
  Se invece il totale delle quote relative al canone di affitto risulta superiore o uguale all'80% del totale delle quote di reddito dominicale, riportate il totale delle quote di reddito dominicale nella colonna 9 del primo rigo del quadro RA in cui il terreno è stato indicato.

❑ **Unità immobiliari tenute a disposizione**

Per unità immobiliari a disposizione, per le quali si applica l'aumento di un terzo della rendita catastale, si intendono le unità immobiliari adibite ad abitazione, possedute in aggiunta a quella utilizzata come abitazione principale del possessore o dei suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado) o all'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali da parte degli stessi.
Per la corretta applicazione della disposizione si chiarisce che per abitazione principale si intende quella in cui si dimora abitualmente. Normalmente l'abitazione principale coincide con quella di residenza anagrafica.

Per i componenti del nucleo familiare si considera abitazione principale l'unità immobiliare in cui gli stessi dimorano, anche se la titolarità o la disponibilità di essa appartiene ad altro componente del nucleo medesimo. In particolare, l'aumento di un terzo si applica anche se:
- l'unità immobiliare nella quale è situata l'abitazione principale non è di proprietà ma è detenuta in locazione;
- l'unità immobiliare a disposizione è posseduta in comproprietà od acquistata in multiproprietà;
- l'unità immobiliare destinata alla locazione è rimasta sfitta.

L'aumento di un terzo non si applica, oltre che alla unità immobiliare adibita ad abitazione principale, anche a:
- unità date in uso gratuito ad un proprio familiare, a condizione che lo stesso vi dimori abitualmente e ciò risulti dall'iscrizione anagrafica;
- una delle unità tenute a disposizione in Italia da contribuenti residenti all'estero;
- unità immobiliare già utilizzata come abitazione principale da contribuenti trasferiti temporaneamente per ragioni di lavoro in altro Comune;
- unità in comproprietà utilizzata integralmente come residenza principale di uno o più comproprietari, limitatamente a quelli che la utilizzano;
- unità immobiliari prive di allacciamento alle reti dell'energia elettrica, acqua, gas, e di fatto non utilizzate a condizione che tali circostanze risultino da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio (la cui sot-

toscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore) da esibire a richiesta degli uffici.

Nel caso in cui le unità immobiliari siano state tenute a propria disposizione solo per una parte dell'anno per essere state per la restante parte utilizzate diversamente (ad esempio, abitazione principale e locazione), l'aumento di un terzo si applica alla rendita catastale riferita alla frazione di anno per la quale si è verificata la situazione prevista dalla legge.

❑ Usufrutto legale

I genitori esercenti la potestà hanno in comune l'usufrutto dei beni del figlio minore. Tuttavia non sono soggetti ad usufrutto legale:

- i beni acquistati dal figlio con i proventi del proprio lavoro;
- i beni lasciati o donati al figlio per intraprendere una carriera, un'arte o una professione;
- i beni lasciati o donati con la condizione che i genitori esercenti la potestà o uno di essi non ne abbiano l'usufrutto (la condizione, però, non ha effetto per i beni spettanti al figlio a titolo di legittima);
- i beni pervenuti al figlio per eredità, legato o donazione e accettati nell'interesse del figlio contro la volontà dei genitori esercenti la potestà (se uno solo di essi era favorevole all'accettazione, l'usufrutto legale spetta esclusivamente a questi);
- le pensioni di reversibilità da chiunque corrisposte.

Si ricorda che i redditi soggetti ad usufrutto legale vanno dichiarati dai genitori unitamente ai redditi propri, mentre quelli sottratti ad usufrutto devono essere dichiarati con un modello separato, intestato al minore, ma compilato dal genitore esercente la potestà. Vedere in questa APPENDICE la voce "Dichiarazione presentata, dagli eredi o da altri soggetti diversi dal contribuente"

❑ Variazioni di coltura dei terreni

Ai fini della determinazione del reddito dei terreni, se la coltura effettivamente praticata non corrisponde a quella risultante dal catasto, i contribuenti devono determinare il reddito dominicale e agrario applicando la tariffa d'estimo media attribuibile alla qualità di coltura praticata e le deduzioni fuori tariffa.

La tariffa media attribuibile alla qualità di coltura praticata è costituita dal rapporto tra la somma delle tariffe imputate alle diverse classi in cui è suddivisa la qualità di coltura ed il numero delle classi stesse.

Per le qualità di coltura non censite nello stesso Comune o sezione censuaria si applicano le tariffe medie e le deduzioni fuori tariffa attribuite a terreni con le stesse qualità di coltura ubicate nel Comune o sezione censuaria più vicina nell'ambito della stessa provincia.

Se la coltura praticata non trova riscontro nel quadro di qualificazione della provincia, si applica la tariffa media della coltura del Comune o sezione censuaria in cui i redditi sono comparabili per ammontare.

La determinazione del reddito dominicale e agrario secondo le modalità sopra riportate deve avvenire a partire:

- dal periodo di imposta successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato l'aumento del reddito;
- dal periodo di imposta in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato la diminuzione del reddito, se la denuncia della variazione all'UTE è stata presentata entro il termine previsto dalla legge, ovvero se la denuncia è presentata dopo il detto termine, dal periodo d'imposta in cui la stessa è presentata.

Si ricorda che i contribuenti hanno l'obbligo di denunciare le variazioni dei redditi dominicale e agrario al competente UTE entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate, indicando la partita catastale e le particelle cui le variazioni si riferiscono e unendo la dimostrazione grafica del frazionamento se le variazioni riguardano porzioni di particelle. In caso di omessa denuncia delle situazioni che danno luogo a variazioni in aumento del reddito dominicale dei terreni e del reddito agrario, si applica la pena pecuniaria da lire 500.000 pari a euro 258,23 a lire 4.000.000 pari a euro 2065,83.

Se il terreno è dato in affitto per uso agricolo la denuncia può essere presentata direttamente dall'affittuario.

ELENCO DEI PAESI ESTERI

Paese	Codice
ABU DHABI	238
AFGHANISTAN	002
AJMAN	239
ALBANIA	087
ALGERIA	003
AMERICAN SAMOA ISOLE	148
ANDORRA	004
ANGOLA	133
ANGUILLA	209
ANTIGUA E BARBUDA	197
ANTILLE OLANDESI	251
ARABIA SAUDITA	005
ARGENTINA	006
ARMENIA	266
ARUBA	212
ASCENSION	227
AUSTRALIA	007
AUSTRIA	008
AZERBAIGIAN	268
AZZORRE ISOLE	234
BAHAMAS	160
BAHRAIN	169
BANGLADESH	130
BARBADOS	118
BELGIO	009
BELIZE	198
BENIN	158
BERMUDA	207
BHUTAN	097
BIELORUSSIA	264
BOLIVIA	010
BOSNIA-ERZEGOVINA	274
BOTSWANA	098
BOUVET ISLAND	280
BRASILE	011
BRUNEI DARUSSALAM	125
BULGARIA	012
BURKINA FASO	142
BURUNDI	025
CAMBOGIA	135
CAMERUN	119
CAMPIONE D'ITALIA	139
CANADA	013
CANARIE ISOLE	100
CAPO VERDE	188
CAROLINE ISOLE	256
CAYMAN (ISOLE)	211
CECA (REPUBBLICA)	275
CENTROAFRICANA (REPUBBLICA)	143
CEUTA	246
CHAFARINAS	230
CHAGOS ISOLE	255
CHRISTMAS ISLAND	282
CIAD	144
CILE	015
CINA	016
CIPRO	101
CISGIORDANIA/STRISCIA DI GAZA	279
CLIPPERTON	223
COCOS (KEELING) ISLAND	281
COLOMBIA	017
COMORE	176
CONGO	145
CONGO (REP. DEMOCRATICA DEL)	018
COOK ISOLE	237
COREA (REPUBBLICA DI)	084
COREA (REP. POPOLARE DEMOCRATICA)	074
COSTA D'AVORIO	146
COSTA RICA	019
CROAZIA	261
CUBA	020
DANIMARCA	021
DOMINICA	192
DOMINICANA (REPUBBLICA)	063
DUBAI	240
EAST TIMOR	287
ECUADOR	024
EGITTO	023
EL SALVADOR	064
ERITREA	277
ESTONIA	257
ETIOPIA	026
FAEROER (ISOLE)	204
FALKLAND (ISOLE)	190
FIJI	161
FILIPPINE	027
FINLANDIA	028
FRANCIA	029
FUJAYRAH	241
GABON	157
GAMBIA	164
GEORGIA	267
GERMANIA	094
GHANA	112
GIAMAICA	082
GIAPPONE	088
GIBILTERRA	102
GIBUTI	113
GIORDANIA	122
GOUGH	228
GRECIA	032
GRENADA	156
GROENLANDIA	200
GUADALUPA	214
GUAM ISOLA DI	154
GUATEMALA	033
GUAYANA FRANCESE	123
GUERNSEY C.I.	201
GUINEA	137
GUINEA BISSAU	185
GUINEA EQUATORIALE	167
GUYANA	159
HAITI	034
HEARD AND MCDONALD ISLAND	284
HONDURAS	035
HONG KONG	103
INDIA	114
INDONESIA	129
IRAN	039
IRAQ	038
IRLANDA	040
ISLANDA	041
ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO	252
ISOLE SALOMONE	191
ISRAELE	182
JERSEY C.I.	202
JUGOSLAVIA	043
KAZAKISTAN	269
KENYA	116
KIRGHIZISTAN	270
KIRIBATI	194
KUWAIT	126
LAOS (REP. DEMOCRATICA POPOLARE)	136
LESOTHO	089
LETTONIA	258
LIBANO	095
LIBERIA	044
LIBIA	045
LIECHTENSTEIN	090
LITUANIA	259
LUSSEMBURGO	092
MACAO	059
MACEDONIA	278
MADAGASCAR	104
MADEIRA	235
MALAWI	056
MALAYSIA	106
MALDIVE	127
MALI	149
MALTA	105
MAN ISOLA	203
MARIANNE SETTENTRIONALI (ISOLE)	219
MAROCCO	107
MARSHALL (ISOLE)	217
MARTINICA	213
MAURITANIA	141
MAURITIUS	128
MAYOTTE	226
MELILLA	231
MESSICO	046
MICRONESIA (STATI FEDERATI DI)	215
MIDWAY ISOLE	177
MOLDOVIA	265
MONGOLIA	110
MONTSERRAT	208
MOZAMBICO	134
MYANMAR	083
NAMIBIA	206
NAURU	109
NEPAL	115
NICARAGUA	047
NIGER	150
NIGERIA	117
NIUE	205
NORFOLK ISLAND	285
NORVEGIA	048
NUOVA CALEDONIA	253
NUOVA ZELANDA	049
OMAN	163
PAESI BASSI	050
PAKISTAN	036
PALAU	216
PANAMA	051
PANAMA - ZONA DEL CANALE	250
PAPUA NUOVA GUINEA	186
PARAGUAY	052
PENON DE ALHUCEMAS	232
PENON DE VELEZ DE LA GOMERA	233
PERU'	053
PITCAIRN	175
POLINESIA FRANCESE	225
POLONIA	054
PORTOGALLO	055
PORTORICO	220
PRINCIPATO DI MONACO	091
QATAR	168
RAS EL KAIMAH	242
REGNO UNITO	031
REPUBBLICA SUDAFRICANA	078
REUNION	247
ROMANIA	061
RUANDA	151
RUSSIA (FEDERAZIONE DI)	262
SAHARA OCCIDENTALE	166
SAINT KITTS E NEVIS	195
SAINT MARTIN SETTENTRIONALE	222
SAINTE LUCIA	199
SAINT-PIERRE E MIQUELON	248
SAMOA OCCIDENTALI	131
SAN MARINO	037
SANTA SEDE (CITTA' DEL VATICANO)	093
SAO TOME E PRINCIPE	187
SENEGAL	152
SEYCHELLES	189
SHARJAH	243
SIERRA LEONE	153
SINGAPORE	147
SIRIA	065
SLOVACCHIA	276
SLOVENIA	260
SOMALIA	066
SOUTH GEORGIA AND SOUTH SANDWICH	283
SPAGNA	067
SRI LANKA	085
ST. HELENA	254
ST. VINCENTE E LE GRENADINE	196
STATI UNITI	069
SUDAN	070
SURINAM	124
SVALBARD AND JAN MAYEN ISLANDS	286
SVEZIA	068
SVIZZERA	071
SWAZILAND	138
TAGIKISTAN	272
TAIWAN	022
TANZANIA	057
TERRITORIO ANTARTICO BRITANNICO	180
TERRITORIO ANTARTICO FRANCESE	183
TERRITORIO BRIT. OCEANO INDIANO	245
THAILANDIA	072
TOGO	155
TOKELAU	236
TONGA	162
TRINIDAD E TOBAGO	120
TRISTAN DA CUNHA	229
TUNISIA	075
TURCHIA	076
TURKMENISTAN	273
TURKS E CAICOS (ISOLE)	210
TUVALU	193
UCRAINA	263
UGANDA	132
UMM AL QAIWAIN	244
UNGHERIA	077
URUGUAY	080
UZBEKISTAN	271
VANUATU	121
VENEZUELA	081
VERGINI AMERICANE (ISOLE)	221
VERGINI BRITANNICHE (ISOLE)	249
VIETNAM	062
WAKE ISOLE	178
WALLIS E FUTUNA	218
YEMEN	042
ZAMBIA	058
ZIMBABWE	073

87

CODICI CATASTALI COMUNALI E ALIQUOTE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE

AVVERTENZA I Comuni indicati con l'asterisco sono quelli che, alla data di approvazione del modello, hanno adottato la deliberazione sull'Addizionale Comunale IRPEF ma la stessa non è stata ancora inviata per la successiva pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale alla competente Direzione Centrale per la Fiscalità locale del Ministero delle Finanze.
Pertanto per i Comuni contraddistinti con l'asterisco occorre comunque verificare l'eventuale pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale o consultare il sito Internet www.finanze.it/fiscalitalocale ovvero chiedere informazioni presso gli Uffici Comunali.
Analoga verifica potrà essere effettuata anche per i Comuni contraddistinti con aliquota zero che alla data di approvazione dei modelli risultano non aver deliberato l'Addizionale Comunale.

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA
A001	ABANO TERME	PD	0,2
A004	ABBADIA CERRETO	LO	0,2
A005	ABBADIA LARIANA	LC	0,2
A006	ABBADIA SAN SALVATORE	SI	0,3
A007	ABBASANTA	OR	0
A008	ABBATEGGIO	PE	0,2
A010	ABBIATEGRASSO	MI	0
A012	ABETONE	PT	0,2
A013	ABRIOLA	PZ	0
A014	ACATE	RG	0
A015	ACCADIA	FG	0,4
A016	ACCEGLIO	CN	0
A017	ACCETTURA	MT	0,2
A018	ACCIANO	AQ	0,2
A019	ACCUMOLI	RI	0,2
A020	ACERENZA	PZ	0
A023	ACERNO	SA	0
A024	ACERRA	NA	0
A025	ACI BONACCORSI	CT	0,2
A026	ACI CASTELLO	CT	0
A027	ACI CATENA	CT	0
A029	ACI SANT'ANTONIO	CT	0
A028	ACIREALE	CT	0,3
A031	ACQUACANINA	MC	0
A032	ACQUAFONDATA	FR	0
A033	ACQUAFORMOSA	CS	0,4
A034	ACQUAFREDDA	BS	0,4
A035	ACQUALAGNA	PU	0,2
A039	ACQUANEGRA CREMONESE	CR	0
A038	ACQUANEGRA SUL CHIESE	MN	0,2
A040	ACQUAPENDENTE	VT	0,2
A041	ACQUAPPESA	CS	0,2
A042	ACQUARICA DEL CAPO	LE	0,2
A043	ACQUARO	VV	0
A044	ACQUASANTA TERME	AP	0,4
A045	ACQUASPARTA	TR	0,4
A050	ACQUAVIVA COLLECROCE	CB	0,2
A048	ACQUAVIVA DELLE FONTI	BA	0,4
A051	ACQUAVIVA D'ISERNIA	IS	0
A047	ACQUAVIVA PICENA	AP	0,18
A049	ACQUAVIVA PLATANI	CL	0
M211	ACQUEDOLCI	ME	0
A052	ACQUI TERME	AL	0,4
A053	ACRI	CS	0
A054	ACUTO	FR	0,2
A055	ADELFIA	BA	0,4
A056	ADRANO	CT	0
A057	ADRARA SAN MARTINO	BG	0
A058	ADRARA SAN ROCCO	BG	0,4
A059	ADRIA	RO	0,4
A060	ADRO	BS	0
A061	AFFI	VR	0
A062	AFFILE	RM	0
A064	AFRAGOLA	NA	0,4
A065	AFRICO *	RC	0,4
A067	AGAZZANO	PC	0,2
A068	AGEROLA	NA	0
A069	AGGIUS	SS	0
A070	AGIRA	EN	0
A071	AGLIANA	PT	0,2
A072	AGLIANO TERME	AT	0,2
A074	AGLIE'	TO	0,3
H848	AGLIENTU	SS	0
A075	AGNA	PD	0,2
A076	AGNADELLO	CR	0
A077	AGNANA CALABRA	RC	0,2
A080	AGNONE	IS	0
A082	AGNOSINE	BS	0
A083	AGORDO	BL	0,4
A084	AGOSTA	RM	0
A085	AGRA	VA	0
A087	AGRATE BRIANZA	MI	0
A088	AGRATE CONTURBIA	NO	0,2
A089	AGRIGENTO	AG	0,4
A091	AGROPOLI	SA	0,2
A092	AGUGLIANO	AN	0,3
A093	AGUGLIARO	VI	0,2
A096	AICURZIO	MI	0
A097	AIDOMAGGIORE	OR	0
A098	AIDONE	EN	0
A100	AIELLI	AQ	0,2
A102	AIELLO CALABRO	CS	0,2
A103	AIELLO DEL FRIULI	UD	0,2
A101	AIELLO DEL SABATO	AV	0,4
A105	AIETA	CS	0
A106	AILANO	CE	0,2
A107	AILOCHE	BI	0
A109	AIRASCA	TO	0,1
A110	AIROLA	BN	0,4
A111	AIROLE	IM	0
A112	AIRUNO	LC	0
A113	AISONE	CN	0
A116	ALA	TN	0
A115	ALA' DEI SARDI	SS	0
A117	ALA DI STURA	TO	0
A118	ALAGNA	PV	0,2
A119	ALAGNA VALSESIA	VC	0
A120	ALANNO	PE	0,4
A121	ALANO DI PIAVE	BL	0,2
A122	ALASSIO	SV	0,2
A123	ALATRI	FR	0,35
A124	ALBA	CN	0,15

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA
A125	ALBA ADRIATICA	TE	0,2
A126	ALBAGIARA	OR	0
A127	ALBAIRATE	MI	0,2
A128	ALBANELLA	SA	0,2
A131	ALBANO DI LUCANIA	PZ	0,4
A132	ALBANO LAZIALE	RM	0,2
A129	ALBANO SANT'ALESSANDRO	BG	0,1
A130	ALBANO VERCELLESE	VC	0
A134	ALBAREDO ARNABOLDI	PV	0
A137	ALBAREDO D'ADIGE	VR	0,4
A135	ALBAREDO PER SAN MARCO	SO	0
A138	ALBARETO	PR	0,2
A139	ALBARETTO DELLA TORRE	CN	0,1
A143	ALBAVILLA	CO	0,1
A145	ALBENGA	SV	0,25
A146	ALBERA LIGURE	AL	0
A149	ALBEROBELLO	BA	0
A150	ALBERONA	FG	0,2
A153	ALBESE CON CASSANO	CO	0
A154	ALBETTONE	VI	0,1
A155	ALBI	CZ	0,2
A158	ALBIANO	TN	0
A157	ALBIANO D'IVREA	TO	0,4
A159	ALBIATE	MI	0,2
A160	ALBIDONA *	CS	0,2
A161	ALBIGNASEGO	PD	0,4
A162	ALBINEA	RE	0
A163	ALBINO	BG	0,2
A164	ALBIOLO	CO	0
A166	ALBISOLA SUPERIORE	SV	0,2
A165	ALBISSOLA MARINA	SV	0,2
A167	ALBIZZATE	VA	0
A171	ALBONESE	PV	0
A172	ALBOSAGGIA	SO	0
A173	ALBUGNANO	AT	0
A175	ALBUZZANO	PV	0,2
A176	ALCAMO	TP	0
A177	ALCARA LI FUSI	ME	0,3
A178	ALDENO	TN	0
A179	ALDINO	BZ	0
A180	ALES	OR	0
A182	ALESSANDRIA	AL	0,4
A183	ALESSANDRIA DEL CARRETTO	CS	0
A181	ALESSANDRIA DELLA ROCCA	AG	0
A184	ALESSANO	LE	0
A185	ALEZIO	LE	0
A186	ALFANO	SA	0
A187	ALFEDENA	AQ	0
A188	ALFIANELLO	BS	0
A189	ALFIANO NATTA	AL	0,2
A191	ALFONSINE	RA	0
A192	ALGHERO	SS	0,4
A193	ALGUA	BG	0,3
A194	ALI'	ME	0,4
A201	ALI' TERME	ME	0,4
A195	ALIA	PA	0,4
A196	ALIANO	MT	0
A197	ALICE BEL COLLE	AL	0
A198	ALICE CASTELLO	VC	0
A199	ALICE SUPERIORE	TO	0,2
A200	ALIFE	CE	0
A202	ALIMENA	PA	0
A203	ALIMINUSA	PA	0
A204	ALLAI	OR	0
A206	ALLEGHE	BL	0,4
A205	ALLEIN	AO	0
A207	ALLERONA	TR	0,4
A208	ALLISTE	LE	0
A210	ALLUMIERE	RM	0,4
A211	ALLUVIONI CAMBIO'	AL	0
A214	ALME'	BG	0,2
A216	ALMENNO SAN BARTOLOMEO	BG	0,2
A217	ALMENNO SAN SALVATORE	BG	0
A218	ALMESE	TO	0,2
A220	ALONTE	VI	0
A221	ALPETTE	TO	0
A222	ALPIGNANO	TO	0,2
A223	ALSENO	PC	0
A224	ALSERIO	CO	0,4
A225	ALTAMURA	BA	0
A226	ALTARE	SV	0,3
A228	ALTAVILLA IRPINA	AV	0
A229	ALTAVILLA MILICIA	PA	0,3
A227	ALTAVILLA MONFERRATO	AL	0,2
A230	ALTAVILLA SILENTINA	SA	0
A231	ALTAVILLA VICENTINA	VI	0
A233	ALTIDONA	AP	0,2
A234	ALTILIA	CS	0,4
A235	ALTINO	CH	0,4
A236	ALTISSIMO	VI	0,4
A237	ALTIVOLE	TV	0
A238	ALTO	CN	0
A239	ALTOFONTE	PA	0
A240	ALTOMONTE	CS	0,1
A241	ALTOPASCIO	LU	0
A242	ALVIANO	TR	0,2
A243	ALVIGNANO	CE	0,2
A244	ALVITO	FR	0,3
A246	ALZANO LOMBARDO	BG	0
A245	ALZANO SCRIVIA	AL	0
A249	ALZATE BRIANZA	CO	0,2
A251	AMALFI	SA	0,4

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA
A252	AMANDOLA	AP	0,2
A253	AMANTEA	CS	0
A254	AMARO	UD	0
A255	AMARONI	CZ	0
A256	AMASENO	FR	0,2
A257	AMATO	CZ	0,2
A258	AMATRICE	RI	0
A259	AMBIVERE	BG	0,4
A260	AMBLAR	TN	0
A261	AMEGLIA	SP	0
A262	AMELIA	TR	0,2
A263	AMENDOLARA	CS	0
A264	AMENO	NO	0
A265	AMOROSI	BN	0,1
A267	AMPEZZO	UD	0,2
A268	ANACAPRI	NA	0,2
A269	ANAGNI	FR	0
A270	ANCARANO	TE	0
A271	ANCONA	AN	0,4
A272	ANDALI	CZ	0
A274	ANDALO	TN	0
A273	ANDALO VALTELLINO	SO	0
A275	ANDEZENO	TO	0,2
A278	ANDORA	SV	0
A280	ANDORNO MICCA	BI	0,3
A281	ANDRANO	LE	0,2
A282	ANDRATE	TO	0,4
A283	ANDREIS	PN	0
A284	ANDRETTA *	AV	0,4
A285	ANDRIA	BA	0,2
A286	ANDRIANO	BZ	0
A287	ANELA	SS	0
A288	ANFO	BS	0
A290	ANGERA	VA	0
A291	ANGHIARI	AR	0
A292	ANGIARI	VR	0,2
A293	ANGOLO TERME	BS	0
A294	ANGRI	SA	0,3
A295	ANGROGNA	TO	0,4
A297	ANGUILLARA SABAZIA	RM	0,4
A296	ANGUILLARA VENETA	PD	0,3
A299	ANNICCO	CR	0,2
A301	ANNONE DI BRIANZA	LC	0
A302	ANNONE VENETO	VE	0,2
A303	ANOIA	RC	0,2
A304	ANTEGNATE	BG	0,2
A306	ANTERIVO	BZ	0
A305	ANTEY-SAINT-ANDRE'	AO	0
A309	ANTICOLI CORRADO	RM	0
A312	ANTIGNANO	AT	0
A313	ANTILLO	ME	0,4
A314	ANTONIMINA	RC	0,2
A315	ANTRODOCO	RI	0,2
A317	ANTRONA SCHIERANCO	VB	0
A318	ANVERSA DEGLI ABRUZZI	AQ	0
A319	ANZANO DEL PARCO	CO	0
A320	ANZANO DI PUGLIA	FG	0
A321	ANZI	PZ	0,2
A323	ANZIO	RM	0,4
A324	ANZOLA DELL'EMILIA	BO	0
A325	ANZOLA D'OSSOLA	VB	0
A326	AOSTA	AO	0
A327	APECCHIO	PU	0,2
A328	APICE	BN	0
A329	APIRO	MC	0,2
A330	APOLLOSA	BN	0,4
A333	APPIANO GENTILE	CO	0
A332	APPIANO SULLA STRADA DEL VINO	BZ	0
A334	APPIGNANO	MC	0,2
A335	APPIGNANO DEL TRONTO *	AP	0,4
A337	APRICA	SO	0
A338	APRICALE	IM	0
A339	APRICENA	FG	0,4
A340	APRIGLIANO	CS	0,4
A341	APRILIA	LT	0,4
A343	AQUARA	SA	0,2
A344	AQUILA D'ARROSCIA	IM	0,2
A346	AQUILEIA	UD	0
A347	AQUILONIA	AV	0
A348	AQUINO	FR	0
A350	ARADEO	LE	0,4
A351	ARAGONA	AG	0
A352	ARAMENGO	AT	0
A354	ARBA	PN	0
A357	ARBOREA	OR	0
A358	ARBORIO	VC	0
A359	ARBUS	CA	0
A360	ARCADE *	TV	0,2
A363	ARCE	FR	0
A365	ARCENE	BG	0,2
A366	ARCEVIA	AN	0
A367	ARCHI	CH	0,4
A369	ARCIDOSSO	GR	0,2
A370	ARCINAZZO ROMANO	RM	0
A371	ARCISATE	VA	0
A372	ARCO	TN	0
A373	ARCOLA	SP	0
A374	ARCOLE	VR	0
A375	ARCONATE	MI	0
A376	ARCORE	MI	0
A377	ARCUGNANO	VI	0,4
A379	ARDARA	SS	0

I

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA
A380	ARDAULI	OR	0
M213	ARDEA	RM	0
A382	ARDENNO	SO	0
A383	ARDESIO	BG	0,4
A385	ARDORE	RC	0,4
A386	ARENA	VV	0
A387	ARENA PO *	PV	0,4
A388	ARENZANO	GE	0
A389	ARESE	MI	0,2
A390	AREZZO	AR	0,2
A391	ARGEGNO	CO	0,2
A392	ARGELATO	BO	0
A393	ARGENTA	FE	0,2
A394	ARGENTERA	CN	0,2
A396	ARGUELLO	CN	0
A397	ARGUSTO	CZ	0
A398	ARI	CH	0,4
A399	ARIANO IRPINO	AV	0
A400	ARIANO NEL POLESINE	RO	0,2
A401	ARICCIA	RM	0
A402	ARIELLI	CH	0
A403	ARIENZO	CE	0,4
A405	ARIGNANO	TO	0
A407	ARITZO	NU	0
A409	ARIZZANO	VB	0
A412	ARLENA DI CASTRO	VT	0
A413	ARLUNO	MI	0
A414	ARMENO	NO	0,1
A415	ARMENTO	PZ	0
A418	ARMO	IM	0,2
A419	ARMUNGIA	CA	0
A424	ARNAD	AO	0
A421	ARNARA	FR	0,2
A422	ARNASCO	SV	0,2
A425	ARNESANO	LE	0,2
A427	AROLA	VB	0
A429	ARONA	NO	0,2
A430	AROSIO	CO	0,2
A431	ARPAIA	BN	0
A432	ARPAISE *	BN	0,2
A433	ARPINO	FR	0,4
A434	ARQUA' PETRARCA	PD	0,2
A435	ARQUA' POLESINE	RO	0
A437	ARQUATA DEL TRONTO	AP	0,4
A436	ARQUATA SCRIVIA	AL	0,4
A438	ARRE	PD	0,2
A439	ARRONE	TR	0,4
A441	ARSAGO SEPRIO	VA	0,2
A443	ARSIE'	BL	0,4
A444	ARSIERO	VI	0,2
A445	ARSITA	TE	0
A446	ARSOLI	RM	0
A447	ARTA TERME	UD	0
A448	ARTEGNA	UD	0,2
A449	ARTENA	RM	0
A451	ARTOGNE	BS	0,2
A452	ARVIER	AO	0
A453	ARZACHENA	SS	0
A440	ARZAGO D'ADDA	BG	0,2
A454	ARZANA	NU	0
A455	ARZANO	NA	0,4
A456	ARZENE	PN	0,2
A458	ARZERGRANDE	PD	0,4
A459	ARZIGNANO	VI	0,2
A460	ASCEA *	SA	0,4
A461	ASCIANO	SI	0,2
A462	ASCOLI PICENO	AP	0,4
A463	ASCOLI SATRIANO	FG	0,2
A464	ASCREA	RI	0,2
A465	ASIAGO	VI	0,2
A467	ASIGLIANO VENETO	VI	0
A466	ASIGLIANO VERCELLESE	VC	0
A470	ASOLA	MN	0,2
A471	ASOLO	TV	0,2
A473	ASSAGO	MI	0
A474	ASSEMINI	CA	0,2
A475	ASSISI	PG	0
A476	ASSO	CO	0
A477	ASSOLO	OR	0,3
A478	ASSORO	EN	0
A479	ASTI	AT	0,2
A480	ASUNI	OR	0
A481	ATELETA	AQ	0
A482	ATELLA	PZ	0,2
A484	ATENA LUCANA *	SA	0,2
A485	ATESSA	CH	0
A486	ATINA	FR	0,4
A487	ATRANI	SA	0,3
A488	ATRI	TE	0,4
A489	ATRIPALDA	AV	0,4
A490	ATTIGLIANO	TR	0,2
A491	ATTIMIS	UD	0
A492	ATZARA	NU	0
A493	AUDITORE	PU	0
A494	AUGUSTA	SR	0
A495	AULETTA	SA	0,4
A496	AULLA	MS	0,2
A497	AURANO	VB	0
A499	AURIGO	IM	0,4
A501	AURONZO DI CADORE	BL	0
A502	AUSONIA	FR	0,2
A503	AUSTIS	NU	0,4
A506	AVEGNO	GE	0,25
A507	AVELENGO	BZ	0
A508	AVELLA	AV	0,2
A509	AVELLINO *	AV	0,3
A511	AVERARA	BG	0
A512	AVERSA	CE	0,4
A514	AVETRANA	TA	0,4
A515	AVEZZANO	AQ	0,2
A516	AVIANO	PN	0
A517	AVIATICO	BG	0,2
A518	AVIGLIANA	TO	0,2
A519	AVIGLIANO	PZ	0,4
M258	AVIGLIANO UMBRO	TR	0,2
A520	AVIO	TN	0
A521	AVISE	AO	0
A522	AVOLA	SR	0
A523	AVOLASCA	AL	0

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA
A094	AYAS	AO	0
A108	AYMAVILLES	AO	0
A525	AZEGLIO	TO	0,4
A526	AZZANELLO	CR	0,1
A527	AZZANO D'ASTI	AT	0
A530	AZZANO DECIMO	PN	0
A529	AZZANO MELLA *	BS	0,2
A528	AZZANO SAN PAOLO	BG	0,2
A531	AZZATE	VA	0,35
A532	AZZIO	VA	0,1
A533	AZZONE	BG	0,2
A534	BACENO	VB	0
A535	BACOLI	NA	0,2
A536	BADALUCCO	IM	0,2
M214	BADESI	SS	0
A537	BADIA	BZ	0
A540	BADIA CALAVENA	VR	0,2
A538	BADIA PAVESE	PV	0,2
A539	BADIA POLESINE	RO	0,4
A541	BADIA TEDALDA	AR	0
A542	BADOLATO	CZ	0,2
A544	BAGALADI	RC	0,2
A546	BAGHERIA	PA	0,2
A547	BAGNACAVALLO	RA	0
A552	BAGNARA CALABRA	RC	0,1
A551	BAGNARA DI ROMAGNA	RA	0,2
A550	BAGNARIA *	PV	0,2
A553	BAGNARIA ARSA	UD	0
A555	BAGNASCO	CN	0,3
A557	BAGNATICA	BG	0
A560	BAGNI DI LUCCA	LU	0
A564	BAGNO A RIPOLI	FI	0,2
A565	BAGNO DI ROMAGNA	FC	0
A567	BAGNOLI DEL TRIGNO	IS	0,4
A568	BAGNOLI DI SOPRA	PD	0,2
A566	BAGNOLI IRPINO	AV	0,2
A570	BAGNOLO CREMASCO	CR	0
A572	BAGNOLO DEL SALENTO	LE	0
A574	BAGNOLO DI PO	RO	0,4
A573	BAGNOLO IN PIANO	RE	0
A569	BAGNOLO MELLA	BS	0
A571	BAGNOLO PIEMONTE	CN	0
A575	BAGNOLO SAN VITO	MN	0
A576	BAGNONE	MS	0
A577	BAGNOREGIO	VT	0,2
A578	BAGOLINO	BS	0,2
A579	BAIA E LATINA	CE	0
A580	BAIANO	AV	0,2
A581	BAIARDO	IM	0,2
A584	BAIRO	TO	0
A586	BAISO	RE	0
A587	BALANGERO	TO	0,4
A588	BALDICHIERI D'ASTI	AT	0,2
A590	BALDISSERO CANAVESE	TO	0
A589	BALDISSERO D'ALBA	CN	0,2
A591	BALDISSERO TORINESE	TO	0,2
A592	BALESTRATE	PA	0,2
A593	BALESTRINO *	SV	0,2
A594	BALLABIO	LC	0
A597	BALLAO	CA	0
A599	BALME	TO	0
A600	BALMUCCIA	VC	0
A601	BALOCCO	VC	0
A603	BALSORANO	AQ	0
A604	BALVANO	PZ	0,4
A605	BALZOLA	AL	0,4
A606	BANARI	SS	0
A607	BANCHETTE	TO	0,2
A610	BANNIO ANZINO	VB	0
A612	BANZI	PZ	0
A613	BAONE	PD	0,4
A614	BARADILI	OR	0
A615	BARAGIANO	PZ	0,4
A616	BARANELLO	CB	0
A617	BARANO D'ISCHIA	NA	0
A619	BARASSO	VA	0,2
A621	BARATILI SAN PIETRO	OR	0
A625	BARBANIA	TO	0,2
A626	BARBARA	AN	0,2
A628	BARBARANO ROMANO	VT	0
A627	BARBARANO VICENTINO	VI	0
A629	BARBARESCO	CN	0,4
A630	BARBARIGA	BS	0,2
A631	BARBATA *	BG	0,2
A632	BARBERINO DI MUGELLO	FI	0,2
A633	BARBERINO VAL D'ELSA	FI	0
A634	BARBIANELLO	PV	0
A635	BARBIANO	BZ	0
A637	BARBONA	PD	0,2
A638	BARCELLONA POZZO DI GOTTO	ME	0,35
A639	BARCHI	PU	0,2
A640	BARCIS	PN	0
A643	BARD	AO	0
A645	BARDELLO	VA	0,2
A646	BARDI	PR	0,2
A647	BARDINETO	SV	0
A650	BARDOLINO	VR	0,2
A651	BARDONECCHIA	TO	0
A652	BAREGGIO	MI	0,4
A653	BARENGO	NO	0
A655	BARESSA	OR	0
A656	BARETE	AQ	0
A657	BARGA	LU	0,2
A658	BARGAGLI	GE	0,35
A660	BARGE	CN	0,2
A661	BARGHE	BS	0,2
A662	BARI	BA	0,2
A663	BARI SARDO	NU	0,4
A664	BARIANO	BG	0,3
A665	BARICELLA	BO	0
A666	BARILE	PZ	0,4
A667	BARISCIANO	AQ	0
A668	BARLASSINA	MI	0,2
A669	BARLETTA	BA	0
A670	BARNI *	CO	0,2
A671	BAROLO	CN	0,2
A673	BARONE CANAVESE	TO	0,3
A674	BARONISSI	SA	0,4
A676	BARRAFRANCA	EN	0

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA
A677	BARRALI	CA	0
A678	BARREA	AQ	0
A681	BARUMINI	CA	0
A683	BARZAGO	LC	0,2
A684	BARZANA *	BG	0,2
A686	BARZANO'	LC	0
A687	BARZIO	LC	0
A689	BASALUZZO	AL	0,2
A690	BASCAPE'	PV	0,2
A691	BASCHI	TR	0
A692	BASCIANO	TE	0,4
A694	BASELGA DI PINE'	TN	0
A696	BASELICE	BN	0
A697	BASIANO	MI	0,4
A698	BASICO'	ME	0,3
A699	BASIGLIO	MI	0
A700	BASILIANO	UD	0,2
A702	BASSANO BRESCIANO	BS	0
A703	BASSANO DEL GRAPPA	VI	0,4
A706	BASSANO IN TEVERINA	VT	0
A704	BASSANO ROMANO	VT	0
A707	BASSIANO	LT	0,2
A708	BASSIGNANA	AL	0,2
A709	BASTIA MONDOVI'	CN	0
A710	BASTIA UMBRA	PG	0,2
A711	BASTIDA DE' DOSSI *	PV	0,4
A712	BASTIDA PANCARANA	PV	0
A713	BASTIGLIA	MO	0
A714	BATTAGLIA TERME	PD	0,4
A716	BATTIFOLLO	CN	0
A717	BATTIPAGLIA	SA	0
A718	BATTUDA *	PV	0,4
A719	BAUCINA *	PA	0,2
A721	BAULADU	OR	0
A722	BAUNEI	NU	0
A725	BAVENO	VB	0,2
A726	BAZZANO	BO	0,2
A728	BEDERO VALCUVIA	VA	0
A729	BEDIZZOLE	BS	0
A730	BEDOLLO	TN	0
A731	BEDONIA	PR	0,4
A732	BEDULITA	BG	0,2
A733	BEE	VB	0,2
A734	BEINASCO	TO	0,2
A735	BEINETTE	CN	0
A736	BELCASTRO	CZ	0
A737	BELFIORE	VR	0
A740	BELFORTE ALL'ISAURO	PU	0,2
A739	BELFORTE DEL CHIENTI	MC	0,2
A738	BELFORTE MONFERRATO	AL	0
A741	BELGIOIOSO	PV	0,2
A742	BELGIRATE	VB	0
A743	BELLA	PZ	0
A744	BELLAGIO	CO	0
A745	BELLANO	LC	0,2
A746	BELLANTE	TE	0,2
A747	BELLARIA-IGEA MARINA	RN	0
A749	BELLEGRA	RM	0
A750	BELLINO	CN	0
A751	BELLINZAGO LOMBARDO	MI	0
A752	BELLINZAGO NOVARESE	NO	0,2
M294	BELLIZZI	SA	0
A755	BELLONA	CE	0
A756	BELLOSGUARDO	SA	0,2
A757	BELLUNO	BL	0
A759	BELLUSCO	MI	0
A762	BELMONTE CALABRO	CS	0
A763	BELMONTE CASTELLO	FR	0
A761	BELMONTE DEL SANNIO	IS	0
A765	BELMONTE IN SABINA	RI	0,4
A764	BELMONTE MEZZAGNO	PA	0
A760	BELMONTE PICENO	AP	0,2
A766	BELPASSO	CT	0
A768	BELSITO	CS	0
A772	BELVEDERE DI SPINELLO	KR	0
A774	BELVEDERE LANGHE	CN	0,2
A773	BELVEDERE MARITTIMO	CS	0
A769	BELVEDERE OSTRENSE	AN	0,2
A770	BELVEGLIO	AT	0,2
A776	BELVI	NU	0
A777	BEMA	SO	0
A778	BENE LARIO	CO	0
A779	BENE VAGIENNA	CN	0,2
A780	BENESTARE	RC	0,4
A781	BENETUTTI	SS	0
A782	BENEVELLO	CN	0,2
A783	BENEVENTO	BN	0,2
A784	BENNA	BI	0,2
A785	BENTIVOGLIO	BO	0
A786	BERBENNO	BG	0
A787	BERBENNO DI VALTELLINA	SO	0
A788	BERCETO	PR	0
A789	BERCHIDDA	SS	0
A791	BEREGAZZO CON FIGLIARO	CO	0
A792	BEREGUARDO	PV	0,4
A793	BERGAMASCO	AL	0,2
A794	BERGAMO	BG	0,2
A795	BERGANTINO	RO	0
A796	BERGEGGI	SV	0
A798	BERGOLO	CN	0,4
A799	BERLINGO	BS	0
A801	BERNALDA	MT	0,2
A802	BERNAREGGIO	MI	0,2
A804	BERNATE TICINO	MI	0,2
A805	BERNEZZO	CN	0
A806	BERRA	FE	0,2
A808	BERSONE	TN	0
A809	BERTINORO	FC	0,2
A810	BERTIOLO	UD	0,2
A811	BERTONICO	LO	0
A812	BERZANO DI SAN PIETRO	AT	0
A813	BERZANO DI TORTONA	AL	0
A816	BERZO DEMO	BS	0,4
A817	BERZO INFERIORE	BS	0
A815	BERZO SAN FERMO	BG	0,3
A818	BESANA IN BRIANZA	MI	0
A819	BESANO	VA	0,2
A820	BESATE	MI	0
A821	BESENELLO	TN	0

II

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA
A823	BESENZONE	PC	0,2
A825	BESNATE	VA	0,2
A826	BESOZZO	VA	0
A827	BESSUDE	SS	0
A831	BETTOLA	PC	0,4
A832	BETTONA	PG	0
A834	BEURA - CARDEZZA	VB	0,2
A835	BEVAGNA	PG	0,2
A836	BEVERINO	SP	0,2
A837	BEVILACQUA	VR	0,4
A839	BEZZECCA	TN	0
A841	BIANCAVILLA	CT	0
A842	BIANCHI	CS	0,2
A843	BIANCO	RC	0
A844	BIANDRATE	NO	0
A845	BIANDRONNO	VA	0,2
A846	BIANZANO	BG	0
A847	BIANZE'	VC	0,2
A848	BIANZONE	SO	0
A849	BIASSONO	MI	0
A850	BIBBIANO	RE	0,2
A851	BIBBIENA	AR	0
A852	BIBBONA	LI	0
A853	BIBIANA	TO	0
A854	BICCARI	FG	0
A855	BICINICCO	UD	0
A856	BIDONI'	OR	0
A859	BIELLA	BI	0,4
A861	BIENNO	BS	0
A863	BIENO	TN	0
A864	BIENTINA	PI	0
A866	BIGARELLO	MN	0,2
A870	BINAGO	CO	0,2
A872	BINASCO	MI	0,2
A874	BINETTO	BA	0
A876	BIOGLIO	BI	0,4
A877	BIONAZ	AO	0
A878	BIONE	BS	0
A880	BIRORI	NU	0
A881	BISACCIA *	AV	0,4
A882	BISACQUINO	PA	0,4
A883	BISCEGLIE	BA	0,4
A884	BISEGNA	AQ	0
A885	BISENTI	TE	0,1
A887	BISIGNANO	CS	0,4
A889	BISTAGNO	AL	0,15
A891	BISUSCHIO	VA	0
A892	BITETTO	BA	0,2
A893	BITONTO	BA	0,2
A894	BITRITTO	BA	0,4
A895	BITTI	NU	0
A896	BIVONA	AG	0
A897	BIVONGI	RC	0,2
A898	BIZZARONE	CO	0
A901	BLEGGIO INFERIORE	TN	0
A902	BLEGGIO SUPERIORE	TN	0
A903	BLELLO	BG	0
A857	BLERA	VT	0,4
A904	BLESSAGNO	CO	0,4
A905	BLEVIO	CO	0,2
M268	BLUFI	PA	0
A906	BOARA PISANI	PD	0,15
A909	BOBBIO	PC	0
A910	BOBBIO PELLICE	TO	0
A911	BOCA	NO	0
A912	BOCCHIGLIERO	CS	0
A914	BOCCIOLETO	VC	0,2
A916	BOCENAGO	TN	0
A918	BODIO LOMNAGO	VA	0,4
A919	BOFFALORA D'ADDA	LO	0,4
A920	BOFFALORA SOPRA TICINO	MI	0,2
A922	BOGLIASCO	GE	0,4
A925	BOGNANCO	VB	0
A929	BOGOGNO	NO	0,2
A930	BOIANO	CB	0,2
A931	BOISSANO	SV	0,2
A932	BOLANO	SP	0
A933	BOLBENO	TN	0
A937	BOLGARE	BG	0
A940	BOLLATE	MI	0,2
A941	BOLLENGO	TO	0,1
A944	BOLOGNA	BO	0,2
A945	BOLOGNANO	PE	0,2
A946	BOLOGNETTA	PA	0,2
A947	BOLOGNOLA	MC	0
A948	BOLOTANA	NU	0,2
A949	BOLSENA	VT	0
A950	BOLTIERE	BG	0
A952	BOLZANO	BZ	0
A953	BOLZANO NOVARESE	NO	0
A954	BOLZANO VICENTINO	VI	0
A955	BOMARZO	VT	0,2
A956	BOMBA	CH	0,4
A957	BOMPENSIERE	CL	0,4
A958	BOMPIETRO	PA	0
A959	BOMPORTO	MO	0
A960	BONARCADO	OR	0
A961	BONASSOLA	SP	0
A963	BONATE SOPRA	BG	0,2
A962	BONATE SOTTO	BG	0,3
A964	BONAVIGO	VR	0,4
A965	BONDENO	FE	0,2
A967	BONDO	TN	0
A968	BONDONE	TN	0
A970	BONEA	BN	0,3
A971	BONEFRO	CB	0
A972	BONEMERSE	CR	0,2
A973	BONIFATI	CS	0,4
A975	BONITO	AV	0,2
A976	BONNANARO	SS	0
A977	BONO	SS	0
A978	BONORVA	SS	0
A979	BONVICINO	CN	0
A981	BORBONA	RI	0
A982	BORCA DI CADORE	BL	0
A983	BORDANO	UD	0
A984	BORDIGHERA	IM	0
A986	BORDOLANO	CR	0
A987	BORE	PR	0
A988	BORETTO	RE	0
A989	BORGARELLO	PV	0
A990	BORGARO TORINESE	TO	0
A991	BORGETTO	PA	0,2
A993	BORGHETTO D'ARROSCIA	IM	0,2
A998	BORGHETTO DI BORBERA *	AL	0,3
A992	BORGHETTO DI VARA	SP	0
A995	BORGHETTO LODIGIANO	LO	0,2
A999	BORGHETTO SANTO SPIRITO	SV	0
B001	BORGHI	FC	0
B002	BORGIA	CZ	0
B003	BORGIALLO	TO	0,2
B005	BORGIO VEREZZI	SV	0
B007	BORGO A MOZZANO	LU	0,2
B009	BORGO D'ALE	VC	0,4
B010	BORGO DI TERZO	BG	0
B026	BORGO PACE	PU	0,2
B028	BORGO PRIOLO	PV	0,4
B033	BORGO SAN DALMAZZO	CN	0
B035	BORGO SAN GIACOMO	BS	0
B017	BORGO SAN GIOVANNI	LO	0,2
B036	BORGO SAN LORENZO	FI	0,2
B037	BORGO SAN MARTINO	AL	0,4
B038	BORGO SAN SIRO	PV	0,4
B043	BORGO TICINO	NO	0,4
B044	BORGO TOSSIGNANO	BO	0
B042	BORGO VAL DI TARO	PR	0,25
B006	BORGO VALSUGANA	TN	0
A996	BORGO VELINO	RI	0,3
B046	BORGO VERCELLI	VC	0,2
B011	BORGOFORTE	MN	0,2
B015	BORGOFRANCO D'IVREA	TO	0,3
B013	BORGOFRANCO SUL PO	MN	0
B016	BORGOLAVEZZARO	NO	0,15
B018	BORGOMALE	CN	0,2
B019	BORGOMANERO	NO	0
B020	BORGOMARO	IM	0,4
B021	BORGOMASINO	TO	0,4
B024	BORGONE SUSA	TO	0,2
B025	BORGONOVO VAL TIDONE	PC	0,2
B029	BORGORATTO ALESSANDRINO	AL	0,4
B030	BORGORATTO MORMOROLO	PV	0
B031	BORGORICCO	PD	0
B008	BORGOROSE	RI	0,2
B040	BORGOSATOLLO	BS	0,2
B041	BORGOSESIA	VC	0
B048	BORMIDA	SV	0,2
B049	BORMIO	SO	0,4
B051	BORNASCO	PV	0,4
B054	BORNO	BS	0,4
B055	BORONEDDU	OR	0
B056	BORORE	NU	0,2
B057	BORRELLO	CH	0
B058	BORRIANA	BI	0,4
B061	BORSO DEL GRAPPA	TV	0,2
B062	BORTIGALI	NU	0
B063	BORTIGIADAS	SS	0
B064	BORUTTA	SS	0
B067	BORZONASCA	GE	0
B068	BOSA	NU	0,2
B069	BOSARO	RO	0,2
B070	BOSCHI SANT'ANNA	VR	0,2
B073	BOSCO CHIESANUOVA	VR	0,4
B071	BOSCO MARENGO	AL	0
B075	BOSCONERO	TO	0
B076	BOSCOREALE	NA	0,4
B077	BOSCOTRECASE	NA	0
B078	BOSENTINO	TN	0
B079	BOSIA	CN	0,2
B080	BOSIO	AL	0
B081	BOSISIO PARINI	LC	0
B082	BOSNASCO	PV	0,2
B083	BOSSICO	BG	0,2
B084	BOSSOLASCO	CN	0,2
B085	BOTRICELLO	CZ	0,2
B086	BOTRUGNO	LE	0,2
B088	BOTTANUCO	BG	0
B091	BOTTICINO	BS	0
B094	BOTTIDDA	SS	0
B097	BOVA	RC	0
B099	BOVA MARINA *	RC	0,2
B098	BOVALINO	RC	0,2
B100	BOVEGNO	BS	0
B101	BOVES	CN	0
B102	BOVEZZO	BS	0
A720	BOVILLE ERNICA	FR	0,2
B104	BOVINO	FG	0,4
B105	BOVISIO-MASCIAGO	MI	0
B106	BOVOLENTA	PD	0,4
B107	BOVOLONE	VR	0,4
B109	BOZZOLE	AL	0,4
B110	BOZZOLO	MN	0,2
B111	BRA	CN	0,2
B112	BRACCA	BG	0,3
B114	BRACCIANO	RM	0,3
B115	BRACIGLIANO	SA	0
B116	BRAIES	BZ	0
B117	BRALLO DI PREGOLA	PV	0,2
B118	BRANCALEONE	RC	0,2
B120	BRANDICO	BS	0
B121	BRANDIZZO	TO	0,4
B123	BRANZI	BG	0
B124	BRAONE	BS	0
B126	BREBBIA	VA	0,4
B128	BREDA DI PIAVE	TV	0,2
B131	BREGANO	VA	0,4
B132	BREGANZE	VI	0,2
B134	BREGNANO	CO	0,2
B135	BREGUZZO	TN	0
B136	BREIA	VC	0,2
B137	BREMBATE	BG	0,2
B138	BREMBATE DI SOPRA	BG	0,4
B140	BREMBILLA	BG	0,2
B141	BREMBIO	LO	0
B142	BREME	PV	0
B143	BRENDOLA	VI	0,3
B144	BRENNA	CO	0,4
B145	BRENNERO	BZ	0
B149	BRENO	BS	0,2
B150	BRENTA	VA	0
B152	BRENTINO BELLUNO	VR	0,4
B153	BRENTONICO	TN	0
B154	BRENZONE	VR	0
B156	BRESCELLO	RE	0,15
B157	BRESCIA	BS	0
B158	BRESIMO	TN	0
B159	BRESSANA BOTTARONE	PV	0,3
B160	BRESSANONE	BZ	0,2
B161	BRESSANVIDO	VI	0
B162	BRESSO	MI	0,4
B165	BREZ	TN	0
B166	BREZZO DI BEDERO	VA	0
B167	BRIAGLIA	CN	0
B169	BRIATICO *	VV	0,2
B171	BRICHERASIO	TO	0,2
B172	BRIENNO	CO	0,4
B173	BRIENZA	PZ	0
B175	BRIGA ALTA	CN	0,1
B176	BRIGA NOVARESE	NO	0
B178	BRIGNANO GERA D'ADDA	BG	0,2
B179	BRIGNANO-FRASCATA	AL	0
B180	BRINDISI	BR	0,4
B181	BRINDISI MONTAGNA	PZ	0
B182	BRINZIO	VA	0,2
B183	BRIONA	NO	0,2
B184	BRIONE	BS	0,2
B185	BRIONE	TN	0
B187	BRIOSCO	MI	0,1
B188	BRISIGHELLA	RA	0,35
B191	BRISSAGO-VALTRAVAGLIA	VA	0,4
B192	BRISSOGNE	AO	0
B193	BRITTOLI	PE	0,4
B194	BRIVIO	LC	0
B195	BROCCOSTELLA	FR	0,2
B196	BROGLIANO	VI	0,2
B197	BROGNATURO *	VV	0,2
B198	BROLO	ME	0
B200	BRONDELLO	CN	0,4
B201	BRONI	PV	0,2
B202	BRONTE	CT	0
B203	BRONZOLO	BZ	0
B204	BROSSASCO	CN	0,2
B205	BROSSO	TO	0
B207	BROVELLO-CARPUGNINO	VB	0
B209	BROZOLO	TO	0,2
B212	BRUGHERIO	MI	0
B213	BRUGINE	PD	0,3
B214	BRUGNATO	SP	0
B215	BRUGNERA	PN	0
B216	BRUINO	TO	0
B217	BRUMANO	BG	0
B218	BRUNATE	CO	0,1
B219	BRUNELLO	VA	0
B220	BRUNICO	BZ	0
B221	BRUNO	AT	0
B223	BRUSAPORTO	BG	0
B225	BRUSASCO	TO	0,4
B227	BRUSCIANO	NA	0,35
B228	BRUSIMPIANO	VA	0
B229	BRUSNENGO	BI	0
B230	BRUSSON	AO	0
B232	BRUZOLO	TO	0,1
B234	BRUZZANO ZEFFIRIO	RC	0
B235	BUBBIANO	MI	0,2
B236	BUBBIO	AT	0,2
B237	BUCCHERI	SR	0
B238	BUCCHIANICO	CH	0,4
B239	BUCCIANO	BN	0
B240	BUCCINASCO	MI	0
B242	BUCCINO	SA	0
B243	BUCINE	AR	0,1
B246	BUDDUSO'	SS	0
B247	BUDOIA	PN	0
B248	BUDONI	NU	0
B249	BUDRIO	BO	0,2
B250	BUGGERRU *	CA	0,2
B251	BUGGIANO	PT	0,2
B255	BUGLIO IN MONTE	SO	0
B256	BUGNARA	AQ	0
B258	BUGUGGIATE	VA	0,4
B259	BUJA	UD	0
B261	BULCIAGO	LC	0
B262	BULGAROGRASSO	CO	0,3
B264	BULTEI	SS	0
B265	BULZI	SS	0
B266	BUONABITACOLO *	SA	0,2
B267	BUONALBERGO	BN	0
B269	BUONCONVENTO	SI	0
B270	BUONVICINO	CS	0,2
B272	BURAGO DI MOLGORA	MI	0,2
B274	BURCEI	CA	0,2
B275	BURGIO	AG	0
B276	BURGOS	SS	0
B278	BURIASCO	TO	0
B279	BUROLO	TO	0,2
B280	BURONZO	VC	0
B281	BUSACHI	OR	0
B282	BUSALLA	GE	0,2
B283	BUSANA	RE	0
B284	BUSANO	TO	0,2
B285	BUSCA	CN	0,2
B286	BUSCATE	MI	0
B287	BUSCEMI	SR	0,4
B288	BUSETO PALIZZOLO	TP	0,4
B289	BUSNAGO	MI	0
B292	BUSSERO	MI	0
B293	BUSSETO	PR	0
B294	BUSSI SUL TIRINO	PE	0
B295	BUSSO	CB	0
B296	BUSSOLENGO	VR	0,2
B297	BUSSOLENO	TO	0,2
B300	BUSTO ARSIZIO	VA	0
B301	BUSTO GAROLFO	MI	0,2
B302	BUTERA	CL	0
B303	BUTI	PI	0
B304	BUTTAPIETRA	VR	0
B305	BUTTIGLIERA ALTA	TO	0,2
B306	BUTTIGLIERA D'ASTI	AT	0

· III

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA
B309	BUTTRIO	UD	0
B320	CA' D'ANDREA	CR	0
B311	CABELLA LIGURE	AL	0
B313	CABIATE	CO	0
B314	CABRAS	OR	0
B315	CACCAMO *	PA	0,2
B319	CACCURI	KR	0
B326	CADEGLIANO-VICONAGO	VA	0
B328	CADELBOSCO DI SOPRA	RE	0,2
B332	CADEO	PC	0,4
B335	CADERZONE	TN	0
B345	CADONEGHE	PD	0,2
B346	CADORAGO	CO	0,2
B347	CADREZZATE	VA	0,4
B349	CAERANO DI SAN MARCO	TV	0
B350	CAFASSE	TO	0
B351	CAGGIANO	SA	0,2
B352	CAGLI	PU	0
B354	CAGLIARI	CA	0,3
B355	CAGLIO	CO	0
B358	CAGNANO AMITERNO	AQ	0
B357	CAGNANO VARANO *	FG	0,2
B359	CAGNO	CO	0,1
B360	CAGNO'	TN	0
B361	CAIANELLO *	CE	0,2
B362	CAIAZZO	CE	0,2
B364	CAINES	BZ	0
B365	CAINO	BS	0
B366	CAIOLO	SO	0,4
B367	CAIRANO	AV	0
B368	CAIRATE	VA	0
B369	CAIRO MONTENOTTE	SV	0,2
B371	CAIVANO	NA	0,2
B374	CALABRITTO	AV	0,4
B375	CALALZO DI CADORE	BL	0
B376	CALAMANDRANA	AT	0,3
B377	CALAMONACI *	AG	0,2
B378	CALANGIANUS	SS	0
B379	CALANNA	RC	0,2
B380	CALASCA-CASTIGLIONE	VB	0
B381	CALASCIBETTA	EN	0
B382	CALASCIO	AQ	0
B383	CALASETTA	CA	0
B384	CALATABIANO	CT	0
B385	CALATAFIMI	TP	0,4
B386	CALAVINO	TN	0
B388	CALCATA	VT	0,4
B389	CALCERANICA AL LAGO	TN	0
B390	CALCI	PI	0,4
B391	CALCIANO	MT	0
B392	CALCINAIA	PI	0,2
B393	CALCINATE	BG	0
B394	CALCINATO	BS	0
B395	CALCIO	BG	0,2
B396	CALCO	LC	0
B397	CALDARO SULLA STRADA DEL VINO	BZ	0
B398	CALDAROLA	MC	0,2
B399	CALDERARA DI RENO	BO	0
B400	CALDES	TN	0
B402	CALDIERO	VR	0,2
B403	CALDOGNO	VI	0,2
B404	CALDONAZZO	TN	0
B405	CALENDASCO	PC	0
B406	CALENZANO	FI	0
B408	CALESTANO	PR	0,4
B410	CALICE AL CORNOVIGLIO	SP	0
B409	CALICE LIGURE	SV	0,2
B413	CALIMERA	LE	0
B415	CALITRI	AV	0
B416	CALIZZANO	SV	0
B417	CALLABIANA	BI	0,4
B418	CALLIANO	AT	0
B419	CALLIANO	TN	0
B423	CALOLZIOCORTE	LC	0
B424	CALOPEZZATI	CS	0
B425	CALOSSO	AT	0,2
B426	CALOVETO	CS	0
B427	CALTABELLOTTA	AG	0
B428	CALTAGIRONE	CT	0
B429	CALTANISSETTA	CL	0,2
B430	CALTAVUTURO	PA	0,4
B431	CALTIGNAGA	NO	0,2
B432	CALTO	RO	0,2
B433	CALTRANO	VI	0
B434	CALUSCO D'ADDA	BG	0,4
B435	CALUSO	TO	0,2
B436	CALVAGESE DELLA RIVIERA	BS	0
B437	CALVANICO *	SA	0,2
B439	CALVATONE	CR	0,2
B440	CALVELLO	PZ	0
B441	CALVENE	VI	0,2
B442	CALVENZANO	BG	0,2
B443	CALVERA *	PZ	0,2
B444	CALVI	BN	0,2
B446	CALVI DELL'UMBRIA	TR	0,2
B445	CALVI RISORTA	CE	0
B447	CALVIGNANO	PV	0
B448	CALVIGNASCO	MI	0,2
B450	CALVISANO	BS	0,2
B452	CALVIZZANO	NA	0,4
B453	CAMAGNA MONFERRATO	AL	0,3
B455	CAMAIORE	LU	0
B456	CAMAIRAGO	LO	0,4
B457	CAMANDONA	BI	0
B460	CAMASTRA	AG	0,2
B461	CAMBIAGO	MI	0
B462	CAMBIANO	TO	0
B463	CAMBIASCA	VB	0,2
B465	CAMBURZANO	BI	0,4
B467	CAMERANA	CN	0,1
B468	CAMERANO	AN	0,4
B469	CAMERANO CASASCO	AT	0
B471	CAMERATA CORNELLO	BG	0
B472	CAMERATA NUOVA *	RM	0,2
B470	CAMERATA PICENA	AN	0,4
B473	CAMERI	NO	0
B474	CAMERINO	MC	0
B476	CAMEROTA *	SA	0,4
B477	CAMIGLIANO *	CE	0,2
B479	CAMINATA	PC	0
B481	CAMINI	RC	0
B482	CAMINO	AL	0,4
B483	CAMINO AL TAGLIAMENTO	UD	0
B484	CAMISANO	CR	0
B485	CAMISANO VICENTINO	VI	0,2
B486	CAMMARATA *	AG	0,4
B489	CAMO	CN	0,4
B490	CAMOGLI	GE	0
B492	CAMPAGNA *	SA	0,2
B493	CAMPAGNA LUPIA	VE	0,2
B496	CAMPAGNANO DI ROMA	RM	0,3
B497	CAMPAGNATICO	GR	0,4
B498	CAMPAGNOLA CREMASCA	CR	0
B499	CAMPAGNOLA EMILIA	RE	0
B500	CAMPANA	CS	0
B501	CAMPARADA	MI	0,2
B502	CAMPEGINE	RE	0,2
B504	CAMPELLO SUL CLITUNNO	PG	0
B505	CAMPERTOGNO	VC	0,2
B507	CAMPI BISENZIO	FI	0
B506	CAMPI SALENTINA	LE	0,2
B508	CAMPIGLIA CERVO	BI	0,2
B511	CAMPIGLIA DEI BERICI	VI	0
B509	CAMPIGLIA MARITTIMA	LI	0,2
B512	CAMPIGLIONE FENILE	TO	0
B513	CAMPIONE D'ITALIA	CO	0
B514	CAMPITELLO DI FASSA	TN	0
B515	CAMPLI	TE	0,2
B516	CAMPO CALABRO	RC	0,4
B526	CAMPO DI GIOVE	AQ	0
B529	CAMPO DI TRENS	BZ	0
B538	CAMPO LIGURE	GE	0,2
B553	CAMPO NELL'ELBA	LI	0
B564	CAMPO SAN MARTINO	PD	0,2
B570	CAMPO TURES	BZ	0
B519	CAMPOBASSO	CB	0,2
B520	CAMPOBELLO DI LICATA	AG	0,4
B521	CAMPOBELLO DI MAZARA *	TP	0,3
B522	CAMPOCHIARO	CB	0
B524	CAMPODARSEGO	PD	0,2
B525	CAMPODENNO	TN	0
B527	CAMPODIMELE	LT	0,4
B528	CAMPODIPIETRA	CB	0
B530	CAMPODOLCINO	SO	0
B531	CAMPODORO	PD	0
B533	CAMPOFELICE DI FITALIA	PA	0,2
B532	CAMPOFELICE DI ROCCELLA	PA	0,2
B534	CAMPOFILONE	AP	0,4
B535	CAMPOFIORITO	PA	0
B536	CAMPOFORMIDO	UD	0
B537	CAMPOFRANCO	CL	0
B539	CAMPOGALLIANO	MO	0
B541	CAMPOLATTARO	BN	0,2
B543	CAMPOLI APPENNINO	FR	0,2
B542	CAMPOLI DEL MONTE TABURNO *	BN	0,4
B544	CAMPOLIETO	CB	0,2
B545	CAMPOLONGO AL TORRE	UD	0
B546	CAMPOLONGO MAGGIORE	VE	0,4
B547	CAMPOLONGO SUL BRENTA	VI	0
B549	CAMPOMAGGIORE	PZ	0,2
B550	CAMPOMARINO	CB	0
B551	CAMPOMORONE	GE	0,4
B554	CAMPONOGARA	VE	0,4
B555	CAMPORA	SA	0
B556	CAMPOREALE	PA	0
B557	CAMPORGIANO	LU	0,2
B559	CAMPOROSSO	IM	0
B562	CAMPOROTONDO DI FIASTRONE	MC	0,2
B561	CAMPOROTONDO ETNEO	CT	0,2
B563	CAMPOSAMPIERO	PD	0
B565	CAMPOSANO	NA	0,2
B566	CAMPOSANTO	MO	0,2
B567	CAMPOSPINOSO	PV	0
B569	CAMPOTOSTO	AQ	0
B572	CAMUGNANO	BO	0,2
B577	CANAL SAN BOVO	TN	0
B573	CANALE	CN	0
B574	CANALE D'AGORDO	BL	0,4
B576	CANALE MONTERANO	RM	0
B578	CANARO	RO	0,4
B579	CANAZEI	TN	0
B580	CANCELLARA	PZ	0
B581	CANCELLO ED ARNONE	CE	0
B582	CANDA	RO	0
B584	CANDELA	FG	0,2
B586	CANDELO	BI	0,4
B588	CANDIA CANAVESE	TO	0,2
B587	CANDIA LOMELLINA	PV	0,2
B589	CANDIANA	PD	0,2
B590	CANDIDA *	AV	0,4
B591	CANDIDONI	RC	0,4
B592	CANDIOLO	TO	0,2
B593	CANEGRATE	MI	0
B594	CANELLI	AT	0,2
B597	CANEPINA	VT	0
B598	CANEVA	PN	0
B599	CANEVINO *	PV	0,2
B602	CANICATTI'	AG	0,2
B603	CANICATTINI BAGNI	SR	0
B604	CANINO	VT	0,4
B605	CANISCHIO	TO	0
B606	CANISTRO	AQ	0,2
B607	CANNA	CS	0
B608	CANNALONGA	SA	0
B609	CANNARA	PG	0,2
B610	CANNERO RIVIERA	VB	0
B613	CANNETO PAVESE	PV	0,2
B612	CANNETO SULL'OGLIO	MN	0
B615	CANNOBIO	VB	0,2
B616	CANNOLE	LE	0
B617	CANOLO	RC	0,2
B618	CANONICA D'ADDA	BG	0,4
B619	CANOSA DI PUGLIA	BA	0,4
B620	CANOSA SANNITA	CH	0,4
B621	CANOSIO	CN	0,2
C669	CANOSSA	RE	0
B624	CANSANO	AQ	0
B626	CANTAGALLO	PO	0,2
B627	CANTALICE	RI	0,2
B628	CANTALUPA	TO	0,2
B631	CANTALUPO IN SABINA	RI	0
B629	CANTALUPO LIGURE	AL	0,3
B630	CANTALUPO NEL SANNIO	IS	0,4
B633	CANTARANA	AT	0
B634	CANTELLO	VA	0
B635	CANTERANO *	RM	0,2
B636	CANTIANO	PU	0,2
B637	CANTOIRA	TO	0,2
B639	CANTU'	CO	0
B640	CANZANO	TE	0,2
B641	CANZO	CO	0,2
B642	CAORLE	VE	0,4
B643	CAORSO	PC	0
B644	CAPACCIO	SA	0
B645	CAPACI	PA	0,4
B646	CAPALBIO	GR	0
B647	CAPANNOLI	PI	0,2
B648	CAPANNORI	LU	0
B649	CAPENA	RM	0,2
B650	CAPERGNANICA	CR	0
B651	CAPESTRANO	AQ	0
B653	CAPIAGO INTIMIANO	CO	0,2
B655	CAPISTRANO	VV	0
B656	CAPISTRELLO	AQ	0
B658	CAPITIGNANO	AQ	0
B660	CAPIZZI	ME	0
B661	CAPIZZONE	BG	0,2
B664	CAPO DI PONTE	BS	0,2
B666	CAPO D'ORLANDO	ME	0,33
B663	CAPODIMONTE	VT	0
B667	CAPODRISE *	CE	0,2
B669	CAPOLIVERI	LI	0
B670	CAPOLONA	AR	0,4
B671	CAPONAGO	MI	0
B672	CAPORCIANO	AQ	0
B674	CAPOSELE	AV	0
B675	CAPOTERRA	CA	0,4
B676	CAPOVALLE	BS	0,2
B677	CAPPADOCIA	AQ	0
B679	CAPPELLA CANTONE	CR	0
B680	CAPPELLA DE' PICENARDI	CR	0
B678	CAPPELLA MAGGIORE	TV	0,2
B681	CAPPELLE SUL TAVO	PE	0,4
B682	CAPRACOTTA	IS	0
B684	CAPRAIA E LIMITE	FI	0
B685	CAPRAIA ISOLA	LI	0
B686	CAPRALBA	CR	0
B688	CAPRANICA	VT	0
B687	CAPRANICA PRENESTINA	RM	0
B690	CAPRARICA DI LECCE	LE	0,4
B691	CAPRAROLA	VT	0,4
B692	CAPRAUNA	CN	0
B693	CAPRESE MICHELANGELO	AR	0
B694	CAPREZZO	VB	0
B696	CAPRI	NA	0,4
B695	CAPRI LEONE *	ME	0,4
B697	CAPRIANA	TN	0
B698	CAPRIANO DEL COLLE	BS	0
B701	CAPRIATA D'ORBA	AL	0
B703	CAPRIATE SAN GERVASIO	BG	0,2
B704	CAPRIATI A VOLTURNO	CE	0
B705	CAPRIE	TO	0
B706	CAPRIGLIA IRPINA	AV	0
B707	CAPRIGLIO	AT	0,1
B708	CAPRILE	BI	0,2
B710	CAPRINO BERGAMASCO	BG	0
B709	CAPRINO VERONESE	VR	0,2
B711	CAPRIOLO	BS	0
B712	CAPRIVA DEL FRIULI	GO	0
B715	CAPUA *	CE	0,2
B716	CAPURSO	BA	0
B718	CARAFFA DEL BIANCO	RC	0
B717	CARAFFA DI CATANZARO	CZ	0,2
B719	CARAGLIO	CN	0,1
B720	CARAMAGNA PIEMONTE	CN	0
B722	CARAMANICO TERME	PE	0
B723	CARANO	TN	0
B724	CARAPELLE	FG	0,4
B725	CARAPELLE CALVISIO *	AQ	0,2
B726	CARASCO	GE	0
B727	CARASSAI	AP	0,4
B729	CARATE BRIANZA	MI	0,1
B730	CARATE URIO	CO	0
B731	CARAVAGGIO	BG	0,2
B732	CARAVATE	VA	0
B733	CARAVINO	TO	0,2
B734	CARAVONICA	IM	0,4
B735	CARBOGNANO	VT	0,4
B741	CARBONARA AL TICINO	PV	0,2
B740	CARBONARA DI NOLA *	NA	0,2
B739	CARBONARA DI PO	MN	0
B736	CARBONARA SCRIVIA	AL	0
B742	CARBONATE	CO	0
B743	CARBONE	PZ	0
B744	CARBONERA	TV	0,4
B745	CARBONIA	CA	0
B748	CARCARE	SV	0,2
B749	CARCERI	PD	0,2
B752	CARCOFORO	VC	0.
B754	CARDANO AL CAMPO	VA	0
B755	CARDE'	CN	0,2
M285	CARDEDU	NU	0
B756	CARDETO	RC	0
B758	CARDINALE	CZ	0
B759	CARDITO	NA	0
B760	CAREGGINE	LU	0
B762	CAREMA	TO	0,2
B763	CARENNO	LC	0,2
B765	CARENTINO	AL	0
B766	CARERI	RC	0,2
B767	CARESANA	VC	0,2
B768	CARESANABLOT	VC	0
B769	CAREZZANO	AL	0
B771	CARFIZZI	KR	0
B772	CARGEGHE	SS	0
B774	CARIATI	CS	0,2
B776	CARIFE	AV	0,2

IV

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA
B777	CARIGNANO	TO	0,4
B778	CARIMATE	CO	0
B779	CARINARO	CE	0,4
B780	CARINI	PA	0,2
B781	CARINOLA	CE	0,2
B782	CARISIO	VC	0
B783	CARISOLO	TN	0
B784	CARLANTINO	FG	0,2
B785	CARLAZZO	CO	0
B787	CARLENTINI	SR	0,2
B788	CARLINO	UD	0
B789	CARLOFORTE	CA	0
B790	CARLOPOLI	CZ	0
B791	CARMAGNOLA	TO	0,2
B792	CARMIANO	LE	0
B794	CARMIGNANO	PO	0,2
B795	CARMIGNANO DI BRENTA	PD	0
B796	CARNAGO	VA	0,4
B798	CARNATE	MI	0,2
B801	CAROBBIO DEGLI ANGELI	BG	0,4
B802	CAROLEI	CS	0
B803	CARONA	BG	0
B804	CARONIA *	ME	0,2
B805	CARONNO PERTUSELLA	VA	0,2
B807	CARONNO VARESINO	VA	0
B808	CAROSINO	TA	0,2
B809	CAROVIGNO	BR	0,3
B810	CAROVILLI	IS	0
B812	CARPANETO PIACENTINO	PC	0
B813	CARPANZANO	CS	0,4
B814	CARPASIO	IM	0
B816	CARPEGNA	PU	0,4
B817	CARPENEDOLO	BS	0
B818	CARPENETO	AL	0,2
B819	CARPI	MO	0
B820	CARPIANO	MI	0
B822	CARPIGNANO SALENTINO	LE	0
B823	CARPIGNANO SESIA	NO	0,2
B825	CARPINETI	RE	0
B827	CARPINETO DELLA NORA	PE	0
B828	CARPINETO ROMANO	RM	0,2
B826	CARPINETO SINELLO	CH	0,2
B829	CARPINO *	FG	0,3
B830	CARPINONE	IS	0
B832	CARRARA	MS	0
B835	CARRE'	VI	0
B836	CARREGA LIGURE	AL	0
B838	CARRO	SP	0
B839	CARRODANO	SP	0
B840	CARROSIO	AL	0
B841	CARRU'	CN	0
B842	CARSOLI	AQ	0,2
B844	CARTIGLIANO	VI	0
B845	CARTIGNANO	CN	0,2
B846	CARTOCETO	PU	0,4
B847	CARTOSIO	AL	0
B848	CARTURA	PD	0
B850	CARUGATE	MI	0,2
B851	CARUGO	CO	0,2
B853	CARUNCHIO	CH	0
B854	CARVICO	BG	0,2
B856	CARZANO	TN	0
B857	CASABONA *	KR	0,2
B858	CASACALENDA	CB	0,2
B859	CASACANDITELLA	CH	0,4
B860	CASAGIOVE	CE	0
B870	CASAL CERMELLI	AL	0
B872	CASAL DI PRINCIPE *	CE	0,3
B895	CASAL VELINO	SA	0
B861	CASALANGUIDA	CH	0
B862	CASALATTICO	FR	0
B864	CASALBELTRAME	NO	0,4
B865	CASALBORDINO	CH	0,4
B866	CASALBORE *	AV	0,2
B867	CASALBORGONE	TO	0,3
B868	CASALBUONO	SA	0
B869	CASALBUTTANO ED UNITI	CR	0,2
B871	CASALCIPRANO	CB	0
B873	CASALDUNI *	BN	0,1
B876	CASALE CORTE CERRO	VB	0,2
B881	CASALE CREMASCO - VIDOLASCO	CR	0,2
B877	CASALE DI SCODOSIA	PD	0,2
B875	CASALE LITTA	VA	0,2
B878	CASALE MARITTIMO	PI	0,2
B885	CASALE MONFERRATO	AL	0,2
B879	CASALE SUL SILE	TV	0
B880	CASALECCHIO DI RENO	BO	0
B882	CASALEGGIO BOIRO	AL	0
B883	CASALEGGIO NOVARA	NO	0,2
B886	CASALEONE	VR	0
B889	CASALETTO CEREDANO	CR	0,2
B890	CASALETTO DI SOPRA	CR	0
B887	CASALETTO LODIGIANO	LO	0,2
B888	CASALETTO SPARTANO	SA	0
B891	CASALETTO VAPRIO	CR	0
B892	CASALFIUMANESE	BO	0
B893	CASALGRANDE	RE	0
B894	CASALGRASSO	CN	0,2
B896	CASALINCONTRADA	CH	0
B897	CASALINO	NO	0
B898	CASALMAGGIORE	CR	0
B899	CASALMAIOCCO	LO	0,2
B900	CASALMORANO	CR	0
B901	CASALMORO	MN	0
B902	CASALNOCETO	AL	0,2
B905	CASALNUOVO DI NAPOLI	NA	0,4
B904	CASALNUOVO MONTEROTARO	FG	0
B907	CASALOLDO	MN	0
B910	CASALPUSTERLENGO	LO	0
B911	CASALROMANO	MN	0,2
B912	CASALSERUGO	PD	0,4
B916	CASALUCE	CE	0
B917	CASALVECCHIO DI PUGLIA	FG	0,4
B918	CASALVECCHIO SICULO	ME	0,4
B919	CASALVIERI	FR	0
B920	CASALVOLONE	NO	0
B921	CASALZUIGNO	VA	0,4
B922	CASAMARCIANO	NA	0
B923	CASAMASSIMA	BA	0

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA
B924	CASAMICCIOLA TERME	NA	0
B925	CASANDRINO	NA	0
B928	CASANOVA ELVO	VC	0
B927	CASANOVA LERRONE	SV	0,4
B929	CASANOVA LONATI	PV	0
B932	CASAPE	RM	0
M260	CASAPESENNA	CE	0
B933	CASAPINTA	BI	0,2
B934	CASAPROTA	RI	0
B935	CASAPULLA	CE	0
B936	CASARANO	LE	0
B937	CASARGO	LC	0,2
B938	CASARILE	MI	0,2
B940	CASARSA DELLA DELIZIA	PN	0
B939	CASARZA LIGURE	GE	0,4
B941	CASASCO	AL	0,2
B942	CASASCO D'INTELVI	CO	0
B943	CASATENOVO	LC	0,2
B945	CASATISMA	PV	0,2
B946	CASAVATORE	NA	0,3
B947	CASAZZA	BG	0,2
B948	CASCIA	PG	0
B949	CASCIAGO	VA	0,2
A559	CASCIANA TERME	PI	0
B950	CASCINA	PI	0,2
B953	CASCINETTE D'IVREA	TO	0,3
B954	CASEI GEROLA	PV	0
B955	CASELETTE	TO	0
B956	CASELLA	GE	0,2
B959	CASELLE IN PITTARI	SA	0
B961	CASELLE LANDI	LO	0
B958	CASELLE LURANI	LO	0
B960	CASELLE TORINESE	TO	0,2
B963	CASERTA	CE	0,2
B965	CASIER	TV	0
B966	CASIGNANA *	RC	0,2
B967	CASINA	RE	0,4
B971	CASIRATE D'ADDA	BG	0
B974	CASLINO D'ERBA	CO	0,2
B977	CASNATE CON BERNATE	CO	0
B978	CASNIGO	BG	0
B980	CASOLA DI NAPOLI	NA	0
B979	CASOLA IN LUNIGIANA	MS	0,2
B982	CASOLA VALSENIO	RA	0,2
B983	CASOLE BRUZIO	CS	0
B984	CASOLE D'ELSA	SI	0,2
B985	CASOLI	CH	0,2
B988	CASORATE PRIMO	PV	0
B987	CASORATE SEMPIONE	VA	0,4
B989	CASOREZZO	MI	0,2
B990	CASORIA	NA	0,2
B991	CASORZO	AT	0
A472	CASPERIA	RI	0,2
B993	CASPOGGIO	SO	0
B994	CASSACCO	UD	0
B996	CASSAGO BRIANZA	LC	0,2
C002	CASSANO ALLO IONIO	CS	0
C003	CASSANO D'ADDA	MI	0,4
B998	CASSANO DELLE MURGE	BA	0,35
B997	CASSANO IRPINO	AV	0,4
C004	CASSANO MAGNAGO	VA	0
C005	CASSANO SPINOLA	AL	0
B999	CASSANO VALCUVIA	VA	0
C006	CASSARO	SR	0
C007	CASSIGLIO	BG	0
C014	CASSINA DE' PECCHI	MI	0,4
C020	CASSINA RIZZARDI	CO	0,2
C024	CASSINA VALSASSINA	LC	0
C022	CASSINASCO	AT	0,2
C027	CASSINE	AL	0,2
C030	CASSINELLE	AL	0,2
C033	CASSINETTA DI LUGAGNANO	MI	0,2
C034	CASSINO	FR	0,4
C037	CASSOLA	VI	0
C038	CASSOLNOVO	PV	0
C041	CASTAGNARO *	VR	0,2
C044	CASTAGNETO CARDUCCI	LI	0,2
C045	CASTAGNETO PO	TO	0,3
C046	CASTAGNITO	CN	0
C049	CASTAGNOLE DELLE LANZE	AT	0,2
C047	CASTAGNOLE MONFERRATO *	AT	0,2
C048	CASTAGNOLE PIEMONTE	TO	0,2
C050	CASTANA	PV	0
C052	CASTANO PRIMO	MI	0,4
C053	CASTEGGIO	PV	0,2
C055	CASTEGNATO	BS	0
C056	CASTEGNERO	VI	0
C058	CASTEL BARONIA	AV	0
C064	CASTEL BOGLIONE	AT	0,2
C065	CASTEL BOLOGNESE	RA	0
B494	CASTEL CAMPAGNANO	CE	0,2
C040	CASTEL CASTAGNA	TE	0
C071	CASTEL COLONNA	AN	0
C183	CASTEL CONDINO	TN	0
C075	CASTEL D'AIANO	BO	0,2
C076	CASTEL D'ARIO	MN	0,2
C078	CASTEL D'AZZANO	VR	0,2
C082	CASTEL DEL GIUDICE	IS	0
C083	CASTEL DEL MONTE	AQ	0
C085	CASTEL DEL PIANO	GR	0
C086	CASTEL DEL RIO	BO	0
B969	CASTEL DI CASIO	BO	0,2
C090	CASTEL DI IERI *	AQ	0,2
C091	CASTEL DI IUDICA	CT	0
C093	CASTEL DI LAMA	AP	0,4
C094	CASTEL DI LUCIO	ME	0
C096	CASTEL DI SANGRO	AQ	0,2
C097	CASTEL DI SASSO	CE	0
C098	CASTEL DI TORA	RI	0,1
C102	CASTEL FOCOGNANO	AR	0,2
C114	CASTEL FRENTANO	CH	0,4
C115	CASTEL GABBIANO	CR	0
C116	CASTEL GANDOLFO	RM	0,4
C117	CASTEL GIORGIO	TR	0,2
C118	CASTEL GOFFREDO	MN	0
C121	CASTEL GUELFO DI BOLOGNA	BO	0
C203	CASTEL MADAMA	RM	0,2
C204	CASTEL MAGGIORE	BO	0
C208	CASTEL MELLA	BS	0

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA
C211	CASTEL MORRONE	CE	0,2
C252	CASTEL RITALDI	PG	0,4
C253	CASTEL ROCCHERO	AT	0,2
C255	CASTEL ROZZONE	BG	0,2
C259	CASTEL SAN GIORGIO	SA	0,2
C261	CASTEL SAN GIOVANNI	PC	0
C262	CASTEL SAN LORENZO	SA	0
C263	CASTEL SAN NICCOLO'	AR	0,2
C266	CASTEL SAN PIETRO ROMANO	RM	0
C265	CASTEL SAN PIETRO TERME	BO	0
C270	CASTEL SAN VINCENZO	IS	0
C268	CASTEL SANT'ANGELO	RI	0,4
C269	CASTEL SANT'ELIA	VT	0
C289	CASTEL VISCARDO	TR	0,2
C110	CASTEL VITTORIO	IM	0
C291	CASTEL VOLTURNO	CE	0,4
C057	CASTELBALDO	PD	0
C059	CASTELBELFORTE	MN	0,2
C060	CASTELBELLINO	AN	0,2
C062	CASTELBELLO CIARDES	BZ	0
C063	CASTELBIANCO	SV	0
C066	CASTELBOTTACCIO	CB	0
C067	CASTELBUONO	PA	0
C069	CASTELCIVITA	SA	0
C072	CASTELCOVATI	BS	0
C073	CASTELCUCCO	TV	0
C074	CASTELDACCIA	PA	0,4
C080	CASTELDELCI *	PU	0,2
C081	CASTELDELFINO	CN	0
C089	CASTELDIDONE	CR	0,2
C100	CASTELFIDARDO	AN	0,3
C101	CASTELFIORENTINO	FI	0,2
C103	CASTELFONDO	TN	0
C104	CASTELFORTE	LT	0
C105	CASTELFRANCI	AV	0
C112	CASTELFRANCO DI SOPRA	AR	0,25
C113	CASTELFRANCO DI SOTTO	PI	0,2
C107	CASTELFRANCO EMILIA	MO	0,2
C106	CASTELFRANCO IN MISCANO	BN	0
C111	CASTELFRANCO VENETO	TV	0
C119	CASTELGOMBERTO	VI	0,4
C120	CASTELGRANDE	PZ	0
C122	CASTELGUGLIELMO	RO	0,4
C123	CASTELGUIDONE	CH	0
C125	CASTELLABATE	SA	0,2
C126	CASTELLAFIUME	AQ	0
C127	CASTELL'ALFERO	AT	0
C128	CASTELLALTO	TE	0
C130	CASTELLAMMARE DEL GOLFO	TP	0
C129	CASTELLAMMARE DI STABIA *	NA	0,2
C133	CASTELLAMONTE	TO	0
C134	CASTELLANA GROTTE	BA	0,2
C135	CASTELLANA SICULA	PA	0
C136	CASTELLANETA	TA	0,4
C137	CASTELLANIA	AL	0
C139	CASTELLANZA	VA	0,2
C140	CASTELLAR	CN	0,2
C142	CASTELLAR GUIDOBONO	AL	0
C141	CASTELLARANO	RE	0
C143	CASTELLARO	IM	0
C145	CASTELL'ARQUATO	PC	0
C146	CASTELLAVAZZO	BL	0,2
C147	CASTELL'AZZARA	GR	0,2
C148	CASTELLAZZO BORMIDA	AL	0,2
C149	CASTELLAZZO NOVARESE	NO	0,4
C153	CASTELLEONE	CR	0,16
C152	CASTELLEONE DI SUASA	AN	0,2
C154	CASTELLERO	AT	0
C155	CASTELLETTO CERVO	BI	0
C156	CASTELLETTO D'ERRO	AL	0,2
C157	CASTELLETTO DI BRANDUZZO	PV	0
C158	CASTELLETTO D'ORBA	AL	0,4
C160	CASTELLETTO MERLI	AL	0,2
C161	CASTELLETTO MOLINA	AT	0
C162	CASTELLETTO MONFERRATO	AL	0,4
C166	CASTELLETTO SOPRA TICINO	NO	0
C165	CASTELLETTO STURA	CN	0
C167	CASTELLETTO UZZONE	CN	0,2
C169	CASTELLI	TE	0,2
C079	CASTELLI CALEPIO	BG	0
C172	CASTELLINA IN CHIANTI	SI	0,4
C174	CASTELLINA MARITTIMA	PI	0
C173	CASTELLINALDO	CN	0,4
C175	CASTELLINO DEL BIFERNO	CB	0
C176	CASTELLINO TANARO	CN	0
C177	CASTELLIRI *	FR	0,2
B312	CASTELLO CABIAGLIO	VA	0,2
C184	CASTELLO D'AGOGNA	PV	0,2
C185	CASTELLO D'ARGILE	BO	0
C178	CASTELLO DEL MATESE	CE	0,2
C186	CASTELLO DELL'ACQUA *	SO	0,2
A300	CASTELLO DI ANNONE	AT	0
C187	CASTELLO DI BRIANZA	LC	0
C188	CASTELLO DI CISTERNA	NA	0,2
C190	CASTELLO DI GODEGO	TV	0
C191	CASTELLO DI SERRAVALLE	BO	0,2
C194	CASTELLO TESINO	TN	0
C189	CASTELLO-MOLINA DI FIEMME	TN	0
C195	CASTELLUCCHIO	MN	0,2
C198	CASTELLUCCIO DEI SAURI	FG	0
C199	CASTELLUCCIO INFERIORE	PZ	0
C201	CASTELLUCCIO SUPERIORE	PZ	0
C202	CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	FG	0
C051	CASTELL'UMBERTO	ME	0,4
C205	CASTELMAGNO	CN	0
C206	CASTELMARTE	CO	0
C207	CASTELMASSA	RO	0,2
C197	CASTELMAURO	CB	0
C209	CASTELMEZZANO	PZ	0
C210	CASTELMOLA	ME	0,2
C213	CASTELNOVETTO	PV	0,2
C215	CASTELNOVO BARIANO	RO	0
C217	CASTELNOVO DEL FRIULI	PN	0
C218	CASTELNOVO DI SOTTO	RE	0,2
C219	CASTELNOVO NE' MONTI	RE	0,2
C216	CASTELNUOVO	TN	0
C226	CASTELNUOVO BELBO	AT	0,2
C227	CASTELNUOVO BERARDENGA	SI	0,4
C228	CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA	LO	0,2

V

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA
C229	CASTELNUOVO BORMIDA	AL	0,4
C220	CASTELNUOVO BOZZENTE	CO	0,2
C230	CASTELNUOVO CALCEA	AT	0
C231	CASTELNUOVO CILENTO *	SA	0,2
C225	CASTELNUOVO DEL GARDA	VR	0,2
C222	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	FG	0
C214	CASTELNUOVO DI CEVA	CN	0,2
C235	CASTELNUOVO DI CONZA	SA	0
C224	CASTELNUOVO DI FARFA	RI	0,4
C236	CASTELNUOVO DI GARFAGNANA	LU	0,4
C237	CASTELNUOVO DI PORTO	RM	0,2
C232	CASTELNUOVO DON BOSCO	AT	0,2
C240	CASTELNUOVO MAGRA	SP	0,2
C241	CASTELNUOVO NIGRA	TO	0
C223	CASTELNUOVO PARANO	FR	0,2
C242	CASTELNUOVO RANGONE	MO	0
C243	CASTELNUOVO SCRIVIA	AL	0
C244	CASTELNUOVO VAL DI CECINA	PI	0
C245	CASTELPAGANO	BN	0
C246	CASTELPETROSO	IS	0
C247	CASTELPIZZUTO	IS	0,2
C248	CASTELPLANIO	AN	0
C250	CASTELPOTO	BN	0,4
C251	CASTELRAIMONDO	MC	0
C254	CASTELROTTO	BZ	0
C267	CASTELSANTANGELO SUL NERA	MC	0
C271	CASTELSARACENO	PZ	0,2
C272	CASTELSARDO	SS	0,2
C273	CASTELSEPRIO	VA	0
B968	CASTELSILANO	KR	0
C274	CASTELSPINA	AL	0
C275	CASTELTERMINI *	AG	0,2
C181	CASTELVECCANA	VA	0
C278	CASTELVECCHIO CALVISIO	AQ	0
C276	CASTELVECCHIO DI ROCCA BARBENA	SV	0
C279	CASTELVECCHIO SUBEQUO	AQ	0,2
C280	CASTELVENERE	BN	0
B129	CASTELVERDE	CR	0,2
C200	CASTELVERRINO	IS	0,4
C284	CASTELVETERE IN VAL FORTORE	BN	0,2
C283	CASTELVETERE SUL CALORE	AV	0,2
C286	CASTELVETRANO	TP	0
C287	CASTELVETRO DI MODENA	MO	0
C288	CASTELVETRO PIACENTINO	PC	0,2
C290	CASTELVISCONTI	CR	0,1
C292	CASTENASO	BO	0
C293	CASTENEDOLO	BS	0
M288	CASTIADAS	CA	0
C318	CASTIGLION FIBOCCHI	AR	0,4
C319	CASTIGLION FIORENTINO	AR	0,2
C308	CASTIGLIONE A CASAURIA *	PE	0,2
C302	CASTIGLIONE CHIAVARESE	GE	0,2
C301	CASTIGLIONE COSENTINO	CS	0
C304	CASTIGLIONE D'ADDA	LO	0,2
C296	CASTIGLIONE DEI PEPOLI	BO	0
C306	CASTIGLIONE DEL GENOVESI	SA	0,3
C309	CASTIGLIONE DEL LAGO	PG	0,4
C310	CASTIGLIONE DELLA PESCAIA	GR	0
C312	CASTIGLIONE DELLE STIVIERE	MN	0,4
C303	CASTIGLIONE DI GARFAGNANA	LU	0,4
C297	CASTIGLIONE DI SICILIA	CT	0
C299	CASTIGLIONE D'INTELVI	CO	0
C313	CASTIGLIONE D'ORCIA	SI	0,2
C314	CASTIGLIONE FALLETTO	CN	0
C315	CASTIGLIONE IN TEVERINA	VT	0
C298	CASTIGLIONE MESSER MARINO	CH	0
C316	CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO	CH	0,2
C300	CASTIGLIONE OLONA	VA	0,4
C317	CASTIGLIONE TINELLA	CN	0,2
C307	CASTIGLIONE TORINESE	TO	0,2
C321	CASTIGNANO	AP	0,4
C322	CASTILENTI	TE	0,4
C323	CASTINO	CN	0
C325	CASTIONE ANDEVENNO	SO	0
C324	CASTIONE DELLA PRESOLANA	BG	0
C327	CASTIONS DI STRADA	UD	0
C329	CASTIRAGA VIDARDO	LO	0
C330	CASTO	BS	0
C331	CASTORANO	AP	0,4
C332	CASTREZZATO	BS	0,2
C334	CASTRI DI LECCE	LE	0
C335	CASTRIGNANO DE' GRECI	LE	0
C336	CASTRIGNANO DEL CAPO	LE	0
C337	CASTRO	BG	0,2
M261	CASTRO	LE	0
C338	CASTRO DEI VOLSCI	FR	0,4
C339	CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE	FC	0
C340	CASTROCIELO	FR	0,4
C341	CASTROFILIPPO	AG	0
C108	CASTROLIBERO	CS	0,2
C343	CASTRONNO	VA	0
C345	CASTRONUOVO DI SANT'ANDREA	PZ	0
C344	CASTRONUOVO DI SICILIA	PA	0
C346	CASTROPIGNANO	CB	0
C347	CASTROREALE	ME	0,3
C348	CASTROREGIO *	CS	0,2
C349	CASTROVILLARI	CS	0
C351	CATANIA	CT	0
C352	CATANZARO	CZ	0,2
C353	CATENANUOVA *	EN	0,4
C354	CATIGNANO *	PE	0,2
C357	CATTOLICA	RN	0,2
C356	CATTOLICA ERACLEA	AG	0,2
C285	CAULONIA	RC	0
C359	CAUTANO	BN	0
C361	CAVA DE' TIRRENI	SA	0,2
C360	CAVA MANARA	PV	0
C362	CAVACURTA	LO	0
C363	CAVAGLIA'	BI	0,4
C364	CAVAGLIETTO	NO	0
C365	CAVAGLIO D'AGOGNA	NO	0
C367	CAVAGLIO-SPOCCIA	VB	0
C369	CAVAGNOLO	TO	0,2
C370	CAVAION VERONESE	VR	0,2
C372	CAVALESE	TN	0
C374	CAVALLASCA	CO	0,2
C375	CAVALLERLEONE	CN	0
C376	CAVALLERMAGGIORE	CN	0,1
C377	CAVALLINO	LE	0,4
M308	CAVALLINO-TREPORTI	VE	0
C378	CAVALLIRIO	NO	0
C380	CAVARENO	TN	0
C381	CAVARGNA	CO	0
C382	CAVARIA CON PREMEZZO	VA	0,2
C383	CAVARZERE	VE	0,2
C384	CAVASO DEL TOMBA	TV	0,2
C385	CAVASSO NUOVO	PN	0
C387	CAVATORE	AL	0,2
C389	CAVAZZO CARNICO	UD	0
C390	CAVE	RM	0,3
C392	CAVEDAGO	TN	0
C393	CAVEDINE	TN	0
C394	CAVENAGO D'ADDA	LO	0
C395	CAVENAGO DI BRIANZA	MI	0,2
C396	CAVERNAGO	BG	0
C398	CAVEZZO	MO	0,2
C400	CAVIZZANA	TN	0
C404	CAVOUR	TO	0
C405	CAVRIAGO	RE	0
C406	CAVRIANA	MN	0,2
C407	CAVRIGLIA	AR	0,2
C409	CAZZAGO BRABBIA	VA	0
C408	CAZZAGO SAN MARTINO	BS	0
C412	CAZZANO DI TRAMIGNA	VR	0,2
C410	CAZZANO SANT'ANDREA	BG	0
C413	CECCANO	FR	0,4
C414	CECIMA	PV	0,2
C415	CECINA	LI	0,2
C417	CEDEGOLO	BS	0,4
C418	CEDRASCO	SO	0
C420	CEFALA' DIANA	PA	0
C421	CEFALU' *	PA	0,2
C422	CEGGIA	VE	0,2
C424	CEGLIE MESSAPICO	BR	0
C426	CELANO	AQ	0,2
C428	CELENZA SUL TRIGNO	CH	0
C429	CELENZA VALFORTORE	FG	0
C430	CELICO	CS	0
C435	CELLA DATI	CR	0
C432	CELLA MONTE	AL	0,4
C436	CELLAMARE	BA	0,2
C437	CELLARA	CS	0
C438	CELLARENGO	AT	0
C439	CELLATICA	BS	0
C444	CELLE DI BULGHERIA	SA	0
C441	CELLE DI MACRA	CN	0,2
C440	CELLE ENOMONDO	AT	0
C443	CELLE LIGURE	SV	0,3
C442	CELLE SAN VITO	FG	0
C446	CELLENO	VT	0,2
C447	CELLERE	VT	0,2
C449	CELLINO ATTANASIO	TE	0,2
C448	CELLINO SAN MARCO	BR	0,4
C450	CELLIO	VC	0,4
M262	CELLOLE	CE	0
C452	CEMBRA	TN	0
C453	CENADI	CZ	0
C456	CENATE SOPRA	BG	0,2
C457	CENATE SOTTO	BG	0,4
C458	CENCENIGHE AGORDINO	BL	0,4
C459	CENE	BG	0
C461	CENESELLI	RO	0,2
C463	CENGIO	SV	0,2
C467	CENTA SAN NICOLO'	TN	0
C466	CENTALLO	CN	0,2
C469	CENTO	FE	0
C470	CENTOLA	SA	0,4
C472	CENTRACHE	CZ	0
C471	CENTURIPE *	EN	0,2
C474	CEPAGATTI	PE	0,2
C476	CEPPALONI *	BN	0,2
C478	CEPPO MORELLI	VB	0
C479	CEPRANO *	FR	0,2
C480	CERAMI	EN	0,1
C481	CERANESI	GE	0,4
C483	CERANO	NO	0,2
C482	CERANO D'INTELVI	CO	0
C484	CERANOVA	PV	0,2
C485	CERASO	SA	0,2
C486	CERCEMAGGIORE	CB	0
C487	CERCENASCO	TO	0,35
C488	CERCEPICCOLA	CB	0
C489	CERCHIARA DI CALABRIA *	CS	0,2
C492	CERCHIO	AQ	0
C493	CERCINO	SO	0
C494	CERCIVENTO	UD	0
C495	CERCOLA	NA	0,2
C496	CERDA	PA	0
C498	CEREA	VR	0,2
C500	CEREGNANO	RO	0,2
C501	CERENZIA	KR	0
C497	CERES	TO	0,2
C502	CERESARA	MN	0
C503	CERESETO	AL	0,4
C504	CERESOLE ALBA	CN	0
C505	CERESOLE REALE	TO	0
C506	CERETE	BG	0
C508	CERETTO LOMELLINA	PV	0,2
C509	CERGNAGO	PV	0
C510	CERIALE	SV	0
C511	CERIANA	IM	0,2
C512	CERIANO LAGHETTO	MI	0
C513	CERIGNALE	PC	0,2
C514	CERIGNOLA	FG	0,4
C515	CERISANO	CS	0
C516	CERMENATE	CO	0,2
A022	CERMES	BZ	0
C517	CERMIGNANO	TE	0,4
C520	CERNOBBIO	CO	0,2
C521	CERNUSCO LOMBARDONE	LC	0,2
C523	CERNUSCO SUL NAVIGLIO	MI	0,4
C526	CERRETO CASTELLO	BI	0,2
C528	CERRETO D'ASTI	AT	0
C524	CERRETO D'ESI *	AN	0,4
C527	CERRETO DI SPOLETO	PG	0
C507	CERRETO GRUE	AL	0
C529	CERRETO GUIDI	FI	0,2
C518	CERRETO LAZIALE	RM	0,4
C525	CERRETO SANNITA	BN	0,4
C530	CERRETTO DELLE LANGHE	CN	0
C531	CERRINA	AL	0,4
C532	CERRIONE	BI	0
C536	CERRO AL LAMBRO	MI	0
C534	CERRO AL VOLTURNO	IS	0
C537	CERRO MAGGIORE	MI	0
C533	CERRO TANARO	AT	0
C538	CERRO VERONESE	VR	0,4
C539	CERSOSIMO	PZ	0
C540	CERTALDO	FI	0,2
C541	CERTOSA DI PAVIA	PV	0
C542	CERVA	CZ	0,2
C543	CERVARA DI ROMA	RM	0
C544	CERVARESE SANTA CROCE	PD	0,2
C545	CERVARO	FR	0,4
C547	CERVASCA	CN	0
C548	CERVATTO	VC	0
C549	CERVENO	BS	0
C550	CERVERE	CN	0,2
C551	CERVESINA	PV	0,2
C552	CERVETERI	RM	0,4
C553	CERVIA	RA	0
C554	CERVICATI *	CS	0,2
C555	CERVIGNANO D'ADDA	LO	0,2
C556	CERVIGNANO DEL FRIULI	UD	0
C557	CERVINARA	AV	0,4
C558	CERVINO	CE	0,2
C559	CERVO	IM	0,2
C560	CERZETO	CS	0
C561	CESA	CE	0
C563	CESANA BRIANZA	LC	0
C564	CESANA TORINESE	TO	0
C565	CESANO BOSCONE	MI	0,2
C566	CESANO MADERNO	MI	0,4
C567	CESARA	VB	0,2
C568	CESARO'	ME	0,4
C569	CESATE	MI	0,2
C573	CESENA	FC	0
C574	CESENATICO	FC	0
C576	CESINALI	AV	0,4
C578	CESIO	IM	0,4
C577	CESIOMAGGIORE	BL	0
C580	CESSALTO	TV	0,4
C581	CESSANITI *	VV	0,2
C582	CESSAPALOMBO	MC	0,2
C583	CESSOLE	AT	0
C584	CETARA	SA	0,2
C585	CETO	BS	0
C587	CETONA	SI	0
C588	CETRARO	CS	0
C589	CEVA	CN	0,4
C591	CEVO	BS	0,4
C593	CHALLAND-SAINT-ANSELME	AO	0
C594	CHALLAND-SAINT-VICTOR	AO	0
C595	CHAMBAVE	AO	0
B491	CHAMOIS	AO	0
C596	CHAMPDEPRAZ	AO	0
B540	CHAMPORCHER	AO	0
C598	CHARVENSOD	AO	0
C294	CHATILLON	AO	0
C599	CHERASCO	CN	0
C600	CHEREMULE	SS	0
C604	CHIALAMBERTO	TO	0
C605	CHIAMPO	VI	0,4
C606	CHIANCHE	AV	0
C608	CHIANCIANO TERME	SI	0
C609	CHIANNI	PI	0,2
C610	CHIANOCCO	TO	0,2
C612	CHIARAMONTE GULFI	RG	0
C613	CHIARAMONTI	SS	0
C614	CHIARANO	TV	0,4
C615	CHIARAVALLE *	AN	0,2
C616	CHIARAVALLE CENTRALE	CZ	0
C618	CHIARI	BS	0
C619	CHIAROMONTE	PZ	0
C620	CHIAUCI	IS	0
C621	CHIAVARI	GE	0
C623	CHIAVENNA	SO	0
C624	CHIAVERANO	TO	0,2
C625	CHIENES	BZ	0
C627	CHIERI	TO	0
C630	CHIES D'ALPAGO	BL	0,4
C628	CHIESA IN VALMALENCO	SO	0
C629	CHIESANUOVA	TO	0,2
C631	CHIESINA UZZANESE	PT	0
C632	CHIETI	CH	0,2
C633	CHIEUTI *	FG	0,4
C634	CHIEVE	CR	0,25
C635	CHIGNOLO D'ISOLA	BG	0,2
C637	CHIGNOLO PO	PV	0,2
C638	CHIOGGIA	VE	0
C639	CHIOMONTE	TO	0,2
C640	CHIONS	PN	0
C641	CHIOPRIS VISCONE	UD	0
C648	CHITIGNANO	AR	0,2
C649	CHIUDUNO	BG	0
C650	CHIUPPANO *	VI	0,2
C651	CHIURO	SO	0,2
C652	CHIUSA	BZ	0
C653	CHIUSA DI PESIO	CN	0,2
C655	CHIUSA DI SAN MICHELE	TO	0
C654	CHIUSA SCLAFANI *	PA	0,1
C656	CHIUSAFORTE	UD	0
C657	CHIUSANICO	IM	0,4
C658	CHIUSANO D'ASTI	AT	0
C659	CHIUSANO DI SAN DOMENICO	AV	0,2
C660	CHIUSAVECCHIA	IM	0,2
C661	CHIUSDINO *	SI	0,3
C662	CHIUSI	SI	0,2
C663	CHIUSI DELLA VERNA	AR	0,3
C665	CHIVASSO	TO	0,4
M272	CIAMPINO	RM	0,4
C668	CIANCIANA	AG	0
C672	CIBIANA DI CADORE	BL	0
C673	CICAGNA	GE	0,4
C674	CICALA *	CZ	0,2
C675	CICCIANO	NA	0,4
C676	CICERALE	SA	0,2

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA
C677	CICILIANO	RM	0,4
C678	CICOGNOLO	CR	0
C679	CICONIO	TO	0,2
C680	CIGLIANO	VC	0
C681	CIGLIE'	CN	0
C684	CIGOGNOLA	PV	0
C685	CIGOLE	BS	0
C686	CILAVEGNA	PV	0
C689	CIMADOLMO	TV	0,2
C691	CIMBERGO	BS	0
C694	CIMEGO	TN	0
C695	CIMINA'	RC	0,2
C696	CIMINNA	PA	0
C697	CIMITILE	NA	0,2
C699	CIMOLAIS	PN	0
C700	CIMONE	TN	0
C701	CINAGLIO	AT	0
C702	CINETO ROMANO	RM	0
C703	CINGIA DE' BOTTI	CR	0,2
C704	CINGOLI	MC	0,3
C705	CINIGIANO	GR	0
C707	CINISELLO BALSAMO	MI	0,2
C708	CINISI	PA	0,4
C709	CINO	SO	0
C710	CINQUEFRONDI	RC	0,2
C711	CINTANO	TO	0,2
C712	CINTE TESINO	TN	0
C714	CINTO CAOMAGGIORE	VE	0,2
C713	CINTO EUGANEO	PD	0,2
C715	CINZANO	TO	0,2
C716	CIORLANO *	CE	0,2
C718	CIPRESSA	IM	0
C719	CIRCELLO	BN	0,2
C722	CIRIE'	TO	0,2
C723	CIRIGLIANO	MT	0
C724	CIRIMIDO	CO	0
C725	CIRO'	KR	0
C726	CIRO' MARINA	KR	0
C727	CIS	TN	0
C728	CISANO BERGAMASCO	BG	0,3
C729	CISANO SUL NEVA	SV	0,2
C730	CISERANO	BG	0,2
C732	CISLAGO	VA	0
C733	CISLIANO	MI	0,2
C734	CISMON DEL GRAPPA	VI	0
C735	CISON DI VALMARINO	TV	0,2
C738	CISSONE	CN	0
C739	CISTERNA D'ASTI	AT	0,2
C740	CISTERNA DI LATINA	LT	0,4
C741	CISTERNINO	BR	0,3
C742	CITERNA	PG	0,2
C744	CITTA' DELLA PIEVE	PG	0,2
C745	CITTA' DI CASTELLO	PG	0,4
C750	CITTA' SANT'ANGELO *	PE	0,2
C743	CITTADELLA	PD	0
C746	CITTADUCALE	RI	0
C747	CITTANOVA	RC	0,4
C749	CITTAREALE	RI	0
C751	CITTIGLIO	VA	0,2
C752	CIVATE	LC	0,2
C754	CIVENNA	CO	0
C755	CIVEZZA	IM	0,4
C756	CIVEZZANO	TN	0
C757	CIVIASCO	VC	0
C758	CIVIDALE DEL FRIULI	UD	0
C759	CIVIDATE AL PIANO	BG	0,3
C760	CIVIDATE CAMUNO	BS	0
C763	CIVITA	CS	0,2
C765	CIVITA CASTELLANA	VT	0
C766	~~CIVITA D'ANTINO~~	~~AQ~~	~~0,4~~
C764	CIVITACAMPOMARANO	CB	0
C768	CIVITALUPARELLA	CH	0
C769	CIVITANOVA DEL SANNIO	IS	0
C770	CIVITANOVA MARCHE	MC	0
C771	CIVITAQUANA	PE	0
C773	CIVITAVECCHIA	RM	0,3
C778	CIVITELLA ALFEDENA *	AQ	0,4
C779	CIVITELLA CASANOVA	PE	0
C780	CIVITELLA D'AGLIANO	VT	0
C781	CIVITELLA DEL TRONTO	TE	0,2
C777	CIVITELLA DI ROMAGNA	FC	0,2
C774	CIVITELLA IN VAL DI CHIANA	AR	0
C776	CIVITELLA MESSER RAIMONDO	CH	0,2
C782	CIVITELLA PAGANICO	GR	0
C783	CIVITELLA ROVETO	AQ	0
C784	CIVITELLA SAN PAOLO	RM	0
C785	CIVO	SO	0
C787	CLAINO CON OSTENO	CO	0
C790	CLAUT	PN	0
C791	CLAUZETTO	PN	0
C792	CLAVESANA	CN	0
C793	CLAVIERE	TO	0
C794	CLES	TN	0
C795	CLETO	CS	0
C796	CLIVIO	VA	0
C797	CLOZ	TN	0
C800	CLUSONE	BG	0
C801	COASSOLO TORINESE	TO	0
C803	COAZZE	TO	0
C804	COAZZOLO	AT	0,2
C806	COCCAGLIO	BS	0,1
C807	COCCONATO	AT	0
C810	COCQUIO-TREVISAGO	VA	0
C811	COCULLO	AQ	0
C812	CODEVIGO	PD	0,2
C813	CODEVILLA	PV	0
C814	CODIGORO	FE	0
C815	CODOGNE'	TV	0,4
C816	CODOGNO	LO	0,2
C817	CODROIPO	UD	0
C818	CODRONGIANOS	SS	0
C819	COGGIOLA	BI	0,4
C820	COGLIATE	MI	0
C821	COGNE	AO	0
C823	COGOLETO	GE	0,4
C824	COGOLLO DEL CENGIO	VI	0
C826	COGORNO	GE	0
C829	COLAZZA	NO	0
C830	COLBORDOLO	PU	0,4
C835	COLERE	BG	0
C836	COLFELICE	FR	0
C838	COLI	PC	0,4
C839	COLICO	LC	0,2
C840	COLLAGNA	RE	0
C841	COLLALTO SABINO	RI	0,4
C844	COLLARMELE	AQ	0,4
C845	COLLAZZONE	PG	0,2
C851	COLLE BRIANZA	LC	0
C854	COLLE D'ANCHISE	CB	0,1
C857	COLLE DI TORA	RI	0,3
C847	COLLE DI VAL D'ELSA	SI	0,2
C870	COLLE SAN MAGNO	FR	0,3
C846	COLLE SANNITA	BN	0
C872	COLLE SANTA LUCIA	BL	0,4
C848	COLLE UMBERTO	TV	0,2
C850	COLLEBEATO	BS	0,2
C852	COLLECCHIO	PR	0
C853	COLLECORVINO	PE	0,2
C311	COLLEDARA	TE	0
C855	COLLEDIMACINE	CH	0
C856	COLLEDIMEZZO	CH	0
C858	COLLEFERRO	RM	0
C859	COLLEGIOVE *	RI	0,4
C860	COLLEGNO	TO	0,2
C862	COLLELONGO	AQ	0,2
C864	COLLEPARDO	FR	0
C865	COLLEPASSO	LE	0,2
C866	COLLEPIETRO	AQ	0
C867	COLLERETTO CASTELNUOVO	TO	0,2
C868	COLLERETTO GIACOSA	TO	0
C869	COLLESALVETTI	LI	0,2
C871	COLLESANO	PA	0
C875	COLLETORTO	CB	0
C876	COLLEVECCHIO	RI	0,2
C878	COLLI A VOLTURNO	IS	0,2
C877	COLLI DEL TRONTO	AP	0,3
C880	COLLI SUL VELINO	RI	0,2
C879	COLLIANO	SA	0
C882	COLLINAS	CA	0
C883	COLLIO	BS	0
C884	COLLOBIANO	VC	0
C885	COLLOREDO DI MONTE ALBANO	UD	0
C886	COLMURANO	MC	0,2
C888	COLOBRARO *	MT	0,3
C890	COLOGNA VENETA	VR	0,2
C893	COLOGNE	BS	0
C894	COLOGNO AL SERIO	BG	0,2
C895	COLOGNO MONZESE	MI	0,2
C897	COLOGNOLA AI COLLI	VR	0
C900	COLONNA	RM	0,2
C901	COLONNELLA	TE	0
C902	COLONNO	CO	0
C903	COLORINA	SO	0,2
C904	COLORNO	PR	0
C905	COLOSIMI	CS	0
C908	COLTURANO	MI	0
C910	COLZATE	BG	0,2
C911	COMABBIO	VA	0,2
C912	COMACCHIO	FE	0
C914	COMANO	MS	0,3
C917	COMAZZO	LO	0
C918	COMEGLIANS	UD	0
C920	COMELICO SUPERIORE	BL	0,4
C922	COMERIO	VA	0
C925	COMEZZANO - CIZZAGO	BS	0,2
C926	COMIGNAGO	NO	0
C927	COMISO	RG	0
C928	COMITINI *	AG	0,22
C929	COMIZIANO	NA	0
C930	COMMESSAGGIO	MN	0
C931	COMMEZZADURA	TN	0
C933	COMO	CO	0,2
C934	COMPIANO	PR	0,2
C937	COMUN NUOVO	BG	0,15
C935	COMUNANZA	AP	0,2
C938	CONA	VE	0,2
C941	CONCA CASALE	IS	0,2
C940	CONCA DEI MARINI *	SA	0,3
C939	CONCA DELLA CAMPANIA	CE	0
C943	CONCAMARISE	VR	0,4
C944	CONCEI	TN	0
C946	CONCERVIANO	RI	0,2
C948	CONCESIO	BS	0
C949	CONCO	VI	0,2
C950	CONCORDIA SAGITTARIA	VE	0,2
C951	CONCORDIA SULLA SECCHIA	MO	0
C952	CONCOREZZO	MI	0,2
C953	CONDINO	TN	0
C954	CONDOFURI	RC	0,4
C955	CONDOVE	TO	0
C956	CONDRO' *	ME	0,4
C957	CONEGLIANO	TV	0,4
C958	CONFIENZA	PV	0
C959	CONFIGNI	RI	0
C960	CONFLENTI	CZ	0
C962	CONIOLO	AL	0
C963	CONSELICE	RA	0
C964	CONSELVE	PD	0,4
C965	CONSIGLIO DI RUMO	CO	0
C968	CONTESSA ENTELLINA	PA	0,4
C969	CONTIGLIANO	RI	0,2
C971	CONTRADA	AV	0
C972	CONTROGUERRA	TE	0,1
C973	CONTRONE	SA	0
C974	CONTURSI TERME	SA	0,2
C975	CONVERSANO	BA	0,2
C976	CONZA DELLA CAMPANIA	AV	0
C977	CONZANO	AL	0,4
C978	COPERTINO	LE	0,2
C979	COPIANO	PV	0
C980	COPPARO	FE	0
C982	CORANA	PV	0,2
C983	CORATO	BA	0,4
C984	CORBARA	SA	0,2
C986	CORBETTA	MI	0,35
C987	CORBOLA	RO	0,4
C988	CORCHIANO	VT	0,4
C990	CORCIANO	PG	0,2
C991	CORDENONS	PN	0
C992	CORDIGNANO	TV	0,4
C993	CORDOVADO	PN	0
C994	COREDO	TN	0
C996	COREGLIA ANTELMINELLI	LU	0
C995	COREGLIA LIGURE	GE	0,2
C998	CORENO AUSONIO	FR	0,2
C999	CORFINIO	AQ	0
D003	CORI	LT	0,2
D004	CORIANO	RN	0
D005	CORIGLIANO CALABRO	CS	0,2
D006	CORIGLIANO D'OTRANTO	LE	0
D007	CORINALDO	AN	0,4
D008	CORIO	TO	0,3
D009	CORLEONE	PA	0
D011	CORLETO MONFORTE	SA	0
D010	CORLETO PERTICARA	PZ	0
D013	CORMANO	MI	0
D014	CORMONS	GO	0
D015	CORNA IMAGNA	BG	0
D016	CORNALBA	BG	0,2
D017	CORNALE	PV	0,2
D018	CORNAREDO	MI	0,2
D019	CORNATE D'ADDA	MI	0
B799	CORNEDO ALL'ISARCO	BZ	0
D020	CORNEDO VICENTINO	VI	0
D021	CORNEGLIANO LAUDENSE	LO	0,2
D022	CORNELIANO D'ALBA	CN	0,2
D026	CORNIGLIO	PR	0,4
D027	CORNO DI ROSAZZO	UD	0
D028	CORNO GIOVINE	LO	0
D029	CORNOVECCHIO	LO	0
D030	CORNUDA	TV	0,2
D037	CORREGGIO	RE	0
D038	CORREZZANA	MI	0
D040	CORREZZOLA	PD	0,3
D041	CORRIDO	CO	0
D042	CORRIDONIA	MC	0
D043	CORROPOLI	TE	0,2
D044	CORSANO	LE	0
D045	CORSICO	MI	0
D046	CORSIONE	AT	0
D048	CORTACCIA SULLA STRADA DEL VINO	BZ	0
D049	CORTALE	CZ	0
D050	CORTANDONE	AT	0
D051	CORTANZE	AT	0
D052	CORTAZZONE	AT	0
D054	CORTE BRUGNATELLA	PC	0
D056	CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE	CR	0
D057	CORTE DE' FRATI	CR	0
D058	CORTE FRANCA	BS	0
D068	CORTE PALASIO	LO	0
D061	CORTEMAGGIORE	PC	0
D062	CORTEMILIA	CN	0,2
D064	CORTENO GOLGI	BS	0
D065	CORTENOVA	LC	0
D066	CORTENUOVA	BG	0
D067	CORTEOLONA	PV	0
D072	CORTIGLIONE	AT	0,2
A266	CORTINA D'AMPEZZO	BL	0
D075	CORTINA SULLA STRADA DEL VINO	BZ	0
D076	CORTINO	TE	0
D077	CORTONA	AR	0,2
D078	CORVARA	PE	0,3
D079	CORVARA IN BADIA - CORVARA	BZ	0
D081	CORVINO SAN QUIRICO	PV	0,2
D082	CORZANO	BS	0
D085	COSEANO	UD	0
D086	COSENZA	CS	0,4
D087	COSIO D'ARROSCIA	IM	0
D088	COSIO VALTELLINO	SO	0,4
D089	COSOLETO	RC	0
D093	COSSANO BELBO	CN	0,2
D092	COSSANO CANAVESE	TO	0
D094	COSSATO	BI	0,4
D095	COSSERIA	SV	0,3
D096	COSSIGNANO	AP	0,4
D099	COSSOGNO	VB	0
D100	COSSOINE	SS	0
D101	COSSOMBRATO	AT	0
D109	COSTA DE' NOBILI *	PV	0,2
D111	COSTA DI SERINA	BG	0,2
D110	COSTA DI MEZZATE	BG	0,2
D105	COSTA DI ROVIGO	RO	0,4
D112	COSTA MASNAGA	LC	0
D103	COSTA VALLE IMAGNA	BG	0
D102	COSTA VESCOVATO	AL	0
D117	COSTA VOLPINO	BG	0,3
D107	COSTABISSARA	VI	0
D108	COSTACCIARO	PG	0,29
D113	COSTANZANA	VC	0
D114	COSTARAINERA	IM	0,3
D118	COSTERMANO	VR	0,2
D119	COSTIGLIOLE D'ASTI	AT	0
D120	COSTIGLIOLE SALUZZO	CN	0
D121	COTIGNOLA	RA	0,2
D123	COTRONEI	KR	0
D124	COTTANELLO	RI	0
D012	COURMAYEUR	AO	0
D126	COVO	BG	0,2
D127	COZZO	PV	0,2
D128	CRACO	MT	0
D131	CRANDOLA VALSASSINA	LC	0
D132	CRAVAGLIANA	VC	0
D133	CRAVANZANA	CN	0,1
D134	CRAVEGGIA	VB	0
D136	CREAZZO	VI	0
D137	CRECCHIO	CH	0
D139	CREDARO	BG	0
D141	CREDERA RUBBIANO	CR	0
D142	CREMA	CR	0,2
D143	CREMELLA	LC	0,2
D144	CREMENAGA	VA	0
D145	CREMENO	LC	0
D147	CREMIA	CO	0
D149	CREMOLINO	AL	0,2
D150	CREMONA	CR	0
D151	CREMOSANO	CR	0
D154	CRESCENTINO	VC	0,4

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA
D156	CRESPADORO	VI	0,2
D157	CRESPANO DEL GRAPPA	TV	0
D158	CRESPELLANO	BO	0
D159	CRESPIATICA	LO	0,2
D160	CRESPINA	PI	0,2
D161	CRESPINO	RO	0,2
D162	CRESSA	NO	0,4
D165	CREVACUORE	BI	0,4
D166	CREVALCORE	BO	0
D168	CREVOLADOSSOLA	VB	0
D170	CRISPANO	NA	0,2
D171	CRISPIANO	TA	0,4
D172	CRISSOLO	CN	0,2
D175	CROCEFIESCHI	GE	0
C670	CROCETTA DEL MONTELLO	TV	0
D177	CRODO	VB	0
D179	CROGNALETO *	TE	0,2
D180	CROPALATI	CS	0
D181	CROPANI	CZ	0
D182	CROSA	BI	0,2
D184	CROSIA	CS	0
D185	CROSIO DELLA VALLE	VA	0
D122	CROTONE	KR	0
D186	CROTTA D'ADDA	CR	0
D187	CROVA	VC	0
D188	CROVIANA	TN	0
D189	CRUCOLI	KR	0
D192	CUASSO AL MONTE	VA	0
D194	CUCCARO MONFERRATO	AL	0,3
D195	CUCCARO VETERE	SA	0
D196	CUCCIAGO	CO	0
D197	CUCEGLIO	TO	0,4
D198	CUGGIONO	MI	0,4
D199	CUGLIATE-FABIASCO	VA	0
D200	CUGLIERI	OR	0
D201	CUGNOLI	PE	0,4
D202	CUMIANA	TO	0,2
D203	CUMIGNANO SUL NAVIGLIO	CR	0
D204	CUNARDO	VA	0
D205	CUNEO	CN	0,2
D206	CUNEVO	TN	0
D207	CUNICO	AT	0
D208	CUORGNE'	TO	0,2
D209	CUPELLO	CH	0,4
D210	CUPRA MARITTIMA	AP	0,4
D211	CUPRAMONTANA	AN	0,4
B824	CURA CARPIGNANO	PV	0,2
D214	CURCURIS	OR	0
D216	CUREGGIO	NO	0,2
D217	CURIGLIA CON MONTEVIASCO	VA	0,2
D218	CURINGA	CZ	0,2
D219	CURINO	BI	0,4
D221	CURNO	BG	0,2
D222	CURON VENOSTA	BZ	0
D223	CURSI	LE	0
D225	CURSOLO-ORASSO	VB	0
D226	CURTAROLO	PD	0,2
D227	CURTATONE	MN	0
D228	CURTI	CE	0,2
D229	CUSAGO	MI	0,15
D231	CUSANO MILANINO	MI	0,4
D230	CUSANO MUTRI	BN	0,4
D232	CUSINO	CO	0,2
D233	CUSIO	BG	0
D234	CUSTONACI	TP	0,2
D235	CUTIGLIANO	PT	0,2
D236	CUTRO	KR	0,1
D237	CUTROFIANO	LE	0
D238	CUVEGLIO	VA	0,3
D239	CUVIO	VA	0,2
D243	DAIANO	TN	0
D244	DAIRAGO	MI	0
D245	DALMINE	BG	0
D246	DAMBEL	TN	0
D247	DANTA DI CADORE	BL	0
D248	DAONE	TN	0
D250	DARE'	TN	0
D251	DARFO BOARIO TERME	BS	0,4
D253	DASA'	VV	0
D255	DAVAGNA	GE	0,4
D256	DAVERIO	VA	0,2
D257	DAVOLI	CZ	0,4
D258	DAZIO	SO	0
D259	DECIMOMANNU	CA	0,2
D260	DECIMOPUTZU	CA	0,2
D261	DECOLLATURA	CZ	0
D264	DEGO	SV	0
D265	DEIVA MARINA	SP	0
D266	DELEBIO	SO	0
D267	DELIA	CL	0,4
D268	DELIANUOVA	RC	0,2
D269	DELICETO	FG	0
D270	DELLO	BS	0
D271	DEMONTE	CN	0
D272	DENICE *	AL	0,2
D273	DENNO	TN	0
D277	DERNICE	AL	0
D278	DEROVERE	CR	0,2
D279	DERUTA	PG	0,2
D280	DERVIO	LC	0,2
D281	DESANA	VC	0
D284	DESENZANO DEL GARDA	BS	0,2
D286	DESIO	MI	0,4
D287	DESULO	NU	0
D289	DIAMANTE	CS	0,4
D293	DIANO ARENTINO	IM	0
D296	DIANO CASTELLO	IM	0
D291	DIANO D'ALBA	CN	0,15
D297	DIANO MARINA	IM	0,4
D298	DIANO SAN PIETRO	IM	0,4
D299	DICOMANO	FI	0,2
D300	DIGNANO	UD	0
D302	DIMARO	TN	0
D303	DINAMI	VV	0
D304	DIPIGNANO	CS	0,4
D305	DISO	LE	0
D309	DIVIGNANO	NO	0,4
D310	DIZZASCO	CO	0
D311	DOBBIACO	BZ	0
D312	DOBERDO' DEL LAGO	GO	0
D314	DOGLIANI	CN	0
D315	DOGLIOLA	CH	0,4
D316	DOGNA	UD	0
D317	DOLCE'	VR	0
D318	DOLCEACQUA	IM	0,2
D319	DOLCEDO	IM	0,2
D321	DOLEGNA DEL COLLIO	GO	0
D323	DOLIANOVA	CA	0,2
D325	DOLO	VE	0,4
D327	DOLZAGO	LC	0
D328	DOMANICO	CS	0,2
D329	DOMASO	CO	0
D330	DOMEGGE DI CADORE	BL	0,2
D331	DOMICELLA	AV	0
D332	DOMODOSSOLA	VB	0
D333	DOMUS DE MARIA	CA	0
D334	DOMUSNOVAS	CA	0
D336	DON	TN	0
D339	DONATO	BI	0,4
D341	DONGO	CO	0,2
D338	DONNAS	AO	0
D344	DONORI	CA	0
D345	DORGALI	NU	0
D346	DORIO	LC	0,2
D347	DORMELLETTO	NO	0
D348	DORNO	PV	0,15
D349	DORSINO	TN	0
D350	DORZANO	BI	0,4
D351	DOSOLO	MN	0
D352	DOSSENA	BG	0
D355	DOSSO DEL LIRO	CO	0
D356	DOUES	AO	0
D357	DOVADOLA	FC	0
D358	DOVERA	CR	0
D360	DOZZA	BO	0
D361	DRAGONI	CE	0
D364	DRAPIA	VV	0
D365	DRENA	TN	0
D366	DRENCHIA	UD	0
D367	DRESANO	MI	0,2
D369	DREZZO	CO	0
D370	DRIZZONA	CR	0
D371	DRO	TN	0
D372	DRONERO	CN	0
D373	DRUENTO	TO	0,1
D374	DRUOGNO	VB	0
D376	DUALCHI	NU	0
D377	DUBINO	SO	0
M300	DUE CARRARE	PD	0,2
D379	DUEVILLE	VI	0,2
D380	DUGENTA	BN	0
D383	DUINO-AURISINA	TS	0
D384	DUMENZA	VA	0,2
D385	DUNO	VA	0
D386	DURAZZANO	BN	0
C772	DURONIA	CB	0
D388	DUSINO SAN MICHELE	AT	0,2
D390	EBOLI	SA	0
D391	EDOLO	BS	0
D392	EGNA	BZ	0
D394	ELICE	PE	0,2
D395	ELINI	NU	0
D398	ELLO	LC	0,2
D399	ELMAS	CA	0,2
D401	ELVA	CN	0,3
D402	EMARESE	AO	0
D403	EMPOLI	FI	0,2
D406	ENDINE GAIANO	BG	0
D407	ENEGO	VI	0
D408	ENEMONZO	UD	0
C342	ENNA	EN	0
D410	ENTRACQUE	CN	0
D411	ENTRATICO	BG	0,2
D412	ENVIE	CN	0
D414	EPISCOPIA	PZ	0
D415	ERACLEA	VE	0,3
D416	ERBA	CO	0
D419	ERBE'	VR	0,2
D420	ERBEZZO	VR	0,2
D421	ERBUSCO	BS	0
D422	ERCHIE	BR	0,2
H243	ERCOLANO	NA	0
D423	ERICE	TP	0,4
D424	ERLI	SV	0,2
D426	ERTO E CASSO	PN	0
M292	ERULA	SS	0
D428	ERVE *	LC	0,4
D429	ESANATOGLIA	MC	0,4
D430	ESCALAPLANO	NU	0
D431	ESCOLCA	NU	0
D434	ESINE	BS	0
D436	ESINO LARIO	LC	0
D440	ESPERIA	FR	0
D441	ESPORLATU	SS	0
D442	ESTE	PD	0
D443	ESTERZILI	NU	0
D444	ETROUBLES	AO	0
D445	EUPILIO	CO	0,2
D433	EXILLES	TO	0
D447	FABBRICA CURONE	AL	0
D449	FABBRICHE DI VALLICO	LU	0,2
D450	FABBRICO	RE	0
D451	FABRIANO	AN	0,4
D452	FABRICA DI ROMA	VT	0,2
D453	FABRIZIA	VV	0
D454	FABRO	TR	0,4
D455	FAEDIS	UD	0
D457	FAEDO	TN	0
D456	FAEDO VALTELLINO	SO	0,4
D458	FAENZA	RA	0
D459	FAETO	FG	0
D461	FAGAGNA	UD	0
D462	FAGGETO LARIO	CO	0
D463	FAGGIANO	TA	0
D465	FAGNANO ALTO	AQ	0
D464	FAGNANO CASTELLO	CS	0,4
D467	FAGNANO OLONA	VA	0,2
D468	FAI DELLA PAGANELLA	TN	0
D469	FAICCHIO	BN	0,4
D470	FALCADE	BL	0,4
D471	FALCIANO DEL MASSICO	CE	0,2
D473	FALCONARA ALBANESE	CS	0
D472	FALCONARA MARITTIMA	AN	0,4
D474	FALCONE	ME	0,2
D475	FALERIA	VT	0,2
D476	FALERNA	CZ	0,2
D477	FALERONE	AP	0,4
D480	FALLO *	CH	0,2
D481	FALMENTA	VB	0
D482	FALOPPIO	CO	0
D483	FALVATERRA *	FR	0,25
D484	FALZES	BZ	0
D486	FANANO	MO	0
D487	FANNA	PN	0
D488	FANO	PU	0,2
D489	FANO ADRIANO	TE	0,4
D494	FARA FILIORUM PETRI	CH	0,2
D490	FARA GERA D'ADDA	BG	0,2
D493	FARA IN SABINA	RI	0
D492	FARA NOVARESE	NO	0
D491	FARA OLIVANA CON SOLA	BG	0
D495	FARA SAN MARTINO	CH	0,35
D496	FARA VICENTINO	VI	0,3
D497	FARDELLA	PZ	0
D499	FARIGLIANO	CN	0
D501	FARINDOLA	PE	0
D502	FARINI	PC	0,4
D503	FARNESE	VT	0
D506	FARRA D'ALPAGO	BL	0
D505	FARRA DI SOLIGO	TV	0
D504	FARRA D'ISONZO	GO	0
D508	FASANO	BR	0
D509	FASCIA	GE	0,4
D510	FAUGLIA	PI	0,2
D511	FAULE	CN	0,2
D512	FAVALE DI MALVARO	GE	0,2
D514	FAVARA	AG	0
D516	FAVER	TN	0
D518	FAVIGNANA	TP	0
D520	FAVRIA	TO	0,2
D523	FEISOGLIO	CN	0
D524	FELETTO	TO	0,2
D526	FELINO	PR	0
D527	FELITTO	SA	0
D528	FELIZZANO	AL	0
D529	FELONICA	MN	0,2
D530	FELTRE	BL	0
D531	FENEGRO'	CO	0
D532	FENESTRELLE	TO	0,4
D537	FENIS	AO	0
D538	FERENTILLO	TR	0,4
D539	FERENTINO	FR	0,2
D540	FERLA *	SR	0,4
D541	FERMIGNANO	PU	0,2
D542	FERMO	AP	0,4
D543	FERNO	VA	0
D544	FEROLETO ANTICO	CZ	0
D545	FEROLETO DELLA CHIESA	RC	0,4
D547	FERRANDINA	MT	0,2
D548	FERRARA	FE	0
D549	FERRARA DI MONTE BALDO *	VR	0,2
D550	FERRAZZANO	CB	0
D551	FERRERA DI VARESE	VA	0
D552	FERRERA ERBOGNONE	PV	0
D554	FERRERE	AT	0
D555	FERRIERE	PC	0
D557	FERRUZZANO *	RC	0,4
D560	FIAMIGNANO	RI	0,2
D562	FIANO	TO	0
D561	FIANO ROMANO	RM	0,2
D564	FIASTRA	MC	0
D565	FIAVE'	TN	0
D567	FICARAZZI	PA	0,2
D568	FICAROLO	RO	0,4
D569	FICARRA	ME	0,2
D570	FICULLE	TR	0,2
B034	FIDENZA	PR	0,2
D571	FIE' ALLO SCILIAR	BZ	0
D572	FIERA DI PRIMIERO	TN	0
D573	FIEROZZO	TN	0
D574	FIESCO	CR	0,2
D575	FIESOLE	FI	0,4
D576	FIESSE	BS	0
D578	FIESSO D'ARTICO	VE	0,4
D577	FIESSO UMBERTIANO	RO	0,3
D579	FIGINO SERENZA	CO	0,2
D583	FIGLINE VALDARNO	FI	0,3
D582	FIGLINE VEGLIATURO	CS	0,2
D586	FILACCIANO	RM	0
D587	FILADELFIA	VV	0
D588	FILAGO	BG	0,1
D589	FILANDARI	VV	0
D590	FILATTIERA	MS	0,2
D591	FILETTINO	FR	0,2
D592	FILETTO *	CH	0,2
D593	FILIANO	PZ	0
D594	FILIGHERA	PV	0
D595	FILIGNANO	IS	0
D596	FILOGASO	VV	0
D597	FILOTTRANO	AN	0,2
D599	FINALE EMILIA	MO	0
D600	FINALE LIGURE	SV	0,15
D604	FINO DEL MONTE	BG	0
D605	FINO MORNASCO	CO	0,35
D606	FIORANO AL SERIO	BG	0,2
D608	FIORANO CANAVESE	TO	0,4
D607	FIORANO MODENESE	MO	0
D609	FIORDIMONTE	MC	0
D611	FIORENZUOLA D'ARDA	PC	0,2
D612	FIRENZE	FI	0
D613	FIRENZUOLA	FI	0
D614	FIRMO	CS	0,2
D615	FISCIANO	SA	0,2
A310	FIUGGI	FR	0
D617	FIUMALBO	MO	0
D619	FIUMARA	RC	0,4
D621	FIUME VENETO	PN	0

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA
D622	FIUMEDINISI	ME	0,4
D624	FIUMEFREDDO BRUZIO	CS	0
D623	FIUMEFREDDO DI SICILIA	CT	0,3
D627	FIUMICELLO	UD	0
M297	FIUMICINO	RM	0,1
D628	FIUMINATA	MC	0
D629	FIVIZZANO	MS	0,2
D630	FLAIBANO	UD	0
D631	FLAVON	TN	0
D634	FLERO	BS	0
D635	FLORESTA *	ME	0,3
D636	FLORIDIA	SR	0
D637	FLORINAS	SS	0
D638	FLUMERI	AV	0,2
D639	FLUMINIMAGGIORE	CA	0
D640	FLUSSIO	NU	0
D641	FOBELLO	VC	0,2
D643	FOGGIA	FG	0,2
D644	FOGLIANISE	BN	0,2
D645	FOGLIANO REDIPUGLIA	GO	0
D646	FOGLIZZO	TO	0,4
D649	FOIANO DELLA CHIANA	AR	0,2
D650	FOIANO DI VAL FORTORE	BN	0,4
D651	FOLGARIA	TN	0
D652	FOLIGNANO	AP	0,4
D653	FOLIGNO	PG	0,2
D654	FOLLINA	TV	0,2
D655	FOLLO	SP	0
D656	FOLLONICA	GR	0
D660	FOMBIO	LO	0,2
D661	FONDACHELLI-FANTINA	ME	0,2
D662	FONDI *	LT	0,2
D663	FONDO	TN	0
D665	FONNI	NU	0,3
D666	FONTAINEMORE	AO	0
D667	FONTANA LIRI	FR	0,4
D670	FONTANAFREDDA	PN	0
D671	FONTANAROSA	AV	0
D668	FONTANELICE	BO	0
D672	FONTANELLA *	BG	0,4
D673	FONTANELLATO	PR	0,1
D674	FONTANELLE	TV	0,2
D675	FONTANETO D'AGOGNA	NO	0,2
D676	FONTANETTO PO	VC	0,2
D677	FONTANIGORDA	GE	0,4
D678	FONTANILE	AT	0,2
D679	FONTANIVA	PD	0
D680	FONTE	TV	0
D681	FONTECCHIO	AQ	0
D682	FONTECHIARI	FR	0
D683	FONTEGRECA *	CE	0,2
D684	FONTENO	BG	0
D685	FONTEVIVO	PR	0
D686	FONZASO	BL	0,2
D688	FOPPOLO	BG	0,4
D689	FORANO	RI	0,2
D691	FORCE	AP	0,4
D693	FORCHIA	BN	0
D694	FORCOLA	SO	0
D695	FORDONGIANUS	OR	0
D696	FORENZA	PZ	0,4
D697	FORESTO SPARSO	BG	0
D700	FORGARIA NEL FRIULI	UD	0
D701	FORINO	AV	0
D702	FORIO	NA	0,4
D704	FORLI'	FC	0,2
D703	FORLI' DEL SANNIO	IS	0
D705	FORLIMPOPOLI	FC	0
D706	FORMAZZA	VB	0
D707	FORMELLO	RM	0,4
D708	FORMIA	LT	0
D709	FORMICOLA	CE	0
D710	FORMIGARA	CR	0
D711	FORMIGINE	MO	0,2
D712	FORMIGLIANA	VC	0
D713	FORMIGNANA	FE	0,2
D714	FORNACE	TN	0
D715	FORNELLI	IS	0,2
D718	FORNI AVOLTRI	UD	0
D719	FORNI DI SOPRA	UD	0,2
D720	FORNI DI SOTTO	UD	0
D725	FORNO CANAVESE	TO	0,2
D726	FORNO DI ZOLDO	BL	0
D728	FORNOVO DI TARO	PR	0
D727	FORNOVO SAN GIOVANNI	BG	0,2
D730	FORTE DEI MARMI	LU	0,2
D731	FORTEZZA	BZ	0
D732	FORTUNAGO	PV	0
D733	FORZA D'AGRO'	ME	0
D734	FOSCIANDORA	LU	0,4
D735	FOSDINOVO	MS	0,2
D736	FOSSA	AQ	0
D738	FOSSACESIA	CH	0,3
D740	FOSSALTA DI PIAVE	VE	0,4
D741	FOSSALTA DI PORTOGRUARO	VE	0,2
D737	FOSSALTO	CB	0
D742	FOSSANO	CN	0,2
D745	FOSSATO DI VICO	PG	0
D744	FOSSATO SERRALTA	CZ	0,4
D748	FOSSO'	VE	0,2
D749	FOSSOMBRONE	PU	0
D750	FOZA	VI	0
D751	FRABOSA SOPRANA	CN	0,4
D752	FRABOSA SOTTANA	CN	0
D559	FRACONALTO	AL	0,3
D754	FRAGAGNANO	TA	0,4
D755	FRAGNETO L'ABATE	BN	0,4
D756	FRAGNETO MONFORTE	BN	0,4
D757	FRAINE	CH	0
D758	FRAMURA	SP	0
D763	FRANCAVILLA AL MARE	CH	0,4
D762	FRANCAVILLA ANGITOLA	VV	0
D759	FRANCAVILLA BISIO	AL	0,3
D760	FRANCAVILLA D'ETE	AP	0,2
D765	FRANCAVILLA DI SICILIA	ME	0
D761	FRANCAVILLA FONTANA	BR	0,1
D766	FRANCAVILLA IN SINNI	PZ	0
D764	FRANCAVILLA MARITTIMA	CS	0,4
D767	FRANCICA	VV	0,2
D768	FRANCOFONTE	SR	0,2
D769	FRANCOLISE	CE	0
D770	FRASCARO	AL	0,4
D771	FRASCAROLO	PV	0
D773	FRASCATI	RM	0,2
D774	FRASCINETO	CS	0
D775	FRASSILONGO	TN	0
D776	FRASSINELLE POLESINE	RO	0,4
D777	FRASSINELLO MONFERRATO	AL	0,2
D780	FRASSINETO PO	AL	0,3
D781	FRASSINETTO	TO	0,2
D782	FRASSINO	CN	0
D783	FRASSINORO	MO	0
D785	FRASSO SABINO	RI	0
D784	FRASSO TELESINO	BN	0,4
D788	FRATTA POLESINE	RO	0
D787	FRATTA TODINA	PG	0,2
D789	FRATTAMAGGIORE	NA	0,2
D790	FRATTAMINORE	NA	0,2
D791	FRATTE ROSA	PU	0,3
D793	FRAZZANO'	ME	0,3
D794	FREGONA	TV	0
D796	FRESAGRANDINARIA	CH	0,2
D797	FRESONARA	AL	0,4
D798	FRIGENTO	AV	0
D799	FRIGNANO	CE	0
D802	FRINCO	AT	0,2
D803	FRISA	CH	0,2
D804	FRISANCO	PN	0
D805	FRONT *	TO	0,3
D807	FRONTINO *	PU	0,2
D808	FRONTONE	PU	0,2
D810	FROSINONE	FR	0,4
D811	FROSOLONE	IS	0
D812	FROSSASCO	TO	0
D813	FRUGAROLO	AL	0,2
D814	FUBINE	AL	0,2
D815	FUCECCHIO	FI	0,3
D817	FUIPIANO VALLE IMAGNA	BG	0
D818	FUMANE	VR	0,3
D819	FUMONE	FR	0
D821	FUNES	BZ	0
D823	FURCI	CH	0
D824	FURCI SICULO	ME	0,4
D825	FURNARI *	ME	0,4
D826	FURORE	SA	0,4
D827	FURTEI	CA	0
D828	FUSCALDO	CS	0
D829	FUSIGNANO	RA	0
D830	FUSINE	SO	0,4
D832	FUTANI	SA	0,2
D834	GABBIONETA BINANUOVA	CR	0,2
D835	GABIANO	AL	0,4
D836	GABICCE MARE	PU	0,4
D839	GABY	AO	0
D841	GADESCO PIEVE DELMONA	CR	0
D842	GADONI	NU	0
D843	GAETA	LT	0,2
D844	GAGGI *	ME	0,4
D845	GAGGIANO	MI	0,3
D847	GAGGIO MONTANO	BO	0
D848	GAGLIANICO	BI	0,4
D850	GAGLIANO ATERNO	AQ	0,2
D849	GAGLIANO CASTELFERRATO	EN	0,4
D851	GAGLIANO DEL CAPO	LE	0
D852	GAGLIATO	CZ	0
D853	GAGLIOLE	MC	0
D854	GAIARINE	TV	0,2
D855	GAIBA	RO	0,3
D856	GAIOLA	CN	0,2
D858	GAIOLE IN CHIANTI	SI	0,4
D859	GAIRO	NU	0,4
D860	GAIS	BZ	0
D861	GALATI MAMERTINO *	ME	0,4
D862	GALATINA	LE	0,175
D863	GALATONE	LE	0,2
D864	GALATRO	RC	0,2
D865	GALBIATE	LC	0
D867	GALEATA	FC	0,2
D868	GALGAGNANO	LO	0,4
D869	GALLARATE	VA	0,3
D870	GALLESE	VI	0
D872	GALLIATE	NO	0,3
D871	GALLIATE LOMBARDO	VA	0,2
D873	GALLIAVOLA *	PV	0,1
D874	GALLICANO	LU	0
D875	GALLICANO NEL LAZIO	RM	0,2
D876	GALLICCHIO	PZ	0
D878	GALLIERA	BO	0
D879	GALLIERA VENETA	PD	0,2
D881	GALLINARO	FR	0
D882	GALLIO	VI	0
D883	GALLIPOLI *	LE	0,2
D884	GALLO MATESE	CE	0,3
D885	GALLODORO	ME	0,4
D886	GALLUCCIO	CE	0,4
D888	GALTELLI	NU	0
D889	GALZIGNANO TERME	PD	0,2
D890	GAMALERO	AL	0
D891	GAMBARA	BS	0
D892	GAMBARANA	PV	0
D894	GAMBASCA	CN	0,2
D895	GAMBASSI TERME	FI	0,2
D896	GAMBATESA	CB	0,4
D897	GAMBELLARA	VI	0
D898	GAMBERALE	CH	0
D899	GAMBETTOLA	FC	0
D901	GAMBOLO'	PV	0,2
D902	GAMBUGLIANO	VI	0,4
D903	GANDELLINO	BG	0,2
D905	GANDINO	BG	0
D906	GANDOSSO	BG	0,2
D907	GANGI	PA	0
D909	GARAGUSO	MT	0,2
D910	GARBAGNA	AL	0,2
D911	GARBAGNA NOVARESE	NO	0,2
D912	GARBAGNATE MILANESE	MI	0,15
D913	GARBAGNATE MONASTERO	LC	0
D915	GARDA	VR	0
D917	GARDONE RIVIERA	BS	0
D918	GARDONE VAL TROMPIA	BS	0
D920	GARESSIO	CN	0,2
D921	GARGALLO	NO	0
D923	GARGAZZONE	BZ	0
D924	GARGNANO	BS	0
D925	GARLASCO	PV	0,4
D926	GARLATE	LC	0
D927	GARLENDA	SV	0
D928	GARNIGA TERME	TN	0
D930	GARZENO	CO	0
D931	GARZIGLIANA	TO	0,2
D932	GASPERINA	CZ	0,4
D933	GASSINO TORINESE	TO	0,2
D934	GATTATICO	RE	0
D935	GATTEO	FC	0
D937	GATTICO	NO	0
D938	GATTINARA	VC	0
D940	GAVARDO	BS	0,2
D941	GAVAZZANA	AL	0
D942	GAVELLO	RO	0
D943	GAVERINA TERME	BG	0
D944	GAVI	AL	0,4
D945	GAVIGNANO	RM	0,4
D946	GAVIRATE	VA	0,2
D947	GAVOI	NU	0
D948	GAVORRANO	GR	0,2
D949	GAZOLDO DEGLI IPPOLITI	MN	0
D951	GAZZADA SCHIANNO	VA	0,2
D952	GAZZANIGA	BG	0
D956	GAZZO PADOVANO	PD	0
D957	GAZZO VERONESE	VR	0,2
D958	GAZZOLA	PC	0,2
D959	GAZZUOLO	MN	0,2
D960	GELA	CL	0,3
D961	GEMMANO	RN	0
D962	GEMONA DEL FRIULI	UD	0
D963	GEMONIO	VA	0,2
D964	GENAZZANO	RM	0,3
D965	GENGA	AN	0,2
D966	GENIVOLTA	CR	0
D967	GENOLA	CN	0
D968	GENONI	NU	0
D969	GENOVA	GE	0,27
D970	GENURI	CA	0
D971	GENZANO DI LUCANIA	PZ	0
D972	GENZANO DI ROMA	RM	0
D973	GENZONE	PV	0
D974	GERA LARIO	CO	0
D975	GERACE	RC	0
D977	GERACI SICULO	PA	0
D978	GERANO	RM	0,2
D980	GERENZAGO	PV	0
D981	GERENZANO	VA	0
D982	GERGEI	NU	0
D983	GERMAGNANO	TO	0,3
D984	GERMAGNO	VB	0
D986	GERMASINO	CO	0,2
D987	GERMIGNAGA *	VA	0,2
D988	GEROCARNE	VV	0,4
D990	GEROLA ALTA	SO	0
D991	GEROSA	BG	0,2
D993	GERRE DE' CAPRIOLI	CR	0,2
D994	GESICO	CA	0
D995	GESSATE	MI	0
D996	GESSOPALENA	CH	0,2
D997	GESTURI	CA	0
D998	GESUALDO	AV	0
D999	GHEDI	BS	0
E001	GHEMME	NO	0,2
E003	GHIFFA	VB	0
E004	GHILARZA	OR	0
E006	GHISALBA	BG	0,2
E007	GHISLARENGO	VC	0
E008	GIACCIANO CON BARUCHELLA	RO	0
E009	GIAGLIONE	TO	0,2
E010	GIANICO	BS	0,4
E012	GIANO DELL'UMBRIA	PG	0,2
E011	GIANO VETUSTO	CE	0
E013	GIARDINELLO	PA	0,3
E014	GIARDINI-NAXOS *	ME	0,4
E015	GIAROLE	AL	0,4
E016	GIARRATANA	RG	0,4
E017	GIARRE	CT	0,25
E019	GIAVE	SS	0
E020	GIAVENO	TO	0,2
E021	GIAVERA DEL MONTELLO	TV	0
E022	GIBA	CA	0
E023	GIBELLINA	TP	0,3
E024	GIFFLENGA	BI	0,2
E025	GIFFONE	RC	0
E026	GIFFONI SEI CASALI	SA	0,4
E027	GIFFONI VALLE PIANA	SA	0,2
E028	GIGNESE	VB	0
E029	GIGNOD	AO	0
E030	GILDONE	CB	0
E031	GIMIGLIANO	CZ	0,2
E033	GINESTRA	PZ	0,3
E034	GINESTRA DEGLI SCHIAVONI *	BN	0,2
E036	GINOSA	TA	0,2
E037	GIOI	SA	0,4
E040	GIOIA DEI MARSI	AQ	0
E038	GIOIA DEL COLLE	BA	0
E039	GIOIA SANNITICA	CE	0,4
E041	GIOIA TAURO	RC	0
E044	GIOIOSA JONICA	RC	0,2
E043	GIOIOSA MAREA	ME	0
E045	GIOVE	TR	0,4
E047	GIOVINAZZO	BA	0,2
E048	GIOVO	TN	0
E049	GIRASOLE	NU	0
E050	GIRIFALCO	CZ	0,3
E051	GIRONICO	CO	0
E052	GISSI	CH	0,4
E053	GIUGGIANELLO	LE	0,4
E054	GIUGLIANO IN CAMPANIA	NA	0,2
E055	GIULIANA	PA	0,4
E057	GIULIANO DI ROMA	FR	0,4
E056	GIULIANO TEATINO	CH	0

IX

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA
E058	GIULIANOVA	TE	0,4
E059	GIUNCUGNANO	LU	0,2
E060	GIUNGANO	SA	0
E061	GIURDIGNANO	LE	0,2
E062	GIUSSAGO	PV	0
E063	GIUSSANO	MI	0
E064	GIUSTENICE	SV	0,15
E065	GIUSTINO	TN	0
E066	GIUSVALLA	SV	0
E067	GIVOLETTO	TO	0,2
E068	GIZZERIA	CZ	0,2
E069	GLORENZA	BZ	0
E071	GODEGA DI SANT'URBANO	TV	0,2
E072	GODIASCO	PV	0
E074	GODRANO	PA	0,4
E078	GOITO	MN	0,2
E079	GOLASECCA	VA	0,2
E081	GOLFERENZO	PV	0
M274	GOLFO ARANCI	SS	0,4
E082	GOMBITO	CR	0,2
E083	GONARS	UD	0,2
E084	GONI	CA	0
E086	GONNESA	CA	0,3
E087	GONNOSCODINA	OR	0
E085	GONNOSFANADIGA	CA	0,2
D585	GONNOSNO'	OR	0
E088	GONNOSTRAMATZA	OR	0
E089	GONZAGA	MN	0,4
E090	GORDONA	SO	0
E091	GORGA	RM	0,4
E092	GORGO AL MONTICANO	TV	0,4
E093	GORGOGLIONE	MT	0
E094	GORGONZOLA	MI	0
E096	GORIANO SICOLI	AQ	0
E098	GORIZIA	GO	0
E101	GORLA MAGGIORE	VA	0
E102	GORLA MINORE	VA	0,2
E100	GORLAGO	BG	0
E103	GORLE	BG	0
E104	GORNATE-OLONA	VA	0
E106	GORNO	BG	0,1
E107	GORO	FE	0
E109	GORRETO *	GE	0,4
E111	GORZEGNO	CN	0,2
E113	GOSALDO	BL	0,2
E114	GOSSOLENGO	PC	0
E115	GOTTASECCA	CN	0,2
E116	GOTTOLENGO	BS	0
E118	GOVONE	CN	0,2
E120	GOZZANO	NO	0,2
E122	GRADARA	PU	0,2
E124	GRADISCA D'ISONZO	GO	0
E125	GRADO	GO	0
E126	GRADOLI	VT	0,2
E127	GRAFFIGNANA	LO	0
E128	GRAFFIGNANO	VT	0,2
E130	GRAGLIA	BI	0,4
E131	GRAGNANO	NA	0
E132	GRAGNANO TREBBIENSE	PC	0,2
E133	GRAMMICHELE	CT	0
E134	GRANA	AT	0,1
E135	GRANAGLIONE	BO	0,2
E136	GRANAROLO DELL'EMILIA	BO	0
E138	GRANCONA	VI	0,2
E139	GRANDATE	CO	0
E141	GRANDOLA ED UNITI	CO	0
E142	GRANITI	ME	0
E143	GRANOZZO CON MONTICELLO	NO	0,2
E144	GRANTOLA	VA	0,4
E145	GRANTORTO	PD	0
E146	GRANZE	PD	0
E147	GRASSANO	MT	0,2
E148	GRASSOBBIO	BG	0
E149	GRATTERI	PA	0,4
E150	GRAUNO	TN	0
E151	GRAVEDONA	CO	0,2
E152	GRAVELLONA LOMELLINA	PV	0,4
E153	GRAVELLONA TOCE	VB	0,2
E154	GRAVERE	TO	0
E156	GRAVINA DI CATANIA	CT	0,4
E155	GRAVINA IN PUGLIA	BA	0
E158	GRAZZANISE	CE	0,4
E159	GRAZZANO BADOGLIO	AT	0
E160	GRECCIO	RI	0
E161	GRECI *	AV	0,2
E163	GREGGIO	VC	0
E164	GREMIASCO	AL	0
E165	GRESSAN	AO	0
E167	GRESSONEY-LA-TRINITE'	AO	0
E168	GRESSONEY-SAINT-JEAN	AO	0
E169	GREVE IN CHIANTI	FI	0,2
E170	GREZZAGO	MI	0,4
E171	GREZZANA	VR	0
E172	GRIANTE	CO	0,2
E173	GRICIGNANO DI AVERSA	CE	0
E177	GRIGNASCO	NO	0,2
E178	GRIGNO	TN	0
E179	GRIMACCO	UD	0
E180	GRIMALDI	CS	0,4
E182	GRINZANE CAVOUR	CN	0,2
E184	GRISIGNANO DI ZOCCO	VI	0
E185	GRISOLIA	CS	0
E187	GRIZZANA MORANDI	BO	0,2
E188	GROGNARDO	AL	0
E189	GROMO	BG	0
E191	GRONDONA	AL	0,2
E192	GRONE	BG	0
E193	GRONTARDO	CR	0
E195	GROPELLO CAIROLI	PV	0
E196	GROPPARELLO	PC	0
E199	GROSCAVALLO	TO	0
E200	GROSIO	SO	0,2
E201	GROSOTTO	SO	0,2
E202	GROSSETO	GR	0
E203	GROSSO	TO	0,2
E204	GROTTAFERRATA	RM	0,2
E205	GROTTAGLIE	TA	0,2
E206	GROTTAMINARDA	AV	0
E207	GROTTAMMARE	AP	0,4
E208	GROTTAZZOLINA	AP	0,4
E209	GROTTE	AG	0
E210	GROTTE DI CASTRO	VT	0,4
E212	GROTTERIA	RC	0,4
E213	GROTTOLE	MT	0,2
E214	GROTTOLELLA	AV	0,2
E215	GRUARO	VE	0,2
E216	GRUGLIASCO	TO	0
E217	GRUMELLO CREMONESE ED UNITI	CR	0
E219	GRUMELLO DEL MONTE	BG	0
E221	GRUMENTO NOVA	PZ	0
E222	GRUMES	TN	0
E223	GRUMO APPULA	BA	0
E224	GRUMO NEVANO	NA	0,3
E226	GRUMOLO DELLE ABBADESSE	VI	0
E227	GUAGNANO	LE	0,2
E228	GUALDO	MC	0,2
E229	GUALDO CATTANEO	PG	0,2
E230	GUALDO TADINO	PG	0
E232	GUALTIERI	RE	0
E233	GUALTIERI SICAMINO' *	ME	0,4
E234	GUAMAGGIORE	CA	0,3
E235	GUANZATE	CO	0
E236	GUARCINO	FR	0
E240	GUARDA VENETA	RO	0,3
E237	GUARDABOSONE	VC	0
E238	GUARDAMIGLIO	LO	0
E239	GUARDAVALLE	CZ	0,4
E241	GUARDEA	TR	0,3
E245	GUARDIA LOMBARDI	AV	0
E246	GUARDIA PERTICARA	PZ	0
E242	GUARDIA PIEMONTESE	CS	0,2
E249	GUARDIA SANFRAMONDI	BN	0,2
E243	GUARDIAGRELE	CH	0,4
E244	GUARDIALFIERA	CB	0
E248	GUARDIAREGIA	CB	0
E250	GUARDISTALLO	PI	0,2
E251	GUARENE	CN	0,2
E252	GUASILA	CA	0
E253	GUASTALLA	RE	0
E255	GUAZZORA	AL	0
E256	GUBBIO	PG	0,3
E258	GUDO VISCONTI	MI	0
E259	GUGLIONESI	CB	0,4
E261	GUIDIZZOLO	MN	0,2
E263	GUIDONIA MONTECELIO	RM	0
E264	GUIGLIA	MO	0
E266	GUILMI *	CH	0,2
E269	GURRO	VB	0
E270	GUSPINI	CA	0,3
E271	GUSSAGO	BS	0
E272	GUSSOLA	CR	0,2
E273	HONE	AO	0
E280	IDRO	BS	0
E281	IGLESIAS	CA	0,2
E282	IGLIANO	CN	0
E283	ILBONO	NU	0
E284	ILLASI	VR	0,4
E285	ILLORAI	SS	0
E287	IMBERSAGO	LC	0,3
E288	IMER	TN	0
E289	IMOLA	BO	0
E290	IMPERIA	IM	0,2
E291	IMPRUNETA	FI	0,3
E292	INARZO	VA	0,3
E296	INCISA IN VAL D'ARNO	FI	0,2
E295	INCISA SCAPACCINO	AT	0,2
E297	INCUDINE	BS	0
E299	INDUNO OLONA	VA	0
E301	INGRIA	TO	0,4
E304	INTRAGNA	VB	0
E305	INTROBIO	LC	0,2
E306	INTROD	AO	0
E307	INTRODACQUA	AQ	0
E308	INTROZZO	LC	0
E309	INVERIGO	CO	0,2
E310	INVERNO E MONTELEONE	PV	0,1
E311	INVERSO PINASCA	TO	0,4
E313	INVERUNO	MI	0
E314	INVORIO	NO	0
E317	INZAGO	MI	0
E323	IRGOLI	NU	0
E325	IRMA	BS	0
E326	IRSINA	MT	0
E327	ISASCA	CN	0,2
E328	ISCA SULLO IONIO *	CZ	0,4
E329	ISCHIA	NA	0,4
E330	ISCHIA DI CASTRO	VT	0,2
E332	ISCHITELLA *	FG	0,4
E333	ISEO	BS	0,2
E334	ISERA	TN	0
E335	ISERNIA	IS	0,4
E336	ISILI	NU	0,4
E337	ISNELLO *	PA	0,2
E338	ISOLA D'ASTI	AT	0
E341	ISOLA DEL CANTONE	GE	0
E348	ISOLA DEL GIGLIO	GR	0
E343	ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA	TE	0
E340	ISOLA DEL LIRI	FR	0,3
E351	ISOLA DEL PIANO	PU	0,4
E349	ISOLA DELLA SCALA	VR	0,2
E350	ISOLA DELLE FEMMINE *	PA	0,2
E339	ISOLA DI CAPO RIZZUTO	KR	0
E353	ISOLA DI FONDRA	BG	0
E356	ISOLA DOVARESE	CR	0
E358	ISOLA RIZZA	VR	0,4
E360	ISOLA SANT'ANTONIO	AL	0
E354	ISOLA VICENTINA	VI	0,2
E345	ISOLABELLA	TO	0
E346	ISOLABONA	IM	0
E363	ISOLE TREMITI	FG	0
E364	ISORELLA	BS	0,2
E365	ISPANI	SA	0,1
E366	ISPICA	RG	0,2
E367	ISPRA	VA	0,4
E368	ISSIGLIO	TO	0,4
E369	ISSIME	AO	0
E370	ISSO	BG	0
E371	ISSOGNE	AO	0
E373	ISTRANA	TV	0
E374	ITALA *	ME	0,4
E375	ITRI	LT	0,4
E376	ITTIREDDU	SS	0,2
E377	ITTIRI	SS	0
E378	IVANO FRACENA	TN	0
E379	IVREA	TO	0,4
E380	IZANO	CR	0,2
E274	IACURSO	CZ	0,2
E381	JELSI	CB	0
E382	JENNE	RM	0
E386	JERAGO CON ORAGO	VA	0,2
E387	JERZU	NU	0
E388	JESI	AN	0,3
C388	JESOLO	VE	0,2
E320	JOLANDA DI SAVOIA	FE	0
E321	JONADI	VV	0,2
E389	JOPPOLO	VV	0,3
E390	JOPPOLO GIANCAXIO	AG	0
E391	JOVENCAN	AO	0
E394	LA CASSA	TO	0
E423	LA LOGGIA	TO	0,4
E425	LA MADDALENA	SS	0,2
A308	LA MAGDELEINE	AO	0
E430	LA MORRA	CN	0,2
E458	LA SALLE	AO	0
E463	LA SPEZIA	SP	0
E470	LA THUILE	AO	0
E491	LA VALLE	BZ	0
E490	LA VALLE AGORDINA	BL	0,4
E392	LABICO	RM	0,2
E393	LABRO	RI	0,2
E395	LACCHIARELLA	MI	0,3
E396	LACCO AMENO	NA	0
E397	LACEDONIA *	AV	0,4
E398	LACES	BZ	0
E400	LACONI	NU	0
M212	LADISPOLI	RM	0,3
E401	LAERRU	SS	0
E402	LAGANADI	RC	0
E403	LAGHI	VI	0
E405	LAGLIO	CO	0,4
E406	LAGNASCO	CN	0
E407	LAGO	CS	0
E409	LAGONEGRO	PZ	0,4
E410	LAGOSANTO	FE	0
E412	LAGUNDO	BZ	0
E414	LAIGUEGLIA	SV	0
E415	LAINATE	MI	0
E416	LAINO	CO	0,4
E417	LAINO BORGO	CS	0
E419	LAINO CASTELLO	CS	0
E420	LAION	BZ	0
E421	LAIVES	BZ	0
E413	LAJATICO	PI	0
E422	LALLIO	BG	0
E424	LAMA DEI PELIGNI	CH	0,2
E426	LAMA MOCOGNO	MO	0
E428	LAMBRUGO	CO	0,2
M208	LAMEZIA TERME	CZ	0
E429	LAMON	BL	0,2
E431	LAMPEDUSA E LINOSA	AG	0,3
E432	LAMPORECCHIO	PT	0,2
E433	LAMPORO	VC	0,2
E434	LANA	BZ	0
E435	LANCIANO	CH	0,2
E436	LANDIONA	NO	0,2
E437	LANDRIANO	PV	0,2
E438	LANGHIRANO	PR	0,2
E439	LANGOSCO	PV	0,2
E441	LANUSEI	NU	0
C767	LANUVIO	RM	0,3
E443	LANZADA	SO	0
E444	LANZO D'INTELVI	CO	0
E445	LANZO TORINESE	TO	0,4
E447	LAPEDONA	AP	0,2
E448	LAPIO	AV	0
E450	LAPPANO	CS	0
A345	L'AQUILA	AQ	0
E451	LARCIANO	PT	0,2
E452	LARDARO	TN	0
E454	LARDIRAGO *	PV	0,2
E455	LARI	PI	0,4
M207	LARIANO	RM	0,3
E456	LARINO	CB	0
E464	LAS PLASSAS	CA	0
E457	LASA	BZ	0
E459	LASCARI	PA	0,3
E461	LASINO	TN	0
E462	LASNIGO	CO	0,4
E465	LASTEBASSE	VI	0
E466	LASTRA A SIGNA	FI	0,2
E467	LATERA	VT	0
E468	LATERINA	AR	0,2
E469	LATERZA	TA	0,2
E471	LATIANO	BR	0,2
E472	LATINA	LT	0,4
E473	LATISANA	UD	0,2
E474	LATRONICO	PZ	0,2
E475	LATTARICO	CS	0
E476	LAUCO	UD	0
E480	LAUREANA CILENTO	SA	0
E479	LAUREANA DI BORRELLO	RC	0,4
E481	LAUREGNO	BZ	0
E482	LAURENZANA	PZ	0
E483	LAURIA	PZ	0,4
E484	LAURIANO	TO	0,3
E485	LAURINO	SA	0,2
E486	LAURITO *	SA	0,3
E487	LAURO	AV	0,4
E488	LAVAGNA	GE	0
E489	LAVAGNO	VR	0,2
E492	LAVARONE	TN	0
E493	LAVELLO	PZ	0,2
E494	LAVENA PONTE TRESA	VA	0
E496	LAVENO-MOMBELLO	VA	0
E497	LAVENONE	BS	0,2
E498	LAVIANO	SA	0
E500	LAVIS	TN	0

X

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA
E502	LAZISE	VR	0
E504	LAZZATE	MI	0
E506	LECCE	LE	0
E505	LECCE NEI MARSI	AQ	0
E507	LECCO	LC	0
E509	LEFFE	BG	0
E510	LEGGIUNO	VA	0,2
E512	LEGNAGO	VR	0,2
E514	LEGNANO	MI	0
E515	LEGNARO	PD	0,2
E517	LEI	NU	0
E518	LEINI	TO	0,2
E519	LEIVI	GE	0,3
E520	LEMIE	TO	0,2
E522	LENDINARA	RO	0,4
E523	LENI *	ME	0,2
E524	LENNA	BG	0
E525	LENNO	CO	0,4
E526	LENO	BS	0
E527	LENOLA	LT	0
E528	LENTA	VC	0,2
E530	LENTATE SUL SEVESO	MI	0,3
E531	LENTELLA	CH	0,4
C562	LENTIAI	BL	0,2
E532	LENTINI	SR	0,35
E535	LEONESSA	RI	0
E536	LEONFORTE	EN	0,2
E537	LEPORANO	TA	0
E538	LEQUILE	LE	0
E540	LEQUIO BERRIA	CN	0,2
E539	LEQUIO TANARO	CN	0
E541	LERCARA FRIDDI	PA	0
E542	LERICI	SP	0
E543	LERMA	AL	0
E544	LESA	NO	0
E546	LESEGNO	CN	0,2
E547	LESIGNANO DE' BAGNI	PR	0,2
E549	LESINA	FG	0,2
E550	LESMO	MI	0
E551	LESSOLO	TO	0
E552	LESSONA	BI	0,2
E553	LESTIZZA	UD	0,2
E554	LETINO	CE	0,1
E555	LETOJANNI	ME	0,4
E557	LETTERE	NA	0,4
E558	LETTOMANOPPELLO	PE	0,3
E559	LETTOPALENA	CH	0,4
E560	LEVANTO	SP	0
E562	LEVATE	BG	0,2
E563	LEVERANO	LE	0
E564	LEVICE	CN	0
E565	LEVICO TERME	TN	0
E566	LEVONE	TO	0,3
E569	LEZZENO	CO	0
E570	LIBERI *	CE	0,4
E571	LIBRIZZI	ME	0,4
E573	LICATA	AG	0
E574	LICCIANA NARDI	MS	0
E576	LICENZA	RM	0
E578	LICODIA EUBEA	CT	0
E581	LIERNA	LC	0
E583	LIGNANA	VC	0
E584	LIGNANO SABBIADORO	UD	0
E585	LIGONCHIO	RE	0,4
E586	LIGOSULLO	UD	0
E587	LILLIANES	AO	0
E588	LIMANA	BL	0,2
E589	LIMATOLA	BN	0
E590	LIMBADI	VV	0,4
E591	LIMBIATE	MI	0,3
E592	LIMENA *	PD	0,2
E593	LIMIDO COMASCO	CO	0,1
E594	LIMINA	ME	0,3
E597	LIMONE PIEMONTE	CN	0
E596	LIMONE SUL GARDA	BS	0
E599	LIMOSANO	CB	0
E600	LINAROLO	PV	0,2
E602	LINGUAGLOSSA	CT	0
E605	LIONI	AV	0,2
E606	LIPARI	ME	0
E607	LIPOMO	CO	0,2
E608	LIRIO	PV	0
E610	LISCATE	MI	0
E611	LISCIA	CH	0,2
E613	LISCIANO NICCONE	PG	0,4
E614	LISIGNAGO	TN	0
E615	LISIO	CN	0,2
E617	LISSONE	MI	0
E620	LIVERI	NA	0,4
E621	LIVIGNO	SO	0
E622	LIVINALLONGO DEL COL DI LANA	BL	0
E623	LIVO	CO	0
E624	LIVO	TN	0
E625	LIVORNO	LI	0,2
E626	LIVORNO FERRARIS	VC	0,2
E627	LIVRAGA	LO	0,2
E629	LIZZANELLO	LE	0
E630	LIZZANO	TA	0,4
A771	LIZZANO IN BELVEDERE	BO	0
E632	LOANO	SV	0
E633	LOAZZOLO	AT	0,2
E635	LOCANA	TO	0,2
E639	LOCATE DI TRIULZI	MI	0,4
E638	LOCATE VARESINO	CO	0,2
E640	LOCATELLO	BG	0
E644	LOCERI	NU	0
E645	LOCOROTONDO	BA	0,2
D976	LOCRI	RC	0,3
E646	LOCULI	NU	0,2
E647	LODE'	NU	0
E648	LODI	LO	0,2
E651	LODI VECCHIO	LO	0,2
E649	LODINE	NU	0
E652	LODRINO	BS	0
E654	LOGRATO	BS	0
E655	LOIANO	BO	0
M275	LOIRI PORTO SAN PAOLO	SS	0,4
E656	LOMAGNA	LC	0,2
E658	LOMASO	TN	0
E659	LOMAZZO	CO	0,2
E660	LOMBARDORE	TO	0
E661	LOMBRIASCO	TO	0
E662	LOMELLO	PV	0
E664	LONA LASES	TN	0
E665	LONATE CEPPINO	VA	0
E666	LONATE POZZOLO	VA	0,2
E667	LONATO	BS	0
E668	LONDA	FI	0,2
E669	LONGANO *	IS	0,2
E671	LONGARE	VI	0,2
E672	LONGARONE	BL	0
E673	LONGHENA	BS	0
E674	LONGI	ME	0
E675	LONGIANO	FC	0
E677	LONGOBARDI	CS	0
E678	LONGOBUCCO	CS	0
E679	LONGONE AL SEGRINO	CO	0,2
E681	LONGONE SABINO	RI	0,1
E682	LONIGO	VI	0,4
E683	LORANZE'	TO	0,2
E684	LOREGGIA	PD	0
E685	LOREGLIA	VB	0
E687	LORENZAGO DI CADORE	BL	0,2
E688	LORENZANA	PI	0,2
E689	LOREO	RO	0,4
E690	LORETO	AN	0,2
E691	LORETO APRUTINO	PE	0,2
E692	LORIA	TV	0
E693	LORO CIUFFENNA	AR	0,2
E694	LORO PICENO	MC	0,2
E695	LORSICA	GE	0,2
E698	LOSINE	BS	0
E700	LOTZORAI	NU	0
E704	LOVERE	BG	0,4
E705	LOVERO	SO	0
E706	LOZIO	BS	0
E707	LOZZA	VA	0,2
E709	LOZZO ATESTINO	PD	0,4
E708	LOZZO DI CADORE	BL	0,4
E711	LOZZOLO	VC	0,2
E712	LU	AL	0,4
E713	LUBRIANO	VT	0
E715	LUCCA	LU	0,4
E714	LUCCA SICULA	AG	0
E716	LUCERA	FG	0
E718	LUCIGNANO	AR	0,4
E719	LUCINASCO	IM	0,4
E722	LUCITO	CB	0
E723	LUCO DEI MARSI	AQ	0
E724	LUCOLI	AQ	0
E726	LUGAGNANO VAL D'ARDA	PC	0
E727	LUGNACCO	TO	0,2
E729	LUGNANO IN TEVERINA	TR	0
E730	LUGO	RA	0,2
E731	LUGO DI VICENZA	VI	0,4
E734	LUINO	VA	0,2
E735	LUISAGO	CO	0,2
E736	LULA	NU	0
E737	LUMARZO	GE	0,3
E738	LUMEZZANE	BS	0
E742	LUNAMATRONA	CA	0
E743	LUNANO *	PU	0,2
B387	LUNGAVILLA	PV	0,4
E745	LUNGRO	CS	0,4
E746	LUOGOSANO	AV	0
E747	LUOGOSANTO	SS	0
E748	LUPARA	CB	0
E749	LURAGO D'ERBA	CO	0,4
E750	LURAGO MARINONE	CO	0
E751	LURANO	BG	0,2
E752	LURAS	SS	0
E753	LURATE CACCIVIO	CO	0,2
E754	LUSCIANO *	CE	0,2
E757	LUSERNA	TN	0
E758	LUSERNA SAN GIOVANNI	TO	0
E759	LUSERNETTA	TO	0,2
E760	LUSEVERA	UD	0
E761	LUSIA	RO	0,4
E762	LUSIANA	VI	0
E763	LUSIGLIE'	TO	0,2
E764	LUSON	BZ	0
E767	LUSTRA	SA	0
E769	LUVINATE	VA	0,2
E770	LUZZANA	BG	0,2
E772	LUZZARA	RE	0
E773	LUZZI	CS	0,2
E775	MACCAGNO	VA	0,2
E777	MACCASTORNA	LO	0,2
E778	MACCHIA D'ISERNIA *	IS	0,4
E780	MACCHIA VALFORTORE	CB	0
E779	MACCHIAGODENA	IS	0,2
E782	MACELLO	TO	0
E783	MACERATA	MC	0,2
E784	MACERATA CAMPANIA	CE	0,4
E785	MACERATA FELTRIA	PU	0,2
E786	MACHERIO	MI	0
E787	MACLODIO	BS	0
E788	MACOMER	NU	0
E789	MACRA	CN	0,2
E790	MACUGNAGA	VB	0,4
E791	MADDALONI	CE	0,2
E342	MADESIMO	SO	0
E793	MADIGNANO	CR	0,1
E794	MADONE	BG	0,3
E795	MADONNA DEL SASSO	VB	0,2
E798	MAENZA	LT	0,2
E799	MAFALDA	CB	0
E800	MAGASA	BS	0
E801	MAGENTA	MI	0,4
E803	MAGGIORA	NO	0
E804	MAGHERNO	PV	0
E805	MAGIONE	PG	0,4
E806	MAGISANO *	CZ	0,2
E809	MAGLIANO ALFIERI	CN	0,2
E808	MAGLIANO ALPI	CN	0,2
E811	MAGLIANO DE' MARSI	AQ	0
E807	MAGLIANO DI TENNA	AP	0,2
E810	MAGLIANO IN TOSCANA	GR	0
E813	MAGLIANO ROMANO	RM	0,4
E812	MAGLIANO SABINA	RI	0,4
E814	MAGLIANO VETERE	SA	0,2
E815	MAGLIE	LE	0,4
E816	MAGLIOLO	SV	0
E817	MAGLIONE	TO	0,2
E818	MAGNACAVALLO	MN	0,35
E819	MAGNAGO	MI	0,3
E821	MAGNANO	BI	0
E820	MAGNANO IN RIVIERA	UD	0
E825	MAGOMADAS	NU	0
E829	MAGRE' SULLA STRADA DEL VINO	BZ	0,2
E830	MAGREGLIO	CO	0
E834	MAIDA	CZ	0,2
E835	MAIERA'	CS	0,2
E836	MAIERATO	VV	0
E837	MAIOLATI SPONTINI	AN	0,2
E838	MAIOLO	PU	0,2
E839	MAIORI	SA	0,4
E840	MAIRAGO	LO	0,2
E841	MAIRANO	BS	0
E842	MAISSANA	SP	0
E833	MAJANO	UD	0
E843	MALAGNINO	CR	0
E844	MALALBERGO	BO	0,2
E847	MALBORGHETTO-VALBRUNA	UD	0
E848	MALCESINE	VR	0
E850	MALE'	TN	0
E851	MALEGNO	BS	0
E852	MALEO	LO	0
E853	MALESCO	VB	0
E854	MALETTO	CT	0
E855	MALFA	ME	0,3
E856	MALGESSO	VA	0
E858	MALGRATE	LC	0
E859	MALITO	CS	0,2
E860	MALLARE	SV	0,1
E862	MALLES VENOSTA	BZ	0
E863	MALNATE	VA	0
E864	MALO	VI	0,2
E865	MALONNO	BS	0,2
E866	MALOSCO	TN	0
E868	MALTIGNANO	AP	0,2
E869	MALVAGNA *	ME	0,3
E870	MALVICINO	AL	0
E872	MALVITO	CS	0
E873	MAMMOLA	RC	0,4
E874	MAMOIADA	NU	0
E875	MANCIANO	GR	0
E876	MANDANICI	ME	0,2
E877	MANDAS	CA	0,2
E878	MANDATORICCIO	CS	0
B632	MANDELA	RM	0
E879	MANDELLO DEL LARIO	LC	0
E880	MANDELLO VITTA	NO	0
E882	MANDURIA	TA	0,4
E883	MANERBA DEL GARDA	BS	0
E884	MANERBIO	BS	0
E885	MANFREDONIA	FG	0,3
E887	MANGO	CN	0,4
E888	MANGONE	CS	0
M283	MANIACE	CT	0,2
E889	MANIAGO	PN	0
E891	MANOCALZATI	AV	0,2
E892	MANOPPELLO	PE	0
E893	MANSUE'	TV	0,2
E894	MANTA	CN	0,15
E896	MANTELLO	SO	0
E897	MANTOVA	MN	0
E899	MANZANO	UD	0
E900	MANZIANA	RM	0,3
E901	MAPELLO	BG	0,3
E902	MARA	SS	0
E903	MARACALAGONIS	CA	0,4
E904	MARANELLO	MO	0,2
E906	MARANO DI NAPOLI	NA	0
E911	MARANO DI VALPOLICELLA	VR	0,2
E908	MARANO EQUO	RM	0
E910	MARANO LAGUNARE	UD	0
E914	MARANO MARCHESATO	CS	0,4
E915	MARANO PRINCIPATO	CS	0,2
E905	MARANO SUL PANARO	MO	0
E907	MARANO TICINO	NO	0,2
E912	MARANO VICENTINO	VI	0
E917	MARANZANA	AT	0
E919	MARATEA	PZ	0,4
E921	MARCALLO CON CASONE	MI	0
E922	MARCARIA	MN	0,2
E923	MARCEDUSA	CZ	0
E924	MARCELLINA	RM	0,2
E925	MARCELLINARA	CZ	0,2
E927	MARCETELLI	RI	0
E928	MARCHENO	BS	0,2
E929	MARCHIROLO	VA	0,2
E930	MARCIANA	LI	0
E931	MARCIANA MARINA	LI	0
E932	MARCIANISE	CE	0,2
E933	MARCIANO DELLA CHIANA	AR	0,4
E934	MARCIGNAGO	PV	0,2
E936	MARCON	VE	0,4
E938	MAREBBE	BZ	0
E939	MARENE	CN	0
E940	MARENO DI PIAVE	TV	0
E941	MARENTINO	TO	0
E944	MARETTO	AT	0
E945	MARGARITA	CN	0
E946	MARGHERITA DI SAVOIA	FG	0,2
E947	MARGNO	LC	0
E949	MARIANA MANTOVANA	MN	0
E951	MARIANO COMENSE	CO	0,2
E952	MARIANO DEL FRIULI	GO	0
E953	MARIANOPOLI	CL	0,2
E954	MARIGLIANELLA	NA	0,4
E955	MARIGLIANO	NA	0
E956	MARINA DI GIOIOSA JONICA	RC	0,2
E957	MARINEO	PA	0
E958	MARINO	RM	0,2
E959	MARLENGO	BZ	0
E960	MARLIANA	PT	0,4

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA
E961	MARMENTINO	BS	0
E962	MARMIROLO	MN	0,2
E963	MARMORA	CN	0,3
E965	MARNATE	VA	0
E967	MARONE	BS	0,2
E968	MAROPATI	RC	0,2
E970	MAROSTICA	VI	0,2
E971	MARRADI	FI	0,2
E972	MARRUBIU	OR	0
E973	MARSAGLIA	CN	0
E974	MARSALA	TP	0
E975	MARSCIANO	PG	0,2
E976	MARSICO NUOVO	PZ	0,4
E977	MARSICOVETERE	PZ	0
E978	MARTA	VT	0,2
E979	MARTANO	LE	0,4
E980	MARTELLAGO	VE	0,3
E981	MARTELLO	BZ	0
E982	MARTIGNACCO	UD	0
E983	MARTIGNANA DI PO	CR	0
E984	MARTIGNANO	LE	0,2
E986	MARTINA FRANCA	TA	0,2
E987	MARTINENGO	BG	0,3
E988	MARTINIANA PO	CN	0
E989	MARTINSICURO	TE	0,4
E990	MARTIRANO	CZ	0
E991	MARTIRANO LOMBARDO	CZ	0
E992	MARTIS	SS	0
E993	MARTONE	RC	0
E994	MARUDO	LO	0,2
E995	MARUGGIO	TA	0,4
B689	MARZABOTTO	BO	0,2
E999	MARZANO *	PV	0,4
E998	MARZANO APPIO	CE	0
E997	MARZANO DI NOLA	AV	0
F001	MARZI	CS	0
F002	MARZIO	VA	0,2
M270	MASAINAS	CA	0
F003	MASATE	MI	0,2
F004	MASCALI	CT	0,3
F005	MASCALUCIA	CT	0
F006	MASCHITO	PZ	0,2
F007	MASCIAGO PRIMO	VA	0,2
F009	MASER	TV	0,2
F010	MASERA	VB	0
F011	MASERA' DI PADOVA	PD	0,2
F012	MASERADA SUL PIAVE	TV	0,2
F013	MASI	PD	0,2
F016	MASI TORELLO	FE	0,2
F015	MASIO	AL	0,4
F017	MASLIANICO	CO	0
F019	MASON VICENTINO	VI	0
F020	MASONE	GE	0,2
F023	MASSA	MS	0,1
F022	MASSA D'ALBE *	AQ	0,2
M289	MASSA DI SOMMA	NA	0
F025	MASSA E COZZILE	PT	0,2
F021	MASSA FERMANA	AP	0,35
F026	MASSA FISCAGLIA	FE	0,2
F029	MASSA LOMBARDA	RA	0
F030	MASSA LUBRENSE	NA	0
F032	MASSA MARITTIMA	GR	0,2
F024	MASSA MARTANA	PG	0
F027	MASSAFRA	TA	0,2
F028	MASSALENGO	LO	0,2
F033	MASSANZAGO	PD	0,2
F035	MASSAROSA	LU	0,2
F037	MASSAZZA	BI	0
F041	MASSELLO	TO	0,2
F042	MASSERANO	BI	0
F044	MASSIGNANO	AP	0,4
F045	MASSIMENO	TN	0
F046	MASSIMINO	SV	0,2
F047	MASSINO VISCONTI	NO	0
F048	MASSIOLA	VB	0
F050	MASULLAS	OR	0,3
F051	MATELICA	MC	0,2
F052	MATERA	MT	0,2
F053	MATHI	TO	0
F054	MATINO	LE	0
F055	MATRICE	CB	0
F058	MATTIE	TO	0,2
F059	MATTINATA	FG	0,2
F061	MAZARA DEL VALLO	TP	0,1
F063	MAZZANO	BS	0
F064	MAZZANO ROMANO	RM	0
F065	MAZZARINO	CL	0
F066	MAZZARRA' SANT'ANDREA *	ME	0,2
M271	MAZZARRONE	CT	0,4
F067	MAZZE'	TO	0,2
F068	MAZZIN	TN	0
F070	MAZZO DI VALTELLINA	SO	0
F074	MEANA DI SUSA	TO	0,2
F073	MEANA SARDO	NU	0
F078	MEDA	MI	0
F080	MEDE	PV	0,4
F081	MEDEA	GO	0
F082	MEDESANO	PR	0,2
F083	MEDICINA	BO	0,2
F084	MEDIGLIA	MI	0,2
F085	MEDOLAGO	BG	0
F086	MEDOLE	MN	0
F087	MEDOLLA	MO	0,2
F088	MEDUNA DI LIVENZA	TV	0,4
F089	MEDUNO	PN	0
F091	MEGLIADINO SAN FIDENZIO	PD	0,4
F092	MEGLIADINO SAN VITALE	PD	0
F093	MEINA	NO	0
F094	MEL	BL	0,2
F095	MELARA	RO	0
F096	MELAZZO	AL	0,3
F097	MELDOLA	FC	0
F098	MELE *	GE	0,2
F100	MELEGNANO	MI	0,3
F101	MELENDUGNO	LE	0,2
F102	MELETI	LO	0,2
F104	MELFI	PZ	0
F105	MELICUCCA'	RC	0
F106	MELICUCCO	RC	0,2
F107	MELILLI	SR	0
F108	MELISSA	KR	0
F109	MELISSANO	LE	0
F111	MELITO DI NAPOLI	NA	0
F112	MELITO DI PORTO SALVO *	RC	0,2
F110	MELITO IRPINO *	AV	0,2
F113	MELIZZANO	BN	0,4
F114	MELLE	CN	0
F115	MELLO	SO	0
F117	MELPIGNANO	LE	0
F118	MELTINA	BZ	0
F119	MELZO	MI	0
F120	MENAGGIO	CO	0,4
F121	MENAROLA	SO	0
F122	MENCONICO	PV	0
F123	MENDATICA	IM	0
F125	MENDICINO	CS	0,4
F126	MENFI	AG	0
F127	MENTANA	RM	0
F130	MEOLO	VE	0,4
F131	MERANA	AL	0
F132	MERANO	BZ	0
F133	MERATE	LC	0
F134	MERCALLO	VA	0,2
F135	MERCATELLO SUL METAURO	PU	0,2
F136	MERCATINO CONCA	PU	0,3
F138	MERCATO SAN SEVERINO	SA	0,2
F139	MERCATO SARACENO	FC	0,2
F140	MERCENASCO	TO	0,2
F141	MERCOGLIANO	AV	0
F144	MERETO DI TOMBA	UD	0
F145	MERGO	AN	0
F146	MERGOZZO	VB	0
F147	MERI' *	ME	0,2
F148	MERLARA	PD	0,2
F149	MERLINO	LO	0,2
F151	MERONE	CO	0
F152	MESAGNE	BR	0,3
F153	MESE	SO	0,2
F154	MESENZANA	VA	0
F155	MESERO	MI	0,2
F156	MESOLA	FE	0
F157	MESORACA	KR	0
F158	MESSINA	ME	0,4
F161	MESTRINO	PD	0
F162	META	NA	0,3
F164	MEUGLIANO	TO	0,4
F165	MEZZAGO	MI	0,2
F168	MEZZANA	TN	0
F170	MEZZANA BIGLI	PV	0,15
F167	MEZZANA MORTIGLIENGO	BI	0,25
F171	MEZZANA RABATTONE	PV	0,2
F172	MEZZANE DI SOTTO	VR	0,2
F173	MEZZANEGO	GE	0
F174	MEZZANI	PR	0
F175	MEZZANINO	PV	0
F176	MEZZANO	TN	0
F181	MEZZEGRA	CO	0,2
F182	MEZZENILE	TO	0,2
F183	MEZZOCORONA	TN	0
F184	MEZZOJUSO	PA	0,3
F186	MEZZOLDO	BG	0
F187	MEZZOLOMBARDO	TN	0
F188	MEZZOMERICO	NO	0,2
F189	MIAGLIANO	BI	0,3
F190	MIANE	TV	0,2
F191	MIASINO	NO	0,2
F192	MIAZZINA	VB	0
F193	MICIGLIANO	RI	0,4
F194	MIGGIANO	LE	0
F196	MIGLIANICO	CH	0
F198	MIGLIARINO	FE	0,2
F199	MIGLIARO	FE	0,2
F200	MIGLIERINA	CZ	0
F201	MIGLIONICO	MT	0,4
F202	MIGNANEGO	GE	0,3
F203	MIGNANO MONTE LUNGO	CE	0,2
F205	MILANO	MI	0
F206	MILAZZO	ME	0,4
E618	MILENA	CL	0,2
F207	MILETO	VV	0,4
F208	MILIS	OR	0
F209	MILITELLO IN VAL DI CATANIA	CT	0,2
F210	MILITELLO ROSMARINO	ME	0,4
F213	MILLESIMO	SV	0,2
F214	MILO	CT	0
F216	MILZANO	BS	0
F217	MINEO	CT	0
F218	MINERBE	VR	0,4
F219	MINERBIO	BO	0,2
F221	MINERVINO DI LECCE	LE	0
F220	MINERVINO MURGE	BA	0,4
F223	MINORI	SA	0,4
F224	MINTURNO	LT	0
F225	MINUCCIANO	LU	0
F226	MIOGLIA	SV	0
F229	MIRA	VE	0,4
F230	MIRABELLA ECLANO	AV	0,2
F231	MIRABELLA IMBACCARI	CT	0
F235	MIRABELLO	FE	0,2
F232	MIRABELLO MONFERRATO	AL	0,4
F233	MIRABELLO SANNITICO	CB	0
F238	MIRADOLO TERME	PV	0,2
F239	MIRANDA	IS	0
F240	MIRANDOLA	MO	0,2
F241	MIRANO	VE	0,4
F242	MIRTO	ME	0,4
F244	MISANO ADRIATICO	RN	0
F243	MISANO DI GERA D'ADDA	BG	0,2
F246	MISILMERI	PA	0
F247	MISINTO	MI	0
F248	MISSAGLIA	LC	0
F249	MISSANELLO	PZ	0
F250	MISTERBIANCO	CT	0,2
F251	MISTRETTA	ME	0
F254	MOASCA	AT	0
F256	MOCONESI	GE	0,4
F257	MODENA	MO	0
F258	MODICA	RG	0
F259	MODIGLIANA	FC	0
F261	MODOLO	NU	0
F262	MODUGNO	BA	0
F263	MOENA	TN	0,1
F265	MOGGIO	LC	0
F266	MOGGIO UDINESE	UD	0
F267	MOGLIA	MN	0
F268	MOGLIANO	MC	0,2
F269	MOGLIANO VENETO	TV	0,2
F270	MOGORELLA	OR	0,4
F272	MOGORO	OR	0
F274	MOIANO	BN	0,3
F275	MOIMACCO	UD	0
F276	MOIO DE' CALVI *	BG	0,2
F278	MOIO DELLA CIVITELLA	SA	0,2
F279	MOIOLA	CN	0
F277	MOJO ALCANTARA	ME	0,4
F280	MOLA DI BARI	BA	0
F281	MOLARE	AL	0,2
F283	MOLAZZANA	LU	0,2
F284	MOLFETTA	BA	0,2
M255	MOLINA ATERNO	AQ	0,2
F286	MOLINA DI LEDRO	TN	0
F287	MOLINARA	BN	0
F288	MOLINELLA	BO	0
F290	MOLINI DI TRIORA	IM	0
F293	MOLINO DEI TORTI	AL	0
F294	MOLISE *	CB	0,2
F295	MOLITERNO	PZ	0,2
F297	MOLLIA	VC	0
F301	MOLOCHIO	RC	0,2
F304	MOLTENO	LC	0,2
F305	MOLTRASIO	CO	0,4
F306	MOLVENA	VI	0,2
F307	MOLVENO	TN	0
F308	MOMBALDONE	AT	0,2
F309	MOMBARCARO	CN	0
F310	MOMBAROCCIO	PU	0,4
F311	MOMBARUZZO	AT	0,2
F312	MOMBASIGLIO	CN	0,2
F315	MOMBELLO DI TORINO	TO	0
F313	MOMBELLO MONFERRATO	AL	0,4
F316	MOMBERCELLI	AT	0
F317	MOMO	NO	0
F318	MOMPANTERO	TO	0,2
F319	MOMPEO	RI	0,4
F320	MOMPERONE	AL	0
F322	MONACILIONI *	CB	0,2
F323	MONALE	AT	0
F324	MONASTERACE	RC	0
F325	MONASTERO BORMIDA	AT	0,2
F327	MONASTERO DI LANZO	TO	0,2
F326	MONASTERO DI VASCO	CN	0,4
F329	MONASTEROLO CASOTTO	CN	0
F328	MONASTEROLO DEL CASTELLO	BG	0
F330	MONASTEROLO DI SAVIGLIANO	CN	0,2
F332	MONASTIER DI TREVISO	TV	0,2
F333	MONASTIR	CA	0
F335	MONCALIERI	TO	0,38
F336	MONCALVO	AT	0,4
D553	MONCENISIO	TO	0
F337	MONCESTINO	AL	0,4
F338	MONCHIERO	CN	0
F340	MONCHIO DELLE CORTI	PR	0,4
F341	MONCLASSICO	TN	0
F342	MONCRIVELLO	VC	0
F343	MONCUCCO TORINESE	AT	0,2
F346	MONDAINO	RN	0,2
F347	MONDAVIO	PU	0,3
F348	MONDOLFO	PU	0,2
F351	MONDOVI'	CN	0
F352	MONDRAGONE	CE	0
F354	MONEGLIA	GE	0
F355	MONESIGLIO	CN	0,3
F356	MONFALCONE	GO	0
F358	MONFORTE D'ALBA non applica per il 2000	CN	0
F359	MONFORTE SAN GIORGIO *	ME	0,4
F360	MONFUMO	TV	0
F361	MONGARDINO	AT	0,2
F363	MONGHIDORO	BO	0,2
F364	MONGIANA	VV	0
F365	MONGIARDINO LIGURE	AL	0
F368	MONGIUFFI MELIA	ME	0
F369	MONGRANDO	BI	0,4
F370	MONGRASSANO	CS	0
F371	MONGUELFO	BZ	0
F372	MONGUZZO	CO	0,2
F373	MONIGA DEL GARDA	BS	0
F374	MONLEALE	AL	0
F375	MONNO	BS	0
F376	MONOPOLI	BA	0
F377	MONREALE	PA	0,2
F378	MONRUPINO	TS	0
F379	MONSAMPIETRO MORICO	AP	0,2
F380	MONSAMPOLO DEL TRONTO	AP	0,4
F381	MONSANO	AN	0,2
F382	MONSELICE	PD	0
F383	MONSERRATO	CA	0,2
F384	MONSUMMANO TERME	PT	0,2
F385	MONTA'	CN	0,2
F386	MONTABONE	AT	0
F387	MONTACUTO	AL	0
F390	MONTAFIA	AT	0,2
F391	MONTAGANO	CB	0
F392	MONTAGNA	BZ	0,2
F393	MONTAGNA IN VALTELLINA	SO	0
F394	MONTAGNANA	PD	0,2
F395	MONTAGNAREALE	ME	0
F396	MONTAGNE	TN	0
F397	MONTAGUTO	AV	0
F398	MONTAIONE	FI	0
F400	MONTALBANO ELICONA *	ME	0,4
F399	MONTALBANO JONICO	MT	0
F402	MONTALCINO	SI	0,2
F403	MONTALDEO	AL	0,3
F404	MONTALDO BORMIDA	AL	0,2
F405	MONTALDO DI MONDOVI'	CN	0
F408	MONTALDO ROERO	CN	0
F409	MONTALDO SCARAMPI	AT	0,2

XII

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA
F407	MONTALDO TORINESE	TO	0,4
F410	MONTALE	PT	0,2
F411	MONTALENGHE	TO	0
F414	MONTALLEGRO	AG	0
F415	MONTALTO DELLE MARCHE	AP	0,4
F419	MONTALTO DI CASTRO	VT	0
F420	MONTALTO DORA	TO	0,2
F406	MONTALTO LIGURE	IM	0,2
F417	MONTALTO PAVESE	PV	0
F416	MONTALTO UFFUGO	CS	0
F422	MONTANARO	TO	0,4
F423	MONTANASO LOMBARDO	LO	0
F424	MONTANERA	CN	0
F426	MONTANO ANTILIA	SA	0
F427	MONTANO LUCINO	CO	0
F428	MONTAPPONE	AP	0,4
F429	MONTAQUILA	IS	0,4
F430	MONTASOLA	RI	0
F432	MONTAURO	CZ	0,4
F433	MONTAZZOLI	CH	0,2
F437	MONTE ARGENTARIO	GR	0,2
F456	MONTE CASTELLO DI VIBIO	PG	0,2
F460	MONTE CAVALLO	MC	0
F467	MONTE CERIGNONE	PU	0,2
F476	MONTE COLOMBO	RN	0
F434	MONTE CREMASCO	CR	0
F486	MONTE DI MALO	VI	0,2
F488	MONTE DI PROCIDA	NA	0
F517	MONTE GIBERTO	AP	0,4
F524	MONTE GRIMANO	PU	0,4
F532	MONTE ISOLA	BS	0,2
F561	MONTE MARENZO	LC	0,3
F589	MONTE PORZIO *	PU	0,2
F590	MONTE PORZIO CATONE	RM	0,2
F599	MONTE RINALDO	AP	0,2
F600	MONTE ROBERTO	AN	0
F603	MONTE ROMANO	VT	0
F616	MONTE SAN BIAGIO	LT	0,4
F618	MONTE SAN GIACOMO	SA	0
F620	MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO	FR	0
F619	MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA	RI	0,1
F621	MONTE SAN GIUSTO	MC	0,4
F622	MONTE SAN MARTINO	MC	0
F626	MONTE SAN PIETRANGELI	AP	0
F627	MONTE SAN PIETRO	BO	0,2
F628	MONTE SAN SAVINO	AR	0
F634	MONTE SAN VITO	AN	0,4
F629	MONTE SANTA MARIA TIBERINA	PG	0,2
F631	MONTE SANT'ANGELO	FG	0
F653	MONTE URANO	AP	0,4
F664	MONTE VIDON COMBATTE	AP	0,4
F665	MONTE VIDON CORRADO	AP	0
F440	MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA	PV	0
F441	MONTEBELLO DI BERTONA	PE	0,2
D746	MONTEBELLO IONICO	RC	0
B268	MONTEBELLO SUL SANGRO	CH	0
F442	MONTEBELLO VICENTINO	VI	0
F443	MONTEBELLUNA	TV	0,2
F445	MONTEBRUNO	GE	0,4
F446	MONTEBUONO	RI	0,1
F450	MONTECALVO IN FOGLIA	PU	0,2
F448	MONTECALVO IRPINO	AV	0
F449	MONTECALVO VERSIGGIA	PV	0
F452	MONTECARLO	LU	0,2
F453	MONTECAROTTO	AN	0,2
F454	MONTECASSIANO	MC	0,2
F455	MONTECASTELLO	AL	0,2
F457	MONTECASTRILLI	TR	0,2
~~A561~~	~~MONTECATINI TERME~~	~~PT~~	~~0,2~~
F458	MONTECATINI VAL DI CECINA	PI	0
F461	MONTECCHIA DI CROSARA	VR	0,4
F462	MONTECCHIO	TR	0,2
F463	MONTECCHIO EMILIA	RE	0
F464	MONTECCHIO MAGGIORE	VI	0,4
F465	MONTECCHIO PRECALCINO	VI	0
F469	MONTECHIARO D'ACQUI	AL	0
F468	MONTECHIARO D'ASTI	AT	0
F473	MONTECHIARUGOLO	PR	0,25
F474	MONTECICCARDO	PU	0,4
F475	MONTECILFONE *	CB	0,2
F477	MONTECOMPATRI	RM	0,2
F478	MONTECOPIOLO	PU	0
F479	MONTECORICE	SA	0
F480	MONTECORVINO PUGLIANO	SA	0
F481	MONTECORVINO ROVELLA	SA	0
F482	MONTECOSARO	MC	0
F483	MONTECRESTESE	VB	0
F484	MONTECRETO	MO	0,2
F487	MONTEDINOVE	AP	0,4
F489	MONTEDORO	CL	0,4
F491	MONTEFALCIONE	AV	0,2
F492	MONTEFALCO	PG	0,2
F493	MONTEFALCONE APPENNINO	AP	0
F494	MONTEFALCONE DI VAL FORTORE	BN	0
F495	MONTEFALCONE NEL SANNIO	CB	0
F496	MONTEFANO	MC	0,2
F497	MONTEFELCINO	PU	0,2
F498	MONTEFERRANTE	CH	0
F499	MONTEFIASCONE	VT	0,2
F500	MONTEFINO	TE	0,4
F502	MONTEFIORE CONCA	RN	0,2
F501	MONTEFIORE DELL'ASO *	AP	0,2
F503	MONTEFIORINO	MO	0
F504	MONTEFLAVIO	RM	0,2
F507	MONTEFORTE CILENTO	SA	0
F508	MONTEFORTE D'ALPONE	VR	0,2
F506	MONTEFORTE IRPINO *	AV	0,2
F509	MONTEFORTINO	AP	0,4
F510	MONTEFRANCO	TR	0,4
F511	MONTEFREDANE	AV	0,3
F512	MONTEFUSCO	AV	0
F513	MONTEGABBIONE	TR	0,3
F514	MONTEGALDA	VI	0
F515	MONTEGALDELLA	VI	0,2
F516	MONTEGALLO	AP	0,2
F518	MONTEGIOCO	AL	0
F519	MONTEGIORDANO	CS	0,2
F520	MONTEGIORGIO	AP	0,3
F522	MONTEGRANARO	AP	0,2

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA
F523	MONTEGRIDOLFO	RN	0,2
F526	MONTEGRINO VALTRAVAGLIA	VA	0,3
F527	MONTEGROSSO D'ASTI	AT	0,35
F528	MONTEGROSSO PIAN LATTE	IM	0
F529	MONTEGROTTO TERME	PD	0
F531	MONTEIASI	TA	0,4
F533	MONTELABBATE	PU	0,2
F534	MONTELANICO	RM	0,2
F535	MONTELAPIANO	CH	0
F536	MONTELEONE DI FERMO	AP	0,4
F538	MONTELEONE DI PUGLIA	FG	0
F540	MONTELEONE DI SPOLETO	PG	0
F543	MONTELEONE D'ORVIETO	TR	0,2
F542	MONTELEONE ROCCA DORIA	SS	0
F541	MONTELEONE SABINO	RI	0,2
F544	MONTELEPRE	PA	0,3
F545	MONTELIBRETTI	RM	0
F546	MONTELLA	AV	0
F547	MONTELLO	BG	0
F548	MONTELONGO	CB	0
F549	MONTELPARO	AP	0,2
F550	MONTELUPO ALBESE	CN	0
F551	MONTELUPO FIORENTINO	FI	0,2
F552	MONTELUPONE	MC	0
F555	MONTEMAGGIORE AL METAURO	PU	0,2
F553	MONTEMAGGIORE BELSITO *	PA	0,2
F556	MONTEMAGNO *	AT	0,1
F558	MONTEMALE DI CUNEO	CN	0
F559	MONTEMARANO	AV	0
F560	MONTEMARCIANO	AN	0,4
F562	MONTEMARZINO	AL	0,2
F563	MONTEMESOLA	TA	0
F564	MONTEMEZZO	CO	0
F565	MONTEMIGNAIO	AR	0
F566	MONTEMILETTO	AV	0
F568	MONTEMILONE	PZ	0,4
F569	MONTEMITRO	CB	0,2
F570	MONTEMONACO	AP	0,4
F572	MONTEMURLO	PO	0
F573	MONTEMURRO	PZ	0
F574	MONTENARS	UD	0
F576	MONTENERO DI BISACCIA	CB	0,3
F579	MONTENERO SABINO	RI	0
F580	MONTENERO VAL COCCHIARA	IS	0
F578	MONTENERODOMO	CH	0,2
F582	MONTEODORISIO	CH	0,2
F586	MONTEPAONE	CZ	0,4
F587	MONTEPARANO	TA	0
F591	MONTEPRANDONE	AP	0,4
F592	MONTEPULCIANO	SI	0,2
F593	MONTERADO	AN	0,2
F594	MONTERCHI	AR	0
F595	MONTEREALE	AQ	0
F596	MONTEREALE VALCELLINA	PN	0
F597	MONTERENZIO	BO	0,2
F598	MONTERIGGIONI	SI	0,4
F601	MONTERODUNI	IS	0
F605	MONTERONI D'ARBIA	SI	0
F604	MONTERONI DI LECCE	LE	0,4
F606	MONTEROSI	VT	0
F609	MONTEROSSO AL MARE	SP	0
F610	MONTEROSSO ALMO	RG	0,4
F607	MONTEROSSO CALABRO	VV	0,4
F608	MONTEROSSO GRANA	CN	0,1
F611	MONTEROTONDO	RM	0,2
F612	MONTEROTONDO MARITTIMO	GR	0
F614	MONTERUBBIANO	AP	0,2
F623	MONTESANO SALENTINO	LE	0
~~F625~~	~~MONTESANO SULLA MARCELLANA~~	~~SA~~	~~0~~
F636	MONTESARCHIO	BN	0,4
F637	MONTESCAGLIOSO	MT	0,4
F638	MONTESCANO	PV	0
F639	MONTESCHENO	VB	0
F640	MONTESCUDAIO	PI	0
F641	MONTESCUDO	RN	0
F642	MONTESE	MO	0
F644	MONTESEGALE	PV	0
F646	MONTESILVANO	PE	0,2
F648	MONTESPERTOLI	FI	0,2
F651	MONTEU DA PO	TO	0,4
F654	MONTEU ROERO	CN	0,2
F655	MONTEVAGO	AG	0,2
F656	MONTEVARCHI	AR	0,4
F657	MONTEVECCHIA	LC	0
F659	MONTEVEGLIO	BO	0
F660	MONTEVERDE	AV	0
F661	MONTEVERDI MARITTIMO	PI	0
F662	MONTEVIALE	VI	0
F666	MONTEZEMOLO	CN	0,2
F667	MONTI *	SS	0,2
F668	MONTIANO	FC	0
F672	MONTICELLI BRUSATI	BS	0
F671	MONTICELLI D'ONGINA	PC	0,2
F670	MONTICELLI PAVESE	PV	0
F674	MONTICELLO BRIANZA	LC	0,2
F675	MONTICELLO CONTE OTTO	VI	0
F669	MONTICELLO D'ALBA	CN	0,2
F471	MONTICHIARI	BS	0
F676	MONTICIANO	SI	0,2
F677	MONTIERI	GR	0
M302	MONTIGLIO MONFERRATO	AT	0
F679	MONTIGNOSO	MS	0
F680	MONTIRONE	BS	0,2
F367	MONTJOVET	AO	0
F681	MONTODINE	CR	0
F682	MONTOGGIO	GE	0,2
F685	MONTONE	PG	0,4
F687	MONTOPOLI DI SABINA	RI	0
F686	MONTOPOLI IN VAL D'ARNO	PI	0,2
F688	MONTORFANO	CO	0,2
F690	MONTORIO AL VOMANO	TE	0,2
F689	MONTORIO NEI FRENTANI	CB	0,4
F692	MONTORIO ROMANO	RM	0
F693	MONTORO INFERIORE	AV	0,2
F694	MONTORO SUPERIORE	AV	0,4
F696	MONTORSO VICENTINO	VI	0,2
F697	MONTOTTONE	AP	0,4
F698	MONTRESTA	NU	0
F701	MONTU' BECCARIA	PV	0,2

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA
F703	MONVALLE	VA	0,2
F704	MONZA	MI	0,4
F705	MONZAMBANO	MN	0,2
F706	MONZUNO	BO	0,2
F708	MORANO CALABRO	CS	0
F707	MORANO SUL PO	AL	0,4
F709	MORANSENGO	AT	0
F710	MORARO	GO	0
F711	MORAZZONE	VA	0,4
F712	MORBEGNO	SO	0,4
F713	MORBELLO	AL	0
F716	MORCIANO DI LEUCA	LE	0,2
F715	MORCIANO DI ROMAGNA	RN	0
F717	MORCONE	BN	0
F718	MORDANO	BO	0
F720	MORENGO	BG	0,3
F721	MORES	SS	0
F722	MORESCO	AP	0,2
F723	MORETTA	CN	0,2
F724	MORFASSO	PC	0,2
F725	MORGANO	TV	0
F726	MORGEX	AO	0
F727	MORGONGIORI	OR	0
F728	MORI	TN	0
F729	MORIAGO DELLA BATTAGLIA	TV	0,2
F730	MORICONE	RM	0,4
F731	MORIGERATI	SA	0,2
D033	MORIMONDO	MI	0
F732	MORINO	AQ	0,2
F733	MORIONDO TORINESE	TO	0
F734	MORLUPO	RM	0,4
F735	MORMANNO *	CS	0,2
F736	MORNAGO	VA	0
F737	MORNESE	AL	0
F738	MORNICO AL SERIO	BG	0
F739	MORNICO LOSANA	PV	0,2
F740	MOROLO	FR	0,4
F743	MOROZZO	CN	0
F744	MORRA DE SANCTIS	AV	0
F745	MORRO D'ALBA	AN	0,4
F747	MORRO D'ORO	TE	0,4
F746	MORRO REATINO	RI	0,4
F748	MORRONE DEL SANNIO	CB	0
F749	MORROVALLE	MC	0
F750	MORSANO AL TAGLIAMENTO	PN	0
F751	MORSASCO	AL	0
F754	MORTARA	PV	0
F756	MORTEGLIANO	UD	0,2
F758	MORTERONE	LC	0
F760	MORUZZO	UD	0
F761	MOSCAZZANO	CR	0
F762	MOSCHIANO	AV	0,4
F764	MOSCIANO SANT'ANGELO	TE	0,2
F765	MOSCUFO *	PE	0,2
F766	MOSO IN PASSIRIA	BZ	0
F767	MOSSA	GO	0,2
F768	MOSSANO	VI	0,4
M304	MOSSO	BI	0
F771	MOTTA BALUFFI	CR	0
F772	MOTTA CAMASTRA	ME	0,4
F773	MOTTA D'AFFERMO	ME	0
F774	MOTTA DE' CONTI	VC	0
F770	MOTTA DI LIVENZA	TV	0,4
F777	MOTTA MONTECORVINO	FG	0,2
F779	MOTTA SAN GIOVANNI	RC	0
F780	MOTTA SANTA LUCIA	CZ	0
F781	MOTTA SANT'ANASTASIA	CT	0,2
F783	MOTTA VISCONTI	MI	0,4
~~F775~~	~~MOTTAFOLLONE~~	~~CS~~	~~0,2~~
F776	MOTTALCIATA	BI	0,2
B012	MOTTEGGIANA	MN	0,35
F784	MOTTOLA *	TA	0,2
F785	MOZZAGROGNA	CH	0,4
F786	MOZZANICA	BG	0,3
F788	MOZZATE	CO	0
F789	MOZZECANE	VR	0
F791	MOZZO	BG	0,2
F793	MUCCIA	MC	0
F795	MUGGIA	TS	0
F797	MUGGIO'	MI	0
F798	MUGNANO DEL CARDINALE	AV	0,2
F799	MUGNANO DI NAPOLI	NA	0,2
F801	MULAZZANO	LO	0,3
F802	MULAZZO	MS	0
F806	MURA	BS	0
F808	MURAVERA	CA	0,2
F809	MURAZZANO	CN	0,4
F811	MURELLO	CN	0,35
F813	MURIALDO	SV	0,2
F814	MURISENGO	AL	0
F815	MURLO	SI	0,2
F816	MURO LECCESE	LE	0,2
F817	MURO LUCANO	PZ	0,2
F818	MUROS	SS	0
F820	MUSCOLINE	BS	0
F822	MUSEI	CA	0,2
F826	MUSILE DI PIAVE	VE	0,4
F828	MUSSO	CO	0
F829	MUSSOLENTE	VI	0
F830	MUSSOMELI	CL	0
F832	MUZZANA DEL TURGNANO	UD	0
F833	MUZZANO	BI	0,2
F835	NAGO-TORBOLE	TN	0
F836	NALLES	BZ	0
F837	NANNO	TN	0
F838	NANTO	VI	0,2
F839	NAPOLI	NA	0,2
F840	NARBOLIA	OR	0
F841	NARCAO	CA	0,2
F842	NARDO'	LE	0,3
F843	NARDODIPACE	VV	0
F844	NARNI	TR	0,2
F845	NARO	AG	0
F846	NARZOLE	CN	0,4
F847	NASINO	SV	0,4
F848	NASO	ME	0,2
F849	NATURNO	BZ	0
F851	NAVE	BS	0
F853	NAVE SAN ROCCO	TN	0

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA
F852	NAVELLI	AQ	0
F856	NAZ SCIAVES	BZ	0
F857	NAZZANO	RM	0
F858	NE	GE	0
F859	NEBBIUNO	NO	0
F861	NEGRAR	VR	0,4
F862	NEIRONE	GE	0,3
F863	NEIVE	CN	0,2
F864	NEMBRO	BG	0
F865	NEMI	RM	0
F866	NEMOLI	PZ	0,2
F867	NEONELI	OR	0
F868	NEPI	VT	0
F870	NERETO	TE	0
F871	NEROLA	RM	0,2
F872	NERVESA DELLA BATTAGLIA	TV	0
F874	NERVIANO	MI	0
F876	NESPOLO	RI	0,4
F877	NESSO	CO	0,2
F878	NETRO	BI	0,4
F880	NETTUNO	RM	0
F881	NEVIANO	LE	0
F882	NEVIANO DEGLI ARDUINI	PR	0,2
F883	NEVIGLIE	CN	0
F884	NIARDO	BS	0
F885	NIBBIANO	PC	0,2
F886	NIBBIOLA	NO	0
F887	NIBIONNO	LC	0
F889	NICHELINO	TO	0,4
F890	NICOLOSI	CT	0,4
F891	NICORVO	PV	0,2
F892	NICOSIA	EN	0
F893	NICOTERA	VV	0,4
F894	NIELLA BELBO	CN	0,2
F895	NIELLA TANARO	CN	0,2
F898	NIMIS	UD	0
F899	NISCEMI	CL	0
F900	NISSORIA	EN	0
F901	NIZZA DI SICILIA	ME	0,4
F902	NIZZA MONFERRATO	AT	0,3
F904	NOALE	VE	0,2
F906	NOASCA	TO	0
F907	NOCARA	CS	0
F908	NOCCIANO *	PE	0,3
F912	NOCERA INFERIORE	SA	0
F913	NOCERA SUPERIORE *	SA	0,2
F910	NOCERA TERINESE	CZ	0,2
F911	NOCERA UMBRA	PG	0
F914	NOCETO	PR	0
F915	NOCI	BA	0
F916	NOCIGLIA	LE	0,4
F917	NOEPOLI	PZ	0
F918	NOGARA	VR	0,4
F920	NOGAREDO	TN	0
F921	NOGAROLE ROCCA	VR	0,4
F922	NOGAROLE VICENTINO	VI	0,4
F923	NOICATTARO	BA	0
F924	NOLA	NA	0,1
F925	NOLE	TO	0,2
F926	NOLI	SV	0,2
F927	NOMAGLIO	TO	0
F929	NOMI	TN	0
F930	NONANTOLA	MO	0,2
F931	NONE	TO	0
F932	NONIO	VB	0
F933	NORAGUGUME	NU	0
F934	NORBELLO	OR	0
F935	NORCIA	PG	0,2
F937	NORMA	LT	0,4
F939	NOSATE	MI	0
F942	NOTARESCO	TE	0,1
F943	NOTO	SR	0,2
F949	NOVA LEVANTE	BZ	0
F944	NOVA MILANESE	MI	0
F950	NOVA PONENTE	BZ	0
A942	NOVA SIRI	MT	0
F137	NOVAFELTRIA	PU	0,3
F947	NOVALEDO	TN	0
F948	NOVALESA	TO	0
F952	NOVARA	NO	0,4
F951	NOVARA DI SICILIA	ME	0,35
F956	NOVATE MEZZOLA	SO	0
F955	NOVATE MILANESE	MI	0,4
F957	NOVE	VI	0,2
F958	NOVEDRATE	CO	0
F960	NOVELLARA	RE	0
F961	NOVELLO	CN	0,1
F963	NOVENTA DI PIAVE	VE	0,2
F962	NOVENTA PADOVANA	PD	0,2
F964	NOVENTA VICENTINA	VI	0,4
F966	NOVI DI MODENA	MO	0
F965	NOVI LIGURE	AL	0,2
F967	NOVI VELIA	SA	0,4
F968	NOVIGLIO	MI	0,4
F970	NOVOLI	LE	0,2
F972	NUCETTO	CN	0,4
F975	NUGHEDU SAN NICOLO'	SS	0
F974	NUGHEDU SANTA VITTORIA	OR	0
F976	NULE	SS	0
F977	NULVI	SS	0
F978	NUMANA	AN	0,2
F979	NUORO	NU	0
F980	NURACHI	OR	0
F981	NURAGUS	NU	0
F982	NURALLAO *	NU	0,2
F983	NURAMINIS	CA	0
F985	NURECI	OR	0
F986	NURRI	NU	0,3
F987	NUS	AO	0
F988	NUSCO	AV	0,2
F989	NUVOLENTO	BS	0
F990	NUVOLERA	BS	0
F991	NUXIS	CA	0
F992	OCCHIEPPO INFERIORE	BI	0,4
F993	OCCHIEPPO SUPERIORE	BI	0,4
F994	OCCHIOBELLO	RO	0,4
F995	OCCIMIANO	AL	0,35
F996	OCRE	AQ	0,2
F997	ODALENGO GRANDE	AL	0,4

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA
F998	ODALENGO PICCOLO	AL	0,4
F999	ODERZO	TV	0
G001	ODOLO	BS	0
G002	OFENA	AQ	0
G003	OFFAGNA	AN	0
G004	OFFANENGO	CR	0,2
G005	OFFIDA	AP	0,4
G006	OFFLAGA	BS	0,2
G007	OGGEBBIO	VB	0
G008	OGGIONA CON SANTO STEFANO	VA	0
G009	OGGIONO	LC	0
G010	OGLIANICO	TO	0,2
G011	OGLIASTRO CILENTO	SA	0,3
G015	OLBIA	SS	0
G016	OLCENENGO	VC	0
G018	OLDENICO	VC	0,2
G019	OLEGGIO	NO	0,2
G020	OLEGGIO CASTELLO	NO	0,1
G021	OLEVANO DI LOMELLINA	PV	0
G022	OLEVANO ROMANO	RM	0
G023	OLEVANO SUL TUSCIANO	SA	0,2
G025	OLGIATE COMASCO	CO	0
G026	OLGIATE MOLGORA	LC	0,2
G028	OLGIATE OLONA	VA	0
G030	OLGINATE	LC	0,2
G031	OLIENA	NU	0
G032	OLIVA GESSI	PV	0,2
G034	OLIVADI	CZ	0
G036	OLIVERI	ME	0,4
G039	OLIVETO CITRA	SA	0,2
G040	OLIVETO LARIO	LC	0
G037	OLIVETO LUCANO	MT	0,4
G041	OLIVETTA SAN MICHELE	IM	0
G042	OLIVOLA	AL	0
G043	OLLASTRA *	OR	0,2
G044	OLLOLAI	NU	0,2
G045	OLLOMONT	AO	0
G046	OLMEDO	SS	0
G047	OLMENETA	CR	0,1
G049	OLMO AL BREMBO	BG	0
G048	OLMO GENTILE	AT	0
G050	OLTRE IL COLLE	BG	0,4
G054	OLTRESSENDA ALTA	BG	0
G056	OLTRONA DI SAN MAMETTE	CO	0
G058	OLZAI	NU	0
G061	OME	BS	0
G062	OMEGNA	VB	0,1
G063	OMIGNANO	SA	0
G064	ONANI	NU	0
G065	ONANO	VT	0,2
G066	ONCINO	CN	0
G068	ONETA	BG	0,2
G070	ONIFAI	NU	0
G071	ONIFERI	NU	0
G074	ONO SAN PIETRO	BS	0
G075	ONORE	BG	0
G076	ONZO	SV	0,4
G078	OPERA	MI	0
G079	OPI	AQ	0
G080	OPPEANO	VR	0,2
G081	OPPIDO LUCANO	PZ	0
G082	OPPIDO MAMERTINA	RC	0,2
G083	ORA	BZ	0
G084	ORANI	NU	0
G086	ORATINO *	CB	0,2
G087	ORBASSANO	TO	0,1
G088	ORBETELLO	GR	0
G089	ORCIANO DI PESARO	PU	0,2
G090	ORCIANO PISANO	PI	0,4
D522	ORCO FEGLINO	SV	0
M266	ORDONA	FG	0,2
G093	ORERO	GE	0,4
G095	ORGIANO	VI	0,2
G097	ORGOSOLO	NU	0
G098	ORIA	BR	0,4
G102	ORICOLA	AQ	0,3
G103	ORIGGIO	VA	0,3
G105	ORINO	VA	0
G108	ORIO AL SERIO	BG	0
G109	ORIO CANAVESE	TO	0
G107	ORIO LITTA	LO	0
G110	ORIOLO	CS	0
G111	ORIOLO ROMANO	VT	0
G113	ORISTANO	OR	0,2
G114	ORMEA	CN	0
G115	ORMELLE	TV	0,2
G116	ORNAGO	MI	0,2
G117	ORNAVASSO	VB	0
G118	ORNICA	BG	0
G119	OROSEI	NU	0,4
G120	OROTELLI	NU	0
G121	ORRIA	SA	0,2
G122	ORROLI	NU	0
G123	ORSAGO	TV	0,3
G124	ORSARA BORMIDA	AL	0,2
G125	ORSARA DI PUGLIA	FG	0
G126	ORSENIGO	CO	0
G128	ORSOGNA	CH	0,3
G129	ORSOMARSO	CS	0,4
G130	ORTA DI ATELLA	CE	0,4
G131	ORTA NOVA *	FG	0,2
G134	ORTA SAN GIULIO	NO	0
G133	ORTACESUS	CA	0
G135	ORTE	VT	0
G136	ORTELLE	LE	0,4
G137	ORTEZZANO	AP	0,2
G139	ORTIGNANO RAGGIOLO	AR	0,2
G140	ORTISEI	BZ	0
G141	ORTONA	CH	0,4
G142	ORTONA DEI MARSI	AQ	0
G143	ORTONOVO	SP	0,2
G144	ORTOVERO	SV	0,3
G145	ORTUCCHIO *	AQ	0,2
G146	ORTUERI	NU	0,4
G147	ORUNE	NU	0
G148	ORVIETO	TR	0,2
B595	ORVINIO *	RI	0,1
G149	ORZINUOVI	BS	0
G150	ORZIVECCHI	BS	0,2

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA
G151	OSASCO	TO	0,2
G152	OSASIO	TO	0,1
G153	OSCHIRI	SS	0
G154	OSIDDA	NU	0
G155	OSIGLIA	SV	0,2
G156	OSILO	SS	0,4
G157	OSIMO	AN	0
G158	OSINI	NU	0
G159	OSIO SOPRA	BG	0,2
G160	OSIO SOTTO	BG	0,38
E529	OSMATE	VA	0
G161	OSNAGO	LC	0
G163	OSOPPO	UD	0
G164	OSPEDALETTI	IM	0
G168	OSPEDALETTO	TN	0
G165	OSPEDALETTO D'ALPINOLO	AV	0,4
G167	OSPEDALETTO EUGANEO	PD	0,3
G166	OSPEDALETTO LODIGIANO	LO	0
G169	OSPITALE DI CADORE	BL	0
G170	OSPITALETTO	BS	0
G171	OSSAGO LODIGIANO	LO	0,2
G173	OSSANA	TN	0
G178	OSSI	SS	0
G179	OSSIMO	BS	0
G181	OSSONA	MI	0,2
G182	OSSUCCIO	CO	0,4
G183	OSTANA	CN	0,1
G184	OSTELLATO	FE	0,2
G185	OSTIANO	CR	0,2
G186	OSTIGLIA	MN	0
F401	OSTRA	AN	0,4
F581	OSTRA VETERE	AN	0,2
G187	OSTUNI	BR	0
G188	OTRANTO	LE	0
G189	OTRICOLI	TR	0,3
G191	OTTANA	NU	0
G192	OTTATI	SA	0
G190	OTTAVIANO	NA	0,4
G193	OTTIGLIO	AL	0,2
G194	OTTOBIANO	PV	0
G195	OTTONE	PC	0
G196	OULX	TO	0
G197	OVADA	AL	0,2
G198	OVARO	UD	0
G199	OVIGLIO	AL	0,3
G200	OVINDOLI	AQ	0
G201	OVODDA	NU	0
G012	OYACE	AO	0
G202	OZEGNA	TO	0,4
G203	OZIERI	SS	0,3
G205	OZZANO DELL'EMILIA	BO	0
G204	OZZANO MONFERRATO	AL	0,4
G206	OZZERO	MI	0
G207	PABILLONIS *	CA	0,2
G209	PACE DEL MELA *	ME	0,4
G208	PACECO	TP	0,1
G210	PACENTRO	AQ	0
G211	PACHINO	SR	0,2
G212	PACIANO	PG	0,3
G213	PADENGHE SUL GARDA	BS	0
G214	PADERGNONE	TN	0
G215	PADERNA	AL	0
G218	PADERNO D'ADDA	LC	0,2
G221	PADERNO DEL GRAPPA	TV	0,2
G220	PADERNO DUGNANO	MI	0,2
G217	PADERNO FRANCIACORTA	BS	0
G222	PADERNO PONCHIELLI	CR	0
G224	PADOVA	PD	0,2
G225	PADRIA	SS	0
M301	PADRU	SS	0
G226	PADULA	SA	0
G227	PADULI	BN	0
G228	PAESANA	CN	0,1
G229	PAESE	TV	0
G230	PAGANI	SA	0,4
G232	PAGANICO SABINO	RI	0,3
G233	PAGAZZANO	BG	0,3
G234	PAGLIARA *	ME	0,4
G237	PAGLIETA	CH	0,2
G238	PAGNACCO	UD	0
G240	PAGNO	CN	0
G241	PAGNONA	LC	0
G242	PAGO DEL VALLO DI LAURO	AV	0,4
G243	PAGO VEIANO	BN	0,2
G247	PAISCO LOVENO	BS	0
G248	PAITONE	BS	0
G249	PALADINA	BG	0,2
G250	PALAGANO	MO	0
G251	PALAGIANELLO	TA	0,2
G252	PALAGIANO	TA	0
G253	PALAGONIA	CT	0
G254	PALAIA	PI	0,2
G255	PALANZANO	PR	0,2
G257	PALATA	CB	0,2
G258	PALAU	SS	0
G259	PALAZZAGO	BG	0,1
G263	PALAZZO ADRIANO	PA	0
G262	PALAZZO CANAVESE	TO	0,4
G260	PALAZZO PIGNANO	CR	0
G261	PALAZZO SAN GERVASIO	PZ	0
G267	PALAZZOLO ACREIDE	SR	0,4
G268	PALAZZOLO DELLO STELLA	UD	0
G264	PALAZZOLO SULL'OGLIO	BS	0
G266	PALAZZOLO VERCELLESE	VC	0,4
G270	PALAZZUOLO SUL SENIO	FI	0,2
G271	PALENA	CH	0,4
G272	PALERMITI	CZ	0
G273	PALERMO	PA	0
G274	PALESTRINA	RM	0,4
G275	PALESTRO	PV	0
G276	PALIANO	FR	0,2
G277	PALIZZI	RC	0
G278	PALLAGORIO	KR	0
G280	PALLANZENO	VB	0
G281	PALLARE	SV	0,2
G283	PALMA CAMPANIA	NA	0
G282	PALMA DI MONTECHIARO	AG	0
G284	PALMANOVA	UD	0
G285	PALMARIGGI	LE	0

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA
G286	PALMAS ARBOREA	OR	0
G288	PALMI *	RC	0,4
G289	PALMIANO	AP	0,2
G290	PALMOLI	CH	0
G291	PALO DEL COLLE	BA	0
G293	PALOMBARA SABINA	RM	0
G294	PALOMBARO	CH	0,1
G292	PALOMONTE	SA	0
G295	PALOSCO	BG	0
G297	PALU'	VR	0
G296	PALU' DEL FERSINA	TN	0
G298	PALUDI	CS	0
G300	PALUZZA	UD	0
G302	PAMPARATO	CN	0
G303	PANCALIERI	TO	0,4
G304	PANCARANA	PV	0
G305	PANCHIA'	TN	0
G306	PANDINO	CR	0
G307	PANETTIERI	CS	0
G308	PANICALE	PG	0,4
G311	PANNARANO *	BN	0,2
G312	PANNI	FG	0,2
G315	PANTELLERIA	TP	0
G316	PANTIGLIATE	MI	0
G317	PAOLA	CS	0,4
G318	PAOLISI	BN	0,2
G320	PAPASIDERO	CS	0,2
G323	PAPOZZE	RO	0,4
G324	PARABIAGO	MI	0
G325	PARABITA	LE	0
G327	PARATICO	BS	0
G328	PARCINES	BZ	0
G329	PARE'	CO	0
G330	PARELLA	TO	0,2
G331	PARENTI	CS	0,2
G333	PARETE	CE	0
G334	PARETO	AL	0,2
G335	PARGHELIA	VV	0,2
G336	PARLASCO *	LC	0,2
G337	PARMA	PR	0,2
G338	PARODI LIGURE	AL	0
G339	PAROLDO	CN	0
G340	PAROLISE	AV	0,2
G342	PARONA	PV	0
G344	PARRANO	TR	0
G346	PARRE	BG	0
G347	PARTANNA	TP	0,4
G348	PARTINICO	PA	0
G349	PARUZZARO	NO	0
G350	PARZANICA	BG	0,2
G352	PASIAN DI PRATO	UD	0
G353	PASIANO DI PORDENONE	PN	0
G354	PASPARDO	BS	0
G358	PASSERANO MARMORITO	AT	0,2
G359	PASSIGNANO SUL TRASIMENO	PG	0,2
G361	PASSIRANO	BS	0,2
G362	PASTENA	FR	0,2
G364	PASTORANO	CE	0
G365	PASTRENGO	VR	0,2
G367	PASTURANA	AL	0,2
G368	PASTURO	LC	0,2
M269	PATERNO	PZ	0
G371	PATERNO'	CT	0
G372	PATERNO CALABRO	CS	0
G370	PATERNOPOLI	AV	0,2
G374	PATRICA *	FR	0,2
G376	PATTADA	SS	0
G377	PATTI	ME	0
G378	PATU'	LE	0,2
G379	PAU	OR	0
G381	PAULARO	UD	0
G382	PAULI ARBAREI	CA	0
G384	PAULILATINO	OR	0
G385	PAULLO	MI	0,2
G386	PAUPISI	BN	0
G387	PAVAROLO	TO	0
G388	PAVIA	PV	0,2
G389	PAVIA DI UDINE	UD	0
G392	PAVONE CANAVESE	TO	0,2
G391	PAVONE DEL MELLA	BS	0
G393	PAVULLO NEL FRIGNANO	MO	0
G394	PAZZANO	RC	0
G395	PECCIOLI	PI	0
G396	PECCO	TO	0
G397	PECETTO DI VALENZA	AL	0,2
G398	PECETTO TORINESE	TO	0,2
G399	PECORARA	PC	0,2
G400	PEDACE	CS	0
G402	PEDARA	CT	0,3
G403	PEDASO	AP	0,2
G404	PEDAVENA	BL	0,3
G406	PEDEMONTE	VI	0
G408	PEDEROBBA	TV	0
G410	PEDESINA	SO	0
G411	PEDIVIGLIANO	CS	0,4
G412	PEDRENGO	BG	0,2
G415	PEGLIO	CO	0
G416	PEGLIO	PU	0,2
G417	PEGOGNAGA	MN	0,35
G418	PEIA	BG	0,2
G419	PEJO	TN	0
G420	PELAGO	FI	0,2
G421	PELLA	NO	0
G424	PELLEGRINO PARMENSE	PR	0,4
G426	PELLEZZANO *	SA	0,4
G427	PELLIO INTELVI	CO	0
G428	PELLIZZANO	TN	0
G429	PELUGO	TN	0
G430	PENANGO	AT	0,3
G432	PENNA IN TEVERINA	TR	0,2
G436	PENNA SAN GIOVANNI	MC	0,4
G437	PENNA SANT'ANDREA	TE	0,4
G433	PENNABILLI	PU	0,2
G434	PENNADOMO	CH	0,2
G435	PENNAPIEDIMONTE	CH	0
G438	PENNE *	PE	0,2
G439	PENTONE	CZ	0,1
G441	PERANO	CH	0
G442	PERAROLO DI CADORE	BL	0

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA
G443	PERCA	BZ	0
G444	PERCILE	RM	0
G445	PERDASDEFOGU	NU	0
G446	PERDAXIUS	CA	0
G447	PERDIFUMO	SA	0
G448	PEREGO	LC	0,2
G449	PERETO	AQ	0
G450	PERFUGAS	SS	0
G451	PERGINE VALDARNO	AR	0,2
G452	PERGINE VALSUGANA	TN	0
G453	PERGOLA	PU	0,2
G454	PERINALDO	IM	0,2
G455	PERITO *	SA	0,4
G456	PERLEDO	LC	0
G457	PERLETTO	CN	0
G458	PERLO	CN	0,4
G459	PERLOZ	AO	0
G461	PERNUMIA	PD	0,2
C013	PERO	MI	0,3
G463	PEROSA ARGENTINA	TO	0,4
G462	PEROSA CANAVESE	TO	0,2
G465	PERRERO	TO	0,4
G469	PERSICO DOSIMO	CR	0,2
G471	PERTENGO	VC	0
G474	PERTICA ALTA	BS	0
G475	PERTICA BASSA	BS	0,2
G476	PERTOSA	SA	0
G477	PERTUSIO	TO	0,4
G478	PERUGIA	PG	0
G479	PESARO	PU	0,2
G480	PESCAGLIA	LU	0,2
G481	PESCANTINA	VR	0
G482	PESCARA	PE	0
G483	PESCAROLO ED UNITI	CR	0
G484	PESCASSEROLI	AQ	0
G485	PESCATE	LC	0,4
G486	PESCHE	IS	0
G487	PESCHICI	FG	0,2
G488	PESCHIERA BORROMEO	MI	0
G489	PESCHIERA DEL GARDA	VR	0
G491	PESCIA	PT	0
G492	PESCINA	AQ	0,2
G494	PESCO SANNITA	BN	0
G493	PESCOCOSTANZO	AQ	0,4
G495	PESCOLANCIANO	IS	0,2
G496	PESCOPAGANO *	PZ	0,4
G497	PESCOPENNATARO	IS	0
G498	PESCOROCCHIANO	RI	0,4
G499	PESCOSANSONESCO *	PE	0,2
G500	PESCOSOLIDO	FR	0
G502	PESSANO CON BORNAGO	MI	0,2
G504	PESSINA CREMONESE	CR	0,2
G505	PESSINETTO	TO	0
G506	PETACCIATO	CB	0
G508	PETILIA POLICASTRO	KR	0
G509	PETINA	SA	0
G510	PETRALIA SOPRANA	PA	0
G511	PETRALIA SOTTANA	PA	0
G513	PETRELLA SALTO	RI	0,3
G512	PETRELLA TIFERNINA	CB	0
G514	PETRIANO	PU	0,3
G515	PETRIOLO	MC	0
G516	PETRITOLI	AP	0,3
G517	PETRIZZI	CZ	0
G518	PETRONA'	CZ	0,2
M281	PETROSINO	TP	0,4
G519	PETRURO IRPINO	AV	0,4
G520	PETTENASCO	NO	0,3
G521	PETTINENGO	BI	0,4
G522	PETTINEO	ME	0
G523	PETTORANELLO DEL MOLISE	IS	0
G524	PETTORANO SUL GIZIO	AQ	0,2
G525	PETTORAZZA GRIMANI	RO	0,2
G526	PEVERAGNO	CN	0
G528	PEZZANA	VC	0
G529	PEZZAZE	BS	0
G532	PEZZOLO VALLE UZZONE	CN	0,2
G535	PIACENZA	PC	0
G534	PIACENZA D'ADIGE	PD	0,3
G536	PIADENA	CR	0
G537	PIAGGE	PU	0,2
G538	PIAGGINE	SA	0,2
G546	PIAN CAMUNO	BS	0,3
G552	PIAN DI SCO	AR	0,2
G542	PIANA CRIXIA	SV	0,2
G543	PIANA DEGLI ALBANESI	PA	0
G541	PIANA DI MONTE VERNA	CE	0,2
G547	PIANCASTAGNAIO	SI	0,2
G549	PIANCOGNO	BS	0,2
G551	PIANDIMELETO	PU	0,2
G553	PIANE CRATI	CS	0
G555	PIANELLA	PE	0,4
G556	PIANELLO DEL LARIO	CO	0
G557	PIANELLO VAL TIDONE	PC	0,2
G558	PIANENGO	CR	0,2
G559	PIANEZZA	TO	0
G560	PIANEZZE	VI	0,2
G561	PIANFEI	CN	0
G564	PIANICO	BG	0,3
G565	PIANIGA	VE	0,2
G568	PIANO DI SORRENTO	NA	0,3
D546	PIANOPOLI	CZ	0
G570	PIANORO	BO	0
G571	PIANSANO	VT	0
G572	PIANTEDO	SO	0
G574	PIARIO	BG	0
G575	PIASCO	CN	0,2
G576	PIATEDA	SO	0,2
G577	PIATTO	BI	0,4
G582	PIAZZA AL SERCHIO	LU	0,2
G580	PIAZZA ARMERINA	EN	0
G579	PIAZZA BREMBANA	BG	0
G583	PIAZZATORRE	BG	0
G587	PIAZZOLA SUL BRENTA	PD	0,3
G588	PIAZZOLO	BG	0,2
G589	PICCIANO	PE	0,2
G590	PICERNO	PZ	0,4
G591	PICINISCO *	FR	0,2
G592	PICO	FR	0

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA
G593	PIEA	AT	0
G594	PIEDICAVALLO	BI	0,2
G597	PIEDIMONTE ETNEO	CT	0,35
G596	PIEDIMONTE MATESE	CE	0,4
G598	PIEDIMONTE SAN GERMANO	FR	0,4
G600	PIEDIMULERA	VB	0
G601	PIEGARO	PG	0,2
G602	PIENZA	SI	0
G603	PIERANICA	CR	0
G612	PIETRA DE' GIORGI	PV	0
G605	PIETRA LIGURE	SV	0
G619	PIETRA MARAZZI	AL	0
G606	PIETRABBONDANTE	IS	0,4
G607	PIETRABRUNA	IM	0,4
G608	PIETRACAMELA	TE	0
G609	PIETRACATELLA	CB	0
G610	PIETRACUPA	CB	0
G611	PIETRADEFUSI	AV	0
G613	PIETRAFERRAZZANA	CH	0,2
G615	PIETRAFITTA	CS	0
G616	PIETRAGALLA	PZ	0
G618	PIETRALUNGA	PG	0
G620	PIETRAMELARA	CE	0
G604	PIETRAMONTECORVINO	FG	0,2
G621	PIETRANICO	PE	0,4
G622	PIETRAPAOLA	CS	0
G623	PIETRAPERTOSA	PZ	0,2
G624	PIETRAPERZIA	EN	0
G625	PIETRAPORZIO	CN	0,2
G626	PIETRAROJA	BN	0,4
G627	PIETRARUBBIA	PU	0,2
G628	PIETRASANTA	LU	0,2
G629	PIETRASTORNINA	AV	0
G630	PIETRAVAIRANO	CE	0
G631	PIETRELCINA	BN	0
G636	PIEVE A NIEVOLE	PT	0,2
G635	PIEVE ALBIGNOLA	PV	0,2
G638	PIEVE D'ALPAGO	BL	0
G639	PIEVE DEL CAIRO	PV	0,4
G641	PIEVE DI BONO	TN	0
G642	PIEVE DI CADORE	BL	0,2
G643	PIEVE DI CENTO	BO	0,2
G633	PIEVE DI CORIANO	MN	0,4
G644	PIEVE DI LEDRO	TN	0
G645	PIEVE DI SOLIGO	TV	0,2
G632	PIEVE DI TECO	IM	0,2
G647	PIEVE D'OLMI	CR	0,1
G634	PIEVE EMANUELE	MI	0,2
G096	PIEVE FISSIRAGA	LO	0
G648	PIEVE FOSCIANA	LU	0
G646	PIEVE LIGURE	GE	0,2
G650	PIEVE PORTO MORONE	PV	0
G651	PIEVE SAN GIACOMO	CR	0,1
G653	PIEVE SANTO STEFANO	AR	0
G656	PIEVE TESINO	TN	0
G657	PIEVE TORINA	MC	0
G658	PIEVE VERGONTE	VB	0,3
G637	PIEVEBOVIGLIANA	MC	0
G649	PIEVEPELAGO	MO	0
G659	PIGLIO	FR	0,3
G660	PIGNA *	IM	0,2
G662	PIGNATARO INTERAMNA	FR	0,2
G661	PIGNATARO MAGGIORE	CE	0,2
G663	PIGNOLA	PZ	0,4
G664	PIGNONE	SP	0
G665	PIGRA	CO	0,4
G666	PILA	VC	0
G669	PIMENTEL	CA	0
G670	PIMONTE	NA	0,2
G671	PINAROLO PO	PV	0
G672	PINASCA	TO	0,2
G673	PINCARA	RO	0,4
G674	PINEROLO	TO	0,1
F831	PINETO	TE	0,2
G676	PINO D'ASTI	AT	0,2
G677	PINO SULLA SPONDA DEL LAGO MAGGIORE	VA	0
G678	PINO TORINESE	TO	0
G680	PINZANO AL TAGLIAMENTO	PN	0
G681	PINZOLO	TN	0
G682	PIOBBICO	PU	0
G683	PIOBESI D'ALBA	CN	0,2
G684	PIOBESI TORINESE	TO	0
G685	PIODE	VC	0,2
G686	PIOLTELLO	MI	0
G687	PIOMBINO	LI	0,2
G688	PIOMBINO DESE	PD	0
G690	PIORACO	MC	0
G691	PIOSSASCO	TO	0,2
G692	PIOVA' MASSAIA	AT	0
G693	PIOVE DI SACCO	PD	0,2
G694	PIOVENE ROCCHETTE	VI	0
G695	PIOVERA	AL	0
G696	PIOZZANO	PC	0,2
G697	PIOZZO	CN	0
G699	PIRAINO	ME	0,4
G702	PISA	PI	0
G703	PISANO	NO	0
G705	PISCINA	TO	0,2
M291	PISCINAS	CA	0
G707	PISCIOTTA	SA	0,2
G710	PISOGNE	BS	0
G704	PISONIANO	RM	0,4
G712	PISTICCI	MT	0,4
G713	PISTOIA	PT	0,1
G715	PITEGLIO	PT	0,2
G716	PITIGLIANO	GR	0,2
G717	PIUBEGA	MN	0
G718	PIURO	SO	0
G719	PIVERONE	TO	0,4
G720	PIZZALE	PV	0,2
G721	PIZZIGHETTONE	CR	0
G722	PIZZO *	VV	0,2
G724	PIZZOFERRATO	CH	0
G726	PIZZOLI	AQ	0
G727	PIZZONE	IS	0
G728	PIZZONI *	VV	0,2
G729	PLACANICA	RC	0,4
G733	PLATACI	CS	0,4
G734	PLATANIA	CZ	0

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA
G735	PLATI'	RC	0
G299	PLAUS	BZ	0
G737	PLESIO	CO	0,4
G740	PLOAGHE	SS	0
G741	PLODIO	SV	0,2
G742	POCAPAGLIA	CN	0
G743	POCENIA	UD	0
G746	PODENZANA	MS	0,2
G747	PODENZANO	PC	0
G749	POFI	FR	0,4
G751	POGGIARDO	LE	0,4
G752	POGGIBONSI	SI	0,2
G754	POGGIO A CAIANO	PO	0,2
G755	POGGIO BERNI	RN	0
G756	POGGIO BUSTONE	RI	0,2
G757	POGGIO CATINO	RI	0,3
G761	POGGIO IMPERIALE	FG	0
G763	POGGIO MIRTETO	RI	0,2
G764	POGGIO MOIANO	RI	0,2
G765	POGGIO NATIVO	RI	0,2
G766	POGGIO PICENZE	AQ	0
G768	POGGIO RENATICO	FE	0,2
G753	POGGIO RUSCO	MN	0,4
G770	POGGIO SAN LORENZO	RI	0
G771	POGGIO SAN MARCELLO	AN	0
D566	POGGIO SAN VICINO	MC	0,2
B317	POGGIO SANNITA	IS	0,2
G758	POGGIODOMO	PG	0
G760	POGGIOFIORITO	CH	0,4
G762	POGGIOMARINO	NA	0
G767	POGGIOREALE	TP	0
G769	POGGIORSINI *	BA	0,2
G431	POGGIRIDENTI	SO	0
G772	POGLIANO MILANESE	MI	0,2
G773	POGNANA LARIO	CO	0,2
G774	POGNANO	BG	0,2
G775	POGNO	NO	0,2
G776	POIANA MAGGIORE	VI	0
G777	POIRINO	TO	0,2
G779	POLAVENO	BS	0
G780	POLCENIGO	PN	0
G782	POLESELLA	RO	0,2
G783	POLESINE PARMENSE	PR	0,2
G784	POLI	RM	0,4
G785	POLIA	VV	0
G786	POLICORO	MT	0,2
G787	POLIGNANO A MARE	BA	0
G789	POLINAGO	MO	0,4
G790	POLINO	TR	0
G791	POLISTENA	RC	0,2
G792	POLIZZI GENEROSA	PA	0,2
G793	POLLA	SA	0,2
G794	POLLEIN	AO	0
G795	POLLENA TROCCHIA	NA	0
F567	POLLENZA	MC	0,2
G796	POLLICA	SA	0,4
G797	POLLINA	PA	0,2
G798	POLLONE	BI	0,4
G799	POLLUTRI	CH	0,2
G800	POLONGHERA	CN	0,2
G801	POLPENAZZE DEL GARDA	BS	0
G802	POLVERARA	PD	0,2
G803	POLVERIGI	AN	0,2
G804	POMARANCE	PI	0
G805	POMARETTO	TO	0,3
G806	POMARICO	MT	0,2
G807	POMARO MONFERRATO	AL	0,3
G808	POMAROLO	TN	0
G809	POMBIA	NO	0,4
G811	POMEZIA *	RM	0,2
G812	POMIGLIANO D'ARCO	NA	0,4
G813	POMPEI	NA	0
G814	POMPEIANA	IM	0,2
G815	POMPIANO *	BS	0,2
G816	POMPONESCO	MN	0
G817	POMPU	OR	0
G818	PONCARALE	BS	0
G820	PONDERANO	BI	0,4
G821	PONNA	CO	0,2
G822	PONSACCO	PI	0,2
G823	PONSO	PD	0
G826	PONT CANAVESE	TO	0
G825	PONTASSIEVE	FI	0,2
G545	PONTBOSET	AO	0
G827	PONTE	BN	0,2
G833	PONTE BUGGIANESE	PT	0,2
G842	PONTE DELL'OLIO	PC	0
G844	PONTE DI LEGNO	BS	0
G846	PONTE DI PIAVE	TV	0,2
G830	PONTE GARDENA	BZ	0
G829	PONTE IN VALTELLINA	SO	0
G847	PONTE LAMBRO	CO	0,2
B662	PONTE NELLE ALPI	BL	0,3
G851	PONTE NIZZA	PV	0,2
F941	PONTE NOSSA	BG	0,2
G855	PONTE SAN NICOLO'	PD	0,2
G856	PONTE SAN PIETRO	BG	0,2
G831	PONTEBBA	UD	0
G834	PONTECAGNANO FAIANO	SA	0,4
G836	PONTECCHIO POLESINE	RO	0
G837	PONTECHIANALE	CN	0
G838	PONTECORVO	FR	0,36
G839	PONTECURONE	AL	0,2
G840	PONTEDASSIO	IM	0,4
G843	PONTEDERA	PI	0,2
G848	PONTELANDOLFO	BN	0,4
G849	PONTELATONE	CE	0
G850	PONTELONGO	PD	0,4
G852	PONTENURE	PC	0,2
G853	PONTERANICA	BG	0
G858	PONTESTURA	AL	0,3
G859	PONTEVICO	BS	0
G860	PONTEY	AO	0
G861	PONTI	AL	0,4
G862	PONTI SUL MINCIO	MN	0
G864	PONTIDA	BG	0,2
G865	PONTINIA	LT	0,2
G866	PONTINVREA	SV	0,2
G867	PONTIROLO NUOVO	BG	0
G869	PONTOGLIO	BS	0
G870	PONTREMOLI	MS	0,2
G854	PONT-SAINT-MARTIN	AO	0
G871	PONZA	LT	0
G873	PONZANO DI FERMO	AP	0,4
G872	PONZANO MONFERRATO	AL	0,4
G874	PONZANO ROMANO	RM	0
G875	PONZANO VENETO	TV	0
G877	PONZONE	AL	0
G878	POPOLI	PE	0
G879	POPPI	AR	0,4
G881	PORANO	TR	0,3
G882	PORCARI	LU	0
G886	PORCIA	PN	0
G888	PORDENONE	PN	0
G889	PORLEZZA	CO	0,2
G890	PORNASSIO	IM	0
G891	PORPETTO	UD	0
A558	PORRETTA TERME	BO	0,2
G894	PORTACOMARO	AT	0,4
G895	PORTALBERA	PV	0,2
G900	PORTE	TO	0,4
G902	PORTICI	NA	0
G903	PORTICO DI CASERTA	CE	0,2
G904	PORTICO E SAN BENEDETTO	FC	0
G905	PORTIGLIOLA *	RC	0,2
E680	PORTO AZZURRO	LI	0
G906	PORTO CERESIO	VA	0,1
M263	PORTO CESAREO	LE	0
F299	PORTO EMPEDOCLE	AG	0,4
G917	PORTO MANTOVANO	MN	0
G919	PORTO RECANATI	MC	0,2
G920	PORTO SAN GIORGIO	AP	0,2
G921	PORTO SANT'ELPIDIO	AP	0
G923	PORTO TOLLE	RO	0
G924	PORTO TORRES	SS	0
G907	PORTO VALTRAVAGLIA	VA	0
G926	PORTO VIRO	RO	0,2
G909	PORTOBUFFOLE'	TV	0,1
G910	PORTOCANNONE	CB	0
G912	PORTOFERRAIO	LI	0,3
G913	PORTOFINO	GE	0
G914	PORTOGRUARO	VE	0
G916	PORTOMAGGIORE	FE	0,2
M257	PORTOPALO DI CAPO PASSERO	SR	0
G922	PORTOSCUSO	CA	0
G925	PORTOVENERE	SP	0
G927	PORTULA	BI	0
G929	POSADA	NU	0
G931	POSINA	VI	0
G932	POSITANO	SA	0,2
G933	POSSAGNO	TV	0,2
G934	POSTA	RI	0,2
G935	POSTA FIBRENO	FR	0,2
G936	POSTAL	BZ	0
G937	POSTALESIO	SO	0
G939	POSTIGLIONE	SA	0,2
G940	POSTUA	VC	0
G942	POTENZA	PZ	0,3
F632	POTENZA PICENA	MC	0
G943	POVE DEL GRAPPA	VI	0,2
G944	POVEGLIANO	TV	0
G945	POVEGLIANO VERONESE	VR	0,4
G947	POVIGLIO	RE	0,2
G949	POVOLETTO	UD	0
G950	POZZA DI FASSA	TN	0
G951	POZZAGLIA SABINA	RI	0
B914	POZZAGLIO ED UNITI	CR	0,1
G953	POZZALLO	RG	0,4
G954	POZZILLI	IS	0
G955	POZZO D'ADDA	MI	0,2
G960	POZZOL GROPPO	AL	0,2
G959	POZZOLENGO	BS	0
G957	POZZOLEONE	VI	0
G961	POZZOLO FORMIGARO	AL	0,2
G962	POZZOMAGGIORE	SS	0
G963	POZZONOVO	PD	0,2
G964	POZZUOLI	NA	0,4
G966	POZZUOLO DEL FRIULI	UD	0,2
G965	POZZUOLO MARTESANA	MI	0,2
G968	PRADALUNGA	BG	0
G969	PRADAMANO	UD	0
G970	PRADLEVES	CN	0,4
G973	PRAGELATO	TO	0
G975	PRAIA A MARE	CS	0,4
G976	PRAIANO	SA	0
G977	PRALBOINO	BS	0
G978	PRALI	TO	0,2
G979	PRALORMO	TO	0
G980	PRALUNGO	BI	0,4
G981	PRAMAGGIORE	VE	0,4
G982	PRAMOLLO *	TO	0,2
G985	PRAROLO	VC	0,2
G986	PRAROSTINO	TO	0
G987	PRASCO	AL	0
G988	PRASCORSANO	TO	0
G989	PRASO	TN	0
G993	PRATA CAMPORTACCIO	SO	0
G992	PRATA D'ANSIDONIA	AQ	0
G994	PRATA DI PORDENONE	PN	0
G990	PRATA DI PRINCIPATO ULTRA	AV	0
G991	PRATA SANNITA	CE	0
G995	PRATELLA *	CE	0,2
G997	PRATIGLIONE	TO	0,2
G999	PRATO	PO	0,2
H004	PRATO ALLO STELVIO	BZ	0
H002	PRATO CARNICO	UD	0
H001	PRATO SESIA	NO	0
H007	PRATOLA PELIGNA	AQ	0,2
H006	PRATOLA SERRA	AV	0
H008	PRATOVECCHIO	AR	0,2
H010	PRAVISDOMINI	PN	0
G974	PRAY	BI	0,4
H011	PRAZZO	CN	0
H014	PRECENICCO	UD	0
H015	PRECI	PG	0
H017	PREDAPPIO	FC	0,15
H018	PREDAZZO	TN	0
H019	PREDOI	BZ	0
H020	PREDORE	BG	0
H021	PREDOSA	AL	0
H022	PREGANZIOL	TV	0,2
H026	PREGNANA MILANESE	MI	0,2
H027	PRELA'	IM	0
H028	PREMANA	LC	0
H029	PREMARIACCO	UD	0
H030	PREMENO	VB	0,2
H033	PREMIA	VB	0
H034	PREMILCUORE	FC	0
H036	PREMOLO	BG	0,4
H037	PREMOSELLO-CHIOVENDA	VB	0,4
H038	PREONE	UD	0
H039	PREORE	TN	0
H040	PREPOTTO	UD	0
H042	PRE'-SAINT-DIDIER	AO	0
H043	PRESEGLIE	BS	0
H045	PRESENZANO	CE	0
H046	PRESEZZO	BG	0,1
H047	PRESICCE	LE	0
H048	PRESSANA	VR	0,4
H050	PRESTINE *	BS	0,4
H052	PRETORO	CH	0,2
H055	PREVALLE	BS	0
H056	PREZZA	AQ	0
H057	PREZZO	TN	0
H059	PRIERO	CN	0,2
H062	PRIGNANO CILENTO	SA	0,2
H061	PRIGNANO SULLA SECCHIA	MO	0
H063	PRIMALUNA	LC	0
H068	PRIOCCA	CN	0,4
H069	PRIOLA	CN	0
M279	PRIOLO GARGALLO	SR	0
G698	PRIVERNO	LT	0,4
H070	PRIZZI	PA	0
H071	PROCENO	VT	0,2
H072	PROCIDA	NA	0,4
H073	PROPATA	GE	0
H074	PROSERPIO	CO	0,2
H076	PROSSEDI	LT	0,2
H078	PROVAGLIO D'ISEO	BS	0,4
H077	PROVAGLIO VAL SABBIA	BS	0,4
H081	PROVES	BZ	0
H083	PROVVIDENTI	CB	0
H085	PRUNETTO	CN	0,3
H086	PUEGNAGO SUL GARDA	BS	0
H087	PUGLIANELLO	BN	0
H088	PULA	CA	0,2
H089	PULFERO	UD	0
H090	PULSANO	TA	0,2
H091	PUMENENGO	BG	0,4
H092	PUOS D'ALPAGO	BL	0,3
H094	PUSIANO	CO	0,2
H095	PUTIFIGARI	SS	0
H096	PUTIGNANO	BA	0,2
H097	QUADRELLE *	AV	0,4
H098	QUADRI	CH	0
H100	QUAGLIUZZO	TO	0,4
H101	QUALIANO	NA	0
H102	QUARANTI	AT	0,2
H103	QUAREGNA	BI	0,2
H104	QUARGNENTO	AL	0,2
H106	QUARNA SOPRA	VB	0
H107	QUARNA SOTTO	VB	0
H108	QUARONA	VC	0,2
H109	QUARRATA	PT	0,2
H110	QUART	AO	0
H114	QUARTO	NA	0
H117	QUARTO D'ALTINO	VE	0,4
H118	QUARTU SANT'ELENA	CA	0,4
H119	QUARTUCCIU	CA	0
H120	QUASSOLO	TO	0
H121	QUATTORDIO	AL	0,2
H122	QUATTRO CASTELLA	RE	0
H124	QUERO	BL	0,2
H126	QUILIANO	SV	0,2
H127	QUINCINETTO	TO	0,4
H128	QUINDICI	AV	0
H129	QUINGENTOLE	MN	0,4
H130	QUINTANO	CR	0
H131	QUINTO DI TREVISO	TV	0
H132	QUINTO VERCELLESE	VC	0,2
H134	QUINTO VICENTINO	VI	0
H140	QUINZANO D'OGLIO	BS	0
H143	QUISTELLO	MN	0
H145	QUITTENGO	BI	0
H146	RABBI	TN	0
H147	RACALE	LE	0
H148	RACALMUTO	AG	0
H150	RACCONIGI	CN	0,2
H151	RACCUJA	ME	0
H152	RACINES	BZ	0
H153	RADDA IN CHIANTI	SI	0,4
H154	RADDUSA *	CT	0,2
H156	RADICOFANI	SI	0,2
H157	RADICONDOLI	SI	0
H159	RAFFADALI	AG	0
M286	RAGALNA	CT	0
H161	RAGOGNA	UD	0
H162	RAGOLI	TN	0
H163	RAGUSA	RG	0
H166	RAIANO	AQ	0,4
H168	RAMACCA	CT	0
G654	RAMISETO	RE	0
H171	RAMPONIO VERNA	CO	0
H173	RANCIO VALCUVIA	VA	0,3
H174	RANCO	VA	0
H175	RANDAZZO	CT	0,1
H176	RANICA	BG	0,3
H177	RANZANICO	BG	0,2
H180	RANZO	IM	0,2
H182	RAPAGNANO	AP	0
H183	RAPALLO	GE	0
H184	RAPINO	CH	0,2
H185	RAPOLANO TERME	SI	0
H186	RAPOLLA	PZ	0,2
H187	RAPONE	PZ	0
H188	RASSA *	VC	0,2
H189	RASUN ANTERSELVA	BZ	0

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA
H192	RASURA	SO	0
H194	RAVANUSA	AG	0
H195	RAVARINO	MO	0
H196	RAVASCLETTO	UD	0
H198	RAVELLO *	SA	0,2
H199	RAVENNA	RA	0
H200	RAVEO	UD	0,2
H202	RAVISCANINA	CE	0,2
H203	RE	VB	0
H204	REA	PV	0
H205	REALMONTE	AG	0
H206	REANA DEL ROJALE	UD	0,2
H207	REANO	TO	0
H210	RECALE *	CE	0,2
H211	RECANATI	MC	0,2
H212	RECCO	GE	0,2
H213	RECETTO	NO	0
H214	RECOARO TERME	VI	0,4
H216	REDAVALLE	PV	0
H218	REDONDESCO	MN	0
H219	REFRANCORE	AT	0
H220	REFRONTOLO	TV	0,2
H221	REGALBUTO	EN	0
H222	REGGELLO	FI	0,3
H224	REGGIO DI CALABRIA	RC	0
H223	REGGIO NELL'EMILIA	RE	0
H225	REGGIOLO	RE	0,2
H227	REINO	BN	0
H228	REITANO	ME	0,4
H229	REMANZACCO	UD	0,2
H230	REMEDELLO	BS	0
H233	RENATE	MI	0,2
H235	RENDE	CS	0,4
H236	RENON	BZ	0
H238	RESANA	TV	0,2
H240	RESCALDINA	MI	0
H242	RESIA	UD	0
H244	RESIUTTA	UD	0
H245	RESUTTANO	CL	0,3
H246	RETORBIDO	PV	0,2
H247	REVELLO	CN	0
H248	REVERE	MN	0,4
H250	REVIGLIASCO D'ASTI	AT	0,2
H253	REVINE LAGO	TV	0
H254	REVO'	TN	0
H255	REZZAGO	CO	0,2
H256	REZZATO	BS	0
H257	REZZO	IM	0,2
H258	REZZOAGLIO	GE	0,2
H262	RHEMES-NOTRE-DAME	AO	0
H263	RHEMES-SAINT-GEORGES	AO	0
H264	RHO	MI	0,38
H265	RIACE	RC	0
H266	RIALTO *	SV	0,2
H267	RIANO	RM	0,4
H268	RIARDO *	CE	0,4
H269	RIBERA	AG	0
H270	RIBORDONE	TO	0
H271	RICADI	VV	0,4
H272	RICALDONE	AL	0
H273	RICCIA *	CB	0,1
H274	RICCIONE	RN	0,2
H275	RICCO' DEL GOLFO DI SPEZIA	SP	0
H276	RICENGO	CR	0
H277	RICIGLIANO *	SA	0,2
H280	RIESE PIO X	TV	0
H281	RIESI	CL	0
H282	RIETI	RI	0,2
H284	RIFIANO	BZ	0
H285	RIFREDDO	CN	0
H288	RIGNANO FLAMINIO	RM	0,2
H287	RIGNANO GARGANICO	FG	0,4
H286	RIGNANO SULL'ARNO	FI	0,2
H289	RIGOLATO	UD	0
H291	RIMA SAN GIUSEPPE	VC	0
H292	RIMASCO	VC	0
H293	RIMELLA	VC	0
H294	RIMINI	RN	0
H299	RIO DI PUSTERIA	BZ	0
H305	RIO MARINA	LI	0,4
H297	RIO NELL'ELBA	LI	0
H298	RIO SALICETO	RE	0,2
H300	RIOFREDDO	RM	0,4
H301	RIOLA SARDO	OR	0
H302	RIOLO TERME	RA	0,2
H303	RIOLUNATO	MO	0
H304	RIOMAGGIORE	SP	0,2
H307	RIONERO IN VULTURE	PZ	0,2
H308	RIONERO SANNITICO	IS	0
H320	RIPA TEATINA	CH	0,4
H311	RIPABOTTONI	CB	0
H312	RIPACANDIDA	PZ	0,2
H313	RIPALIMOSANI	CB	0
H314	RIPALTA ARPINA	CR	0
H315	RIPALTA CREMASCA	CR	0
H316	RIPALTA GUERINA	CR	0
H319	RIPARBELLA	PI	0
H321	RIPATRANSONE	AP	0,4
H322	RIPE	AN	0,2
H323	RIPE SAN GINESIO	MC	0,2
H324	RIPI	FR	0,4
H325	RIPOSTO	CT	0,4
H326	RITTANA	CN	0
H330	RIVA DEL GARDA	TN	0
H331	RIVA DI SOLTO	BG	0
H328	RIVA LIGURE	IM	0
H337	RIVA PRESSO CHIERI	TO	0,2
H329	RIVA VALDOBBIA	VC	0,2
H333	RIVALBA	TO	0
H334	RIVALTA BORMIDA	AL	0
H335	RIVALTA DI TORINO	TO	0,2
H327	RIVAMONTE AGORDINO	BL	0,2
H336	RIVANAZZANO	PV	0
H338	RIVARA	TO	0
H340	RIVAROLO CANAVESE	TO	0,4
H341	RIVAROLO DEL RE ED UNITI	CR	0
H342	RIVAROLO MANTOVANO	MN	0,2
H343	RIVARONE	AL	0,2
H344	RIVAROSSA	TO	0,3
H346	RIVE	VC	0,2
H347	RIVE D'ARCANO	UD	0
H348	RIVELLO	PZ	0,2
H350	RIVERGARO	PC	0,2
H352	RIVIGNANO	UD	0
H353	RIVISONDOLI	AQ	0
H354	RIVODUTRI	RI	0,2
H355	RIVOLI	TO	0
H356	RIVOLI VERONESE	VR	0,2
H357	RIVOLTA D'ADDA	CR	0
H359	RIZZICONI	RC	0,2
H360	RO	FE	0,2
H361	ROANA	VI	0
H362	ROASCHIA	CN	0
H363	ROASCIO	CN	0
H365	ROASIO	VC	0,2
H366	ROATTO	AT	0
H367	ROBASSOMERO	TO	0
G223	ROBBIATE	LC	0,2
H369	ROBBIO	PV	0,2
H371	ROBECCHETTO CON INDUNO	MI	0,3
H372	ROBECCO D'OGLIO	CR	0
H375	ROBECCO PAVESE	PV	0,4
H373	ROBECCO SUL NAVIGLIO	MI	0
H376	ROBELLA	AT	0
H377	ROBILANTE	CN	0,2
H378	ROBURENT	CN	0
H386	ROCCA CANAVESE	TO	0,4
H387	ROCCA CANTERANO	RM	0
H391	ROCCA CIGLIE'	CN	0
H392	ROCCA D'ARAZZO	AT	0,2
H395	ROCCA DE' BALDI	CN	0
H396	ROCCA DE' GIORGI *	PV	0,2
H398	ROCCA D'EVANDRO	CE	0
H399	ROCCA DI BOTTE	AQ	0
H400	ROCCA DI CAMBIO	AQ	0
H401	ROCCA DI CAVE	RM	0
H402	ROCCA DI MEZZO	AQ	0
H403	ROCCA DI NETO	KR	0
H404	ROCCA DI PAPA	RM	0
H414	ROCCA GRIMALDA	AL	0,2
H416	ROCCA IMPERIALE *	CS	0,4
H421	ROCCA MASSIMA	LT	0,4
H429	ROCCA PIA	AQ	0
H379	ROCCA PIETORE	BL	0
H432	ROCCA PRIORA	RM	0,2
H437	ROCCA SAN CASCIANO	FC	0
H438	ROCCA SAN FELICE	AV	0,4
H439	ROCCA SAN GIOVANNI	CH	0,3
H440	ROCCA SANTA MARIA	TE	0,4
H441	ROCCA SANTO STEFANO	RM	0
H446	ROCCA SINIBALDA	RI	0,3
H450	ROCCA SUSELLA	PV	0
H382	ROCCABASCERANA	AV	0,2
H383	ROCCABERNARDA	KR	0,2
H384	ROCCABIANCA	PR	0,2
H385	ROCCABRUNA	CN	0,2
H389	ROCCACASALE	AQ	0
H393	ROCCADARCE	FR	0
H394	ROCCADASPIDE	SA	0
H405	ROCCAFIORITA *	ME	0,2
H390	ROCCAFLUVIONE	AP	0,2
H408	ROCCAFORTE DEL GRECO	RC	0,1
H406	ROCCAFORTE LIGURE	AL	0
H407	ROCCAFORTE MONDOVI'	CN	0,2
H409	ROCCAFORZATA	TA	0,4
H410	ROCCAFRANCA	BS	0
H411	ROCCAGIOVINE	RM	0
H412	ROCCAGLORIOSA	SA	0
H413	ROCCAGORGA	LT	0
H417	ROCCALBEGNA	GR	0,4
H418	ROCCALUMERA	ME	0,4
H420	ROCCAMANDOLFI	IS	0
H422	ROCCAMENA	PA	0,4
H423	ROCCAMONFINA *	CE	0,2
H424	ROCCAMONTEPIANO	CH	0
H425	ROCCAMORICE	PE	0
H426	ROCCANOVA	PZ	0
H427	ROCCANTICA	RI	0,4
H428	ROCCAPALUMBA	PA	0,2
H431	ROCCAPIEMONTE	SA	0,2
H433	ROCCARAINOLA	NA	0
H434	ROCCARASO	AQ	0
H436	ROCCAROMANA	CE	0
H442	ROCCASCALEGNA	CH	0,4
H443	ROCCASECCA	FR	0,2
H444	ROCCASECCA DEI VOLSCI *	LT	0,4
H445	ROCCASICURA	IS	0
H447	ROCCASPARVERA	CN	0
H448	ROCCASPINALVETI	CH	0
H449	ROCCASTRADA	GR	0,2
H380	ROCCAVALDINA *	ME	0,4
H451	ROCCAVERANO	AT	0
H452	ROCCAVIGNALE	SV	0,2
H453	ROCCAVIONE	CN	0
H454	ROCCAVIVARA	CB	0
H456	ROCCELLA JONICA	RC	0,2
H455	ROCCELLA VALDEMONE	ME	0,4
H458	ROCCHETTA A VOLTURNO	IS	0
H462	ROCCHETTA BELBO	CN	0,2
H461	ROCCHETTA DI VARA	SP	0
H459	ROCCHETTA E CROCE	CE	0
H465	ROCCHETTA LIGURE	AL	0
H460	ROCCHETTA NERVINA	IM	0
H466	ROCCHETTA PALAFEA	AT	0
H467	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	FG	0
H468	ROCCHETTA TANARO	AT	0,2
H470	RODANO	MI	0
H472	RODDI	CN	0,2
H473	RODDINO	CN	0,3
H474	RODELLO	CN	0,2
H475	RODENGO	BZ	0
H477	RODENGO - SAIANO	BS	0,2
H478	RODERO	CO	0,2
H480	RODI GARGANICO	FG	0,4
H479	RODI' MILICI	ME	0
H481	RODIGO	MN	0,4
H484	ROE' VOLCIANO	BS	0
H485	ROFRANO	SA	0,3
H486	ROGENO	LC	0,2
H488	ROGGIANO GRAVINA	CS	0
H489	ROGHUDI	RC	0,2
H490	ROGLIANO	CS	0,2
H491	ROGNANO	PV	0
H492	ROGNO	BG	0
H493	ROGOLO	SO	0
H494	ROIATE	RM	0
H495	ROIO DEL SANGRO	CH	0
H497	ROISAN	AO	0
H498	ROLETTO	TO	0
H500	ROLO	RE	0,2
H501	ROMA	RM	0
H503	ROMAGNANO AL MONTE	SA	0,4
H502	ROMAGNANO SESIA	NO	0,3
H505	ROMAGNESE	PV	0
H506	ROMALLO	TN	0
H507	ROMANA	SS	0
H508	ROMANENGO	CR	0
H511	ROMANO CANAVESE	TO	0,4
H512	ROMANO D'EZZELINO	VI	0,2
H509	ROMANO DI LOMBARDIA	BG	0,2
H514	ROMANS D'ISONZO	GO	0
H516	ROMBIOLO	VV	0,4
H517	ROMENO	TN	0
H518	ROMENTINO	NO	0
H519	ROMETTA	ME	0,2
H521	RONAGO	CO	0
H522	RONCA'	VR	0,2
H523	RONCADE	TV	0,2
H525	RONCADELLE	BS	0
H527	RONCARO	PV	0
H528	RONCEGNO	TN	0
H529	RONCELLO	MI	0,2
H531	RONCHI DEI LEGIONARI	GO	0
H532	RONCHI VALSUGANA	TN	0
H533	RONCHIS	UD	0
H534	RONCIGLIONE	VT	0
H540	RONCO ALL'ADIGE	VR	0,2
H538	RONCO BIELLESE	BI	0,4
H537	RONCO BRIANTINO	MI	0,3
H539	RONCO CANAVESE	TO	0
H536	RONCO SCRIVIA	GE	0
H535	RONCOBELLO	BG	0
H541	RONCOFERRARO	MN	0,4
H542	RONCOFREDDO	FC	0,2
H544	RONCOLA	BG	0
H545	RONCONE	TN	0
H546	RONDANINA	GE	0,4
H547	RONDISSONE	TO	0,2
H549	RONSECCO	VC	0
M303	RONZO-CHIENIS	TN	0
H552	RONZONE	TN	0
H553	ROPPOLO	BI	0,2
H554	RORA'	TO	0
H556	ROSA'	VI	0
H558	ROSARNO	RC	0
H559	ROSASCO	PV	0
H560	ROSATE	MI	0,4
H561	ROSAZZA	BI	0,2
H562	ROSCIANO *	PE	0,4
H564	ROSCIGNO *	SA	0,4
H565	ROSE	CS	0
H566	ROSELLO	CH	0
H572	ROSETO CAPO SPULICO *	CS	0,2
F585	ROSETO DEGLI ABRUZZI	TE	0,2
H568	ROSETO VALFORTORE	FG	0
H570	ROSIGNANO MARITTIMO	LI	0
H569	ROSIGNANO MONFERRATO	AL	0,4
H573	ROSOLINA	RO	0
H574	ROSOLINI	SR	0
H575	ROSORA	AN	0
H577	ROSSA	VC	0,2
H578	ROSSANA	CN	0,2
H579	ROSSANO	CS	0
H580	ROSSANO VENETO	VI	0,2
H581	ROSSIGLIONE	GE	0,2
H583	ROSTA	TO	0
H584	ROTA D'IMAGNA	BG	0
H585	ROTA GRECA	CS	0
H588	ROTELLA	AP	0,2
H589	ROTELLO	CB	0
H590	ROTONDA	PZ	0
H591	ROTONDELLA	MT	0,2
H592	ROTONDI	AV	0
H593	ROTTOFRENO	PC	0,2
H594	ROTZO	VI	0,2
H555	ROURE	TO	0,3
H596	ROVAGNATE	LC	0,4
H364	ROVASENDA	VC	0,2
H598	ROVATO	BS	0,2
H599	ROVEGNO *	GE	0,2
H601	ROVELLASCA	CO	0,2
H602	ROVELLO PORRO	CO	0
H604	ROVERBELLA	MN	0
H606	ROVERCHIARA	VR	0,4
H607	ROVERE' DELLA LUNA	TN	0
H608	ROVERE' VERONESE	VR	0
H610	ROVEREDO DI GUA'	VR	0
H609	ROVEREDO IN PIANO	PN	0
H612	ROVERETO	TN	0
H614	ROVESCALA	PV	0,2
H615	ROVETTA	BG	0
H618	ROVIANO	RM	0
H620	ROVIGO	RO	0,4
H621	ROVITO	CS	0,2
H622	ROVOLON	PD	0
H623	ROZZANO	MI	0,2
H625	RUBANO	PD	0,37
H627	RUBIANA	TO	0,2
H628	RUBIERA	RE	0
H629	RUDA	UD	0,2
H630	RUDIANO	BS	0,2
H631	RUEGLIO	TO	0,2
H632	RUFFANO	LE	0
H633	RUFFIA	CN	0
H634	RUFFRE'	TN	0
H635	RUFINA	FI	0,2
F271	RUINAS	OR	0

XVII

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA
H637	RUINO	PV	0
H639	RUMO	TN	0
H641	RUOTI	PZ	0
H642	RUSSI	RA	0,1
H643	RUTIGLIANO	BA	0,3
H644	RUTINO *	SA	0,1
H165	RUVIANO	CE	0
H646	RUVO DEL MONTE	PZ	0
H645	RUVO DI PUGLIA	BA	0,2
H647	SABAUDIA	LT	0,2
H648	SABBIA	VC	0
H650	SABBIO CHIESE	BS	0,2
H652	SABBIONETA	MN	0
H654	SACCO	SA	0
H655	SACCOLONGO	PD	0,2
H657	SACILE	PN	0
H658	SACROFANO	RM	0,4
H659	SADALI	NU	0,2
H661	SAGAMA	NU	0
H662	SAGLIANO MICCA	BI	0,3
H665	SAGRADO	GO	0
H666	SAGRON MIS	TN	0
H669	SAINT-CHRISTOPHE	AO	0
H670	SAINT-DENIS	AO	0
H671	SAINT-MARCEL	AO	0
H672	SAINT-NICOLAS	AO	0
H673	SAINT-OYEN	AO	0
H674	SAINT-PIERRE	AO	0
H675	SAINT-RHEMY-EN-BOSSES	AO	0
H676	SAINT-VINCENT	AO	0
H682	SALA BAGANZA	PR	0,2
H681	SALA BIELLESE	BI	0,3
H678	SALA BOLOGNESE	BO	0
H679	SALA COMACINA	CO	0
H683	SALA CONSILINA	SA	0,2
H677	SALA MONFERRATO	AL	0,2
H687	SALANDRA *	MT	0,4
H688	SALAPARUTA *	TP	0,4
H689	SALARA	RO	0,4
H690	SALASCO	VC	0
H691	SALASSA	TO	0
H684	SALBERTRAND	TO	0
F810	SALCEDO	VI	0,4
H693	SALCITO	CB	0
H694	SALE	AL	0
H695	SALE DELLE LANGHE	CN	0,4
H699	SALE MARASINO	BS	0,3
H704	SALE SAN GIOVANNI	CN	0,2
H700	SALEMI	TP	0
H686	SALENTO *	SA	0,3
H702	SALERANO CANAVESE	TO	0,2
H701	SALERANO SUL LAMBRO	LO	0,2
H703	SALERNO	SA	0
H705	SALETTO	PD	0,2
H706	SALGAREDA	TV	0,4
H707	SALI VERCELLESE	VC	0
H708	SALICE SALENTINO	LE	0,4
H710	SALICETO	CN	0,2
H713	SALISANO	RI	0
H714	SALIZZOLE	VR	0,2
H715	SALLE	PE	0
H716	SALMOUR	CN	0
H717	SALO'	BS	0
H719	SALORNO	BZ	0
H720	SALSOMAGGIORE TERME	PR	0,2
H721	SALTARA	PU	0,1
H723	SALTRIO	VA	0
H724	SALUDECIO	RN	0,2
H725	SALUGGIA	VC	0,2
H726	SALUSSOLA	BI	0
H727	SALUZZO	CN	0,2
H729	SALVE	LE	0,4
H731	SALVIROLA	CR	0
H732	SALVITELLE	SA	0
H734	SALZA DI PINEROLO	TO	0,2
H733	SALZA IRPINA	AV	0
H735	SALZANO	VE	0,3
H736	SAMARATE	VA	0,2
H738	SAMASSI	CA	0,2
H739	SAMATZAI	CA	0
H743	SAMBUCA DI SICILIA	AG	0,4
H744	SAMBUCA PISTOIESE	PT	0,2
H745	SAMBUCI	RM	0,3
H746	SAMBUCO	CN	0
H749	SAMMICHELE DI BARI	BA	0
H013	SAMO	RC	0,4
H752	SAMOLACO	SO	0
H753	SAMONE	TO	0,3
H754	SAMONE	TN	0
H755	SAMPEYRE	CN	0
H756	SAMUGHEO	OR	0
H763	SAN BARTOLOMEO AL MARE	IM	0
H764	SAN BARTOLOMEO IN GALDO	BN	0,2
H760	SAN BARTOLOMEO VAL CAVARGNA	CO	0,2
H765	SAN BASILE	CS	0
H766	SAN BASILIO	CA	0,2
H767	SAN BASSANO	CR	0
H768	SAN BELLINO	RO	0,2
H770	SAN BENEDETTO BELBO	CN	0,2
H772	SAN BENEDETTO DEI MARSI	AQ	0,2
H769	SAN BENEDETTO DEL TRONTO	AP	0,4
H773	SAN BENEDETTO IN PERILLIS	AQ	0,2
H771	SAN BENEDETTO PO	MN	0,3
H774	SAN BENEDETTO ULLANO	CS	0
G566	SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO	BO	0,2
H775	SAN BENIGNO CANAVESE	TO	0,2
H777	SAN BERNARDINO VERBANO	VB	0
H780	SAN BIAGIO DELLA CIMA	IM	0
H781	SAN BIAGIO DI CALLALTA	TV	0,2
H778	SAN BIAGIO PLATANI	AG	0
H779	SAN BIAGIO SARACINISCO *	FR	0,2
H782	SAN BIASE	CB	0
H783	SAN BONIFACIO	VR	0,2
H784	SAN BUONO	CH	0,4
H785	SAN CALOGERO	VV	0,4
H786	SAN CANDIDO	BZ	0
H787	SAN CANZIAN D'ISONZO	GO	0
H789	SAN CARLO CANAVESE	TO	0
H790	SAN CASCIANO DEI BAGNI	SI	0,2

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA
H791	SAN CASCIANO IN VAL DI PESA	FI	0,4
M264	SAN CASSIANO	LE	0,4
H792	SAN CATALDO	CL	0,4
M295	SAN CESAREO	RM	0,2
H793	SAN CESARIO DI LECCE	LE	0,2
H794	SAN CESARIO SUL PANARO	MO	0
H795	SAN CHIRICO NUOVO	PZ	0,2
H796	SAN CHIRICO RAPARO	PZ	0
H797	SAN CIPIRELLO	PA	0
H798	SAN CIPRIANO D'AVERSA	CE	0
H800	SAN CIPRIANO PICENTINO	SA	0,35
H799	SAN CIPRIANO PO	PV	0,2
H801	SAN CLEMENTE	RN	0
H803	SAN COLOMBANO AL LAMBRO	MI	0,4
H804	SAN COLOMBANO BELMONTE	TO	0,2
H802	SAN COLOMBANO CERTENOLI	GE	0
H805	SAN CONO	CT	0
H806	SAN COSMO ALBANESE	CS	0
H808	SAN COSTANTINO ALBANESE	PZ	0
H807	SAN COSTANTINO CALABRO	VV	0,3
H809	SAN COSTANZO	PU	0,2
H810	SAN CRISTOFORO	AL	0
H814	SAN DAMIANO AL COLLE	PV	0
H811	SAN DAMIANO D'ASTI	AT	0,35
H812	SAN DAMIANO MACRA	CN	0,2
H816	SAN DANIELE DEL FRIULI	UD	0
H815	SAN DANIELE PO	CR	0
H818	SAN DEMETRIO CORONE	CS	0
H819	SAN DEMETRIO NE' VESTINI	AQ	0
H820	SAN DIDERO	TO	0,2
H823	SAN DONA' DI PIAVE	VE	0,4
H822	SAN DONACI	BR	0,4
H826	SAN DONATO DI LECCE	LE	0,2
H825	SAN DONATO DI NINEA *	CS	0,2
H827	SAN DONATO MILANESE	MI	0,2
H824	SAN DONATO VAL DI COMINO	FR	0,3
D324	SAN DORLIGO DELLA VALLE	TS	0
H830	SAN FEDELE INTELVI	CO	0
H831	SAN FELE	PZ	0,1
H834	SAN FELICE A CANCELLO	CE	0,4
H836	SAN FELICE CIRCEO *	LT	0,1
H838	SAN FELICE DEL BENACO	BS	0
H833	SAN FELICE DEL MOLISE	CB	0,4
H835	SAN FELICE SUL PANARO	MO	0
M277	SAN FERDINANDO	RC	0,2
H839	SAN FERDINANDO DI PUGLIA	FG	0,4
H840	SAN FERMO DELLA BATTAGLIA	CO	0,2
H841	SAN FILI	CS	0
H842	SAN FILIPPO DEL MELA	ME	0,4
H843	SAN FIOR	TV	0,2
H844	SAN FIORANO	LO	0
H845	SAN FLORIANO DEL COLLIO	GO	0
H846	SAN FLORO	CZ	0,2
H847	SAN FRANCESCO AL CAMPO	TO	0,2
H850	SAN FRATELLO	ME	0,4
H856	SAN GAVINO MONREALE	CA	0
H857	SAN GEMINI	TR	0,2
H858	SAN GENESIO ATESINO	BZ	0
H859	SAN GENESIO ED UNITI	PV	0,4
H860	SAN GENNARO VESUVIANO	NA	0
H862	SAN GERMANO CHISONE	TO	0,2
H863	SAN GERMANO DEI BERICI	VI	0,2
H861	SAN GERMANO VERCELLESE	VC	0
H865	SAN GERVASIO BRESCIANO	BS	0
H867	SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI *	CB	0,2
H870	SAN GIACOMO DELLE SEGNATE	MN	0
H868	SAN GIACOMO FILIPPO	SO	0
B952	SAN GIACOMO VERCELLESE	VC	0,2
H873	SAN GILLIO	TO	0
H875	SAN GIMIGNANO	SI	0
H876	SAN GINESIO	MC	0
H892	SAN GIORGIO A CREMANO	NA	0
H880	SAN GIORGIO A LIRI	FR	0,4
H881	SAN GIORGIO ALBANESE	CS	0
H890	SAN GIORGIO CANAVESE	TO	0,4
H894	SAN GIORGIO DEL SANNIO	BN	0,4
H891	SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA	PN	0
H893	SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	PD	0
H885	SAN GIORGIO DI LOMELLINA	PV	0
H883	SAN GIORGIO DI MANTOVA	MN	0,2
H895	SAN GIORGIO DI NOGARO	UD	0
H886	SAN GIORGIO DI PESARO	PU	0,2
H896	SAN GIORGIO DI PIANO	BO	0,2
H897	SAN GIORGIO IN BOSCO	PD	0,2
H882	SAN GIORGIO JONICO	TA	0,4
H898	SAN GIORGIO LA MOLARA	BN	0
H888	SAN GIORGIO LUCANO	MT	0,4
H878	SAN GIORGIO MONFERRATO	AL	0,3
H889	SAN GIORGIO MORGETO	RC	0
H887	SAN GIORGIO PIACENTINO	PC	0,2
H899	SAN GIORGIO SCARAMPI	AT	0
H884	SAN GIORGIO SU LEGNANO	MI	0,2
H900	SAN GIORIO DI SUSA	TO	0,2
H907	SAN GIOVANNI A PIRO	SA	0
H906	SAN GIOVANNI AL NATISONE	UD	0
H910	SAN GIOVANNI BIANCO	BG	0,2
H911	SAN GIOVANNI D'ASSO	SI	0
H912	SAN GIOVANNI DEL DOSSO	MN	0
H903	SAN GIOVANNI DI GERACE	RC	0,2
H914	SAN GIOVANNI GEMINI *	AG	0,2
H916	SAN GIOVANNI ILARIONE	VR	0,4
H918	SAN GIOVANNI IN CROCE	CR	0
H919	SAN GIOVANNI IN FIORE *	CS	0,2
H920	SAN GIOVANNI IN GALDO	CB	0
H921	SAN GIOVANNI IN MARIGNANO	RN	0,2
G467	SAN GIOVANNI IN PERSICETO	BO	0
H917	SAN GIOVANNI INCARICO *	FR	0,2
H922	SAN GIOVANNI LA PUNTA	CT	0
H923	SAN GIOVANNI LIPIONI	CH	0
H924	SAN GIOVANNI LUPATOTO	VR	0,2
H926	SAN GIOVANNI ROTONDO	FG	0
G287	SAN GIOVANNI SUERGIU	CA	0
D690	SAN GIOVANNI TEATINO	CH	0,2
H901	SAN GIOVANNI VALDARNO	AR	0,2
H928	SAN GIULIANO DEL SANNIO	CB	0
H929	SAN GIULIANO DI PUGLIA	CB	0,2
H930	SAN GIULIANO MILANESE	MI	0
A562	SAN GIULIANO TERME	PI	0,2
H933	SAN GIUSEPPE JATO	PA	0,4

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA
H931	SAN GIUSEPPE VESUVIANO	NA	0
H935	SAN GIUSTINO	PG	0,2
H936	SAN GIUSTO CANAVESE	TO	0,2
H937	SAN GODENZO	FI	0,2
H942	SAN GREGORIO DA SASSOLA	RM	0,2
H940	SAN GREGORIO DI CATANIA *	CT	0,2
H941	SAN GREGORIO D'IPPONA	VV	0
H943	SAN GREGORIO MAGNO	SA	0
H939	SAN GREGORIO MATESE	CE	0,1
H938	SAN GREGORIO NELLE ALPI	BL	0,32
H945	SAN LAZZARO DI SAVENA	BO	0
H949	SAN LEO	PU	0,2
H951	SAN LEONARDO	UD	0
H952	SAN LEONARDO IN PASSIRIA	BZ	0
H953	SAN LEUCIO DEL SANNIO *	BN	0,2
H955	SAN LORENZELLO	BN	0
H959	SAN LORENZO	RC	0,2
H957	SAN LORENZO AL MARE	IM	0
H961	SAN LORENZO BELLIZZI	CS	0
H962	SAN LORENZO DEL VALLO	CS	0,2
H956	SAN LORENZO DI SEBATO	BZ	0
H966	SAN LORENZO IN BANALE	TN	0
H958	SAN LORENZO IN CAMPO	PU	0
H964	SAN LORENZO ISONTINO	GO	0
H967	SAN LORENZO MAGGIORE	BN	0
H969	SAN LORENZO NUOVO	VT	0,4
H970	SAN LUCA	RC	0,2
H971	SAN LUCIDO	CS	0,3
H973	SAN LUPO	BN	0
H976	SAN MANGO D'AQUINO	CZ	0
H977	SAN MANGO PIEMONTE	SA	0,3
H975	SAN MANGO SUL CALORE	AV	0,4
H978	SAN MARCELLINO	CE	0
H979	SAN MARCELLO	AN	0,2
H980	SAN MARCELLO PISTOIESE	PT	0,4
H981	SAN MARCO ARGENTANO	CS	0
H982	SAN MARCO D'ALUNZIO	ME	0,4
H984	SAN MARCO DEI CAVOTI	BN	0
F043	SAN MARCO EVANGELISTA	CE	0,2
H985	SAN MARCO IN LAMIS	FG	0,4
H986	SAN MARCO LA CATOLA	FG	0
H999	SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO	PN	0
H987	SAN MARTINO ALFIERI	AT	0,2
I003	SAN MARTINO BUON ALBERGO	VR	0,4
H997	SAN MARTINO CANAVESE	TO	0
H994	SAN MARTINO D'AGRI	PZ	0
I005	SAN MARTINO DALL'ARGINE	MN	0,2
I007	SAN MARTINO DEL LAGO	CR	0,2
H992	SAN MARTINO DI FINITA	CS	0,2
I008	SAN MARTINO DI LUPARI	PD	0
H996	SAN MARTINO DI VENEZZE	RO	0
H988	SAN MARTINO IN BADIA	BZ	0
H989	SAN MARTINO IN PASSIRIA	BZ	0
H990	SAN MARTINO IN PENSILIS	CB	0,2
I011	SAN MARTINO IN RIO	RE	0
I012	SAN MARTINO IN STRADA	LO	0,2
I002	SAN MARTINO SANNITA *	BN	0,3
I014	SAN MARTINO SICCOMARIO	PV	0,2
H991	SAN MARTINO SULLA MARRUCINA	CH	0,4
I016	SAN MARTINO VALLE CAUDINA	AV	0,4
I018	SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE	TA	0,4
I017	SAN MARZANO OLIVETO	AT	0
I019	SAN MARZANO SUL SARNO	SA	0,2
I023	SAN MASSIMO	CB	0
I024	SAN MAURIZIO CANAVESE	TO	0,18
I025	SAN MAURIZIO D'OPAGLIO	NO	0
I028	SAN MAURO CASTELVERDE	PA	0,4
I031	SAN MAURO CILENTO	SA	0,2
H712	SAN MAURO DI SALINE *	VR	0,3
I029	SAN MAURO FORTE	MT	0
I032	SAN MAURO LA BRUCA	SA	0
I026	SAN MAURO MARCHESATO	KR	0
I027	SAN MAURO PASCOLI	FC	0,2
I030	SAN MAURO TORINESE	TO	0
I040	SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO	VE	0
I042	SAN MICHELE ALL'ADIGE	TN	0
I035	SAN MICHELE DI GANZARIA	CT	0,2
I034	SAN MICHELE DI SERINO	AV	0,2
I037	SAN MICHELE MONDOVI'	CN	0
I045	SAN MICHELE SALENTINO	BR	0,4
I046	SAN MINIATO	PI	0,2
I047	SAN NAZARIO	VI	0,2
I049	SAN NAZZARO	BN	0
I052	SAN NAZZARO SESIA	NO	0
I051	SAN NAZZARO VAL CAVARGNA	CO	0
I060	SAN NICOLA ARCELLA	CS	0
I061	SAN NICOLA BARONIA	AV	0
I058	SAN NICOLA DA CRISSA	VV	0
I057	SAN NICOLA DELL'ALTO	KR	0
I056	SAN NICOLA LA STRADA	CE	0,2
I062	SAN NICOLA MANFREDI *	BN	0,2
A368	SAN NICOLO' D'ARCIDANO	OR	0
I063	SAN NICOLO' DI COMELICO	BL	0,1
G383	SAN NICOLO' GERREI	CA	0
I065	SAN PANCRAZIO	BZ	0
I066	SAN PANCRAZIO SALENTINO	BR	0,2
G407	SAN PAOLO	BS	0
B906	SAN PAOLO ALBANESE	PZ	0
I073	SAN PAOLO BEL SITO *	NA	0,3
I074	SAN PAOLO CERVO	BI	0
B310	SAN PAOLO D'ARGON	BG	0,1
I072	SAN PAOLO DI CIVITATE	FG	0,4
I071	SAN PAOLO DI JESI	AN	0,3
I076	SAN PAOLO SOLBRITO	AT	0,2
I079	SAN PELLEGRINO TERME	BG	0,2
I082	SAN PIER D'ISONZO	GO	0
I084	SAN PIER NICETO	ME	0
I085	SAN PIERO A SIEVE	FI	0,3
I086	SAN PIERO PATTI	ME	0,4
I093	SAN PIETRO A MAIDA	CZ	0,2
I092	SAN PIETRO AL NATISONE	UD	0
I089	SAN PIETRO AL TANAGRO	SA	0
I095	SAN PIETRO APOSTOLO	CZ	0
I096	SAN PIETRO AVELLANA	IS	0,4
I098	SAN PIETRO CLARENZA	CT	0
I088	SAN PIETRO DI CADORE *	BL	0,2
I102	SAN PIETRO DI CARIDA'	RC	0,2
I103	SAN PIETRO DI FELETTO	TV	0,2
I105	SAN PIETRO DI MORUBIO	VR	0,3

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA
I108	SAN PIETRO IN AMANTEA	CS	0
I109	SAN PIETRO IN CARIANO	VR	0,2
I110	SAN PIETRO IN CASALE	BO	0,2
G788	SAN PIETRO IN CERRO	PC	0
I107	SAN PIETRO IN GU	PD	0
I114	SAN PIETRO IN GUARANO	CS	0
I115	SAN PIETRO IN LAMA	LE	0,15
I113	SAN PIETRO INFINE	CE	0
I116	SAN PIETRO MOSEZZO	NO	0
I117	SAN PIETRO MUSSOLINO	VI	0,2
I090	SAN PIETRO VAL LEMINA	TO	0,1
I119	SAN PIETRO VERNOTICO	BR	0,2
I120	SAN PIETRO VIMINARIO	PD	0,2
I121	SAN PIO DELLE CAMERE	AQ	0
I125	SAN POLO DEI CAVALIERI	RM	0
I123	SAN POLO D'ENZA	RE	0
I124	SAN POLO DI PIAVE	TV	0,2
I122	SAN POLO MATESE	CB	0
I126	SAN PONSO	TO	0
I128	SAN POSSIDONIO	MO	0,2
I130	SAN POTITO SANNITICO	CE	0,2
I129	SAN POTITO ULTRA	AV	0,4
I131	SAN PRISCO	CE	0
I132	SAN PROCOPIO	RC	0
I133	SAN PROSPERO	MO	0,2
I135	SAN QUIRICO D'ORCIA	SI	0
I136	SAN QUIRINO	PN	0
I137	SAN RAFFAELE CIMENA	TO	0
I138	SAN REMO	IM	0
I139	SAN ROBERTO	RC	0,2
I140	SAN ROCCO AL PORTO	LO	0
I142	SAN ROMANO IN GARFAGNANA	LU	0,2
I143	SAN RUFO	SA	0
I147	SAN SALVATORE DI FITALIA	ME	0,3
I144	SAN SALVATORE MONFERRATO	AL	0,2
I145	SAN SALVATORE TELESINO	BN	0
I148	SAN SALVO	CH	0,4
I151	SAN SEBASTIANO AL VESUVIO	NA	0,2
I150	SAN SEBASTIANO CURONE	AL	0
I152	SAN SEBASTIANO DA PO	TO	0,4
I154	SAN SECONDO DI PINEROLO	TO	0,2
I153	SAN SECONDO PARMENSE *	PR	0,1
I157	SAN SEVERINO LUCANO	PZ	0
I156	SAN SEVERINO MARCHE	MC	0,2
I158	SAN SEVERO	FG	0,4
I163	SAN SOSSIO BARONIA	AV	0
I164	SAN SOSTENE	CZ	0
I165	SAN SOSTI	CS	0,4
I166	SAN SPERATE	CA	0,3
I261	SAN TAMMARO *	CE	0,4
I328	SAN TEODORO	ME	0
I329	SAN TEODORO	NU	0
I347	SAN TOMASO AGORDINO	BL	0
I376	SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE	PE	0,2
I377	SAN VALENTINO TORIO	SA	0
I381	SAN VENANZO	TR	0,3
I382	SAN VENDEMIANO	TV	0
I384	SAN VERO MILIS	OR	0,4
I390	SAN VINCENZO	LI	0,2
I388	SAN VINCENZO LA COSTA	CS	0,2
I389	SAN VINCENZO VALLE ROVETO	AQ	0,4
I391	SAN VITALIANO	NA	0,4
I402	SAN VITO	CA	0
I403	SAN VITO AL TAGLIAMENTO	PN	0
I404	SAN VITO AL TORRE	UD	0
I394	SAN VITO CHIETINO	CH	0,4
I396	SAN VITO DEI NORMANNI	BR	0,4
I392	SAN VITO DI CADORE	BL	0
I405	SAN VITO DI FAGAGNA	UD	0
I401	SAN VITO DI LEGUZZANO	VI	0
I407	SAN VITO LO CAPO	TP	0,2
I400	SAN VITO ROMANO	RM	0,2
I393	SAN VITO SULLO IONIO	CZ	0
I408	SAN VITTORE DEL LAZIO	FR	0
I409	SAN VITTORE OLONA	MI	0
I414	SAN ZENO DI MONTAGNA	VR	0,2
I412	SAN ZENO NAVIGLIO	BS	0,2
I415	SAN ZENONE AL LAMBRO	MI	0,2
I416	SAN ZENONE AL PO	PV	0,2
I417	SAN ZENONE DEGLI EZZELINI	TV	0,2
H757	SANARICA	LE	0
H821	SANDIGLIANO	BI	0,4
H829	SANDRIGO	VI	0
H851	SANFRE'	CN	0
H852	SANFRONT	CN	0,2
H855	SANGANO	TO	0,2
H872	SANGIANO	VA	0,2
H877	SANGINETO	CS	0
H944	SANGUINETTO	VR	0,2
H974	SANLURI	CA	0
I048	SANNAZZARO DE' BURGONDI	PV	0,4
I053	SANNICANDRO DI BARI	BA	0,4
I054	SANNICANDRO GARGANICO	FG	0,4
I059	SANNICOLA	LE	0
I155	SANSEPOLCRO	AR	0,2
I168	SANTA BRIGIDA	BG	0
I171	SANTA CATERINA ALBANESE	CS	0
I170	SANTA CATERINA DELLO IONIO	CZ	0
I169	SANTA CATERINA VILLARMOSA	CL	0
I172	SANTA CESAREA TERME	LE	0
I176	SANTA CRISTINA D'ASPROMONTE	RC	0,4
I175	SANTA CRISTINA E BISSONE	PV	0
I174	SANTA CRISTINA GELA *	PA	0,2
I173	SANTA CRISTINA VALGARDENA	BZ	0
I178	SANTA CROCE CAMERINA	RG	0
I179	SANTA CROCE DEL SANNIO *	BN	0,4
I181	SANTA CROCE DI MAGLIANO	CB	0
I177	SANTA CROCE SULL'ARNO	PI	0
I183	SANTA DOMENICA TALAO	CS	0
I184	SANTA DOMENICA VITTORIA	ME	0
I185	SANTA ELISABETTA	AG	0
I187	SANTA FIORA	GR	0,2
I188	SANTA FLAVIA	PA	0,2
I203	SANTA GIULETTA	PV	0,4
I205	SANTA GIUSTA	OR	0
I206	SANTA GIUSTINA	BL	0,2
I207	SANTA GIUSTINA IN COLLE	PD	0
I217	SANTA LUCE	PI	0,4
I220	SANTA LUCIA DEL MELA	ME	0,4
I221	SANTA LUCIA DI PIAVE	TV	0,4
I219	SANTA LUCIA DI SERINO	AV	0
I226	SANTA MARGHERITA D'ADIGE	PD	0,2
I224	SANTA MARGHERITA DI BELICE	AG	0,4
I230	SANTA MARGHERITA DI STAFFORA	PV	0
I225	SANTA MARGHERITA LIGURE	GE	0
I232	SANTA MARIA A MONTE	PI	0,4
I233	SANTA MARIA A VICO	CE	0
I234	SANTA MARIA CAPUA VETERE	CE	0
M284	SANTA MARIA COGHINAS	SS	0
C717	SANTA MARIA DEL CEDRO	CS	0
I238	SANTA MARIA DEL MOLISE	IS	0
I237	SANTA MARIA DELLA VERSA	PV	0
I240	SANTA MARIA DI LICODIA	CT	0,4
I242	SANTA MARIA DI SALA	VE	0,4
I243	SANTA MARIA HOE'	LC	0
I244	SANTA MARIA IMBARO	CH	0,2
M273	SANTA MARIA LA CARITA'	NA	0,2
I247	SANTA MARIA LA FOSSA	CE	0,4
I248	SANTA MARIA LA LONGA	UD	0
I249	SANTA MARIA MAGGIORE	VB	0
I251	SANTA MARIA NUOVA	AN	0
I252	SANTA MARIA REZZONICO	CO	0
I253	SANTA MARINA	SA	0
I254	SANTA MARINA SALINA	ME	0,2
I255	SANTA MARINELLA	RM	0
I291	SANTA NINFA	TP	0,2
I301	SANTA PAOLINA	AV	0
I308	SANTA SEVERINA	KR	0,4
I310	SANTA SOFIA	FC	0
I309	SANTA SOFIA D'EPIRO	CS	0
I311	SANTA TERESA DI RIVA	ME	0,4
I312	SANTA TERESA GALLURA	SS	0,4
I314	SANTA VENERINA	CT	0,2
I316	SANTA VITTORIA D'ALBA	CN	0,2
I315	SANTA VITTORIA IN MATENANO	AP	0,2
I167	SANT'ABBONDIO	CO	0
I182	SANTADI	CA	0
I189	SANT'AGAPITO	IS	0
I191	SANT'AGATA BOLOGNESE	BO	0
I197	SANT'AGATA DE' GOTI	BN	0
I198	SANT'AGATA DEL BIANCO	RC	0
I192	SANT'AGATA DI ESARO	CS	0,2
I199	SANT'AGATA DI MILITELLO	ME	0,4
I193	SANT'AGATA DI PUGLIA	FG	0,2
I201	SANT'AGATA FELTRIA	PU	0,2
I190	SANT'AGATA FOSSILI	AL	0
I202	SANT'AGATA LI BATTIATI	CT	0
I196	SANT'AGATA SUL SANTERNO	RA	0,2
I208	SANT'AGNELLO	NA	0,3
I209	SANT'AGOSTINO	FE	0,2
I210	SANT'ALBANO STURA	CN	0,2
I213	SANT'ALESSIO CON VIALONE	PV	0,2
I214	SANT'ALESSIO IN ASPROMONTE	RC	0
I215	SANT'ALESSIO SICULO	ME	0
I216	SANT'ALFIO	CT	0,4
I258	SANT'AMBROGIO DI TORINO	TO	0
I259	SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA	VR	0,2
I256	SANT'AMBROGIO SUL GARIGLIANO	FR	0
I262	SANT'ANASTASIA	NA	0,2
I263	SANT'ANATOLIA DI NARCO	PG	0
I266	SANT'ANDREA APOSTOLO DELLO IONIO	CZ	0
I265	SANT'ANDREA DEL GARIGLIANO	FR	0,4
I264	SANT'ANDREA DI CONZA	AV	0
I271	SANT'ANDREA FRIUS	CA	0,2
I277	SANT'ANGELO A CUPOLO	BN	0
I278	SANT'ANGELO A FASANELLA	SA	0,2
I280	SANT'ANGELO A SCALA	AV	0,2
I279	SANT'ANGELO ALL'ESCA *	AV	0,2
I273	SANT'ANGELO D'ALIFE	CE	0
I281	SANT'ANGELO DEI LOMBARDI	AV	0,2
I282	SANT'ANGELO DEL PESCO *	IS	0,2
I283	SANT'ANGELO DI BROLO	ME	0,4
I275	SANT'ANGELO DI PIOVE DI SACCO	PD	0,2
I285	SANT'ANGELO IN LIZZOLA	PU	0,2
I286	SANT'ANGELO IN PONTANO	MC	0
I287	SANT'ANGELO IN VADO	PU	0,4
I288	SANT'ANGELO LE FRATTE	PZ	0
I289	SANT'ANGELO LIMOSANO	CB	0
I274	SANT'ANGELO LODIGIANO	LO	0,4
I276	SANT'ANGELO LOMELLINA *	PV	0,2
I290	SANT'ANGELO MUXARO	AG	0
I284	SANT'ANGELO ROMANO	RM	0
M209	SANT'ANNA ARRESI *	CA	0,1
I292	SANT'ANNA D'ALFAEDO	VR	0,3
I293	SANT'ANTIMO	NA	0,4
I294	SANT'ANTIOCO	CA	0,4
I296	SANT'ANTONINO DI SUSA	TO	0,2
I300	SANT'ANTONIO ABATE	NA	0
M276	SANT'ANTONIO DI GALLURA *	SS	0,4
I302	SANT'APOLLINARE	FR	0,4
I305	SANT'ARCANGELO	PZ	0
I304	SANTARCANGELO DI ROMAGNA	RN	0
F557	SANT'ARCANGELO TRIMONTE	BN	0
I306	SANT'ARPINO *	CE	0,2
I307	SANT'ARSENIO	SA	0
I326	SANTE MARIE	AQ	0
I318	SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA	TE	0,2
I317	SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO	SA	0,35
I319	SANT'ELENA	PD	0,4
B466	SANT'ELENA SANNITA	IS	0
I320	SANT'ELIA A PIANISI	CB	0
I321	SANT'ELIA FIUMERAPIDO	FR	0,2
I324	SANT'ELPIDIO A MARE	AP	0,35
I327	SANTENA	TO	0,2
I330	SANTERAMO IN COLLE	BA	0,2
I332	SANT'EUFEMIA A MAIELLA	PE	0
I333	SANT'EUFEMIA D'ASPROMONTE	RC	0
I335	SANT'EUSANIO DEL SANGRO	CH	0,2
I336	SANT'EUSANIO FORCONESE	AQ	0
I337	SANTHIA'	VC	0,2
I339	SANTI COSMA E DAMIANO	LT	0,2
I341	SANT'ILARIO DELLO JONIO	RC	0,2
I342	SANT'ILARIO D'ENZA	RE	0
I344	SANT'IPPOLITO	PU	0,4
I365	SANTO STEFANO AL MARE	IM	0,2
I367	SANTO STEFANO BELBO	CN	0,4
I368	SANTO STEFANO D'AVETO	GE	0,2
I357	SANTO STEFANO DEL SOLE	AV	0,2
C919	SANTO STEFANO DI CADORE	BL	0,2
I370	SANTO STEFANO DI CAMASTRA	ME	0,4
I363	SANTO STEFANO DI MAGRA	SP	0
I359	SANTO STEFANO DI ROGLIANO	CS	0
I360	SANTO STEFANO DI SESSANIO *	AQ	0,2
I371	SANTO STEFANO IN ASPROMONTE	RC	0,4
I362	SANTO STEFANO LODIGIANO	LO	0,2
I356	SANTO STEFANO QUISQUINA	AG	0
I372	SANTO STEFANO ROERO	CN	0,2
I361	SANTO STEFANO TICINO	MI	0
I373	SANTO STINO DI LIVENZA	VE	0,2
I346	SANT'OLCESE	GE	0,4
I260	SANTOMENNA	SA	0
I348	SANT'OMERO	TE	0
I349	SANT'OMOBONO IMAGNA	BG	0
I350	SANT'ONOFRIO	VV	0
I351	SANTOPADRE	FR	0
I352	SANT'ORESTE	RM	0
I353	SANTORSO	VI	0
I354	SANT'ORSOLA TERME	TN	0
I374	SANTU LUSSURGIU	OR	0
I375	SANT'URBANO	PD	0
I410	SANZA	SA	0
I411	SANZENO	TN	0
I418	SAONARA	PD	0
I420	SAPONARA	ME	0,4
I421	SAPPADA	BL	0
I422	SAPRI	SA	0
I423	SARACENA	CS	0
I424	SARACINESCO	RM	0
I425	SARCEDO	VI	0
I426	SARCONI	PZ	0
I428	SARDARA	CA	0
I429	SARDIGLIANO	AL	0,4
I430	SAREGO	VI	0,3
I431	SARENTINO	BZ	0,3
I432	SAREZZANO	AL	0,2
I433	SAREZZO	BS	0
I434	SARMATO	PC	0,2
I435	SARMEDE	TV	0,2
I436	SARNANO	MC	0,2
I437	SARNICO	BG	0,2
I438	SARNO	SA	0,2
I439	SARNONICO *	TN	0,2
I441	SARONNO	VA	0,2
I442	SARRE	AO	0
I443	SARROCH	CA	0
I444	SARSINA	FC	0,2
I445	SARTEANO	SI	0,2
I447	SARTIRANA LOMELLINA	PV	0,35
I448	SARULE	NU	0
I449	SARZANA	SP	0,2
I451	SASSANO	SA	0
I452	SASSARI	SS	0
I453	SASSELLO	SV	0
I454	SASSETTA	LI	0,2
I455	SASSINORO *	BN	0,2
I457	SASSO DI CASTALDA	PZ	0,2
G972	SASSO MARCONI	BO	0
I459	SASSOCORVARO	PU	0,4
I460	SASSOFELTRIO	PU	0,3
I461	SASSOFERRATO	AN	0,2
I462	SASSUOLO	MO	0
I463	SATRIANO	CZ	0
G614	SATRIANO DI LUCANIA	PZ	0
I464	SAURIS	UD	0
I465	SAUZE DI CESANA	TO	0
I466	SAUZE D'OULX	TO	0
I467	SAVA	TA	0,2
I468	SAVELLI	KR	0
I469	SAVIANO	NA	0,2
I470	SAVIGLIANO	CN	0,2
I471	SAVIGNANO IRPINO	AV	0,2
I473	SAVIGNANO SUL PANARO	MO	0
I472	SAVIGNANO SUL RUBICONE	FC	0,2
I474	SAVIGNO	BO	0,2
I475	SAVIGNONE	GE	0
I476	SAVIORE DELL'ADAMELLO	BS	0,4
I477	SAVOCA	ME	0,4
I478	SAVOGNA	UD	0,2
I479	SAVOGNA D'ISONZO	GO	0
H730	SAVOIA DI LUCANIA	PZ	0,2
I480	SAVONA	SV	0,33
I482	SCAFA	PE	0,2
I483	SCAFATI	SA	0,4
I484	SCAGNELLO	CN	0
I486	SCALA	SA	0,3
I485	SCALA COELI	CS	0
I487	SCALDASOLE	PV	0
I489	SCALEA	CS	0
I490	SCALENGHE	TO	0
I492	SCALETTA ZANCLEA *	ME	0,4
I493	SCAMPITELLA	AV	0
I494	SCANDALE	KR	0
I496	SCANDIANO	RE	0
B962	SCANDICCI	FI	0,2
I497	SCANDOLARA RAVARA	CR	0
I498	SCANDOLARA RIPA D'OGLIO	CR	0
I499	SCANDRIGLIA	RI	0,2
I501	SCANNO	AQ	0
I503	SCANO DI MONTIFERRO	OR	0
I504	SCANSANO	GR	0
M256	SCANZANO JONICO	MT	0,4
I506	SCANZOROSCIATE	BG	0
I507	SCAPOLI	IS	0
I510	SCARLINO	GR	0
I511	SCARMAGNO	TO	0,2
I512	SCARNAFIGI	CN	0
I514	SCARPERIA	FI	0,3
I519	SCENA	BZ	0
I520	SCERNI	CH	0,4
I522	SCHEGGIA E PASCELUPO	PG	0,3
I523	SCHEGGINO	PG	0
I526	SCHIAVI DI ABRUZZO	CH	0
I527	SCHIAVON	VI	0
I529	SCHIGNANO	CO	0
I530	SCHILPARIO	BG	0,2
I531	SCHIO	VI	0,2
I532	SCHIVENOGLIA	MN	0,2

XIX

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA
I533	SCIACCA	AG	0
I534	SCIARA	PA	0
I535	SCICLI	RG	0,4
I536	SCIDO	RC	0
D290	SCIGLIANO	CS	0,3
I537	SCILLA *	RC	0,03
I538	SCILLATO	PA	0
I539	SCIOLZE	TO	0
I540	SCISCIANO	NA	0,2
I541	SCLAFANI BAGNI	PA	0
I543	SCONTRONE *	AQ	0,2
I544	SCOPA	VC	0
I545	SCOPELLO	VC	0
I546	SCOPPITO	AQ	0
I548	SCORDIA	CT	0
I549	SCORRANO	LE	0,2
I551	SCORZE'	VE	0,3
I553	SCURCOLA MARSICANA	AQ	0
I554	SCURELLE	TN	0
I555	SCURZOLENGO	AT	0,2
I556	SEBORGA	IM	0
I558	SECINARO	AQ	0,2
I559	SECLI'	LE	0
I561	SECUGNAGO	LO	0,2
I562	SEDEGLIANO	UD	0
I563	SEDICO	BL	0,4
I564	SEDILO	OR	0
I565	SEDINI	SS	0
I566	SEDRIANO	MI	0,2
I567	SEDRINA	BG	0
I569	SEFRO	MC	0,2
I570	SEGARIU	CA	0
I571	SEGGIANO	GR	0,2
I573	SEGNI	RM	0,4
I576	SEGONZANO	TN	0
I577	SEGRATE	MI	0
I578	SEGUSINO	TV	0,2
I580	SELARGIUS	CA	0,2
I581	SELCI	RI	0,2
I582	SELEGAS	CA	0
I585	SELLANO	PG	0
I588	SELLERO	BS	0,2
I589	SELLIA	CZ	0,2
I590	SELLIA MARINA	CZ	0
I593	SELVA DEI MOLINI	BZ	0
I592	SELVA DI CADORE	BL	0
I594	SELVA DI PROGNO	VR	0,2
I591	SELVA DI VAL GARDENA	BZ	0
I595	SELVAZZANO DENTRO	PD	0,4
I596	SELVE MARCONE	BI	0,4
I597	SELVINO	BG	0,2
I598	SEMESTENE	SS	0
I599	SEMIANA	PV	0,2
I600	SEMINARA	RC	0,2
I601	SEMPRONIANO	GR	0,2
I602	SENAGO	MI	0,2
I604	SENALES	BZ	0
I603	SENALE-SAN FELICE	BZ	0
I605	SENEGHE	OR	0
I606	SENERCHIA	AV	0,4
I607	SENIGA *	BS	0,2
I608	SENIGALLIA	AN	0
I609	SENIS	OR	0
I610	SENISE	PZ	0
I611	SENNA COMASCO	CO	0,2
I612	SENNA LODIGIANA	LO	0
I613	SENNARIOLO	OR	0
I614	SENNORI	SS	0
I615	SENORBI'	CA	0
I618	SEPINO	CB	0,3
I619	SEPPIANA	VB	0
I621	SEQUALS	PN	0
I622	SERAVEZZA	LU	0,4
I624	SERDIANA	CA	0,2
I625	SEREGNO	MI	0
I626	SEREN DEL GRAPPA	BL	0
I627	SERGNANO	CR	0
I628	SERIATE	BG	0,2
I629	SERINA	BG	0,4
I630	SERINO	AV	0,4
I631	SERLE	BS	0
I632	SERMIDE	MN	0
I634	SERMONETA	LT	0,4
I635	SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA	TV	0,2
I636	SERNIO	SO	0
I637	SEROLE	AT	0
I642	SERRA D'AIELLO	CS	0
I643	SERRA DE' CONTI	AN	0,2
I650	SERRA PEDACE	CS	0,2
I640	SERRA RICCO'	GE	0,35
I639	SERRA SAN BRUNO	VV	0
I653	SERRA SAN QUIRICO	AN	0
I654	SERRA SANT'ABBONDIO	PU	0,2
I641	SERRACAPRIOLA	FG	0,4
I644	SERRADIFALCO	CL	0,36
I646	SERRALUNGA D'ALBA	CN	0
I645	SERRALUNGA DI CREA	AL	0,2
I647	SERRAMANNA	CA	0,4
F357	SERRAMAZZONI	MO	0,4
I648	SERRAMEZZANA *	SA	0,2
I649	SERRAMONACESCA	PE	0,2
I651	SERRAPETRONA	MC	0,2
I652	SERRARA FONTANA	NA	0,3
I655	SERRASTRETTA	CZ	0,2
I656	SERRATA	RC	0,2
I662	SERRAVALLE A PO	MN	0,2
I661	SERRAVALLE DI CHIENTI	MC	0
I659	SERRAVALLE LANGHE	CN	0,2
I660	SERRAVALLE PISTOIESE	PT	0,2
I657	SERRAVALLE SCRIVIA	AL	0,4
I663	SERRAVALLE SESIA	VC	0,1
I666	SERRE	SA	0,4
I667	SERRENTI	CA	0,2
I668	SERRI *	NU	0,2
I669	SERRONE	FR	0
I670	SERRUNGARINA	PU	0,4
I671	SERSALE	CZ	0,2
C070	SERVIGLIANO	AP	0,4
I676	SESSA AURUNCA	CE	0,2
I677	SESSA CILENTO	SA	0
I678	SESSAME	AT	0,2
I679	SESSANO DEL MOLISE	IS	0
E070	SESTA GODANO	SP	0
I681	SESTINO	AR	0
I687	SESTO	BZ	0
I686	SESTO AL REGHENA	PN	0
I688	SESTO CALENDE	VA	0,2
I682	SESTO CAMPANO	IS	0,2
I683	SESTO ED UNITI	CR	0
I684	SESTO FIORENTINO	FI	0,2
I690	SESTO SAN GIOVANNI	MI	0,2
I689	SESTOLA	MO	0
I693	SESTRI LEVANTE	GE	0,2
I692	SESTRIERE	TO	0
I695	SESTU	CA	0
I696	SETTALA	MI	0
I697	SETTEFRATI	FR	0,2
I698	SETTIME	AT	0,2
I700	SETTIMO MILANESE	MI	0,2
I701	SETTIMO ROTTARO	TO	0,4
I699	SETTIMO SAN PIETRO *	CA	0,2
I703	SETTIMO TORINESE	TO	0,4
I702	SETTIMO VITTONE	TO	0,2
I704	SETTINGIANO *	CZ	0,2
I705	SETZU	CA	0
I706	SEUI	NU	0,2
I707	SEULO	NU	0,2
I709	SEVESO	MI	0,2
I711	SEZZADIO	AL	0,2
I712	SEZZE	LT	0,4
I714	SFRUZ	TN	0
I715	SGONICO	TS	0
I716	SGURGOLA	FR	0
I717	SIAMAGGIORE	OR	0
I718	SIAMANNA	OR	0
I720	SIANO	SA	0
I721	SIAPICCIA	OR	0
M253	SICIGNANO DEGLI ALBURNI	SA	0,4
I723	SICULIANA	AG	0
I724	SIDDI	CA	0
I725	SIDERNO	RC	0,2
I726	SIENA	SI	0,2
I727	SIGILLO	PG	0,2
I728	SIGNA	FI	0,3
I729	SILANDRO	BZ	0
I730	SILANUS	NU	0
F116	SILEA	TV	0,2
I732	SILIGO	SS	0
I734	SILIQUA	CA	0
I735	SILIUS	CA	0,2
I737	SILLANO	LU	0,2
I736	SILLAVENGO	NO	0,2
I738	SILVANO D'ORBA	AL	0,2
I739	SILVANO PIETRA	PV	0,2
I741	SILVI	TE	0
I742	SIMALA	OR	0
I743	SIMAXIS	OR	0
I744	SIMBARIO	VV	0
I745	SIMERI CRICHI	CZ	0
I747	SINAGRA	ME	0,2
A468	SINALUNGA	SI	0,4
I748	SINDIA	NU	0
I749	SINI	OR	0
I750	SINIO	CN	0,4
I751	SINISCOLA	NU	0
I752	SINNAI	CA	0,4
I753	SINOPOLI	RC	0
I754	SIRACUSA	SR	0,2
I756	SIRIGNANO	AV	0,25
I757	SIRIS	OR	0
I633	SIRMIONE	BS	0
I758	SIROLO	AN	0,3
I759	SIRONE	LC	0
I760	SIROR	TN	0
I761	SIRTORI	LC	0
I763	SISSA	PR	0,2
I765	SIURGUS DONIGALA	CA	0,2
E265	SIZIANO	PV	0,2
I767	SIZZANO	NO	0,1
I771	SLUDERNO	BZ	0
I772	SMARANO	TN	0
I774	SMERILLO	AP	0,2
I775	SOAVE	VR	0,4
I777	SOCCHIEVE	UD	0
I778	SODDI'	OR	0
I779	SOGLIANO AL RUBICONE	FC	0
I780	SOGLIANO CAVOUR	LE	0,4
I781	SOGLIO	AT	0,2
I782	SOIANO DEL LAGO	BS	0
I783	SOLAGNA	VI	0
I785	SOLARINO	SR	0
I786	SOLARO	MI	0
I787	SOLAROLO	RA	0
I790	SOLAROLO RAINERIO	CR	0
I791	SOLARUSSA	OR	0
I792	SOLBIATE	CO	0,1
I793	SOLBIATE ARNO	VA	0,3
I794	SOLBIATE OLONA	VA	0
I796	SOLDANO	IM	0
I797	SOLEMINIS	CA	0,2
I798	SOLERO	AL	0,2
I799	SOLESINO	PD	0,2
I800	SOLETO	LE	0,2
I801	SOLFERINO	MN	0,2
I802	SOLIERA	MO	0
I803	SOLIGNANO	PR	0,4
I805	SOLOFRA	AV	0,3
I808	SOLONGHELLO	AL	0,4
I809	SOLOPACA	BN	0,4
I812	SOLTO COLLINA *	BG	0,2
I813	SOLZA	BG	0,3
I815	SOMAGLIA	LO	0,2
I817	SOMANO	CN	0
I819	SOMMA LOMBARDO	VA	0,2
I820	SOMMA VESUVIANA	NA	0
I821	SOMMACAMPAGNA	VR	0,2
I822	SOMMARIVA DEL BOSCO	CN	0
I823	SOMMARIVA PERNO	CN	0
I824	SOMMATINO	CL	0
I825	SOMMO	PV	0
I826	SONA	VR	0,3
I827	SONCINO	CR	0,2
I828	SONDALO	SO	0,4
I829	SONDRIO	SO	0,4
I830	SONGAVAZZO	BG	0
I831	SONICO	BS	0,2
I832	SONNINO	LT	0,4
I835	SOPRANA	BI	0,2
I838	SORA	FR	0,3
I839	SORAGA	TN	0
I840	SORAGNA	PR	0,3
I841	SORANO	GR	0,2
I844	SORBO SAN BASILE	CZ	0
I843	SORBO SERPICO	AV	0,2
I845	SORBOLO	PR	0
I847	SORDEVOLO	BI	0,4
I848	SORDIO	LO	0,2
I849	SORESINA	CR	0
I850	SORGA'	VR	0,4
I851	SORGONO	NU	0,2
I852	SORI	GE	0
I853	SORIANELLO	VV	0
I854	SORIANO CALABRO	VV	0
I855	SORIANO NEL CIMINO	VT	0,2
I856	SORICO	CO	0
I857	SORISO	NO	0
I858	SORISOLE	BG	0,2
I860	SORMANO	CO	0,2
I861	SORRADILE	OR	0
I862	SORRENTO	NA	0
I863	SORSO	SS	0
I864	SORTINO	SR	0
I865	SOSPIRO	CR	0,2
I866	SOSPIROLO	BL	0,2
I867	SOSSANO	VI	0,2
I868	SOSTEGNO	BI	0,2
I869	SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII	BG	0,2
I871	SOVER	TN	0
I872	SOVERATO	CZ	0,4
I873	SOVERE	BG	0,2
I874	SOVERIA MANNELLI	CZ	0,2
I875	SOVERIA SIMERI	CZ	0,4
I876	SOVERZENE	BL	0
I877	SOVICILLE	SI	0,4
I878	SOVICO	MI	0,2
I879	SOVIZZO	VI	0,2
I673	SOVRAMONTE	BL	0,2
I880	SOZZAGO	NO	0,4
I881	SPADAFORA	ME	0,4
I884	SPADOLA	VV	0,35
I885	SPARANISE	CE	0
I886	SPARONE	TO	0
I887	SPECCHIA	LE	0,2
I388	SPELLO	PG	0
I889	SPERA	TN	0
I891	SPERLINGA	EN	0
I892	SPERLONGA	LT	0
I893	SPERONE	AV	0,2
I894	SPESSA	PV	0,2
I895	SPEZZANO ALBANESE	CS	0,4
I896	SPEZZANO DELLA SILA	CS	0,2
I898	SPEZZANO PICCOLO	CS	0
I899	SPIAZZO	TN	0
I901	SPIGNO MONFERRATO	AL	0
I902	SPIGNO SATURNIA	LT	0
I903	SPILAMBERTO	MO	0
I904	SPILIMBERGO	PN	0
I905	SPILINGA	VV	0,4
I906	SPINADESCO	CR	0,2
I907	SPINAZZOLA	BA	0,2
I908	SPINEA	VE	0,2
I909	SPINEDA	CR	0,1
I910	SPINETE non applica per l'anno 2000	CB	0
I911	SPINETO SCRIVIA	AL	0
I912	SPINETOLI	AP	0,2
I914	SPINO D'ADDA	CR	0
I916	SPINONE AL LAGO	BG	0,2
I917	SPINOSO	PZ	0
I919	SPIRANO	BG	0
I921	SPOLETO	PG	0,2
I922	SPOLTORE	PE	0
I923	SPONGANO	LE	0,2
I924	SPORMAGGIORE	TN	0
I925	SPORMINORE	TN	0
I926	SPOTORNO	SV	0,2
I927	SPRESIANO	TV	0,2
I928	SPRIANA	SO	0
I929	SQUILLACE	CZ	0,2
I930	SQUINZANO	LE	0
I932	STAFFOLO	AN	0,2
I935	STAGNO LOMBARDO	CR	0
I936	STAITI *	RC	0,2
I937	STALETTI	CZ	0
I938	STANGHELLA	PD	0,2
I939	STARANZANO	GO	0
M298	STATTE	TA	0,2
I941	STAZZANO	AL	0,25
I942	STAZZEMA	LU	0,4
I943	STAZZONA	CO	0
I945	STEFANACONI *	VV	0,2
I946	STELLA	SV	0,2
G887	STELLA CILENTO	SA	0,2
I947	STELLANELLO	SV	0,2
I948	STELVIO	BZ	0
I949	STENICO	TN	0
I950	STERNATIA	LE	0
I951	STEZZANO	BG	0
I952	STIA	AR	0
I953	STIENTA	RO	0,4
I954	STIGLIANO	MT	0,2
I955	STIGNANO	RC	0
I956	STILO	RC	0,2
I959	STIMIGLIANO	RI	0
M290	STINTINO	SS	0
I960	STIO	SA	0
I962	STORNARA	FG	0,2
I963	STORNARELLA	FG	0

XX

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA
I964	STORO	TN	0
I965	STRA	VE	0,4
I968	STRADELLA	PV	0,2
I969	STRAMBINELLO	TO	0,2
I970	STRAMBINO	TO	0,2
I973	STRANGOLAGALLI	FR	0,2
I974	STREGNA	UD	0
I975	STREMBO	TN	0
I976	STRESA	VB	0
I977	STREVI	AL	0,2
I978	STRIANO	NA	0,4
I979	STRIGNO	TN	0
I980	STRONA	BI	0,2
I981	STRONCONE	TR	0,2
I982	STRONGOLI	KR	0
I984	STROPPIANA	VC	0
I985	STROPPO	CN	0
I986	STROZZA	BG	0,2
I990	STURNO	AV	0
B014	SUARDI *	PV	0,4
I991	SUBBIANO	AR	0,2
I992	SUBIACO	RM	0,4
I993	SUCCIVO	CE	0
I994	SUEGLIO	LC	0,2
I995	SUELLI	CA	0,4
I996	SUELLO	LC	0,4
I997	SUISIO	BG	0,4
I998	SULBIATE	MI	0
I804	SULMONA	AQ	0
L002	SULZANO	BS	0
L003	SUMIRAGO	VA	0,2
L004	SUMMONTE	AV	0,4
L006	SUNI	NU	0
L007	SUNO	NO	0,1
L008	SUPERSANO	LE	0
L009	SUPINO	FR	0,2
L010	SURANO	LE	0,2
L011	SURBO	LE	0
L013	SUSA	TO	0,2
L014	SUSEGANA	TV	0
L015	SUSTINENTE	MN	0
L016	SUTERA	CL	0,3
L017	SUTRI	VT	0
L018	SUTRIO	UD	0
L019	SUVERETO	LI	0
L020	SUZZARA	MN	0,15
L022	TACENO *	LC	0,2
L023	TADASUNI	OR	0
L024	TAGGIA	IM	0
L025	TAGLIACOZZO	AQ	0,2
L026	TAGLIO DI PO	RO	0,4
L027	TAGLIOLO MONFERRATO	AL	0
L030	TAIBON AGORDINO	BL	0,4
L032	TAINO	VA	0
L033	TAIO	TN	0
G736	TAIPANA	UD	0
L034	TALAMELLO	PU	0,2
L035	TALAMONA	SO	0
L036	TALANA	NU	0
L037	TALEGGIO	BG	0
L038	TALLA	AR	0,3
L039	TALMASSONS	UD	0
L040	TAMBRE	BL	0,4
L042	TAORMINA	ME	0,4
L044	TAPOGLIANO	UD	0
L046	TARANO	RI	0,15
L047	TARANTA PELIGNA	CH	0,2
L048	TARANTASCA	CN	0
L049	TARANTO	TA	0,4
L050	TARCENTO	UD	0
D024	TARQUINIA	VT	0
L055	TARSIA	CS	0,4
L056	TARTANO	SO	0,2
L057	TARVISIO	UD	0,1
L058	TARZO	TV	0
L059	TASSAROLO	AL	0
L060	TASSULLO	TN	0
L061	TAURANO	AV	0,3
L062	TAURASI	AV	0
L063	TAURIANOVA	RC	0,4
L064	TAURISANO	LE	0,2
L065	TAVAGNACCO	UD	0,2
L066	TAVAGNASCO	TO	0,2
L067	TAVARNELLE VAL DI PESA	FI	0,2
F260	TAVAZZANO CON VILLAVESCO	LO	0,2
L069	TAVENNA	CB	0,2
L070	TAVERNA	CZ	0
L071	TAVERNERIO	CO	0
L073	TAVERNOLA BERGAMASCA	BG	0,4
C698	TAVERNOLE SUL MELLA	BS	0
L074	TAVIANO	LE	0,4
L075	TAVIGLIANO	BI	0,4
L078	TAVOLETO	PU	0,2
L081	TAVULLIA	PU	0,3
L082	TEANA *	PZ	0,4
L083	TEANO *	CE	0,2
D292	TEGGIANO	SA	0,2
L084	TEGLIO	SO	0
L085	TEGLIO VENETO	VE	0,4
L086	TELESE TERME	BN	0,2
L087	TELGATE	BG	0
L088	TELTI	SS	0,2
L089	TELVE	TN	0
L090	TELVE DI SOPRA	TN	0
L093	TEMPIO PAUSANIA	SS	0
L094	TEMU'	BS	0
L096	TENNA	TN	0
L097	TENNO	TN	0
L100	TEOLO	PD	0,2
L101	TEOR	UD	0
L102	TEORA	AV	0
L103	TERAMO	TE	0,2
L104	TERDOBBIATE	NO	0,2
L105	TERELLE	FR	0,2
L106	TERENTO	BZ	0
E548	TERENZO	PR	0,35
M282	TERGU	SS	0
L107	TERLAGO	TN	0
L108	TERLANO	bz	0,1
L109	TERLIZZI *	BA	0,2
M210	TERME VIGLIATORE	ME	0
L111	TERMENO SULLA STRADA DEL VINO	BZ	0,2
L112	TERMINI IMERESE	PA	0,2
L113	TERMOLI	CB	0,2
L115	TERNATE	VA	0
L116	TERNENGO	BI	0,4
L117	TERNI	TR	0,2
L118	TERNO D'ISOLA	BG	0,3
L120	TERRACINA	LT	0,2
L121	TERRAGNOLO	TN	0
L122	TERRALBA	OR	0
L124	TERRANOVA DA SIBARI	CS	0
L125	TERRANOVA DEI PASSERINI	LO	0
L126	TERRANOVA DI POLLINO	PZ	0
L127	TERRANOVA SAPPO MINULIO	RC	0,4
L123	TERRANUOVA BRACCIOLINI	AR	0,2
L131	TERRASINI	PA	0,2
L132	TERRASSA PADOVANA	PD	0,2
L134	TERRAVECCHIA	CS	0
L136	TERRAZZO	VR	0,2
L137	TERRES	TN	0
L138	TERRICCIOLA	PI	0,2
L139	TERRUGGIA	AL	0,4
L140	TERTENIA	NU	0
L142	TERZIGNO *	NA	0,2
L143	TERZO	AL	0,4
L144	TERZO DI AQUILEIA	UD	0
L145	TERZOLAS	TN	0
L146	TERZORIO	IM	0,4
L147	TESERO	TN	0
L149	TESIMO	BZ	0
L150	TESSENNANO	VT	0
L152	TESTICO	SV	0
L153	TETI	NU	0
L154	TEULADA	CA	0
L155	TEVEROLA	CE	0,4
L156	TEZZE SUL BRENTA	VI	0
L157	THIENE	VI	0,2
L158	THIESI	SS	0
L160	TIANA	NU	0
L162	TIARNO DI SOPRA	TN	0
L163	TIARNO DI SOTTO	TN	0
L164	TICENGO	CR	0
L165	TICINETO	AL	0,4
L166	TIGGIANO	LE	0,2
L167	TIGLIETO	GE	0
L168	TIGLIOLE	AT	0
L169	TIGNALE	BS	0,4
L172	TINNURA	NU	0
L173	TIONE DEGLI ABRUZZI	AQ	0
L174	TIONE DI TRENTO	TN	0
L175	TIRANO	SO	0,4
L176	TIRES	BZ	0,4
L177	TIRIOLO	CZ	0,2
L178	TIROLO	BZ	0
L180	TISSI	SS	0
L181	TITO	PZ	0,2
L182	TIVOLI	RM	0,1
L183	TIZZANO VAL PARMA *	PR	0,4
L184	TOANO	RE	0
L185	TOCCO CAUDIO	BN	0
L186	TOCCO DA CASAURIA	PE	0
L187	TOCENO	VB	0
L188	TODI	PG	0,2
L189	TOFFIA	RI	0
L190	TOIRANO	SV	0
L191	TOLENTINO	MC	0,2
L192	TOLFA	RM	0,2
L193	TOLLEGNO	BI	0,4
L194	TOLLO	CH	0,35
L195	TOLMEZZO	UD	0,4
L197	TOLVE	PZ	0,2
L199	TOMBOLO	PD	0,2
L200	TON	TN	0
L201	TONADICO	TN	0
L202	TONARA	NU	0
L203	TONCO	AT	0,2
L204	TONENGO	AT	0
D717	TONEZZA DEL CIMONE	VI	0
L205	TORA E PICCILLI	CE	0,1
L206	TORANO CASTELLO	CS	0
L207	TORANO NUOVO	TE	0,2
L210	TORBOLE CASAGLIA	BS	0
L211	TORCEGNO	TN	0
L212	TORCHIARA	SA	0
L213	TORCHIAROLO	BR	0,2
L214	TORELLA DEI LOMBARDI	AV	0
L215	TORELLA DEL SANNIO *	CB	0,2
L216	TORGIANO	PG	0,2
L217	TORGNON	AO	0
L219	TORINO	TO	0,1
L218	TORINO DI SANGRO	CH	0,4
L220	TORITTO	BA	0,2
L221	TORLINO VIMERCATI	CR	0
L223	TORNACO	NO	0
L224	TORNARECCIO	CH	0,2
L225	TORNATA	CR	0
L227	TORNIMPARTE	AQ	0,05
L228	TORNO	CO	0
L229	TORNOLO	PR	0
L230	TORO	CB	0,2
L231	TORPE'	NU	0
L233	TORRACA	SA	0
L235	TORRALBA	SS	0
L237	TORRAZZA COSTE	PV	0
L238	TORRAZZA PIEMONTE	TO	0,4
L239	TORRAZZO	BI	0,4
L245	TORRE ANNUNZIATA	NA	0
L250	TORRE BERETTI E CASTELLARO *	PV	0,2
L251	TORRE BOLDONE *	BG	0,2
L252	TORRE BORMIDA	CN	0
L243	TORRE CAJETANI	FR	0,4
L247	TORRE CANAVESE	TO	0,4
L256	TORRE D'ARESE	PV	0
L257	TORRE DE' BUSI	LC	0,3
L262	TORRE DE' NEGRI	PV	0
L263	TORRE DE' PASSERI	PE	0,4
L258	TORRE DE' PICENARDI	CR	0
L265	TORRE DE' ROVERI	BG	0
L259	TORRE DEL GRECO	NA	0,2
L267	TORRE DI MOSTO	VE	0,2
L240	TORRE DI RUGGIERO	CZ	0
L244	TORRE DI SANTA MARIA	SO	0
L269	TORRE D'ISOLA	PV	0,2
L272	TORRE LE NOCELLE	AV	0
L241	TORRE MONDOVI'	CN	0,1
L274	TORRE ORSAIA	SA	0
L276	TORRE PALLAVICINA	BG	0,3
L277	TORRE PELLICE	TO	0,4
L278	TORRE SAN GIORGIO	CN	0,2
L279	TORRE SAN PATRIZIO	AP	0,2
L280	TORRE SANTA SUSANNA	BR	0,2
L246	TORREANO	UD	0
L248	TORREBELVICINO	VI	0,2
L253	TORREBRUNA	CH	0
L254	TORRECUSO	BN	0,3
L270	TORREGLIA	PD	0,4
L271	TORREGROTTA	ME	0
L273	TORREMAGGIORE	FG	0,4
M287	TORRENOVA	ME	0,3
L281	TORRESINA	CN	0,2
L282	TORRETTA	PA	0,3
L285	TORREVECCHIA PIA	PV	0
L284	TORREVECCHIA TEATINA	CH	0,2
L287	TORRI DEL BENACO	VR	0,2
L297	TORRI DI QUARTESOLO	VI	0
L286	TORRI IN SABINA	RI	0,1
I550	TORRIANA	RN	0
L290	TORRICE	FR	0,4
L294	TORRICELLA	TA	0,4
L296	TORRICELLA DEL PIZZO	CR	0
L293	TORRICELLA IN SABINA	RI	0,4
L291	TORRICELLA PELIGNA	CH	0
L295	TORRICELLA SICURA	TE	0,2
L292	TORRICELLA VERZATE	PV	0,3
L298	TORRIGLIA	GE	0
L299	TORRILE	PR	0
L301	TORRIONI	AV	0,2
L303	TORRITA DI SIENA	SI	0
L302	TORRITA TIBERINA	RM	0,2
A355	TORTOLI'	NU	0,4
L304	TORTONA	AL	0,2
L305	TORTORA	CS	0,4
L306	TORTORELLA	SA	0
L307	TORTORETO	TE	0
L308	TORTORICI	ME	0
L309	TORVISCOSA	UD	0
L312	TOSCOLANO-MADERNO	BS	0
L314	TOSSICIA	TE	0,2
L316	TOVO DI SANT'AGATA	SO	0
L315	TOVO SAN GIACOMO	SV	0
L317	TRABIA	PA	0
L319	TRADATE	VA	0
L321	TRAMATZA	OR	0,4
L322	TRAMBILENO	TN	0
L323	TRAMONTI	SA	0
L324	TRAMONTI DI SOPRA	PN	0
L325	TRAMONTI DI SOTTO	PN	0
L326	TRAMUTOLA	PZ	0
L327	TRANA	TO	0
L328	TRANI	BA	0
L329	TRANSACQUA	TN	0
L330	TRAONA	SO	0
L331	TRAPANI	TP	0
L332	TRAPPETO	PA	0
L333	TRAREGO VIGGIONA	VB	0
L334	TRASACCO	AQ	0
L335	TRASAGHIS	UD	0
L336	TRASQUERA	VB	0
L337	TRATALIAS	CA	0
L338	TRAUSELLA	TO	0,2
I236	TRAVACO' SICCOMARIO	PV	0,1
L339	TRAVAGLIATO	BS	0
L342	TRAVEDONA - MONATE	VA	0,2
L345	TRAVERSELLA	TO	0,2
L346	TRAVERSETOLO	PR	0
L340	TRAVES	TO	0,2
L347	TRAVESIO	PN	0
L348	TRAVO	PC	0,2
L349	TREBASELEGHE	PD	0
L353	TREBISACCE	CS	0,4
L354	TRECASALI	PR	0,2
M280	TRECASE	NA	0,4
L355	TRECASTAGNI	CT	0
L356	TRECATE	NO	0
L357	TRECCHINA	PZ	0,2
L359	TRECENTA	RO	0,4
L361	TREDOZIO	FC	0
L363	TREGLIO	CH	0,4
L364	TREGNAGO	VR	0,2
L366	TREIA	MC	0,35
L367	TREISO	CN	0,2
L368	TREMENICO	LC	0
L369	TREMESTIERI ETNEO	CT	0,2
L371	TREMEZZO	CO	0,2
L372	TREMOSINE	BS	0
L375	TRENTA	CS	0,1
L377	TRENTINARA	SA	0
L378	TRENTO	TN	0
L379	TRENTOLA DUCENTA	CE	0
L380	TRENZANO	BS	0
L381	TREPPO CARNICO	UD	0
L382	TREPPO GRANDE	UD	0
L383	TREPUZZI	LE	0,2
L384	TREQUANDA	SI	0
L385	TRES	TN	0
L386	TRESANA	MS	0,2
L388	TRESCORE BALNEARIO	BG	0
L389	TRESCORE CREMASCO	CR	0
L390	TRESIGALLO	FE	0,2
L392	TRESIVIO	SO	0
L393	TRESNURAGHES	OR	0
L396	TREVENZUOLO	VR	0
L397	TREVI	PG	0
L398	TREVI NEL LAZIO	FR	0
L399	TREVICO	AV	0
L400	TREVIGLIO	BG	0

XXI

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA
L402	TREVIGNANO	TV	0,2
L401	TREVIGNANO ROMANO	RM	0
L403	TREVILLE	AL	0,2
L404	TREVIOLO	BG	0,2
L407	TREVISO	TV	0,2
L406	TREVISO BRESCIANO *	BS	0,2
L408	TREZZANO ROSA	MI	0,4
L409	TREZZANO SUL NAVIGLIO	MI	0,2
L411	TREZZO SULL'ADDA	MI	0,35
L410	TREZZO TINELLA	CN	0,2
L413	TREZZONE	CO	0
L414	TRIBANO	PD	0,2
L415	TRIBIANO	MI	0
L416	TRIBOGNA	GE	0
L418	TRICARICO	MT	0,4
L419	TRICASE	LE	0,2
L420	TRICERRO	VC	0
L421	TRICESIMO	UD	0
L422	TRICHIANA	BL	0,2
L423	TRIEI	NU	0
L424	TRIESTE	TS	0
L425	TRIGGIANO	BA	0
L426	TRIGOLO	CR	0
L427	TRINITA'	CN	0
L428	TRINITA' D'AGULTU E VIGNOLA	SS	0
B915	TRINITAPOLI	FG	0
L429	TRINO VERCELLESE	VC	0,2
L430	TRIORA	IM	0
L431	TRIPI	ME	0,4
L432	TRISOBBIO	AL	0,2
L433	TRISSINO	VI	0,2
L434	TRIUGGIO	MI	0,2
L435	TRIVENTO	CB	0,2
L436	TRIVERO	BI	0,2
L437	TRIVIGLIANO	FR	0,2
L438	TRIVIGNANO UDINESE	UD	0
L439	TRIVIGNO	PZ	0
L440	TRIVOLZIO	PV	0,2
L444	TRODENA	BZ	0
L445	TROFARELLO	TO	0,4
L447	TROIA	FG	0
L448	TROINA	EN	0,2
L449	TROMELLO	PV	0
L450	TRONTANO	VB	0
A705	TRONZANO LAGO MAGGIORE	VA	0
L451	TRONZANO VERCELLESE	VC	0,1
L452	TROPEA	VV	0,2
L453	TROVO	PV	0
L454	TRUCCAZZANO	MI	0
L455	TUBRE	BZ	0
L457	TUENNO	TN	0
L458	TUFARA	CB	0,2
L459	TUFILLO	CH	0,2
L460	TUFINO	NA	0
L461	TUFO	AV	0
L462	TUGLIE	LE	0,2
L463	TUILI	CA	0
L464	TULA	SS	0
L466	TUORO SUL TRASIMENO	PG	0,3
G507	TURANIA	RI	0
L469	TURANO LODIGIANO	LO	0,2
L470	TURATE	CO	0
L471	TURBIGO	MI	0,4
L472	TURI	BA	0
L473	TURRI	CA	0,4
L474	TURRIACO	GO	0
L475	TURRIVALIGNANI	PE	0,4
L477	TURSI	MT	0,4
L478	TUSA	ME	0
L310	TUSCANIA *	VT	0,4
C789	UBIALE CLANEZZO	BG	0,4
L480	UBOLDO	VA	0
L482	UCRIA	ME	0,4
L483	UDINE	UD	0
L484	UGENTO	LE	0,2
L485	UGGIANO LA CHIESA	LE	0,2
L487	UGGIATE-TREVANO	CO	0
L488	ULA' TIRSO	OR	0
L489	ULASSAI	NU	0
L490	ULTIMO	BZ	0
D786	UMBERTIDE	PG	0,2
L492	UMBRIATICO	KR	0
L494	URAGO D'OGLIO	BS	0
L496	URAS	OR	0,2
L497	URBANA	PD	0
L498	URBANIA	PU	0,2
L499	URBE	SV	0,4
L500	URBINO	PU	0,2
L501	URBISAGLIA	MC	0,2
L502	URGNANO	BG	0,2
L503	URI *	SS	0,1
L505	URURI	CB	0
L506	URZULEI	NU	0
L507	USCIO	GE	0,2
L508	USELLUS	OR	0,2
L509	USINI	SS	0
L511	USMATE VELATE	MI	0
L512	USSANA	CA	0
L513	USSARAMANNA	CA	0,2
L514	USSASSAI	NU	0
L515	USSEAUX	TO	0
L516	USSEGLIO	TO	0
L517	USSITA	MC	0
L519	USTICA	PA	0
L521	UTA	CA	0
L522	UZZANO	PT	0,2
L524	VACCARIZZO ALBANESE	CS	0
L525	VACONE	RI	0,2
L526	VACRI	CH	0,4
L527	VADENA	BZ	0
L528	VADO LIGURE	SV	0
L533	VAGLI SOTTO	LU	0,2
L529	VAGLIA	FI	0,2
L532	VAGLIO BASILICATA	PZ	0,2
L531	VAGLIO SERRA	AT	0,2
L537	VAIANO	PO	0,2
L535	VAIANO CREMASCO	CR	0,2
L538	VAIE	TO	0,2
L539	VAILATE	CR	0

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA
L540	VAIRANO PATENORA *	CE	0,2
M265	VAJONT	PN	0
L555	VAL DELLA TORRE	TO	0
L562	VAL DI NIZZA	PV	0,2
L564	VAL DI VIZZE	BZ	0
L638	VAL MASINO	SO	0
H259	VAL REZZO	CO	0
L544	VALBONDIONE	BG	0,2
L545	VALBREMBO	BG	0,2
L546	VALBREVENNA	GE	0,2
L547	VALBRONA	CO	0
L550	VALDA	TN	0
L551	VALDAGNO	VI	0,3
L552	VALDAORA	BZ	0
L554	VALDASTICO	VI	0
L556	VALDENGO	BI	0,2
G319	VALDERICE	TP	0,2
L557	VALDIDENTRO	SO	0,2
L558	VALDIERI	CN	0,4
L561	VALDINA	ME	0
L563	VALDISOTTO	SO	0,2
L565	VALDOBBIADENE	TV	0,2
L566	VALDUGGIA	VC	0
L568	VALEGGIO	PV	0
L567	VALEGGIO SUL MINCIO	VR	0
L569	VALENTANO	VT	0
L570	VALENZA	AL	0,4
L571	VALENZANO	BA	0,4
L572	VALERA FRATTA	LO	0
L573	VALFABBRICA	PG	0,4
L574	VALFENERA	AT	0
L575	VALFLORIANA	TN	0
L576	VALFURVA	SO	0,3
L577	VALGANNA	VA	0,2
L578	VALGIOIE	TO	0
L579	VALGOGLIO	BG	0,3
L580	VALGRANA	CN	0,2
L581	VALGREGHENTINO	LC	0,2
L582	VALGRISENCHE	AO	0
L583	VALGUARNERA CAROPEPE *	EN	0,1
L584	VALLADA AGORDINA	BL	0,4
L586	VALLANZENGO	BI	0,2
L588	VALLARSA	TN	0
L589	VALLATA	AV	0,2
L594	VALLE AGRICOLA	CE	0
L595	VALLE AURINA	BZ	0
L597	VALLE CASTELLANA *	TE	0,2
G540	VALLE DELL'ANGELO	SA	0,2
L590	VALLE DI CADORE	BL	0
L601	VALLE DI CASIES	BZ	0
L591	VALLE DI MADDALONI *	CE	0,2
L593	VALLE LOMELLINA	PV	0,3
L606	VALLE MOSSO	BI	0
L617	VALLE SALIMBENE	PV	0
L620	VALLE SAN NICOLAO	BI	0,2
L596	VALLEBONA	IM	0
L598	VALLECORSA *	FR	0,2
L599	VALLECROSIA	IM	0,2
L603	VALLEDOLMO	PA	0
L604	VALLEDORIA	SS	0
I322	VALLEFIORITA	CZ	0,4
L607	VALLELONGA	VV	0
L609	VALLELUNGA PRATAMENO	CL	0,4
L605	VALLEMAIO *	FR	0,3
L611	VALLEPIETRA	RM	0,4
L612	VALLERANO	VT	0
L613	VALLERMOSA	CA	0,2
L614	VALLEROTONDA	FR	0
L616	VALLESACCARDA	AV	0
L623	VALLEVE	BG	0
L624	VALLI DEL PASUBIO	VI	0,2
L625	VALLINFREDA	RM	0,2
L626	VALLIO TERME	BS	0,2
L628	VALLO DELLA LUCANIA	SA	0,2
L627	VALLO DI NERA	PG	0
L629	VALLO TORINESE	TO	0,2
L631	VALLORIATE	CN	0
L633	VALMACCA	AL	0,4
L634	VALMADRERA	LC	0
L636	VALMALA	CN	0,2
L639	VALMONTONE	RM	0,3
L640	VALMOREA	CO	0
L641	VALMOZZOLA	PR	0,2
L642	VALNEGRA	BG	0,2
L643	VALPELLINE	AO	0
L644	VALPERGA	TO	0,4
B510	VALPRATO SOANA	TO	0
L647	VALSAVARENCHE	AO	0
L649	VALSECCA	BG	0
D513	VALSINNI	MT	0,35
C936	VALSOLDA	CO	0
L650	VALSTAGNA	VI	0,2
L651	VALSTRONA	VB	0
L653	VALTOPINA	PG	0
L655	VALTORTA	BG	0
L654	VALTOURNENCHE	AO	0
L656	VALVA	SA	0
L657	VALVASONE	PN	0
L658	VALVERDE	PV	0,2
L659	VALVERDE	CT	0,2
L468	VALVESTINO	BS	0,2
L660	VANDOIES	BZ	0,2
L664	VANZAGHELLO	MI	0,4
L665	VANZAGO	MI	0,16
L666	VANZONE CON SAN CARLO	VB	0,2
L667	VAPRIO D'ADDA	MI	0,2
L668	VAPRIO D'AGOGNA	NO	0
L669	VARALLO	VC	0,4
L670	VARALLO POMBIA	NO	0,35
L671	VARANO BORGHI	VA	0,2
L672	VARANO DE' MELEGARI	PR	0,4
L673	VARAPODIO	RC	0
L675	VARAZZE	SV	0
L676	VARCO SABINO *	RI	0,1
L677	VAREDO	MI	0,3
L678	VARENA	TN	0
L680	VARENNA	LC	0
L682	VARESE	VA	0
L681	VARESE LIGURE	SP	0

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA
L685	VARISELLA	TO	0,2
L686	VARMO	UD	0
L687	VARNA	BZ	0
L689	VARSI	PR	0,2
L690	VARZI	PV	0
L691	VARZO	VB	0
L692	VAS	BL	0,2
A701	VASANELLO	VT	0
L693	VASIA	IM	0,2
E372	VASTO	CH	0,4
L696	VASTOGIRARDI	IS	0,2
L697	VATTARO	TN	0
L698	VAUDA CANAVESE	TO	0
L699	VAZZANO	VV	0
L700	VAZZOLA	TV	0,4
L702	VECCHIANO	PI	0,4
L704	VEDANO AL LAMBRO	MI	0,2
L703	VEDANO OLONA	VA	0,2
L705	VEDDASCA	VA	0,4
L706	VEDELAGO	TV	0,2
L707	VEDESETA	BG	0
L709	VEDUGGIO CON COLZANO	MI	0
L710	VEGGIANO	PD	0,2
L711	VEGLIE	LE	0
L712	VEGLIO	BI	0
L713	VEJANO	VT	0,4
L715	VELESO	CO	0,4
L716	VELEZZO LOMELLINA	PV	0
L719	VELLETRI	RM	0,4
L720	VELLEZZO BELLINI	PV	0
L723	VELO D'ASTICO	VI	0,2
L722	VELO VERONESE	VR	0,2
L724	VELTURNO	BZ	0
L725	VENAFRO	IS	0,4
L727	VENARIA REALE	TO	0
L728	VENAROTTA	AP	0,2
L729	VENASCA	CN	0
L726	VENAUS	TO	0,2
L730	VENDONE	SV	0,4
L731	VENDROGNO	LC	0
L733	VENEGONO INFERIORE	VA	0,2
L734	VENEGONO SUPERIORE	VA	0
L735	VENETICO	ME	0
L736	VENEZIA	VE	0
L737	VENIANO	CO	0
L738	VENOSA	PZ	0,2
L739	VENTICANO	AV	0,2
L741	VENTIMIGLIA	IM	0,4
L740	VENTIMIGLIA DI SICILIA	PA	0,4
L742	VENTOTENE	LT	0,3
L743	VENZONE	UD	0
L745	VERANO	BZ	0
L744	VERANO BRIANZA	MI	0,2
L746	VERBANIA	VB	0
L747	VERBICARO	CS	0
L748	VERCANA	CO	0,2
L749	VERCEIA	SO	0
L750	VERCELLI	VC	0
L751	VERCURAGO	LC	0,2
L752	VERDELLINO	BG	0,3
L753	VERDELLO	BG	0,2
L755	VERDERIO INFERIORE	LC	0
L756	VERDERIO SUPERIORE	LC	0
L758	VERDUNO	CN	0
L762	VERGATO	BO	0,2
L763	VERGEMOLI	LU	0,2
L764	VERGHERETO	FC	0,4
L765	VERGIATE	VA	0,4
L768	VERMEZZO	MI	0
L769	VERMIGLIO	TN	0
L771	VERNANTE	CN	0,15
L772	VERNASCA	PC	0
L773	VERNATE	MI	0
L774	VERNAZZA	SP	0,16
L775	VERNIO	PO	0,2
L776	VERNOLE	LE	0,4
L777	VEROLANUOVA	BS	0
L778	VEROLAVECCHIA	BS	0
L779	VEROLENGO	TO	0,2
L780	VEROLI	FR	0,2
L781	VERONA	VR	0,2
D193	VERONELLA	VR	0,4
L783	VERRAYES	AO	0
C282	VERRES	AO	0
L784	VERRETTO	PV	0,2
L785	VERRONE	BI	0
L788	VERRUA PO	PV	0
L787	VERRUA SAVOIA	TO	0,2
L792	VERTEMATE CON MINOPRIO	CO	0,15
L795	VERTOVA	BG	0
L797	VERUCCHIO	RN	0
L798	VERUNO	NO	0,3
L799	VERVIO	SO	0
L800	VERVO'	TN	0
L801	VERZEGNIS	UD	0
L802	VERZINO	KR	0
L804	VERZUOLO	CN	0,2
L805	VESCOVANA	PD	0,2
L806	VESCOVATO	CR	0
L807	VESIME	AT	0
L808	VESPOLATE	NO	0,2
L809	VESSALICO	IM	0
L810	VESTENANOVA	VR	0,2
L811	VESTIGNE'	TO	0,2
L812	VESTONE	BS	0
L813	VESTRENO	LC	0,4
L814	VETRALLA	VT	0
L815	VETTO	RE	0
L817	VEZZA D'ALBA	CN	0,2
L816	VEZZA D'OGLIO	BS	0
L821	VEZZANO	TN	0
L819	VEZZANO LIGURE	SP	0
L820	VEZZANO SUL CROSTOLO	RE	0,2
L823	VEZZI PORTIO	SV	0,2
L826	VIADANA	MN	0
L827	VIADANICA	BG	0
L828	VIAGRANDE	CT	0,4
L829	VIALE D'ASTI	AT	0
L830	VIALFRE'	TO	0,4

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA
L831	VIANO	RE	0
L833	VIAREGGIO	LU	0,2
L834	VIARIGI	AT	0
F537	VIBO VALENTIA	VV	0
L835	VIBONATI	SA	0
L836	VICALVI	FR	0
L837	VICARI	PA	0
L838	VICCHIO	FI	0,4
L840	VICENZA	VI	0
L548	VICO CANAVESE	TO	0
L842	VICO DEL GARGANO	FG	0,4
L845	VICO EQUENSE	NA	0,4
L843	VICO NEL LAZIO	FR	0
L841	VICOFORTE	CN	0
L846	VICOLI	PE	0
L847	VICOLUNGO	NO	0
L850	VICOPISANO	PI	0
L851	VICOVARO	RM	0,4
M259	VIDDALBA	SS	0
L854	VIDIGULFO	PV	0,4
L856	VIDOR	TV	0
L857	VIDRACCO	TO	0,4
L858	VIESTE *	FG	0,4
L859	VIETRI DI POTENZA	PZ	0,2
L860	VIETRI SUL MARE	SA	0,2
L864	VIGANELLA	VB	0
L866	VIGANO'	LC	0,2
L865	VIGANO SAN MARTINO	BG	0
L868	VIGARANO MAINARDA	FE	0
L869	VIGASIO	VR	0,4
L872	VIGEVANO	PV	0,3
L873	VIGGIANELLO	PZ	0
L874	VIGGIANO	PZ	0
L876	VIGGIU'	VA	0,2
L878	VIGHIZZOLO D'ESTE	PD	0,4
L880	VIGLIANO BIELLESE	BI	0,4
L879	VIGLIANO D'ASTI	AT	0,2
L881	VIGNALE MONFERRATO	AL	0,2
L882	VIGNANELLO	VT	0,2
L883	VIGNATE	MI	0
L885	VIGNOLA	MO	0
L886	VIGNOLA FALESINA	TN	0
L887	VIGNOLE BORBERA	AL	0,2
L888	VIGNOLO	CN	0
L889	VIGNONE	VB	0,07
L890	VIGO DI CADORE	BL	0,4
L893	VIGO DI FASSA	TN	0
L903	VIGO RENDENA	TN	0
L892	VIGODARZERE	PD	0,4
L894	VIGOLO	BG	0,3
L896	VIGOLO VATTARO	TN	0
L897	VIGOLZONE	PC	0,4
L898	VIGONE	TO	0,2
L899	VIGONOVO	VE	0,2
L900	VIGONZA	PD	0,4
L904	VIGUZZOLO	AL	0,2
L910	VILLA AGNEDO	TN	0
L912	VILLA BARTOLOMEA	VR	0
L913	VILLA BASILICA	LU	0,4
L917	VILLA BISCOSSI	PV	0,3
L919	VILLA CARCINA	BS	0
L920	VILLA CASTELLI	BR	0,2
L922	VILLA CELIERA	PE	0
L926	VILLA COLLEMANDINA	LU	0,4
L928	VILLA CORTESE	MI	0,2
L929	VILLA D'ADDA	BG	0,3
A215	VILLA D'ALME'	BG	0
L933	VILLA DEL BOSCO	BI	0,4
L934	VILLA DEL CONTE	PD	0
~~D001~~	~~VILLA DI BRIANO *~~	~~CE~~	~~0,1~~
L907	VILLA DI CHIAVENNA	SO	0
L936	VILLA DI SERIO	BG	0,2
L908	VILLA DI TIRANO	SO	0
L938	VILLA D'OGNA	BG	0
L937	VILLA ESTENSE	PD	0,2
L943	VILLA FARALDI	IM	0
L956	VILLA GUARDIA	CO	0,1
L957	VILLA LAGARINA	TN	0
A081	VILLA LATINA	FR	0,2
L844	VILLA LITERNO *	CE	0,2
L969	VILLA MINOZZO	RE	0
F804	VILLA POMA	MN	0,2
M006	VILLA RENDENA	TN	0
M018	VILLA SAN GIOVANNI	RC	0
H913	VILLA SAN GIOVANNI IN TUSCIA	VT	0,2
I118	VILLA SAN PIETRO	CA	0
M019	VILLA SAN SECONDO	AT	0
L905	VILLA SANTA LUCIA	FR	0
M021	VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI	AQ	0
M022	VILLA SANTA MARIA	CH	0
M023	VILLA SANT'ANGELO	AQ	0
I298	VILLA SANT'ANTONIO	OR	0,3
L909	VILLA SANTINA	UD	0
I364	VILLA SANTO STEFANO	FR	0,4
A609	VILLA VERDE	OR	0
M034	VILLA VICENTINA	UD	0
L915	VILLABASSA	BZ	0
L916	VILLABATE	PA	0,4
L923	VILLACHIARA	BS	0
L924	VILLACIDRO	CA	0
L931	VILLADEATI	AL	0,2
L939	VILLADOSE	RO	0,2
L906	VILLADOSSOLA	VB	0,2
L942	VILLAFALLETTO	CN	0
L945	VILLAFRANCA D'ASTI	AT	0,2
L949	VILLAFRANCA DI VERONA	VR	0
L946	VILLAFRANCA IN LUNIGIANA	MS	0,2
L947	VILLAFRANCA PADOVANA	PD	0
L948	VILLAFRANCA PIEMONTE	TO	0
L944	VILLAFRANCA SICULA	AG	0
L950	VILLAFRANCA TIRRENA *	ME	0,2
L951	VILLAFRATI	PA	0,1
L952	VILLAGA	VI	0,2
L953	VILLAGRANDE STRISAILI	NU	0
L958	VILLALAGO	AQ	0
L959	VILLALBA	CL	0,4
L961	VILLALFONSINA	CH	0,2
L963	VILLALVERNIA	AL	0
L964	VILLAMAGNA	CH	0,4
L965	VILLAMAINA *	AV	0,4
L966	VILLAMAR	CA	0
L967	VILLAMARZANA	RO	0,4
L968	VILLAMASSARGIA	CA	0
L970	VILLAMIROGLIO	AL	0,4
L971	VILLANDRO	BZ	0
L978	VILLANOVA BIELLESE	BI	0
L982	VILLANOVA CANAVESE	TO	0
L975	VILLANOVA D'ALBENGA	SV	0,2
L983	VILLANOVA D'ARDENGHI	PV	0
L984	VILLANOVA D'ASTI	AT	0
L973	VILLANOVA DEL BATTISTA	AV	0,4
L985	VILLANOVA DEL GHEBBO	RO	0,4
L977	VILLANOVA DEL SILLARO	LO	0
L979	VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO	PD	0
L988	VILLANOVA MARCHESANA	RO	0,3
L974	VILLANOVA MONDOVI'	CN	0
L972	VILLANOVA MONFERRATO	AL	0
L989	VILLANOVA MONTELEONE	SS	0
L990	VILLANOVA SOLARO	CN	0,2
L980	VILLANOVA SULL'ARDA	PC	0
L991	VILLANOVA TRUSCHEDU	OR	0
L986	VILLANOVAFORRU	CA	0,4
L987	VILLANOVAFRANCA	CA	0
L992	VILLANOVATULO	NU	0
L994	VILLANTERIO	PV	0,2
L995	VILLANUOVA SUL CLISI	BS	0
M278	VILLAPERUCCIO	CA	0
B903	VILLAPIANA	CS	0,2
L998	VILLAPUTZU	CA	0
L999	VILLAR DORA	TO	0,2
M007	VILLAR FOCCHIARDO	TO	0
M013	VILLAR PELLICE	TO	0
M014	VILLAR PEROSA	TO	0
M015	VILLAR SAN COSTANZO	CN	0,3
M002	VILLARBASSE	TO	0
M003	VILLARBOIT	VC	0,2
M004	VILLAREGGIA	TO	0,2
G309	VILLARICCA	NA	0
M009	VILLAROMAGNANO	AL	0
M011	VILLAROSA	EN	0
M016	VILLASALTO	CA	0
M017	VILLASANTA	MI	0,2
B738	VILLASIMIUS *	CA	0,2
M025	VILLASOR	CA	0,2
M026	VILLASPECIOSA	CA	0
M027	VILLASTELLONE	TO	0,3
M028	VILLATA	VC	0
M030	VILLAURBANA	OR	0
M031	VILLAVALLELONGA	AQ	0
~~M032~~	~~VILLAVERLA~~	~~VI~~	~~0,2~~
L981	VILLENEUVE	AO	0
M043	VILLESSE	GO	0
M041	VILLETTA BARREA *	AQ	0,2
M042	VILLETTE	VB	0
M044	VILLIMPENTA	MN	0,2
M045	VILLONGO	BG	0
M048	VILLORBA	TV	0
M050	VILMINORE DI SCALVE	BG	0,4
M052	VIMERCATE	MI	0
M053	VIMODRONE	MI	0
M055	VINADIO	CN	0
M057	VINCHIATURO	CB	0
M058	VINCHIO	AT	0,2
M059	VINCI	FI	0,4
M060	VINOVO	TO	0
M062	VINZAGLIO	NO	0,4
M063	VIOLA	CN	0,2
M065	VIONE	BS	0,2
M067	VIPITENO	BZ	0
H123	VIRGILIO	MN	0
M069	VIRLE PIEMONTE	TO	0,2
M070	VISANO	BS	0
M071	VISCHE	TO	0
M072	VISCIANO *	NA	0,2
M073	VISCO	UD	0
M077	VISONE	AL	0,2
M078	VISSO	MC	0
M079	VISTARINO	PV	0
M080	VISTRORIO	TO	0,2
M081	VITA	TP	0,3
M082	VITERBO	VT	0,2
M083	VITICUSO	FR	0
M085	VITO D'ASIO	PN	0
M086	VITORCHIANO	VT	0,3
M088	VITTORIA	RG	0,35
M089	VITTORIO VENETO	TV	0,2
M090	VITTORITO	AQ	0
M091	VITTUONE	MI	0
M093	VITULANO	BN	0
M092	VITULAZIO	CE	0,2
M094	VIU'	TO	0
M096	VIVARO	PN	0
M095	VIVARO ROMANO	RM	0
M098	VIVERONE	BI	0,2
M100	VIZZINI	CT	0
M101	VIZZOLA TICINO	VA	0
M102	VIZZOLO PREDABISSI	MI	0,2
M103	VO	PD	0,2
M104	VOBARNO	BS	0,2
M105	VOBBIA	GE	0
M106	VOCCA	VC	0
M108	VODO DI CADORE	BL	0
M109	VOGHERA	PV	0,1
M110	VOGHIERA	FE	0,2
M111	VOGOGNA	VB	0,4
M113	VOLANO	TN	0
M115	VOLLA *	NA	0,2
M116	VOLONGO	CR	0
M118	VOLPAGO DEL MONTELLO	TV	0
M119	VOLPARA	PV	0
M120	VOLPEDO	AL	0,2
M121	VOLPEGLINO	AL	0
M122	VOLPIANO	TO	0,2
M125	VOLTA MANTOVANA *	MN	0,2
M123	VOLTAGGIO	AL	0
M124	VOLTAGO AGORDINO	BL	0,4
M126	VOLTERRA	PI	0
M127	VOLTIDO	CR	0
M131	VOLTURARA APPULA	FG	0
M130	VOLTURARA IRPINA	AV	0
M132	VOLTURINO	FG	0,2
M133	VOLVERA	TO	0,4
M136	VOTTIGNASCO	CN	0
M138	ZACCANOPOLI	VV	0
M139	ZAFFERANA ETNEA	CT	0,4
M140	ZAGARISE	CZ	0
M141	ZAGAROLO *	RM	0,2
M142	ZAMBANA	TN	0
M143	ZAMBRONE	VV	0
M144	ZANDOBBIO	BG	0,2
M145	ZANE'	VI	0
M147	ZANICA	BG	0,2
M267	ZAPPONETA *	FG	0,3
M150	ZAVATTARELLO	PV	0
M152	ZECCONE	PV	0
M153	ZEDDIANI	OR	0
M156	ZELBIO	CO	0
M158	ZELO BUON PERSICO	LO	0,2
M160	ZELO SURRIGONE	MI	0
M161	ZEME	PV	0
M162	ZENEVREDO	PV	0,2
M163	ZENSON DI PIAVE	TV	0,4
M165	ZERBA	PC	0
M166	ZERBO	PV	0,2
M167	ZERBOLO'	PV	0
M168	ZERFALIU	OR	0
M169	ZERI	MS	0,4
~~M170~~	~~ZERMEGHEDO~~	VI	0
M171	ZERO BRANCO	TV	0
M172	ZEVIO	VR	0
M173	ZIANO DI FIEMME	TN	0
L848	ZIANO PIACENTINO	PC	0,4
M174	ZIBELLO	PR	0,4
M176	ZIBIDO SAN GIACOMO	MI	0,2
M177	ZIGNAGO	SP	0
M178	ZIMELLA	VR	0,4
M179	ZIMONE	BI	0
M180	ZINASCO	PV	0
M182	ZOAGLI	GE	0
M183	ZOCCA	MO	0
M184	ZOGNO	BG	0,3
M185	ZOLA PREDOSA	BO	0
I345	ZOLDO ALTO	BL	0
M187	ZOLLINO	LE	0
M188	ZONE	BS	0,2
M189	ZOPPE' DI CADORE	BL	0
M190	ZOPPOLA	PN	0
M194	ZOVENCEDO	VI	0,2
M196	ZUBIENA	BI	0,2
M197	ZUCCARELLO	SV	0
M198	ZUCLO	TN	0
M199	ZUGLIANO	VI	0,2
M200	ZUGLIO	UD	0
M201	ZUMAGLIA	BI	0,2
M202	ZUMPANO	CS	0,1
M203	ZUNGOLI	AV	0,2
M204	ZUNGRI	VV	0,2

AGENZIA
DELLE ENTRATE
Periodo d'imposta 2000

scheda per la scelta della destinazione dell'8 per mille dell'IRPEF

Da utilizzare **esclusivamente** nei casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione (in tal caso firmare l'attestazione posta sotto il riquadro della scelta)

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE
(obbligatorio)

Dati anagrafici

Cognome | Nome | Sesso (barrare la relativa casella) M F

Data di nascita giorno mese anno | Comune (o Stato estero) di nascita | Provincia (sigla)

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF
(in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi a fianco)

Stato	Chiesa cattolica	Unione Chiese cristiane avventiste del 7° giorno	Assemblee di Dio in Italia
Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi	Chiesa Evangelica Luterana in Italia	Unione Comunità Ebraiche Italiane	

Con la firma apposta in uno dei riquadri si esprime anche il consenso al trattamento dei dati in favore dei soggetti abilitati in conformità a quanto già reso noto nell'informativa per il trattamento dei dati personali.

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, di possedere redditi per un ammontare complessivo di L. .000 la cui imposta lorda, diminuita delle detrazioni spettanti per lavoro dipendente e per carichi di famiglia e delle ritenute subite non supera L. 20.000.

FIRMA

AVVERTENZE

Per esprimere la scelta a favore di una delle sette istituzioni beneficiarie della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente ad una di dette istituzioni.
La scelta deve essere fatta per una, ed una soltanto, delle istituzioni beneficiarie.
La mancanza della firma nei sette riquadri previsti costituisce scelta non espressa da parte del contribuente.

000

UNICO 2001
Persone fisiche

AGENZIA DELLE ENTRATE
Periodo d'imposta 2000

Riservato alla Banca o alla Poste italiane Spa
N. Protocollo

Data di presentazione

UNI

COGNOME NOME

CODICE FISCALE

	Prima di compilare il modello, è utile leggere queste informazioni:
DATI PERSONALI (PROTETTI DALLA LEGGE N. 675 DEL 1996 SULLA *PRIVACY*)	La maggior parte dei dati richiesti nella dichiarazione, per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte, devono essere indicati **obbligatoriamente** per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e, in alcuni casi, di carattere penale. Tali dati sono quelli anagrafici, quelli necessari per determinare l'imponibile e l'imposta, e la firma. Altri dati invece (es., quelli relativi agli oneri deducibili o quelli per cui spettano detrazioni d'imposta) vanno indicati solo se il contribuente intende avvalersi dei benefici previsti. Infine, la scelta per la destinazione dell'8 per mille dell'IRPEF è facoltativa. Secondo **la legge n. 675 del 1996 (Legge sulla *Privacy*)**, tutti i dati dichiarati sono dati di **natura privata** (distinti in 'dati personali' e 'dati sensibili'). L'amministrazione si impegna a trattarli nel pieno rispetto delle norme. Le informazioni che riguardano il titolare, i responsabili e le modalità del trattamento dei vostri dati, nonché i diritti esercitabili sui dati stessi, le potete leggere in **APPENDICE, voce "Legge sulla *Privacy*"**
ESENZIONE DALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI	Non tutti i contribuenti sono obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi. Per sapere se rientrate nella categoria dei **contribuenti esonerati dall'obbligo** di dichiarazione dei redditi, leggete le **ISTRUZIONI, Parte II, capitolo 2**.
OBBLIGO DI ALTRE DICHIARAZIONI	A seconda della vostra situazione personale, potreste essere obbligati a presentare altre dichiarazioni oltre al **Fascicolo 1**. A questo scopo dovete utilizzare i **Fascicoli 2** e **3** (per gli altri redditi), la dichiarazione IRAP, la dichiarazione IVA e quella del sostituto (per le ritenute, i contributi e i premi assicurativi). Per sapere quali dichiarazioni dovete presentare, leggete le **ISTRUZIONI, Parte I**.
A CHI SI PRESENTA	Il modello **UNICO 2001**, indipendentemente dal domicilio fiscale del contribuente, deve essere consegnato: • a un qualunque ufficio postale o a una banca convenzionata; • a un intermediario abilitato (professionisti, associazioni di categoria, CAF e altri soggetti abilitati); • direttamente all'Agenzia delle Entrate in via telematica tramite Entratel o Internet.
QUANDO SI PRESENTA	1. Il modello **UNICO 2001** si presenta dal **2 maggio** al **2 luglio 2001** agli uffici postali e agli sportelli bancari che lo trasmettono alla Amministrazione finanziaria. 2. Se la presentazione è effettuata in via telematica, direttamente dal contribuente ovvero se è trasmessa da un intermediario abilitato, il termine è del **31 ottobre 2001**.
CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E RELATIVE SANZIONI	È obbligatorio conservare fino al **31 dicembre 2005** tutta la documentazione relativa a redditi, ritenute, oneri, spese, ecc.. a cui si è fatto riferimento in questa dichiarazione. Entro tale data l'Agenzia delle Entrate ha la facoltà di richiederla, e applicherà una sanzione a chi non è in grado di esibire la documentazione richiesta.
VERSAMENTI	Per sapere come si eseguono i **versamenti,** leggete le **ISTRUZIONI, Parte I, capitolo 6**.
COMPENSAZIONE	Per sapere come si esegue la **compensazione,** leggete le **ISTRUZIONI, Parte I, capitolo 7**.
RATEIZZAZIONE	Per sapere come si effettua la **rateizzazione,** leggete le **ISTRUZIONI, Parte I, capitolo 8**.
LE NOVITÀ DI QUESTO ANNO	Per le novità della dichiarazione dei redditi di quest'anno, leggete le **ISTRUZIONI, Parte II, capitolo 1**.
CONTENUTO DEL MODELLO BASE	Il modello base per la dichiarazione **deve essere compilato da tutti i contribuenti non esonerati**, ed è composto come segue: • il FRONTESPIZIO, con i dati che identificano il **dichiarante**; • la SECONDA FACCIATA, che contiene informazioni **personali** e quelle relative alla propria **dichiarazione** (tipo di dichiarazione; altro soggetto che firma la dichiarazione; scelta per la destinazione dell'8 per mille dell'IRPEF; firma della dichiarazione); • **QUADRI contrassegnati dalla lettera R** (RA, RB, RC RP, RN, RV e RX), di COLORE CELESTE.
COME SI COMPILA IL MODELLO UNICO 2001	1. Il modello va compilato in **due esemplari**: l'originale e la copia per il contribuente. 2. Il modello va compilato con la **massima attenzione,** scrivendo **in maniera leggibile**. Si consiglia di **compilare prima la copia ad uso del contribuente** e poi l'originale, per poter correggere eventuali errori.
COME SI INSERISCE LA DICHIARAZIONE NELLA BUSTA	1. La dichiarazione va inserita nella sua busta in modo che il triangolo posto in alto a sinistra del frontespizio si sovrapponga al triangolo sulla busta e che, attraverso la finestra della busta, si possano vedere soltanto il tipo di modello, la data di presentazione e dati identificativi del contribuente. In caso contrario le banche e gli uffici postali non accetteranno la dichiarazione. 2. Le singole dichiarazioni o i singoli quadri che compongono il **MODELLO UNICO 2001** vanno inseriti nella busta senza fermagli o cuciture.

QB1

Codice fiscale (*) 028

TIPO DI DICHIARAZIONE Rpf Redditi Irap Iva Sostituto Modulo RW Quadro AC Studi di settore Parametri Correttiva nei termini Dichiarazione integrativa Eventi eccezionali

ALTRI DATI PERSONALI DEL CONTRIBUENTE Comune (o Stato estero) di nascita — Provincia (sigla) — Data di nascita giorno mese anno — Sesso (barrare la relativa casella) F

EVENTUALE PARTITA IVA

STATO CIVILE celibe/nubile 1 — coniugato/a 2 — vedovo/a 3 — separato/a 4 — divorziato/a 5 — deceduto/a 6 — tutelato/a 7 — minore 8 — Data della variazione giorno mese anno

RESIDENZA ANAGRAFICA Comune — Provincia (sigla) — C.a.p.

Residenza anagrafica (o se diverso) Domicilio Fiscale — Frazione, via e numero civico — Telefono prefisso numero

Data della variazione giorno mese anno
Se variata, scrivere la data della variazione. Se è la prima dichiarazione, scrivere la data di presentazione.
Barrare la casella se la residenza è variata da meno di 60 giorni 1
Barrare la casella se il domicilio fiscale è diverso dalla residenza anagrafica per provvedimento amministrativo 2

DOMICILIO FISCALE AL 31/12/2000 Comune — Provincia (sigla) — Codice comune

RESIDENTE ALL'ESTERO Codice fiscale estero — Stato estero di residenza — Codice dello Stato (vedere istruzioni) — NAZIONALITÀ (vedere istruzioni)

Stato federato, provincia, contea — Località di residenza — 1 Estera

Indirizzo — 2 Italiana

RISERVATO A CHI PRESENTA LA DICHIARAZIONE PER ALTRI Codice fiscale (obbligatorio) — Codice carica — Data carica giorno mese anno

Cognome — Nome — Sesso (barrare la relativa casella) M F

EREDE, CURATORE FALLIMENTARE o DELL'EREDITA', ecc. (vedere Istruzioni)

Data di nascita giorno mese anno — Comune (o Stato estero) di nascita — Provincia (sigla)

Comune — Provincia (sigla) — C.a.p.

Residenza anagrafica (o se diverso) Domicilio Fiscale — Frazione, via e numero civico — Telefono prefisso numero

Data di inizio procedura giorno mese anno — Procedura non ancora terminata — Data di fine procedura giorno mese anno — Accettazione dell'eredità giacente — Codice

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF

per scegliere, FIRMARE in UNO SOLO dei riquadri

Stato — Chiesa cattolica — Unione Chiese cristiane avventiste del 7° giorno — Assemblee di Dio in Italia

Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi — Chiesa Evangelica Luterana in Italia — Unione Comunità Ebraiche Italiane

CON LA FIRMA NEL RIQUADRO SI ESPRIME ANCHE IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEL DATO IN FAVORE DEI SOGGETTI ABILITATI, SECONDO L'INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. Vedi Appendice

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

Il contribuente dichiara di aver compilato e allegato i seguenti quadri (barrare le caselle che interessano)

RA RB RC Familiari a carico RP RN RV RX RE RH RI RL RM RR RT RD RF RG RJ RQ RS RU RY

SA SB SC SD SE SF SG SH SI SK SL SM SN SO SP SQ SR SS ST SU SV SY

FIRMA del CONTRIBUENTE (o di chi presenta la dichiarazione per altri)

Le caselle relative all'IVA sono poste in fondo al quadro VL della dichiarazione IVA

PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE Riservato all'intermediario

Codice fiscale dell'intermediario che effettua la trasmissione — N. iscrizione all'albo dei C.A.F.

Data di presentazione della dichiarazione giorno mese anno

Impegno a trasmettere in via telematica la dichiarazione predisposta dal contribuente

Impegno a trasmettere in via telematica la dichiarazione del contribuente predisposta dal soggetto che la trasmette

FIRMA DELL'INTERMEDIARIO

VISTO DI CONFORMITÀ Riservato al C.A.F. o al professionista

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o professionista

Si appone il visto ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 — FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA

CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA Riservato al professionista

Codice fiscale del professionista

Si attesta la certificazione ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 — FIRMA DEL PROFESSIONISTA

(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.

QB2

UNICO 2001
Persone fisiche

AGENZIA DELLE ENTRATE
Periodo d'imposta 2000

019

CODICE FISCALE

REDDITI

QUADRO RA/RB/RC
Reddito dei terreni, dei fabbricati e di lavoro dipendente

Mod. N.

QUADRO RA
REDDITO DEI TERRENI

Esclusi i terreni all'estero da includere nel Quadro RL

Se i redditi dei terreni non sono variati rispetto a quelli indicati nella dichiarazione presentata nel 2000, riportare nelle colonne di rigo RA11 gli importi totali dei redditi dominicali e agrari indicati nel rigo RA11 dell'UNICO 2000 o nei righi 1 e 2 del Mod. 730-3 del 2000.
Indicare i dati di tutti i terreni, compresi quelli che non hanno subito variazioni:
- se si sono verificate variazioni rispetto alla dichiarazione presentata nel 2000;
- se nel 2000 non è stata presentata la dichiarazione.

	Reddito dominicale (1)	Titolo (2)	Reddito agrario (3)	Possesso giorni (4)	Possesso % (5)	Canone di affitto in regime vincolistico (6)	Casi particolari (7)	Continuazione (*) (8)	Reddito dominicale imponibile (9)	Reddito agrario imponibile (10)
RA1	.000		.000			.000			.000	.000
RA2	.000		000			.000			.000	.000
RA3	.000		.000			.000			.000	.000
RA4	.000		.000			.000			.000	.000
RA5	.000		.000			.000			.000	.000
RA6	.000		.000			.000			.000	.000
RA7	.000		.000			.000			.000	.000
RA8	.000		.000			.000			.000	.000
RA9	.000		.000			.000			.000	.000
RA10	.000		.000			.000			.000	.000
RA11	Sommare gli importi di col. 9 e col. 10 dei righi da RA1 ad RA10; sommare gli importi di col. 9 e col. 10 di rigo RA11 agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo RN1 col. 3.						TOTALI		.000	.000

QUADRO RB
REDDITO DEI FABBRICATI

Indicare i dati di tutti i fabbricati anche se non hanno subito variazioni

	Rendita catastale rivalutata del 5% (1)	Utilizzo (2)	Possesso giorni (3)	Possesso % (4)	Canone di locazione (vedere istruzioni) (5)	Casi particolari (6)	Continuazione (*) (7)	Imponibile (8)
RB1	.000				.000			.000
RB2	.000				.000			.000
RB3	.000				.000			.000
RB4	.000				.000			.000
RB5	.000				.000			.000
RB6	.000				.000			.000
RB7	.000				.000			.000
RB8	.000				.000			.000
RB9	.000				.000			.000
RB10	.000				.000			.000
RB11	Sommare gli importi di col. 8 dei righi da RB1 a RB10; sommare l'importo di rigo RB11 agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo RN1 col. 3						TOTALE	.000

CREDITO D'IMPOSTA RIACQUISTO PRIMA CASA

RB12 Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa (di cui già utilizzato nel Mod. F24 [1] .000) [2] .000

DATI NECESSARI PER USUFRUIRE DELLE AGEVOLAZIONI PREVISTE PER I CONTRATTI DI LOCAZIONE

	N. ord. di riferimento (1)	Mod. N. (2)	Estremi di registrazione del contratto di locazione – Data (3)	Numero (4)	Ufficio (5)	Anno di presentazione dich. I.C.I. (6)	Comune dove si trova l'immobile (7)	Prov. (sigla) (8)
RB13								
RB14								
RB15								

QUADRO RC
REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

Sezione I
Lavoro dipendente e assimilati

	(1)	Redditi (2)
RC1	(Vedere istruzioni)	.000
RC2		.000
RC3		.000
RC4		.000

RC5 Sommare gli importi di col. 2 dei righi da RC1 a RC4; sommare l'importo del rigo RC5 agli altri redditi Irpef (di cui [1] .000) [2] TOTALE .000

RC6 Periodo di lavoro (giorni per i quali spettano le detrazioni per lavoro dipendente)

Sezione II
Redditi assimilati per i quali non spettano le detrazioni per lavoro dipendente

	(1)	Redditi (2)
RC7	Barrare la casella in caso di assegni periodici percepiti dal coniuge	.000
RC8		.000

RC9 Sommare gli importi di col. 2 dei righi RC7 e RC8; sommare l'importo del rigo RC9 agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo RN1 col. 3 .000

Sezione III
Ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati, addizionale regionale all'IRPEF e addizionale comunale all'IRPEF

RC10 Ritenute subite (punto 10 del CUD 2001). Sommare l'importo di rigo RC10 e le altre ritenute. Riportare il totale al rigo RN26 .000

RC11 Addizionale regionale all'IRPEF trattenuta dal datore di lavoro (punto 11 del CUD 2001) .000

RC12 Addizionale comunale all'IRPEF trattenuta dal datore di lavoro (punto 12 del CUD 2001) .000

Sezione IV
Ritenute su redditi derivanti da lavori socialmente utili in regime agevolato

RC13 Ritenute per lavori socialmente utili trattenute dal datore di lavoro. Vedere istruzioni. .000

RC14 Addizionale regionale all'IRPEF trattenuta dal datore di lavoro. Vedere istruzioni. .000

(*) Barrare la casella se si tratta dello stesso terreno o della stessa unità immobiliare del rigo precedente

RA1

UNICO 2001
Persone fisiche

AGENZIA DELLE ENTRATE
Periodo d'imposta 2000

019

CODICE FISCALE

REDDITI
FAMILIARI A CARICO
QUADRO RP
Oneri e spese

Mod. N.

FAMILIARI A CARICO

	Relazione di parentela		Codice fiscale (Indicare il codice fiscale del coniuge anche se non fiscalmente a carico)	N. mesi a carico	Minore di tre anni	Percentuale di detrazione spettante
1	C [1]		[3]	[4]		
2	F	A [2]			[5]	[6]
3	F	A				
4	F	A				
5	F	A				
6	F	A				
7	F	A				

QUADRO RP ONERI E SPESE

Sezione I Oneri per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta del 19%

RP1	Spese sanitarie (Vedere istruzioni) [1]	,000)	[2] ,000
RP2	Spese sanitarie per familiari non a carico (vedere istruzioni)		,000
RP3	Spese sanitarie per portatori di handicap		,000
RP4	Spese per veicoli per i portatori di handicap (vedere istruzioni)		,000
RP5	Spese per l'acquisto di cani guida (vedere istruzioni)		,000
RP6	Spese veterinarie		,000
RP7	Interessi per mutui ipotecari per l'acquisto dell'abitazione principale		,000
RP8	Interessi per mutui ipotecari per acquisto altri immobili		,000
RP9	Interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio		,000
RP10	Interessi per mutui ipotecari per la costruzione dell'abitazione principale		,000
RP11	Interessi per prestiti o mutui agrari		,000
RP12	Assicurazioni sulla vita, contro gli infortuni e contributi volontari		,000
RP13	Spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria superiore		,000
RP14	Erogazioni liberali a favore di movimenti e partiti politici		,000
RP15	Erogazioni liberali a favore delle ONLUS (Vedere istruzioni) [1]	,000)	[2] ,000
RP16	Erogazioni liberali a favore delle associazioni sportive dilettantistiche		,000
RP17	Contributi associativi alle società di mutuo soccorso		,000
RP18	Spese funebri		,000
RP19	Erogazioni liberali per la società di cultura "La Biennale di Venezia"		,000
RP20	Altri oneri per i quali spetta la detrazione		,000
RP21	TOTALE ONERI SUL QUALE DETERMINARE LA DETRAZIONE (sommare gli importi di rigo RP1 colonna 2, da rigo RP2 a RP14, RP15 colonna 1, RP15 colonna 2 e da RP16 a RP20)		,000

Sezione II Oneri deducibili dal reddito complessivo

RP22	Contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori	,000
RP23	Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari	,000
RP24	Contributi per previdenza complementare dei lavoratori autonomi e degli imprenditori	,000
RP25	Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose	,000
RP26	Contributi per i Paesi in via di sviluppo	,000
RP27	Spese mediche e di assistenza dei portatori di handicap	,000
RP28	Assegno periodico corrisposto al coniuge, con esclusione della quota di mantenimento dei figli	,000
RP29	Altri oneri deducibili	,000
RP30	TOTALE ONERI DEDUCIBILI (sommare gli importi da rigo RP22 a RP29)	,000

Sezione III

Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio per le quali spetta la detrazione d'imposta **del 41%**

	Anno	Codice fiscale	Numero rate		Importo
RP31	[1]	[2]	[3] 5	10	[4] ,000
RP32			5	10	,000
RP33			5	10	,000
RP34	TOTALE ONERI SUL QUALE DETERMINARE LA DETRAZIONE DEL 41% (Sommare gli importi da rigo RP31 a RP33)				,000

Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio per le quali spetta la detrazione d'imposta **del 36%**

	Anno	Codice fiscale	Numero rate		Importo
RP35	[1]	[2]	[3] 5	10	[4] ,000
RP36			5	10	,000
RP37			5	10	,000
RP38	TOTALE ONERI SUL QUALE DETERMINARE LA DETRAZIONE DEL 36% (Sommare gli importi da rigo RP35 a RP37)				,000

Sezione IV Altre detrazioni

RP39	Dati relativi alla detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale locati con contratti in regime convenzionale	N. di giorni [1]	Percentuale [2]
RP40	Detrazione per spese di mantenimento dei cani guida		

RP1

UNICO 2001
Persone fisiche

AGENZIA DELLE ENTRATE
Periodo d'imposta 2000

019

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RN

Determinazione dell'IRPEF

QUADRO RN
IRPEF

Rigo	Descrizione			
RN1	REDDITO COMPLESSIVO (sommare tutti i redditi Irpef) (di cui prodotti all'estero [1] .000 di cui agevolabili Legge 133/99 [2] .000)			[3] .000
RN2	Crediti d'imposta sui dividendi risultanti dai quadri RF, RG, RH, RI, RM		.000	
RN3	Oneri deducibili (riportare l'importo di rigo RP30)		.000	
RN4	Deduzione per abitazione principale		.000	
RN5	REDDITO IMPONIBILE (RN1, colonna 3 + RN2 – RN3 – RN4; indicare zero se il risultato è negativo) (di cui ai sensi della L. 133/99 [1] .000 di cui tassato ordinariamente [2] .000)			[3] .000
RN6	IMPOSTA LORDA (di cui ai sensi della L. 133/99 [1] .000 di cui a determinazione ordinaria [2] .000)			[3] .000
RN7	Detrazione per il coniuge a carico		.000	
RN8	Detrazione per familiari a carico		.000	
RN9	Detrazione per lavoro dipendente		.000	
RN10	Ulteriore detrazione per titolari di determinati redditi		.000	
RN11	Ulteriore detrazione per i redditi di pensione		.000	
RN12	Detrazione per lavoro autonomo e/o impresa (in alternativa a quelle per lavoro dipendente)		.000	
RN13	Detrazione per gli oneri indicati nella Sez. I del Quadro RP (19% dell'importo di rigo RP21)		.000	
RN14	Detrazione per spese indicate nella Sez. III del Quadro RP (41% dell'importo di rigo RP34)		.000	
RN15	Detrazione per spese indicate nella Sez. III del Quadro RP (36% dell'importo di rigo RP38)		.000	
RN16	Detrazione per spese indicate nella Sez. IV del Quadro RP		.000	
RN17	TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA (sommare gli importi dal rigo RN7 al rigo RN16)			.000
RN18	Detrazione spese sanitarie per determinate patologie (19% dell'importo di colonna 1 rigo RP1) (ammontare non utilizzato	[1] .000)	[2] .000	
RN19	Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa (vedere istruzioni) (credito d'imposta residuo	[1] .000)	[2] .000	
RN20	Credito d'imposta per nuove assunzioni (credito d'imposta residuo	[1] .000)	[2] .000	
RN21	TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (sommare colonna2 dei righi RN18, RN19, RN20)			.000
RN22	IMPOSTA NETTA (RN6 –RN17– RN21; indicare zero se il risultato è negativo)			.000
RN23	Crediti d'imposta sui dividendi (vedere istruzioni)		.000	
RN24	Crediti d'imposta totali per i redditi prodotti all'estero (vedere istruzioni) (di cui derivanti da imposte figurative	[1] .000)	[2] .000	
RN25	Altri crediti di imposta		.000	
RN26	RITENUTE TOTALI (riportare la somma delle ritenute indicate nei singoli quadri) (di cui sospese	[1] .000)		[2] .000
RN27	ALTRE RITENUTE SUBITE (vedere istruzioni)			.000
RN28	Quota assistenza medica di base della quale si richiede la restituzione			.000
RN29	DIFFERENZA (RN22 – RN23 – RN24 col. 2 – RN25 – RN26 col. 2 – RN27 – RN28; se tale importo è negativo vedere istruzioni)			.000
RN30	Crediti d'imposta per le imprese e i lavoratori autonomi (vedere istruzioni)		.000	
RN31	ECCEDENZE D'IMPOSTA RISULTANTI DALLE PRECEDENTI DICHIARAZIONI (vedere istruzioni)			.000
RN32	ECCEDENZE D'IMPOSTA RISULTANTI DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATE NEL MOD. F24			.000
RN33	ACCONTI VERSATI (di cui sospesi	[1] .000)		[2] .000
RN34	Irpef da versare o da rimborsare risultante dal Mod. 730/2001	Da versare [1] .000	Da rimborsare [2] .000	

Determinazione dell'imposta

Rigo	Descrizione	
RN35	IMPOSTA A DEBITO (vedere istruzioni)	.000
RN36	IMPOSTA A CREDITO (vedere istruzioni)	.000

RN1

UNICO 2001 Persone fisiche

AGENZIA DELLE ENTRATE
Periodo d'imposta 2000

019

CODICE FISCALE

REDDITI

QUADRO RV
Determinazione dell'addizionale regionale e comunale all'IRPEF

QUADRO RV IMPOSTE DESTINATE ALLE AMMINISTRAZIONI LOCALI

Sezione I
Addizionale regionale all'IRPEF

Rigo	Descrizione		
RV1	REDDITO IMPONIBILE		.000
RV2	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA		.000
RV3	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA (di cui sospesa [1] .000)		[2] .000
RV4	ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 col. 3 - Mod. UNICO 2000)	Codice Regione [1]	[2] .000
RV5	ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24		.000
RV6	Addizionale regionale all'Irpef da versare o da rimborsare risultante dal Mod. 730/2001	Da versare [1] .000	Da rimborsare [2] .000
RV7	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO (vedere Istruzioni)		.000
RV8	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A CREDITO (vedere Istruzioni)		.000

Sezione II
Addizionale comunale all'IRPEF

Rigo	Descrizione		
RV9	ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE (vedere tabella comuni)		
RV10	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA		.000
RV11	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA (di cui sospesa [1] .000)		[2] .000
RV12	ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col. 3 - Mod. UNICO 2000)	Codice Regione [1]	[2] .000
RV13	ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24		.000
RV14	Addizionale comunale all'Irpef da versare o da rimborsare risultante dal Mod. 730/2001	Da versare [1] .000	Da rimborsare [2] .000
RV15	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITO (vedere Istruzioni)		.000
RV16	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CREDITO (vedere Istruzioni)		.000

RV1

UNICO 2001
Persone fisiche

AGENZIA DELLE ENTRATE
Periodo d'imposta 2000

019

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RX
Rimborsi e compensazioni

SEZIONE I
Utilizzo dei crediti e delle eccedenze

	IMPOSTA	Importo a credito risultante dalla presente dichiarazione (da riportare nelle colonne 4 e/o 5)	Eccedenza di versamento a saldo (da riportare nelle colonne 4 e/o 5)	Importo a credito di cui si chiede il rimborso (Barrare la casella se in Euro)		Importo a credito da utilizzare in compensazione e/o in detrazione
		1	2	3 EURO	4	5
RX1	IRPEF	.000	.000	☐	.000	.000
RX2	Addizionale regionale IRPEF	.000	.000	☐	.000	.000
RX3	Addizionale comunale IRPEF	.000	.000	☐	.000	.000
RX4	IVA	.000	.000		.000	.000
RX5	IRAP	.000	.000	☐	.000	.000
RX6	Contributi previdenziali	.000	.000	☐	.000	.000
RX7	Imposta sostitutiva di cui al quadro RT	.000	.000	☐	.000	.000
RX8	Imposta sostitutiva di cui al quadro RJ		.000	☐	.000	.000
RX9	Imposta sostitutiva di cui al quadro RM		.000	☐	.000	.000
RX10	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. I		.000	☐	.000	.000
RX11	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. II		.000	☐	.000	.000
RX12	Imposta sostitutiva di cui al quadro RY		.000	☐	.000	.000

SEZIONE II
Riepilogo IVA

		Importo da versare
RX13	Versamento annuale dell'IVA	.000

SEZIONE III
Riporto di eccedenze dalla precedente dichiarazione che non trovano collocazione nei relativi quadri

	IMPOSTA	Codice tributo	Eccedenza o credito precedente	Importo compensato nel Mod. F24	Importo di cui si chiede il rimborso (Barrare la casella se in Euro)		Importo residuo da compensare
			2	3	4 EURO	5	6
RX14	IVA		.000	.000	☐	.000	.000
RX15	IRAP		.000	.000	☐	.000	.000
RX16	Ritenute		.000	.000	☐	.000	.000
RX17	Contributi previdenziali		.000	.000	☐	.000	.000
RX18	Imposta sostitutiva di cui al quadro RT		.000	.000	☐	.000	.000
RX19	Altre imposte	1	.000	.000	☐	.000	.000
RX20	Altre imposte		.000	.000	☐	.000	.000
RX21	Altre imposte		.000	.000	☐	.000	.000

RX1

UNICO 2001

Persone fisiche

Dichiarazione delle persone fisiche periodo di imposta 2000

Fascicolo 2

RISERVATO AI CONTRIBUENTI NON OBBLIGATI ALLA TENUTA DELLE SCRITTURE CONTABILI

Tutti i quadri e le relative istruzioni sono disponibili sul sito *www.finanze.it*

Fascicolo 1 (*)

Dati personali

Quadro RA – Redditi dei terreni

Quadro RB – Redditi dei fabbricati

Quadro RC – Redditi di lavoro dipendente e assimilati

Familiari a carico

Quadro RP – Oneri e spese

Quadro RN – Calcolo dell'IRPEF

Quadro RV – Addizionale regionale e comunale all'IRPEF

Quadro RX – Compensazioni e rimborsi

Fascicolo 2 (*)

Quadro RE – Altri redditi di lavoro autonomo

Quadro RH – Redditi di partecipazione in società di persone ed assimilate

Quadro RI – Redditi di capitale

Quadro RL – Redditi diversi

Quadro RM – Redditi soggetti a tassazione separata e ad imposta sostitutiva

Quadro RT – Plusvalenze assoggettate ad imposta sostitutiva

Quadro RR – Contributi previdenziali

Modulo RW – Investimenti all'estero e trasferimenti da, per e sull'estero

Quadro AC - Amministratore di condominio

Persone fisiche non residenti - Guida alla compilazione del Modello UNICO 2001

Fascicolo 3

Istruzioni comuni ai quadri RE - RF - RG - RS

Quadro RE - Lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni

Le novità della disciplina del reddito d'impresa

Quadro RF - Impresa in contabilità ordinaria

Quadro RG - Impresa in contabilità semplificata

Quadro RD - Allevamento di animali

Quadro RS - Dati comuni ai quadri RA, RD, RF - RG e RH

Quadro RQ - Imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 358 del 1997

Quadro RJ - Determinazione del reddito agevolabile ai fini DIT

Quadro RY - Rivalutazione dei beni di impresa e riconoscimento dei maggiori valori iscritti - Applicazione dell'imposta sostitutiva (artt. da 12 a 16 della L. n. 342 del 2000)

Quadro RU - Crediti d'imposta concessi a favore delle imprese

(*) Fascicolo in distribuzione gratuita presso gli uffici comunali

INDICE

PARTE I: ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI QUADRI AGGIUNTIVI AL MODELLO BASE

Troverete qui tutte le indicazioni utili a compilare il **Modello UNICO 2001, Persone Fisiche, Fascicolo 2.**

Per facilitare l'elaborazione dei dati e per evitare errori di comprensione, scrivete sempre in maniera leggibile, rispettando le caselle e le indicazioni date.

ALTRI REDDITI

1. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RE

Generalità

Il **quadro RE** deve essere utilizzato per dichiarare i redditi di lavoro autonomo.

Per ulteriori informazioni può essere utile vedere in APPENDICE, le voci "Altri redditi di lavoro autonomo" e "Esercizio di arti e professioni"

Il quadro è composto da due sezioni:
- nella **Sezione I** vanno dichiarati i redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni indicati nel comma 1 dell'art. 49 ed i redditi di lavoro autonomo rientranti nel regime forfetario di cui all'art. 3, commi da 171 a 185, della legge n. 662 del 1996;
- nella **Sezione II** vanno dichiarati gli altri redditi di lavoro autonomo indicati nei commi 2 e 3 dell'art. 49 del Tuir.

SEZIONE I

SOGGETTI OBBLIGATI ALLA TENUTA DELLE SCRITTURE CONTABILI

Redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni

DETERMINAZIONE ANALITICA DEL REDDITO

Nel **rigo RE1, colonna 1**, va indicato il codice di attività in vigore dal 1° gennaio 1993 conformemente alla classificazione delle attività economiche di cui ai DD.MM. 9 dicembre 1991 e 12 dicembre 1992 In caso di esercizio di più attività per le quali non è stata tenuta contabilità separata, i dati relativi vanno riferiti all'attività prevalente sotto il profilo dell'entità dei ricavi conseguiti.
La **colonna 2** del rigo RE1 va compilata dai soggetti per i quali non operano gli studi di settore o i parametri.
Si ricorda che i soggetti nei confronti dei quali si applicano i parametri o gli studi di settore devono invece:
- barrare l'apposita casella contenuta nella seconda facciata del Frontespizio del Fascicolo I, nel rigo "Tipo di dichiarazione"
- compilare ed allegare gli appositi modelli.

Per la compilazione del predetto rigo si vedano le istruzioni riportate nel Fascicolo 3, paragrafo "Generalità" del capitolo I delle "Istruzioni comuni ai quadri RE-RF-RG-RS"

Nel **rigo RE2**, va indicato l'ammontare lordo complessivo dei compensi, in denaro e in natura, anche sotto forma di partecipazione agli utili, al netto dell'Iva, derivanti dall'attività professionale o artistica, percepiti nell'anno, compresi quelli derivanti da attività svolte all'estero, nonché i compensi lordi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che comportano lo svolgimento di attività rientranti nell'oggetto proprio dell'arte o professione (ad esempio, compensi percepiti da geometri in qualità di componenti del Consiglio nazionale o dei Collegi provinciali della categoria di appartenenza o da dottori commercialisti o ragionieri per l'ufficio di sindaco o revisore ricoperti in società o enti). I citati compensi devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali o assistenziali posti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde.
Al riguardo, si ricorda che l'ammontare della maggiorazione del 4 per cento addebitata ai committenti in via definitiva, ai sensi dell'art. 1 comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non va considerato alla stregua dei contributi previdenziali e pertanto costituisce parte integrante dei compensi da indicare nel presente rigo.

Nel **rigo RE3**, va indicato l'ammontare lordo complessivo:
- degli interessi moratori e degli interessi per dilazione di pagamento percepiti nell'anno;

- dei proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni e delle indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte (salvo che si tratti di indennità relative a redditi prodotti in più anni, per le quali è prevista la tassazione separata).

Nel **rigo RE4**, vanno indicati i compensi non annotati nelle scritture contabili anche qualora il contribuente intenda avvalersi delle disposizioni riguardanti:

Vedere in APPENDICE del Fascicolo 3, voce "Parametri presuntivi di ricavi e compensi"

- "Adeguamento ai ricavi determinati in base ai parametri" (art. 3, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662);

Vedere in APPENDICE del Fascicolo 3, voce "Studi di settore"

- "Adeguamento ai ricavi determinati in base agli studi di settore" (art. 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146).

TOTALI COMPENSI

Nel **rigo RE5**, *indicare la somma dei compensi e proventi dei* **righi RE2, RE3** e **RE4**.

Nel **rigo RE6**, indicare:
- le spese sostenute nell'anno per l'acquisizione di beni mobili strumentali il cui costo unitario non è superiore a un milione di lire, pari a euro 516,46, ovvero il 50 per cento di dette spese se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'arte o della professione e per l'uso personale o familiare del contribuente;
- l'ammontare delle quote di ammortamento di competenza dell'anno relative ai beni mobili strumentali, cioè utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o della professione, determinate secondo i coefficienti stabiliti dal D.M. 29 ottobre 1974 per i beni acquistati prima del 1° gennaio 1989, e dal D.M. 31 dicembre 1988 per quelli acquistati successivamente a tale data, ovvero il 50 per cento di dette quote se i citati beni sono utilizzati promiscuamente;
- il 50 per cento delle quote di ammortamento del costo relativo ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, corrispondente all'articolo 21 della vigente tariffa;
- il 50 per cento delle quote di ammortamento delle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, limitatamente ad un solo veicolo, senza tener conto della parte di costo di acquisto che eccede lire 35 milioni, pari a euro 18.075,99, per le autovetture e autocaravan, lire 8 milioni, pari a euro 4.131,66, per i motocicli e lire 4 milioni, pari a euro 2.065,83, per i ciclomotori;
- l'ammontare delle quote di ammortamento dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta.

È importante sapere che non sono deducibili le quote di ammortamento relative agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto.

Nel **rigo RE7** indicare:
- i canoni di locazione finanziaria maturati nel periodo d'imposta per i beni mobili strumentali a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito dal D.M. 29 ottobre 1974, per i contratti stipulati prima del 1° gennaio 1989, e dal D.M. 31 dicembre 1988, per quelli stipulati successivamente a tale data, ovvero il 50 per cento di detti canoni se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'arte o della professione e per l'uso personale o familiare del contribuente;
- il 50 per cento dei canoni di locazione finanziaria per le autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, con riferimento ad un solo veicolo, senza tener conto dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede lire 35 milioni, pari a euro 18.075,99, per le autovetture e autocaravan, lire 8 milioni, pari a euro 4.131,66, per i motocicli e lire 4 milioni, pari a euro 2.065,83, per i ciclomotori, ragguagliati ad anno;
- l'ammontare dei canoni di locazione finanziaria dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta;
- il 50 per cento del canone di locazione finanziaria di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 corrispondente all'articolo 21 della vigente tariffa.

Nel **rigo RE8**, indicare:
- il 50 per cento dei canoni di locazione e/o di noleggio di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 corrispondente all'articolo 21 della vigente tariffa;
- i canoni di locazione e/o di noleggio per i beni mobili strumentali ovvero il 50 per cento di detti canoni se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'arte o della professione e per l'uso personale o familiare del contribuente;
- il 50 per cento dei canoni di locazione e/o di noleggio senza tener conto dell'ammontare dei canoni che eccede lire 7 milioni, pari a euro 3.615,2, per le autovetture e gli autocaravan, lire 1,5 milioni, pari a euro 774,69. per i motocicli e lire 800.000, pari a euro 413,17 per i ciclomotori, ragguagliati ad anno, limitatamente ad un solo veicolo;
- l'ammontare dei canoni di locazione e/o di noleggio dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta.

È importante sapere che non sono deducibili i canoni di locazione anche finanziaria e di noleggio relativi agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto.

Nel **rigo RE9**, indicare:
- il 50 per cento della rendita catastale dell'immobile di proprietà o posseduto a titolo di usufrutto o di altro diritto reale, utilizzato promiscuamente per l'esercizio dell'arte o della professione e per l'uso personale o familiare del contribuente, a condizione che quest'ultimo non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o della professione;
- l'ammontare della quota di ammortamento, di competenza dell'anno, del costo di acquisto o di costruzione dell'immobile strumentale acquistato o costruito entro il 14 giugno 1990;
- l'ammontare del canone di locazione corrisposto nell'anno 2000 per l'immobile utilizzato esclusivamente per l'esercizio dell'arte o della professione;
- la rendita catastale dell'immobile strumentale utilizzato in base a contratto di locazione finanziaria ovvero il canone di locazione finanziaria se trattasi di contratti stipulati prima del 15 giugno 1990;
- il 50 per cento della rendita catastale per l'immobile adibito promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione e all'uso personale o familiare del contribuente e utilizzato in base a contratto di locazione finanziaria, ovvero il 50 per cento del canone di locazione finanziaria se trattasi di contratti stipulati prima del 15 giugno 1990 o il 50 per cento del canone di locazione corrisposto per l'immobile utilizzato promiscuamente. In entrambe le ipotesi la deduzione spetta a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o della professione;
- l'ammontare della quota di competenza dell'anno delle spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati nell'esercizio dell'arte e della professione;
- le altre spese relative all'immobile strumentale a qualunque titolo utilizzato, con esclusione della locazione finanziaria, ad esempio: spese condominiali e per riscaldamento;
- il 50 per cento delle spese per servizi e della quota di competenza delle spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria relative agli immobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione e all'uso personale o familiare del contribuente di proprietà o utilizzati in base a contratto di locazione anche finanziaria.

Vedere nell'APPENDICE del Fascicolo 3, voce "Ammortamento degli immobili strumentali per l'esercizio di arti e professioni"

Nel **rigo RE10**, relativamente ai lavoratori dipendenti, indicare:
- l'ammontare complessivo di quanto corrisposto a titolo di retribuzione al personale dipendente al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del dipendente e del datore di lavoro e delle ritenute fiscali.
  Si ricorda che le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti degli esercenti arti e professioni sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore a lire 350.000, pari a euro 180,76; il predetto limite è elevato a lire 500.000, pari a euro 258,23, per le trasferte all'estero. Il limite di deducibilità si riferisce esclusivamente alle spese rimborsate a piè di lista;
- le quote di accantonamento per indennità di quiescenza e di previdenza maturate nel periodo d'imposta, nonché la parte di indennità per la cessazione del rapporto di lavoro non coperta da precedenti accantonamenti e l'ammontare dei relativi acconti e anticipazioni;
- i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote maturate nell'anno.

Nel **rigo RE11**, relativamente ai collaboratori coordinati e continuativi, indicare:

- l'ammontare dei compensi corrisposti nel periodo d'imposta al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali, compresi i due terzi del contributo previdenziale versato alla gestione separata presso l'Inps. In questa voce devono essere considerate anche le spese sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai collaboratori coordinati e continuativi;
- le quote di accantonamento maturate nel periodo d'imposta relative alle indennità per cessazione del rapporto di collaborazione, nonché la parte di indennità per la cessazione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa non coperta da precedenti accantonamenti e l'ammontare dei relativi acconti e anticipazioni;
- i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote maturate nell'anno.

Nel **rigo RE12**, indicare l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni professionali e servizi direttamente afferenti l'attività artistica o professionale del contribuente. A titolo esemplificativo, si comprendono nella voce in esame le spese sostenute da un commercialista per i compensi corrisposti ad un consulente del lavoro per l'elaborazione di buste paga o da un medico ad altro medico che per un periodo di tempo lo ha sostituito nella gestione dello studio. Si precisa, altresì, che devono essere inclusi i compensi corrisposti a società di servizi come corrispettivo di una pluralità di prestazioni direttamente correlate all'attività artistica o professionale non distintamente evidenziate in fattura.

Si ricorda che non sono deducibili i compensi corrisposti al coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro, nonché agli ascendenti, per il lavoro prestato o l'opera svolta, nei confronti dell'artista o professionista, in qualità di lavoratore dipendente, di collaboratore coordinato e continuativo o di collaboratore occasionale. L'indeducibilità si riferisce anche agli accantonamenti di quiescenza e previdenza, nonché ai premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte i suddetti accantonamenti maturati nel periodo d'imposta. Rimangono invece deducibili i contributi previdenziali e assistenziali versati dall'artista o professionista per i familiari sopra indicati.

Nel **rigo RE13**, indicare l'ammontare degli interessi passivi sostenuti nel periodo d'imposta per finanziamenti relativi all'attività artistica o della professionale (compresi quelli sostenuti per l'acquisto dell'immobile strumentale) o per dilazione nei pagamenti di beni acquistati per l'esercizio dell'arte o professione. Non sono deducibili gli interessi di cui all'art. 33, comma 3, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (versati dai contribuenti che hanno optato per il versamento trimestrale dell'Iva).

Nel **rigo RE14**, indicare i consumi. Si precisa che ai fini della determinazione del dato in esame va considerato l'ammontare delle spese sostenute nell'anno per: i servizi telefonici compresi quelli accessori; i consumi di energia elettrica; i carburanti, lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli.

Nel **rigo RE15**, indicare l'ammontare delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi effettivamente sostenute e idoneamente documentate, per un importo complessivo non superiore al 2 per cento dell'ammontare dei compensi percepiti, indicati nel **rigo RE5**. Nella **colonna 1** deve essere indicato l'ammontare complessivo delle spese sostenute.

Nel **rigo RE16**, indicare l'ammontare complessivo delle spese di rappresentanza effettivamente sostenute e idoneamente documentate per un importo complessivo non superiore all'1 per cento dell'ammontare dei compensi percepiti, indicati nel **rigo RE5**. Sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l'esercizio dell'arte o della professione, nonché quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di beni destinati a essere ceduti a titolo gratuito. Nella **colonna 1** deve essere indicato l'ammontare complessivo delle spese sostenute.

Nel **rigo RE17** indicare il 50 per cento delle spese di partecipazione a convegni, congressi e simili, ovvero a corsi di aggiornamento professionale comprese quelle sostenute per l'eventuale viaggio e soggiorno ai fini della citata partecipazione.

Nel **rigo RE18**, indicare:

- il 50 per cento delle spese di manutenzione relative ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, corrispondente all'articolo 21 della vigente tariffa;

6

- il 50 per cento delle spese sostenute nel periodo d'imposta, limitatamente a un solo veicolo per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano, ecc.) utilizzati esclusivamente per la trazione di ciclomotori e motocicli, nonché l'intero ammontare di tali spese sostenute per i ciclomotori e motocicli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta;
- il 50 per cento delle altre spese (diverse da quelle sostenute per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili), limitatamente ad un solo veicolo, relative alle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, nonché l'intero ammontare di tali spese sostenute relativamente ai detti veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta;
- il 50 per cento delle spese di impiego dei beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione e all'uso personale o familiare del contribuente e utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria o di noleggio;
- l'ammontare delle altre spese inerenti l'attività professionale o artistica effettivamente sostenute e debitamente documentate, inclusi i premi di assicurazione per rischi professionali, tenendo presente che le spese afferenti i beni o servizi utilizzati in modo promiscuo sono deducibili nella misura del 50 per cento.

TOTALE SPESE

Nel **rigo RE19**, indicare il totale delle spese, sommando gli importi **da rigo RE6 a rigo RE18**.

Reddito (o perdita) delle attività professionali ed artistiche

Nel **rigo RE20**, indicare la differenza tra l'importo di **rigo RE5** e quello di **rigo RE19**. Sommare l'importo così ottenuto agli altri redditi Irpef e riportare il totale al **rigo RN1**, **colonna 3** del **quadro RN**.

Ritenute d'acconto

Nel **rigo RE21**, indicare l'ammontare delle ritenute d'acconto (comprese quelle eventualmente sospese) sui compensi derivanti dall'attività professionale o artistica e su quelli derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per prestazioni che rientrano nell'oggetto proprio dell'arte o professione, da riportare, sommato alle altre ritenute, al **rigo RN26**, **colonna 2**, del **quadro RN**.

DETERMINAZIONE FORFETARIA DEL REDDITO

Vedere nell'APPENDICE del Fascicolo 3 la voce "Regime forfetario dei contribuenti minimi"

Nel **rigo RE22**, vanno dichiarati i redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arti e professioni ai quali si applica il regime di determinazione forfetaria di cui all'art. 3, comma 177, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. In particolare, indicare:
- nella **colonna 1**, l'ammontare del volume d'affari, aumentato dei compensi non rilevanti ai fini dell'applicazione dell'Iva, percepiti nell'anno;
- nella **colonna 2**, il reddito di lavoro autonomo derivante dall'applicazione dell'aliquota del 78 per cento all'importo di colonna 1

Nel **rigo RE23**, indicare l'ammontare delle ritenute d'acconto (comprese quelle eventualmente sospese) sui compensi derivanti dall'attività professionale o artistica e su quelli derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per prestazioni che rientrano nell'oggetto proprio dell'arte o professione, da riportare, sommato alle altre ritenute, al **rigo RN26, colonna 2**, del **quadro RN**.

SEZIONE II
SOGGETTI NON OBBLIGATI ALLA TENUTA DELLE SCRITTURE CONTABILI

In questa sezione vanno dichiarati gli altri redditi di lavoro autonomo indicati nei commi 2 e 3 dell'art. 49 del Tuir.

Altri redditi di lavoro autonomo

Vedere in APPENDICE, voce "Altri redditi di lavoro autonomo"

Nel **rigo RE24**, indicare la descrizione dell'attività esercitata.

Nel **rigo RE25**, indicare i compensi lordi, in denaro o in natura, compresi quelli derivanti da attività svolte all'estero, percepiti nell'anno, anche sotto forma di partecipazione agli utili (con esclusione delle somme documentate e ricevute a titolo di rimborso di spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per prestazioni effettuate fuori del Comune di residenza) per:
- cariche di amministratori, sindaci o revisori di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica;
- collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili, con esclusione di quelli corrisposti a titolo di diritto d'autore;
- partecipazioni a collegi e a commissioni, qualora non derivino da incarichi attribuiti in relazione alla specifica qualità di lavoratore dipendente, rientranti tra i redditi assimilati di cui all'art. 47 comma 1, lett. b), del Tuir;
- prestazioni sportive oggetto di contratto di lavoro autonomo di cui alla legge 23 marzo 1981 n. 91,
- altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa svolti senza vincolo di subordinazione e che non comportano lo svolgimento di attività rientranti nell'oggetto principale della propria professione.

Si ricorda che non concorrono alla formazione del reddito complessivo e, pertanto, non devono essere dichiarati i compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa percepiti dal coniuge, dai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti dell'esercente attività di arte o professione.

Nel **rigo RE26**, indicare le indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non assoggettabili a tassazione separata e cioè quelle indennità per le quali il diritto alla percezione non risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto, ovvero non derivano da controversie o transazioni in materia di cessazione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. Queste indennità vanno dichiarate nella loro intera misura e non beneficiano di alcuna riduzione forfetaria a titolo di spese.

Nel **rigo RE27**, indicare i proventi lordi derivanti dalla utilizzazione economica di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali e simili da parte dell'autore o inventore (brevetti, disegni e modelli ornamentali e di utilità, know-how, articoli per riviste o giornali, ecc.), vale a dire i compensi, compresi i canoni, relativi alla cessione di opere e invenzioni, tutelate dalle norme sul diritto d'autore, conseguiti anche in via occasionale. Se i citati proventi derivano da diritti acquisiti per successione o donazione, ovvero se i diritti sono stati acquisiti a titolo oneroso da terzi, vanno dichiarati nel quadro RL.

Nel **rigo RE28**, indicare i compensi lordi derivanti dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali.

Nel **rigo RE29**, indicare l'ammontare lordo dei proventi percepiti dagli associati in partecipazione (anche in caso di cointeressenza agli utili di cui all'art. 2554 c.c.) il cui apporto consista esclusivamente in prestazioni di lavoro;

Nel **rigo RE30**, indicare gli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata.

TOTALE COMPENSI, PROVENTI E REDDITI

Nel **rigo RE31**, indicare il totale dei compensi, indennità, proventi e redditi, sommando gli importi **da rigo RE25 a rigo RE30**.

Deduzioni forfetarie delle spese di produzione, dei compensi e dei proventi di cui ai righi RE25, RE27 e RE28

Nel **rigo RE32**, indicare la somma delle seguenti deduzioni forfetarie:
- 5 per cento dei compensi di **rigo RE25**. Tale deduzione è elevata al 6 per cento, a condizione che alla formazione del reddito complessivo del contribuente concorrano esclusivamente: compensi lordi derivanti da collaborazione coordinata e continuativa di importo non superiore a lire 40 milioni, pari a euro 20.658,276, e reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze. La deduzione non spetta per la parte dei compensi che eccede 100 milioni, pari a euro 51.645,69;
- 25 per cento dei proventi di **rigo RE27**;
- 15 per cento dei compensi di **rigo RE28**.

Altri redditi di lavoro autonomo

Nel **rigo RE33**, indicare la differenza tra l'importo di **rigo RE31** e quello di **rigo RE32**. Sommare l'importo di **rigo RE33** agli altri redditi dichiarati ai fini dell'Irpef e riportare il totale al **rigo RN1**, **colonna 3**, del **quadro RN**.

Ritenute d'acconto

Nel **rigo RE34**, indicare l'ammontare delle ritenute d'acconto (comprese quelle eventualmente sospese) sui compensi e redditi dichiarati in questa Sezione, da riportare, sommato alle altre ritenute, al **rigo RN26, colonna 2**, del **quadro RN**.

2 - QUADRO RH - REDDITI DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETÀ DI PERSONE ED ASSIMILATE

Generalità

Il Quadro RH deve essere utilizzato per dichiarare le quote di reddito prodotto in forma associata nell'anno 2000:
- dai soci delle società di persone ed equiparate di cui all'art. 5 del Tuir;
- dai collaboratori di imprese familiari;
- dal coniuge che partecipa all'azienda coniugale non gestita in forma societaria;
- dai membri di Gruppi Europei di Interesse Economico (GEIE) residenti nel territorio dello Stato o, se non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato.

Qualora tra i redditi prodotti in forma associata vi siano redditi soggetti a tassazione separata, questi ultimi debbono essere dichiarati dal socio, dal collaboratore familiare o dal coniuge, proporzionalmente alla propria quota, nel quadro RM. Per i soci di società di persone che esercitano attività commerciali, ivi comprese le aziende coniugali gestite in forma societaria, il regime di tassazione separata si applica con riferimento alle sole ipotesi di cui al comma 1 lett. l), del citato art. 16.

Il presente quadro va utilizzato anche per indicare l'ammontare dei crediti d'imposta e delle ritenute di acconto spettanti ai sopraindicati soggetti.

Si ricorda che:

1. i redditi o le perdite delle società di persone sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. Con riguardo alle perdite delle società in accomandita semplice che eccedono l'ammontare del capitale sociale le stesse sono imputate ai soli soci accomandatari. Le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non risultano determinate diversamente dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all'inizio del periodo d'imposta. Per le sole associazioni tra artisti e professionisti l'atto o la scrittura può essere redatto anche nel corso del periodo d'imposta o successivamente allo stesso ma non oltre la data di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi.
   Se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali.
   Qualora la partecipazione sia stata assunta non a titolo personale ma nell'ambito dell'attività d'impresa, essendo indicata tra le attività relative all'impresa nell'inventario redatto ai sensi dell'art. 2217 del c.c., la quota di reddito o di perdita non va indicata in questo quadro, bensì nei quadri RF o RG;
2. i collaboratori dell'impresa familiare devono compilare il presente quadro solo nel caso in cui l'impresa abbia realizzato un reddito in quanto detti collaboratori, agli effetti sia civili che fiscali, partecipano agli utili ma non alle perdite dell'impresa. Il reddito dell'impresa familiare, in misura non superiore al 49 per cento dell'ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi del titolare, è imputato a ciascun familiare che abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua attività di lavoro nell'impresa, in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili. Ciascun familiare, apponendo la firma nel frontespizio, oltre a sottoscrivere la dichiarazione, attesta anche di aver prestato la sua attività di lavoro nell'impresa in modo continuativo e prevalente;
3. i redditi o le perdite dell'azienda coniugale sono imputati a ciascun coniuge, secondo le regole illustrate al punto 1 se l'azienda è gestita in forma societaria, o, al punto 2, se non è gestita in forma societaria. Si ricorda che, in quest'ultimo caso, il reddito da imputare al coniuge è pari al 50 per cento dell'ammontare risultante dalla dichiarazione del titolare;
4. i redditi o le perdite sono imputati a ciascuno dei membri del Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE) nella proporzione prevista dal contratto di gruppo o, in mancanza, in parti uguali.

I dati da indicare nel quadro vanno desunti dal prospetto rilasciato dalla società, dal GEIE, dal titolare dell'impresa familiare e dal coniuge titolare dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria.

SEZIONE I

DATI DELLA SOCIETÀ, ASSOCIAZIONE, IMPRESA FAMILIARE, AZIENDA CONIUGALE O GEIE

Nella presente Sezione devono essere indicati, nelle colonne da 1 a 9, i dati relativi alla società, associazione, impresa familiare, azienda coniugale o GEIE alla quale partecipa il dichiarante e, nelle colonne da 10 a 21 le quote parti imputabili al dichiarante. In particolare, va indicato in:

- **colonna 1**, il codice fiscale;
- **colonna 2**, il codice di attività;
- **colonna 3**, il codice 1, 2 o 3, come di seguito indicato:
  1 – se trattasi di società di persone ed assimilate esercenti attività d'impresa, azienda coniugale, imprese familiari in contabilità ordinaria o GEIE;
  2 – se trattasi di associazioni fra artisti e professionisti o società semplici;
  3 – se trattasi di società di persone ed assimilate esercenti attività d'impresa, azienda coniugale, imprese familiari in contabilità semplificata.

- Nel caso in cui la società semplice o l'associazione fra artisti e professionisti attribuisca al socio una quota di reddito (o perdita) che è stata ad essa imputata da una società in nome collettivo o in accomandita semplice in contabilità ordinaria ovvero in contabilità semplificata e/o una quota di reddito (o perdita) diversa da quella precedente, occorre indicare separatamente le quote, attribuendo il codice 1 alla quota in contabilità ordinaria, il codice 3 alla quota in contabilità semplificata e/o il codice 2 per altro tipo di reddito attribuito al socio;

Vedere in APPENDICE la voce "Perdite riportabili senza limiti di tempo"

- **colonna 4**, va barrata se la società partecipata attribuisce una quota di reddito dei terreni determinato nel quadro RA;
- **colonna 5**, il reddito totale o la perdita (preceduta dal segno meno "–") della società, come risulta dal prospetto rilasciato ai soci, associati o collaboratori;
- **colonna 6**, la parte di reddito indicato in colonna 5 che fruisce della tassazione agevolata ai fini DIT, di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 466;
- **colonna 7** la parte di reddito, indicato in colonna 5, assoggettabile ad aliquota ridotta ai sensi dell'art. 2, commi da 8 a 12, della legge 13 maggio 1999, n. 133;
- **colonna 8**, il reddito rideterminato ai sensi dell'art. 2, comma 11-*bis* della legge 13 maggio 1999, n. 133, relativamente al 1999;
- **colonna 9**, va barrata nel caso in cui si dichiarino perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali o dalla partecipazione in società commerciali in contabilità *ordinaria*, le cui eccedenze non compensate con i relativi redditi possono essere computate in diminuzione del reddito d'impresa dei periodi d'imposta successivi senza alcun limite di tempo. Al riguardo, si fa presente che detta possibilità è consentita per le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta, per effetto della disposizione introdotta nel comma 3 dell'art. 8 del Tuir, dall'art. 8 del D.Lgs. 8 ottobre 1997 n. 358;
- **colonna 10**, la quota del reddito o perdita, preceduta dal segno meno (–) attribuita al dichiarante;
- **colonna 11**, la parte di reddito, indicato in colonna 10, che fruisce dell'agevolazione DIT, di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 466 del 1997 Si precisa che non deve essere indicato alcun importo nell'ipotesi in cui non si intenda fruire della predetta agevolazione;
- **colonna 12**, la differenza tra l'importo di colonna 10 e quello di colonna 11;
- **colonna 13**, la parte di reddito, indicato in colonna 10, assoggettabile ad aliquota del 19 per cento ai sensi dell'art. 2, commi da 8 a 12, della legge n. 133 del 1999. Si precisa che non deve essere indicato alcun importo nell'ipotesi in cui non si intenda fruire della predetta agevolazione;
- **colonna 14**, la quota di reddito "minimo" derivante dalla partecipazione in società considerate non operative ai sensi dell'art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, quale risulta dal prospetto rilasciato dalle stesse società. Tale colonna deve essere compilata nel caso in cui la quota di reddito attribuita ai soci, indicata nella colonna 10, sia pari o superiore alla quota di reddito "minimo" Si ricorda che detto reddito "minimo" non può essere compensato con perdite d'impresa in contabilità ordinaria di esercizi precedenti;
- **colonna 15**, la quota delle ritenute d'acconto imputate al dichiarante;
- **colonna 16**, va barrata se spettano le detrazioni d'imposta di cui all'art. 13, comma 3, del TUIR per i redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'art. 49 del TUIR o di impresa in contabilità semplificata;
- **colonna 17**, la quota di imposte pagate all'estero, comprese quelle derivanti da imposte figurative, dalla società partecipata imputata al dichiarante;
- **colonna 18**, la quota del credito d'imposta ordinario sui dividendi spettante al dichiarante, nonché il credito d'imposta spettante ai soci delle società di persone risultante dalla trasformazione di società soggette ad Irpeg, avvenuta dopo il 31 dicembre 1987 in relazione ai fondi e alle riserve costituiti prima della trasformazione stessa;
- **colonna 19**, la quota del credito d'imposta limitato spettante al dichiarante;
- **colonna 20**, la quota degli altri crediti d'imposta spettante al dichiarante, tra i quali:
  - il credito d'imposta previsto dagli artt. 4, comma 5, della legge n. 408 del 1990 e 26, comma 5, della legge n. 413 del 1991, nel caso in cui il saldo attivo di rivalutazione venga attribuito ai soci;
  - il credito d'imposta spettante ai soci ai sensi dell'art. 2, comma 142, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel caso in cui la riserva da regolarizzazione sia stata attribuita ai soci.

  La somma degli importi di **colonna 20 dei righi da RH1 a RH5** deve essere riportata nel corrispondente rigo del quadro RN.
- **colonna 21**, la quota del reddito rideterminato ai sensi dell'art. 2, comma 11-*bis*, della legge 13 maggio 1999, n. 133, relativamente al 1999, ovvero la quota di reddito agevolato in tale anno, se detto reddito non è stato rideterminato. Nel caso in cui il dichiarante cui è stato imputato il reddito agevolato nel periodo di imposta 1999 non risulti partecipe all'impresa al 31 dicembre 2000, vanno compilate soltanto le colonne 1, 8 e 21

SEZIONE II

DETERMINAZIONE DEL REDDITO

Vedere in APPENDICE la voce "Perdite di impresa in contabilità ordinaria"

Nel caso di compilazione di più moduli, i dati di questa sezione vanno riportati solo sul primo modulo.

Nel **rigo RH6** va indicata la somma delle quote di reddito (differenze positive di colonna 12), derivanti dalla partecipazione in imprese in regime di contabilità ordinaria o semplificata (codice 1 e 3).

Nel **rigo RH7** va indicata la somma delle quote di perdite (differenze negative di colonna 12) derivanti dalla partecipazione in imprese in regime di contabilità ordinaria (codice 1). Tale importo va indicato senza riportare il segno.

Nel **rigo RH8** va indicata la differenza tra **RH6** e **RH7** Se il risultato è negativo, indicare zero e riportare l'importo nel **rigo RH25, campo 6**, ovvero nel **rigo RH26** se trattasi di perdite riportabili senza alcun limite di tempo. Qualora il dichiarante abbia anche redditi o perdite d'impresa risultanti dal quadro RF che possono essere rispettivamente compensati o sommati a dette perdite di partecipazione, i **righi RH25 o RH26** non vanno compilati, poiché i relativi importi vanno riportati nel corrispondente prospetto del quadro RS.

Se l'importo di rigo RH8 è di segno positivo, nel **rigo RH9** va indicato l'importo delle perdite d'impresa derivanti dall'esercizio di imprese commerciali in contabilità ordinaria (dal quadro RF), fino a concorrenza dell'importo di rigo RH8.

Nel **rigo RH10**, va indicata la differenza fra **rigo RH8** e **rigo RH9**.

Nel **rigo RH11**, va indicata, fino a concorrenza del **rigo RH10**, l'eventuale eccedenza di perdite d'impresa in contabilità ordinaria degli esercizi precedenti (non utilizzate per compensare altri redditi d'impresa dell'anno).

Qualora sia stata compilata la **colonna 14**, nel **rigo RH11** indicare le perdite d'impresa in contabilità ordinaria degli esercizi precedenti (non utilizzate per compensare altri redditi d'impresa dell'anno) fino a concorrenza della differenza, se positiva, fra l'importo di **rigo RH10** e il totale degli importi indicati nella **colonna 14 dei righi da RH1 a RH5**, in quanto per effetto dell'art. 30, comma 3, lett. c), ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le perdite di esercizi precedenti possono essere computate in diminuzione solo per la parte di reddito eccedente quello minimo determinato ai sensi del predetto art. 30.

L'eventuale eccedenza di perdite di partecipazione in imprese in contabilità ordinaria di esercizi precedenti, non utilizzate per compensare altri redditi d'impresa, va indicata nei corrispondenti campi del **rigo RH25** ovvero nel **rigo RH26** del Prospetto delle perdite di impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno.

Nel **rigo RH12** vanno indicate le perdite derivanti dalle partecipazioni in società di persone esercenti attività commerciali in contabilità semplificata (codice 3).

Nel **rigo RH13** va indicata la differenza tra l'importo di **rigo RH10** e quelli di **rigo RH11** e **RH12**.

Nel **rigo RH14**, va indicato il reddito (o la perdita, preceduta dal segno meno) derivante dalla partecipazione in società semplici o in associazioni fra artisti e professionisti (codice 2).

Nel **rigo RH15**, va indicata la somma algebrica dei **righi RH13 e RH14**, il cui importo va riportato, unitamente agli altri redditi, nel **rigo RN1, colonna 3, del Quadro RN**.

Nel **rigo RH16** va indicata la somma della colonna 11 dei righi da RH1 a RH5, relativo al reddito agevolato ai fini DIT, che deve essere riportata nel **rigo RJ10**, del quadro RJ per la determinazione del reddito agevolato DIT.

Nel **rigo RH17** va indicato il minore importo tra quello indicato nel **rigo RH13** e la somma della **colonna 13 dei righi da RH1 a RH5**. Si fa presente che nel caso in cui l'importo del rigo RH8 sia uguale a zero ovvero che l'importo del **rigo RH13** sia negativo o uguale a zero, nel **rigo RH17** va indicato zero, in quanto non è emerso alcun reddito da assoggettare ad aliquota ridotta in applicazione dell'agevolazione di cui all'art. 2, commi da 8 a 12, della legge n. 133 del 1999.
Tale importo va riportato al **rigo RN1, colonna 2**.

Nei **righi da RH18 a RH20, colonne 1 e 2**, vanno indicati rispettivamente i totali degli importi dei **righi da RH1 a RH5 delle colonne 15 e da 17 a 19**; nel **rigo RH20, colonna 3**, indicare l'ammontare dei crediti d'imposta sui dividendi riferibili agli utili distribuiti da società "figlie" comunitarie di cui all'art. 96-bis del Tuir. Detti importi vanno riportati nei corrispondenti righi del Quadro RN.

I **righi RH21** e **RH22** vanno compilati dai contribuenti tenuti alla rideterminazione del reddito, derivante dalla partecipazione in un'impresa familiare o in una società in nome collettivo o in acco-

mandita semplice, agevolato ai sensi dell'art. 2, commi da 8 a 12, della legge n. 133 del 1999. Tali righi vanno altresì compilati dai contribuenti che, avendo fruito nel 1999 della predetta agevolazione sia per i redditi da partecipazione, che per quelli derivanti dall'attività d'impresa direttamente esercitata, siano tenuti alla rideterminazione del reddito da partecipazione e/o del reddito d'impresa.

Nel **rigo RH21**, **colonna 2**, va indicata la somma degli importi di colonna 21 dei righi da RH1 a RH5.
Qualora il dichiarante sia obbligato a compilare il prospetto "Rideterminazione del reddito agevolato" del **quadro RS**, l'importo di rigo RH21, colonna 2, va sottratto dall'importo del **rigo RS30** e il risultato ottenuto va indicato nel **rigo RS31**. In tal caso non vanno compilati i righi RH22 e RH23.
Qualora il dichiarante abbia compilato il prospetto "Determinazione del reddito agevolato" del **quadro RS del modello UNICO 2000** e non sia obbligato a compilare il prospetto "Rideterminazione del reddito agevolato" del quadro RS della presente dichiarazione, nel **rigo RH21**, **colonna 1**, va indicato il minore tra gli importi dei righi RS19 e RF43 ovvero RS15 e RG31 del modello UNICO 2000, riportati nel rigo RN1, colonna 2, del medesimo Modello UNICO 2000. In questo caso nel rigo RH21, **colonna 2**, va indicata la somma degli importi indicati nella colonna 21 dei righi da RH1 a RH5 e dell'importo riportato nella colonna 1 del medesimo rigo RH21.

Nel **rigo RH22** va indicata la differenza, se positiva, tra l'importo indicato nel **rigo RN5, colonna 1, del Modello UNICO 2000** e il **rigo RH21**.

Nel **rigo RH23**, l'imposta dovuta in dipendenza dell'applicazione del comma 11-bis dell'art. 2 della legge n. 133 del 1999. A tal fine occorre rideterminare l'imposta dovuta per il 1999, assumendo come reddito imponibile l'importo di cui al **rigo RN5, colonna 2, del Modello UNICO 2000**, aumentato dell'importo di **rigo RH22** del presente quadro. Dall'imposta così determinata va dedotto, oltre l'imposta indicata nel **rigo RN6, colonna 2, del Modello UNICO 2000**, anche il 19 per cento dell'importo di detto rigo RH22.

Il socio, il coniuge, il collaboratore familiare o l'associato, percettori di redditi di partecipazione da impresa minore di cui all'art. 79 del Tuir o da lavoro autonomo di cui all'art. 49, comma 1, devono indicare nel **rigo RH24** l'importo di tale reddito, al fine di calcolare correttamente la detrazione di cui all'art. 13, comma 3, del Tuir.

Perdita d'impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno

Nel **rigo RH25**, va indicata la parte delle perdite dei soci di società in nome collettivo e/o in accomandita semplice in contabilità ordinaria, derivanti dalla partecipazione nelle società stesse, corrispondenti alle quote di partecipazione agli utili non compensate nell'anno (vedi in APPENDICE la voce "Perdite d'impresa in contabilità ordinaria").
Nelle **colonne da 1 a 6** devono essere indicate le perdite dei relativi periodi d'imposta non compensate nell'anno 2000.

Nel **rigo RH26** vanno indicate le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta non compensate nell'anno.

3. QUADRO RI - REDDITI DI CAPITALE

Generalità

Il quadro RI deve essere utilizzato per la dichiarazione dei redditi di capitale la cui disciplina è contenuta nel titolo I, capo III, del Tuir.
Il quadro è composto da due sezioni:
- nella **Sezione I** vanno indicati gli utili che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente, derivanti dalla partecipazione al capitale di società ed enti soggetti all'Irpeg e quelli distribuiti da società ed enti esteri di ogni tipo;
- nella **Sezione II** vanno indicati tutti gli altri redditi di capitale.

I redditi da indicare in entrambe le sezioni sono quelli percepiti nel 2000 senza avere riguardo al momento in cui è sorto il diritto a percepirli.

Si ricorda che non costituiscono redditi di capitale gli utili, gli interessi, le rendite e gli altri proventi conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali, che non devono essere indicati in questo quadro ma in quello relativo al reddito d'impresa.
Non devono essere dichiarati i redditi di capitale esenti, soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta oppure ad imposta sostitutiva.

I redditi prodotti all'estero, percepiti direttamente dal contribuente senza l'intervento di intermediari residenti ovvero quando l'intervento degli intermediari non ha comportato l'applicazione della ritenuta alla fonte, devono essere indicati in questo quadro se il contribuente non si avvale del regime di imposizione sostitutiva compilando il quadro RM (vedere in APPENDICE, voce "Credito per le imposte pagate all'estero").

RIQUADRO IDENTIFICATIVO

Il riquadro in alto a destra del modello deve essere compilato indicando il codice fiscale del contribuente.

SEZIONE I
UTILI DA PARTECIPAZIONE IN SOCIETÀ ED ENTI SOGGETTI ALL'IRPEG

In questa sezione devono essere indicati gli utili, anche in natura, compresi gli acconti, distribuiti dalle società di capitali e dagli enti, commerciali e non commerciali, aventi in Italia la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività, nonché quelli distribuiti da società non residenti di ogni tipo in dipendenza della partecipazione al capitale di detti soggetti. Devono essere, inoltre, inclusi sia i proventi derivanti da organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero non conformi alle direttive comunitarie, sia le somme percepite, in aggiunta ai dividendi, in forza di alcune convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni, corrispondenti, in tutto o in parte, al credito di imposta sui dividendi (come previsto dalle vigenti convenzioni con la Francia ed il Regno Unito) ovvero alla maggiorazione di conguaglio (come previsto dalle vigenti convenzioni con la Francia e la Germania).
Costituiscono utili anche le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale di società ed enti, per la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate, diminuito delle somme o del valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione delle riserve e altri fondi di cui all'art. 44, comma 1, del Tuir (riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione, con interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote, o con versamenti dei soci a fondo perduto o in conto capitale e con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta, anche se tali riserve sono state imputate a capitale). Al riguardo si fa presente che ai sensi dell'art. 44, comma 3, del Tuir, il credito d'imposta sui dividendi distribuiti dalle società o dagli enti di cui all'art. 87, comma 1, lett. *a)* e *b)* del *Tuir, spetta solo per la parte degli utili proporzionalmente corrispondente* alle riserve diverse da quelle di cui all'art. 44, comma 1 del Tuir.
Per quanto concerne il credito d'imposta sui dividendi si precisa che:

a) il credito compete nella misura del 58,73 per cento degli utili anche in natura la cui distribuzione è stata deliberata dalle società ed enti commerciali di cui all'art. 87 comma 1, lett. a) e b), del Tuir, a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996;
b) il credito compete nella misura di nove sedicesimi (pari al 56,25 per cento) degli utili anche in natura la cui distribuzione è stata deliberata dalle società di cui all'art. 87, comma 1 lett. a), del Tuir, entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996 e da enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1 lett. b), del Tuir, dopo la chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1988 ed entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996;
c) il credito compete nella misura del 25 per cento degli utili derivanti dalla distribuzione di riserve e fondi che sono stati affrancati ai sensi dell'art. 8, comma 1, della L. 29 dicembre 1990, n. 408, o ai sensi dell'art. 22, commi 1, 2 e 4 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41 convertito dalla L. 22 marzo 1995, n. 85, deliberati entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996;
d) il credito d'imposta compete in misura limitata per gli utili, compresi quelli derivanti dai dividendi di società figlie residenti nella UE, la cui distribuzione è stata deliberata dalle società ed enti commerciali di cui all'art. 87 comma 1 lett. a) e b), del Tuir, a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, ai sensi dell'art. 11 comma 3-bis, del Tuir (vedere in APPENDICE, voce "Calcolo del credito d'imposta limitato sui dividendi");
e) il credito d'imposta non compete:
   - per gli utili, anche in natura, la cui distribuzione è stata deliberata dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lett. *b)*, del Tuir, prima della chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1988;
   - per gli utili distribuiti da enti non commerciali residenti e da società ed enti non residenti (vedere in APPENDICE, voce "Utili prodotti all'estero");
   - per gli utili percepiti dall'usufruttuario quando la costituzione o la cessione del diritto di usufrutto è stata posta in essere da soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia;
   - per gli utili la cui distribuzione è stata deliberata anteriormente alla data di acquisto delle partecipazioni, con riguardo ai soggetti che le acquistano dai fondi comuni d'investimento mobiliare o dalle società a capitale variabile (Sicav).

Ciò premesso, ai fini della compilazione della presente sezione, indicare, secondo i chiarimenti già forniti:

- nel **rigo RI1**, gli utili relativamente ai quali compete il credito di imposta nella misura del 58,73 per cento, indicando:

- nella **colonna 1**, gli utili, al lordo delle eventuali ritenute d'acconto; a tal fine riportare l'importo degli utili indicato nel punto 7 della certificazione di cui all'art. 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 relativa agli utili pagati nel 2000;
- nella **colonna 2**, l'ammontare del credito d'imposta;

• nel **rigo RI2**, gli utili relativamente ai quali compete il credito di imposta nella misura di nove sedicesimi, indicando:
- nella **colonna 1**, gli utili, al lordo delle eventuali ritenute d'acconto; a tal fine riportare l'importo degli utili indicato nel punto 10 della certificazione di cui all'art. 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 relativa agli utili pagati nel 2000;
- nella **colonna 2**, l'ammontare del credito d'imposta;

• nel **rigo RI3**, gli utili relativamente ai quali compete il credito d'imposta nella misura del 25 per cento, indicando:
- nella **colonna 1**, gli utili, al lordo delle eventuali ritenute d'acconto; a tal fine riportare l'importo degli utili indicato nel punto 10 della certificazione di cui all'art. 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 relativa agli utili pagati nel 2000;
- nella **colonna 2**, l'ammontare del credito d'imposta;

• nel **rigo RI4**, gli utili relativamente ai quali compete il credito d'imposta in misura limitata, indicando:
- nella **colonna 1**, gli utili, al lordo delle eventuali ritenute d'acconto; a tal fine riportare l'importo degli utili indicato nel punto 8 della certificazione di cui all'art. 7 bis del D.P.R. n. 600 del 1973 relativa agli utili pagati nel 2000;
- nella **colonna 2**, l'ammontare del credito d'imposta indicando il 58,73 per cento;

• nel **rigo RI5**, gli utili relativamente ai quali non compete il credito d'imposta, indicando:
- nella **colonna 1**, gli utili, al lordo delle eventuali ritenute d'acconto; a tal fine riportare l'importo degli utili indicato nel punto 9 della certificazione di cui all'art. 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 relativa agli utili pagati nel 2000, nonché la parte degli utili conseguiti in caso di recesso, di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale di società ed enti, per i quali non spetta il credito d'imposta;
- nella **colonna 3**, dei **righi** da **RI1** a **RI5**, l'ammontare delle ritenute d'acconto (comprese quelle eventualmente sospese);

• nel **rigo RI6**, nelle rispettive colonne, la somma degli importi dei **righi da RI1 a RI5**. L'importo indicato al **rigo RI6**, **colonna 1**, sommato agli altri redditi Irpef, deve essere riportato nel **rigo RN1**, **colonna 3**, del **quadro RN**; l'importo indicato al **rigo RI6**, **colonna 2**, sommato agli altri crediti d'imposta sui dividendi, deve essere riportato nel **rigo RN2** del **quadro RN**; l'importo indicato al **rigo RI6**, **colonna 3**, sommato alle altre ritenute, deve essere riportato nel **rigo RN26**, **colonna 2**, del **quadro RN**;

• nel **rigo RI7** gli utili, già indicati nel **rigo RI6**, da partecipazione in società nelle quali si dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria ovvero dei voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea stessa;

• nel **rigo RI8**, la quota del credito d'imposta di cui al **rigo RI2** riferibile agli utili derivanti da dividendi di società figlie residenti nella UE la cui distribuzione è stata deliberata entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996; questo dato va desunto dalla comunicazione fatta a ciascun socio dalla società italiana distributrice degli utili (vedere in APPENDICE al Fascicolo 1, voce "Dividendi comunitari").

SEZIONE II
ALTRI REDDITI DI CAPITALE

In questa sezione nel **rigo RI9**, **colonna 1**, indicare gli interessi e gli altri proventi derivanti da capitali dati a mutuo e da altri contratti (depositi e conti correnti) compresa la differenza tra la somma percepita alla scadenza e quella data a mutuo o in deposito ovvero in conto corrente. Al riguardo, si precisa che tali interessi si presumono percepiti, salvo prova contraria, alle scadenze e nella misura pattuita e che, nel caso in cui le scadenze non risultano stabilite per iscritto, gli interessi si presumono percepiti per l'ammontare maturato nel periodo d'imposta. Se la misura degli interessi non è determinata per iscritto, gli interessi devono essere calcolati al saggio legale.

Nel **rigo RI10**, **colonna 1**, indicare le rendite perpetue dovute a titolo di corrispettivo per il trasferimento di un immobile o per la cessione di un capitale, oppure imposte quali oneri al donatario (art. 1861 c.c.), e le prestazioni annue perpetue a qualsiasi titolo dovute, anche se disposte per testamento (art. 1869 c.c.).

Nel **rigo RI11**, **colonna 1**, indicare i compensi percepiti per la prestazione di garanzie personali (fideiussioni) o reali (pegni o ipoteche) assunte in favore di terzi.

Nel **rigo RI12**, **colonna 1**, indicare:

- gli utili, compresa la differenza tra la somma percepita il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza, e la somma o il valore normale dei beni apportati, derivanti da contratti di associazione in partecipazione, ad esclusione di quelli in cui l'apporto dell'associato sia costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro (poiché in questo caso la quota di partecipazione agli utili spettante all'associato non costituisce reddito di capitale, bensì reddito di lavoro autonomo che, come tale, deve essere dichiarato nell'apposito quadro RE, Sezione II. Con riferimento agli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione indicati in questo rigo, va precisato che trattandosi di redditi di capitale, l'associato non può dedurre l'eventuale quota di partecipazione alle perdite dell'impresa associante;
- gli utili, compresa la differenza tra la somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza, e la somma o il valore normale dei beni apportati, derivanti dai contratti di cui al primo comma dell'art. 2554 c.c e cioè derivanti sia da rapporti di cointeressenza agli utili di un'impresa senza partecipazione alle perdite, sia dai rapporti con i quali un contraente attribuisce la partecipazione agli utili ed alle perdite della sua impresa, senza il corrispettivo di un determinato apporto. Con riferimento agli utili derivanti da contratti indicati in questo rigo va precisato che trattandosi di redditi di capitale, l'associato non può dedurre dal reddito complessivo l'eventuale quota di partecipazione alle perdite dell'impresa associante;
- i proventi, comunque denominati, corrisposti dalle società o dagli enti che hanno per oggetto la gestione, *nell'interesse collettivo di una pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite* con somme di denaro o beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti, compresa la differenza tra l'ammontare ricevuto alla scadenza e quello affidato in gestione.

Si ricorda che i proventi divenuti esigibili a partire dal 1° luglio 2000 sono determinati valutando le somme impiegate, apportate o affidate in gestione nonché le somme percepite o il valore normale dei beni ricevuti, rispettivamente, secondo il cambio del giorno in cui le somme o i valori sono impiegati o incassati.

Si ricorda che i redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli di cui ai **righi RI9** e **RI12** non devono essere dichiarati in questo quadro, *ma nel* **quadro RM**, *se il periodo di durata dei contratti o dei titoli è superiore a* 5 anni.

Nel **rigo RI13**, **colonna 1**, indicare gli altri proventi percepiti nel 2000 derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l'impiego del capitale, esclusi i rapporti attraverso cui possono essere *realizzati differenziali positivi e negativi* in dipendenza di un evento incerto, nonché i proventi derivanti dalle operazioni di riporto e da operazioni a termine su titoli e proventi derivanti da mutuo di titoli garantito che concorrono a formare il reddito imponibile del percipiente. Si ricorda che i proventi costituiti dai differenziali positivi dei contratti aleatori devono essere dichiarati nel quadro RT.
In questo rigo non vanno indicati gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento se ed in quanto costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati. In questo caso tali redditi, devono essere dichiarati nei singoli quadri del Modello UNICO nei quali vanno indicati i proventi di cui gli interessi costituiscono un accessorio. Vanno indicati, invece, gli interessi di mora e per dilazione di pagamento relativi a redditi di capitale che devono essere indicati nel presente quadro.

Nel **rigo RI14**, **colonna 1**, indicare i proventi conseguiti in sostituzione dei redditi di capitale già considerati nelle precedenti voci, anche per effetto della cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita dei redditi stessi.

Nella **colonna 2** dei **righi da RI9 a RI14**, indicare l'ammontare delle ritenute d'acconto (comprese quelle eventualmente sospese).

Nel **rigo RI15**, indicare, nelle rispettive colonne, la somma degli importi indicati nei **righi da RI9 a RI14**. L'importo indicato al **rigo RI15**, **colonna 1**, sommato agli altri redditi Irpef, deve essere riportato nel **rigo RN1**, **colonna 3**, del **quadro RN**. L'importo indicato al **rigo RI15**, **colonna 2**, deve essere sommato alle altre ritenute e riportato nel **rigo RN26, colonna 2,** del **quadro RN**.

4. QUADRO RL - REDDITI DIVERSI

Generalità

Questo quadro è composto da due sezioni:
Sezione I: riservata ai redditi diversi la cui disciplina è contenuta nel Titolo I, capo VII, del Tuir.
Sezione II: riservata alle erogazioni per l'esercizio di attività sportiva dilettantistica, di cui all'articolo 81, comma 1, lett. m) del Tuir.
Nell'esposizione dei singoli dati il contribuente deve indicare dapprima i corrispettivi lordi percepiti, compresi gli interessi moratori e quelli per dilazione di pagamento relativi a tali corrispettivi e successivamente le spese relative agli stessi. I corrispettivi e i proventi da dichiarare nel presente quadro vanno calcolati per cassa e cioè con riferimento alle somme effettivamente percepite nel 2000; nel caso, quindi, di riscossione dei corrispettivi in forma parziale (per dilazione di pagamento o rateazioni) vanno dichiarati, nel periodo d'imposta, solo gli importi effettivamente riscossi, rimandando ai successivi periodi la dichiarazione di quelli restanti.

RIQUADRO IDENTIFICATIVO

Il riquadro in alto a destra del modello deve essere compilato indicando il codice fiscale del contribuente.

SEZIONE I
Determinazione del reddito ai fini IRPEF

In questa Sezione dovete dichiarare tutti i redditi diversi.

Nel **rigo RL1**, indicare i corrispettivi lordi, al netto dell'Invim, percepiti per la vendita, anche parziale, dei terreni o degli edifici a seguito della lottizzazione di terreni o della esecuzione di opere intese a rendere i terreni stessi edificabili (vedi in APPENDICE la relativa voce "Lottizzazione").

Nel **rigo RL2**, indicare i corrispettivi lordi, al netto dell'Invim, percepiti per la cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, con esclusione di quelli acquisiti per successione o donazione e delle unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari.

Nel **rigo RL3**, indicare i corrispettivi lordi percepiti nell'anno per la cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali effettuata entro il 28 gennaio 1991. Per le cessioni effettuate in data successiva va utilizzato il **quadro RT**.

Nel **rigo RL4**, indicare i proventi derivanti dalla successiva vendita, totale o parziale, di una o più aziende precedentemente affittate o concesse in usufrutto, percepiti da un soggetto che non esercita attività d'impresa. In questo rigo devono essere indicate, inoltre, le plusvalenze realizzate in caso di successiva cessione, anche parziale, delle aziende acquisite per causa di morte o per atto gratuito a familiari. Ai fini della determinazione delle plusvalenze derivanti dalle operazioni di cui al presente rigo si applicano le disposizioni dell'art. 54 del Tuir (vedere in **APPENDICE**, voce "Calcolo delle plusvalenze").
Si ricorda che il trasferimento di azienda per causa di morte o per atto gratuito a familiari non costituisce realizzo di plusvalenze dell'azienda stessa, anche qualora, a seguito dello scioglimento, entro cinque anni dall'apertura della successione, della società esistente tra gli eredi, la predetta azienda resti acquisita da uno solo di essi.

Nel **rigo RL5**, indicare i proventi derivanti dall'affitto e dalla concessione in usufrutto dell'unica o di tutte le aziende possedute.

Nel **rigo RL6**, indicare i proventi derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili, dall'affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili.

Nel **rigo RL7**, indicare l'intero ammontare dei redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente (censi, decime, quartesi, livelli, altri redditi consistenti in prodotti del fondo o commisurati ai prodotti stessi), compresi quelli dei terreni dati in affitto per usi non agricoli. Questi redditi non beneficiano di alcuna deduzione di spese.

Nel **rigo RL8**, indicare i redditi dei terreni e dei fabbricati situati all'estero, riportando l'ammontare netto assoggettato ad imposta sui redditi nello Stato estero per il 2000 o, in caso di difformità dei periodi di imposizione, per il periodo d'imposta estero che scade nel corso di quello italiano.

Se nello Stato estero l'immobile non è assoggettabile ad imposizione, quest'ultimo non deve essere dichiarato a condizione che il contribuente non abbia percepito alcun reddito.
Se nello Stato estero gli immobili sono tassabili mediante applicazione di tariffe d'estimo o in base a criteri similari, indicare l'ammontare risultante dalla valutazione effettuata nello Stato estero, ridotto delle spese eventualmente ivi riconosciute; in tal caso spetta il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero secondo i criteri stabiliti dall'art. 15 del Tuir (vedi in APPENDICE la voce "Credito per le imposte pagate all'estero).
Se il reddito derivante dalla locazione dell'immobile sito all'estero non è soggetto ad imposta sui redditi nel Paese estero, indicare l'ammontare del canone di locazione percepito, ridotto del 15 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese.
Se tale reddito è soggetto all'imposta nello Stato estero, indicare l'ammontare dichiarato in detto Stato senza alcuna deduzione di spese; in tal caso spetta il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero.

Nel **rigo RL9**, indicare i redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, che sono percepiti dagli aventi causa a titolo gratuito (ad es. eredi e legatari dell'autore o inventore) o da soggetti che abbiano acquistato a titolo oneroso i diritti alla loro utilizzazione. Per gli acquirenti a titolo gratuito il reddito va dichiarato nell'intera misura, senza deduzione di spese. Per gli acquirenti a titolo oneroso va dichiarato l'importo percepito, forfetariamente ridotto del 25 per cento.
Si ricorda che i proventi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali e simili da parte dell'autore o inventore, vanno dichiarati nel **quadro RE Sezione II**.

Nel **rigo RL10**, indicare i corrispettivi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente.

Nel **rigo RL11**, indicare i compensi derivanti da attività di lavoro autonomo, anche se svolte all'estero, non esercitate abitualmente e dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere, compresa l'intera misura della c.d. indennità di rinuncia percepita, per la mancata assunzione obbligatoria, dal personale avviato al lavoro ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482. *Nel medesimo rigo indicare i premi attribuiti in riconoscimento di particolari meriti artistici*, scientifici o sociali non assoggettabili a ritenuta a titolo d'imposta, con esclusione dei premi stessi corrisposti a cittadini italiani da Stati esteri o enti internazionali. Si ricorda che i redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa vanno dichiarati, in ogni caso, nel quadro RE

Si ricorda che non concorrono alla formazione del reddito complessivo e, pertanto, non devono essere dichiarati i compensi percepiti dal coniuge, dai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti, per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente rese nei confronti dell'artista o professionista.

Nel **rigo RL12**, indicare la somma degli importi da **rigo RL1** a **rigo RL11.**
Si ricorda che le spese e gli oneri da indicare nei **righi da RL13 a RL20** non possono in ogni caso superare i relativi corrispettivi e, nell'ambito di ciascun corrispettivo, quelli sostenuti per ognuna delle operazioni eseguite.
Per quanto riguarda le spese da indicare nei **righi RL13** (vendita di terreni ed edifici a seguito di lottizzazione o di opere finalizzate a rendere i terreni stessi edificabili) e **RL14** (rivendita di beni immobili nel quinquennio) si precisa che esse sono costituite dal prezzo di acquisto o dal costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente.
In particolare, per i terreni che costituiscono oggetto di lottizzazione o di opere intese a renderli edificabili, se gli stessi sono stati acquistati oltre cinque anni prima dell'inizio delle citate operazioni, si assume come prezzo di acquisto il valore normale del terreno al quinto anno anteriore. Per i terreni acquisiti a titolo gratuito e per i fabbricati costruiti su terreni acquisiti a titolo gratuito si tiene conto del valore normale del terreno alla data di inizio delle operazioni che danno luogo a plusvalenza.
Se la percezione dei corrispettivi non avviene interamente nello stesso periodo d'imposta, le spese vanno calcolate proporzionalmente ai corrispettivi percepiti nel periodo d'imposta, anche se già sostenute, con ulteriore loro scomputo proporzionale in occasione della dichiarazione degli altri importi nei periodi d'imposta in cui ha luogo la relativa percezione.
Le spese di cui al **rigo RL15** (cessioni di partecipazioni sociali) sono costituite dal relativo prezzo d'acquisto.

Nel **rigo RL16**, *indicare il costo non ammortizzato delle aziende cedute di cui al* **rigo RL4**. In caso di successiva vendita, anche parziale, di azienda acquisita per causa di morte o per atto gratuito a familiari l'azienda è assunta ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del dante causa.

Le spese di cui ai **righi RL17** (affitto e concessione in usufrutto di aziende), **RL18** (utilizzazione da parte di terzi di beni mobili e immobili), **RL19** (attività commerciali occasionali) e **RL20** (attività occasionali di lavoro autonomo e assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere) possono essere portate in deduzione solo se specificamente inerenti la produzione dei relativi redditi. Si precisa che non sono ammesse in deduzione le spese relative alla c.d. indennità di rinuncia all'assunzione obbligatoria riportata nel **rigo RL11**.

Si ricorda che Il contribuente è tenuto a compilare e a conservare un apposito prospetto indicante distintamente per ciascuno dei redditi di cui ai righi RL1 RL2, RL3, RL4, RL5, RL6, RL10 e RL11, per ognuna delle operazioni eseguite, l'ammontare lordo dei corrispettivi e dei compensi, l'importo delle spese inerenti a ciascuna delle operazioni stesse e il reddito conseguito. Questo prospetto dovrà essere esibito o trasmesso all'ufficio tributario competente, su richiesta di quest'ultimo.

Nel **rigo RL21**, indicare la somma delle deduzioni di cui ai **righi** da **RL13** a **RL20**.

Nel **rigo RL22**, indicare l'importo risultante dalla differenza tra l'ammontare lordo dei redditi (**rigo RL12**) e il totale delle deduzioni (**rigo RL21**) che, sommato agli altri redditi dichiarati ai fini dell'Irpef, va riportato nel **rigo RN1**, **colonna 3**, del **quadro RN.**

Nel **rigo RL23**, indicare l'ammontare delle ritenute d'acconto, comprese quelle eventualmente sospese che, sommato all'importo delle altre ritenute va riportato nel **rigo RN26, colonna 2, del quadro RN.**

SEZIONE II
Attività sportive dilettantistiche

In questa sezione dovete dichiarare le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi ed i compensi percepiti per l'esercizio di attività sportive dilettantistiche erogati dal Coni, dalle federazioni sportive nazionali, dall'unione nazionale per l'incremento delle razze equine (Unire), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegue finalità dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto.
Dal 2000 per tali compensi è prevista una nuova modalità di tassazione (art. 37 della Legge n. 342 del 21 novembre 2000):
- i primi 10.000.000, pari a euro 5.164,57, complessivamente percepiti nel periodo d'imposta non concorrono alla formazione del reddito;
- sugli ulteriori 40 milioni, pari a euro 20.658,28, viene operata una ritenuta a titolo di imposta (con aliquota del 18,5 %);
- sulle somme eccedenti, viene operata una ritenuta a titolo d'acconto (con aliquota del 18,5 %).

Si precisa che sono esclusi dall'imposizione i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio ed al trasporto, sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale, che pertanto non devono essere indicati in questa sezione.
Poiché prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni (10 dicembre 2000) era prevista una diversa modalità di tassazione, per determinare correttamente il reddito da dichiarare, è necessario indicare separatamente le somme percepite dal 1° gennaio 2000 al 9 dicembre 2000 da quelle percepite a decorrere dal 10 dicembre 2000. Per la compilazione dei **righi RL24, RL25, RL26 e RL27** è necessario utilizzare il seguente prospetto. Si precisa che per il periodo dal 1° gennaio 2000 al 9 dicembre 2000 vanno indicati nella casella 2, relativa ai compensi esenti, gli importi compresi fino a lire 10.000.000, pari a euro 5.164,57, anche se la quota esente non può eccedere l'importo di lire 6.000.000, pari a euro 3098.74.

PROSPETTO PER I COMPENSI ED ALTRE SOMME DERIVANTI DA ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

	Compensi percepiti dal 1/1/2000 al 9/12/2000	Compensi percepiti dal 10/12/2000		9 Ritenute operate sui compensi percepiti dal 10/12/2000	12 Addizionale trattenuta sui compensi percepiti dal 10/12/2000
Totale compensi	1 .000	4 .000		.000	.000
Compensi esenti (fino a lire 10 milioni)	2 .000	5 .000		10 Ritenute a titolo d'imposta (casella 6 X 18,5%)	13 Addizionale trattenuta sulla parte di reddito con ritenuta a titolo d'imposta (casella 6 X 0,9%)
Compensi con ritenuta a titolo d'imposta	3 .000	6 .000	8 .000	.000	.000
Imponibile		7 .000		11 Ritenute a titolo d'acconto (casella 9 - casella10) .000	14 Addizionale trattenuta sulla parte di reddito con ritenuta a titolo d'acconto (casella 12 - casella13) .000

18

MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL PROSPETTO

Compensi percepiti tra il 1° gennaio 2000 e il 9 dicembre 2000

Se avete percepito compensi solo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 9 dicembre 2000, compilate solo le caselle 1, 2, 3 e 8 indicando:
- nella **casella 1**, il totale dei compensi percepiti;
- nella **casella2**, i compensi percepiti fino all'importo massimo di lire 10 milioni, pari a euro 5.164,57;
- nella **casella 3**, i compensi percepiti eccedenti l'importo di lire 10 milioni, pari a euro 5.164,57;
- nella **casella 8**, l'importo della casella 3.

Compensi percepiti a decorrere dal 10 dicembre 2000

Se avete percepito compensi solo a decorrere dal 10 dicembre 2000, compilate solo le caselle da 4 a14 indicando:
- nella **casella 4**, il totale dei compensi percepiti;
- nella **casella 5**, i compensi percepiti fino ad un importo massimo di lire 10 milioni, pari a euro 5.164,57·
- nella **casella 6**, i compensi percepiti eccedenti l'importo di lire 10 milioni, pari a euro 5.164,57, fino ad un importo massimo di lire 40 milioni, pari a euro 20.658,28;
- *nella **casella 7** la differenza tra l'importo della casella 4 e la somma degli importi indicati* nelle caselle 5 e 6;
- nella **casella 8**, l'importo della casella 6;
- nella **casella 9**, il totale delle ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata dal soggetto che ha erogato i compensi;
- nella **casella 10**, il 18,5 % dell'importo indicato nella casella 6;
- nella **casella 11**, la differenza tra l'importo indicato nella casella 9 e l'importo indicato nella casella 10; se tale differenza è negativa indicare zero;
  nella **casella 12**, il totale dell'addizionale regionale trattenuta risultante dalla certificazione rilasciata dal soggetto che ha erogato i compensi;
- nella **casella 13**, lo 0,9 % dell'importo indicato nella casella 6;
- nella **casella 14**, la differenza tra l'importo indicato nella casella 12 e l'importo indicato nella casella 13; se tale differenza è negativa indicare zero.

Compensi percepiti sia prima che dopo il 10 dicembre 2000

Se avete percepito compensi sia prima che dopo il 10 dicembre 2000 indicate:
- nella **casella 1**, il totale dei compensi percepiti dal 1 gennaio 2000 al 9 dicembre 2000;
- *nella **casella 2**, i compensi percepiti dal 1 gennaio 2000 al 9 dicembre 2000 fino ad un* massimo di lire 10 milioni, pari a euro 5.164,57·
- nella **casella 3**, i compensi percepiti dal 1 gennaio 2000 al 9 dicembre 2000 eccedenti l'importo di lire 10 milioni, pari a euro 5.164,57;
- nella **casella 4**, il totale dei compensi percepiti dal 10 dicembre 2000;
- nella **casella 5**:
  a) se nella **casella 2** avete indicato un importo pari a lire 10 milioni, pari a euro 5.164,57 la casella 5 non deve essere compilata;
  b) se nella **casella 2** avete indicato un importo inferiore a lire 10 milioni, pari a euro 5.164,57 nella casella 5 indicate la differenza tra lire 10 milioni, pari a euro 5.164,57 e l'importo indicato nella casella 2. oppure, se inferiore a tale differenza, l'importo della casella 4;
- nella **casella 6**:
  a) se nella **casella 3** avete indicato un importo pari o superiore a 40 milioni, pari a euro 20.658,28, la casella 6 non deve essere compilata;
  b) se nella **casella 3** avete indicato un importo inferiore a lire 40 milioni, pari a euro 20.658,28:
    1) calcolate la differenza tra lire 40 milioni e l'importo della casella 3;
    2) calcolate la differenza tra l'importo della casella 4 e quello della casella 5;
    3) indicate a colonna 6 il minore tra i due importi calcolati;
- nella **casella 7** la differenza tra l'importo della casella 4 e la somma degli importi indicati nelle caselle 5 e 6;
- nella **casella 8**, la somma degli importi indicati nelle caselle 3 e 6;
- nella **casella 9**, il totale delle ritenute operate sulle somme percepite a decorrere dal 10 dicembre 2000, risultanti dalla certificazione rilasciata dal soggetto che ha erogato i compensi;
- *nella **casella 10**, il 18,5 % dell'importo indicato nella casella 6;*
- nella **casella 11**, la differenza tra l'importo indicato nella casella 9 e l'importo indicato nella casella 10; se tale differenza è negativa indicare zero;

- nella **casella 12**, il totale dell'addizionale regionale, trattenuta sui compensi percepiti dal 10 dicembre 2000, risultante dalla certificazione rilasciata dal soggetto che ha erogato i compensi;
- nella **casella 13**, lo 0,9 % dell'importo indicato nella casella 6;
- nella **casella 14**, la differenza tra l'importo indicato nella casella 12 e l'importo indicato nella casella 13; se tale differenza è negativa indicare zero.

A questo punto disponete di tutti i dati necessari per compilare correttamente i righi di questa sezione.

Nel **rigo RL24** indicate:
- a **colonna 1**, l'importo della casella 1 del prospetto;
- a **colonna 2**, l'importo della casella 4 del prospetto.

Nel **rigo RL25**, colonna 1 indicate l'importo della casella 8 del prospetto. L'indicazione di tale importo è necessaria ai soli fini della determinazione delle aliquote da applicare al reddito imponibile (vedere istruzioni per la compilazione del rigo RN6 col. 3 del quadro RN); nella colonna 2 indicate l'importo della casella 7 del prospetto; tale importo sommato agli altri redditi Irpef, deve essere riportato nel rigo RN1 col. 3.

Nel **rigo RL26** indicate:
- a **colonna 1**, l'importo della casella 9 del prospetto;
- a **colonna 2**, l'importo della casella 11 del prospetto, tale importo deve essere sommato alle ritenute relative agli altri redditi e riportato nel rigo RN26, colonna 2, del quadro RN.

Nel **rigo RL27, colonna 1**, indicate l'importo della casella 12 del prospetto. Nella **colonna 2** indicate l'importo della casella 14; tale importo, deve essere riportato nel **rigo RV3 colonna 2. del quadro RV**.

5. QUADRO RM - REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA E AD IMPOSTA SOSTITUTIVA

Generalità

In questo quadro devono essere indicati i redditi soggetti a tassazione separata indicati negli artt. 7, comma 3, 13-bis, comma 1, lett. f), e 16 del Tuir, nonché alcuni redditi di capitale percepiti all'estero, ai quali si applica la disposizione dell'art. 16-bis del Tuir e i redditi di capitale di cui all'art. 4 del D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, sui quali non è stata applicata l'imposta sostitutiva.
Relativamente ai redditi, alle indennità ed alle plusvalenze da indicare in questo quadro va tenuto presente il diverso trattamento tributario agli stessi applicabile a seconda che siano o meno conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali:
- se percepiti nell'esercizio di imprese commerciali, i redditi, le indennità e le plusvalenze sono di regola assoggettati a tassazione ordinaria. Il contribuente può richiedere la tassazione separata degli stessi nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale sarebbero imputabili come componenti del reddito di impresa, dichiarando in questo quadro l'ammontare conseguito o imputato nell'anno in cui avviene il conseguimento o l'imputazione;
- se percepiti al di fuori dell'esercizio di imprese commerciali (ad esempio, se percepiti da collaboratori di imprese familiari o dal coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria), i redditi, le indennità e le plusvalenze sono di regola assoggettati a tassazione separata e vanno indicati in questo quadro, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui sono percepiti. Il contribuente ha, peraltro, la facoltà di optare per la tassazione ordinaria, barrando la relativa casella posta nella Sezione interessata (in tal caso vedere le istruzioni relative al **rigo RM22**).

Si ricorda, inoltre, che gli interessi moratori e quelli per dilazione di pagamento, inerenti ai crediti sui quali sono maturati, sono imponibili secondo il regime tributario applicabile ai crediti ai quali detti interessi ineriscono.
Si rammenta, altresì, che ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla L. 28 febbraio 1997 n. 30, è dovuto il versamento di un acconto pari al 20 per cento dei redditi soggetti a tassazione separata (artt. 7 comma 3, e 16 del Tuir) da indicare nella dichiarazione dei redditi e non soggetti a ritenuta alla fonte. Per tale versamento si rinvia alle istruzioni della Sezione X.

RIQUADRO IDENTIFICATIVO

Il riquadro in alto a destra del modello deve essere compilato indicando il codice fiscale del contribuente.

Il quadro si articola in dieci sezioni.

SEZIONE I

INDENNITÀ E ANTICIPAZIONI DI CUI ALLE LETTERE D), E), F) DELL'ART. 16, DEL TUIR

Nella **Sezione I** vanno indicate:

a) le indennità, compresi gli acconti e le anticipazioni, percepiti per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche;

b) le indennità, compresi gli acconti e le anticipazioni, percepiti per la cessazione da funzioni notarili;

c) le indennità, compresi gli acconti e le anticipazioni, percepiti da sportivi professionisti al termine dell'attività sportiva, ai sensi dell'art. 4, settimo comma, della L. 23 marzo 1981, n. 91 se non rientranti fra le indennità indicate nell'art. 16, comma 1 lett. a), del Tuir.

Ciò premesso nei **righi RM1** e **RM2**, indicare:

- nella **colonna 1**, la lettera corrispondente al tipo di reddito secondo l'elencazione sopra riportata;
- nella **colonna 2**, l'anno di insorgenza del diritto a percepirli ovvero, in caso di anticipazioni, l'anno 2000;
- nella **colonna 3**, l'ammontare dell'indennità, degli acconti e delle anticipazioni;
- nella **colonna 4**, la somma degli importi percepiti nel 2000 e in anni precedenti relativamente allo stesso rapporto ovvero, in mancanza di precedenti erogazioni, l'importo di colonna 3;
- nella **colonna 5**, l'ammontare delle ritenute d'acconto subite nel 2000 (comprese quelle eventualmente sospese);
- nella **colonna 6**, la somma delle ritenute di colonna 5 e quelle eventualmente subite in anni precedenti (comprese quelle eventualmente sospese).

Nella **colonna 7**, barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria (vedere le istruzioni di rigo RM22). In caso di precedenti anticipazioni o acconti deve essere comunque mantenuto lo stesso regime di tassazione originariamente prescelto.

SEZIONE II

INDENNITÀ, PLUSVALENZE E REDDITI DI CUI ALLE LETTERE G), G-BIS), H), I), L) E N) DELL'ART. 16, COMMA 1, DEL TUIR

Nella **Sezione II** vanno indicati i redditi, le indennità e le plusvalenze di seguito elencate:

a) le plusvalenze, compreso il valore di avviamento, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di aziende possedute da più di cinque anni e i redditi conseguiti in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di imprese commerciali esercitate da più di cinque anni;

b) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. Al riguardo si precisa che per terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria si intendono quelli qualificati come edificabili dal piano regolatore generale o, in mancanza, dagli altri strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione e che la plusvalenza si realizza anche se il terreno è stato acquisito per successione o donazione ovvero è stato acquistato a titolo oneroso da più di cinque anni. Le predette plusvalenze vanno determinate secondo i criteri di cui agli ultimi due periodi dell'art. 82, comma 2, del Tuir;

c) le plusvalenze e le altre somme di cui all'art. 11, commi da 5 a 8, della L. 30 dicembre 1991, n. 413, percepite a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nel corso del procedimento espropriativo. Si ricorda che la compilazione di questo quadro interessa i soli contribuenti che hanno percepito somme assoggettate alla ritenuta alla fonte a titolo d'imposta e intendono optare per la tassazione di tali plusvalenze nei modi ordinari (tassazione separata o, per opzione, tassazione ordinaria), scomputando conseguentemente la predetta ritenuta che, in tal caso, si considera a titolo di acconto;

d) le indennità per la perdita dell'avviamento spettanti al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione e le indennità di avviamento delle farmacie spettanti al precedente titolare;

e) le indennità spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni;

f) i redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci delle società indicate nell'art. 5 del Tuir, nei casi di recesso, esclusione e riduzione del capitale, o agli eredi in caso di morte del socio, e i redditi imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, delle società stesse, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso o dell'esclusione, la deliberazione di riduzione del capitale, la morte del socio o l'inizio della liquidazione, è superiore a cinque anni;

g) i redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli di cui alle lett. a), b), f) e g), comma 1, dell'art. 41 del Tuir, quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, se il periodo di durata del contratto o del titolo è superiore a cinque anni.

Ciò premesso, **nei righi** da **RM3** a **RM5**, indicare:
- nella **colonna 1**, la lettera corrispondente al tipo di reddito secondo l'elencazione sopra riportata;
- nella **colonna 2**, l'anno di insorgenza del diritto a percepirli ovvero, per i redditi di cui alla precedente lettera a) e per quelli imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di cui alla precedente lettera f), l'anno in cui i redditi sono stati rispettivamente conseguiti o imputati;
- nella **colonna 3**, l'ammontare del reddito, della indennità o della plusvalenza;
- nella **colonna 4**, l'importo delle ritenute subite nel 2000 (comprese quelle eventualmente sospese);
- nella **colonna 5**, barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria (vedere le istruzioni di rigo RM22).

SEZIONE III

REDDITI CONSEGUITI DA SOCI DI SOCIETÀ DI CAPITALI COSTITUITE DA PIÙ DI CINQUE ANNI, IN CASO DI RECESSO, RIDUZIONE DEL CAPITALE E LIQUIDAZIONE

Nella **Sezione III** vanno indicati i redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci di società soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche nei casi di recesso, riduzione del capitale e liquidazione, anche concorsuale, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso, la deliberazione di riduzione del capitale o l'inizio della liquidazione è superiore a cinque anni.

Ciò premesso, nei **righi RM6** e **RM7** indicare:
- nella **colonna 1**, l'anno di insorgenza del diritto a percepirli ovvero, per i redditi conseguiti in sede di liquidazione, anche concorsuale, l'anno in cui ha avuto inizio la liquidazione;
- nella **colonna 2**, l'ammontare delle somme attribuite o del valore normale dei beni assegnati;
- nella **colonna 3**, l'importo delle ritenute subite nel 2000 (comprese quelle eventualmente sospese);
- nelle **colonne 4 e 5**, il credito d'imposta spettante, rispettivamente, in misura piena o limitata ai sensi dell'art. 14 del Tuir.

Nella **colonna 6**, barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria (vedere le istruzioni di rigo RM22).

SEZIONE IV

IMPOSTE E ONERI RIMBORSATI

Nella **Sezione IV** vanno indicate le somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri, compreso il CSSN e l'ILOR, dedotti dal reddito complessivo o per i quali si è fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti e che nell'anno 2000 sono state oggetto di sgravio, rimborso o comunque di restituzione (anche sotto forma di credito d'imposta) da parte degli uffici finanziari o di terzi. Non vanno indicate in questa sezione le spese sanitarie deducibili o per le quali spetta la detrazione, rimborsate per effetto di contributi o premi di assicurazione versati dal contribuente o da altri e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo né dai redditi che concorrono a formarlo.

Ciò premesso, nel **rigo RM8** indicare:
- nella **colonna 1**, l'anno in cui si è fruito della detrazione dall'imposta;
- nella **colonna 2**, le somme conseguite a titolo di rimborso di oneri per i quali si è fruito della detrazione dall'imposta; si precisa che va indicato l'importo dell'onere rimborsato e non l'ammontare della detrazione;
- nella **colonna 3**, barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria (vedere le istruzioni di rigo RM22).

Devono essere indicati in questo rigo, ad esempio:

a) i contributi erogati, non in conto capitale, a fronte di mutui ipotecari, corrisposti in un periodo d'imposta successivo a quello in cui il contribuente ha usufruito della detrazione relativamente agli interessi passivi senza tener conto dei predetti contributi;

b) la quota di interessi passivi per i quali il contribuente ha fruito della detrazione in anni precedenti, a fronte di mutui contratti per la costruzione di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale, riferito all'importo di mutuo non utilizzato per la spesa relativa alla costruzione. Se ad esempio il contribuente ha indicato nel 1999 interessi passivi pari a lire 4.000.000, pari a euro 2.065,828, a fronte di un mutuo di lire 60.000.000, pari a euro 30.987,414, del quale ha utilizzato per la costruzione soltanto lire 30.000.000, pari a euro 15.493,71, in questo rigo deve essere indicato l'importo di lire 2.000.000, pari a euro 1.032,91;

c) i contributi erogati per interventi relativi al recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 1, legge 27 dicembre 1997 n. 449, per i quali il contribuente ha usufruito della detrazione in anni precedenti a fronte delle spese direttamente sostenute. Non va indicato in questo rigo il contributo concesso ai soggetti danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nel settembre ed ottobre 1997 nelle Regioni Umbria e Marche, corrispondente all'ammontare dell'IVA pagata a titolo di rivalsa in relazione all'acquisto ed importazione di beni utilizzati ed ai servizi, anche professionali, necessari per la riparazione o la ricostruzione degli edifici o delle opere pubbliche distrutte o danneggiate.

Nel **rigo RM9** indicare:
- nella **colonna 2**, le somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo;
- nella **colonna 3**, barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria (vedere le istruzioni di rigo RM22).

Deve essere indicato in questo rigo, ad esempio, l'importo dell'ILOR, dedotto in anni precedenti, restituito nel 2000 sotto forma di credito di imposta per i canoni di locazione non percepiti.

SEZIONE V

PREMI PER ASSICURAZIONI SULLA VITA NEI CASI DI RISCATTO DEL CONTRATTO NEL CORSO DEL QUINQUENNIO

Nella **Sezione V** va indicato l'ammontare dei premi per assicurazioni sulla vita del contribuente per i quali si è fruito della detrazione dall'imposta, da assoggettare a tassazione separata nei casi di riscatto del contratto nel corso dei cinque anni successivi alla data della sua stipulazione.

Ciò premesso, nel **rigo RM10**, indicare:
- nella **colonna 1**, l'anno nel quale il contribuente ha chiesto il riscatto;
- nella **colonna 2**, l'ammontare dei premi per i quali si è fruito della detrazione d'imposta;
- nella **colonna 3**, l'ammontare delle ritenute d'acconto subite nel 2000 (comprese quelle eventualmente sospese), risultante dalla certificazione consegnata dall'impresa assicuratrice.

SEZIONE VI

REDDITI PERCEPITI IN QUALITÀ DI EREDE O LEGATARIO

Nella **Sezione VI** vanno indicati i redditi che gli eredi o i legatari hanno percepito nel 2000 in caso di morte dell'avente diritto, ad esclusione dei redditi fondiari e di impresa. I redditi di cui all'art. 16, comma 1, lett. a), b) e c) del Tuir, erogati da soggetti che hanno l'obbligo di effettuare le ritenute alla fonte, nonché i ratei di stipendio o di pensione, non devono essere dichiarati anche se percepiti dagli eredi o dai legatari. I trattamenti di fine rapporto e le indennità indicati nell'art. 16, comma 1 lett. a), del Tuir, erogati da soggetti non obbligati all'effettuazione delle ritenute alla fonte devono essere indicati nella **Sezione IX** del presente quadro. In tal caso, nel **rigo RM17** indicare nella **colonna 7** la percentuale del reddito spettante all'erede e nella **colonna 8** il codice fiscale del defunto.
I redditi percepiti dagli eredi o dai legatari devono essere determinati secondo le disposizioni proprie della categoria di appartenenza (con riferimento al defunto) e sono assoggettati a tassazione separata.
I curatori di eredità giacenti e gli amministratori di eredità devolute sotto condizione sospensiva o in favore di nascituri non ancora concepiti devono indicare in questa Sezione i menzionati redditi di cui all'art. 7 comma 3, del Tuir, i quali, se il chiamato all'eredità è persona fisica o non è noto, sono in via provvisoria tassati separatamente con l'aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito, salvo conguaglio dopo l'accettazione dell'eredità.

Ciò premesso, compilare i **righi RM11** e **RM12**, indicando:
- nella **colonna 1**, l'anno di apertura della successione;
- nella **colonna 2**, il reddito percepito, al lordo della quota dell'imposta sulle successioni proporzionale al credito indicato nella relativa dichiarazione;
- nella **colonna 3**, il credito d'imposta sui dividendi ordinario relativo ai redditi dichiarati;
- nella **colonna 4**, il credito d'imposta sui dividendi limitato relativo ai redditi dichiarati;
- nella **colonna 5**, la quota dell'imposta sulle successioni;
- nella **colonna 6**, le ritenute d'acconto relative ai redditi dichiarati;
- nella **colonna 7** barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria (vedere le istruzioni di rigo RM22).

Si ricorda che per gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente e per le indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che gli eredi devono indicare nella presente Sezione, l'Agenzia delle Entrate provvede a iscrivere a ruolo l'imposta dovuta senza applicazione degli interessi e delle sanzioni (ovvero a operare i rimborsi spettanti) e ad applicare la tassazione ordinaria se più favorevole per il contribuente. Per gli altri redditi, invece, può essere esercitata l'opzione per la tassazione ordinaria (es. indennità per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche, per la cessazione da funzioni notarili, ecc.).

Per quanto concerne il credito d'imposta sui dividendi, da indicare nelle **colonne 3 e 4**, si precisa che:

a) il credito compete nella misura del 58,73 per cento degli utili anche in natura la cui distribuzione è stata deliberata dalle società ed enti commerciali di cui all'art. 87 comma 1, lett. a) e b), del Tuir, a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996; l'importo di tali utili è indicato nel punto 7 della certificazione di cui all'art. 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973;

b) il credito compete nella misura di nove sedicesimi pari al 56,25 per cento degli utili anche in natura la cui distribuzione è stata deliberata dalle società di cui all'art. 87 comma 1 lett. a),

del Tuir, entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996 e da enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1 lett. b), del Tuir, dopo la chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1988 ed entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996; l'importo di tali utili è indicato nel punto 10 della certificazione di cui all'art. 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973;

c) il credito compete nella misura del 25 per cento degli utili derivanti dalla distribuzione di riserve e fondi che sono stati affrancati ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, o ai sensi dell'art. 22, commi 1, 2 e 4 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41 convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, deliberati entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996; l'importo di tali utili è indicato nel punto 10 della certificazione di cui all'art. 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973;

d) il credito d'imposta compete in misura limitata per gli utili, compresi quelli derivanti dai dividendi di società figlie residenti nella UE, la cui distribuzione è stata deliberata dalle società ed enti commerciali di cui all'art. 87 comma 1, lett. a) e b), del Tuir, a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, ai sensi dell'art. 11, comma 3-bis, del Tuir; l'importo di tali utili è indicato nel punto 8 della certificazione di cui all'art. 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973;

e) il credito d'imposta non compete:
- per gli utili, anche in natura, la cui distribuzione è stata deliberata dai soggetti di cui all'art. 87 comma 1, lett. b), del Tuir prima della chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1988;
- per gli utili distribuiti da enti non commerciali residenti e da società ed enti non residenti;
- per gli utili percepiti dall'usufruttuario quando la costituzione o la cessione del diritto di usufrutto è stata posta in essere da soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia;
- per gli utili la cui distribuzione è stata deliberata anteriormente alla data di acquisto delle partecipazioni, con riguardo ai soggetti che le acquistano dai fondi comuni d'investimento mobiliare o dalle società a capitale variabile (Sicav).

Si ricorda, inoltre, che ai sensi dell'art. 44, comma 3, del Tuir, il credito d'imposta sui dividendi distribuiti dalle società o dagli enti di cui all'art. 87 comma 1, lett. a) e b), del Tuir, spetta solo per la parte degli utili proporzionalmente corrispondente alle riserve diverse da quelle di cui all'art. 44, comma 1, del Tuir.
L'importo di tali utili è indicato nel punto 9 della certificazione di cui all'art. 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973.

Nel **rigo RM13**, indicare la quota parte del credito d'imposta sui dividendi riferibile agli utili derivanti da dividendi di società figlie residenti nella UE alle quali si applica il regime previsto dall'art. 96-bis del Tuir, deliberati entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996; questo dato va desunto dalla comunicazione fatta a ciascun socio dalla società residente che ha distribuito gli utili.

SEZIONE VII

PROVENTI DERIVANTI DA DEPOSITI A GARANZIA

Per ulteriori informazioni vedere in **Appendice** le voci "Proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti" e "Versamenti" nonché il paragrafo relativo alle rateizzazioni posto nelle istruzioni generali del Fascicolo 1

Nella **Sezione VII** vanno indicati i proventi derivanti da depositi di denaro, di valori mobiliari e di altri titoli diversi dalle azioni e dai titoli similari, costituiti fuori dal territorio dello Stato, a garanzia di finanziamenti concessi a imprese residenti, qualora i proventi stessi non siano stati percepiti per il tramite di banche o di altri intermediari finanziari. Su detti proventi è dovuta la somma del 20 per cento, anche nel caso in cui gli stessi siano esenti e indipendentemente da ogni altro tipo di prelievo per essi previsto. Tale somma deve essere versata nei termini e con le modalità previste per il versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione modello UNICO.

Ciò premesso, nel **rigo RM14**, indicare:
- nella **colonna 1**, l'ammontare dei proventi derivanti dai depositi a garanzia;
- nella **colonna 2**, l'importo della somma dovuta.

SEZIONE VIII

REDDITI DI CAPITALE SOGGETTI AD IMPOSIZIONE SOSTITUTIVA

Nella **Sezione VIII** vanno indicati i redditi di capitale di fonte estera, diversi da quelli che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente (che vanno dichiarati nel quadro RI), percepiti direttamente dal contribuente senza l'intervento di intermediari residenti. Tali redditi sono soggetti ad imposta sostitutiva nella stessa misura della ritenuta alla fonte a titolo di imposta applicata in Italia sui redditi della stessa natura (art. 16-bis del Tuir).
Il contribuente ha la facoltà di non avvalersi del regime di imposizione sostitutiva e in tal caso compete il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero.
In questa Sezione vanno altresì indicati gli interessi, i premi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, ai quali non sia stata applicata l'imposta sostitutiva prevista dal D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239. In tal caso i suddetti proventi vanno dichiarati per la parte maturata nel periodo di possesso e incassata, in modo esplicito o implicito, nel periodo d'imposta. Per effetto delle disposizioni dell'art. 4, comma 2, del citato D.Lgs. 239 del 1996, per tali redditi non è ammessa l'opzione per la tassazione ordinaria.

Per effetto di quanto previsto dall'art. 9, comma 2 del D.Lgs. 23 dicembre 1999, n. 505, i proventi di cui alla lett. g) dell'art. 41, comma 1, del Tuir, divenuti esigibili a partire dal 1° luglio 2000, sono determinati, valutando le somme impiegate apportate o affidate in gestione nonché le somme percepite o il valore normale dei beni ricevuti, rispettivamente secondo il cambio del giorno in cui le somme o i valori sono impiegati o incassati.
Vanno indicate, altresì, le plusvalenze, di cui all'art. 81 comma 1, lett. c-ter), del Tuir, realizzate entro il 30 giugno 1998 i cui corrispettivi sono stati incassati nel periodo d'imposta, mediante cessione a termine di valute estere ovvero conseguite attraverso altri contratti che assumono, anche in modo implicito, valori a termine delle valute come riferimento per la determinazione del corrispettivo, derivanti da operazioni con soggetti non residenti. Su tali redditi si rende applicabile la tassazione separata nella misura della ritenuta a titolo di imposta del 12,5 per cento prevista dall'art. 67 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427. Il contribuente ha la facoltà di non avvalersi della tassazione separata; in tal caso compete il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero.
I versamenti delle imposte relative ai redditi indicati nella presente Sezione devono essere effettuati con i termini e le modalità previsti per il versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione modello UNICO.

Ciò premesso, nel **rigo RM15**, indicare:
- nella **colonna 1**, la lettera corrispondente al tipo di reddito secondo l'elencazione riportata in APPENDICE alla voce "Redditi di capitale di fonte estera soggetti ad imposta sostitutiva";
- nella **colonna 2**, il codice dello Stato estero in cui il reddito è stato prodotto (vedere in APPENDICE al Fascicolo 1, la tabella "Elenco dei Paesi esteri");
- nella **colonna 3**, l'ammontare del reddito, al lordo di eventuali ritenute subìte nello Stato estero in cui il reddito è stato prodotto;
- nella **colonna 4**, l'aliquota applicabile;
- nella **colonna 5**, l'imposta dovuta.

Nella **colonna 6**, barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria (vedere le istruzioni di rigo RM22). In tal caso compete il credito per le imposte eventualmente pagate all'estero.

Nel **rigo RM16**, con riferimento ai redditi di capitale di cui all'art. 4 del D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, indicare:
- nella **colonna 1**, l'ammontare del reddito che non è stato assoggettato ad imposta sostitutiva;
- nella **colonna 2**, l'imposta dovuta.

SEZIONE IX
REDDITI CORRISPOSTI DA SOGGETTI NON OBBLIGATI PER LEGGE ALLA EFFETTUAZIONE DELLE RITENUTE D'ACCONTO

Nella **Sezione IX** vanno indicate altre tipologie di redditi assoggettabili a tassazione separata, erogati da un soggetto che non riveste la qualifica di sostituto d'imposta.

Nel **rigo RM17** indicare le somme percepite a titolo di trattamento di fine rapporto e le altre indennità di lavoro dipendente, comprese le somme ed i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del *rapporto di lavoro dipendente, riportando:*
- nella **colonna 1**, l'anno in cui è sorto il diritto alla percezione;
- nella **colonna 2**, l'importo percepito nell'anno;
- nella **colonna 3**, l'ammontare totale di dette somme;
- nella **colonna 4**, il tipo di emolumento, indicando il codice:
  1. se si tratta di indennità di fine rapporto di lavoro dipendente;
  2. se si tratta di acconti di indennità di fine rapporto di lavoro dipendente;
  3. se si tratta di anticipazioni di indennità di fine rapporto di lavoro dipendente;
  4. se si tratta di altre indennità ovvero di somme derivanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria o da transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro;
- nelle **colonne 5** e **6**, il periodo di commisurazione (anni e mesi) dell'indennità di fine rapporto di lavoro dipendente, con esclusione di eventuali periodi di anzianità convenzionali.

Le **colonne 7** e **8** devono essere compilate esclusivamente dagli eredi secondo le modalità indicate nelle istruzioni della Sezione VI del presente quadro.

Nel **rigo RM18**, indicare le indennità, nonché gli acconti e le anticipazioni, percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa assoggettabili a tassazione separata e cioé quelle indennità per le quali il diritto alla percezione risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto, comprese le somme ed i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure ese-

cutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, riportando:

- nella **colonna 1**, l'anno in cui è sorto il diritto alla percezione ovvero, in caso di anticipazioni, l'anno 2000;
- nella **colonna 2**, l'importo delle somme percepite nell'anno;
- nella **colonna 3**, l'ammontare totale di dette somme.

Nel **rigo RM19**, indicare, in **colonna 2**, l'importo degli emolumenti arretrati di lavoro dipendente.
Si ricorda che per i redditi indicati in questa Sezione l'Agenzia delle Entrate provvede a iscrivere a ruolo l'imposta dovuta senza applicazione degli interessi e delle sanzioni (ovvero a operare i rimborsi spettanti) e ad applicare la tassazione ordinaria se più favorevole per il contribuente.

SEZIONE X
REDDITI SOGGETTI ALL'ACCONTO DEL 20 PER CENTO

L'art. 1, comma 3, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla L. 28 febbraio 1997 n.30, ha previsto un versamento a titolo di acconto pari al 20 per cento di quei redditi soggetti a tassazione separata ai sensi dell'art. 16 del Tuir, nonché dell'art. 7 comma 3, del medesimo testo unico, che devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi e non sono soggetti a ritenuta alla fonte.
Il versamento del predetto acconto del 20 per cento è dovuto con riferimento, ad esempio, ai seguenti redditi, ove non siano stati assoggettati a ritenuta alla fonte:

- plusvalenze, compreso il valore di avviamento, conseguite mediante cessione a titolo oneroso di aziende possedute da più di 5 anni e redditi conseguiti in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di imprese commerciali esercitate da più di cinque anni;
- plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di terreni edificabili secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione;
- indennità per perdita dell'avviamento spettanti al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione e indennità di avviamento delle farmacie spettanti al precedente titolare;
- indennità spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni;
- redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci di società di persone nei casi di recesso, esclusione e riduzione del capitale o agli eredi in caso di morte del socio e redditi imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, delle società stesse, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso o dell'esclusione, la deliberazione di riduzione del capitale, la morte del socio o l'inizio della liquidazione è superiore a cinque anni;
- somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i quali si è fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti;
- somme percepite a titolo di trattamento di fine rapporto, nonché gli acconti e le anticipazioni e le altre indennità di lavoro dipendente, comprese le somme e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro dipendente;
- indennità, acconti e anticipazioni percepiti per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, comprese le somme ed i valori comunque percepiti al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
- emolumenti arretrati di lavoro dipendente, compresi gli arretrati del trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 5 novembre 1968, n. 1115;
- redditi che gli eredi o i legatari hanno percepito in caso di morte dell'avente diritto, ad esclusione dei redditi fondiari o di impresa.
- indennità sostitutiva del preavviso.

È importante sapere che l'acconto non è dovuto sui redditi di capitale di cui alla Sezione VIII per i quali si applica l'imposta sostitutiva, in quanto già soggetti, in sede di dichiarazione, al pagamento dell'imposta a titolo definitivo.

Ciò premesso, nel **rigo RM20**, indicare il totale dei redditi non assoggettati a ritenuta alla fonte per i quali è dovuto l'acconto del 20 per cento.
Per il trattamento di fine rapporto e le indennità equipollenti, ai fini del calcolo dell'ammontare imponibile, occorre ridurre l'ammontare delle indennità (al netto dei contributi obbligatori eventualmente a carico del dipendente) di una somma pari a lire 500.000, pari a euro 258,23, ovvero 600.000, pari a euro 309,87 se il diritto alla percezione è sorto a partire dal 1998) per ciascun anno preso a base di commisurazione, con esclusione dei periodi di anzianità convenzionale; per i periodi inferiori all'anno la riduzione è rapportata a mese. Se il rapporto si

svolge per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria, la somma è proporzionalmente ridotta.

Nel **rigo RM21**, indicare l'acconto dovuto determinato applicando l'aliquota del 20 per cento all'ammontare imponibile dei redditi indicato nel **rigo RM20**.
Il versamento dell'acconto è dovuto anche qualora le imposte che risulteranno definitivamente dovute saranno di ammontare inferiore allo stesso; in tal caso l'ufficio finanziario provvederà ad effettuare il rimborso dell'eccedenza.

Redditi a tassazione ordinaria

Nel **rigo RM22**, qualora il contribuente abbia optato per la tassazione ordinaria nelle Sezioni interessate, indicare:

- nella **colonna 1**, il totale dei redditi per i quali è stata effettuata l'opzione;
- nella **colonna 2**, il totale dei crediti d'imposta sui dividendi ordinari;
- nella **colonna 3**, il totale dei crediti d'imposta sui dividendi limitati;
- nella **colonna 4**, l'ammontare delle ritenute relative a tali redditi.

Il totale dei redditi per i quali il contribuente ha optato per la tassazione ordinaria deve essere sommato agli altri redditi assoggettati all'Irpef e riportato nel **rigo RN1, colonna 3,** del **quadro RN**; i relativi crediti d'imposta e le relative ritenute devono essere, rispettivamente, sommati agli altri crediti d'imposta e alle altre ritenute e riportati nei **righi RN2** e **RN26**.
L'ammontare dei redditi di capitale di fonte estera, relativamente ai quali il contribuente ha optato per la tassazione ordinaria, deve essere sommato all'importo degli altri redditi prodotti all'estero e riportato nella **colonna 1** del **rigo RN1** del **quadro RN**. L'ammontare delle relative imposte pagate all'estero deve essere sommato alle altre imposte pagate all'estero e riportato a **colonna 2** nel **rigo RN26** dello stesso **quadro RN**.

6. QUADRO RT - PLUSVALENZE ASSOGGETTATE AD IMPOSTA SOSTITUTIVA

SEZIONE I
PLUSVALENZE REALIZZATE ENTRO IL 30 GIUGNO 1998

Questa sezione deve essere compilata dalle persone fisiche residenti in Italia per dichiarare le plusvalenze e/o le minusvalenze, realizzate entro il 30 giugno 1998, mediante cessione a titolo oneroso di azioni, quote rappresentative del capitale o del patrimonio e di altre partecipazioni analoghe, nonché dei certificati rappresentativi di partecipazione in società, associazioni, enti ed altri organismi nazionali ed esteri, di obbligazioni convertibili, diritti di opzione ed ogni altro diritto, che non abbia natura di interesse, connesso ai predetti rapporti, anche se *derivanti da operazioni a premio e da compravendita a pronti o a termine, i cui corrispettivi* siano stati percepiti – in tutto o in parte – nel 2000.
Sono altresì tenuti alla compilazione della presente sezione le persone fisiche non residenti, senza stabile organizzazione o base fissa in Italia per dichiarare le suddette plusvalenze e/o minusvalenze, realizzate entro il 30 giugno 1998, e relative a beni che si trovano nel territorio dello Stato. A tal fine si deve tenere conto della disposizione di cui all'art. 20 del Tuir, nel testo vigente anteriormente alle modifiche apportate dall'art. 1 del D.Lgs. 21 novembre 1997 n. 461 in base alla quale si considerano in ogni caso esistenti nel territorio stesso le partecipazioni in società a responsabilità limitata, in nome collettivo ed in accomandita semplice residenti in Italia.

Si ricorda che la plusvalenza si intende realizzata nel momento in cui si perfeziona la cessione a titolo oneroso delle attività finanziarie; in genere, tale momento coincide con il trasferimento della proprietà delle attività stesse e non ha alcuna rilevanza, a tale fine, il momento in cui è liquidato il corrispettivo della cessione stessa.
L'effettiva percezione del corrispettivo può, infatti, verificarsi in parte precedentemente a tale momento – come nell'ipotesi di acconti – ovvero successivamente, nei casi di dilazione del pagamento. Pertanto, qualora nei periodi d'imposta precedenti alla cessione il cedente abbia percepito somme a titolo di anticipazione, di tali somme si dovrà tenere conto ai fini del corrispettivo percepito e le stesse non sono tassabili nell'anno in cui sono incassate, ma in quello in cui la cessione si perfeziona. Qualora il cedente non abbia conseguito nel periodo d'imposta in cui è avvenuta la cessione tutto il corrispettivo pattuito, ai fini del calcolo della plusvalenza (o della minusvalenza) si dovrà tenere conto del prezzo d'acquisto proporzionalmente corrispondente alle somme percepite nel periodo d'imposta.
Pertanto, se una cessione è stata perfezionata anteriormente al 1° luglio 1998, la plusvalenza *(o la minusvalenza) si deve considerare realizzata secondo il regime vigente prima delle mo*difiche introdotte dal decreto legislativo n. 461 del 1997 indipendentemente dal fatto che il corrispettivo sia percepito dopo la sua entrata in vigore.

Non vanno dichiarate le plusvalenze assoggettate all'imposta sostitutiva in misura forfetaria ai sensi dell'art. 3 del D.L 28 gennaio 1991 n. 27 convertito dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, relative a cessioni per le quali è operante l'opzione prevista dalla citata norma. Le plusvalenze per le quali non poteva essere esercitata l'opzione di cui all'articolo 3 del citato D.L. n. 27 del 1991, da indicare nel presente quadro, sono quelle derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali, nonché di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, che rappresentino complessivamente una partecipazione al capitale o al patrimonio della società o ente superiore al 2, al 5 o al 10 per cento, secondo che si tratti di azioni negoziate nei mercati regolamentati, altre azioni o di partecipazioni non azionarie. Ai fini del computo delle percentuali sopra specificate occorre tener conto non solo delle partecipazioni cedute, ma anche dei diritti (es. diritti di opzione) o titoli (es. obbligazioni convertibili) ceduti, attraverso i quali possono essere acquisite le partecipazioni medesime. Inoltre, il computo della percentuale deve essere eseguito considerando tutte le cessioni effettuate nel corso dei dodici mesi che precedono l'ultima cessione di titoli o diritti anche se le cessioni sono effettuate nei confronti di soggetti diversi.
Con specifico riferimento al calcolo della percentuale rilevante, in caso di cessioni, effettuate dal 1° ottobre 1997 di titoli o diritti attraverso i quali possono essere potenzialmente acquisite le partecipazioni di cui all'articolo 81, comma 1, lett. c), del Tuir (come modificato dall'articolo 4 del D.L. 29 settembre 1997, n. 328, convertito dalla legge 29 novembre 1997 n. 410), si precisa che detti titoli o diritti devono essere sommati alle partecipazioni cedute prima del 1° ottobre 1997 sia nel caso in cui alla medesima data risultino già superate le percentuali indicate nell'articolo 81, comma 1, lett. c), del Tuir, sia nel caso in cui dette percentuali vengano superate per effetto di ulteriori cessioni poste in essere a partire dal 1° ottobre 1997
Poiché il superamento dei limiti precedentemente indicati comporta l'assoggettamento al regime analitico delle plusvalenze relative alle partecipazioni per le quali si è verificato il suddetto superamento, l'eventuale imposta sostitutiva pagata in misura forfetaria (da indicare nel **rigo RT7**) sulle cessioni effettuate anteriormente al superamento delle percentuali predette, è computata in diminuzione dall'imposta sostitutiva calcolata secondo il metodo ordinario previsto dall'art. 2 del D.L. n. 27 del 1991

L'imposta sostitutiva non è dovuta per le plusvalenze realizzate, entro il 30 giugno 1998, mediante cessione a titolo oneroso di valori mobiliari di cui all'articolo 81, comma 1, lett. c-bis), del Tuir, quotati nei mercati regolamentati italiani, nonché mediante cessione a titolo oneroso delle medesime partecipazioni (ovvero dei relativi titoli o diritti), diversi da quelli negoziati nei mercati regolamentati italiani, detenute da almeno quindici anni, e di quelle di cui all'art. 81, comma 1, lett. c), acquisite per successione e detenute da almeno quindici anni.
La plusvalenza relativa alle cessioni delle partecipazioni di cui alle lett. c) e c-bis) del comma 1 del citato art. 81, è costituita dalla differenza tra il corrispettivo percepito, comprensivo degli interessi per dilazioni di pagamento, ed il prezzo pagato all'atto del precedente acquisto ovvero, se l'acquisto è avvenuto per successione, il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato ai fini della relativa imposta; per le partecipazioni ricevute in donazione, si fa riferimento al prezzo che è stato pagato all'atto dell'ultimo acquisto avvenuto a titolo oneroso, ovvero al valore definito dal precedente titolare o, in mancanza, quello da lui dichiarato agli effetti dell'imposta di successione. In ogni caso il prezzo è aumentato di ogni altro costo inerente alla partecipazione ceduta (bolli, commissioni, tasse e imposte, ecc., con esclusione degli oneri finanziari di qualsiasi genere) ed è diminuito delle somme o del valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione delle riserve e altri fondi di cui all'art. 44, comma 1, del Tuir.

Ai fini della determinazione della plusvalenza, il costo fiscalmente riconosciuto deve essere adeguato in base a un coefficiente pari al tasso di variazione della media dei valori dell'indice mensile dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevati nell'anno in cui si è verificata la cessione rispetto a quella dei medesimi valori rilevati nell'anno in cui è avvenuto l'acquisto, a condizione che, fra la cessione e l'acquisto, siano intercorsi non meno di 12 mesi.
Tuttavia, limitatamente alle plusvalenze divenute imponibili per effetto del D.L. n. 27 del 1991, comprese le plusvalenze su partecipazioni sociali possedute al 28 gennaio 1991 da meno di cinque anni e cedute dopo il compimento del quinquennio, a richiesta dell'interessato, può essere assunto per la determinazione del prezzo di acquisto di titoli, quote o diritti quotati in mercati regolamentati italiani, quello risultante dalla media dei prezzi di compenso o dei prezzi, fatti nel corso dell'anno 1990, della borsa valori di Milano, o, in difetto, delle borse presso cui i titoli sono quotati; per gli altri titoli, quote o diritti non quotati può essere assunto, a richiesta dell'interessato, il valore alla data del 28 gennaio 1991, risultante da apposita valutazione peritale.
Se il contribuente, alla data del 28 gennaio 1991, per la determinazione del prezzo d'acquisto dei titoli ceduti, ha assunto il valore risultante da apposita perizia, per la valutazione del costo si deve applicare il coefficiente di rivalutazione a decorrere da tale data.

Nel caso di cessione di quote di società di persone, il coefficiente di rivalutazione del costo si applica sul risultato dell'operazione che tiene conto degli incrementi e dei decrementi previsti dall'art. 82, comma 1-bis, del Tuir, e pertanto non devono essere autonomamente rivalutati i redditi imputati al socio (che si aggiungono al costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione) e gli utili distribuiti (che si scomputano dal costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione stessa).
In coerenza con tale criterio, il costo da rivalutare va decrementato delle perdite imputate al socio e incrementato delle somme versate a copertura delle perdite.

Se il contribuente non ha percepito nel periodo di imposta tutto il corrispettivo pattuito, conformemente a specifiche clausole contrattuali che prevedono il pagamento rateale del corrispettivo ed il numero delle rate stabilite, nel **rigo RT2**, indicare il costo fiscalmente rilevante, incrementato o decrementato come sopra descritto, in misura proporzionalmente corrispondente alle somme percepite nel periodo di imposta.
Con riferimento ai **righi RT1** e **RT2** si precisa che in essi dovranno essere indicati, rispettivamente, i corrispettivi percepiti ed i costi fiscalmente rilevanti, incrementati o decrementati come sopra descritto, relativi a tutte le cessioni intervenute fino al 30 giugno 1998, comprese quelle assoggettate, in dipendenza dell'opzione esercitata ai sensi del citato art. 3 del D.L. n. 27 del 1991. all'imposta sostitutiva secondo il regime forfetario. In tal caso, infatti, il superamento delle percentuali di cui alla lett. c), comma 1 dell'art. 81 del Tuir, comporta l'attrazione di tali plusvalenze al regime analitico, e ciò anche quando tale superamento si sia verificato per effetto delle cessioni effettuate nel corso dei dodici mesi precedenti.

L'imposta sostitutiva è dovuta nella misura del 25 per cento ed è commisurata all'ammontare delle plusvalenze, al netto delle minusvalenze, determinate con gli stessi criteri previsti per le plusvalenze. Se l'ammontare delle minusvalenze supera quello delle plusvalenze, la differenza può essere computata in diminuzione dei redditi della stessa specie, realizzati nei successivi periodi di imposta, ma non oltre il quinto.

Al riguardo si precisa che le minusvalenze effettivamente realizzate entro il 30 giugno 1998 sono compensabili con le plusvalenze effettivamente realizzate a partire dal 1° luglio 1998, indipendentemente dalla circostanza che quest'ultime si riferiscano a cessioni di partecipazioni qualificate oppure non qualificate ovvero ad altre plusvalenze, redditi o proventi soggetti ad imposta sostitutiva nella dichiarazione annuale dei redditi.
Non è, invece, possibile computare le minusvalenze (e le relative eccedenze) realizzate a partire dal 1° luglio 1998 in diminuzione delle plusvalenze realizzate entro il 30 giugno 1998.

Il contribuente è tenuto inoltre a compilare e a conservare un apposito prospetto nel quale indicare, per ognuna delle operazioni eseguite, l'ammontare lordo dei corrispettivi, l'ammontare dei relativi costi, l'eventuale importo derivante dall'applicazione del coefficiente di rivalutazione del costo e il risultato del calcolo effettuato. Questo prospetto deve essere esibito o trasmesso, su richiesta, all'Agenzia delle Entrate.

Modalità di compilazione della Sezione I

Nel **rigo RT1**, indicare il totale dei corrispettivi, percepiti nel corso del 2000, relativi alle cessioni delle partecipazioni e dei diritti, effettuate fino al 30 giugno 1998.

Nel **rigo RT2**, indicare l'importo complessivo del costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni e dei diritti ceduti, determinato secondo le istruzioni fornite nel paragrafo precedente.

Nel **rigo RT3**, indicare l'imponibile che si ottiene per differenza tra l'importo del **rigo RT1** e quello del **rigo RT2**.
Se il risultato è negativo indicare zero nel **rigo RT3** e riportare, nel **campo 5** del **rigo RT11** "Minusvalenze non compensate nell'anno" la differenza tra l'importo di **rigo RT2** e quello di **rigo RT1**.
Se il risultato è positivo, e dalla dichiarazione dell'anno precedente risultano minusvalenze, nel **rigo RT4**, indicare dette minusvalenze (fino a concorrenza dell'importo di **rigo RT3**).

Nel **rigo RT5**, indicare la differenza tra l'importo di **rigo RT3** e quello di **rigo RT4**.
Le eventuali minusvalenze residue vanno indicate nel **rigo RT11** "Minusvalenze non compensate nell'anno" suddivise per ciascun periodo d'imposta.

Nel **rigo RT6**, indicare l'imposta sostitutiva pari al 25 per cento dell'importo di **rigo RT5**.

Nel **rigo RT7** indicare l'imposta sostitutiva pagata in base al regime forfetario.

Nel **rigo RT8**, indicare l'eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione fino a concorrenza della differenza tra gli importi indicati nei **righi RT6 e RT7** A tal fine si deve tener conto dell'eccedenza dell'imposta sostitutiva riportata nel **rigo RX6, colonna 3**, del **quadro RX** del **Modello UNICO 2000**, al netto dell'importo già compensato ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 utilizzando il Modello F24.

Nel **rigo RT9**, indicare l'ammontare dell'imposta sostitutiva a debito che è pari alla differenza tra gli importi dei **righi RT6, RT7** e **RT8**.

Se l'importo del **rigo RT7** è superiore a quello del **rigo RT6** indicare nel **rigo RT10** l'ammontare dell'imposta sostitutiva a credito.
Nel prospetto relativo alle minusvalenze non compensate nell'anno, vanno indicate, nel **rigo RT11**, suddivise per ciascun periodo d'imposta, le eventuali quote residue delle minusvalenze risultanti dalle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta 1996, 1997 1998, 1999 e dalla sezione I della presente dichiarazione, che non si sono compensate con le plusvalenze dichiarate nel **rigo RT3**.

SEZIONE II
LA NUOVA DISCIPLINA INTRODOTTA DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 1997, N. 461

Il decreto legislativo 21 novembre 1997 n. 461 emanato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 3, comma 160, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ha apportato rilevanti modifiche alla disciplina dei redditi diversi di natura finanziaria disciplinati dall'art. 81 del Tuir. In particolare, tale disciplina, che è entrata in vigore con riferimento alle plusvalenze, alle minusvalenze e agli altri redditi diversi "realizzati" a partire dal 1° luglio 1998, ha esteso la tassazione a tutti i redditi diversi di natura finanziaria e ha uniformato il prelievo attraverso l'applicazione di un'imposta sostitutiva con due aliquote, 12,50 e 27 per cento.
La riforma ha individuato con maggiore precisione il concetto di cessione a titolo oneroso di partecipazioni, titoli e diritti rappresentativi di una partecipazione in società, suddividendole in due categorie.
Rientrano nella prima categoria le plusvalenze realizzate mediante la cessione di partecipazioni qualificate (art. 81 comma 1 lett. c), del Tuir), ossia la cessione di azioni, diverse dalle azioni di risparmio, e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio delle società di cui all'art. 5 del Tuir (escluse le associazioni costituite fra artisti e professionisti) e delle società ed enti di cui all'art. 87 comma 1, lett. a), b), e d), del Tuir, nonché la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, qualora le partecipazioni, i diritti o i titoli ceduti rappresentino, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, a seconda che si tratti o meno di titoli negoziati in mercati regolamentati. La percentuale di diritti di voto e di partecipazione è determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, ancorché nei confronti di soggetti diversi. Tale disposizione si applica dalla data in cui le partecipazioni, i titoli ed i diritti posseduti, rappresentano una percentuale di diritto di voto o di partecipazione superiore alle percentuali suindicate. Pertanto la sua applicazione è subordinata alla condizione che il contribuente possieda, almeno per un giorno, una partecipazione superiore alle predette percentuali.
Per quanto riguarda la cessione di diritti reali di godimento e, in particolare, del diritto di usufrutto e della nuda proprietà, qualora il cedente rimanga titolare del diritto di voto, ai fini della qualificazione della cessione, deve essere utilizzato il criterio in base al quale costituiscono cessioni di partecipazioni qualificate quelle che rappresentano una percentuale di partecipazione al capitale o al patrimonio della società partecipata superiore al 5 o al 25 per cento, a seconda che si tratti o meno di titoli negoziati in mercati regolamentati. La percentuale di capitale sociale rappresentata dalla partecipazione ceduta va calcolata con riferimento alla parte del valore nominale delle partecipazioni corrispondenti al rapporto tra il valore dell'usufrutto o della nuda proprietà e il valore della piena proprietà.

$$\text{Percentuale ceduta} = \text{valore nominale azioni} \times \frac{\text{valore usufrutto o nuda proprietà}}{\text{valore piena proprietà}}$$

Il valore dell'usufrutto e quello della nuda proprietà si determinano secondo i criteri indicati dagli artt. 46 e 48 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro).

Alle plusvalenze appartenenti alla prima categoria l'imposta sostitutiva si applica nella misura del 27 per cento.

Rientrano, invece, nella seconda categoria tutte le altre plusvalenze ed i proventi indicati nell'art. 81, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del Tuir, per le quali l'imposta sostitutiva è dovuta nella misura del 12,50 per cento. Si tratta delle plusvalenze e degli altri proventi derivanti da:

- cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate – tra cui rientrano in ogni caso le cessioni di azioni di risparmio, sempreché non convertibili – (art. 81, comma 1, lett. c-bis));
- cessione a titolo oneroso o rimborso di titoli non partecipativi (comprese le obbligazioni e i titoli di Stato), nonché cessione a titolo oneroso di metalli preziosi e di valute estere se derivanti da depositi o conti correnti o da cessione a termine. Alla cessione a titolo oneroso della valuta estera è equiparato anche il prelievo dal conto corrente ovvero dal deposito nel solo caso in cui la giacenza dei depositi complessivamente intrattenuti dai contribuenti superi i 100 milioni di lire (pari a euro 51.645,69) per almeno sette giorni lavorativi continui (art. 81, comma 1, lett. c-ter) e comma 1-ter));
- contratti derivati, nonché i redditi derivanti da ogni altro contratto a termine che, pur non essendo generalmente compreso fra i contratti derivati, presenta comunque la caratteristica di poter essere eseguito in forma differenziale e cioè con il pagamento di semplici differenze di prezzo (art. 81 comma 1, lett. c-quater));
- cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale, di crediti pecuniari non rappresentati da titoli, di strumenti finanziari, nonché quelli realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di eventi incerti (art. 81, comma 1 lett. c-quinquies)).

Fra le plusvalenze e i redditi di cui alle lettere c-ter), c-quater) e c-quinquies), del comma 1 dell'art. 81 si comprendono anche quelli realizzati mediante rimborso o chiusura delle attività finanziarie o dei rapporti ivi indicati sottoscritti all'emissione o comunque non acquistati da terzi per effetto di cessione a titolo oneroso (art. 81 comma 1-quater del Tuir).

Si ricorda che le predette plusvalenze devono essere indicate distintamente, in ragione della categoria alla quale appartengono, nella **Sezione II-A o nella Sezione II-B** del presente quadro.
Il contribuente è tenuto a compilare e a conservare un apposito prospetto nel quale indicare, per ognuna delle operazioni eseguite, l'ammontare lordo dei corrispettivi, l'ammontare dei relativi costi e il risultato del calcolo effettuato. Questo prospetto dovrà essere esibito o trasmesso, su richiesta, all'Agenzia delle Entrate.

DETERMINAZIONE DELLE PLUSVALENZE E DEGLI ALTRI REDDITI DI CUI ALL'ART. 81, COMMA 1, LETTERE DA C) A C-QUINQUIES), DEL TUIR

I redditi di natura finanziaria di cui alle lettere da c) a c-quinquies) dell'art. 81, comma 1, del Tuir, sono suddividisi in due categorie distinte ai fini del pertinente regime impositivo.
La prima di tali categorie è costituita dalla somma algebrica delle plusvalenze e delle minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso delle partecipazioni qualificate di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 81 del medesimo testo unico.
La seconda delle suddette categorie è costituita dalla somma algebrica delle plusvalenze e delle minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate (art. 81, lett. c-bis)) e dalla cessione a titolo oneroso ovvero dal rimborso di titoli non rappresentativi di merci, di certificati di massa, di quote di partecipazione ad organismi d'investimento collettivo, di metalli preziosi allo stato grezzo o monetato e dalla cessione a termine di valute estere o rivenienti da depositi e conti correnti (art. 81, lett. c-ter)), nonché dai redditi e dalle perdite derivanti da contratti derivati (art. 81, lett. c-quater)) e dalle plusvalenze e altri proventi derivanti dalla cessione di crediti pecuniari, di contratti produttivi di redditi di capitale e di strumenti finanziari e, infine, dai proventi costituiti dai differenziali positivi dei contratti aleatori (art. 81 lett. c-quinquies)).
Nel caso in cui all'interno di ciascuna delle due predette categorie l'ammontare delle minusvalenze (o perdite) sia superiore a quello delle plusvalenze (o redditi) l'eccedenza è portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che tale situazione sia evidenziata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui essa si è verificata.
Per effetto di questa distinzione, quindi, le minusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate (quelle cioè della prima categoria) non possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate, titoli non partecipativi, certificati, valute, metalli preziosi, crediti pecuniari e altri strumenti finanziari (quelli cioè della seconda categoria) e viceversa.

Dalle plusvalenze effettivamente realizzate, facenti parte della prima o della seconda categoria, possono essere portate in deduzione le minusvalenze effettivamente realizzate con riferimento ad operazioni effettuate entro il 30 giugno 1998.
Per quanto concerne le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni, qualificate e non qualificate, di diritti e titoli attraverso i quali possono essere acquistate le partecipazioni, nonché di titoli non rappresentativi di partecipazioni, di certificati di massa, di valute, di quote di partecipazione a O.I.C.V.M. e di metalli preziosi, il legislatore ha stabilito criteri comuni per la loro determinazione.
Ai sensi del comma 5 dell'art. 82 del Tuir, le plusvalenze da assoggettare all'imposta sostitutiva sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito (ovvero la somma o il valore normale dei beni rimborsati) ed il costo (ovvero il valore) d'acquisto, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l'imposta di successione e donazione, le spese notarili, le commissioni d'intermediazione, la tassa sui contratti di borsa, ecc. ad eccezione degli interessi passivi.
Nel caso di acquisto per successione si assume come costo di acquisto il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti di tale imposta. Per i titoli esenti dal tributo successorio si assume come costo il valore normale alla data di apertura della successione.
Nel caso di acquisto per donazione il contribuente deve assumere il costo del donante e, cioè, quello che il donante avrebbe assunto come costo o valore di acquisto se, invece di donare l'attività finanziaria di cui abbia il possesso, l'avesse ceduta a titolo oneroso.
Il costo di acquisto dei titoli partecipativi deve intendersi comprensivo anche dei versamenti, in denaro o in natura, a fondo perduto o in conto capitale, nonché della rinuncia ai crediti vantati nei confronti della società da parte dei soci o partecipanti.
Per espressa previsione normativa (art. 82, comma 6, lettera b) del Tuir), qualora vengano superate le percentuali di diritti di voto o di partecipazione indicate nella lettera c), i corrispettivi percepiti anteriormente al periodo d'imposta si considerano percepiti nel periodo d'imposta in cui le percentuali sono superate.
Per le partecipazioni nelle società indicate dall'art. 5 del Tuir, diverse da quelle immobiliari o finanziarie, il comma 5 dell'art. 82 del Tuir stabilisce che il costo è aumentato o diminuito dei redditi e delle perdite imputate al socio e dal costo si scomputano, fino a concorrenza dei redditi già imputati, gli utili distribuiti al socio. In tal modo i redditi della società già tassati per trasparenza in capo ai soci non sono assoggettati nuovamente a tassazione quali plusvalenze da cessione.
Sulla base della nuova disciplina il costo o valore d'acquisto delle partecipazioni va assunto nel suo importo effettivo e, quindi, senza procedere all'adeguamento di cui all'abrogato art. 2, comma 5, del D.L. n. 27 del 1991
Tuttavia per le attività finanziarie detenute al 1° luglio 1998, il costo fiscalmente riconosciuto si assume tenendo conto anche delle disposizioni di carattere transitorio di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 461 del 1997, qualora il contribuente se ne sia avvalso.
Per quanto concerne la determinazione della base imponibile delle plusvalenze derivanti dalla cessione a termine di valute, si assume come costo il valore della valuta calcolato in base al cambio a pronti vigente alla data di stipula del contratto di cessione.
Nel caso, invece, di cessione a pronti di valute estere prelevate da depositi e conti correnti, la base imponibile è pari alla differenza tra il corrispettivo della cessione ed il costo della valuta, rappresentato dal cambio storico calcolato sulla base del criterio "L.I.F.O." costo che deve essere documentato dal contribuente. Qualora non sia possibile determinare il costo per mancanza di documentazione, si deve far riferimento al minore dei cambi mensili determinati con l'apposito decreto ministeriale nel periodo d'imposta in cui la plusvalenza è stata conseguita.
Per quanto concerne la determinazione della base imponibile della cessione a titolo oneroso di titoli diversi da quelli partecipativi essa è determinata per differenza tra il prezzo di cessione ed il costo di acquisto, calcolato sulla base del criterio "L.I.F.O." ed incrementato degli oneri strettamente inerenti. Qualora la cessione derivi dall'esercizio in forma specifica di una "opzione", la plusvalenza è determinata tenendo conto del premio pagato o incassato, il cui importo deve essere, quindi, dedotto o aggiunto al corrispettivo percepito.

Sempre in tema di determinazione della base imponibile delle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di titoli non partecipativi, si fa presente che ai sensi del comma 6 dell'art. 82 del Tuir, dal corrispettivo percepito (o dalla somma rimborsata) si scomputano i redditi di capitale maturati ma non ancora riscossi e quindi sia quelli a maturazione periodica (interessi) che quelli a maturazione non periodica (proventi degli organismi d'investimento collettivo del risparmio). Tale principio non si applica tuttavia agli utili derivanti dalla cessione di partecipazioni in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche in quanto tali utili sono sempre imponibili a carico del soggetto che li ha materialmente riscossi, anche se tale soggetto non rivestiva la qualifica di socio al momento di approvazione della delibera di distribuzione.

Per le valute estere prelevate da depositi e conti correnti si assume come corrispettivo il valore normale della valuta alla data di effettuazione del prelievo.
Per quanto concerne, infine, la determinazione della base imponibile delle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di metalli preziosi, in mancanza della documentazione del costo di acquisto, le stesse sono determinate in misura pari al 25 per cento del corrispettivo della cessione.
I redditi derivanti da contratti derivati e da altri contratti a termine di natura finanziaria sono costituiti dal risultato che si ottiene facendo la somma algebrica sia dei differenziali, positivi o negativi, che degli altri proventi ed oneri che il contribuente ha percepito o ha sostenuto in relazione a ciascuno dei rapporti di cui alla citata disposizione dell'art. 81, lett. c-quater).
Ciò implica una compensazione sia dei differenziali positivi e negativi che dei redditi e delle perdite relativi a ciascun contratto rientrante nell'ambito della disposizione in rassegna. Ai fini dell'applicazione dell'imposta, non è sufficiente che in relazione ai differenziali, proventi ed oneri in questione il contribuente abbia sostenuto dei pagamenti o abbia incassato delle somme, essendo necessario che tali pagamenti e incassi abbiano il carattere della definitività, in quanto il contratto sia stato chiuso, eseguito o ceduto.
Nel caso in cui un contratto derivato di tipo traslativo che comporti la consegna dell'attività sottostante sia eseguito mediante tale consegna e non già mediante il pagamento del differenziale, il provento imponibile va determinato secondo le disposizioni – già esaminate – concernenti le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di titoli, strumenti finanziari o di valute estere.

Tra i proventi e gli oneri che concorrono a formare il reddito o la perdita complessivamente realizzata mediante l'utilizzo dei contratti derivati e degli altri contratti a termine rientranti nell'ambito applicativo dell'art. 81, lett. c-quater), del Tuir, devono essere inclusi anche i premi pagati e riscossi su opzioni, sia di tipo traslativo che differenziale, in quanto anch'essi costituiscono veri proventi ed oneri. Ai sensi del comma 7 dell'art. 82 del Tuir, i premi in questione non devono concorrere a formare il reddito o la perdita nel periodo d'imposta in cui essi sono stati riscossi o pagati, ma nel periodo d'imposta in cui l'opzione è stata esercitata ovvero è scaduto il termine per il suo esercizio, in quanto è solo con il venire meno dell'opzione che può considerarsi effettivamente compiuta l'operazione economica ad essa sottesa.
L'applicabilità di questa regola è stata esclusa, peraltro, nel caso in cui l'opzione sia stata chiusa anticipatamente mediante la stipula di una opzione eguale e contraria per la stessa scadenza, come pure nel caso in cui l'opzione sia stata ceduta a terzi. In dette ipotesi, infatti, ai fini dell'imputazione dei premi non è necessario attendere la scadenza del termine stabilito per l'esercizio del diritto d'opzione, in quanto con il verificarsi di tali eventi i premi assumono i caratteri previsti per la loro imponibilità come proventi o per la loro deducibilità come oneri.
Ai fini della determinazione delle plusvalenze e degli altri proventi realizzati mediante la cessione a titolo oneroso o la chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale e mediante la cessione a titolo oneroso ovvero il rimborso di crediti pecuniari o di strumenti finanziari, nonché quelli realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto di cui all'art. 81, comma 1, lettera c-quinquies), del Tuir, il comma 8 dell'art. 82 del Tuir stabilisce che i redditi in questione sono costituiti dalla differenza positiva tra i corrispettivi percepiti (ovvero le somme rimborsate) ed i corrispettivi pagati (ovvero le somme corrisposte), aumentati di ogni onere inerente alla loro produzione, con esclusione degli interessi passivi. Da ciò deriva che nei casi di specie non è ammessa la deducibilità delle minusvalenze e dei differenziali negativi.

Disciplina delle plusvalenze e dei redditi diversi di natura finanziaria dei soggetti non residenti

Relativamente ai soggetti non residenti l'art. 1 del D.Lgs. n. 461 del 1997 ha apportato alcune modifiche all'art. 20, comma 1 lett. f), del Tuir.
La precedente formulazione di quest'ultima disposizione normativa considerava prodotti in Italia i redditi diversi derivanti da attività svolte nel territorio dello Stato o relativi a beni che si trovano nel territorio stesso. La medesima disposizione, inoltre, con riferimento alla cessione di partecipazioni in società residenti, considerava in ogni caso esistenti nel territorio dello Stato le partecipazioni in società a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice.
Modificando l'art. 20, comma 1, lett. f), del Tuir, il legislatore ha inteso ampliare la presunzione assoluta di territorialità al fine di ricomprendere tra le partecipazioni che si considerano esistenti nel territorio dello Stato, oltre alle partecipazioni in società a responsabilità limitata, in accomandita semplice e in nome collettivo residenti, anche quelle in società per azioni o in accomandita per azioni residenti e, conseguentemente, attrarre alla sfera impositiva le plusvalenze realizzate dai non residenti sulle partecipazioni possedute in società residenti di ogni tipo, indipendentemente dal fatto che i titoli rappresentativi delle predette partecipazioni siano depositati in Italia.

Con la stessa disposizione il legislatore ha stabilito, tuttavia, che la presunzione assoluta di territorialità così introdotta non opera per le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate di cui alla lett. c-bis) dell'art. 81 del Tuir, se queste sono negoziate nei mercati regolamentati. Pertanto, tali plusvalenze non si considerano in ogni caso prodotte nel territorio dello Stato, anche se le partecipazioni in parola siano detenute in Italia.
In merito alla disposizione in esame va innanzitutto precisato che con il termine "partecipazione" il legislatore ha inteso riferirsi alla nozione recata dall'art. 81 del Tuir (espressamente richiamato dall'art. 20 dello stesso testo unico) e, pertanto, in essa debbono ricomprendersi non solo le azioni e ogni altra partecipazione al patrimonio delle società di persone (con la sola esclusione delle associazioni tra artisti e professionisti), delle società di capitali e degli enti commerciali, ma anche i diritti ed i titoli attraverso cui possono essere acquistate dette partecipazioni.
Inoltre l'articolo 1 del decreto legislativo 21 luglio 1999, n. 259, ha ulteriormente modificato il citato articolo 20, comma 1 lett. f) del Tuir. A seguito di tale modificazione – che ha effetto per le operazioni realizzate a partire dal 1° gennaio 1999 – non si considerano più prodotte nel territorio dello Stato, oltre alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in società residenti indicati nell'art. 81 comma 1 lett. c-bis) del Tuir negoziate nei mercati regolamentati (italiani e esteri), ovunque detenute, anche le plusvalenze di cui alla lettera c-ter) dell'art. 81 derivanti da cessione a titolo oneroso ovvero da rimborso di titoli non rappresentativi di merci e di certificati di massa negoziati nei mercati regolamentati, nonchè da cessione o da prelievo di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti; l'esclusione riguarda altresì i redditi di cui alle lettere c-quater) e c-quinquies) del medesimo articolo derivanti da contratti conclusi, anche attraverso l'intervento di intermediari, in mercati regolamentati.
Poiché la fattispecie di cui alla novellata lettera f) dell'articolo 20 del Tuir comporta l'irrilevanza delle predette operazioni produttive di redditi diversi di natura finanziaria, detta irrilevanza riguarda sia le plusvalenze ed i differenziali positivi sia le minusvalenze ed i differenziali negativi che, pertanto, non possono più essere computati in diminuzione delle plusvalenze derivanti da altre operazioni imponibili.
Si ricorda che in ogni caso, per le operazioni imponibili, diverse da quelle disciplinate dal predetto art. 20 del Tuir, continua ad applicarsi il regime di esenzione previsto dal comma 5 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 461 del 1997 Tale regime si applica sia ai soggetti che risiedono in Paesi con i quali sono in vigore Convenzioni contro le doppie imposizioni che consentono lo scambio di informazioni necessarie per accertare il requisito della residenza con esclusione dei soggetti residenti in paesi o territori con regime fiscale privilegiato individuati nel D.M. 24 aprile 1992 (in G.U. n. 104 del 6 maggio 1992) sia agli enti ed organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia.
A tale proposito occorre considerare che con il decreto ministeriale 4 settembre 1996, pubblicato nella G.U. n. 220 del 19 settembre 1996 ed integrato dai successivi decreti ministeriali 25 marzo 1998, 16 dicembre 1998, 17 giugno 1999, 20 dicembre 1999 e 5 ottobre 2000 sono stati elencati gli Stati con i quali risulta attuabile lo scambio di informazioni; conseguentemente, il regime di esenzione previsto dall'art. 5, comma 5, del provvedimento in esame si applica nei confronti dei soggetti residenti negli Stati medesimi.
Si precisa, tuttavia, che tale esenzione non spetta a quei soggetti che, pur essendo residenti in alcuni Stati indicati nei citati decreti ministeriali, sono inclusi altresì nel citato decreto ministeriale 24 aprile 1992, concernente l'individuazione dei Paesi con regime fiscale privilegiato.

Modalità di compilazione della Sezione II

I **righi** da **RT12** a **RT22** della Sezione II-A devono essere utilizzati per il calcolo dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze relative alla cessione di partecipazioni qualificate, realizzate a decorrere dal 1° luglio 1998 e i cui corrispettivi sono stati percepiti nel corso del 2000.

Nel rigo **RT12**, indicare il totale dei corrispettivi delle cessioni di partecipazioni qualificate.

Nel rigo **RT13**, indicare l'importo complessivo del costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni e dei diritti, determinato secondo le istruzioni fornite con riferimento alla nuova disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 461 del 1997 tenendo conto anche delle disposizioni di carattere transitorio qualora il contribuente se ne sia avvalso.

Nel **rigo RT14**, indicare l'imponibile che si ottiene per differenza tra l'importo del **rigo RT12** e quello del **rigo RT13**.
Se il risultato è negativo, la minusvalenza potrà essere portata in diminuzione delle eventuali plusvalenze della medesima categoria realizzate nei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quarto. In tale caso indicare zero nel **rigo RT14** e riportare, nel **campo 5** del **rigo RT22** "Minusvalenze non compensate nell'anno" la differenza tra l'importo di **rigo RT13** e quello di **ri-**

go **RT12**. Tali minusvalenze non possono, invece, essere portate in diminuzione delle plusvalenze realizzate entro il 30 giugno 1998, indicate nella Sezione I del presente quadro, né delle plusvalenze indicate nella Sezione II-B.
Se il risultato è positivo, e residuano minusvalenze indicate nel **rigo RT11** della presente dichiarazione, ovvero nella precedente dichiarazione, indicare nel **rigo RT15** dette minusvalenze (fino a concorrenza dell'importo di **rigo RT14**).

Nel **rigo RT16**, indicare la differenza tra l'importo di **rigo RT14** e quello di **rigo RT15**.
Le eventuali minusvalenze residue vanno indicate nel prospetto delle "Minusvalenze non compensate nell'anno" **rigo RT22**, suddivise per ciascun periodo d'imposta.

Nel **rigo RT17** indicare l'imposta sostitutiva, pari al 27 per cento dell'importo di **rigo RT16**.

Nel **rigo RT18**, indicare l'imposta sostitutiva pagata ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 27 del 1991, nonché quella pagata nella misura del 12,50 per cento ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 461 del 1997 anche mediante un intermediario.

Nel **rigo RT19**, indicare l'eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione fino a concorrenza della differenza tra gli importi indicati nei **righi RT17** e **RT18**. A tal fine si deve tener conto dell'eccedenza dell'imposta sostitutiva riportata nel rigo RX6, colonna 3, del quadro RX del Modello UNICO 2000, al netto dell'importo già compensato ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 utilizzando il Modello F24 e al netto dell'importo indicato nel **rigo RT8**.

Nel **rigo RT20**, indicare l'ammontare dell'imposta sostitutiva a debito che è pari alla differenza tra gli importi dei **righi RT17 RT18** e **RT19**.
Se l'importo del **rigo RT18** è superiore a quello del **rigo RT17** indicare nel **rigo RT21** l'ammontare dell'imposta sostitutiva a credito.
Nel prospetto relativo alle minusvalenze non compensate nell'anno, vanno indicate, nel **rigo RT22**, separatamente nei relativi campi, le eventuali quote residue delle minusvalenze risultanti dalle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta 1996, 1997 1998, 1999 e dalla presente dichiarazione, che non si sono potute compensare nella Sez. I e nella Sez. II-A.

I **righi** da **RT23** a **RT31** della Sezione II-B devono essere utilizzati per il calcolo dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e altri proventi diversi da quelli indicati nei righi precedenti, realizzati a decorrere dal 1° luglio 1998 e i cui corrispettivi siano stati percepiti nel corso del 2000.

Nel **rigo RT23**, indicare il totale dei corrispettivi derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate, dalla cessione o rimborso di titoli, valute, metalli preziosi, nonché differenziali positivi e altri proventi.

Nel **rigo RT24**, l'importo complessivo del costo fiscalmente riconosciuto dei titoli, valute, metalli preziosi o rapporti, determinato secondo le istruzioni precedentemente fornite con riferimento alla nuova disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 461 del 1997 tenendo conto anche delle disposizioni di carattere transitorio qualora il contribuente se ne sia avvalso. Per i metalli preziosi, in mancanza della documentazione attestante il costo di acquisto, nel **rigo RT24** indicare il 75 per cento dell'importo del relativo corrispettivo indicato nel **rigo RT23**.

Nel **rigo RT25**, indicare l'imponibile che si ottiene per differenza tra l'importo del **rigo RT23** e quello del **rigo RT24**.

Se il risultato è negativo, la minusvalenza potrà essere portata in diminuzione delle eventuali plusvalenze della medesima categoria realizzate nei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quarto. In tale caso indicare zero nel **rigo RT25** e riportare, nel **campo 5** del prospetto "Minusvalenze non compensate nell'anno" la differenza tra l'importo di **rigo RT24** e quello di **rigo RT23**. Tali minusvalenze non possono, invece, essere portate in diminuzione delle plusvalenze realizzate entro il 30 giugno 1998, indicate nella Sezione I del presente quadro, né delle plusvalenze indicate nella Sezione II-A.
Se il risultato è positivo, e dalla dichiarazione residuano minusvalenze non compensate nella precedente sezione I, ovvero nella precedente dichiarazione, sempreché relative ad operazioni che dovevano essere indicate nella sezione II-B, nel **rigo RT26**, indicare dette minusvalenze (fino a concorrenza dell'importo di **rigo RT25**).

Nel **rigo RT27** indicare la differenza tra l'importo di **rigo RT25** e quello di **rigo RT26**.
Le eventuali minusvalenze residue vanno indicate nel prospetto delle "Minusvalenze non compensate nell'anno" suddivise per ciascun periodo d'imposta.

Nel **rigo RT28**, *indicare l'imposta sostitutiva a debito, pari al 12,50 per cento dell'importo di* **rigo RT27**

Nel **rigo RT29**, indicare l'eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione fino a concorrenza dell'importo indicato nel **rigo RT28**. A tal fine si deve tenere conto dell'eccedenza dell'imposta sostitutiva riportata nel rigo RX6, colonna 3, del quadro RX del Modello UNICO 2000, al netto dell'importo già compensato ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, utilizzando il Mod. F24 e al netto degli importi indicati nei **righi RT8** e **RT19**.
Nel **rigo RT30**, indicare l'ammontare dell'imposta sostitutiva a debito che è pari alla differenza tra l'importo di **rigo RT28** e l'importo di **rigo RT29**.
Nel prospetto relativo alle minusvalenze non compensate nell'anno, vanno indicate, nel **rigo RT31**, separatamente nei relativi campi, le eventuali quote residue delle minusvalenze risultanti dalle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta 1996, 1997, 1998, 1999 e dalla presente dichiarazione, che non si sono potute compensare con le plusvalenze dichiarate nelle precedenti Sezioni.

Riepilogo delle compensazioni

Nel **rigo RT32, colonna 2**, indicare l'ammontare dell'eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione e riportata nel rigo RX6, colonna 3, del quadro RX del Modello UNICO 2000, specificando nella **colonna 1** la parte di detta eccedenza compensata ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 utilizzando il Modello F24.

Nel **rigo RT33**, indicare l'ammontare complessivo dell'imposta sostitutiva a credito risultante dalla somma degli importi dei **righi RT10** e **RT21**, nonché dell'eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione non compensata con il Modello F24 e non utilizzata nel presente quadro. Tale importo deve essere riportato nel quadro RX.

PARTE II: ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI PROSPETTI VARI

1. QUADRO RR - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Generalità

Il presente quadro deve essere compilato dai soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali nonché dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, L. 8 agosto 1995, n. 335 per la determinazione dei contributi previdenziali dovuti all'Inps.

SEZIONE I
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DOVUTI DA ARTIGIANI E COMMERCIANTI

La presente sezione deve essere compilata, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241, dai titolari di imprese artigiane e commerciali e dai soci titolari di una propria posizione assicurativa tenuti al versamento dei contributi previdenziali, sia per se stessi, sia per le altre persone che prestano la propria attività lavorativa nell'impresa (familiari collaboratori).
Sono esonerati dalla compilazione della sezione i soggetti che, pur avendo presentato domanda di iscrizione all'Inps, non hanno ancora ricevuto comunicazione dell'avvenuta iscrizione con conseguente attribuzione del "codice azienda"

La base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali è costituita, per ogni singolo soggetto iscritto alla gestione assicurativa, dalla totalità dei redditi d'impresa dichiarati ai fini Irpef per l'anno 2000.
Per l'anno 2000:
- il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo è di lire 22.688.224, pari a euro 11.717,48 (reddito minimale);
- il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi è di lire 110.540.000, pari a euro 57.089,14, (reddito imponibile massimo).

Il minimale ed il massimale devono essere rapportati a mesi in caso di attività che non copre l'intero anno, sia per la Gestione degli Artigiani che per quella dei Commercianti.

Per coloro che svolgono l'attività di affittacamere non opera il minimale ma solamente il massimale.

Per i lavoratori privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995, iscritti a decorrere dal 1° gennaio 1996, il minimale deve essere rapportato ai mesi, mentre il massimale, stabilito in lire 144.263.000, pari a euro 74.505,62, non può essere rapportato ai mesi di attività.

Qualora nel corso dell'anno si verifichi un trasferimento dalla gestione commercianti alla gestione artigiani o viceversa, devono essere compilati due distinti quadri, ognuno riferito alla singola gestione.

Per la determinazione dei contributi dovuti devono essere applicate le seguenti aliquote:

- per la Gestione Artigiani:
  - 16,20 per cento sul reddito minimale e sui redditi compresi tra lire 22.688.224, pari a euro 11.717,48, e lire 66.324.000, pari a euro 34.253,48;
  - 17,20 per cento per i redditi da lire 66.324.001, pari a euro 34.253,48, fino al massimale di lire 110.540.000, pari a euro 57.089,14, o fino al massimale di lire 144.263.000, pari a euro 74.505,62, per i lavoratori privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995;
- per la Gestione Commercianti:
  - 16,59 per cento sul reddito minimale e sui redditi compresi tra lire 22.688.224, pari a euro 11.717,48, e lire 66.324.000, pari a euro 34.253,48;
  - 17,59 per cento per i redditi da lire 66.324.001, pari a euro 34.253,48, fino al massimale di lire 110.540.000, pari a euro 57.089,14, o fino al massimale di lire 144.263.000, pari a euro 74.505,62, per i lavoratori privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995.

Si ricorda che coloro che svolgono l'attività di affittacamere sono iscritti alla gestione commercianti.

Ai fini della compilazione della sezione, il titolare dell'impresa dovrà determinare separatamente i dati relativi a ciascun soggetto iscritto alla gestione assicurativa (imponibile, contributi).
Gli importi devono essere arrotondati alle mille lire inferiori o superiori, secondo le regole della dichiarazione.

Come si compila la Sezione I

Nel **rigo RR1,** riportare il codice azienda attribuito dall'INPS (8 caratteri numerici e 2 alfabetici).
Nel caso in cui il contribuente svolga l'attività di affittacamere barrare la relativa casella.

I **righi** da **RR2** a **RR4** sono riservati all'indicazione dei dati contributivi del titolare dell'impresa e dei collaboratori.
Il titolare dell'impresa deve esporre, prima i dati relativi alla propria posizione e successivamente i dati relativi ai collaboratori.

Ciascun rigo è predisposto per l'indicazione di tre gruppi di dati:
1) le **colonne da 1 a 9** sono riservate all'indicazione dei dati relativi alla propria posizione contributiva;
2) le **colonne da 10 a 13** sono riservate all'indicazione dei dati relativi ai contributi sul reddito minimale;
3) le **colonne da 14 a 21** sono riservate all'indicazione dei dati relativi ai contributi sul reddito che eccede il minimale.

Coloro che svolgono attività di affittacamere non devono indicare alcun dato nelle colonne da 10 a 13 in quanto sono tenuti ad indicare il reddito effettivamente percepito, non adeguato al minimale e, pertanto, devono compilare solamente le colonne da 1 a 9 e da 14 a 21

Per la compilazione delle singole colonne del rigo:

- a **colonna 1**, indicare il codice fiscale del titolare o dei componenti il nucleo aziendale;
- a **colonna 2**, barrare la casella se trattasi di lavoratore privo di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995, iscritto a decorrere dal 1° gennaio 1996;
- nelle **colonne 3** e **4**, indicare rispettivamente l'inizio e la fine del periodo per il quale sono dovuti i contributi relativi al 2000 (ad es. per l'intero anno, da 01 a 12; in caso di decorrenza dell'iscrizione dal mese di maggio, da 05 a 12, ecc.);
- a **colonna 5**, indicare uno dei codici sottoelencati relativi alle eventuali agevolazioni contributive (riduzioni) riconosciute dall'INPS:
  - **A** Art. 59, comma 15, L. 449/97 Riduzione del 50% dei contributi IVS dovuti dai pensionati ultrasessantacinquenni;
  - **B** Art. 1, c. 7 lire 233/90. Riduzione di tre punti dell'aliquota contributiva IVS per i collaboratori di età inferiore a 21 anni (ad es. l'aliquota del 16,20 si riduce al 13,20); si precisa che la riduzione è applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore interessato compie i 21 anni;

C Art. 4, comma 16, lire 449/97 Sospensione del pagamento del 50% dei contributi dovuti dai soggetti di età inferiore ai 32 anni, iscritti per la prima volta alle Gestioni nell'anno 1998;

D Art. 3, comma 9, lire 448/98. Riduzione del pagamento del 50% dei contributi dovuti dai soggetti di età inferiore ai 32 anni, iscritti per la prima volta alla Gestioni negli anni 1999 o 2000;

E Qualora spettino contemporaneamente, oltre alla riduzione prevista al punto B, una delle riduzioni di cui ai punti C e D.

Se nel corso dell'anno si modifica il diritto alle agevolazioni contributive sopra elencate, devono essere compilati distinti righi relativi ai singoli periodi di validità delle agevolazioni, barrando la casella di colonna 9; in questo caso il primo rigo deve essere interamente compilato, e nei righi successivi devono essere compilate solamente le colonne 5, 6 e 7 (tipo e periodo di riduzione); nella determinazione del contributo dovuto, da riportare esclusivamente nel primo rigo, si deve tener conto delle diverse riduzioni indicate nei righi successivi;

- nelle **colonne 6** e **7** indicare rispettivamente l'inizio e la fine del periodo per il quale spetta la riduzione (ad es. per l'intero anno, da 01 a 12);
- a **colonna 8**, il totale dei redditi d'impresa al lordo dell'eventuale quota agevolata ai fini DIT e al netto delle eventuali perdite portate a nuovo, dichiarati ai fini Irpef per l'anno 2000;
- a **colonna 9**, barrare la casella per indicare che si tratta dello stesso soggetto del rigo precedente nel caso in cui sia stato necessario compilare più righi per descrivere modifiche del diritto alle agevolazioni contributive intervenute nel corso dell'anno; naturalmente la casella deve essere barrata, solamente, nei righi successivi al primo;
- a **colonna 10**, indicare il reddito minimale. Qualora il reddito d'impresa sia di importo inferiore al minimale (ad esclusione di quello derivante dall'attività di affittacamere che deve essere indicato nella colonna 14), in tale colonna va indicato l'importo corrispondente al predetto minimale.
  Nel caso di attività svolta per parte dell'anno, il reddito minimale deve essere rapportato ai mesi di attività;
- a **colonna 11**, indicare i contributi IVS dovuti sul reddito minimale, calcolati, applicando al reddito indicato nella colonna 10, le aliquote stabilite per la gestione di appartenenza (artigiani o commercianti) al netto di eventuali riduzioni indicate a colonna 5. Nel caso siano stati compilati più righi per il singolo soggetto, nella determinazione del contributo dovuto si deve tenere conto delle diverse riduzioni indicate nei singoli righi;
- a **colonna 12**, indicare il contributo per le prestazioni di maternità fissato nella misura di lire 1 578 mensili pari a euro 0,81, fino al 30 giugno 2000, e di lire 1.208,33 mensili, pari a euro 0,62 a decorrere da luglio 2000;
- a **colonna 13**, indicare gli importi relativi alle quote associative o ad eventuali oneri accessori;
- a **colonna 14**, indicare il reddito eccedente il minimale fino al massimale di lire 110.540.000, pari a euro 57.089,14.
  Nel caso di attività svolta per parte dell'anno, il reddito massimale deve essere rapportato ai mesi di attività.
  Per i lavoratori privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995 (casella di colonna 2 barrata) il massimale è di lire 144.263.000, pari a euro 74.505,62, e non deve essere rapportato ai mesi di attività;
  Coloro che svolgono attività di affittacamere (casella del rigo RR1 colonna 2 barrata) devono indicare il reddito effettivamente percepito e non il reddito eccedente il minimale, fermo restando il massimale di reddito imponibile;
- a **colonna 15**, indicare i contributi IVS dovuti sul reddito eccedente il minimale calcolati, applicando al reddito indicato nella **colonna 14**, le aliquote per scaglioni di imponibile stabilite per la gestione di appartenenza (artigiani o commercianti) al netto di eventuali riduzioni indicate a **colonna 5**. Nel caso siano stati compilati più righi per il singolo soggetto, nella determinazione del contributo dovuto si deve tenere conto delle diverse riduzioni indicate nei singoli righi;
- a **colonna 16**, coloro che svolgono attività di affittacamere devono indicare il contributo per le prestazioni di maternità;
- a **colonna 17**, indicare il totale dei contributi versati sul reddito che eccede il minimale.

Coloro che svolgono attività di affittacamere, devono indicare in tale campo anche l'importo versato per il contributo di maternità;

- a **colonna 18**, indicare i contributi sul reddito eccedente il minimale i cui termini di versamento non sono ancora scaduti all'atto di presentazione del mod. UNICO 2001,
- a **colonna 19**, indicare l'importo dell'eventuale credito contributivo determinatosi in riferimento all'anno 1997 e portato in diminuzione dei contributi dovuti per l'anno 2000 (autoconguaglio)

Al fine di determinare i contributi a debito o a credito di ciascun soggetto, effettuare la seguente operazione:

col. 15 + col. 16 – col. 17 – col. 18 – col. 19

Se il risultato di tale operazione è uguale o maggiore di zero indicare il corrispondente importo nella **colonna 20**; se invece risulta inferiore a zero indicare il corrispondente importo in valore assoluto (senza l'indicazione del segno meno) nella **colonna 21**.

Qualora i **righi RR2, RR3** e **RR4** non fossero sufficienti per indicare tutti i collaboratori, il contribuente dovrà utilizzare un ulteriore modulo.

Nei **righi** da **RR5** a **RR14** devono essere indicati i dati che consentono la determinazione complessiva dei contributi dovuti o delle somme risultanti a credito. In particolare indicare:

- nel **rigo RR5**, il totale degli importi indicati nelle colonne 11, 12 e 13 di tutti i soggetti;
- nel **rigo RR6,** il totale per tutti i soggetti dei contributi versati sul reddito minimale, comprensivo, anche, delle somme corrisposte per contributi di maternità, quote associative ed oneri accessori (col. 12 e 13), sommando anche i contributi con scadenza successiva all'atto della presentazione della dichiarazione Modello UNICO 2001;
- al fine di determinare il contributo a debito o a credito sul reddito minimale, effettuare la seguente operazione: RR5 – RR6; se il risultato di tale operazione è uguale o maggiore di zero indicare il corrispondente importo nel **rigo RR7**: se invece risulta inferiore a zero indicare il corrispondente importo in valore assoluto (senza l'indicazione del segno meno) nel **rigo RR8**.
  Si precisa che l'eventuale debito esposto nel **rigo RR7** può essere compensato, esclusivamente, utilizzando, il Modello F24; il credito esposto nel **rigo RR8** può essere, invece, utilizzato in compensazione dei contributi a debito dovuti sul reddito eccedente al minimale;
- nel **rigo RR9,** il totale degli importi indicati nelle **colonne 20** di tutti i soggetti;
- nel **rigo RR10,** il totale degli importi indicati nelle **colonne 21** di tutti i soggetti;
- nel **rigo RR11**, l'eccedenza dei contributi derivanti dalla precedente dichiarazione; a tal fine riportare l'importo indicato nel **rigo RX7** a **colonna 3** del **quadro RX** del **Modello UNICO 2000**;
- nel **rigo RR12**, la parte dell'eccedenza indicata nel rigo RR11 compensata con il modello F24;
- al fine di determinare il contributo a debito o a credito effettuare la seguente operazione:

  RR9 – RR8 – RR10 – RR11 + RR12

  se il risultato di tale operazione è uguale o maggiore di zero indicare il corrispondente importo nel **rigo RR13**, se invece risulta inferiore a zero indicare il corrispondente importo in valore assoluto (senza l'indicazione del segno meno) nel **rigo RR14**. Riportare l'importo del rigo RR14 nel corrispondente rigo del quadro RX.

Qualora il contribuente abbia utilizzato più moduli del quadro RR deve compilare solo nel primo di essi i **righi da RR5 a RR14**.
Qualora nel corso dell'anno si verifichi un trasferimento dalla gestione commercianti alla gestione artigiani o viceversa, e quindi si compilano quadri RR distinti, ognuno riferito alla singola gestione, i **righi da RR5 a RR14** devono essere compilati solo nel primo dei moduli relativi a ciascuna gestione.

Nel caso in cui per una gestione emerga un credito e per l'altra un debito, si deve procedere alla compensazione tra i due risultati:

- se dalla compensazione emerge un debito, si deve provvedere al versamento del contributo dovuto;
- se dalla compensazione emerge un credito, tale importo deve essere riportato nel corrispondente rigo del quadro RX.

SEZIONE II

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DOVUTI DAI LIBERI PROFESSIONISTI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA DELL'INPS

La presente sezione deve essere compilata dai lavoratori autonomi che svolgono attività di cui all'art. 49, comma 1, del Tuir, tenuti al versamento dei contributi previdenziali alla Gestione separata ex art. 2, comma 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335.
Si precisa, al riguardo, che non sono tenuti all'iscrizione alla gestione separata istituita presso l'Inps e, quindi, alla compilazione del presente quadro, i professionisti già assicurati ad altre casse professionali, relativamente ai redditi assoggettati a contribuzione presso le casse stesse, e coloro che, pur producendo redditi di lavoro autonomo, siano assoggettati, per l'attività professionale, ad altre forme assicurative (ad esempio, ostetriche iscritte alla gestione dei commercianti, lavoratori dello spettacolo iscritti all'Enpals, ecc.).
La base imponibile è rappresentata dal reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini Irpef, relativo all'anno cui la contribuzione si riferisce.
Per l'anno 2000 il contributo, entro il massimale di lire 144.263.000, pari a euro 74.505.,62, deve essere calcolato applicando all'imponibile le seguenti aliquote:
- 13 per cento per i professionisti iscritti esclusivamente alla gestione separata;
- 10 per cento per i professionisti pensionati o per i quali sia in atto un diverso rapporto assicurativo-contributivo derivante, ad esempio, da un concomitante rapporto di lavoro subordinato.

Nel **rigo RR15** devono essere riportati i seguenti dati:
- a **colonna 1**, il reddito imponibile sul quale è stato calcolato il contributo, eventualmente ridotto entro il limite del massimale;
- nelle **colonne 2** e **3**, il periodo in cui è stato conseguito il reddito nella forma "dal mese" e "al mese"
- a **colonna 4**, l'aliquota applicata;
- a **colonna 5**, il contributo dovuto: moltiplicare il reddito imponibile di colonna 1 per l'aliquota di **colonna 4**;
- a **colonna 6**, l'acconto versato.

Qualora si modifichi in corso d'anno la misura dell'aliquota contributiva da applicare (dal 13% al 10% o viceversa) per l'inizio, ad esempio, di un concomitante rapporto di lavoro subordinato a decorrere dal mese di maggio, devono essere compilati sia il **rigo RR15** sia il **rigo RR16**.
Proseguendo nell'esempio, nel rigo RR15 sarà indicato il reddito imponibile del primo periodo dell'anno nel quale non vi era altro rapporto di lavoro, nella misura di 4/12 del reddito annuo, il periodo di riferimento, da 01 a 04, l'aliquota, nella misura del 13%.

Nel **rigo RR16** saranno riportati l'imponibile relativo alla restante parte dell'anno, nella misura di 8/12 del reddito annuo, il periodo di riferimento, da 05 a 12 e l'aliquota, nella misura del 10%. Nel caso in cui il reddito conseguito sia superiore a lire 144.263.000, pari a euro 74.505.,62, ai fini della determinazione delle due diverse basi imponibili, detta somma sarà rapportata a mese e moltiplicata per i mesi di ciascun periodo. Nell'esempio, il reddito da indicare nei **righi RR15 e RR16** sarà pari, rispettivamente, a lire 48.088.000, pari a euro 24.835,37 ed a lire 96.175.000, pari a euro 49.670,24.
Si evidenzia che in caso di attività che non si protrae per l'intero anno i contributi sono comunque dovuti entro il predetto massimale di lire 144.263.000, pari a euro 74.505.,62.

Nel **rigo RR17** riportare il totale dei contributi dovuti e degli acconti versati indicati rispettivamente nelle **colonne 5 e 6**.

Nel **rigo RR18** riportare il credito da utilizzare in compensazione risultante dalla precedente dichiarazione (**rigo RX7colonna 3 del Modello UNICO 2000**).

Nel **rigo RR19** riportare la somma degli importi compensati con il mod. F24 riferiti all'importo esposto come eccedenza nella precedente dichiarazione.

Al fine di determinare i contributi a debito o a credito, effettuare la seguente operazione:

RR17 col. 5 – RR17 col. 6 – RR18 + RR19.

Se il risultato di tale operazione è uguale o maggiore di zero, indicare il corrispondente importo nel **rigo RR20**; se invece, risulta inferiore a zero, indicare il corrispondente importo in valore assoluto (senza l'indicazione del segno meno) nel **rigo RR21**.
Qualora i righi previsti nella sezione II del quadro RR non fossero sufficienti per indicare tutti i periodi con diversa aliquota, il contribuente dovrà utilizzare un secondo modulo, compilando i **righi da RR17 a RR21** solo nel primo quadro.

2. MODULO RW - INVESTIMENTI ALL'ESTERO E TRASFERIMENTI DA, PER E SULL'ESTERO

Questo modulo deve essere utilizzato dalle persone fisiche residenti in Italia, le quali, in conformità a quanto previsto nel D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla L. 4 agosto 1990, n. 227, e modificato dal D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, devono indicare:

a) i trasferimenti da e verso l'estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli effettuati attraverso soggetti non residenti, senza il tramite di intermediari residenti, sia istituzionali che professionali, se l'ammontare complessivo di tali trasferimenti nel corso del periodo di imposta sia stato superiore a lire 20 milioni, pari a euro 10.329,14 (art. 2, comma 1 e art. 5, comma 2). Nell'ammontare complessivo vanno computati tutti i trasferimenti e, quindi, sia quelli verso l'estero che quelli dall'estero.
L'obbligo riguarda i trasferimenti diversi da quelli relativi a investimenti all'estero e attività estere di natura finanziaria, indipendentemente dalla causale dei trasferimenti stessi e dalle modalità con le quali hanno avuto luogo;

b) gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia, detenuti al termine del periodo di imposta se l'ammontare complessivo di tali investimenti ed attività, al termine del periodo di imposta, risulta superiore a lire 20 milioni, pari a euro 10.329,14 (art. 4, commi 1 e 5). Quest'obbligo sussiste anche se nel corso dell'anno non siano intervenute movimentazioni;

c) i trasferimenti da, verso e sull'estero che hanno interessato i suddetti investimenti e attività, se l'ammontare complessivo dei movimenti effettuati nel corso dell'anno, computato tenendo conto anche dei disinvestimenti, sia stato superiore a lire 20 milioni, pari a euro 10.329,14 (art. 4, commi 2 e 5). Quest'obbligo sussiste anche se al termine del periodo d'imposta i soggetti interessati non detengono investimenti all'estero né attività estere di natura finanziaria, in quanto a tale data è intervenuto, rispettivamente, il disinvestimento o l'estinzione dei rapporti finanziari.

Agli effetti degli obblighi di dichiarazione di cui alle lettere b) e c), si considerano come di fonte estera i redditi corrisposti da soggetti non residenti, nonché i redditi derivanti da beni che si trovano al di fuori del territorio dello Stato (ad es. plusvalenze, canoni di locazione ecc.).

Si considerano, in ogni caso, di fonte estera i redditi soggetti alla ritenuta del 12,50 o del 27 per cento ai sensi della disposizione di cui all'art. 26, terzo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari esteri, interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'art. 31 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 nonché di quelli con regime fiscale equiparato emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992, divenuti esigibili entro il 30 giugno 2000).

Si considerano, altresì, di fonte estera, i redditi, divenuti esigibili dal 1° luglio 2000, soggetti all'imposta sostitutiva del 12,50 o del 27 per cento ai sensi dell'art. 2, commi 1-bis e 1-ter, del D.Lgs. n. 239 del 1996.

Sono, inoltre, da considerare di fonte estera i redditi soggetti alla ritenuta del 27 per cento di cui all'art. 26, terzo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (interessi ed altri proventi dei depositi e conti correnti esteri).

L'obbligo di dichiarazione di cui ai precedenti punti b) e c), sussiste in tutti i casi in cui gli investimenti all'estero, le attività estere di natura finanziaria e i trasferimenti sono stati posti in essere attraverso intermediari residenti, attraverso non residenti o in forma diretta, e indipendentemente dalla causa da cui gli stessi traggono origine (donazione, successione ecc.).

Per gli importi in valuta estera il contribuente deve indicare il controvalore in lire o in euro utilizzando il cambio indicato nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 1 febbraio 2001, pubblicato nella G.U. 47 del 26 febbraio 2001

L'obbligo di dichiarazione sussiste anche nel caso in cui le operazioni siano state poste in essere dagli interessati in qualità di esercenti attività commerciali in regime di contabilità ordinaria e siano soggetti a tutti gli obblighi di tenuta e conservazione delle scritture contabili previsti dalle norme fiscali.

Considerato che il modulo RW riguarda la rilevazione su base annua dei trasferimenti da, verso e sull'estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli, il modulo RW deve essere presentato con riferimento all'intero anno solare.

Gli obblighi di dichiarazione non sussistono, invece, per espressa previsione legislativa per i certificati in serie o di massa ed i titoli affidati in gestione o in amministrazione alle banche, alle SIM, alle Società fiduciarie ed agli altri intermediari professionali indicati nell'art. 1 del D.L. n. 167 del 1990, per i contratti conclusi attraverso il loro intervento, anche in qualità di controparti, nonché per i depositi ed i conti correnti, a condizione che i redditi derivanti da tali attività estere di natura finanziaria siano riscossi attraverso l'intervento degli intermediari stessi.

Si precisa che l'esonero dagli obblighi di dichiarazione sussiste anche quando non sia stata esercitata l'opzione di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 461 del 1997
Nel caso in cui le attività estere di natura finanziaria di cui alla presente dichiarazione abbiano prodotto redditi relativamente ai quali non sussistono le condizioni di esonero, il contribuente dovrà farne oggetto di dichiarazione nella apposita Sezione del quadro RM, secondo le istruzioni ivi fornite.

Si richiama l'attenzione sulla disposizione contenuta nell'art. 6 del D.L. n. 167 del 1990 innanzi citato, che, ai fini delle imposte sui redditi, prevede la presunzione di fruttuosità, nella misura pari al tasso ufficiale medio di sconto vigente in Italia nei singoli periodi d'imposta, con riguardo alle somme in denaro ai certificati in serie o di massa o ai titoli trasferiti o costituiti all'estero, senza che ne risultino dichiarati i redditi effettivi, a meno che nella dichiarazione non venga specificato che si tratta di redditi la cui percezione avverrà in un successivo periodo d'imposta.

Se il contribuente è obbligato alla presentazione del modello UNICO, il presente modulo deve essere presentato unitamente a detto modello

Nei casi di esonero dalla dichiarazione dei redditi o nel caso di presentazione del mod. 730, il modulo RW deve essere presentato con le modalità e nei termini previsti per la dichiarazione dei redditi unitamente al frontespizio del modello UNICO debitamente compilato.

RIQUADRO IDENTIFICATIVO

Il riquadro in alto a destra del modulo deve essere compilato indicando il codice fiscale del contribuente.

Il presente modulo si compone di tre sezioni:
- nella **Sezione I** vanno indicati i trasferimenti dall'estero verso l'Italia e dall'Italia verso l'estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli, effettuati attraverso non residenti e senza il tramite degli intermediari residenti, per ragioni diverse dagli investimenti all'estero e dalle attività estere di natura finanziaria;
- nella **Sezione II** vanno indicate le consistenze degli investimenti esteri e delle attività finanziarie detenute all'estero al termine del periodo di imposta;
- nella **Sezione III** vanno indicati i flussi dei trasferimenti dall'estero verso l'Italia, dall'Italia verso l'estero e dall'estero sull'estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli, effettuati attraverso intermediari residenti, attraverso non residenti ovvero in forma diretta, che nel corso dell'anno hanno interessato investimenti esteri ed attività estere di natura finanziaria.

SEZIONE I

TRASFERIMENTI DA O VERSO L'ESTERO DI DENARO, CERTIFICATI IN SERIE O DI MASSA O TITOLI ATTRAVERSO NON RESIDENTI, PER CAUSE DIVERSE DAGLI INVESTIMENTI ESTERI E DALLE ATTIVITÀ ESTERE DI NATURA FINANZIARIA

Nella **Sezione I** indicare per ciascuna operazione di trasferimento, i seguenti dati:
- nelle **colonne 1** e **2**, le generalità complete (cognome e nome, se si tratta di persone fisiche; denominazione, se si tratta di soggetti diversi dalle persone fisiche) del soggetto non residente attraverso il quale è stata effettuata l'operazione;
- nella **colonna 3**, il codice del paese estero di residenza del soggetto non residente rilevato dall'elenco dei paesi esteri riportato nella tabella "Elenco dei paesi esteri" posta in APPENDICE al Fascicolo 1
- nella **colonna 4**, la tipologia dell'operazione, indicando il codice:
  1. se l'operazione ha comportato un trasferimento dall'estero verso l'Italia;
  2. se l'operazione ha comportato un trasferimento dall'Italia verso l'estero;
- nella **colonna 5**, il codice dello Stato estero, rilevato dall'elenco dei Paesi esteri, riportato nella Tabella "Elenco dei paesi esteri" posta in APPENDICE al Fascicolo 1
- nella **colonna 6**, il mezzo di pagamento impiegato per l'effettuazione dell'operazione indicando il codice:
  1. se denaro;
  2. se assegni bancari
  3. se altro mezzo;
- nella **colonna 7** il codice della causale dell'operazione, rilevato dalla tabella dei codici delle operazioni con l'estero, riportata nella Tabella "Tabella codici operazioni con l'estero" posta in APPENDICE;
- nella **colonna 8**, la data dell'operazione;
- nella **colonna 9**, l'importo dell'operazione. Se le operazioni sono state effettuate in valuta estera, il controvalore in lire degli importi da indicare, è determinato, per il 2000, sulla base dei

valori di cambio riportati nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 1° febbraio 2001 pubblicato nella G.U. n. 47 del 26 febbraio 2001.

SEZIONE II

INVESTIMENTI ALL'ESTERO OVVERO ATTIVITÀ ESTERE DI NATURA FINANZIARIA AL 31/12/2000

Nella **Sezione II** indicare per ciascuna tipologia di investimento estero e di attività estera di natura finanziaria e distintamente per ciascuno Stato estero, le consistenze dei predetti investimenti ed attività detenuti all'estero al termine del periodo di imposta. In particolare indicare:
- nella **colonna 1**, il codice dello Stato estero, rilevato dall'elenco dei Paesi esteri riportato nella Tabella "Elenco dei paesi esteri" posta in APPENDICE al Fascicolo 1;
- nella **colonna 2**, il codice della causale dell'operazione, rilevato dalla tabella dei codici delle operazioni con l'estero, riportata nella Tabella "Tabella codici operazioni con l'estero" posta in APPENDICE;
- nella **colonna 3**, l'importo degli investimenti ed attività suddetti. In proposito si richiama quanto già precisato in riferimento alla colonna 9 della Sezione I.

SEZIONE III

TRASFERIMENTI DA, VERSO E SULL'ESTERO CHE HANNO INTERESSATO GLI INVESTIMENTI ALL'ESTERO OVVERO LE ATTIVITÀ ESTERE DI NATURA FINANZIARIA NEL CORSO DEL 2000

Nella **Sezione III** indicare, per ciascuna operazione che ha comportato trasferimenti di denaro, certificati in serie o di massa o titoli da, verso e sull'estero, i seguenti dati:
- nella **colonna 1**, il codice dello Stato estero, rilevato dall'elenco dei Paesi esteri, riportato nella Tabella "Elenco dei paesi esteri" posta in APPENDICE al Fascicolo 1,
- nella **colonna 2**, la tipologia dell'operazione indicando il codice:
  1. per i trasferimenti dall'estero verso l'Italia;
  2. per i trasferimenti dall'Italia verso l'estero;
  3. per i trasferimenti dall'estero sull'estero;
- nella **colonna 3**, il codice dell'operazione, rilevato dalla tabella dei codici delle operazioni con l'estero, riportata nella Tabella "Tabella codici operazioni con l'estero" posta in APPENDICE;
- nella **colonna 4**, gli estremi di identificazione della banca;
- nella **colonna 5**, il numero di conto corrente utilizzato;
- nella **colonna 6**, la data in cui è intervenuta l'operazione;
- nella **colonna 7** l'importo dell'operazione. In proposito si richiama quanto precisato in relazione alla **colonna 9** della Sezione I.

Se il contribuente ha posto in essere una pluralità di operazioni comportanti il trasferimento dall'estero verso l'Italia, dall'Italia verso l'estero e dall'estero sull'estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli mediante l'utilizzo di uno o più conti correnti, in luogo della indicazione delle singole operazioni di trasferimento, il contribuente può limitarsi ad indicare, con riferimento a ciascun conto interessato, l'ammontare complessivo dei trasferimenti effettuati dall'estero (codice 1), dall'Italia (codice 2) e sull'estero (codice 3), indicandone l'importo nella **colonna 7** e la tipologia nella **colonna 3**.
Infine, nel caso in cui per una stessa operazione di trasferimento intervengano più intermediari menzionati nei primi due commi dell'art. 1 del D.L n.167 del 1990, dovrà essere indicato soltanto il numero di conto relativo all'intermediario che per primo è intervenuto nell'operazione di trasferimento verso l'estero e per ultimo nell'operazione di trasferimento verso l'Italia.
Nel caso in cui non fosse sufficiente un unico modulo per l'indicazione dei dati richiesti, si dovranno utilizzare altri moduli avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi, riportando la numerazione progressiva nella apposita casella posta nella prima pagina del modulo.

3. QUADRO AC - COMUNICAZIONE DELL'AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO

Il quadro AC deve essere utilizzato dagli amministratori di condominio negli edifici in carica al 31 dicembre 2000, per effettuare la comunicazione annuale all'Anagrafe Tributaria dell'importo complessivo dei beni e servizi acquistati dal condominio nell'anno solare e dei dati identificativi dei relativi fornitori (art. 7 comma 8-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605). Al riguardo si precisa che tale obbligo sussiste anche se la carica di amministratore è stata conferita nell'ambito di un condominio con non più di quattro condomini.

Si precisa che tra i fornitori del condominio sono da ricomprendere anche gli altri condomini, super condomini, consorzi o enti di pari natura, ai quali il condominio amministrato abbia corrisposto somme superiori a lire 500.000 annue a qualsiasi titolo.

Non devono essere comunicati:

- gli importi relativi alle forniture di acqua, energia elettrica e gas;
- gli importi, relativi agli acquisti di beni e servizi effettuati nell'anno solare, che risultano, al lordo dell'Iva gravante sull'acquisto, non superiori complessivamente a lire 500.000, pari a euro 258,23, per singolo fornitore. In tal caso non devono neppure essere indicati i dati identificativi del relativo fornitore;
- gli importi relativi alle forniture di servizi che hanno comportato da parte del condominio il pagamento di somme soggette alle ritenute alla fonte. I predetti importi e le ritenute operate sugli stessi devono essere indicati nei rispettivi quadri del Mod. 770/2001 che il condominio è obbligato a presentare in qualità di sostituto d'imposta.

Qualora sia necessario compilare più quadri in relazione ad uno stesso condominio i dati identificativi del condominio devono essere riportati su tutti i quadri.

In presenza di più condomìni amministrati devono essere compilati distinti quadri per ciascun condominio.

In ogni caso, tutti i quadri compilati, sia che attengano a uno o più condomìni, devono essere numerati, utilizzando il campo "Mod. N." con un'unica numerazione progressiva.

Nei casi in cui l'amministratore di condominio sia esonerato dalla presentazione della propria dichiarazione dei redditi o nel caso di presentazione del Mod. 730/2001, il quadro AC deve essere presentato unitamente al frontespizio del Mod. UNICO 2001 con le modalità e i termini previsti per la presentazione di quest'ultimo modello.

Dati identificativi del condominio

Nella presente sezione devono essere indicati, relativamente a ciascun condominio:

- nel **punto 1**, il codice fiscale;
- nel **punto 2**, l'eventuale denominazione;
- nei **punti da 3 a 5**, l'indirizzo completo (il comune, la sigla della provincia, la via e il numero civico).

Dati relativi ai fornitori e agli acquisti di beni e servizi

Nella presente sezione devono essere indicati, per ciascun fornitore, i dati identificativi e l'ammontare complessivo degli acquisti di beni e servizi effettuati dal condominio nell'anno solare.

La comunicazione, indipendentemente dal criterio di contabilizzazione seguito dal condominio, deve far riferimento agli acquisti di beni e servizi effettuati nell'anno solare.

Ai fini della determinazione del momento di effettuazione degli acquisti si applicano le disposizioni dell'art. 6 del D.P.R 26 ottobre 1972, n. 633. Pertanto, in via generale, le cessioni dei beni si intendono effettuate al momento della stipulazione del contratto, se riguardano beni immobili, e al momento della consegna o spedizione, nel caso di beni mobili. Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo; qualora, tuttavia, sia stata emessa fattura anteriormente al pagamento del corrispettivo o quest'ultimo sia stato pagato parzialmente, l'operazione si considera effettuata rispettivamente alla data di emissione della fattura o a quella del pagamento parziale, relativamente all'importo fatturato o pagato.

In particolare, devono essere indicati:

- nel **punto 1**, il codice fiscale, o la partita Iva, del fornitore;
- nel **punto 2**, il cognome, se il fornitore è persona fisica, ovvero la denominazione o ragione sociale, se soggetto diverso da persona fisica;
- nei **punti da 3 a 7** che devono essere compilati esclusivamente se il fornitore è persona fisica, rispettivamente, il nome e gli altri dati anagrafici (sesso, data, comune e provincia di nascita);
- nei **punti da 8 a 10**, rispettivamente, il comune, la provincia, la via e il numero civico del domicilio fiscale del fornitore;
- nel **punto 11**, se il fornitore è un soggetto non residente deve essere indicato lo Stato estero di residenza (vedere nel Fascicolo 1 in Appendice la tabella "Elenco dei paesi esteri");
- nel **punto 12**, deve essere indicato l'ammontare complessivo degli acquisti di beni e servizi effettuati dal condominio nell'anno solare.

PARTE III: PERSONE FISICHE NON RESIDENTI
GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEL MODELLO UNICO 2001

Queste istruzioni sono dedicate alle persone fisiche non residenti che sono comunque tenute a presentare la dichiarazione dei redditi per l'anno 2000 in Italia.

Le notizie e le indicazioni fornite che interessano questi soggetti si riferiscono alle tipologie di reddito più frequenti esposte nel Fascicolo 1

Per quanto non trattato in questa parte invece valgono in generale, le istruzioni fornite per i contribuenti residenti e contenute nel Fascicolo 1

Leggetele attentamente, potrebbero evitarvi errori e perdite di tempo.
Ulteriori informazioni si trovano i siti del Ministero delle Finanze su Televideo (p. 370-379) e *Internet* (www.finanze.it).
Inoltre sul sito Internet del Ministero delle Finanze è consultabile anche la Guida per i Contribuenti non residenti.

La dichiarazione dei non residenti

Secondo la legge italiana, chiunque possiede redditi prodotti in Italia, anche se residente all'estero, è tenuto a dichiararli all'amministrazione finanziaria, salvo i casi di esonero previsti espressamente. Quest'anno non è stato predisposto il modello "Unico NR" quindi, i non residenti, dovranno utilizzare il Modello UNICO 2001
Dovranno presentare la dichiarazione UNICO 2001 qualificandosi come non residenti, le persone fisiche che nel 2000 erano residenti all'estero e che nello stesso anno hanno posseduto redditi di fonte italiana imponibili in Italia.

1. LA PRIMA COSA DA FARE

La prima cosa che dovete fare è controllare se siete tenuti o meno a fare la dichiarazione.
Nel capitolo 3 sono indicati i casi in cui i non residenti, proprio a causa di tale condizione, sono esonerati da quest'obbligo. Per i casi di esonero previsti, invece, in via generale, si tratti di persone residenti o non residenti, si dovrà fare riferimento nel Fascicolo 1 al capitolo 2, PARTE II "Istruzioni per la dichiarazione dei redditi Modello UNICO 2001"

Anche nel caso in cui non siete tenuti, rimanete liberi di presentare la dichiarazione dei redditi per far valere eventuali oneri sostenuti o detrazioni non attribuite oppure per chiedere il rimborso di eccedenze di imposta derivanti dalla dichiarazione presentata nel 2000 o da acconti versati nello stesso anno.

2. IL SECONDO PASSO: RESIDENTE O NON RESIDENTE

Una volta verificato che avete l'obbligo di presentare la dichiarazione (oppure che siete interessati a farlo) dovete controllare se avete la possibilità o meno di qualificarvi come soggetti " non residenti" A questo scopo dovrete prima di tutto stabilire se nel 2000 potevate essere considerati NON RESIDENTI in Italia ai fini delle imposte dirette.

Per essere considerati "non residenti", dovete esservi trovati nel 2000 nelle seguenti condizioni:
- non dovete essere stati iscritti nell'anagrafe delle persone residenti in Italia per più della metà dell'anno (e cioè per 183 giorni negli anni normali, 184 in quelli bisestili);
- non dovete avere avuto il domicilio in Italia per più di metà dell'anno;
- non dovete aver avuto dimora abituale in Italia per più della metà dell'anno.

'Domicilio' è il luogo in cui le persone hanno stabilito la sede principale dei loro affari e interessi, anche morali e familiari

Se manca anche una sola di queste condizioni siete considerati residenti.

Siete inoltre considerati residenti, ai sensi della legislazione italiana, salvo prova contraria, se siete cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residenti ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato individuati con decreto del Ministro delle Finanze 4 maggio 1999, elencati in APPENDICE.

A tale proposito, per maggiori chiarimenti, può essere utile consultare sul sito Internet del Ministero delle Finanze le circolari n. 304/E del 2 dicembre 1997 e 140/E del 24 giugno 1999.

Sono attualmente in vigore Convenzioni bilaterali tra l'Italia ed altri Stati per evitare le doppie imposizioni sui redditi; in tali Accordi è in genere previsto che ciascuno Stato individui i propri residenti fiscali in base alle proprie leggi.

Nei casi in cui entrambi gli Stati considerino la persona come loro residente si ricorre ad accordi fra le Amministrazioni fiscali dei due Paesi. In Appendice, sono elencate tutte le Convenzioni contro le doppie imposizioni sottoscritte dallo Stato italiano con altri Stati e tuttora in vigore.

3. REDDITI DA NON DICHIARARE

Oltre ai casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione riportate nel Fascicolo 1, capitolo 2, della PARTE II "Istruzioni per la dichiarazione dei redditi Modello UNICO 2001" non sono in ogni caso da dichiarare, e quindi il loro possesso da parte di non residenti non implica in alcun modo un obbligo di dichiarazione verso l'amministrazione fiscale italiana:
- le borse di studio;

- redditi di capitale per i quali, nei confronti di non residenti, è prevista l'esenzione o l'applicazione di una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o l'imposta sostitutiva secondo quanto stabilito dalla normativa nazionale o dalle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni (ad es. dividendi e interessi);
- i compensi per l'utilizzazione di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di marchi d'impresa nonché processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale commerciale e scientifico sottoposti in Italia a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta ai sensi della normativa nazionale o delle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni.

4. RIMBORSI DI IMPOSTA

Se avete diritto a un rimborso di imposta in base alle norme di una Convenzione internazionale, non dovete chiederlo compilando questa dichiarazione ma **presentando una apposita domanda all'amministrazione finanziaria italiana.**

Domanda di rimborso

Nel caso in cui avete subito in Italia una ritenuta superiore a quanto previsto dalla Convenzione per evitare le doppie imposizioni vigente tra l'Italia ed il Paese di residenza, potete chiedere il rimborso delle imposte pagate in eccedenza.

Il termine di decadenza per la presentazione della domanda di rimborso è di 48 mesi dal momento in cui è stata effettuata la ritenuta, sia che questa sia stata effettuata direttamente da Amministrazioni dello Stato o da altro sostituto.

L'istanza può essere presentata oltre che dal soggetto possessore del reddito (il sostituito) anche dal sostituto che ha effettuato la ritenuta.

Le istanze dovranno essere corredate in ogni caso da una certificazione di residenza rilasciata dalle Autorità fiscali del Paese di residenza, nonché dalla documentazione necessaria per dimostrare il possesso dei requisiti previsti dalla Convenzione stessa.

5. LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

A chi e dove presentare la dichiarazione

I contribuenti non residenti, che hanno la possibilità di presentare la dichiarazione dall'Italia possono avvalersi delle modalità indicate nel Fascicolo 1, capitolo 4, della PARTE I "Istruzioni generali per la dichiarazione"

Dichiarazione spedita dall'estero

Altrimenti possono spedire la dichiarazione dall'estero utilizzando il mezzo della raccomandata o mezzo equivalente, che attesti la data di spedizione secondo le procedure indicate nelle Istruzioni generali per la dichiarazione.

6. COME SI ESEGUONO I VERSAMENTI

Oltre alle modalità di pagamento indicate in via generale per tutti i contribuenti nel Fascicolo 1, capitolo 6, PARTE I "Istruzioni generali per la dichiarazione" sono previste particolari modalità di pagamento riservate ai soli contribuenti non residenti.

Pagamento dall'estero

I contribuenti residenti all'estero possono effettuare i versamenti presso una qualsiasi banca del luogo attraverso un **bonifico in lire a favore di una banca nazionale con sede in Italia**. Nel bonifico si devono indicare le generalità del dichiarante, il codice fiscale, la residenza all'estero, il domicilio in Italia, la causale del versamento e l'anno a cui si riferisce. Non è possibile effettuare i pagamenti tramite assegni.

GUIDA ALLA COMPILAZIONE PER I NON RESIDENTI

1. DATI PERSONALI

Nel frontespizio i soggetti non residenti devono compilare la parte denominata residente all'estero.

Scrivere nel settore, per esteso, in quest'ordine:

Residente all'estero

- il codice fiscale attribuito dallo Stato estero di residenza o nel caso in cui lo stesso non sia previsto dalla legislazione del Paese di residenza un analogo codice identificativo (ad

esempio codice di Sicurezza sociale, codice identificativo generale, ecc.). Se la legislazione dello Stato di residenza non prevede alcun codice identificativo lasciare la casella *in bianco;*
- il nome dello Stato estero;
- il codice dello Stato estero nel quale avete la residenza. Potete individuare il codice dello Stato che vi interessa consultando l'elenco nell'APPENDICE;
- lo Stato federato, la Contea, il Distretto o similari, nel caso in cui lo Stato di residenza sia strutturato secondo suddivisioni geografiche. Nel caso di più suddivisioni territoriali va indicata solo la maggiore (ad esempio se un Paese è suddiviso in Stati federati, a loro volta suddivisi in contee, indicare solo lo Stato federato);
- la località di residenza e il vostro indirizzo completo.

Nazionalità

Barrare le caselle nell'ultimo settore "**Nazionalità**" secondo i seguenti criteri:
- la **casella 1** se possedete la nazionalità dello Stato di residenza, cioè se godete dei diritti di cittadinanza in base alla legge di quel Paese;
- la **casella 2** se possedete la nazionalità italiana.

Barrare tutte e due le caselle se avete la doppia nazionalità.

Non barrare le caselle se non avete né la cittadinanza italiana né quella dello Stato di residenza.

Domicilio fiscale in Italia

Nella Sezione "**Residenza anagrafica**" i soggetti non residenti dovranno indicare il loro luogo di domicilio in Italia.

Per i residenti all'estero la legge italiana fissa i criteri per la determinazione di un domicilio fiscale in Italia. In base a tali norme i contribuenti esteri hanno il domicilio fiscale nel Comune nel quale il reddito italiano si è prodotto, o, se il reddito si è prodotto in più Comuni, nel comune in cui si è prodotto il reddito più elevato.

I cittadini italiani che risiedono all'estero in forza di un rapporto di servizio con la pubblica Amministrazione, nonché quelli considerati residenti avendo trasferito formalmente la residenza in Paesi aventi un regime fiscale privilegiato indicati dal D.M. 4 maggio 1999, hanno il domicilio fiscale nel Comune di ultima residenza in Italia.

L'indirizzo del domicilio in Italia va indicato solo nel caso in cui possedete un recapito nel Comune ove è stato individuato il domicilio fiscale.

Dichiarazione presentata dall'erede

Utilizzare la sezione "**Riservato a chi presenta la dichiarazione per altri**" facendo riferimento alle istruzioni fornite nel Fascicolo 1, capitolo 1 della PARTE III.

Se l'erede che presenta la dichiarazione è residente all'estero:
- nella casella "Comune di residenza anagrafica" indicherà lo Stato estero di residenza;
- nella casella "Frazione, via o numero civico" il luogo ove risiede (città, comune, ecc.) e di seguito l'indirizzo.

2. QUADRI RA E RB - REDDITI DEI TERRENI E DEI FABBRICATI SITUATI IN ITALIA

Ai sensi della normativa italiana i redditi dei terreni e dei fabbricati situati nel territorio italiano sono imponibili in Italia anche nel caso in cui gli stessi siano posseduti da soggetti non residenti.

Tuttavia, nel caso in cui il Paese di residenza sia legato all'Italia da una convenzione per evitare le doppie imposizioni, nella stessa sono in genere previste misure per evitare che su tali redditi si verifichi una doppia imposizione.

I redditi dei terreni e dei fabbricati situati all'estero, nel caso in cui gli stessi siano posseduti da soggetti non residenti, non vanno dichiarati.

Quadro RB
Precisazioni sull'abitazione principale

Il fabbricato che il non residente possiede in Italia non può essere considerato come abitazione principale. Si considera infatti abitazione principale quella nella quale il contribuente dimora abitualmente. Al non residente non spetta quindi la deduzione dal reddito complessivo per l'abitazione principale. Conseguentemente nella **colonna 2** (Utilizzo) del **quadro RB**, non devono essere indicati i **codici 1, 5 e 6**.

3. QUADRO RC - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

Quali redditi i soggetti non residenti devono dichiarare in questo quadro

Vanno dichiarati in questo quadro gli stipendi relativi al lavoro dipendente prestato in Italia, le pensioni ed i redditi assimilati di fonte italiana, percepiti da contribuenti residenti all'estero:
- erogati al residente di un paese estero con il quale non esiste convenzione contro le doppie imposizioni;
- erogati al residente di un paese estero con il quale esiste Convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione sia in Italia sia nello Stato estero o soltanto in Italia.

In APPENDICE è riportato l'elenco delle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni stipulate dall'Italia ed attualmente in vigore.
Qui di seguito si indicano le modalità di tassazione che riguardano gli stipendi le pensioni percepiti da contribuenti residenti in alcuni Paesi esteri.
Per il trattamento di stipendi e pensioni percepiti da contribuenti residenti in altri paesi è necessario consultare le singole convenzioni (i testi delle convenzioni sono reperibili nel sito Internet del Ministero delle finanze, all'indirizzo www.finanze.it/ossfiscaleint/index.htm).

Stipendi

Per quanto riguarda gli stipendi pagati da un datore di lavoro privato per lavoro prestato in Italia,in quasi tutte le convenzioni (ad es. quelle con Argentina, Australia, Belgio, Canada, Francia,Germania, Regno Unito, Spagna, Svizzera e Stati Uniti) è prevista la tassazione esclusiva nel Paese di residenza del percettore quando esistono contemporaneamente le seguenti condizioni:
- il lavoratore residente all'estero presta la sua attività in Italia per meno di 183 giorni;
- le remunerazioni sono pagate da un datore di lavoro residente all'estero;
- l'onere non è sostenuto da una stabile organizzazione o base fissa che il datore di lavoro ha in Italia.

In tali casi gli stipendi non vanno dichiarati allo Stato italiano.

Pensioni

Sono pensioni imponibili comunque in Italia quelle corrisposte dallo Stato italiano, da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano o da stabili organizzazioni nel territorio stesso a soggetti non residenti.
Con alcuni Paesi sono in vigore Convenzioni contro le doppie imposizioni sul reddito, in base alle quali le pensioni corrisposte a non residenti sono tassate in modo diverso a seconda che si tratti di pensioni pubbliche o di pensioni private.
Sono pensioni pubbliche quelle pagate dallo Stato italiano o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale. In linea generale tali pensioni sono imponibili soltanto in Italia.
Sono pensioni private quelle corrisposte da enti, istituti od organismi previdenziali italiani preposti all'erogazione del trattamento pensionistico. In linea generale tali pensioni sono imponibili soltanto nel paese di residenza del beneficiario.
Più in particolare, in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni, le pensioni erogate da enti pubblici e privati situati in Italia ad un contribuente residente nei seguenti paesi sono così assoggettate a tassazione:

Argentina - Regno Unito - Spagna - Stati Uniti - Venezuela
Le pensioni pubbliche di fonte italiana sono di norma tassate solo in Italia. Tuttavia le stesse non sono assoggettate a tassazione in Italia se il contribuente ha la nazionalità dello Stato estero in cui risiede.
Le pensioni private percepite da residenti di questi Paesi non sono assoggettate a tassazione in Italia.

Belgio
Le pensioni pubbliche di fonte italiana sono di norma tassate solo in Italia.
Tuttavia le stesse non sono assoggettate a tassazione in Italia se il beneficiario, residente in Belgio, ha la nazionalità belga e non quella italiana.
Le pensioni private percepite da residenti in Belgio non sono assoggettate a tassazione in Italia.

Francia
Le pensioni pubbliche di fonte italiana sono di norma tassate solo in Italia.Tuttavia le stesse non sono assoggettate a tassazione in Italia se il contribuente ha la nazionalità francese e non quella italiana.
Le pensioni private italiane sono tassate, secondo una regola generale, solo in Francia, tuttavia le pensioni che la vigente Convenzione Italia-Francia indica come pensioni pagate in base alla legislazione di "sicurezza sociale" sono imponibili in entrambe gli Stati.

Germania
Le pensioni pubbliche di fonte italiana sono di norma tassate solo in Italia.
Tuttavia le stesse non sono assoggettate a tassazione in Italia se il contribuente ha la nazionalità dello Stato estero di residenza e non quella italiana.
Le pensioni private percepite da residenti in Germania non sono di regola assoggettate a tassazione in Italia.

Australia
Sia le pensioni pubbliche, sia le pensioni private, non sono assoggettate a tassazione in Italia.

Canada
Le pensioni private di fonte italiana non sono assoggettate a tassazione in Italia se l'ammontare non supera il più elevato dei seguenti importi: 10.000 dollari canadesi o 12.000.000 di lire.
Se viene superato tale limite le pensioni sono tassabili anche in Italia.
Le pensioni pubbliche sono imponibili esclusivamente in Italia.

Svizzera
Le pensioni private sono tassate soltanto in Svizzera.
Le pensioni pubbliche di fonte italiana sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana, quindi le stesse non sono imponibili in Italia se il contribuente residente in Svizzera non ha la nazionalità italiana.

SEZIONE I
REDDITI, PER I QUALI SPETTANO LE DETRAZIONI, ED IMPONIBILI IN ITALIA

I non residenti che utilizzano la sezione I del quadro RC per riportare soltanto:
- i redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio dello Stato italiano e di pensione corrisposta dallo Stato italiano, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio italiano di soggetti esteri;
- le retribuzioni corrisposte dai privati agli autisti, giardinieri, collaboratori familiari ed altri addetti alla casa, e le altre retribuzioni sulle quali,in base alla legge, non sono state effettuate ritenute d'acconto;
- i compensi dei lavoratori soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e della piccola pesca, nei limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento relativi a lavoro prestato nel territorio dello Stato italiano.
- i compensi corrisposti ai medici specialisti ambulatoriali e altre figure professionali operanti *nelle Aziende sanitarie locali (Asl) con contratto di lavoro dipendente (es: biologi e psicologi*,medici addetti all'attività della medicina dei servizi, alla continuità assistenziale e all'emergenza sanitaria territoriale, ecc).

SEZIONE II
REDDITI IMPONIBILI IN ITALIA PER I QUALI NON SPETTANO LE DETRAZIONI

I non residenti utilizzano la Sezione I del quadro RC per riportare soltanto:
- gli assegni periodici percepiti dal coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, inconseguenza di separazione legale,divorzio o annullamento del matrimonio.
- gli assegni periodici comunque denominati alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro (escluse le rendite perpetue), compresi gli assegni testamentari, quelli alimentari, ecc.,
- le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato costituite a titolo oneroso.

Le rendite e gli assegni periodici si presumono percepiti, salvo prova contraria, nella misura e dalle scadenze risultanti dai relativi titoli.

4. FAMILIARI A CARICO

Ai soggetti non residenti non possono essere attribuite le detrazioni per i familiari a carico. Quindi, nel quadro RN non vanno utilizzati i **righi RN7 ed RN8**.

5. QUADRO RP - ONERI E SPESE

Ai sensi della vigente normativa, ai non residenti spettano solo le detrazioni d'imposta e le deduzioni dal reddito complessivo, soltanto per alcuni degli oneri e delle spese indicati nelle istruzioni al quadro RP della parte III "Guida alla compilazione del Modello UNICO 2001"
Non sono, comunque, ammessi gli oneri e le spese sostenute per i familiari.

Gli eredi residenti all'estero non hanno diritto né alla detrazione d'imposta né alla deduzione per le spese sanitarie del defunto, da loro sostenute dopo il decesso.
Si elencano qui di seguito le detrazioni d'imposta e le deduzioni dal reddito complessivo che spettano ai soggetti non residenti.

Oneri detraibili

Può essere utile vedere in APPENDICE, voce "Interessi passivi per mutui ipotecari stipulati per l'acquisto di unità immobiliare " Fascicolo 1

Danno diritto ad una detrazione del 19% sulle imposte da pagare le seguenti spese:
- gli interessi pagati su alcuni mutui e prestiti con riferimento ad immobili situati in Italia (**da rigo RP7 a rigo RP11**).
  Si ricorda che il diritto alla detrazione per gli interessi passivi pagati in dipendenza di mutui stipulati per l'acquisto dell'abitazione principale viene meno a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale.
  Pertanto i contribuenti non residenti, che non hanno la dimora principale nell'immobile acquistato, possono fruire della detrazione solo per il periodo d'imposta in cui si è verificato il cambiamento della residenza;
- le somme date spontaneamente agli enti o fondazioni che svolgono attività culturali e artistiche (**rigo RP20**);
- le somme date spontaneamente a favore della Società di cultura "La Biennale di Venezia" (**rigo RP19**);
- le somme pagate per mantenere beni soggetti a regime vincolistico, cioè beni sui quali grava un vincolo artistico (**rigo RP20**).

Queste spese danno diritto a detrazione solo se sostenute nell'interesse proprio e non per altri. Infine, danno diritto a una detrazione del 41% e del 36% alcune spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio (**da rigo RP31 a rigo RP38**);.

Oneri deducibili

Danno diritto a deduzione dal reddito complessivo le seguenti spese:
- le somme date spontaneamente a istituti religiosi e paesi in via di sviluppo (**rigo RP26**);
- i canoni, livelli e censi che gravano sui redditi degli immobili (**rigo RP29**);
- le indennità corrisposte al conduttore per la perdita dell'avviamento;
- le somme restituite al soggetto erogatore se hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti (**rigo RP29**);
- le somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che invece sono state tassate (**rigo RP29**);
- il 50% delle imposte arretrate (**rigo RP29**).

I soci di società semplici hanno diritto di fruire della corrispondente detrazione d'imposta oppure di dedurre dal proprio reddito complessivo alcuni degli oneri sostenuti dalla società, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili. Tuttavia, i soci residenti all'estero possono fruire soltanto delle detrazioni e delle deduzioni ammesse per i soggetti non residenti, come sopra indicate.

6. QUADRO RN - CALCOLO DELL'IRPEF

I soggetti non residenti non possono compilare i righi che si riferiscono alle deduzioni del reddito complessivo (es. deduzione per abitazione principale) ed alle detrazioni d'imposta (es. detrazioni per familiari a carico) cui non hanno diritto.

7. QUADRO RV - ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF

Chi è tenuto al pagamento

Sono obbligati al pagamento dell'addizionale regionale all'IRPEF e, se deliberata dal Comune di domicilio fiscale al 31 dicembre 2000, dell'addizionale comunale all'IRPEF, anche i non residenti nel territorio dello Stato, se con riferimento al 2000, risulta dovuta l'IRPEF dopo aver sottratto gli importi di tutte le detrazioni d'imposta spettanti, dei crediti d'imposta sugli utili distribuiti da società ed enti e dei crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero che, sempre all'estero, hanno subito il pagamento di imposte a titolo definitivo.

Domicilio fiscale

Le persone fisiche non residenti hanno il domicilio fiscale nel comune in cui hanno prodotto il reddito o, se il reddito è stato prodotto in più comuni, nel comune in cui hanno prodotto il reddito più elevato.

APPENDICE - Fascicolo 2

Abbreviazioni

Art. Articolo
ASI Agenzia Spaziale Italiana
ASL Azienda Sanitaria Locale
AVS Assicurazione Vecchiaia e Superstiti
BOT Buoni ordinari del Tesoro
CAF Centro di Assistenza Fiscale
c.c. Codice civile
c.d. cosidetto
CEE Comunità Economica Europea
CSSN Contributo al Servizio Sanitario Nazionale
CUD Certificazione Unificata dei Dipendenti
DIT Dual Income Tax
D.L. Decreto Legge
D.Lgs. Decreto Legislativo
D.M. Decreto Ministeriale
D.P.C.M. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
D.P.R. Decreto del Presidente della Repubblica
ENEA Ente Nazionale Energia e Ambiente
GEIE Gruppo Europeo di Interesse Economico
G.U. Gazzetta Ufficiale
IACP Istituto Autonomo Case Popolari
ICI Imposta Comunale sugli Immobili
ICIAP Imposta Comunale sugli Immobili per Attività Produttive
ILOR Imposta Locale sui Redditi
INAIL Istituto Nazionale Assicurazioni Infortuni sul Lavoro
INCIS Istituto Nazionale Case Impiegati dello Stato
INPS Istituto Nazionale Previdenza Sociale
INVIM Imposta Comunale sull'Incremento di Valore degli Immobili
IRAP Imposta Regionale sulle Attività Produttive
IRPEF Imposta sui redditi delle Persone Fisiche
IRPEG Imposta sui Redditi delle Persone Giuridiche
ISTAT Istituto Centrale di Statistica
IVA Imposta sul Valore Aggiunto
Lett. Lettera
Mod. Modello
N. Numero
ONG Oganizzazione Non Governativa
ONLUS Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale
SCAU Servizio Contributi Agricoli Unificati
PRA Pubblico registro automobilistico
TOSAP Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche
TUIR Testo Unico delle Imposte sui Redditi
UE Unione Europea
UNIRE Unione Nazionale Incremento Razze Equine
UTE Ufficio Tecnico Erariale

❑ Altri redditi di lavoro autonomo

Il comma 2 dell'art. 49 del Tuir elenca nelle lettere da *a)* a *f)*, gli altri redditi di lavoro autonomo, diversi da quelli derivanti dall'esercizio di un'arte o professione. Si tratta dei:

a) redditi derivanti:
- dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica salvo che rientrino nell'oggetto proprio dell'attività (compensi percepiti da dottori commercialisti o ragionieri per l'ufficio di sindaco o revisore ricoperto in società o enti);
- dalla collaborazione a riviste, giornali, enciclopedie e simili quando l'oggetto della prestazione è una collaborazione generica (ad es.: la composizione e correzione di bozze, la redazione di informative);
- dalla partecipazione a collegi e commissioni, se non classificabili quali redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente; da altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

Rientrano tra questi ultimi i rapporti aventi per oggetto la prestazione di attività:
- non rientranti nell'oggetto dell'arte o della professione esercitata dal contribuente;
- di natura intrinsecamente artistica o professionale;
- svolti senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto;
- svolti nel quadro di un rapporto unitario e continuativo;
- svolti senza impiego di mezzi organizzati;
- con retribuzione periodica e prestabilita.

La mancanza di uno solo dei requisiti sopra citati non consente la classificazione del reddito tra quelli di collaborazione coordinata e continuativa bensì, a seconda dei casi, tra i redditi derivanti dall'esercizio di un'arte o professione (da indicare nel **quadro RE, Sezione I**) o tra i redditi di lavoro autonomo occasionale (da indicare nel **quadro RL**);

b) redditi derivanti dall'utilizzazione economica, da parte dell'autore o dell'inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, ad eccezione del caso in cui non siano conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali. Rientrano, quindi, tra i diritti d'autore le collaborazioni rese a giornali, riviste, enciclopedie e simili che hanno per oggetto la cessione di un'opera dell'ingegno tutelata dalle norme sul diritto d'autore;

c) redditi derivanti dalla partecipazione agli utili in forza di contratti di associazione in partecipazione o di contratti di cointeressenza agli utili, quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;

d) redditi derivanti dalle partecipazioni agli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata;

e) indennità derivanti dalla cessazione di rapporti di agenzia;

f) redditi derivanti dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali.

❑ Calcolo del credito d'imposta limitato sui dividendi

Ai sensi dell'art. 11 comma 3-bis, del TUIR, il credito d'imposta spetta in misura limitata per gli utili, compresi quelli derivanti dai dividendi di società figlie residenti nella UE, la cui distribuzione è stata deliberata dalle società ed enti commerciali di cui all'art. 87 comma 1, lett. a) e b), del TUIR, a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, indicati nel punto 8 della certificazione di cui all'art. 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973.
Il suddetto credito d'imposta può essere utilizzato esclusivamente a compensazione della quota dell'imposta netta afferente i dividendi per cui è attribuito e comunque in misura non superiore al 58,73 per cento dei dividendi stessi. Il suo impiego non può in ogni caso generare una eccedenza di imposta suscettibile di essere chiesta a rimborso o a compensazione delle imposte dovute per i periodi d'imposta successivi. Pertanto, tale credito va utilizzato con precedenza rispetto agli altri crediti d'imposta.
Il contribuente può, tuttavia, rinunciare all'utilizzo del credito d'imposta, non computandolo né in aumento del reddito complessivo né in detrazione dall'imposta.
Ai fini del calcolo del credito d'imposta spettante deve essere applicata la seguente formula:

$$\frac{\text{Ammontare del dividendo + credito d'imposta (58,73\%)}}{\text{Reddito complessivo di cui al rigo RN1 colonna 3 + crediti d'imposta sui dividendi di cui al rigo RN2}}$$

Il risultato così ottenuto deve essere moltiplicato per l'imposta netta di cui al **rigo RN22**.
Se la quota d'imposta netta che risulta da tale formula è inferiore al credito d'imposta limitato, l'ammontare di tale credito non può in ogni caso essere superiore alla predetta quota d'imposta netta.

Si fornisce qui di seguito un esempio espresso in Lire:

Dividendi per i quali spetta il credito d'imposta in misura intera	2.000.000
Dividendi per i quali spetta il credito d'imposta in misura limitata	1.000.000
Altri redditi compresi nel reddito complessivo, rigo RN1, colonna 3	20.000.000
Reddito complessivo indicato nel rigo RN1, colonna 3	23.000.000
Credito d'imposta complessivo indicato nel rigo RN2 (3.000.000 x 0.5873)	1.762.000
Reddito imponibile, rigo RN5 col.3	24.762.000
Imposta lorda, rigo RN6 col.3	4.914.000
Totale detrazioni, (rigo RN17+RN21)	1.500.000
Imposta netta, rigo RN22	3.414.000

Credito d'imposta limitato =

$$3.414.000 \times \frac{1.000.000 + 587.000}{23.000.000 + 1.762.000} = 219.000$$

In tal caso l'importo del credito limitato utilizzabile è pari a Lire 248.000.

❑ Calcolo delle plusvalenze

Ai fini del calcolo delle plusvalenze dei terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria e delle indennità di esproprio e simili, il costo di acquisto deve essere prima aumentato di tutti gli altri costi inerenti e poi rivalutato sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Al costo così determinato e rivalutato va poi sommata l'eventuale Invim pagata. Se si tratta di terreni acquistati per effetto di successione o donazione si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nelle relative denunce ed atti registrati, o in seguito definito e liquidato, aumentato di ogni altro costo inerente, dell'Invim e dell'imposta di successione pagate, senza operare alcuna rivalutazione sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo.

❑ Credito d'imposta sui dividendi

Per quanto concerne il credito d'imposta sui dividendi si precisa che:

a) il credito compete nella misura del 58,73 per cento degli utili anche in natura la cui distribuzione è stata deliberata dalle società ed enti commerciali di cui all'art. 87 comma 1, lett. a) e b), del Tuir, a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996;

b) il credito compete nella misura di nove sedicesimi (pari al 56,25 per cento) degli utili anche in natura la cui distribuzione è stata deliberata dalle società di cui all'art. 87 comma 1, lett. a), del Tuir, entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996 e da enti commerciali di cui all'art. 87 comma 1 lett. b), del Tuir, dopo la chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1988 ed entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996;

c) il credito compete nella misura del 25 per cento degli utili derivanti dalla distribuzione di riserve e fondi che sono stati affrancati ai sensi dell'art. 8, comma 1 della L. 29 dicembre 1990, n. 408, o ai sensi dell'art. 22, commi 1, 2 e 4 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla L. 22 marzo 1995, n. 85, deliberati entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996;

d) il credito d'imposta compete in misura limitata per gli utili, compresi quelli derivanti dai dividendi di società figlie residenti nella UE. la cui distribuzione è stata deliberata dalle società ed enti commerciali di cui all'art. 87 comma 1, lett. a) e b), del Tuir, a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, ai sensi dell'art. 11, comma 3-bis, del Tuir;

e) il credito d'imposta non compete:
- per gli utili, anche in natura, la cui distribuzione è stata deliberata dai soggetti di cui all'art.87 comma 1, lett. *b)*, del Tuir prima della chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1988;
- per gli utili distribuiti da enti non commerciali residenti e da società ed enti non residenti;
- per gli utili percepiti dall'usufruttuario quando la costituzione o la cessione del diritto di usufrutto è stata posta in essere da soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia;
- per gli utili la cui distribuzione è stata deliberata anteriormente alla data di acquisto delle partecipazioni, con riguardo ai soggetti che le acquistano dai fondi comuni d'investimento mobiliare o dalle società a capitale variabile (Sicav).

❑ Credito per le imposte pagate all'estero

Nel **rigo RN24** va indicato:
- l'ammontare del credito per le imposte pagate all'estero sui redditi esteri indicati ai **quadri RC**, **RE**, **RF**, **RG**, **RI**, **RL** ed **RM** (per i soli redditi per i quali si è optato per la tassazione ordinaria);
- la quota di spettanza dell'imposta estera pagata sui redditi esteri dai soggetti di cui all'art. 5 del TUIR e dai GEIE, cui il dichiarante partecipa, così come risulta dall'apposito prospetto rilasciato dai citati soggetti.

In apposita distinta da conservare ed esibire o trasmettere a richiesta degli Uffici, devono essere evidenziati separatamente per ogni Stato estero:
- l'ammontare dei redditi prodotti all'estero;
- l'ammontare delle imposte pagate all'estero in via definitiva nell'anno 2000, relative ai redditi 2000;
- l'eventuale minore reddito estero del 2000 cui l'imposta si riferisce;
- la misura massima del credito d'imposta, determinato, per effetto dell'articolo 15 del TUIR, nel modo seguente:

$$\text{Credito d'imposta} = \frac{\text{Reddito estero x imposta lorda italiana (rigo RN6, col. 3)}}{\text{Reddito complessivo (RN1, colonna 3) + credito d'imposta sui dividendi}}$$

Se nella compilazione dei **quadri RF, RG, RH** e **RD** risultano eccedenze di perdite in contabilità ordinaria di precedenti periodi d'imposta, ai soli fini del calcolo del credito d'imposta, il reddito complessivo da indicare al denominatore del rapporto deve essere quello di **rigo RN1**, **colonna 3**, aumentato delle eccedenze di cui sopra. In tal caso l'imposta italiana cui si applica il rapporto deve essere rideterminata con riferimento al reddito di rigo RN1, colonna 3, aumentato delle eccedenze stesse (art. 5 del D.P.R. n. 42 del 4 febbraio 1988).
Resta fermo che l'ammontare complessivo del credito per le imposte pagate all'estero non può eccedere l'imposta netta dovuta in Italia.
Ai fini della determinazione del credito vanno considerate esclusivamente le imposte pagate nel 2000 in via definitiva, non suscettibili di modificazioni a favore del contribuente né di rimborsi, e quindi con esclusione delle imposte pagate in acconto, in via provvisoria e in genere di quelle per le quali è previsto il conguaglio con possibilità di rimborso totale o parziale.

Può perciò accadere che nel 2000 sia stata pagata in via definitiva una imposta corrispondente ad una parte soltanto dei redditi esteri dichiarati. oppure che non sia stata pagata alcuna imposta. In tali casi, fermo restando che i redditi esteri conseguiti nell'anno devono comunque essere dichiarati nel loro intero ammontare, l'imposta estera in tutto o in parte non pagata potrà essere portata in detrazione nella dichiarazione dell'anno in cui sarà avvenuto il pagamento in via definitiva.
Se nel 2000 sono stati effettuati pagamenti in via definitiva o hanno acquistato nello stesso anno il carattere della definitività pagamenti effettuati negli anni precedenti per imposte relative ai redditi prodotti all'estero compresi nelle dichiarazioni presentate per gli stessi anni, i relativi importi dovranno essere indicati separatamente nella anzidetta distinta.

Si sottolinea infine che con alcuni paesi, con i quali sono in vigore convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni, è prevista una clausola particolare per cui, se lo Stato estero ha esentato da imposta in tutto o in parte un determinato reddito prodotto nel proprio territorio, il contribuente residente in Italia ha comunque diritto a chiedere il credito per l'imposta estera come se questa fosse stata effettivamente pagata (imposta figurativa); cfr. ad esempio art. 24, paragrafo 3, Convenzione con l'Argentina, o art. 23, paragrafo 3, Convenzione con il Brasile.
Il contribuente deve conservare la documentazione da cui risultino l'ammontare del reddito prodotto e le imposte ivi pagate in via definitiva in modo da poterla esibire o trasmettere a richiesta degli uffici finanziari.

❑ Esercizio di arti e professioni

L'art.49, comma 1, del Tuir definisce redditi di lavoro autonomo quelli derivanti dall'esercizio di arti o professioni, cioè dall'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo non rientranti tra quelle imprenditoriali, anche se esercitate in forma associata.
Il requisito della professionalità sussiste quando il soggetto pone in essere una molteplicità di atti coordinati e finalizzati verso un identico scopo con regolarità, stabilità e sistematicità.
L'abitualità si diversifica dalla occasionalità in quanto quest'ultima implica attività episodiche, saltuarie e comunque non programmate.
Tale differenza è fondamentale per distinguere i redditi di lavoro autonomo abituale, che vanno dichiarati nel **quadro RE, Sezione I**, dai redditi di lavoro autonomo occasionali, che, essendo qualificati redditi diversi, vanno dichiarati nel **quadro RL**.

❑ Lottizzazione

Questa voce interessa, in particolare, i soggetti tenuti a dichiarare le plusvalenze di cui all'art. 81, comma 1, lett. *a)*, del Tuir.
Al riguardo si sottolinea che la nozione tecnica di lottizzazione è desumibile dall'art. 8 della legge 6 agosto 1967 n. 765, che ha sostituito i primi due commi dell'art. 28 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e dalla circolare n. 3210 del 28 ottobre 1967 con la quale il Ministero dei Lavori Pubblici, in sede di istruzioni alle disposizioni di cui alla citata legge n. 765 del 1967 ha precisato che costituisce lottizzazione non il mero frazionamento dei terreni, ma qualsiasi utilizzazione del suolo che, indipendentemente dal frazionamento fondiario e dal numero dei proprietari preveda la realizzazione contemporanea o successiva di una pluralità di edifici a scopo residenziale, turistico o industriale e, conseguentemente, comporti la predisposizione delle opere di urbanizzazione occorrenti per le necessità primarie e secondarie dell'insediamento.
Assume rilievo, ai fini della normativa in esame, ogni operazione obiettivamente considerata di lottizzazione o di esecuzione d'opere per l'edificabilità di terreni, anche se realizzata al di fuori o in contrasto con i vincoli urbanistici.
A tal fine si richiama l'art. 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, che definisce lottizzazione qualsiasi trasformazione urbanistica o edilizia dei terreni anche quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio.

❑ Perdite d'impresa in contabilità ordinaria

Per effetto delle modifiche apportate all'art. 8, comma 1, del Tuir dall'art. 29 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge. 22 marzo 1995, n. 85, a decorrere dal periodo d'imposta 1995, il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'art 79 e quelle derivanti dall'esercizio di arti e professioni.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 8, le perdite derivanti dall'esercizio di attività commerciali nonché quelle derivanti da partecipazioni in società in nome collettivo e in accomandita semplice, in contabilità ordinaria, possono essere compensate in ciascun periodo d'imposta con i redditi derivanti dalle predette attività e/o partecipazioni (sia in contabilità ordinaria che semplificata) e limitatamente all'importo che trova capienza in essi. L'eccedenza può essere portata in diminuzione dei redditi derivanti dalle predette attività e/o partecipazioni negli esercizi successivi ma non oltre il quinto.
La nuova disciplina delle perdite si applica, per effetto del comma 2 del citato art. 29 del D.L. n. 41, anche alle perdite dei periodi d'imposta precedenti, non oltre il quinto, non compensate, secondo i previgenti criteri, con il reddito complessivo.
La descritta compensazione delle perdite d'impresa in contabilità ordinaria con i redditi d'impresa conseguiti dallo stesso soggetto si effettua, a scelta del contribuente, nel **quadro RF** o **RG**, e/o **RH**, e/o **RD**, in cui è stato conseguito un reddito d'impresa positivo.
Si fa presente che la compensazione con il reddito di impresa conseguito nel periodo di imposta dovrà essere effettuata preliminarmente con le perdite d'impresa in contabilità ordinaria conseguite nel medesimo periodo di imposta e, per la parte non compensata, con l'eventuale eccedenza di perdite in contabilità ordinaria non compensate nei precedenti periodi d'imposta.
Le perdite d'impresa in contabilità ordinaria (comprese le eccedenze dei periodi d'imposta precedenti) non compensate nei **quadri RF** o **RG**, e/o **RH** e/o **RD** dovrà essere riportata nel "Prospetto delle perdite d'impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno" contenuto nel **quadro RS**, secondo le istruzioni ivi previste.
In merito alle perdite realizzate nei primi tre periodi di imposta, formatesi a decorrere dal 1997 vedi la successiva voce.

❑ Perdite riportabili senza limiti di tempo

Ai sensi dell'art. 8, comma 3, del Tuir, così come modificato dall'art. 8, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 358 del 1997 le perdite realizzate nei primi tre periodi di imposta possono essere computate in diminuzione del reddito d'impresa dei periodi d'imposta successivi senza alcun limite di tempo.
La norma di cui trattasi si applica alle perdite derivanti dall'esercizio di imprese in contabilità ordinaria formatesi a decorrere dal periodo d'imposta 1997

❑ Proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti

L'art. 7, commi da 1 a 4, della legge n. 425 del 1996 ha introdotto l'obbligo di un prelievo pari al 20 per cento dei proventi derivanti da depositi di denaro, di valori mobiliari e di altri titoli diversi dalle azioni e dai titoli similari effettuati da taluni soggetti a garanzia di finanziamenti concessi ad imprese residenti. Qualora il deposito sia effettuato presso soggetti non residenti e non vi sia l'intervento di un soggetto obbligato ad effettuare il prelievo alla fonte, il soggetto depositante è tenuto alla dichiarazione dei proventi ed al versamento del 20 per cento degli importi maturati nel periodo d'imposta. Detto obbligo non sussiste nel caso in cui il contribuente acquisisca dal depositario non residente, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, una certificazione nella forma ritenuta giuridicamente autentica nel Paese di residenza del depositario stesso attestante che il deposito non è finalizzato, direttamente o indirettamente, alla concessione di finanziamenti a imprese residenti, ivi comprese le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Tale documentazione deve essere conservata fino al 31 dicembre 2005 ed esibita o trasmessa su richiesta dell'Agenzia delle Entrate.

❑ Redditi di capitale di fonte estera soggetti ad imposta sostitutiva

Con questa denominazione viene fatto riferimento ad una serie di redditi di capitale per i quali il legislatore ha disposto, in via di massima, l'esclusione dal concorso alla formazione del reddito complessivo soggetto all'Irpef in quanto trattasi di redditi che, se conseguiti in

Italia per il tramite di un soggetto al quale viene attribuita la veste di sostituto d'imposta, sarebbero stati assoggettati ad una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.
Tali redditi vengono assoggettati al pagamento di un'imposta sostitutiva nella misura della ritenuta o dell'imposta sostitutiva applicata in Italia sui redditi della stessa natura (art. 16 bis del Tuir introdotto dall'art. 21 della legge 27 dicembre 1997 n. 449).
Fra i redditi di fonte estera si devono quindi ricomprendere:

a) gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'art. 31 del D.P.R. n. 601 del 1973 e degli altri titoli con regime fiscale equiparato, emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992, nonché gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni medesime e di quelle emesse da non residenti, che vengono riconosciuti, sia in modo esplicito che implicito, nel corrispettivo di acquisto dei titoli stessi da soggetti non residenti;
b) i proventi, divenuti esigibili entro il 30 giugno 1998, derivanti da cessioni a termine di obbligazioni e titoli similari effettuate nei confronti di non residenti;
c) i proventi, compresa la differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni ed il valore di sottoscrizione o acquisto, derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, situati negli Stati membri della UE, conformi alle direttive comunitarie, percepiti da persone fisiche senza applicazione della ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 12,50 per cento;
d) i proventi derivanti dalle operazioni di finanziamento in valori mobiliari di cui all'art. 7 del D.L. 8 gennaio 1996, n. 6, convertito dalla legge 6 marzo 1996, n. 110, corrisposti da soggetti non residenti, compresi proventi derivanti da mutuo di titoli garantito divenuti esigibili a partire da 1° luglio 1998;
e) i proventi derivanti da operazioni di riporto, pronti contro termine su titoli e valute, divenuti esigibili a partire dal 1° luglio 1998, sempreché corrisposti da soggetti non residenti;
f) i proventi derivanti da depositi di denaro, di valori mobiliari e di altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari, costituiti presso soggetti non residenti, a garanzia di finanziamenti concessi a imprese residenti, qualora i proventi stessi non siano stati percepiti per il tramite di intermediari;
g) gli interessi e gli altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero;
h) le plusvalenze, di cui all'art. 81, comma 1, lett. c-ter) del Tuir, realizzate entro il 30 giugno 1998, i cui corrispettivi sono stati percepiti nel periodo d'imposta, mediante cessione a termine di valute estere ovvero conseguite attraverso altri contratti che assumono, anche in modo implicito, valori a termine delle valute come riferimento per la determinazione del corrispettivo, derivanti da operazioni con soggetti non residenti;
i) altri redditi di capitale di fonte estera che non concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente.

❑ Utili prodotti all'estero

Per utili prodotti all'estero e percepiti da residenti in Italia si intendono quelli distribuiti o comunque provenienti da società o enti residenti all'estero. Si precisa che, in presenza di Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia, allorquando il prelievo fiscale sia stato effettuato nell'altro Stato contraente in misura eccedente l'aliquota prevista dal Trattato, la maggiore imposta subita (vale a dire la sola differenza tra il prelievo effettivamente subito e l'aliquota convenzionale) non può essere recuperata attraverso il credito di imposta per i redditi prodotti all'estero, bensì mediante un'apposita istanza di rimborso da presentare alle Autorità fiscali estere nei termini stabiliti dalla relativa legislazione.
Nella documentazione, da conservare a cura del contribuente, vanno specificati, in un'apposita distinta, oltre allo Stato o agli Stati esteri di produzione dei redditi, anche le relative imposte pagate all'estero in via definitiva.

❑ Versamenti

I versamenti relativi all'imposta sostitutiva sulle plusvalenze dichiarate nel **quadro RT**, ai proventi derivanti da depositi a garanzia, all'imposta sostitutiva sui redditi di capitale, nonché all'acconto sui redditi sottoposti a tassazione separata e non soggetti a ritenuta alla fonte, devono essere effettuati con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per i versamenti a saldo delle imposte sui redditi.

1. Proventi derivanti da depositi a garanzia

Il pagamento del 20 per cento dovuto sui proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti non percepiti per il tramite di banche e di altri intermediari finanziari deve essere effettuato dal contribuente utilizzando il codice tributo "1246 - proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti art. 7 commi 1 e 2, D.L. n. 323/1996"

2. Redditi di capitale corrisposti da soggetti non residenti a soggetti residenti nei cui confronti si applica la ritenuta a titolo d'imposta

L'art. 16 bis del Tuir, come introdotto dalla legge 27 dicembre 1997 n. 449, dispone il versamento di un'imposta sostitutiva con la stessa aliquota delle ritenute a titolo d'imposta. Detta imposta sostitutiva deve essere versata utilizzando il codice tributo "1242 imposta sostitutiva sui redditi di fonte estera"

3. Interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari

Per gli interessi, i premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, non assoggettati all'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, l'obbligo deve essere assolto mediante versamento utilizzando il codice tributo "1240 imposta sostitutiva su interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari di cui all'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 239/96"

4. Versamento di acconto del 20 per cento sui redditi soggetti a tassazione separata

Il pagamento deve essere effettuato dal contribuente utilizzando il codice tributo "4200 Acconto delle imposte dovute sui redditi soggetti a tassazione separata articolo 1, comma 3, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669"

5. Imposta sostitutiva sulle plusvalenze dichiarate nel quadro RT

Ai fini del pagamento dell'imposta sostitutiva delle plusvalenze dichiarate nel **quadro RT** devono essere utilizzati i seguenti codici tributo:

- il codice tributo 1100, per le plusvalenze di cui all'art. 81, comma 1, lett. c, del Tuir;
- il codice tributo 1101, per le plusvalenze di cui all'art. 81, comma 1, lett. da c-bis a c-quinquies, del Tuir;
- il codice tributo 4006, per le plusvalenze realizzate entro il 30 giugno 1998, indicate nella sezione I del **quadro RT**.

TABELLA CODICI OPERAZIONI CON L'ESTERO

OPERAZIONI CORRENTI MERCANTILI

Voce	Codice
A - ACQUISTO DI MERCE NON IMPORTATA	A001
B - VENDITE	
• vendita di merce "allo stato estero"	B001
• vendita di merce che non viene esportata	B002
• vendita diretta a turisti non residenti	B003
C - IMPORTAZIONE TEMPORANEA CON REGOLAMENTO	C001
D - IMPORTAZIONE/ESPORTAZIONE DEFINITIVA	
• "a fermo"	D001
• "in conto commissione"	D002
• "in conto deposito"	D003
• annullamento di contratto	D004
• counter trade (forniture di merci/servizi compensate per contratto)	D005
• donazione, eredità, legati	D006
• investimento con apporto di merce	D007
• permuta (scambio di merci con merci e/o servizi)	D008
• prestiti d'uso	D009
• restituzione o sostituzione	D010
E - LAVORAZIONE PER CONTO RESIDENTI/NON RESIDENTI	E001
F - LEASING	F001
G - IMPORTAZIONE/ESPORTAZIONE TEMPORANEA O DEFINITIVA (RIESPORTAZIONE/REIMPORTAZIONE DEFINITIVA)	
• esecuzione lavori in Italia o all'estero	G001
• manifestazione pubblicitaria/propaganda	G002
• partecipazione a mostre, gare, fiere	G003
H - IMPORTAZIONE/ESPORTAZIONE TEMPORANEA (RIESPORTAZIONE/REIMPORTAZIONE DEFINITIVA)	
• "traffico internazionale" in genere	H001
• noleggio	H002
• per tentare la vendita	H003

OPERAZIONI CORRENTI NON MERCANTILI

Voce	Codice
I - ASSICURAZIONI	
• premi lordi su assicurazioni vita	6671
• premi lordi su altre assicurazioni/riassicurazioni	6672
• risarcimenti su altre assicurazioni/riassicurazioni	6674
• risarcimenti su assicurazioni vita	6673
• indennizzi SACE	6675
J - COMUNICAZIONI	
• servizi di telecomunicazioni	6676
• servizi postali	6677
• servizi vari di comunicazioni	6678
K - INTERESSI ED UTILI	
• interessi su operazioni correnti mercantili	0513
• interessi su operazioni correnti non mercantili	0514
• redditi su valori mobiliari	0515
• redditi su partecipazioni	0516
• altri redditi	0517
• interessi su prestiti	0512
L - LAVORI	
• grandi lavori ed impianti	0108
• lavori di costruzione e riparazione	0107
• altri lavori	0109
M - REGOLAMENTI CONNESSI A STRUMENTI FINANZIARI	
• margini su futures di merci	6800
• margini su futures di titoli	6801
• margini su futures di indici azionari	6802
• margini su altri futures	6803
• margini iniziali su futures trattati sul mercato regolamentato italiano	0750
• margini iniziali su futures trattati sui mercati esteri	0751
• premi per opzioni su titoli (investimenti)	6805
• premi per opzioni su valuta (investimenti)	6806
• premi per opzioni su altri (investimenti)	6807
• premi per opzioni su titoli (disinvestimenti)	6820
• premi per opzioni su valuta (disinvestimenti)	6821
• premi per opzioni su altri (disinvestimenti)	6822
• premi su altre operazioni finanziarie	6808
• liquidazione differenza su opzioni	6809
• liquidazione differenza su futures	6810

segue OPERAZIONI CORRENTI NON MERCANTILI

Voce	Codice
• liquidazione per differenza su altre operazioni a termine	6811
• altre liquidazioni per differenza	6812
• altri depositi e cauzioni su contratti a termine	6804
N - SERVIZI AZIENDALI	
• ricerche di mercato	6679
• servizi di consulenza fiscali e contabili	6680
• servizi legali	6681
• servizi pubblicitari	6682
• servizi ricerca e sviluppo	6683
• spese per rappresentanza	6684
• altri servizi aziendali	6685
O - SERVIZI CULTURALI	
• opere letterarie (diritti d'autore)	1202
• opere musicali (diritti d'autore)	1201
• altri diritti d'autore	1203
• sfruttamento cinematografico	1300
• sfruttamento televisivo	1301
• spese di produzione cinematografica	1303
• spese di produzione televisiva	1304
• diritti d'immagine	1305
• altri servizi culturali	1306
P - SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE	
• compensi di mediazione	6632
• compensi per contratti agenzia	6633
• compensi per contratti di commissione	6634
• compensi vari	6631
Q - SERVIZI INFORMATICI	
• manutenzione e riparazione computers	1113
• servizi di data processing e data base	1114
• servizi vari informatici	1115
R - SERVIZI VARI	
• assegni effetti altri valori cambiari non onorati	6686
• canoni o fitti	6630
• contributi previdenziali	6605
• depositi cauzionali	6660
• escussione fidejussioni - operazioni correnti mercantili	6666
• escussione fidejussioni - operazioni correnti non mercantili	6667
• escussione fidejussioni - operazioni finanziarie	6668
• espatrio o reimpatrio definitivo	6624
• impôste o tasse	6636
• indennizzi, penali, risarcimento danni	6638
• ingaggio e premi a sportivi	6661
• operazioni di transito	6612
• parcelle professionali	6687
• pensioni	6601
• perdite di esercizio	6690
• recupero crediti	6688
• ricerche petrolifere	6629
• rimborso spese	6606
• rimesse emigrati/immigrati	6689
• salari e stipendi	6602
• saldi operazioni di compensazione	6647
• scioglimento di contratto, pagamenti indebiti	6691
• storni - operazioni correnti mercantili	0801
• storni - operazioni correnti non mercantili	0802
• storni - operazioni finanziarie	0803
• successioni e donazioni	6693
• sussidi e regalie	6635
• trasferimenti a seguito di provvedimenti giurisdizionali	6692
• servizi non classificati	6650
S - TECNOLOGIA	
• brevetti	1100
• disegni	1105
• invenzioni	1106
• know-how	1102
• licenze su brevetti	1101
• licenze su know-how	1103
• marchi di fabbrica	1104
• software	1107
• assistenza tecnica connessa	1108
• formazione del personale	1110

segue OPERAZIONI CORRENTI NON MERCANTILI

Voce	Codice
• invio di tecnici ed esperti	1109
• studi tecnici ed engineering	1111
• altri regolamenti tecnologia	1112
T - TRANSAZIONI GOVERNATIVE	
• contributi ad organismi internazionali	6620
• spese effettuate in relazione all'intervento di aiuto a P.V.S.	6617
• spese per consolati, ambasciate, etc	6618
• altre transazioni governative	6619
U - TRASPORTI	
• biglietti aerei	0204
• biglietti marittimi	0202
• biglietti terrestri	0212
• bunkeraggi e provviste di bordo	0218
• noli e noleggi aerei	0203
• noli e noleggi marittimi	0201
• noli e noleggi terrestri	0205
• noli e noleggi vari	0207
• servizi di assistenza e spese varie	0219
• trasporti aerei	0213
• trasporti altri	0214
• trasporti ferroviari	0215
• trasporti marittimi	0216
• trasporti stradali	0217
V - VIAGGI ALL'ESTERO	
• buoni benzina turistici	0318
• trasferimenti di banconote italiane	0302
• regolamenti tra enti emittenti carte di credito	0319
• viaggi per affari	0304
• viaggi per cura	0305
• viaggi per studio	0306
• viaggi per turismo	0303
• storno viaggi affari	0314
• storno viaggi per cura	0315
• storno viaggi per studio	0316
• storno viaggi per turismo	0313
• altri servizi turistici	0312
• storno di altri servizi turistici	0317

OPERAZIONI FINANZIARIE

Voce	Codice
W - INVESTIMENTI E DISINVESTIMENTI E RELATIVI REDDITI	
• investimenti in azioni	0721
• investimenti in altri valori mobiliari	0722
• partecipazioni non rappresentate da titoli	0723
• beni e diritti immobiliari	0724
• altri investimenti	0725
• disinvestimenti di azioni	0727
• disinvestimenti di altri valori mobiliari	0728
• disinvestimenti di partecipazioni non rappresentate da titoli	0729
• disinvestimenti di beni e diritti immobiliari	0730
• altri disinvestimenti	0731
• redditi su valori mobiliari	0515
• redditi su partecipazioni	0516
• altri redditi	0517
X - PRESTITI	
• erogazione di prestiti	0726
• ammortamento di prestiti	0732
• interessi su prestiti	0512
Y - CONTI CORRENTI, DEPOSITI ED ALTRE DISPONIBILITÀ E RELATIVI UTILI	0733

OPERAZIONI CORRENTI MERCANTILI, CORRENTI NON MERCANTILI E FINANZIARIE NON CLASSIFICABILI TRA LE PRECEDENTI

Voce	Codice
Z - ALTRE OPERAZIONI	
• Altre operazioni correnti mercantili	Z001
• Altre operazioni correnti non mercantili	Z002
• Altre operazioni finanziarie	Z003

CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI STIPULATE DALL'ITALIA ED ATTUALMENTE IN VIGORE

PAESE	FIRMA	RATIFICA	IN VIGORE DAL
Algeria (r. p.)	Algeri - 30.02.91	L. 14.12.94, n. 711 (G.U. n. 170, 27.12.94)	30.06.95 (G.U. n. 166, 18.7.95)
Argentina (r. p.)	Roma - 15.11.79	L. 27.4.82, n. 282 (G.U.so n. 144, 27.5.82)	15.12.83 (G.U. n. 49, 18.2.84)
Australia (r.)	Camberra - 14.12.82	L. 27.5.85, n. 292 (G.U.so n.145, 21.6.85)	5.11.85 (G.U. n. 275, 22.11.85)
Austria (r. p.) + Prot. Aggiuntivo	Vienna - 29.6.81 Roma - 17.4.87	L. 18.10.84, n. 762 (G.U.so n. 311, 12.11.84) L. 16.10.89, n. 365 (G.U.so n. 261, 8.11.89)	6.4.85 (G.U. n. 50, 27.2.85) 1.5.90 (G.U. n. 50, 1.3.90)
Bangladesh (r.)	Roma - 20.3.1990	L. 5.7.1995, n. 301 (G.U. so n. 91, 25.7.95)	7.7.96 (G.U. n. 177. 30.7.96)
Belgio (r. p.)	Roma - 29.4.83	L. 3.4.89, n. 148 (G.U.so n. 97. 27.4.89)	29.7.89 (G.U. n. 183 7.8.89)
Brasile (r.)	Roma - 3.10.78	L. 29.11.80, n.844 (G.U.so n. 342. 15.12.80)	24.4.81 (G.U. n. 127. 11.5.81)
Bulgaria (r. p.)	Sofia - 21.9.88	L. 29.11.90, n. 389 (G.U.so n. 297 21.12.90	10.6.91 (G.U. n. 205, 2.9.91)
Canada (r.) + Prot. di modifica	Toronto - 17.11.77 Ottawa - 20.3.89	L. 21.12.78, n. 912 (G.U.so n. 23, 24.1.79) L. 7.6.93, n. 194 (G.U. so 18.6.93, n. 141)	24.12.80 (G.U. n. 18, 20.1.81) 22..2.1994 (G.U. n. 64, 18.3.1994)
Cecoslovacchia (r.)	Praga - 5.5.81	L. 2.5.83, n. 303 (G.U.so n. 174, 27.6.83)	26.6.84 (G.U. n. 194, 16.7.84)
Cina (r.)	Pechino - 31.10.86	L.31.10.89, n. 376 (G.U.so n. 274,23.11.89)	13.12.90 (G.U. n. 277. 27.11.90)
Cipro (r.)	Nicosia - 24.4.74	L.10.7.82, n. 564 (G.U. n. 224, 16.8.82)	9.6.83 (G.U. n. 248, 9.9.83)
Corea del Sud (r.)	Seul - 10.1.89	L. 10.2.92, n. 199 (G.U.so n. 53, 4.3.92)	14.7.92 (G.U. n. 183, 5.8.92)
Costa d'Avorio (r.)	Abidjan - 30.7.82	L.27.5.85, n. 293 (G.U.so n.145, 21.6.85)	15.5.87 (G.U. n. 96, 27.4.87)
Danimarca (r. p.) + Prot. di modifica	Copenaghen 26.2.80 Copenaghen 25.11.88	L. 7.8.82, n. 745 (G.U.so n. 284,14.10.82) L. 7.1.92, n. 29 (G.U.so n. 21, 27 1.92)	25.3.83 (G.U. n. 137. 20.5.83) 28.7.92 (G.U. n. 236, 7.10.92)
Ecuador (r. p.)	Quito - 23.5.84	L. 31.10.89, n. 377 (G.U.so n. 274,23.11.89)	1.2.90 (G.U. n. 31, 7.2.90)
Egitto (r. p.)	Roma - 7.5.79	L. 25.5.81, n. 387 (G.U.so n. 202, 24.7.81)	30.6.82 (G.U. n. 177, 30.6.82)
Emirati Arabi Uniti (r.)	Abudabi 22.1.1995	L. 28.81997, n. 309 (G.U.so n. 218, 18.9.97)	5.11.97 (G.U. n. 269, 18.11.97)
Estonia (r.)	Tallin 20.3.97	L. 19.10.99, n. 427 (G.U.so n. 201/L, 18.11.99)	22.2.2000 (G.U. n. 102, 4.5.2000)
Federazione Russa (r. p.)	Roma - 9.4.96	L. 9.10.97, n. 370 (G.U.so n. 254, 30.10.97)	30.11.98 (G.U. n. 24, 30.1.99)
Filippine (r.)	Roma 5.12.80	L. 28.8.89, n. 312 (G.U.so n. 207, 5.9.89)	15.6.90 (G.U. n. 233, 5.10.90)
Finlandia (r. p.)	Helsinki - 12.6.81	L. 25.1.83, n. 38 (G.U.so n. 48, 18.2.83)	23.10.83 (G.U. n. 290, 21.10.83)
Francia (r. p.)	Venezia 5.10.89	L. 7.1.92, n. 20 (G.U.so n. 18, 23.1.92)	1.5.92 (G.U. n. 110, 13.5.92)
Germania (r. p.)	Bonn 18.10.89	L. 24.11.92, n. 459 (G.U.so n. 280, 27.11.92)	26.12.92 (G.U. n. 293, 14.12.92)

56

Giappone (r.) + Prot. di modifica	Tokio - 20.3.69 Roma - 14.2.80	L. 18.12.72, n. 855 (G.U. n. 76, 8.1.73) L. 25.5.81, n. 413 (G.U. n. 211, 3.8.81)	17.3.73 (G.U. n. 97. 13.4.73) 28.1.82 (G.U. n. 66, 9.3.82)
Grecia (r. p.)	Atene - 3.9.87	L. 30.12.89, n. 445 (G.U.so n. 17 22.1.90)	20.9.91 (G.U. n. 244, 17.10.91)
India (r.)	New Delhi - 19.02.93	L. 14.7.95, n. 319 (G.U.so n. 95, 1.8.95)	23.11.95 (G.U. n. 282, 2.12.95)
Indonesia (r.)	Giacarta - 18.02.90	L. 14.12.94 (G.U.so n. 170, 27 12.94)	2.09.95 (G.U. n. 234, 6.10.95)
Irlanda (r.)	Dublino - 11.6.71	L. 9.10.74, n. 583 (G.U. n. 310, 28.11.74)	14.2.75 (G.U. n. 56, 27.2.75)
Israele (r. p.)	Roma - 8.9.95	L. 9.10.97, n. 371 (G.U.so n. 224, 30.10.97)	6.8.98 (G.U. n. 205, 3.9.98)
Jugoslavia (r. p.)	Belgrado - 24.2.82	L. 18.12.84, n. 974 (G.U.so n. 24, 29.1.85)	3.7.85 (G.U. n. 144, 20.6.85)
Kazakhstan (r.)	Roma - 22.9.94	L. 12.3.96, n. 174 (G.U.so 30.3.96, n. 57	26.2.97 (G.U. 26.3.97. n. 71)
Kuwait (r.) + Prot. di modifica	Roma - 17.12.87 Kuwait City 17.3.98	L. 7.1.92, n. 53 (G.U.so 4.2.92, n. 28) L. 28.10.99, n. 413 (G.U. 12.11.99)	11.1.93 (G.U. 3.2.93, n. 27) 13.11.99
Lituania (r. p.)	Vilnius - 4.4.96	L.9.2.99, n .31 (G.U.so 23.2.99, n. 44)	3.6.99 (G.U. 23.6.99, n. 145)
Lussemburgo (r. p.)	Lussemburgo - 3.6.81	L. 14.8.82, n .747 (G.U.so14.10.82, n. 284)	4.2.83 (G.U. 19.3.83, n. 77)
Macedonia (r.)	Roma - 20.12.1996	L. 19.10.99, n. 428 (G.U.so 18.12.99, n. 271)	8.6.2000
Malaysia (r.)	Kuala Lumpur - 28.1.84	L. 14.10.85, n. 607 (G.U.so 7.11.85, n. 262)	18.4.86 (G.U. 13.5.86, n. 109)
Malta (r.)	La Valletta - 16.7.81	L. 2.5.83, n. 304 (G.U.so 27.6.83, n. 174)	8.5.85 (G.U. 24.5.85, n. 121)
Marocco (r.)	Rabat 7.6.72	L. 5.8.81, n. 504 (G.U.so 11.9.81, n. 250)	10.3.83 (G.U. 21.4.83, n. 109)
Mauritius (r.)	Port Louis - 9.3.90	L. 14.12.94, n.712 (G.U.so 27 12.94, n. 170)	28.4.95 (G.U. 17.5.95, n. 113)
Messico (r.)	Roma - 8.7.91	L. 14.12.94, n. 710 (G.U.so 27 12.94, n. 170)	12.3.95 (G.U.28.2.95, n. 49)
Norvegia (r. p.)	Roma - 17.6.85	L. 2.3.87, n. 108 (G.U.so 25.3.87. n. 70)	25.5.87 (G.U. 1.7.87 n. 151)
Nuova Zelanda (r.)	Roma - 6.12.79	L. 10.7.82, n. 566 (G.U. 16.8.82, n. 224)	23.3.83 (G.U. 28.5.83, n. 145)
Paesi Bassi (r. p.)	L'Aja - 8.5.90	L. 26.7.93, n. 305 (G.U.so 19.8.93, n. 194)	3.10.93 (G.U. 25.9.93, n. 226)
Pakistan (r.)	Roma - 22.6.84	L.28.8.89, n. 313 (G.U.so 5.9.89, n. 207)	27.2.92 (G.U. 16.5.92, n. 113)
Polonia (r.)	Roma - 21.6.85	L. 21.2.89, n. 97 (G.U.so 20.3.89, n. 66)	26.9.89 (G.U. 6.10.89, n. 234)
Portogallo (r.) **Regno Unito** (r.)	Roma 14.5.80 Pallanza - 21.10.88	L. 10.7.82, n. 562 (G.U.so 16.8.82, n. 224) L. 5.11.90, n. 329 (G.U.so 15.11.90, n. 267)	15.1.83 (G.U. 7.2.83, n. 36) 31.12.90 (G.U. 24.1.91, n. 20)
Romania (r. p.)	Bucarest - 14.1.77	L. 18.10.78, n. 680 (G.U.so 8.11.78, n. 312)	6.2.79 (G.U. 5.3.79, n. 63)
Singapore (r. p.)	Singapore - 29.1.77	L. 26.7.78, n. 575 (G.U.so 27.9.78, n. 270)	12.1.79 (G.U. 17.2.79, n. 48)

Spagna (r.)	Roma · 8.9.77	L. 29.9.80, n. 663 (G.U.so 23.10.80, n. 292)	24.11.80 (G.U. 17 1.81, n. 16)
Sri Lanka (r. p.)	Colombo · 28.3.84	L. 28.8.89, n. 314 (G.U.so 5.9.89, n. 207)	9.5.91 (G.U.23.5.91, n. 119)
Stati Uniti (r.)	Roma · 17.4.84	L. 11.12.85, n. 763 (G.U.so 27.12.85, n. 303)	30.12.85 (G.U. 8.2.86, n. 32)
Sud Africa (r.)	Roma · 16.11.95	L. 15.12.98, n. 473 (G.U. 12.1.99, n. 8)	2.3.99 (G.U. 8.4.99, n. 81)
Svezia (r. p.)	Roma · 6.3.80	L. 4.6.82, n. 439 (G.U.so 15.7.82, n. 193)	5.7.83 (G.U. 2.9.83, n. 241)
Svizzera (r. p.)	Roma · 9.3.76	L. 23.12.78, n. 943 (G.U. 12.2.79, n. 42)	27.3.79 (G.U. 24.4.79, n. 113)
Tanzania (r.)	Dar Es Salam · 7.3.73	L. 7.10.81, n. 667 (G.U. 25.11.81, n. 324)	6.5.83 (G.U. 14.4.84, n. 105)
Thailandia (r.)	Bangkok · 22.12.77	L. 2.4.80, n. 202 (G.U. 31.5.80, n. 148)	31.5.80 (G.U. 8.7.80, n. 185)
Trinidad e Tobago (r.)	Port of Spain · 26.3.71	L. 20.3.73, n. 167 (G.U. 7.5.73, n. 116)	19.4.74 (G.U. 4.6.74, n. 144)
Tunisia (r.)	Tunisi · 16.5.79	L. 25.5.81, n. 388 (G.U.so 24.7.81, n. 202)	17.9.81 (G.U. 22.10.81, n. 291)
Turchia (r.)	Ankara 27.7.90	L. 7.6.93, n. 195 (G.U.so 18.6.93, n. 141)	1.12.93 (G.U. 2.11.93, n. 257)
Ungheria (r. p.)	Budapest · 16.5.77	L. 23.7.80, n. 509 (G.U.so 3.9.80, n. 241)	1.12.80 (G.U. 19.1.81, n. 17)
Unione Sovietica (r.)	Roma · 26.2.85	L. 19.7.88, n. 311 (G.U.so 4.8.88, n. 182)	30.7.89 (G.U. 21.9.89, n. 221)
Venezuela (r.)	Roma · 5.5.90	L. 10.2.92, n. 200 (G.U.so 4.3.92, n. 53)	14.9.93 (G.U. 15.10.93, n. 243)
Vietnam (r.)	Hanoi · 26.11.96	L. 15.12.98, n. 474 (G.U.so 12.1.98, n. 8)	22.2.99 (G.U. 17.3.99, n. 63)
Zambia (r.)	Lusaka · 27.10.72	L. 27.4.82, n. 286 (G.U. 27.5.82, n. 144)	30.3.90 (G.U. 19.4.90, n. 91)

ELENCO DEI PAESI INDICATI NEL D.M. DEL 4 MAGGIO 1999 (G.U. n. 107 del 10/5/1999)

Alderney	Emirati Arabi Uniti	Liberia	Sark
Andorra	Ecuador	Liechtenstein	Seicelle
Anguilla	Filippine	Macao	Singapore
Antigua e Barbuda	Gibilterra	Malaysia	Saint Kitts e Nevis
Antille Olandesi	Gibuti	Maldive	Saint Lucia
Aruba	Grenada	Malta	Saint Vincent e Grenadine
Bahama	Guernsey	Maurizio	Svizzera
Bahrein	Hong Kong	Monserrat	Taiwan
Barbados	Isola di Man	Nauru	Tonga
Belize	Isole Cayman	Niue	Turks e Caicos
Bermuda	Isole Cook	Oman	Tuvalu
Brunei	Isole Marshall	Panama	Uruguay
Cipro	Isole Vergini Britanniche	Polinesia Francese	Vanuatu
Costa Rica	Jersey	Monaco	Samoa
Dominica	Libano	San Marino	

58

UNICO 2001
Persone fisiche

AGENZIA DELLE ENTRATE
Periodo d'imposta 2000

019

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RE
Lavoro autonomo

Mod. N.

Sezione I

RISERVATA AI SOGGETTI OBBLIGATI ALLA TENUTA DELLE SCRITTURE CONTABILI

Redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni

Determinazione analitica

Rigo	Descrizione	Importo
RE1	Codice attività [1] — parametri e studi di settore: cause di esclusione [2]	
RE2	Compensi derivanti dall'attività professionale o artistica	,000
RE3	Altri proventi lordi	,000
RE4	Compensi lordi non annotati nelle scritture contabili (di cui per adeguamento ai parametri o agli studi di settore [1] ,000) [2]	,000
RE5	**Totale compensi** (RE2 + RE3 + RE4)	,000
RE6	Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni mobili di costo unitario non superiore a L. 1.000.000	,000
RE7	Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili	,000
RE8	Canoni di locazione non finanziaria e/o di noleggio	,000
RE9	Spese relative agli immobili	,000
RE10	Spese per prestazioni di lavoro dipendente	,000
RE11	Spese per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa	,000
RE12	Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale o artistica	,000
RE13	Interessi passivi	,000
RE14	Consumi	,000
RE15	Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi (Ammontare sostenuto [1] ,000) Ammontare deducibile (massimo 2% di rigo RE5) [2]	,000
RE16	Spese di rappresentanza (Ammontare sostenuto [1] ,000) Ammontare deducibile (massimo 1% di rigo RE5) [2]	,000
RE17	50% delle spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale	,000
RE18	Altre spese documentate	,000
RE19	**Totale spese** (sommare gli importi da rigo RE6 a RE18)	,000
RE20	**Reddito (o perdita) delle attività professionali e artistiche** (RE5 - RE19; sommare l'importo di rigo RE20 agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo RN1 col. 3)	,000
RE21	**Ritenute d'acconto** (sommare tale importo alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN26)	,000

Determinazione forfetaria

Rigo	Descrizione	Importo
RE22	**Reddito delle attività professionali e artistiche in regime forfetario** (sommare l'importo di rigo RE22 agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo RN1 col. 3) Volume d'affari e altri compensi [1] ,000 Coefficiente 78% [2]	,000
RE23	**Ritenute d'acconto** (sommare tale importo alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN26)	,000

Sezione II

RISERVATA AI SOGGETTI NON OBBLIGATI ALLA TENUTA DELLE SCRITTURE CONTABILI

Altri redditi di lavoro autonomo

Rigo	Descrizione	Importo
RE24	Descrizione dell'attività	
RE25	Compensi lordi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa senza vincoli di subordinazione	,000
RE26	Indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non assoggettabili a tassazione separata	,000
RE27	Proventi lordi derivanti dalla utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, ecc. percepiti dall'autore o inventore	,000
RE28	Compensi derivanti dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali	,000
RE29	Redditi derivanti dai contratti di associazione in partecipazione e da quelli di cui all'art. 2554 c.c., se l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro	,000
RE30	Utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata	,000
RE31	**Totale compensi, proventi e redditi** (sommare gli importi da rigo RE25 a RE30)	,000
RE32	**Deduzioni forfetarie delle spese di produzione dei compensi e dei proventi di cui ai righi RE25, RE27 e RE28**	,000
RE33	**Altri redditi netti di lavoro autonomo** (RE31 - RE32; sommare l'importo di rigo RE33 agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo RN1 col. 3)	,000
RE34	**Ritenute d'acconto** (sommare tale importo alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN26)	,000

RE1

UNICO 2001 Persone fisiche

AGENZIA DELLE ENTRATE
Periodo d'imposta 2000

019

CODICE FISCALE

REDDITI

QUADRO RH

Redditi di partecipazione in società di persone ed assimilate

Mod. N.

Sezione I
Dati della società, associazione, impresa familiare, azienda coniugale o GEIE

	1	2	3	4	5	6	7
RH1					.000	.000	.000
	8 .000	9	10 .000	11 .000	12 .000	13 .000	14 .000
	15 .000	16	17 .000	18 .000	19 .000	20 .000	21 .000
RH2	1	2	3	4	5 .000	6 .000	7 .000
	8 .000	9	10 .000	11 .000	12 .000	13 .000	14 .000
	15 .000	16	17 .000	18 .000	19 .000	20 .000	21 .000
RH3	1	2	3	4	5 .000	6 .000	7 .000
	8 .000	9	10 .000	11 .000	12 .000	13 .000	14 .000
	15 .000	16	17 .000	18 .000	19 .000	20 .000	21 .000
RH4	1	2	3	4	5 .000	6 .000	7 .000
	8 .000	9	10 .000	11 .000	12 .000	13 .000	14 .000
	15 .000	16	17 .000	18 .000	19 .000	20 .000	21 .000
RH5	1	2	3	4	5 .000	6 .000	7 .000
	8 .000	9	10 .000	11 .000	12 .000	13 .000	14 .000
	15 .000	16	17 .000	18 .000	19 .000	20 .000	21 .000

Sezione II
Determinazione del reddito

RH6	Redditi di partecipazione in società esercenti attività d'impresa	.000
RH7	Perdite di partecipazione in società esercenti attività d'impresa in contabilità ordinaria	.000
RH8	Differenza tra rigo RH6 e RH7 (se negativo indicare zero)	.000
RH9	Perdite d'impresa in contabilità ordinaria	.000
RH10	Differenza tra rigo RH8 e RH9	.000
RH11	Perdite d'impresa di esercizi precedenti	.000
RH12	Perdite di partecipazione in impresa in contabilità semplificata	.000
RH13	Totale reddito (o perdita) di partecipazione in società esercenti attività d'impresa	.000
RH14	Totale reddito (o perdita) di partecipazione in associazioni tra artisti e professionisti e in società semplici	.000
RH15	Totale reddito (o perdita) di partecipazione (sommare tale importo agli altri redditi e riportare il totale al rigo RN1 col. 3)	.000
RH16	Totale reddito agevolato DIT	.000
RH17	Totale reddito agevolato L. 133/99	.000
RH18	Totale ritenute d'acconto	.000
RH19	Totale imposte pagate all'estero	.000
RH20	Totale crediti d'imposta: ordinari 1 .000 limitati 2 .000 art. 96-bis 3	.000
RH21	Totale reddito rideterminato L. 133/99 di cui reddito di impresa agevolato 1 .000 2	.000
RH22	Totale minore reddito agevolato L. 133/99	.000
RH23	Maggiore imposta	.000
RH24	Reddito sul quale spetta la detrazione d'imposta art. 13 comma 3 del TUIR	.000

Sezione III
Perdite d'impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno

	Eccedenza 1995	Eccedenza 1996	Eccedenza 1997	Eccedenza 1998	Eccedenza 1999	Eccedenza 2000
RH25	1 .000	2 .000	3 .000	4 .000	5 .000	6 .000

RH26	PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO	.000

RH1

AGENZIA DELLE ENTRATE
Periodo d'imposta 2000

019

CODICE FISCALE

REDDITI

QUADRO RI

Redditi di capitale

Sezione I
Utili da partecipazione in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche

	Tipo di dividendo	Redditi (1)	Credito d'imposta (2)	Ritenute (3)
RI1	Utili relativamente ai quali compete il credito d'imposta nella misura del 58,73%	.000	.000	.000
RI2	Utili relativamente ai quali compete il credito d'imposta nella misura di nove sedicesimi	.000	.000	.000
RI3	Utili relativamente ai quali compete il credito d'imposta nella misura del 25%	.000	.000	.000
RI4	Utili relativamente ai quali compete il credito d'imposta in misura limitata	.000	.000	.000
RI5	Utili relativamente ai quali non compete il credito d'imposta	.000		.000
RI6	**Totali** (sommare gli importi da rigo RI1 a RI5; sommare l'importo di col. 1 agli altri redditi e riportare il totale al rigo RN1 col. 3; sommare l'importo di col. 2 agli altri crediti d'imposta e riportare il totale al rigo [illegible]; sommare l'importo di col. 3 alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN26)	.000	.000	.000
RI7	Utili da partecipazioni di controllo (già compresi nel rigo RI6)	.000		
RI8	Credito d'imposta di cui al rigo RI2 riferibile agli utili derivanti da dividendi distribuiti da società non residenti di cui all'art. 96-bis del Tuir		.000	

Sezione II
Altri redditi di capitale

	Tipo di reddito	Redditi (1)	Ritenute (2)
RI9	Interessi ed altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti	.000	.000
RI10	Rendite perpetue e prestazioni annue perpetue di cui agli artt. 1861 e 1869 del c.c.	.000	.000
RI11	Compensi per prestazioni di fideiussioni o di altre garanzie	.000	.000
RI12	Utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione, da contratti di cui al comma 1 dell'art. 2554 del c.c. ed utili e altri proventi corrisposti da società ed enti che gestiscono masse patrimoniali altrui	.000	.000
RI13	Altri interessi e proventi derivanti dall'impiego di capitale	.000	.000
RI14	Proventi conseguiti in sostituzione di redditi e/o indennità a titolo di risarcimento per perdita di redditi di capitale	.000	.000
RI15	**Totali** (sommare gli importi da rigo RI9 a RI14; sommare l'importo di col. 1 agli altri redditi e riportare il totale al rigo RN1 col. 3; sommare l'importo di col. 2 alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN26)	.000	.000

RI1

UNICO 2001
Persone fisiche

AGENZIA DELLE ENTRATE
Periodo d'imposta 2000

019

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RL

Redditi diversi

SEZIONE I
Determinazione del reddito ai fini Irpef

RL1	Corrispettivi di cui all'art. 81, lett. a) del Tuir (lottizzazione di terreni, ecc.)	.000
RL2	Corrispettivi di cui all'art. 81, lett. b) del Tuir (rivendita di beni immobili nel quinquennio, ecc.)	.000
RL3	Corrispettivi di cui all'art. 81, lett. c) del Tuir (cessioni di partecipazioni sociali)	.000
RL4	Proventi derivanti dalla cessione totale o parziale di aziende di cui all'art. 81, lett. h) e h-bis) del Tuir	.000
RL5	Proventi di cui all'art. 81, lett. h) del Tuir, derivanti dall'affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende	.000
RL6	Proventi di cui all'art. 81, lett. h) del Tuir, derivanti dall'utilizzazione da parte di terzi di beni mobili ed immobili	.000
RL7	Redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente (censi, decimi, livelli, ecc.) e redditi dei terreni dati in affitto per usi non agricoli	.000
RL8	Redditi di beni immobili situati all'estero	.000
RL9	Redditi derivanti dalla utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, ecc. non conseguiti dall'autore o dall'inventore	.000
RL10	Corrispettivi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente	.000
RL11	Compensi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente e dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere	.000
RL12	**Ammontare lordo** (sommare gli importi da rigo RL1 a RL11)	.000
RL13	Prezzo di acquisto dei beni alienati e altri costi inerenti alle operazioni di cui al rigo RL1	.000
RL14	Prezzo di acquisto dei beni alienati e altri costi inerenti alle operazioni di cui al rigo RL2	.000
RL15	Prezzo di acquisto relativo alle operazioni di cui al rigo RL3	.000
RL16	Costo non ammortizzato delle aziende cedute o valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del dante causa di cui al rigo RL4	.000
RL17	Spese inerenti alle operazioni di cui al rigo RL5	.000
RL18	Spese inerenti alle operazioni di cui al rigo RL6	.000
RL19	Spese inerenti alle attività commerciali di cui al rigo RL10	.000
RL20	Spese inerenti alle attività di lavoro autonomo di cui al rigo RL11	.000
RL21	**Totale deduzioni** (sommare gli importi da rigo RL13 a RL20)	.000
RL22	**Reddito netto** (RL12 - RL21; sommare l'importo di rigo RL22 agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo RN1 col. 3)	.000
RL23	**Ritenute d'acconto** (sommare tale importo alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN26 col. 2)	.000

SEZIONE II
Attività sportive dilettantistiche

		1		2
RL24	Compensi percepiti dall'1/1/2000 al 9/12/2000	.000	Compensi percepiti dal 10/12/2000	.000
RL25	Totale compensi assoggettati a titolo d'imposta	.000	**Reddito imponibile** (sommare agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo RN1 col. 3)	.000
RL26	Totale ritenute operate sui compensi percepiti dal 10/12/2000	.000	**Ritenute a titolo d'acconto** (sommare tale importo alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN26 col. 2)	.000
RL27	Totale addizionale regionale trattenuta sui compensi percepiti dal 10/12/2000	.000	**Addizionale regionale** (da riportare nel rigo RV3 col. 2)	.000

RL1

UNICO 2001
Persone fisiche

AGENZIA DELLE ENTRATE
Periodo d'imposta 2000

019

CODICE FISCALE

REDDITI

QUADRO RM

Redditi soggetti a tassazione separata e ad imposta sostitutiva

Mod. N.

Sez. I - Indennità e anticipazioni di cui alle lettere d), e), f) dell'art. 16, del Tuir

	Tipo	Anno	Reddito nell'anno	Reddito totale	Ritenute nell'anno	Ritenute totali	Opzione per la tassazione ordinaria
RM1	1	2	3 .000	4 .000	5 .000	6 .000	7
RM2			.000	.000	.000	.000	

Sez. II - Indennità, plusvalenze e redditi di cui alle lettere g), g-bis), h), i), l) e n) dell'art. 16, comma 1, del Tuir

	Tipo	Anno	Reddito	Ritenute	Opzione per la tassazione ordinaria
RM3	1	2	3 .000	4 .000	5
RM4			.000	.000	
RM5			.000	.000	

Sez. III - Redditi conseguiti da soci di società di capitali costituite da più di cinque anni, in caso di recesso, riduzione del capitale e liquidazione

	Anno	Reddito	Ritenute	Credito d'imposta ordinario	Credito d'imposta limitato	Opzione per la tassazione ordinaria
RM6	1	2 .000	3 .000	4 .000	5 .000	6
RM7		.000	.000	.000	.000	

Sez. IV - Imposte e oneri rimborsati

		Anno	Somma percepita	Opzione per la tassazione ordinaria
RM8	Somme conseguite a titolo di rimborso di oneri per i quali si è fruito della detrazione dall'imposta	1	2 .000	3
RM9	Somme conseguite a titolo di rimborso di oneri dedotti dal reddito complessivo		.000	

Sez. V - Premi per assicurazioni sulla vita nei casi di riscatto del contratto nel corso del quinquennio

		Anno	Reddito	Ritenute
RM10	Premi per i quali si è fruito della detrazione dall'imposta	1	2 .000	3 .000

Sez. VI - Redditi percepiti in qualità di erede o legatario

	Anno	Reddito	Credito d'imposta ordinario	Credito d'imposta limitato	Quota dell'imposta sulle successioni	Ritenute	Opzione per la tassazione ordinaria
RM11	1	2 .000	3 .000	4 .000	5 .000	6 .000	7
RM12		.000	.000	.000	.000	.000	

RM13 Credito d'imposta riferibile agli utili derivanti dai dividendi distribuiti da soggetti non residenti di cui all'art. 96-bis del Tuir .000

Sez. VII - Proventi derivanti da depositi a garanzia

		Ammontare	Imposta sostitutiva dovuta
RM14	Proventi derivanti da depositi a garanzia	1 .000	2 .000

Sez. VIII - Redditi di capitale soggetti ad imposizione sostitutiva

	Tipo	Codice stato estero	Ammontare reddito	Aliquota %	Imposta sostitutiva dovuta	Opzione per la imposizione ordinaria
RM15	1	2	3 .000	4 .000	5 .000	6

		Ammontare reddito	Imposta sostitutiva dovuta
RM16	Proventi delle obbligazioni non assoggettabili all'imposta sostitutiva di cui al D. lgs. 239/96	1 .000	2 .000

Sez. IX - Redditi corrisposti da soggetti non obbligati per legge alla effettuazione delle ritenute d'acconto

		Anno	Reddito nell'anno	Reddito totale	Tipo rapporto	Periodo di commisurazione anni	mesi
RM17	Trattamento di fine rapporto di lavoro dipendente	1	2 .000	3 .000	4	5	6
		Percentuale di spettanza dell'erede	7	Codice fiscale del deceduto	8		
RM18	Indennità ed anticipazioni per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa	1	2 .000	3 .000			
RM19	Emolumenti arretrati di lavoro dipendente relativi ad anni precedenti		2 .000				

Sez. X - Redditi soggetti all'acconto del 20 per cento

RM20 Totale redditi a tassazione separata per i quali è dovuto l'acconto del 20 per cento .000

RM21 Acconto dovuto .000

Redditi a tassazione ordinaria

		Reddito	Credito d'imposta ordinario	Credito d'imposta limitato	Ritenute
RM22	Totale (sommare l'importo di col. 1 agli altri redditi e riportarlo nel rigo RN1 col. 5)	1 .000	2 .000	3 .000	4 .000

RM1

UNICO 2001
Persone fisiche

AGENZIA DELLE ENTRATE
Periodo d'imposta 2000

019

CODICE FISCALE

REDDITI

QUADRO RT
Plusvalenze assoggettate ad imposta sostitutiva

SEZIONE I Plusvalenze realizzate entro il 30/6/1998 (D.L. 28-1-1991, n. 27, convertito dalla L. 25-3-1991, n. 102)

Rigo	Descrizione	Importo
RT1	Totale dei corrispettivi delle cessioni	.000
RT2	Totale dei costi o dei valori di acquisto	.000
RT3	Plusvalenze imponibili (RT1 - RT2; indicare zero se il risultato è negativo)	.000
RT4	Eccedenza delle minusvalenze	.000
RT5	Differenza (RT3 - RT4)	.000
RT6	Imposta sostitutiva (25% dell'importo di rigo RT5)	.000
RT7	Imposta sostitutiva versata (art. 3 D.L. 27/91)	.000
RT8	Eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione non compensata	.000
RT9	IMPOSTA SOSTITUTIVA A DEBITO	.000
RT10	IMPOSTA SOSTITUTIVA A CREDITO	.000

Minusvalenze non compensate nell'anno

Rigo	1 Eccedenza relativa al 1996	2 Eccedenza relativa al 1997	3 Eccedenza relativa al 1998	4 Eccedenza relativa al 1999	5 Eccedenza relativa al 2000
RT11	.000	.000	.000	.000	.000

SEZIONE II-A Plusvalenze realizzate dal 1°/7/98 derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate (art. 5 D.Lgs. 461/97)

Rigo	Descrizione	Importo
RT12	Totale dei corrispettivi delle cessioni	.000
RT13	Totale dei costi o dei valori di acquisto	.000
RT14	Plusvalenze imponibili (RT12 - RT13; indicare zero se il risultato è negativo)	.000
RT15	Eccedenza delle minusvalenze	.000
RT16	Differenza (RT14 - RT15)	.000
RT17	Imposta sostitutiva (27% dell'importo di rigo RT16)	.000
RT18	Imposta sostitutiva versata (art. 3 D.L. 27/91; art. 5, comma 2, D.Lgs. 461/97)	.000
RT19	Eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione non compensata	.000
RT20	IMPOSTA SOSTITUTIVA A DEBITO	.000
RT21	IMPOSTA SOSTITUTIVA A CREDITO	.000

Minusvalenze non compensate nell'anno

Rigo	1 Eccedenza relativa al 1996	2 Eccedenza relativa al 1997	3 Eccedenza relativa al 1998	4 Eccedenza relativa al 1999	5 Eccedenza relativa al 2000
RT22	.000	.000	.000	.000	.000

SEZIONE II-B Altre plusvalenze realizzate dal 1°/7/98 (art. 5 D.Lgs. 461/97)

Rigo	Descrizione	Importo
RT23	Totale dei corrispettivi	.000
RT24	Totale dei costi o dei valori di acquisto	.000
RT25	Plusvalenze imponibili (RT23 - RT24; indicare zero se il risultato è negativo)	.000
RT26	Eccedenza delle minusvalenze	.000
RT27	Differenza (RT25 - RT26)	.000
RT28	Imposta sostitutiva (12,50% dell'importo di rigo RT27)	.000
RT29	Eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione non compensata	.000
RT30	IMPOSTA SOSTITUTIVA A DEBITO	.000

Minusvalenze non compensate nell'anno

Rigo	1 Eccedenza relativa al 1996	2 Eccedenza relativa al 1997	3 Eccedenza relativa al 1998	4 Eccedenza relativa al 1999	5 Eccedenza relativa al 2000
RT31	.000	.000	.000	.000	.000

Riepilogo compensazioni

Rigo	Descrizione	1	2
RT32	Eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione Mod. UNICO 2000 (di cui già compensata nel Mod. F24)	.000	.000
RT33	TOTALE IMPOSTA SOSTITUTIVA A CREDITO		.000

RT1

UNICO 2001
Persone fisiche

AGENZIA DELLE ENTRATE
Periodo d'imposta 2000

019

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RR

Contributi previdenziali Mod. N.

Sezione I
Contributi previdenziali dovuti da artigiani e commercianti

RR1	CODICE AZIENDA I.N.P.S. 1	Barrare la casella se si tratta di attività di affittacamere 2

	Codice fiscale	Lavoratori privi di anzianità contributiva al 31/12/95	Periodo imposizione contributiva		Tipo riduzione	Periodo riduzione		Reddito d'impresa	Contribuente stesso (*)
RR2	1	2	3 dal	4 al	5	6 dal	7 al	8 .000	9

	Reddito minimale	Contributi IVS dovuti sul reddito minimale	Contributi maternità	Quote associative e oneri accessori	
RR2	10 .000	11 .000	12 .000	13 .000	

	Reddito eccedente il minimale	Contributo IVS dovuto sul reddito che eccede il minimale	Contributo maternità (solo per attività di affittacamere)	Contributi versati sul reddito che eccede il minimale	Contributi sul reddito eccedente il minimale con scadenza successiva alla presentazione della dichiarazione
RR2	14 .000	15 .000	16 .000	17 .000	18 .000

	Eccedenza di contributi 1997 utilizzata in autoconguaglio	Contributo sulla parte che eccede il minimale a debito	Contributo sulla parte che eccede il minimale a credito
RR2	19 .000	20 .000	21 .000

RR3	1	2	3	4	5	6	7	8 .000	9
	10 .000	11 .000	12 .000	13 .000					
	14 .000	15 .000	16 .000	17 .000	18 .000				
	19 .000	20 .000	21 .000						
RR4	1	2	3	4	5	6	7	8 .000	9
	10 .000	11 .000	12 .000	13 .000					
	14 .000	15 .000	16 .000	17 .000	18 .000				
	19 .000	20 .000	21 .000						

Determinazione del contributo a debito o a credito

RR5	Totale contributi dovuti sul reddito minimale	.000
RR6	Totale contributi versati sul reddito minimale compresi quelli con scadenza successiva alla presentazione della dichiarazione	.000
RR7	Contributi a debito sul reddito minimale	.000
RR8	Contributi a credito sul reddito minimale	.000
RR9	Totale contributi a debito sul reddito che eccede il minimale	.000
RR10	Totale contributi a credito sul reddito che eccede il minimale	.000
RR11	Eccedenza di contributi derivante dalla precedente dichiarazione	.000
RR12	Eccedenza di contributi derivante dalla precedente dichiarazione compensata nel Mod. F24	.000
RR13	CONTRIBUTO A DEBITO	.000
RR14	CONTRIBUTO A CREDITO	.000

Sezione II
Contributi previdenziali dovuti dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della L. 335/95

	Reddito imponibile	Periodo imponibile		Aliquota	Contributo dovuto	Acconti versati
RR15	1 .000	2 dal	3 al	4	5 .000	6 .000
RR16	.000				.000	.000
RR17	Totali				.000	.000

RR18	Eccedenza di contributi derivante dalla precedente dichiarazione	.000
RR19	Eccedenza di contributi derivante dalla precedente dichiarazione compensata nel modello F24	.000
RR20	CONTRIBUTO A DEBITO	.000
RR21	CONTRIBUTO A CREDITO	.000

(*) Barrare la casella se si tratta dello stesso soggetto del rigo precedente

RR1

UNICO 2001

Persone fisiche

Dichiarazione delle persone fisiche
periodo di imposta 2000

Fascicolo 3

RISERVATO AI CONTRIBUENTI OBBLIGATI
ALLA TENUTA DELLE SCRITTURE CONTABILI

Tutti i quadri e le relative istruzioni sono disponibili sul sito *www.finanze.it*

Fascicolo 1 (*)

Dati personali

Quadro RA – Redditi dei terreni

Quadro RB – Redditi dei fabbricati

Quadro RC – Redditi di lavoro dipendente e assimilati

Familiari a carico

Quadro RP – Oneri e spese

Quadro RN – Calcolo dell'IRPEF

Quadro RV – Addizionale regionale e comunale all'IRPEF

Quadro RX – Compensazioni e rimborsi

Fascicolo 2 (*)

Quadro RE – Altri redditi di lavoro autonomo

Quadro RH – Redditi di partecipazione in società di persone ed assimilate

Quadro RI – Redditi di capitale

Quadro RL – Redditi diversi

Quadro RM – Redditi soggetti a tassazione separata e ad imposta sostitutiva

Quadro RT – Plusvalenze assoggettate ad imposta sostitutiva

Quadro RR – Contributi previdenziali

Modulo RW – Investimenti all'estero e trasferimenti da, per e sull'estero

Quadro AC Amministratore di condominio

Persone fisiche non residenti · Guida alla compilazione del Modello UNICO 2001

Fascicolo 3

Istruzioni comuni ai quadri RE - RF - RG - RS

Quadro RE - Lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni

Quadro RF - Impresa in contabilità ordinaria

Quadro RG - Impresa in contabilità semplificata

Quadro RD - Allevamento di animali

Quadro RS - Dati comuni ai quadri RA, RD, RF , RG e RH

Quadro RQ - Imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 358 del 1997

Quadro RJ - Determinazione del reddito agevolabile ai fini DIT

Quadro RY - Rivalutazione dei beni di impresa e riconoscimento dei maggiori valori iscritti - Applicazione dell'imposta sostitutiva (artt. da 12 a 16 della L. n. 342 del 2000)

Quadro RU - Crediti d'imposta concessi a favore delle imprese

(*) Fascicolo in distribuzione gratuita presso gli uffici comunali

INDICE

PARTE I: ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI QUADRI AGGIUNTIVI AL MODELLO BASE

1. ISTRUZIONI COMUNI AI QUADRI RE-RF-RG-RS

Generalità

Cause di esclusione dall'applicazione dei parametri e degli studi di settore

I soggetti nei confronti dei quali operano cause di esclusione dall'applicazione dei **parametri** di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997 ovvero degli **studi di settore** di cui all'art. 62-bis del D.L. 30 agosto 1993, n. 331 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, devono **compilare l'apposita casella posta nel primo rigo dei quadri RE, RF, RG, indicando i seguenti codici**:

1. inizio o cessazione dell'attività nel corso del periodo d'imposta. Si ricorda che il periodo che precede l'inizio della liquidazione è considerato periodo di cessazione dell'attività. Costituisce causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore anche la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata. È il caso, ad esempio, di un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l'attività di commerciante e da maggio in poi quella di artigiano. Non costituisce, invece, causa di esclusione la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici di attività compresi nel medesimo studio di settore;
2. periodo di non normale svolgimento dell'attività;
3. periodo di imposta di durata superiore o inferiore a dodici mesi, indipendentemente dalla circostanza che tale arco temporale sia o meno a cavallo di due esercizi;
4. altre cause (determinazione del reddito con criteri "forfetari"· incaricati alle vendite a domicilio; donazioni, trasformazioni, scissioni, ecc.).

In riferimento al **codice 2**, a titolo esemplificativo, si considerano di non normale svolgimento dell'attività:

a) i periodi nei quali l'impresa è in liquidazione ordinaria, ovvero in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;
b) i periodi nei quali l'impresa non ha ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale, ad esempio perché:
   - la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo d'imposta, per cause non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore;
   - non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività, a condizione che le stesse siano state tempestivamente richieste;
   - viene svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;
c) il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto l'anno a causa della ristrutturazione dei locali. In questa ipotesi è però necessario che la ristrutturazione riguardi tutti i locali in cui viene esercitata l'attività;
d) il periodo in cui l'imprenditore individuale ha affittato l'unica azienda;
e) il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

Cause di inapplicabilità degli studi di settore

I soggetti nei confronti dei quali operano cause di inapplicabilità degli studi di settore di cui all'art. 62-bis del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 devono **compilare l'apposita casella posta nel primo rigo dei quadri RF, RG, indicando i seguenti codici**:

1. produzione o vendita in luoghi diversi;
2. esercizio di più attività;
3. esercizio di più attività in luoghi diversi;
4. altro (società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate, società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi).

Ai fini della individuazione dei soggetti nei confronti dei quali operano le cause di inapplicabilità sopra indicate occorre distinguere le attività per le quali gli studi di settore hanno già trovato applicazione nei periodi d'imposta precedenti il 2000 da quelle per le quali gli studi si applicano a partire dallo stesso anno.

Studi di settore in vigore a partire dal 1° gennaio 2000

Vedere in APPENDICE l'elenco degli studi approvati con decorrenza dal 1° gennaio 2000

Con riferimento alle attività per le quali trovano applicazione i relativi studi di settore a decorrere dall'anno 2000 è previsto che gli stessi **non si applicano**:

1) nel settore delle manifatture se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo di più punti di produzione e di vendita in locali non contigui a quelli di produzione;

2) nei settori del commercio e dei servizi se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo, rispettivamente, di più punti di vendita e più punti di produzione;

3) nel caso di esercizio di due o più attività d'impresa non rientranti nel medesimo studio di settore ed in assenza di annotazione separata, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti (non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore) supera il 20 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

La causa di inapplicabilità di cui al **punto 1)**, sussiste qualora l'attività sia esercitata attraverso l'utilizzo di più punti di produzione (in presenza o meno di punti vendita) ovvero di un punto di produzione e di più punti di vendita in locali non contigui a quello di produzione. Tale condizione di inapplicabilità non sussiste, invece, qualora l'attività sia svolta attraverso l'utilizzo di un punto di produzione (anche con annesso punto vendita) e di un punto di vendita in locali non contigui a quello di produzione.
Per le cause di inapplicabilità di cui ai punti 1) e 2), si configura l'esercizio dell'attività di produzione o di vendita in più punti, qualora questi ultimi siano diversi, ad esempio, da locali o spazi adibiti a depositi, a magazzini, centri di raccolta, uffici. Si rammenta che la condizione di inapplicabilità di cui al punto 2) non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG72A e SG72B.
Per gli studi di settore SM17U, SM18A, SM19U, SM21A, SM21B, SM21C, SM21D, SM21E, SM21F, SM25A, SM25B e SM26U la condizione di inapplicabilità di cui al **punto 2)** non sussiste nel caso in cui i diversi punti vendita siano situati nell'ambito dello stesso territorio comunale.
Si precisa che qualora, in via facoltativa, sia stata tenuta separata annotazione per ciascun punto di produzione e/o di vendita, ovvero per ciascuna attività esercitata, di tutti gli elementi rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore, non si configurano le fattispecie di inapplicabilità di cui ai punti 1), 2) e 3).

Nel caso di annotazione separata effettuata volontariamente, per le modalità di comunicazione dei dati relativamente alle varie fattispecie configurabili, si veda quanto stabilito con riferimento agli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2000.

Studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2000

Vedere in APPENDICE l'elenco dei 45 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1998 e degli ulteriori 41 applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1999

Per gli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2000 il decreto dirigenziale del 24 dicembre 1999, pubblicato sulla G.U. 29 dicembre 1999, n. 304, introducendo l'obbligo dell'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, rimuove, in linea di principio, le seguenti cause di inapplicabilità stabilite dai decreti ministeriali di approvazione degli studi stessi:

- esercizio dell'attività nel settore delle manifatture, dei servizi e del commercio, rispettivamente, in più punti di produzione e di vendita in locali non contigui alla produzione, in più punti di produzione e in più punti di vendita. Si rammenta, tuttavia, che la causa di inapplicabilità in esame, non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG39U; SG50U; SG61A; SG61B; SG61C; SG61D; SG61E; SG61F; SG61G; SG61H; SG68U; SG69A; SG69B; SG69C; SG69D; SG69E; SG70U; SG71U; SM03A; SM03B; SM03C; SM03D;
- esercizio di due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, se i ricavi provenienti dalle attività non prevalenti sono superiori al 20% del totale dei ricavi dichiarati.

L'introduzione dell'obbligo di annotazione separata fa venir meno le citate condizioni di inapplicabilità a seguito della rilevazione separata degli elementi, strutturali e contabili, sui quali si basa l'applicazione degli studi di settore relativamente ai diversi punti di produzione o di vendita ovvero alle diverse attività esercitate.

Si ricorda che tale prescrizione sussiste solo se per tutte le attività esercitate è possibile applicare gli studi di settore.
In presenza di una o più attività, anche marginali in termini di ricavi, non «soggette» a studi di settore, tale obbligo non sussiste. In tal caso, occorre verificare la eventuale sussistenza delle condizioni di inapplicabilità al fine di applicare gli studi di settore o i parametri.

4

Si ricorda che i contribuenti obbligati alla annotazione separata, per il periodo d'imposta 2000, devono indicare i dati contabili e strutturali relativi ai singoli punti o alle singole attività per le quali è stato osservato l'obbligo di separata annotazione degli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto. Per gli stessi non si applicano i parametri e il software GE.RI.CO. si limita a consentire l'acquisizione dei dati senza fornire indicazioni in ordine alla congruità ed alla coerenza.

Reddito d'impresa

I quadri RF e RG devono essere compilati dalle persone fisiche titolari di reddito di impresa, ai sensi dell'art. 51 del Tuir. Il reddito derivante dall'esercizio delle attività commerciali va indicato nel **quadro RF** o nel **quadro RG** a seconda che sussista l'obbligo di tenuta della contabilità ordinaria o della contabilità semplificata (nel qual caso il reddito è determinato in base all'art. 79 del Tuir).
Oltre al quadro RF o RG il contribuente è tenuto a presentare il quadro RS se devono essere compilate le sezioni in esso contenute.

Impresa familiare

L'art. 230-bis c.c disciplina l'istituto dell'impresa familiare stabilendo che, ove non sia configurabile un diverso rapporto, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado, che prestano in modo continuativo la propria attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa, hanno diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipano agli utili dell'impresa ed ai beni con essi acquistati nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato.
La tassazione dei redditi delle imprese familiari è disciplinata dall'art. 5, comma 4, del Tuir.
Da quest'ultima disposizione si evince che:
- l'impresa familiare conserva il trattamento e la natura di impresa individuale ed i relativi redditi attribuibili proporzionalmente ai collaboratori non possono superare complessivamente il 49 per cento dell'ammontare del reddito risultante dalla dichiarazione annuale dell'imprenditore;
- i redditi delle imprese familiari non possono essere attribuiti ai collaboratori che prestano la loro attività nella famiglia e non nell'impresa.

L'imputazione proporzionale del reddito ai singoli collaboratori nel limite suindicato è subordinata al concorso delle seguenti condizioni:
- i familiari partecipanti all'impresa devono risultare nominativamente, con l'indicazione del rapporto di coniugio, di parentela (entro il 3° grado) o di affinità (entro il 2° grado) con l'imprenditore, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata redatti in data anteriore all'inizio del periodo d'imposta e sottoscritti dall'imprenditore e dai familiari partecipanti. Pertanto, in caso di inserimento di nuovi collaboratori familiari, la relativa disciplina fiscale trova applicazione, nei loro riguardi, a partire dall'anno successivo a quello in cui è stato modificato l'atto. Per i familiari che cessano la loro attività nell'impresa nel corso dell'anno i requisiti della continuità e della prevalenza devono sussistere con riferimento al periodo anteriore alla cessazione dell'attività;
- la dichiarazione annuale dell'imprenditore deve recare l'indicazione delle quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari, nonché l'attestazione che le quote stesse sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa, in modo continuativo e prevalente, nel periodo d'imposta;
- ciascun familiare deve attestare, nella propria dichiarazione, di aver prestato la sua attività di lavoro nell'impresa in modo continuativo e prevalente.

Il reddito dell'impresa familiare deve essere dichiarato dal titolare in uno dei quadri RF, RG, RD, a seconda del regime tributario applicabile.
Ricorrendo le condizioni sopra specificate il titolare dell'impresa può diminuire il reddito d'impresa dell'ammontare complessivo delle quote imputate ai familiari collaboratori, anche se non distribuite o distribuite solo in parte.

Il titolare dell'impresa familiare deve, a tal fine:
a) compilare l'apposito prospetto di imputazione del reddito della impresa familiare, collocato nello specifico quadro della propria dichiarazione, indicando, per ciascun collaboratore, il codice fiscale, il cognome, il nome, il sesso, il comune e la data di nascita nonché le quote di reddito ai fini dell'Irpef e delle ritenute d'acconto; il titolare dell'impresa familiare, apponendo la firma nel frontespizio, oltre a sottoscrivere la dichiarazione, attesta che le quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa in modo continuativo e prevalente nell'anno 2000;
b) rilasciare a ciascun collaboratore un prospetto dal quale risultino il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il comune di residenza anagrafica e di domicilio fiscale, il codice fiscale del collaboratore, nonché i seguenti dati: l'ammontare del reddito d'impresa; le quote di tale reddito, delle ritenute d'acconto e dei crediti d'imposta, esclusi

quelli che competono al solo titolare dell'impresa familiare, spettanti a ciascuno dei collaboratori; il codice di attività, secondo la classificazione delle attività economiche di cui ai DD.MM. 9 dicembre 1991 e 12 dicembre 1992; l'indicazione, eventuale, che l'imprenditore sia in regime di contabilità semplificata, con determinazione del reddito ai sensi dell'art. 79 del Tuir, al fine di consentire al collaboratore di fruire della detrazione di cui all'art. 13, comma 3, del Tuir; nonché tutti gli altri dati e notizie indicati nel prospetto "Imputazione del reddito dell'impresa familiare" del quadro RS.

Le quote del reddito d'impresa imputate ai familiari collaboratori concorrono a formare il reddito di ciascuno di essi agli effetti dell'Irpef e devono, a tal fine, essere indicate nel quadro RH. Nello stesso quadro devono essere indicate anche le quote delle ritenute d'acconto e dei crediti d'imposta, così come risultanti dal prospetto rilasciato dal titolare dell'impresa familiare.

Quanto precede vale nella sola ipotesi che l'esercizio dell'impresa familiare abbia dato origine a un risultato fiscalmente positivo e non anche in caso di perdita, poiché i familiari collaboratori non partecipano alle perdite dell'impresa.

Per le aziende coniugali non gestite in forma di società, il quadro RF o RG o RD deve essere compilato dal coniuge titolare dell'impresa, mentre l'altro coniuge deve compilare il quadro RH per dichiarare la sua quota di reddito (50 per cento).

L'imprenditore deve rilasciare al coniuge dell'azienda in comunione un prospetto analogo a quello che il titolare dell'impresa familiare rilascia ai collaboratori familiari (vedere punto b) dell'elencazione che precede)

2. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RE

Generalità

Vedere in APPENDICE, voce "Esercizio di arti e professioni" e nell'APPENDICE del Fascicolo 2 "Altri redditi di lavoro autonomo"

Il quadro RE deve essere utilizzato per dichiarare i redditi di lavoro autonomo.

Il quadro è composto da due sezioni:

- nella **Sezione I** vanno dichiarati i redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni indicati nel comma 1 dell'art. 49 ed i redditi di lavoro autonomo rientranti nel regime forfetario di cui all'art. 3, commi da 171 a 185, della legge n. 662 del 1996;
- nella **Sezione II** vanno dichiarati gli altri redditi di lavoro autonomo indicati nei commi 2 e 3 dell'art. 49 del Tuir.

SEZIONE I

SOGGETTI OBBLIGATI ALLA TENUTA DELLE SCRITTURE CONTABILI

Redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni

DETERMINAZIONE ANALITICA DEL REDDITO

Nel rigo RE1, colonna 1, va indicato il codice di attività in vigore dal 1° gennaio 1993 conformemente alla classificazione delle attività economiche di cui ai DD.MM. 9 dicembre 1991 e 12 dicembre 1992. In caso di esercizio di più attività, i dati relativi vanno riferiti all'attività prevalente sotto il profilo dell'entità dei ricavi conseguiti.

La **colonna 2** del rigo RE1 va compilata dai soggetti per i quali non operano gli studi di settore o i parametri.

Si ricorda che i soggetti nei confronti dei quali si applicano i parametri o gli studi di settore devono invece:

- barrare l'apposita casella contenuta nella seconda facciata del frontespizio del Fascicolo 1 nel rigo "Tipo di dichiarazione";
- compilare ed allegare gli appositi modelli.

Per la compilazione del predetto rigo si vedano le istruzioni riportate al paragrafo "Generalità" del capitolo 1 "Istruzioni comuni ai quadri RE-RF-RG-RS"

Nel **rigo RE2**, va indicato l'ammontare lordo complessivo dei compensi, in denaro e in natura, anche sotto forma di partecipazione agli utili, al netto dell'Iva, derivanti dall'attività professionale o artistica, percepiti nell'anno, compresi quelli derivanti da attività svolte all'estero, nonché i compensi lordi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che comportano lo svolgimento di attività rientranti nell'oggetto proprio dell'arte o professione (ad esempio, compensi percepiti da geometri in qualità di componenti del Consiglio nazionale o dei Collegi provinciali della categoria di appartenenza o da dottori commercialisti o ragionieri per l'ufficio di sindaco o revisore ricoperti in società o enti). I citati compensi devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali o assistenziali posti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde.

Al riguardo, si ricorda che l'ammontare della maggiorazione del 4 per cento addebitata ai committenti in via definitiva, ai sensi dell'art. 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non va considerato alla stregua dei contributi previdenziali e pertanto costituisce parte integrante dei compensi da indicare nel presente rigo.

Nel **rigo RE3**, va indicato l'ammontare lordo complessivo:
- degli interessi moratori e degli interessi per dilazione di pagamento percepiti nell'anno;
- dei proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni e delle indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte (salvo che si tratti di indennità relative a redditi prodotti in più anni, per le quali è prevista la tassazione separata).

Nel **rigo RE4**, vanno indicati i compensi non annotati nelle scritture contabili anche qualora il contribuente intenda avvalersi delle disposizioni riguardanti:

Vedere in APPENDICE, voce "Parametri presuntivi di ricavi e compensi"

- "Adeguamento ai ricavi determinati in base ai parametri" (art. 3, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662);

Vedere in APPENDICE, voce "Studi di settore"

- "Adeguamento ai ricavi determinati in base agli studi di settore" (art. 10, della legge 8 maggio 1998, n.146).

TOTALE COMPENSI

Nel **rigo RE5**, indicare la somma dei compensi e proventi dei righi RE2, RE3 e RE4.

Nel **rigo RE6**, indicare:
- le spese sostenute nell'anno per l'acquisizione di beni mobili strumentali il cui costo unitario non è superiore a un milione di lire, pari a euro 516,46, ovvero il 50 per cento di dette spese se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'arte o della professione e per l'uso personale o familiare del contribuente;
- l'ammontare delle quote di ammortamento di competenza dell'anno relative ai beni mobili strumentali, cioè utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o della professione, determinate secondo i coefficienti stabiliti dal D.M. 29 ottobre 1974 per i beni acquistati prima del 1° gennaio 1989, e dal D.M. 31 dicembre 1988 per quelli acquistati successivamente a tale data, ovvero il 50 per cento di dette quote se i citati beni sono utilizzati promiscuamente;
- il 50 per cento delle quote di ammortamento del costo relativo ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, corrispondente all'articolo 21 della vigente tariffa;
- il 50 per cento delle quote di ammortamento delle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, limitatamente ad un solo veicolo, senza tener conto della parte di costo di acquisto che eccede lire 35 milioni, pari a euro 18.075,99, per le autovetture e autocaravan, lire 8 milioni (pari a euro 4.131,66) per i motocicli e lire 4 milioni, pari a euro 2.065,83, per i ciclomotori;
- l'ammontare delle quote di ammortamento dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta.

Si ricorda che non sono deducibili le quote di ammortamento relative agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto.

Nel **rigo RE7**, indicare:
- i canoni di locazione finanziaria maturati nel periodo d'imposta per i beni mobili strumentali a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito dal D.M. 29 ottobre 1974, per i contratti stipulati prima del 1° gennaio 1989, e dal D.M. 31 dicembre 1988, per quelli stipulati successivamente a tale data, ovvero il 50 per cento di detti canoni se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'arte o della professione e per l'uso personale o familiare del contribuente;
- il 50 per cento dei canoni di locazione finanziaria per le autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, con riferimento ad un solo veicolo, senza tener conto dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede lire 35 milioni, pari a euro 18.075,99, per le autovetture e autocaravan, lire 8 milioni (pari a euro 4.131,66) per i motocicli e lire 4 milioni, pari a euro 2.065,83, per i ciclomotori, ragguagliati ad anno;
- l'ammontare dei canoni di locazione finanziaria dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta;
- il 50 per cento del canone di locazione finanziaria di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131

della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 corrispondente all'articolo 21 della vigente tariffa.

Nel **rigo RE8**, indicare:
- il 50 per cento dei canoni di locazione e/o di noleggio di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 corrispondente all'articolo 21 della vigente tariffa;
- i canoni di locazione e/o di noleggio per i beni mobili strumentali ovvero il 50 per cento di detti canoni se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'arte o della professione e per l'uso personale o familiare del contribuente;
- il 50 per cento dei canoni di locazione e/o di noleggio senza tener conto dell'ammontare dei canoni che eccede lire 7 milioni, pari a euro 3.615,2, per le autovetture e gli autocaravan, lire 1,5 milioni, pari a euro 774,69, per i motocicli e lire 800.000, pari a euro 413,17 per i ciclomotori, ragguagliati ad anno, limitatamente ad un solo veicolo;
- l'ammontare dei canoni di locazione e/o di noleggio dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta.

Si ricorda che non sono deducibili i canoni di locazione anche finanziaria e di noleggio relativi agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto.

Nel **rigo RE9**, indicare:
- il 50 per cento della rendita catastale dell'immobile di proprietà o posseduto a titolo di usufrutto o di altro diritto reale, utilizzato promiscuamente per l'esercizio dell'arte o della professione e per l'uso personale o familiare del contribuente, a condizione che quest'ultimo non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o della professione;
- l'ammontare della quota di ammortamento, di competenza dell'anno, del costo di acquisto o di costruzione dell'immobile strumentale acquistato o costruito entro il 14 giugno 1990;
- l'ammontare del canone di locazione corrisposto nell'anno 2000 per l'immobile utilizzato esclusivamente per l'esercizio dell'arte o della professione;
- la rendita catastale dell'immobile strumentale utilizzato in base a contratto di locazione finanziaria ovvero il canone di locazione finanziaria se trattasi di contratti stipulati prima del 15 giugno 1990;
- il 50 per cento della rendita catastale per l'immobile adibito promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione e all'uso personale o familiare del contribuente e utilizzato in base a contratto di locazione finanziaria, ovvero il 50 per cento del canone di locazione finanziaria se trattasi di contratti stipulati prima del 15 giugno 1990 o il 50 per cento del canone di locazione corrisposto per l'immobile utilizzato promiscuamente. In entrambe le ipotesi la deduzione spetta a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o della professione;
- l'ammontare della quota di competenza dell'anno delle spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati nell'esercizio dell'arte e della professione;
- le altre spese relative all'immobile strumentale a qualunque titolo utilizzato, con esclusione della locazione finanziaria, ad esempio: spese condominiali e per riscaldamento;
- il 50 per cento delle spese per servizi e della quota di competenza delle spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria relative agli immobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione e all'uso personale o familiare del contribuente di proprietà o utilizzati in base a contratto di locazione anche finanziaria.

Vedere in APPENDICE, voce "Ammortamento degli immobili strumentali per l'esercizio di arti e professioni"

Nel **rigo RE10**, relativamente ai lavoratori dipendenti, indicare:
- l'ammontare complessivo di quanto corrisposto a titolo di retribuzione al personale dipendente al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del dipendente e del datore di lavoro e delle ritenute fiscali.
  Si ricorda che le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti degli esercenti arti e professioni sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore a lire 350.000, pari a euro 180,76; il predetto limite è elevato a lire 500.000, pari a euro 258,23 per le trasferte all'estero. Il limite di deducibilità si riferisce esclusivamente alle spese rimborsate a piè di lista;
- le quote di accantonamento per indennità di quiescenza e di previdenza maturate nel periodo d'imposta, nonché la parte di indennità per la cessazione del rapporto di lavoro non coperta da precedenti accantonamenti e l'ammontare dei relativi acconti e anticipazioni;
- i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote maturate nell'anno.

Nel **rigo RE11**, relativamente ai collaboratori coordinati e continuativi, indicare:

- l'ammontare dei compensi corrisposti nel periodo d'imposta al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali, compresi i due terzi del contributo previdenziale versato alla gestione separata presso l'Inps. In questa voce devono essere considerate anche le spese sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai collaboratori coordinati e continuativi;
- le quote di accantonamento maturate nel periodo d'imposta relative alle indennità per cessazione del rapporto di collaborazione, nonché la parte di indennità per la cessazione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa non coperta da precedenti accantonamenti e l'ammontare dei relativi acconti e anticipazioni;
- i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote maturate nell'anno.

Nel **rigo RE12**, indicare l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni professionali e servizi direttamente afferenti l'attività artistica o professionale del contribuente. A titolo esemplificativo, si comprendono nella voce in esame le spese sostenute da un commercialista per i compensi corrisposti ad un consulente del lavoro per l'elaborazione di buste paga o da un medico ad altro medico che per un periodo di tempo lo ha sostituito nella gestione dello studio. Si precisa, altresì, che devono essere inclusi i compensi corrisposti a società di servizi come corrispettivo di una pluralità di prestazioni direttamente correlate all'attività artistica o professionale non distintamente evidenziate in fattura.

Si ricorda che non sono deducibili i compensi corrisposti al coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro, nonché agli ascendenti, per il lavoro prestato o l'opera svolta, nei confronti dell'artista o professionista, in qualità di lavoratore dipendente, di collaboratore coordinato e continuativo o di collaboratore occasionale. L'indeducibilità si riferisce anche agli accantonamenti di quiescenza e previdenza, nonché ai premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte i suddetti accantonamenti maturati nel periodo d'imposta. Rimangono invece deducibili i contributi previdenziali e assistenziali versati dall'artista o professionista per i familiari sopra indicati.

Nel **rigo RE13**, indicare l'ammontare degli interessi passivi sostenuti nel periodo d'imposta per finanziamenti relativi all'attività artistica o della professionale (compresi quelli sostenuti per l'acquisto dell'immobile strumentale) o per dilazione nei pagamenti di beni acquistati per l'esercizio dell'arte o professione. Non sono deducibili gli interessi di cui all'art. 33, comma 3, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (versati dai contribuenti che hanno optato per il versamento trimestrale dell'Iva).

Nel **rigo RE14**, indicare i consumi. Si precisa che ai fini della determinazione del dato in esame va considerato l'ammontare delle spese sostenute nell'anno per: i servizi telefonici compresi quelli accessori; i consumi di energia elettrica; i carburanti, lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli.

Nel **rigo RE15**, indicare l'ammontare delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi effettivamente sostenute e idoneamente documentate, per un importo complessivo non superiore al 2 per cento dell'ammontare dei compensi percepiti, indicati nel **rigo RE5**. Nella **colonna 1** deve essere indicato l'ammontare complessivo delle spese sostenute.

Nel **rigo RE16**, indicare l'ammontare complessivo delle spese di rappresentanza effettivamente sostenute e idoneamente documentate per un importo complessivo non superiore all'1 per cento dell'ammontare dei compensi percepiti, indicati nel **rigo RE5**. Sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l'esercizio dell'arte o della professione, nonché quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di beni destinati a essere ceduti a titolo gratuito. Nella **colonna 1** deve essere indicato l'ammontare complessivo delle spese sostenute.

Nel **rigo RE17** indicare il 50 per cento delle spese di partecipazione a convegni, congressi e simili, ovvero a corsi di aggiornamento professionale comprese quelle sostenute per l'eventuale viaggio e soggiorno ai fini della citata partecipazione.

Nel **rigo RE18**, indicare:

- il 50 per cento delle spese di manutenzione relative ad apparecchiature terminali per il ser-

vizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 corrispondente all'articolo 21 della vigente tariffa;
- il 50 per cento delle spese sostenute nel periodo d'imposta, limitatamente a un solo veicolo per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano, ecc.) utilizzati esclusivamente per la trazione di ciclomotori e motocicli, nonché l'intero ammontare di tali spese sostenute per i ciclomotori e motocicli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta;
- il 50 per cento delle altre spese (diverse da quelle sostenute per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili), limitatamente ad un solo veicolo, relative alle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, nonché l'intero ammontare di tali spese sostenute relativamente ai detti veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta;
- il 50 per cento delle spese di impiego dei beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione e all'uso personale o familiare del contribuente e utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria o di noleggio;
- l'ammontare delle altre spese inerenti l'attività professionale o artistica effettivamente sostenute e debitamente documentate, inclusi i premi di assicurazione per rischi professionali, tenendo presente che le spese afferenti i beni o servizi utilizzati in modo promiscuo sono deducibili nella misura del 50 per cento.

TOTALE SPESE

Nel **rigo RE19**, indicare il totale delle spese, sommando gli importi **da rigo RE6 a rigo RE18**.

Reddito (o perdita) delle attività professionali ed artistiche

Nel **rigo RE20**, indicare la differenza tra l'importo di **rigo RE5** e quello di **rigo RE19**. Sommare l'importo così ottenuto agli altri redditi Irpef e riportare il totale al **rigo RN1**, **colonna 3** del **quadro RN**.

Ritenute d'acconto

Nel **rigo RE21**, indicare l'ammontare delle ritenute d'acconto (comprese quelle eventualmente sospese) sui compensi derivanti dall'attività professionale o artistica e su quelli derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per prestazioni che rientrano nell'oggetto proprio dell'arte o professione, da riportare, sommato alle altre ritenute, al **rigo RN26**, **colonna 2**, del **quadro RN**.

DETERMINAZIONE FORFETARIA DEL REDDITO

Vedere in APPENDICE, voce "Regime forfetario dei contribuenti minimi"

Nel **rigo RE22**, vanno dichiarati i redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arti e professioni ai quali si applica il regime di determinazione forfetaria di cui all'art. 3, comma 177, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. In particolare, indicare:
- nella **colonna 1**, l'ammontare del volume d'affari, aumentato dei compensi non rilevanti ai fini dell'applicazione dell'Iva, percepiti nell'anno;
- nella **colonna 2**, il reddito di lavoro autonomo derivante dall'applicazione dell'aliquota del 78 per cento all'importo di colonna 1.

Ritenute d'acconto

Nel **rigo RE23**, indicare l'ammontare delle ritenute d'acconto (comprese quelle eventualmente sospese) sui compensi derivanti dall'attività professionale o artistica e su quelli derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per prestazioni che rientrano nell'oggetto proprio dell'arte o professione, da riportare, sommato alle altre ritenute, al **rigo RN26**, **colonna 2**, del **quadro RN**.

SEZIONE II

SOGGETTI NON OBBLIGATI ALLA TENUTA DELLE SCRITTURE CONTABILI

In questa sezione vanno dichiarati gli altri redditi di lavoro autonomo indicati nei commi 2 e 3 dell'art. 49 del Tuir.

Nel **rigo RE24**, indicare la descrizione dell'attività esercitata.

Altri redditi di lavoro autonomo

Vedere nell'APPENDICE del Fascicolo 2. voce "Altri redditi di lavoro autonomo"

Nel **rigo RE25**, indicare i compensi lordi, in denaro o in natura, compresi quelli derivanti da attività svolte all'estero, percepiti nell'anno, anche sotto forma di partecipazione agli utili (con esclusione delle somme documentate e ricevute a titolo di rimborso di spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per prestazioni effettuate fuori del Comune di residenza) per:
- cariche di amministratori, sindaci o revisori di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica;
- collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili, con esclusione di quelli corrisposti a titolo di diritto d'autore;
- partecipazioni a collegi e a commissioni, qualora non derivino da incarichi attribuiti in relazione alla specifica qualità di lavoratore dipendente, rientranti tra i redditi assimilati di cui all'art. 47 comma 1 lett. b), del Tuir;
- prestazioni sportive oggetto di contratto di lavoro autonomo di cui alla legge 23 marzo 1981 n. 91

- *altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa svolti senza vincolo di subordinazione* e che non comportano lo svolgimento di attività rientranti nell'oggetto principale della propria professione.

Si ricorda che non concorrono alla formazione del reddito complessivo e, pertanto, non devono essere dichiarati i compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa percepiti dal coniuge, dai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti dell'esercente attività di arte o professione.

Nel **rigo RE26**, indicare le indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non assoggettabili a tassazione separata e cioè quelle indennità per le quali il diritto alla percezione non risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto, ovvero non derivano da controversie o transazioni in materia di cessazione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. Queste indennità vanno dichiarate nella loro intera misura e non beneficiano di alcuna riduzione forfetaria a titolo di spese.

Nel **rigo RE27** indicare i proventi lordi derivanti dalla utilizzazione economica di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali e simili da parte dell'autore o inventore (brevetti, disegni e modelli ornamentali e di utilità, know-how, articoli per riviste o giornali, ecc.), vale a dire i compensi, compresi i canoni, relativi alla cessione di opere e invenzioni, tutelate dalle norme sul diritto d'autore, conseguiti anche in via occasionale. Se i citati proventi derivano da diritti acquisiti per successione o donazione, ovvero se i diritti sono stati acquisiti a titolo oneroso da terzi, vanno dichiarati nel quadro RL.

Nel **rigo RE28**, indicare i compensi lordi derivanti dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali.

Nel **rigo RE29**, indicare l'ammontare lordo dei proventi percepiti dagli associati in partecipazione (anche in caso di cointeressenza agli utili di cui all'art. 2554 c.c.) il cui apporto consista esclusivamente in prestazioni di lavoro.

Nel **rigo RE30**, indicare gli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata.

TOTALE COMPENSI, PROVENTI E REDDITI

Nel **rigo RE31**, indicare il totale dei compensi, indennità, proventi e redditi, sommando gli importi **da rigo RE25 a rigo RE30**.

Deduzioni forfetarie delle spese di produzione, dei compensi e dei proventi *di cui ai righi* RE25, RE27 e RE28

Nel **rigo RE32**, indicare la somma delle seguenti deduzioni forfetarie:
- 5 per cento dei compensi di **rigo RE25**. Tale deduzione è elevata al 6 per cento, a condizione che alla formazione del reddito complessivo del contribuente concorrano esclusivamente: compensi lordi derivanti da collaborazione coordinata e continuativa di importo non superiore a lire 40 milioni, pari a euro 20.658,276, e reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze. La deduzione non spetta per la parte dei compensi che eccede 100 milioni, pari a euro 51.645,69;
- 25 per cento dei proventi di **rigo RE27**;
- 15 per cento dei compensi di **rigo RE28**.

Reddito

Nel **rigo RE33**, indicare la differenza tra l'importo di **rigo RE31** e quello di **rigo RE32**. Sommare l'importo di rigo RE33 agli altri redditi dichiarati ai fini dell'Irpef e riportare il totale al **rigo RN1**, **colonna 3**, del **quadro RN**.

Ritenute d'acconto

Nel **rigo RE34**, indicare l'ammontare delle ritenute d'acconto (comprese quelle eventualmente sospese) sui compensi e redditi dichiarati in questa Sezione, da riportare, sommato alle altre ritenute, al **rigo RN26**, **colonna 2**, del **quadro RN**.

3. LE NOVITÀ DELLA DISCIPLINA DEL REDDITO D'IMPRESA

Generalità

I provvedimenti legislativi intervenuti nel 1999 e nel 2000 che hanno interessato la disciplina del reddito d'impresa sono i seguenti:
- Legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Finanziaria 2000);

- D.Lgs. 23 dicembre 1999, n. 505, recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461
- D.Lgs. 18 gennaio 2000, n. 9, recante disposizioni integrative del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 466;
- D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 164, con il quale si dà "Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 15 maggio 1999, n. 144";
- D.L. 22 giugno 2000, n. 167, convertito dalla legge 10 agosto 2000, n. 229, recante "Disposizioni urgenti in materia di autotrasporto";
- Legge 21 novembre 2000, n. 342, recante misure in materia fiscale (collegato alla finanziaria 2000);
- Legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Finanziaria 2001).

Disposizioni in materia di autotrasporto

Deducibilità degli oneri relativi agli impianti di telefonia veicolare

L' art. 6, comma 21 della legge n. 488 del 1999 (Finanziaria 2000) reca disposizioni modificative del comma 10-bis dell'art. 67 del Tuir.
Quest'ultima norma individua la percentuale di deducibilità delle quote di ammortamento, dei canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e delle spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. n. 641 del 1972, fissandola nella misura del 50%.
Tale percentuale, con la disposizione modificativa citata, viene elevata al 100% per gli oneri relativi ad impianti di telefonia fissa installati all'interno dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto.

Spese per prestazioni di lavoro

L'art. 1 del D.L. 22 giugno 2000, n. 167, convertito dalla legge 10 agosto 2000, n. 229 ha inserito nell'art. 62 del Tuir il comma 1-quater, per effetto del quale le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci possono dedurre, per le trasferte effettuate dai propri dipendenti fuori del territorio comunale o all'estero, un importo forfetario pari, rispettivamente, a lire 110.000, pari a euro 56,81, e a lire 180.000, pari a euro 92,96, al giorno al netto delle spese di viaggio e di trasporto, anziché effettuare la deduzione, anche analitica, delle spese stesse.
Tale possibilità è riconosciuta a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2000.

Deduzione forfetaria delle spese non documentate

L'art. 2, comma 1, del D.L. 22 giugno 2000, n. 167 convertito dalla legge 10 agosto 2000, n. 229 contiene disposizione modificative dell'art. 8, comma 1, del D.L. 29 marzo 1993, n. 82, convertito dalla legge 27 maggio 1993, n. 162.
Tale norma stabilisce che, a decorrere dal periodo d'imposta relativo all'anno 1999, gli importi previsti dall'art. 79, comma 8, del Tuir, a titolo di deduzione forfetaria di spese non documentate dal reddito delle imprese autorizzate l'autotrasporto di merci per conto di terzi, sono elevati a lire 65.500, pari a euro 33,83, per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore oltre il comune in cui ha sede l'impresa ma nell'ambito della regione o delle regioni confinanti e a lire 101.000, pari a euro 52,16, per quelli effettuati oltre tale ambito.

Disposizioni in materia di attività marittime

L'art.13, comma 3, della legge n. 488 del 1999 dispone che l'agevolazione di cui all'art. 4, comma 2, del D.L. 30 dicembre 1997 n. 457 convertito dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, si applica anche ai redditi derivanti dall'esercizio, a bordo di navi da crociera, delle attività commerciali complementari, accessorie o comunque relative alla prestazione principale, anche se esercitate da terzi in base a rapporti contrattuali con l'armatore. Per i redditi derivanti dall'attività di escursione comunque realizzata, l'agevolazione si applica solo nei confronti dell'armatore.
Pertanto, i suddetti redditi concorrono nella misura del 20 per cento a formare il reddito complessivo.
Tale disposizione si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della citata legge n. 488 del 1999 (1° gennaio 2000).
Inoltre, l'art.11 della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001) dispone che le agevolazioni riconosciute ai fini fiscali dall'art. 4 del D.L. 30 dicembre 1997, n. 457, sono estese, per gli anni 2001, 2002 e 2003 e nel limite del 70%, alle imprese che esercitano la pesca costiera o la pesca nelle acque interne e lagunari.

Modifiche alla disciplina DIT

La disciplina riguardante la DIT ha subito, per effetto di provvedimenti intervenuti nel corso del 2000, modifiche che ne hanno potenziato l'effetto agevolativo.
In particolare, l'art. 2, comma 1, lett. *b*), del D.Lgs. 18 gennaio 2000, n. 9, ha modificato l'art. 5 del D.Lgs. n. 466 del 1997 prevedendo che:
- l'agevolazione si applica secondo i criteri indicati nell'art. 1 del D.Lgs. n. 466 del 1997 assumendo il patrimonio netto in luogo delle variazioni in aumento del capitale investito;
- il reddito agevolato concorre alla formazione del reddito complessivo, ai fini della determinazione delle aliquote, per un importo non eccedente il limite superiore previsto per il primo scaglione, invece dell'intero ammontare come stabilito dalla previgente disposizione;
- agli imprenditori individuali non residenti per le attività svolte mediante stabili organizzazioni si rendono interamente applicabili le disposizioni previste per i soggetti di cui all'art. 87 del Tuir e non più quelle di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 466 del 1997

Concessionari di coltivazione di giacimenti marginali

L'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 164 del 2000 dispone che a favore dei titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi, nelle quali sono presenti giacimenti marginali, è ammessa in deduzione, oltre alla normale quota di ammortamento, un'ulteriore quota percentuale degli investimenti effettuati.

Modifiche all'art. 2, commi da 8 a 12, della legge 13 maggio 1999, n. 133, recante agevolazioni per i nuovi investimenti

L'art. 3 della legge n. 342 del 2000 ha integrato le disposizioni agevolative recate dell'art. 2, commi 1 e 2, della legge n. 133 del 1999 consistenti nell'assoggettamento ad aliquota del 19 per cento della parte di reddito corrispondente al minore tra il totale degli investimenti in beni strumentali nuovi e l'incremento di patrimonio (conferimenti in denaro e accantonamenti di utili a riserva).
Gli investimenti rilevano per la parte eseguita nei periodi d'imposta agevolati anche se iniziati in periodi precedenti.
Ai fini del computo dell'agevolazione riferita al secondo periodo d'imposta, i conferimenti in denaro si assumono per il loro intero ammontare (cioè senza ragguaglio al periodo compreso tra la data di versamento e il termine del periodo d'imposta) e ciascuno dei due parametri (investimenti e conferimenti in denaro nonché accantonamenti di utili) è aumentato dell'importo che non ha potuto rilevare ai fini dell'agevolazione nel primo periodo d'imposta, assumendo i conferimenti in denaro per il loro intero ammontare (cioè senza ragguaglio).
Tra gli investimenti agevolabili sono compresi quelli relativi agli immobili appartenenti alle categorie catastali D/1 D/2 (alberghi e pensioni), D/3 (teatri, cinema, sale per concerti, arene, parchi giochi e zoo- safari) e D/8 (immobili strumentali utilizzati specificamente per il commercio); tali immobili rilevano a condizione che siano utilizzati esclusivamente dal possessore per l'esercizio dell'impresa o, se in corso di costruzione, destinati a tale utilizzo.
Nell'art. 2 della legge n. 133 sono state introdotte disposizioni aventi lo scopo di scoraggiare comportamenti volti a fruire dell'agevolazione senza incrementare stabilmente gli investimenti e la capitalizzazione dell'impresa.
Il comma 11-bis prevede che, qualora i beni oggetto degli investimenti agevolati siano ceduti a terzi, destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore, assegnati ai soci, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, destinati a strutture situate all'estero, entro il secondo periodo di imposta successivo a quello della loro effettuazione ovvero nel caso in cui il patrimonio netto venga attribuito, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti o all'imprenditore, entro il secondo periodo di imposta successivo a quello di esecuzione dei conferimenti in denaro e degli accantonamenti di utili a riserva, il reddito agevolato è rideterminato, riducendo l'importo degli investimenti effettuati di un ammontare pari alla differenza tra il corrispettivo o il valore normale dei beni alienati e i costi sostenuti nello stesso periodo di imposta per l'effettuazione di nuovi investimenti e/o riducendo l'ammontare dei conferimenti e degli accantonamenti di utili eseguiti di un importo pari alla differenza tra i decrementi e gli incrementi di patrimonio netto (conferimenti in denaro ragguagliati al periodo compreso tra la data di versamento e il termine del periodo d'imposta) eseguiti nello stesso periodo di imposta.
La maggiore imposta, correlata al minor reddito agevolato derivante dalla predetta rideterminazione, deve essere liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui è stato effettuato il disinvestimento o è avvenuta l'attribuzione di patrimonio netto e versata nel termine stabilito per il versamento a saldo delle imposte dovute per tale periodo.
L'ambito temporale di applicazione, stabilito inizialmente nel periodo d'imposta in corso alla data del 18 maggio 1999, di entrata in vigore della legge n. 133 del 1999, e in quello successivo, è stato fissato dall'art. 6, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ai periodi d'imposta 1999 e 2000.

Esclusione dal reddito d'impresa degli utili distribuiti da società fruenti dell'esenzione decennale IRPEG

La legge n. 133 del 1999, all'art. 2, comma 7, ha previsto che possono essere esclusi dalla formazione del reddito d'impresa dei soci gli utili – relativi agli esercizi in corso al 31 dicembre 1998 e al 31 dicembre 1999 e le riserve di utili relativi all'esercizio in corso al 31 dicembre 1997 – distribuiti da società fruenti dell'esenzione decennale IRPEG, di cui all'art. 14 comma 5, della legge n. 64 del 1986, e per i quali spetta il credito d'imposta limitato.
L'art. 3, comma 3, della legge n. 342 del 2000 stabilisce che il citato comma 7 si applica anche se tali utili si riferiscono a esercizi successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 1999.

Imprese danneggiate dagli eventi alluvionali del novembre 1994

L'art. 5 della legge n. 342 del 2000 stabilisce che il contributo concesso alle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 per l'estinzione del finanziamento ricevuto è da considerare contributo in conto capitale e non concorre alla formazione del reddito d'impresa.

Oneri di utilità sociale

L'art. 37, comma 1, lett. b), della legge n. 342 del 2000 ha introdotto nell'art. 65, comma 2, del Tuir, la lett. c-octies), nella quale viene previsto che le erogazioni liberali in denaro a favore delle società sportive dilettantistiche sono deducibili per un importo non superiore a due milioni di lire o al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato.
Tale disposizione si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2000.

Donazione di opere librarie e di dotazioni informatiche

L'art. 54 della legge n. 342 del 2000 introduce agevolazioni fiscali per le donazioni di prodotti editoriali e di dotazioni informatiche, non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione, ceduti agli enti locali, agli istituti di prevenzione e pena, alle istituzioni scolastiche, agli orfanotrofi ed enti religiosi.
La norma stabilisce, infatti, che i beni oggetto delle suddette donazioni non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi degli articoli 53, comma 2, e 54, comma 1, lett. d), del Tuir, il che comporta che la loro alienazione non configura un ricavo o una plusvalenza patrimoniale.
Dette agevolazioni si applicano, ma soltanto per il periodo di imposta 2000, anche alle cessioni gratuite ai propri dipendenti di dotazioni informatiche.
Il valore di tali dotazioni informatiche non costituisce compenso in natura ai sensi dell'art. 48, comma 1, del Tuir, e quindi non è rilevante ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente.

4. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RF

Generalità

Il presente quadro deve essere compilato dagli esercenti imprese commerciali in regime di contabilità ordinaria e da quelli che, pur potendosi avvalere della contabilità semplificata e determinare il reddito ai sensi dell'art. 79 del Tuir, hanno optato per il regime ordinario.
L'imprenditore che esercita attività di agriturismo ai sensi della legge 5 dicembre 1985, n. 730 può compilare questo quadro per determinare il reddito relativo a tale attività, a tal fine va barrata la casella **"Attività di agriturismo".**

Il quadro RF si compone:
- del riquadro "Determinazione del reddito"

e dei seguenti prospetti:
- dati di bilancio;
- conferimenti agevolati;
- prospetto dei crediti.

Nel **rigo RF1**, **colonna 1**, va indicato il codice di attività in vigore dal 1° gennaio 1993 conformemente alla classificazione delle attività economiche di cui ai DD.MM. 9 dicembre 1991 e 12 dicembre 1992. In caso di esercizio di più attività, i dati relativi vanno riferiti all'attività prevalente sotto il profilo dell'entità dei ricavi conseguiti.
Le **colonne 2** e **3** del rigo RF1, vanno compilate dai soggetti per i quali non operano gli studi di settore o i parametri.

Si ricorda che i soggetti nei confronti dei quali si applicano i parametri o gli studi di settore devono invece:
- barrare l'apposita casella contenuta nella seconda facciata (rigo "Tipo di dichiarazione");
- compilare ed allegare gli appositi modelli.

Per la compilazione del predetto rigo si vedano le istruzioni riportate al paragrafo "Generalità" del capitolo 1 "Istruzioni comuni ai quadri RE-RF-RG-RS"

Determinazione del reddito

Il reddito d'impresa è determinato apportando all'utile (o alla perdita) risultante dal conto economico, da indicare nel **rigo RF2** (o **rigo RF3**), le variazioni in aumento e in diminuzione conseguenti all'applicazione delle disposizioni contenute nel testo unico o in altre leggi.
La perdita che va indicata nel **rigo RF3** non deve essere preceduta dal segno meno.

Variazioni in aumento e in diminuzione

Con riferimento al **rigo RF4**, si fa presente che, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del Tuir, le plusvalenze realizzate, determinate a norma del comma 2 dello stesso articolo, concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono realizzate, ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni (o per i beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, se sono iscritti come tali negli ultimi tre bilanci), a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto.
Il medesimo trattamento si applica, ai sensi dell'art. 55, comma 2. del Tuir, alle sopravvenienze attive costituite dalle indennità di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 54, conseguite per un ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi.
La scelta per il differimento della tassazione e per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui le plusvalenze sono state realizzate o le sopravvenienze sono state conseguite, compilando il prospetto delle "Plusvalenze e sopravvenienze attive" contenuto nel quadro RS.
In tal caso, occorre apportare una variazione in diminuzione, da indicare nel **rigo RF24**, per l'intero ammontare delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive da rateizzare, indicate nel **rigo RS2** del predetto prospetto, ed una variazione in aumento, da indicare nel **rigo RF4**, per l'ammontare della quota costante evidenziata nel **rigo RS3** del prospetto stesso.
Nello stesso **rigo RF4** vanno indicate le quote costanti imputabili al reddito dell'esercizio delle plusvalenze realizzate e delle sopravvenienze attive conseguite in precedenti periodi d'imposta.

Vedere in APPENDICE, voce "Contributi o liberalità"

Con riferimento al **rigo RF5**, si fa presente che ai sensi dell'art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 dell'art. 53 dello stesso Tuir, e quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili, indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti in tale esercizio e *nei successivi ma non oltre il quarto.*
La scelta per il differimento della tassazione e per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui i predetti proventi sono stati incassati, compilando il prospetto delle "Plusvalenze e sopravvenienze attive" contenuto nel quadro RS.
L'ammontare dei proventi, che si intende rateizzare, evidenziato nel **rigo RS4** del predetto prospetto, l'importo imputato al conto economico va indicato nel **rigo RF25** e quello della quota costante, evidenziata nel **rigo RS5** del prospetto stesso, va indicato nel **rigo RF5** unitamente alle quote costanti imputabili al reddito dell'esercizio, dei proventi conseguiti a titolo di contributo o di liberalità nei precedenti periodi d'imposta).

Redditi derivanti da partecipazioni in società

Nel caso di partecipazione in società di persone residenti nel territorio dello Stato o in GEIE – Gruppo europeo di interesse economico – residenti nel territorio dello Stato ovvero non residenti con stabile organizzazione, si deve tener conto della quota di reddito (o di perdita) imputata all'impresa dichiarante ai sensi dell'art. 5 del Tuir, da indicare nel **rigo RF6** (o, in caso di perdita, nel **rigo RF27**), mentre l'ammontare degli utili (o delle perdite) imputati al conto economico va indicato nel **rigo RF26** (o, in caso di perdita, nel **rigo RF22** tra le altre variazioni in aumento).

Redditi dei terreni e dei fabbricati

I redditi dei terreni e dei fabbricati che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, concorrono a formare il reddito secondo le risultanze catastali (salvo il disposto degli artt. 34, comma 4-bis, e 129 del Tuir) per gli immobili situati nel territorio dello Stato e, a norma dell'art. 84, comma 2, del Tuir, per quelli situati all'estero.
Pertanto, nei **righi RF8** e **RF28** vanno indicati, rispettivamente, i costi e i proventi contabilizzati e nel **rigo RF7** va indicato il reddito determinato in base alle risultanze catastali o alle norme sopra menzionate, tenendo conto dell'eventuale maggiorazione prevista per le unità immobiliari a disposizione. Per effetto dell'art. 3, commi 48 e 50, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, i redditi dominicali e agrari, sono rivalutati rispettivamente dell'80 e del 70 per cento e la rendita catastale degli immobili è rivalutata del 5 per cento.

Si fa presente che, ai sensi dell'art. 23, comma 1, del Tuir, come modificato dal comma 5 dell'art. 8 della legge n. 431 del 1998, i redditi derivanti da contratti di locazione di immobile ad uso abitativo se non percepiti, non concorrono a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. Pertanto, non vanno considerati i redditi derivanti da contratti per i quali il suddetto procedimento si è concluso prima della presentazione della dichiarazione, ma in ogni caso va assoggettata a tassazione la rendita catastale.

Vedere nell'APPENDICE del Fascicolo 1 la voce "Comuni ad alta densità abitativa"

Se l'immobile si trova in un comune ad alta densità abitativa ed è concesso in affitto ad un canone "convenzionale" sulla base degli accordi definiti in sede locale tra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini, il reddito dell'unità immobiliare, determinato ai sensi dell'art. 34, comma 4-bis, del Tuir, è ridotto del 30 per cento, giusta il disposto dell'art. 8 della legge n. 431 del 1998.

Per usufruire della suddetta agevolazione il contribuente deve predisporre e conservare un prospetto dal quale risultino, per ogni singola unità immobiliare, gli estremi catastali identificativi, il comune di ubicazione, gli estremi di registrazione del contratto di locazione nonché quelli della denuncia dell'immobile ai fini dell'applicazione dell'ICI.

I soggetti che esercitano sui terreni attività dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione dei prodotti agricoli e zootecnici, eccedenti i limiti stabiliti dall'art. 29, comma 2, lett. c), del Tuir devono indicare:

- nel **rigo RF7** il reddito agrario, per l'attività compresa nei limiti;
- nel **rigo RF8** la parte dei costi imputabili all'attività compresa nei limiti;
- nel **rigo RF28** il valore dei prodotti agricoli e zootecnici (riferibili all'attività compresa nei limiti) venduti ovvero impiegati nell'attività commerciale.

I soggetti che esercitano sui terreni l'allevamento di animali in misura eccedente i limiti stabiliti dall'art. 29, comma 2, lett. b), del Tuir determinano il reddito della parte eccedente in misura forfetaria ai sensi del successivo art. 78 del Tuir, ferma restando la facoltà, in sede di dichiarazione dei redditi, di non avvalersi dell'art. 78 e di determinare il reddito in modo analitico.

In caso di determinazione forfetaria devono essere inseriti:

a) tra le variazioni in aumento:
- nel **rigo RF7** il reddito agrario;
- nel **rigo RF22** il reddito determinato ai sensi dell'art. 78 (desunto dal quadro RD);
- nel **rigo RF8** tutti i costi effettivi connessi all'attività di allevamento;

b) tra le variazioni in diminuzione:
- nel **rigo RF28**, tutti i ricavi effettivi dell'attività predetta.

In caso di determinazione analitica devono essere inseriti:

a) tra le variazioni in aumento:
- nel **rigo RF7** il reddito agrario;
- nel **rigo RF8** i soli costi riferibili alla parte di attività compresa nei limiti;

b) tra le variazioni in diminuzione:
- nel **rigo RF28** i soli ricavi riferibili alla parte di attività compresa nei limiti.

I soggetti che esercitano **attività di agriturismo** ai sensi della legge 5 dicembre 1985, n. 730 e che determinano il reddito secondo i criteri previsti dall'art. 5, comma 1, della legge n. 413 del 1991, ai fini della determinazione del reddito attribuibile all'attività di agriturismo devono indicare:

- nel **rigo RF8** tutti i costi effettivamente connessi all'attività di agriturismo;
- nel **rigo RF28** i ricavi conseguiti con l'esercizio di tale attività;
- nel **rigo RF7** il 25 per cento dei predetti ricavi.

Si fa presente che nel caso in cui il terreno sia posseduto a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, nel **rigo RF7** va indicato anche il reddito dominicale.

Nel **rigo RF9** vanno indicati i componenti positivi non annotati nelle scritture contabili qualora il contribuente intenda avvalersi anche delle disposizioni riguardanti:

Vedere in APPENDICE, voce "Parametri presuntivi di ricavi e compensi"

- "Adeguamento ai ricavi determinati in base ai parametri" (art. 3, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662);

Vedere in APPENDICE, voce "Studi di settore"

- "Adeguamento ai ricavi determinati in base agli studi di settore" (art. 10, della legge 8 maggio 1998, n.146).

Nel **rigo RF10** deve essere indicato l'ammontare delle rimanenze finali che concorrono a formare il reddito a norma dell'art. 59 del Tuir, qualora non siano state imputate al conto econo-

mico o vi siano state imputate per importi inferiori a quelli determinati in base allo stesso articolo (tenendo conto, in tal caso, della differenza).

Nel **rigo RF11** deve essere indicato l'ammontare contabilizzato degli interessi passivi, inclusi quelli relativi ai contratti di conto corrente e alle operazioni bancarie regolate in conto corrente, compensati a norma di legge o di contratto, eccedente la quota deducibile ai sensi dell'art. 63, commi 1, 2 e 3, del Tuir.

Nel **rigo RF12** vanno indicate le imposte indeducibili ai sensi dell'art. 64, comma 1, del Tuir e quelle per le quali non è stato effettuato il pagamento.

Nel **rigo RF13** va indicato l'ammontare di tutte le erogazioni liberali, ad esclusione di quelle previste dall'art. 65, comma 2, lett. c-quater), del Tuir e, se di importo non superiore a lire 4 milioni, pari a euro 2.065,83, di quelle previste dalla successiva lettera c-sexies) e, se d'importo non superiore a lire 2 milioni, pari a euro 1.032,91, di quelle previste dalla successiva lettera c-octies).

Nel **rigo RF14** va indicato l'ammontare delle minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite, diverse da quelle deducibili ai sensi dell'art. 66 del Tuir, e/o l'eccedenza di quelle contabilizzate in misura superiore a quella risultante dall'applicazione dei criteri ivi previsti.

Vedere in APPENDICE, voce "Plusvalenze iscritte"

Nel **rigo RF15** vanno indicate le quote di ammortamento relative a beni materiali e immateriali e a beni gratuitamente devolvibili, di cui, rispettivamente, agli artt. 67, 68 e 69 del Tuir, eccedenti la misura stabilita dalle citate disposizioni. In tale rigo va anche indicato l'ammontare della quota di ammortamento indeducibile, relativa alle plusvalenze iscritte su beni patrimoniali, a decorrere dal periodo d'imposta 1997.
A decorrere dal 1° gennaio 2000, per effetto dell'art. 6, comma 21, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è ammessa l'integrale deduzione degli ammortamenti e degli altri oneri relativi ad impianti di telefonia fissa installati all'interno dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto (vedere "Disposizioni in materia di autotrasporto" nel capitolo 3 "Le novità della disciplina del reddito d'impresa").

Nel **rigo RF16** va indicato l'ammontare delle spese relative a studi e ricerche, di pubblicità e propaganda, di rappresentanza e le spese relative a più esercizi, per la parte che eccede i limiti di deducibilità previsti dall'art. 74 del Tuir.

Vedere in APPENDICE, voce "Spese di manutenzione e riparazione"

Nel **rigo RF17** va indicato l'ammontare delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti la quota deducibile a norma dell'art. 67, comma 7, del Tuir; l'eccedenza è deducibile per quote costanti nei cinque esercizi successivi. Le quote imputabili al reddito dell'esercizio vanno indicate tra le altre variazioni in diminuzione.

Nei **righi RF18** e **RF19** vanno indicate le variazioni in aumento dipendenti da svalutazioni ed accantonamenti non deducibili in tutto o in parte:
- per trattamento di quiescenza e previdenza del personale dipendente e per indennità di fine rapporto di cui alle lettere c), d) ed f) del comma 1 dell'art. 16 (art. 70);
- per rischi su crediti (art. 71).

Le svalutazioni ed accantonamenti non deducibili in tutto o in parte, diversi dai precedenti, vanno indicati nel **rigo RF22**.

Nel **rigo RF20** vanno indicate le variazioni in aumento determinate ai sensi dell'art. 75, comma 4, del Tuir, mentre le variazioni in diminuzione, determinate ai sensi della medesima disposizione, vanno esposte nel rigo RF32.

Nel **rigo RF21** va indicata la parte delle spese e altri componenti negativi afferenti indistintamente attività o beni produttivi di proventi computabili e attività o beni produttivi di proventi non computabili nella determinazione del reddito, che eccede la parte deducibile ai sensi dell'art. 75, commi 5 e 5-bis, del Tuir.

Nel **rigo RF22** vanno indicate le variazioni in aumento diverse da quelle espressamente elencate. Si comprendono in tale rigo, fra l'altro:
- l'ammontare delle rimanenze finali che concorrono a formare il reddito a norma degli artt. 60 e 61 del Tuir, qualora non siano state imputate al conto economico o vi siano state imputate per importi inferiori a quelli determinati in base agli stessi articoli (tenendo conto, in

tal caso, della differenza); per le rimanenze di cui all'art. 60 del Tuir va redatto un prospetto da cui risulti distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio, l'indicazione degli estremi del contratto, delle generalità e della residenza del committente, della scadenza prevista, degli elementi tenuti a base per la valutazione e della collocazione di tali elementi nei conti dell'impresa. Tale documentazione, che non va allegata alla dichiarazione, deve essere conservata dal contribuente fino al 31 dicembre 2005, termine entro il quale l'Agenzia delle Entrate ha facoltà di chiederla;

- gli accantonamenti per rischi e oneri o per altre finalità non deducibili in tutto o in parte;
- le plusvalenze patrimoniali e le sopravvenienze attive determinate ai sensi degli artt. 54 e 55 del Tuir, qualora non siano state imputate al conto economico o vi siano state imputate in misura inferiore a quella determinata in base agli stessi articoli, tenendo conto in tal caso della differenza;
- le spese relative ad opere o servizi – forniti direttamente o indirettamente – utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, per la parte eccedente i limiti stabiliti dall'art. 65, comma 1, del Tuir. Vanno, altresì, indicate le spese indeducibili, per effetto dell'art. 65, comma 2, lett. c-septies), relative all'impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi erogati a favore delle ONLUS.
  Si ricorda che dette ultime spese sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi;
- la differenza tra il valore normale dei beni ceduti e/o dei servizi prestati e il ricavo contabilizzato (ovvero la differenza tra il costo contabilizzato e il valore normale dei beni e/o dei servizi ricevuti), nell'ipotesi di cui all'art. 76, comma 5, del Tuir;
- l'ammontare indeducibile dei contributi del datore di lavoro al fondo pensione (art. 13, comma 2, del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni ed integrazioni);

Vedere in APPENDICE, voce "Rimborsi per trasferte"

- le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai collaboratori coordinati e continuativi, per la parte eccedente i limiti stabiliti dall'art. 62, comma 1-ter, del Tuir;
- l'ammontare indeducibile delle spese e altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore utilizzati, in applicazione dei criteri stabiliti dall'art. 121-bis del Tuir;
- il valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa (art. 53, comma 2, del Tuir).
  Non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, e quindi non concorrono a formare il reddito come ricavi o plusvalenze, i beni ceduti gratuitamente alle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari – anche se avvenuti in altri Stati – per il tramite di fondazioni, associazioni, comitati e enti individuati con decreti prefettizi, per le calamità che interessano le province italiane, e con D.P.C.M. 20 giugno 2000, come integrato con D.P.C.M. 10 novembre 2000, per quelli relativi a Stati esteri (art. 27 commi 2 e 4, legge 13 maggio 1999, n. 133).
  Ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.Lgs n. 460 del 1997 le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, che, in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale, vengono ceduti gratuitamente alle ONLUS, non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'art. 53, comma 3, del Tuir.
  Per effetto dell'art. 54, comma 1 della legge 21 novembre 2000, n. 342, a decorrere dal periodo d'imposta 2000, non costituisce, inoltre, destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, la cessione gratuita agli enti locali, agli istituti di prevenzione e pena, alle istituzioni scolastiche, agli orfanotrofi ed enti religiosi, di prodotti editoriali e di dotazioni informatiche non più commercializzati e non più idonei alla commercializzazione.
  Per il solo periodo d'imposta 2000 tale disposizione si applica anche alle cessioni gratuite di dotazioni informatiche ai propri dipendenti.
  Resta ferma la deducibilità del costo dei beni suindicati.
  Per effetto del comma 3 del citato articolo 13 del D.Lgs n. 460 del 1997 non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa i beni, diversi da quelli precedentemente indicati, alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa stessa ceduti gratuitamente alle ONLUS. Il costo specifico dei beni ceduti per un importo complessivo non superiore a 2 milioni di lire, pari a euro 1.032,91 concorre al limite di deducibilità di cui alla lett. c-sexies) comma 2 dell'art. 65 del Tuir.
  La possibilità di fruire delle agevolazioni recate dalle citate disposizioni è subordinata al rispetto degli adempimenti formali previsti dal comma 4 del predetto art. 13.

Nel **rigo RF29** vanno indicati i proventi che sono stati imputati al conto economico quali componenti positivi che, in base all'art. 58 del Tuir, non concorrono alla formazione del reddito di impresa.

Vedere in APPENDICE, voce "Quote di partecipazione agli utili spettanti agli associati in partecipazione"

Nel **rigo RF30** vanno indicate le quote di utili dell'esercizio, spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione che sono deducibili indipendentemente dalla loro imputazione al conto economico.

Nel **rigo RF31** le imprese autorizzate all'autotrasporto di cose per conto terzi, in contabilità ordinaria per opzione, devono indicare la deduzione forfetaria di spese non documentate di cui all'art. 13, comma 4, del D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito dalla legge 26 giugno 1990, n. 165. In tale rigo va indicata anche la deduzione forfetaria, prevista dall'art. 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, riconosciuta, per l'anno 1998 e per i due successivi, agli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione. Tale deduzione va calcolata applicando le seguenti percentuali all'ammontare lordo dei ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lett. a), del Tuir:

- 1,1 per cento dei ricavi fino a lire 2 miliardi, pari a euro 1.032.913,80;
- 0,6 per cento dei ricavi oltre lire 2 miliardi, pari a euro 1.032.913,80 e fino a lire 4 miliardi, pari a euro 2.065.827,60;
- 0,4 per cento dei ricavi oltre lire 4 miliardi, pari a euro 2.065.827,60.

I ricavi che costituiscono la base di commisurazione delle menzionate percentuali di deduzione forfetaria sono soltanto quelli relativi all'attività di cessione di carburante. Restano, quindi, esclusi dal computo i ricavi derivanti da altre attività, anche accessorie, esercitate (quali, ad esempio, gestioni di bar, officina e altre prestazioni di servizi).

Vedere in APPENDICE, voci "Crediti d'imposta"

Nel **rigo RF32** vanno indicate le variazioni in diminuzione diverse da quelle espressamente elencate. Si comprende in tale rigo, fra l'altro:

- l'ammontare del credito d'imposta sui dividendi percepiti nell'esercizio dell'impresa, qualora esso sia stato imputato al conto economico, tenuto conto che il credito stesso, in base all'art. 14 del Tuir, è computato in aumento del reddito complessivo e va pertanto indicato nel rigo RN2 ai fini della determinazione del reddito imponibile Irpef; va altresì indicato, qualora imputato al conto economico, l'ammontare del credito d'imposta relativo ai proventi percepiti in rapporto alle partecipazioni a OICVM e a fondi comuni di investimento immobiliare chiusi. Gli anzidetti crediti d'imposta vanno inoltre computati in diminuzione dell'imposta netta indicandoli nel rigo RN23 del quadro RN;
- l'ottanta per cento del reddito derivante dall'utilizzazione di navi iscritte nel registro internazionale istituito ai sensi del D.L. 30 dicembre 1997 n. 457 convertito dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e del reddito prodotto dalle imprese armatoriali che esercitano la pesca oltre gli stretti e, nel limite del 70 per cento, da quelle che esercitano la pesca mediterranea (art. 4, comma 2, D.L. 30 dicembre 1997 n. 457, convertito dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30). La riduzione dell'80 per cento si applica anche ai redditi derivanti dall'esercizio, a bordo di navi da crociera, delle attività commerciali complementari, accessorie o comunque relative alla prestazione principale, anche se esercitate da terzi in base a rapporti contrattuali con l'armatore. Per i redditi derivanti dall'attività di escursione comunque realizzata, l'agevolazione si applica solo nei confronti dell'armatore (vedere "Disposizioni in materia di attività marittime" nel capitolo 3 "Le novità della disciplina del reddito d'impresa");
- gli utili formatisi negli esercizi nei quali sono fruite le agevolazioni di cui all'art. 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64, per i quali è attribuito ai soci il credito d'imposta limitato, per la parte di essi che determina la riduzione o l'annullamento di perdite rilevanti ai fini dell'applicazione dell'art. 8 del Tuir (vedere "Esclusione dal reddito d'impresa degli utili distribuiti da società fruenti dell'esenzione decennale IRPEG" nel capitolo 3 "Le novità della disciplina del reddito d'impresa");
- le spese e gli oneri specificatamente afferenti ricavi e altri proventi, che pur non risultando imputati al conto economico concorrono a formare il reddito dell'esercizio, se dette spese e oneri risultino da elementi certi e precisi (cfr. art. 75, comma 4, del Tuir);
- l'importo delle imposte differite se imputate tra i proventi;
- l'importo forfettario di lire 110.000, pari a euro 56,81, al giorno, elevate a lire 180.000, pari a euro 92,96, per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto,

che le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, possono dedurre in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori del territorio comunale;

- il contributo ricevuto per l'estinzione del finanziamento ottenuto dalle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 (Vedere la voce "Imprese danneggiate dagli eventi alluvionali del novembre 1994" nel capitolo 3 "Le novità della disciplina del reddito d'impresa"·
- per i titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi nelle quali sono presenti giacimenti marginali, l'ulteriore quota percentuale degli investimenti, oltre a quella del loro ammortamento, ammessa in deduzione (vedere "Concessionari di coltivazione di giacimenti marginali" nel capitolo 3 "Le novità della disciplina del reddito d'impresa").

Nel **rigo RF34** va indicata la differenza tra **rigo RF23** e **rigo RF33**. Se tale differenza è negativa riportare il segno meno (–).

Nel **rigo RF35** va indicata la somma algebrica (se negativa, preceduta dal segno meno "–") tra l'importo dell'utile (**rigo RF2**) ovvero della perdita (**rigo RF3**) e l'importo di **rigo RF34**.

Nel **rigo RF36** va indicato l'importo delle erogazioni liberali commisurato al reddito d'impresa dichiarato. L'ammontare deducibile di tali erogazioni va determinato applicando le percentuali indicate dalle disposizioni che le prevedono al reddito di **rigo RF35**, assunto al netto delle erogazioni stesse. Tale criterio vale anche per le erogazioni di cui alla lettera c-sexies), dell'art. 65, comma 2, del Tuir, se effettuate per un importo superiore a 4 milioni di lire, pari a euro 2.065,83, e, se di importo superiore a lire 2 milioni, pari ad euro 1.032,91 di quelle previste dalla successiva lettera c-octies). In tal caso, qualora si determini un importo inferiore a detto limite, la deduzione è riconosciuta in misura pari al limite medesimo.

Nel caso in cui nel rigo RF35 sia indicata una perdita e l'impresa abbia conseguito proventi esenti, nel **rigo RF37**, deve essere indicata la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti per effetto dell'applicazione degli artt. 63 e 75, commi 5 e 5-bis, del Tuir.

Nel **rigo RF38** va indicata la differenza tra il **rigo RF35** e le erogazioni liberali di **rigo RF36**. Qualora nel rigo RF35 sia indicata una perdita, nel **rigo RF38** deve essere esposta la perdita ridotta dell'importo del **rigo RF37**

Nel **rigo RF39** vanno indicate le quote spettanti ai collaboratori familiari o al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria.
Si precisa che, ai sensi dell'art. 5 del Tuir, ai collaboratori dell'impresa familiare non può essere attribuita una quota di reddito complessivamente superiore al 49 per cento.

Nel **rigo RF40** deve essere indicato il reddito (o la perdita) d'impresa di spettanza dell'imprenditore.

Nel **rigo RF41** va indicato il reddito assoggettabile ad aliquota ridotta, ai sensi del D.Lgs. n. 466 del 1997 e risultante dal **rigo RJ9**.

Se nel **rigo RF40** è indicata una perdita, nel **rigo RF44** va indicato zero, senza compilare i **righi da RF41 a RF43**.

Vedere in APPENDICE, voce "Perdite riportabili senza limiti di tempo"

Si fa presente che tale perdita può essere utilizzata per compensare (nel quadro RH) l'eventuale reddito d'impresa derivante da partecipazione in società di persone ed assimilate. Altrimenti la perdita deve essere indicata nel **campo 5** del **rigo RS10** del prospetto delle perdite d'impresa in contabilità ordinaria, inserito nel quadro RS se riportabile con limiti temporali, ovvero nel **rigo RS11** dello stesso prospetto se trattasi di perdite riportabili senza limite di tempo (vedere in APPENDICE, voce "Perdite riportabili senza limiti di tempo").

Se l'importo di **rigo RF42** è positivo, nel **rigo RF43** va indicato l'importo delle perdite derivanti da partecipazioni in società di persone ed assimilate esercenti attività d'impresa in contabilità ordinaria (dal quadro RH) fino a concorrenza dell'importo di **rigo RF42**.

Se tali perdite sono inferiori all'importo di **rigo RF42** si procede alla compensazione con l'eventuale eccedenza di perdite in contabilità ordinaria degli esercizi precedenti, non utilizzata per compensare altri redditi d'impresa dell'anno.

L'eventuale eccedenza di queste ultime perdite va indicata nell'apposito prospetto del quadro RS relativo alle perdite di impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno, secondo le istruzioni ivi riportate.
Per ulteriori precisazioni vedere in APPENDICE, voce "Perdite di impresa in contabilità ordinaria"

Nel **rigo RF44** va indicata la differenza tra l'importo di **rigo RF42** e quello di **rigo RF43**.

Nel **rigo RF45** va indicato il credito d'imposta sui dividendi percepiti in relazione alle partecipazioni in società ed enti quando esse siano assunte nell'esercizio dell'impresa nonché il credito d'imposta relativo ai proventi percepiti in rapporto alle partecipazioni a OICVM e a fondi comuni d'investimento immobiliare chiusi. L'importo di detto rigo deve essere riportato nei righi RN2 e RN23 del quadro RN.
Nel rigo RF45, **colonna 1**, va indicato il credito di imposta riferibile agli utili la cui distribuzione è stata deliberata entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, da società "madri" derivanti da dividendi di società "figlie" residenti nella UE, per i quali continua ad applicarsi il regime dell'art. 96-bis del Tuir, nel testo vigente anteriormente alla modifica recata dal D.Lgs. n. 467 del 1997; questo dato va desunto dalla comunicazione fatta a ciascun socio dalla società che ha distribuito gli utili. Nella **colonna 2** va indicato il credito limitato di cui all'art. 11 comma 3-bis, del Tuir.
Si ricorda che gli altri crediti d'imposta vanno riportati nei **righi RN25** e **RN30** del quadro RN.

Nel **rigo RF46** va indicato l'ammontare delle ritenute a titolo d'acconto operate anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, sui proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa nel periodo d'imposta 2000, per la quota spettante all'imprenditore.

Dati di bilancio

La compilazione di questo prospetto, righi da RF47 a RF55, richiede l'evidenziazione di alcune voci di bilancio, in ordine alle quali si precisa quanto segue.

Nei **righi RF47** e **RF48** va indicato il valore iscritto in bilancio, al lordo delle quote di ammortamento, delle immobilizzazioni materiali, ammortizzabili e non, esistenti, rispettivamente, all'inizio ed alla fine dell'esercizio.

Nel **rigo RF49** va indicato l'ammontare delle plusvalenze realizzate e delle sopravvenienze attive conseguite nell'esercizio, ad esclusione di quelle di cui all'art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir.

Nei **righi RF50** e **RF51** va indicato l'ammontare rispettivamente delle disponibilità liquide dei depositi bancari e postali e delle disponibilità liquide relative a denaro, assegni e valori in cassa.

Nel **rigo RF52** va indicato l'importo dei prelevamenti al netto dei versamenti effettuati dall'imprenditore nel corso dell'anno, per la parte che eccede il patrimonio netto risultante al termine dell'esercizio.

Nel **rigo RF53** va indicato l'importo dei versamenti – al netto dei prelevamenti – effettuati dall'imprenditore nel corso dell'anno.

Nel **rigo RF54** va indicato l'importo dei debiti derivanti dagli acquisti dei beni indicati negli articoli 53, comma 1, lett. a) e b), e 54 del Tuir nonché dei servizi di qualsiasi tipo.

Nel **rigo RF55** va indicato l'importo dei crediti derivanti dalle cessioni di beni di cui agli articoli 53, comma 1 lett. a) e b), e 54 del Tuir nonché dalle prestazioni di servizi.

Conferimenti agevolati

Questo prospetto interessa le imprese che in esercizi precedenti hanno operato conferimenti agevolati ai sensi dell'art. 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576 (prorogato dall'art. 10 della legge 16 dicembre 1977 n. 904).

Quanto ai dati da indicare nel **rigo RF56**, nelle colonne da 1 a 4, si precisa che:
- nella **colonna 1** va indicato il codice fiscale della società conferitaria;
- nella **colonna 2** va indicato il valore fiscale riferibile alla quota posseduta alla data di chiusura dell'esercizio precedente, che risulta dalla somma algebrica delle attività e passività conferite ai sensi di una delle predette leggi, assunte nei valori ad esse fiscalmente attribuiti alla data del conferimento, eventualmente aumentato dell'importo del fondo, in cui è stata

accantonata la plusvalenza agevolata (in regime di sospensione d'imposta), acquisito a tassazione in precedenti esercizi;

- il valore da indicare nella **colonna 3** è quello riferibile alla partecipazione posseduta alla data di chiusura dell'esercizio precedente che risulta in bilancio a tale data;
- l'importo da indicare nella **colonna 4** è quello della plusvalenza realizzata nel corso dell'esercizio.

In ordine alla evidenziazione dei realizzi si fa rinvio alle istruzioni contenute nella circolare n. 9 del 21 marzo 1980 ove sono state trattate le ipotesi che danno luogo a realizzo della plusvalenza in sospensione d'imposta.
A titolo esemplificativo, si rammenta che costituiscono realizzo:

- la vendita e la distribuzione delle azioni o quote ricevute a seguito del conferimento;
- la destinazione delle azioni o quote ricevute da parte della società o ente a finalità estranee all'esercizio dell'impresa;
- la distribuzione ai soci o ai partecipanti dei fondi che sono stati eventualmente iscritti in bilancio per effetto del conferimento.

Prospetto dei crediti

La compilazione del prospetto consente al contribuente di effettuare il necessario raccordo tra le svalutazioni dei crediti e gli accantonamenti agli appositi fondi operati in bilancio e quelli riconosciuti ai fini fiscali.
Ciò in quanto il parametro da assumere, in base all'art. 71 commi 1 e 2, per il computo del limite delle svalutazioni fiscalmente deducibili, che comprende anche gli eventuali accantonamenti ad appositi fondi di copertura dei rischi su crediti costituiti in conformità a disposizioni di legge, rimane il valore nominale o di acquisizione dei crediti, ancorché lo schema di bilancio introdotto dal D.Lgs. n. 127 del 1991 preveda che i crediti debbano essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione.
Pertanto, nel prospetto occorre indicare gli elementi richiesti, che consentono di esporre le svalutazioni e gli accantonamenti operati in bilancio e la loro parte deducibile.

Nel **rigo RF57**, va indicato, in **colonna 1**, l'ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti ad appositi fondi di copertura per rischi su crediti risultanti al termine dell'esercizio precedente e, in **colonna 2**, la parte di tale importo che è stata dedotta.

Nel **rigo RF58**, va indicato, in **colonna 1**, l'ammontare delle perdite su crediti dell'esercizio e in **colonna 2**, quello delle perdite dedotte ai sensi dell'art. 66, comma 3, del Tuir che è comprensivo di quelle che sono state imputate al conto economico di precedenti esercizi, per le quali la deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del medesimo art. 66.

Nel **rigo RF59**, va indicata la differenza degli importi dei **righi RF57** e **RF58**. Se l'importo di rigo RF58 è superiore a quello di rigo RF57 va indicato zero.

Nel **rigo RF60**, va indicato, in **colonna 1**, l'importo delle svalutazioni dei crediti e degli accantonamenti agli appositi fondi di copertura per rischi su crediti, effettuati in bilancio, e in **colonna 2**, quello fiscalmente dedotto. A tal fine l'importo delle svalutazioni e degli accantonamenti imputati a conto economico va assunto al netto delle riprese di valore relative a crediti svalutati in precedenti esercizi.
Si fa presente che l'importo di colonna 2 di rigo RF60 non può eccedere il limite dello 0,50 per cento del valore dei crediti indicati nel rigo RF62 della medesima colonna.

Nel **rigo RF61** va indicato, in **colonna 1**, l'ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti agli appositi fondi di copertura per rischi su crediti risultanti in bilancio e in **colonna 2**, la parte di detto importo fiscalmente dedotta.
Si fa presente che l'importo di rigo RF61, colonna 2, non può eccedere il limite del 5 per cento dei crediti risultanti in bilancio, indicati nel rigo RF62 della medesima colonna, e che detto importo non può essere superiore a quello di colonna 1 dello stesso rigo RF61.

Nel **rigo RF62**, va indicato, in **colonna 1**, il valore dei crediti, al netto delle perdite dedotte sui medesimi crediti nel periodo d'imposta e in quelli precedenti, ai sensi dell'art. 66, comma 3 che è stato indicato in bilancio e in **colonna 2**, il valore nominale o di acquisizione dei crediti per i quali è ammessa, ai sensi del comma 1 dell'art. 71, la deducibilità delle svalutazioni e degli accantonamenti per rischi su crediti.
I medesimi criteri per raccordare, nelle **colonne 3** e **4**, i dati fiscali a quelli di bilancio valgono anche per i crediti per interessi di mora.

5. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RG

Generalità

Il presente quadro deve essere compilato dagli esercenti attività commerciali in regime di contabilità semplificata ovvero dagli imprenditori agricoli che esercitano attività di agriturismo ai sensi della legge 5 dicembre 1985, n. 730.
Gli esercenti attività commerciali in regime di contabilità semplificata determinano il reddito ai sensi dell'art. 79 del Tuir se nell'anno 1999 hanno conseguito ricavi per un ammontare non superiore:
- a **lire 360 milioni**, pari a euro 185.924,88, se trattasi di imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
- a **lire un miliardo**, pari a euro 516.456,90, se trattasi di imprese aventi per oggetto altre attività.

e non hanno optato per il regime di contabilità ordinaria.
Per le imprese che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività, si fa riferimento all'ammontare dei ricavi relativi all'attività prevalente, a condizione che i ricavi siano annotati distintamente; in mancanza si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi.
Va ricordato che, ai fini del computo di detti limiti, i ricavi vanno assunti secondo i criteri di competenza.

Il presente quadro va compilato anche dai contribuenti di minori dimensioni ammessi alla semplificazione degli adempimenti contabili ai sensi dell'art. 3, commi da 165 a 170, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dai contribuenti minimi che determinano forfetariamente il reddito ai sensi dell'art. 3, commi da 171 a 185, di tale legge (con riguardo a questi ultimi vedere le istruzioni al rigo RG25).

Il quadro deve essere, altresì, compilato dai soggetti che hanno intrapreso l'esercizio di impresa commerciale nel 2000, adottando il regime di contabilità semplificata.

Si fa presente che gli esercenti imprese commerciali che si sono avvalsi nell'anno 1999 del regime ordinario di determinazione del reddito e che sono passati nell'anno 2000 al regime previsto dall'art. 79 del Tuir, devono osservare, per la determinazione del reddito relativo all'anno 2000, i criteri di cui al D.M. 27 settembre 1989, n. 352.

I soggetti che esercitano attività di agriturismo ai sensi della legge 5 dicembre 1985, n. 730 e che determinano il reddito secondo i criteri previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, devono barrare l'apposita casella **"Attività di agriturismo"**
L'artigiano iscritto nell'apposito albo deve barrare la casella **"Artigiani"**

Dati relativi all'attività

Nel **rigo RG1**, **colonna 1**, va indicato il codice di attività in vigore dal 1° gennaio 1993 conformemente alla classificazione delle attività economiche di cui ai DD.MM. 9 dicembre 1991 e 12 dicembre 1992. In caso di esercizio di più attività, i dati relativi vanno riferiti all'attività prevalente sotto il profilo dell'entità dei ricavi conseguiti.
Le **colonne 2** e **3** del **rigo RG1**, vanno compilate dai soggetti per i quali non operano gli studi di settore o i parametri.
Si ricorda che i soggetti nei confronti dei quali si applicano i parametri o gli studi di settore devono invece:
- barrare l'apposita casella contenuta nella seconda facciata nel rigo "Tipo di dichiarazione"·
- compilare ed allegare gli appositi modelli.

Per la compilazione del predetto rigo si vedano le istruzioni riportate al paragrafo "Generalità" del capitolo 1 "Istruzioni comuni ai quadri RE-RF-RG-RS"

Determinazione del reddito

Nel **rigo RG2** va indicato l'ammontare dei ricavi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir, cioè dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.
Inoltre si comprende tra i ricavi il valore normale dei predetti beni destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore, o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.
Non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, e quindi non concorrono a formare il reddito come ricavi o plusvalenze, i beni ceduti gratuitamente alle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari – anche se avvenuti in altri Stati – per il tramite di fondazioni, associazioni, comitati e enti individuati con decreti prefettizi per gli eventi che interessano le province italiane, e con D.P.C.M. 20 giugno

2000 pubblicato nella G.U. – Serie generale – n. 155 del 5 luglio 2000, come integrato con D.P.C.M. 10 novembre 2000, pubblicato nella G.U. – Serie generale – n. 271 del 20 novembre 2000, per quelli relativi a Stati esteri (art. 27 commi 2 e 4, legge 13 maggio 1999, n. 133).
Ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.Lgs. n. 460 del 1997 le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, che, in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale, vengono ceduti gratuitamente alle ONLUS, non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'art. 53, comma 2, del Tuir. Resta ferma la deducibilità del costo dei predetti beni.
Per effetto del successivo comma 3 dello stesso art. 13, non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa i beni, diversi da quelli precedentemente indicati, alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa stessa, ceduti gratuitamente alle ONLUS. La cessione gratuita di tali beni, per importo corrispondente al costo specifico complessivamente non superiore a 2 milioni di lire, pari a euro 1.032,91, sostenuto per la produzione o per l'acquisto, si considera erogazione liberale ai fini del limite di cui alla lett. c-sexies) del comma 2 dell'art. 65 del Tuir.
Ai sensi dell'art. 54 della legge 21 novembre 2000, n. 342, i prodotti editoriali e le dotazioni informatiche non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione, ceduti gratuitamente agli enti locali, agli istituti di prevenzione e pena, alle istituzioni scolastiche, agli orfanotrofi ed enti religiosi, non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'articolo 53, comma 2, del Tuir.
Per il periodo d'imposta 2000, tale disposizione si applica anche alle cessioni gratuite ai propri dipendenti di dotazioni informatiche.

Nel rigo RG2, **colonna 1**, il contribuente può indicare l'ammontare dei detti ricavi per i quali è stata emessa fattura.
La **colonna 2** del rigo RG2, va utilizzata dai soggetti che esercitano attività di agriturismo, di cui alla legge n. 730 del 1985, e che determinano il reddito secondo i criteri previsti dall'art. 5, comma 1 della legge n. 413 del 1991, per indicarvi l'ammontare dei ricavi derivanti dall'esercizio di detta attività. Tali soggetti, ai fini della determinazione del reddito attribuibile all'attività di agriturismo, devono indicare nel rigo RG19, evidenziando in colonna 1, il 75 per cento dei detti ricavi quali costi forfetariamente riconosciuti. In tal caso non vanno compilati i righi da RG11 a RG18.

Nel **rigo RG3** va indicato l'ammontare dei proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir e del comma 2 del medesimo articolo.
Non vanno indicati in questo rigo i ricavi previsti dalla lettera c) del comma 1 dello stesso articolo 53, ma soltanto l'utile netto derivante dalla negoziazione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87 del Tuir, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa. Tale utile netto è determinato dalla differenza tra la somma dei corrispettivi derivanti dalle cessioni dei suddetti beni e delle relative rimanenze finali e la somma delle esistenze iniziali e del costo di acquisto degli stessi.

Si deve, inoltre tener conto:
- delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi;
- dei contributi in denaro o il valore normale di quelli in natura spettanti in base a contratto;
- dei contributi spettanti esclusivamente in conto esercizio a norma di legge.

Nel **rigo RG4** vanno indicati i componenti positivi non annotati nelle scritture contabili qualora il contribuente intenda avvalersi anche delle disposizioni riguardanti:

Vedere in APPENDICE, voce "Parametri presuntivi di ricavi e compensi"

- "Adeguamento ai ricavi determinati in base ai parametri" (art. 3, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662);

Vedere in APPENDICE, voce "Studi di settore"

- "Adeguamento ai ricavi determinati in base agli studi di settore" (art. 10, della legge 8 maggio 1998, n.146).

Nel **rigo RG5** va indicato l'ammontare delle plusvalenze patrimoniali di cui all'art. 54 del Tuir, afferenti i beni relativi all'impresa, diversi da quelli la cui cessione genera ricavi. Ai sensi dell'art. 54 della legge 21 novembre 2000, n. 342, i prodotti editoriali e le dotazioni informatiche non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione, ceduti gratuitamente

agli enti locali, agli istituti di prevenzione e pena, alle istituzioni scolastiche, agli orfanotrofi ed enti religiosi, non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettera *d)*, del Tuir.
Per il periodo d'imposta 2000, tale disposizione si applica anche alle cessioni gratuite ai propri dipendenti di dotazioni informatiche.
Ai sensi dell'art. 54, comma 4, del Tuir, le plusvalenze realizzate, determinate a norma del comma 2 dello stesso art. 54, concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto.
Il medesimo trattamento si applica, ai sensi dell'art. 55, comma 2, del Tuir alle sopravvenienze attive costituite dalle indennità di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 54, conseguite per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi.
La scelta per il differimento della tassazione va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui le plusvalenze sono state realizzate o le sopravvenienze attive sono state conseguite, compilando il "Prospetto delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive" contenuto nel quadro RS.
Pertanto, nel presente rigo va indicato l'intero ammontare delle plusvalenze realizzate e delle sopravvenienze conseguite nell'anno e/o la quota costante evidenziata nel **rigo RS3** del quadro RS relativa a quelle, da indicare nel **rigo RS2**, che si intendono rateizzare; inoltre, va indicata nello stesso rigo RG5 le quote costanti delle plusvalenze realizzate e delle sopravvenienze conseguite in precedenti periodi d'imposta imputabili all'esercizio 2000.
Ai sensi dell'art. 54, comma 5, secondo periodo, del Tuir, il trasferimento di azienda per causa di morte o per atto gratuito a familiari non costituisce realizzo di plusvalenze dell'azienda stessa.

Si fa presente, che le plusvalenze realizzate mediante cessione o conferimento di aziende possedute per un periodo non inferiore a tre anni, per effetto del D.Lgs. n. 358 del 1997 possono essere assoggettate ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, con aliquota del 19%. In tal caso dette plusvalenze vanno indicate nel quadro RQ.

Nel **rigo RG6** va indicato l'ammontare delle sopravvenienze attive di cui all'art. 55 del Tuir, ad esclusione di quelle previste nel comma 2 (da indicare nel rigo RG5).

Vedere in APPENDICE, voce "Contributi o liberalità"

I proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir e quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti in tale esercizio e nei successivi, ma non oltre il quarto.
La scelta per il differimento della tassazione va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui i predetti proventi sono stati incassati, compilando il "Prospetto delle plusvalenze e sopravvenienze attive" Relativamente ai proventi incassati nel periodo d'imposta 2000, da evidenziare nel quadro RS, **rigo RS4**, la scelta va effettuata indicando nel **rigo RS5** del predetto quadro la quota costante.
In tal caso, l'importo della quota costante, evidenziata nel **rigo RS5** del prospetto, va indicata nel **rigo RG6** unitamente alla quota costante, imputabile al reddito dell'esercizio, dei proventi conseguiti nei precedenti periodi d'imposta.

Nel **rigo RG7** va indicato il valore delle rimanenze finali relative a:
1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti (art. 59, comma 1 del Tuir);
2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 59, comma 5, del Tuir).

Nel **rigo RG8** va indicato il valore delle rimanenze finali di opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 60 del Tuir).
Per tali rimanenze va redatto un prospetto da cui risulti distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio, l'indicazione degli estremi del contratto, delle generalità e della residenza del committente, della scadenza prevista, degli elementi tenuti a base per la valutazione e della collocazione di tali elementi nei conti dell'impresa.
Tale prospetto non va allegato alla dichiarazione, ma conservato dal contribuente fino al 31 dicembre 2005, termine entro il quale l'Agenzia delle Entrate ha facoltà di richiederlo.

Nel **rigo RG9** vanno indicati gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, tra i quali:
- i dividendi e gli interessi attivi di cui all'art. 56 del Tuir;

- i proventi in denaro o in natura conseguiti da soggetti in contabilità ordinaria nel 1999, a titolo di contributo o di liberalità, che sono stati accantonati in apposita riserva, ai sensi dell'art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir;
- i redditi degli immobili relativi all'impresa che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio della stessa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa medesima. Detti immobili concorrono a formare il reddito nell'ammontare determinato in base alle disposizioni concernenti i redditi fondiari, per quelli situati nel territorio dello Stato, o ai sensi dell'art. 84, comma 2, del Tuir, per quelli situati all'estero.
  Si fa presente che, ai sensi dell'art. 23, comma 1 del Tuir, i redditi derivanti da contratti di locazione di immobile ad uso abitativo se non percepiti, *non concorrono a formare* il reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. Pertanto, non vanno considerati i redditi derivanti da contratti per i quali il suddetto procedimento si è concluso prima della presentazione della dichiarazione, ma in ogni caso va assoggettata a tassazione la *rendita catastale*.

  Vedere nell'APPENDICE del Fascicolo 1 la voce "Comuni ad alta densità abitativa"

  Se l'immobile si trova in un comune ad alta densità abitativa ed è concesso in affitto ad un canone "convenzionale" sulla base degli accordi definiti in sede locale tra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini, il reddito dell'unità immobiliare, determinato ai sensi dell'art. 34, comma 4-bis, del Tuir, è ridotto del 30 per cento, giusta il disposto dell'art. 8 della legge n. 431 del 1998.
  Per usufruire della suddetta agevolazione il contribuente deve predisporre e conservare un prospetto dal quale risultino, per ogni singola unità immobiliare, gli estremi catastali identificativi, il comune di ubicazione, gli estremi di registrazione del contratto di locazione nonché quelli della denuncia dell'immobile ai fini dell'applicazione dell'ICI;
- *i canoni derivanti dalla locazione di immobili non suscettibili di diversa utilizzazione senza* radicali trasformazioni (c.d. "strumentali per natura"), qualora gli stessi siano stati inclusi tra i beni dell'impresa nel registro dei beni ammortizzabili o nel registro degli acquisti tenuto ai fini dell'Iva. In tale ipotesi i canoni vanno assunti nella determinazione del reddito d'impresa senza alcun abbattimento;
- i proventi *conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e* le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento di danni consistenti nella perdita dei citati redditi (salvo che trattasi di indennità relative a redditi prodotti in più anni, per le quali è stata richiesta la tassazione separata), con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte;

Vedere in APPENDICE, voce "Contributi o liberalità"

- la quota dei contributi destinati all'acquisto di beni ammortizzabili nell'ipotesi *in cui il costo* dei beni viene registrato al lordo dei contributi ricevuti;
- interessi derivanti dal possesso di obbligazioni e titoli similari. Gli interessi, premi e altri frutti derivanti da tali titoli conseguiti nell'esercizio di attività commerciali che sono stati assoggettati ad imposta sostitutiva, concorrono a formare il reddito d'impresa e l'imposta sostitutiva si intende versata a titolo d'acconto.

In questo rigo vanno altresì compresi gli altri proventi, diversi da quelli indicati nei precedenti righi, conseguiti nell'esercizio dell'impresa.

Nel **rigo RG10** va indicato il totale dei componenti positivi risultante dalla somma degli importi indicati nei righi da RG2 a RG9.

Nel **rigo RG11** vanno indicate le esistenze iniziali al 1° gennaio 2000 relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale.

Nel **rigo RG12** vanno indicate le esistenze iniziali al 1° gennaio 2000 relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale.

Nel **rigo RG13** va indicato il costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.

Nel **rigo RG14** va indicato l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente, autonomo e derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
In particolare:

- le spese per prestazioni di lavoro (incluse quelle sostenute per i contributi e per i premi Inail) rese da lavoratori dipendenti e dagli apprendisti, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza

maturate nell'anno, nonché delle partecipazioni agli utili, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;

- le spese per altre prestazioni di lavoro - diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quelle sostenute per i lavoratori autonomi, i collaboratori coordinati e continuativi, ecc.), comprensive delle quote di indennità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;

Vedere in APPENDICE, voce "Rimborsi per trasferte"

- i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai collaboratori coordinati e continuativi nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 62, comma 1-ter, del Tuir. Si fa presente che ai sensi del D.L. 22 giugno 2000, n. 167 convertito dalla legge 10 agosto 2000, n. 229, le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori del territorio comunale, possono dedurre un importo di lire 110.000, pari a euro 56,81 al giorno, elevate a lire 180.000, pari a euro 92,96, per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto.

Ai fini della compilazione del predetto rigo RG14, si precisa, altresì, che:

- le quote maturate per le indennità di quiescenza e previdenza del personale dipendente, per le indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e per la cessazione di rapporti di agenzia, nonché per quelle spettanti agli sportivi professionisti, sono deducibili a condizione che risultino indicate nei registri tenuti ai fini Iva ovvero nell'apposito registro per coloro che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione ai fini di tale imposta;
- non sono ammesse deduzioni a titolo di compenso del lavoro prestato o dell'opera svolta dal coniuge, dai figli, affidati o affiliati minori di età, o permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti, nonché dai familiari partecipanti all'impresa di cui al comma 4 dell'art. 5 del Tuir.

Si ricorda che le spese per prestazioni di lavoro dipendente possono essere dedotte anche qualora si sia provveduto globalmente alla annotazione delle stesse nelle scritture contabili previste dall'articolo 18 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi sempre che, se erogate, risultino regolarmente annotate nella contabilità prevista dalla legislazione speciale sul lavoro.

Nel **rigo RG15** vanno indicati gli utili spettanti agli associati in partecipazione.

Nel **rigo RG16** va indicato l'ammontare delle quote di ammortamento del costo dei beni materiali ed immateriali, strumentali per l'esercizio dell'impresa, determinate ai sensi degli artt. 67 e 68 del Tuir ad eccezione di quelle relative ad ammortamenti anticipati ed accelerati, nonché le spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore ad 1 milione di lire, pari a euro 516,46.
Devono computarsi nella misura del 50 per cento le quote di ammortamento relative ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione di cui all'art. 67 comma 10-bis, del Tuir soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641. corrispondente all'articolo 21 della vigente tariffa. Detta percentuale è elevata al 100 per cento per le quote di ammortamento relative ad impianti di telefonia fissa installati all'interno dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto.

Nel **rigo RG17** vanno indicate le maggiori quote dedotte a titolo di ammortamento anticipato ed a titolo di ammortamento accelerato.

Nel **rigo RG18** vanno indicati i canoni di locazione finanziaria relativi a beni mobili strumentali. I canoni di locazione finanziaria relativi ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione di cui al comma 10-bis dell'art. 67 del Tuir, soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 corrispondente all'articolo 21 della vigente tariffa, sono deducibili nella misura del 50 per cento. Detta percentuale è elevata al 100 per cento per le quote di ammortamento relative ad impianti di telefonia fissa installati all'interno dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto.

Si ricorda che, con riferimento alle quote di ammortamento e ai canoni di locazione finanzia-

ria relativi ad autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori utilizzati nell'esercizio dell'impresa, va tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 121-bis del Tuir.

Nel **rigo RG19** vanno indicati gli altri componenti negativi deducibili non indicati nei precedenti righi, tra i quali:
- la perdita netta derivante dalla negoziazione di azioni, quote di partecipazione in società ed enti indicate nelle lettere a), b) e d), del comma 1 dell'art. 87 del Tuir comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e altri titoli in serie o di massa. Tale perdita netta è determinata dalla differenza tra la somma delle esistenze iniziali e del costo di acquisto di detti beni e la somma dei corrispettivi derivanti dalle cessioni degli stessi e delle relative rimanenze finali;
- gli interessi passivi, nell'ammontare corrispondente alla quota proporzionale deducibile ai sensi dell'art. 63, commi 1, 2 e 3 del Tuir. Si ricorda che tra gli interessi passivi da assumere nella quota proporzionale sopra evidenziata vanno compresi anche quelli relativi ai contratti di conto corrente e alle operazioni bancarie regolate in conto corrente, compensati a norma di legge o di contratto;
- le minusvalenze patrimoniali, le sopravvenienze passive e le perdite di cui all'art. 66 del Tuir;
- i canoni di locazione non finanziaria e/o di noleggio nonché i canoni di locazione finanziaria diversi da quelli indicati nel **rigo RG18**. Si precisa al riguardo che i canoni di locazione o di noleggio relativi ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 sono deducibili nella misura del 50 per cento. Detta percentuale è elevata al 100 per cento per i canoni di locazione non finanziaria e/o di noleggio relativi ad impianti di telefonia fissa installati all'interno dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto;
- le imposte deducibili e i contributi ad associazioni sindacali e di categoria;
- le spese relative a studi e ricerche, di pubblicità e propaganda, di rappresentanza e le altre spese relative a più esercizi.
  Si ricorda che ai sensi dell'art. 74 del Tuir, le spese relative a studi e ricerche sono deducibili nell'esercizio in cui sono state sostenute ovvero in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto.
  Le spese di pubblicità e propaganda sono deducibili nell'esercizio in cui sono sostenute o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro successivi. Le spese di rappresentanza sono ammesse in deduzione nella misura di un terzo del loro ammontare e sono deducibili per quote costanti nell'esercizio in cui sono sostenute e nei quattro successivi. Le altre spese relative a più esercizi sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio.

Pertanto, relativamente alle spese sostenute nell'esercizio, nel presente rigo va indicato:
- l'intero ammontare o la quota costante delle spese relative a studi e ricerche, pubblicità e propaganda;
- la quota pari a 1/15 delle spese di rappresentanza;
- la quota imputabile all'esercizio delle altre spese relative a più esercizi.
  Nel medesimo rigo va altresì indicata la somma delle quote imputabili all'esercizio relative alle predette spese sostenute negli esercizi precedenti;
- la deduzione forfetaria delle spese non documentate riconosciuta agli intermediari e rappresentanti di commercio e agli esercenti le attività indicate al primo comma dell'art. 1 del D.M. 13 ottobre 1979. Tale deduzione va calcolata applicando le seguenti percentuali all'ammontare dei ricavi: 3 per cento dei ricavi fino a 12 milioni di lire, pari a euro 6.197,48; 1 per cento dei ricavi oltre 12 milioni, pari a euro 6.197,48, e fino a 150 milioni di lire, pari a euro 77.468,53; 0,50 per cento dei ricavi oltre 150 milioni, pari a euro 77.468,53, e fino a 180 milioni di lire, pari a euro 92.962,24;
- la deduzione forfetaria delle spese non documentate prevista dall'art. 79, comma 8, del Tuir a favore delle imprese autorizzate all'autotrasporto di cose per conto terzi. Per il 2000, tale deduzione è pari a lire 65.500, pari a euro 33,83, per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore oltre il comune in cui ha sede l'impresa ma nell'ambito della regione o delle regioni confinanti e a lire 101.000, pari a euro 52,16, per quelli effettuati oltre tale ambito;
- la deduzione forfetaria prevista dall'art. 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 riconosciuta agli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso autotrazione. Tale deduzione va calcolata applicando le seguenti percentuali all'ammontare dei ricavi di cui all'art. 53, comma 1 lett. a), del Tuir:
  - 1,1 per cento dei ricavi fino a lire 2 miliardi, pari a euro 1.032.913,80;

- 0,6 per cento dei ricavi oltre lire 2 miliardi, pari a euro 1.032.913,80, e fino a lire 4 miliardi, pari a euro 2.065.827,60;
- 0,4 per cento dei ricavi oltre lire 4 miliardi, pari a euro 2.065.827,60.

La deduzione spetta per le imprese esercenti distributori di carburante, a prescindere dal fatto che sui medesimi siano eseguite ristrutturazioni.
I ricavi che costituiscono la base di commisurazione delle menzionate percentuali di deduzione forfetaria sono soltanto quelli relativi all'attività di cessione di carburante. Restano, quindi, esclusi dal computo i ricavi derivanti da altre attività, anche accessorie, esercitate dal soggetto (quali, ad esempio, gestione di bar, officina e altre prestazioni di servizi);

- le spese e gli altri componenti negativi, diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito. Se le spese si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili nella determinazione del reddito, sono deducibili con le modalità previste dai commi 5 e 5-bis dell'art 75 del Tuir;
- le spese e le erogazioni liberali di cui alle lettere c-ter), c-quater) e c-septies) del comma 2 dell'art. 65 del Tuir, nei limiti ed alle condizioni ivi indicate. Si ricorda che la lettera c-septies) prevede che le spese relative all'impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi erogate in favore di Onlus sono deducibili nel limite del cinque per mille dell'ammontare complessivo delle spese per prestazioni di lavoro dipendente, così come risultano dalla dichiarazione dei redditi. Vanno altresì indicate le erogazioni liberali di cui alla lettera c-sexies) dello stesso comma 2 se di importo non superiore a 4 milioni, pari a euro 2.065,83, nonché le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore delle società sportive dilettantistiche di cui alla lettera c-octies) del medesimo comma (lettera aggiunta dall'art 37 della legge 21 novembre 2000, n. 342), se di importo non superiore a 2 milioni, pari a euro 1032,91
- le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione – non portate ad incremento del costo dei beni strumentali nel registro dei beni ammortizzabili ai quali si riferiscono – deducibili a norma dell'art. 67 comma 7 del Tuir;
- la somma pari al 50 per cento della rendita catastale degli immobili utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'impresa e per uso personale o familiare dell'imprenditore, a condizione che il contribuente non disponga di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'impresa;
- le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica e da altri eventi straordinari anche se avvenuti in altri Stati - per il tramite di fondazioni, associazioni, comitati e enti individuati con decreti prefettizi per gli eventi che interessano le province italiane, e con D.P.C.M. 20 giugno 2000 pubblicato nella G.U. - Serie generale – n. 155 del 5 luglio 2000, come integrato con D.P.C.M. 10 novembre 2000, pubblicato nella G.U. Serie generale – n. 271 del 20 novembre 2000, per quelli relativi a Stati esteri (art 27 commi 1 e 4, legge 13 maggio 1999, n. 133).

Nel **rigo RG20** va indicato il totale dei componenti negativi risultante dalla somma degli importi indicati nei **righi da RG11 a RG19**.

Nel **rigo RG21** va indicata la differenza tra il totale dei componenti positivi, indicato nel **rigo RG10**, ed il totale dei componenti negativi indicato nel **rigo RG20**.

Nel **rigo RG22** va indicato l'importo delle erogazioni liberali commisurate al reddito d'impresa dichiarato. L'ammontare deducibile di tali erogazioni va determinato applicando le percentuali indicate dalle disposizioni che le prevedono, al reddito di **rigo RG21**, assunto al netto delle erogazioni stesse. Tale criterio vale anche per le erogazioni di cui alla lettera c-sexies) del comma 2 dell'art. 65 del Tuir, se effettuate per un importo superiore a 4 milioni, pari a euro 2.065,83, nonché per le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore delle società sportive dilettantistiche di cui alla lettera c-octies) del medesimo comma (lettera aggiunta dall'art. 37 della legge 21 novembre 2000, n. 342), se effettuate per un importo superiore a 2 milioni, pari a euro 1032,91. In questi casi, qualora si determinino importi inferiori a detti limiti, la deduzione è riconosciuta in misura pari ai limiti medesimi.

Nel caso in cui nel **rigo RG21** sia indicata una perdita e l'impresa abbia conseguito proventi esenti, nel **rigo RG23**, deve essere indicata la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti per effetto dell'applicazione degli artt. 63 e 75, commi 5 e 5-bis, del Tuir.

Nel **rigo RG24** va indicata la differenza tra l'importo di rigo RG21 e le erogazioni liberali di

rigo RG22. Qualora nel rigo RG21 sia indicata una perdita, nel rigo RG24 deve essere esposta la perdita ridotta dell'importo del rigo RG23.

Contribuenti minimi

Vedere in APPENDICE, voce "Regime forfetario dei contribuenti minimi"

Il reddito delle imprese minime, di cui alla legge n. 662 del 1996 è determinato forfetariamente, in relazione all'attività prevalentemente esercitata, sulla base delle seguenti percentuali di redditività applicate al volume d'affari, aumentato dei corrispettivi e dei compensi non rilevanti ai fini dell'applicazione dell'Iva nonché di quelli non concorrenti alla formazione del volume d'affari, di competenza dell'esercizio:

- imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi: 75 per cento;
- imprese aventi per oggetto altre attività: 61 per cento.

Nel **rigo RG25** che va compilato esclusivamente dalle imprese minime, va indicato:

- nella **colonna 1** l'ammontare del volume d'affari, aumentato dei corrispettivi di competenza dell'esercizio e dei compensi non rilevanti ai fini dell'applicazione dell'Iva (ad esempio operazioni escluse o prive del requisito di territorialità) nonché di quelli non concorrenti alla formazione del volume d'affari percepiti nell'esercizio;
- nella **colonna 2** la percentuale di redditività applicabile all'ammontare indicato nella precedente colonna, pari al 75 per cento per imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi o al 61 per cento per imprese aventi per oggetto altre attività;
- nella **colonna 3** l'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota di colonna 2 al totale di colonna 1 che rappresenta la determinazione forfetaria del reddito dell'impresa.

Nel **rigo RG26** vanno indicate le quote spettanti ai collaboratori familiari o al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria, risultanti dall'apposito prospetto contenuto nel **quadro RS**, tenendo presente che, ai sensi dell'art. 5 del Tuir, ai collaboratori dell'impresa familiare non può essere attribuita una quota di reddito complessivamente superiore al 49 per cento.

Nel **rigo RG27** va indicato il reddito (o la perdita) d'impresa di spettanza del titolare, ottenuto dalla differenza degli importi dei **righi RG24** (ovvero **RG25**, se contribuente minimo) e **RG26**.

Se nel rigo RG27 è indicata una perdita, la stessa va riportata nel **rigo RG29** senza compilare il rigo RG28.

Per ulteriori informazioni vedere in APPENDICE, voce "Perdite d'impresa in contabilità ordinaria"

Se nel rigo RG27 è indicato un reddito, nel **rigo RG28** va indicato l'importo delle perdite derivanti da partecipazioni in società di persone ed assimilate esercenti attività d'impresa in contabilità ordinaria (indicate nel **quadro RH**) fino a concorrenza dell'importo di rigo RG27. Se tali perdite sono inferiori all'importo di rigo RG27, si procede alla compensazione (fino a concorrenza dello stesso importo di rigo RG27) con l'eventuale eccedenza di perdite di impresa in contabilità ordinaria degli esercizi precedenti, non utilizzate per compensare altri redditi d'impresa dell'anno (da indicare nella colonna 1 del rigo RG28).
L'eventuale eccedenza di queste ultime perdite, non utilizzate per compensare altri redditi di impresa, va indicata nei corrispondenti campi del **quadro RS** relativo alle perdite di impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno, secondo le istruzioni ivi riportate.

Nel **rigo RG29** va indicata la differenza tra l'importo di **rigo RG27** e quello di **rigo RG28**.
L'importo di rigo RG29 deve essere riportato, unitamente agli altri redditi, nel **rigo RN1**, **colonna 3**, del **quadro RN**.

Nel **rigo RG30**, **colonna 3**, va indicato il credito d'imposta sui dividendi percepiti in relazione alle partecipazioni in società ed enti che costituiscono beni relativi all'impresa. L'importo di detto rigo deve essere riportato nei **righi RN2** e **RN23** del **quadro RN**.
Nella **colonna 1** va indicato il credito di imposta riferibile agli utili la cui distribuzione è stata deliberata, entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996 da società "madri" derivanti da dividendi di società "figlie" residenti nella UE, per i quali continua ad applicarsi il regime dell'art. 96-bis, comma 4, del Tuir, nel testo vigente anteriormente alla modifica recata dal D.Lgs. n. 467 del 1997 (questo dato va desunto dalla comunicazione fatta a ciascun socio dalla società residente che ha distribuito gli utili). Nella **colonna 2** va indicato il credito di imposta limitato di cui all'art. 11, comma 3-bis, del Tuir.

Nel **rigo RG31** va indicato l'ammontare delle ritenute a titolo d'acconto operate, anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, sui proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa nel periodo d'imposta 2000, per la quota spettante all'imprenditore, da riportare nell'apposito rigo del quadro RN.

6. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RD

Generalità

Il quadro RD deve essere utilizzato per dichiarare il reddito derivante dall'attività di allevamento di animali eccedente il limite di cui all'art. 29. comma 2, lett. b), del Tuir, qualora detto reddito sia determinato ai sensi dell'art. 78 del citato Tuir.
Il reddito di allevamento di animali relativo alla parte eccedente tale limite concorre a formare il reddito d'impresa nell'ammontare determinato attribuendo a ciascun capo il valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato, entro il limite medesimo, moltiplicato per un coefficiente idoneo a tener conto delle diverse incidenze dei costi.

Il valore medio e il coefficiente sopraindicati, sono stabiliti con decreto 6 marzo 2000 del Ministero delle finanze di concerto con il Ministero per le Politiche agricole e forestali, pubblicato nella G.U. - serie generale – n. 68 del 22 marzo 2000, come integrato dal comunicato del Ministero delle finanze, pubblicato nella G.U. – serie generale – n. 199 del 26 agosto 2000.

Al riguardo, con riferimento al biennio 1999/2000, è stabilito:
- il valore medio del reddito agrario riferibile ad ogni capo allevato in eccedenza;
- il coefficiente moltiplicatore di cui all'art. 78 del Tuir, ai fini della determinazione del reddito attribuibile alla stessa attività eccedente.

Il computo del numero di animali allevabili nell'ambito dell'attività agraria e il valore medio attribuibile ad ogni capo allevato in eccedenza a tale attività, va effettuato sulla base delle tabelle 1, 2 e 3 allegate al predetto decreto, e riportate nelle istruzioni relative al presente quadro. Tali tabelle, da adottare per la determinazione sia del numero dei capi allevabili entro il limite dell'art. 29 del Tuir, sia dell'imponibile da attribuire a ciascun capo eccedente il predetto limite, riguardano:
- la suddivisione dei terreni in fasce di qualità;
- la potenzialità di ciascuna fascia espressa in termini di unità foraggere producibili;
- i valori parametrici riferibili a ciascuna specie animale.

La disciplina di determinazione del reddito ai sensi dell'art. 78 del Tuir, si rende applicabile a tutti i soggetti che esercitano attività di allevamento, indipendentemente dal regime di contabilità (ordinaria o semplificata) nel quale già si collocano, purché in possesso dei seguenti requisiti:
- che l'impresa di allevamento sia gestita dal titolare di reddito agrario di terreni posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, di altro diritto reale o condotti in affitto;
- che l'allevamento sia riferito alle specie animali elencate nella tabella 3 allegata al decreto.

Il reddito delle attività di allevamento non rispondenti alle condizioni sopra richiamate deve essere determinato secondo i criteri di cui al capo VI del titolo I del Tuir e deve formare oggetto di dichiarazione nell'apposito quadro RF ovvero nel quadro RG.
Va infine precisato che il sistema di determinazione del reddito secondo i criteri forfetari di cui all'art. 78 del Tuir non è esclusivo, in quanto l'impresa di allevamento può determinare il reddito relativo all'attività di allevamento di animali oltre il limite di cui alla lett. b), comma 2, dell'art. 29 del Tuir secondo il regime di determinazione che le è proprio. Tale facoltà va esercitata in sede di dichiarazione determinando in tal caso il reddito nel quadro RF oppure nel quadro RG, senza utilizzare il presente quadro RD.

Schema per la determinazione del reddito agrario complessivo normalizzato e del numero dei capi ridotti all'unità di misura

Per calcolare i valori da indicare nei righi RD1 e RD2 del presente quadro è stato predisposto uno schema di calcolo, che consente di determinare il reddito agrario complessivo normalizzato alla VI fascia ed il numero dei capi ridotto all'unità di misura.

Nel predetto schema di calcolo vanno indicati:
- nella **Sezione I**, i redditi agrari distinti per fasce di qualità. Attraverso l'applicazione dei coefficienti di normalizzazione a fianco indicati, si ottiene il reddito agrario complessivo normalizzato alla VI fascia (totale A);
- nella **Sezione II**, il numero di capi allevati per ciascuna specie. Attraverso l'applicazione

dei coefficienti di normalizzazione a fianco indicati, si ottiene il numero dei capi ridotto all'unità di misura assunta come base, costituita dai piccioni, quaglie e altri volatili (totale B). Tale valore deve essere riportato al **rigo RD1** del presente quadro.

SEZIONE I

- nelle **colonne 1** e **2**, devono essere riportati gli importi (non arrotondati) dei redditi agrari dei terreni sui quali viene esercitato l'allevamento, posseduti o condotti in affitto sia dal dichiarante che, in caso di comunione legale, dal coniuge;
- nella **colonna 3**, va riportato il totale di colonna 1 e colonna 2;
- nella **colonna 4**, deve essere indicato il risultato del prodotto tra l'importo di colonna 3 e il coefficiente di normalizzazione a fianco indicato, che costituisce il reddito agrario normalizzato del terreno suddiviso per fasce di qualità.

Ai sensi dell'art. 3, comma 50, legge 23 dicembre 1996, n. 662, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, i redditi agrari, risultanti dall'applicazione delle tariffe d'estimo, sono rivalutati del 70 per cento.

SEZIONE II

- nelle **colonne 1** e **3**, deve essere riportato il numero degli animali allevati delle diverse specie, quali risultano dal registro cronologico di carico e scarico degli animali allevati, alla cui tenuta sono obbligati coloro i quali svolgono attività di allevamento di animali eccedente i limiti dell'art. 29 del Tuir;
- nelle **colonne 2** e **4** deve essere indicato il prodotto del numero degli animali allevati per il coefficiente di normalizzazione a fianco indicato.

Nel caso di impresa di allevamento esercitata su terreni che in catasto risultano interamente o in parte intestati al coniuge del titolare dell'attività, i redditi agrari degli stessi terreni, allorché questi ultimi costituiscano beni oggetto di comunione legale, devono essere esposti nella Sezione I, ai fini della determinazione del numero degli animali allevabili entro i limiti del reddito agrario.

SCHEMA DI CALCOLO PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO AGRARIO COMPLESSIVO NORMALIZZATO E DEL NUMERO DEI CAPI RIDOTTO

Sez.1 Determinazione del reddito agrario normalizzato alla fascia base (*)

Ripartizione del reddito agrario per fasce di qualità	Reddito Agrario (**) Dichiarante 1	Coniuge 2	Totali (col. 1 + col. 2) 3	Coefficiente di normalizzazione	Reddito agrario normalizzato 4
I				x 56,389	
II				x 32,222	
III				x 37,593	
IV				x 13,426	
V				x 11,934	
VI				x 1,00	
TOTALE			TOTALE A reddito agrario normalizzato		

(*) I Redditi della Sezione 1 non vanno arrotondati.

(**) Vanno riportati in questa colonna i redditi agrari dei terreni sui quali viene esercitato l'allevamento, posseduti sia dal dichiarante che, in caso di comunione legale, dal coniuge o condotti in affitto.

Sez.2 Determinazione del numero di animali normalizzato alla specie base.

Specie animale	Numero dei capi allevati 1	Coefficiente di normaliz.	Numero dei capi normalizzati 2	Specie animale	Numero dei capi allevati 3	Coefficiente di normaliz.	Numero dei capi normalizzati 4
Bovini e bufalini da riproduzione		1.750,000					
Vitelloni		1.050,000					
Manze		600,000		Starne, pernici e coturnici		3,000	
Vacche		250,000		Piccioni e quaglie da riproduzione		9,500	
Suini da riproduzione		700,000		Piccioni, quaglie e altri volatili		1,000	
Suinetti		20,000		Conigli e porcellini d'India da riprod.		21,500	
Suini leggeri da macello		200,000		Conigli e porcellini d'India		3,375	
Suini pesanti da macello		300,000		Lepri, visoni, nutrie e cincillà		25,000	
Polli e fagiani da riproduzione		29,500		Volpi		115,000	
Galline ovaiole		18,500		Ovini e caprini da riproduzione		230,000	
Polli da allevamento e fagiani		3,500		Agnelloni e capretti da carne		36,500	
Polli da carne		2,375		Pesci, crostacei e molluschi da riproduzione q.li (***)		220,000	
Galletto		1,000		Pesci, crostacei e molluschi da consumo q.li (***)		200,000	
Tacchini da riproduzione		48,000		Cinghiali e cervi		250,000	
Tacchini da carne leggeri		8,500		Daini, caprioli e mufloni		125,000	
Tacchini da carne pesanti		15,000		Equini da riproduzione		1.300,000	
Anatre e oche da riproduzione		32,000		Puledri		500,000	
Anatre, oche, capponi		10,000		Alveari (famiglie) (***)		200,000	
Faraone da riproduzione		14,500		Lumache consumo q.li (***)		200,000	
Faraone		3,000		Struzzi da riproduzione		175,000	
Starne, pernici e coturnici da rip.		9,300		Struzzi da carne		125,000	
		Totale parziale (riportare a col. 4)				Totale B numero dei capi normalizzati (riportare al rigo D1 del quadro RD)	

(***) Per le specie pesci, crostacei, molluschi e lumache l'unità di allevamento è riferita al quintale, per gli alveari alla famiglia.

32

Determinazione del reddito

Per determinare il reddito ai sensi dell'art. 78 del Tuir, deve essere indicato:
- nel **rigo RD1**, il totale dei capi normalizzati allevati, quale risulta dal totale B della Sezione II del predetto schema di calcolo;
- nel **rigo RD2**, il risultato derivante dalla seguente operazione: totale del reddito agrario (risultante dal totale A della Sezione I del predetto schema di calcolo) moltiplicato per il coefficiente 219,08 e diviso per 100.000. Tale risultato costituisce il numero di capi allevabile entro il limite previsto dall'art. 29 del Tuir;
- nel **rigo RD3**, il numero dei capi eccedenti, espresso in termini di unità base di allevamento, ottenuto dalla differenza tra il numero dei capi allevati nella misura normalizzata risultante da rigo RD1, e quello dei capi allevabili di cui al rigo RD2;
- nel **rigo RD4**, il risultato derivante dalla moltiplicazione del valore indicato nel rigo RD3 e il coefficiente 113,34. Tale coefficiente, si ottiene moltiplicando il reddito attribuibile a ciascun capo eccedente della specie base (pari a 56,67) per il coefficiente di maggiorazione (pari a 2) previsto dal citato decreto. Detto coefficiente di maggiorazione 2 non deve applicarsi nel caso di allevatori che si avvalgono esclusivamente dell'opera di propri familiari quando, per la natura del rapporto, non si configuri l'impresa familiare. In tal caso in luogo di 113,34 si applica il parametro 56,67 e va barrata la casella **"Impiego propri familiari"**

Nel **rigo RD5** vanno dedotte le eventuali quote spettanti ai collaboratori familiari o al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria.

Nel **rigo RD6** deve essere indicato il reddito dell'impresa di allevamento di spettanza del titolare, pari alla differenza tra l'importo del rigo RD4 e l'importo del rigo RD5.
Se il contribuente possiede, oltre a redditi derivanti dall'allevamento di animali di cui all'art. 78 del Tuir, anche altro reddito di impresa in regime di contabilità ordinaria, lo stesso deve comunque compilare il quadro RD il cui risultato deve confluire nel **quadro RF** apportando le conseguenti variazioni in aumento e in diminuzione. In tal caso i righi RD7 e RD8 non vanno compilati.

Vedere in APPENDICE, voce "Perdite d'impresa in contabilità ordinaria"

Nel **rigo RD7** deve essere indicato l'importo delle perdite derivanti da partecipazioni in società di persone ed assimilate esercenti attività d'impresa in contabilità ordinaria (da quadro RH), fino a concorrenza dell'importo di **rigo RD6**. Se tali perdite sono inferiori all'importo di rigo RD6 si procede alla compensazione con l'eventuale eccedenza di perdite in contabilità ordinaria degli esercizi precedenti, non utilizzata per compensare altri redditi d'impresa dell'anno.
L'eventuale eccedenza di perdite non compensate va indicata nell'apposito prospetto del **quadro RS**, secondo le istruzioni ivi riportate.

Nel **rigo RD8** va indicata la differenza tra i **righi RD6** e **RD7**
L'importo di rigo RD8 deve essere riportato, unitamente agli altri redditi, nel **rigo RN1**, **colonna 3**, del **quadro RN**.

Nel **rigo RD9** va indicato l'ammontare delle ritenute alla fonte a titolo d'acconto subite dall'imprenditore, da riportare nell'apposito rigo del **quadro RN**.

**TABELLE ALLEGATE AL D.M. 6 MARZO 2000 G.U. N. 68 DEL 22 MARZO 2000
COME INTEGRATO CON COMUNICATO DEL MINISTERO DELLE FINANZE G.U. N. 199 DEL 29 AGOSTO 2000**

TABELLA 1 - FASCE DI QUALITÀ

Prima fascia

Seminativo irriguo
Seminativo arborato irriguo
Seminativo irriguo (o seminativo irrigato) arborato
Prato irriguo
Prato irriguo arborato
Prato a marcita
Prato a marcita arborato
Marcita

Seconda fascia

Seminativo
Seminativo arborato
Seminativo pezza e fosso
Seminativo arborato pezza e fosso
Arativo
Prato
Prato arborato (o prato alberato)

Terza fascia

Alpe
Pascolo
Pascolo arborato
Pascolo cespugliato
Pascolo con bosco ceduo
Pascolo con bosco [illegible]
Pascolo con bosco d'alto fusto
Bosco
Bosco misto
Bosco d'alto fusto
Incolto produttivo

Quarta fascia

Risaia
Risaia stabile
Orto
Orto irriguo
Orto arborato
Orto arborato (o orto alberato) irriguo
Orto irriguo arborato
Orto frutteto
Orto pezza e fosso
Vigneto
Vigneto irriguo
Vigneto arborato
Vigneto per uva da tavola
Vigneto frutteto
Vigneto uliveto
Vigneto mandorleto
Uliveto
Uliveto agrumeto
Uliveto ficheto
Uliveto ficheto mandorleto
Uliveto frassineto
Uliveto frutteto
Uliveto sommaccheto
Uliveto vigneto
Uliveto sughereto
Uliveto mandorleto
Uliveto mandorleto pistacchieto
Frutteto
Frutteto irriguo
Agrumeto
Agrumeto (aranceto) e agrumeto (aranci)
Agrumeto irriguo
Agrumeto uliveto
Aranceto
Carrubeto
Castagneto
Castagneto da frutto
Castagneto frassineto
Chiusa
Eucalipteto
Ficheto
Ficodindieto
Ficodindieto mandorleto
Frassineto
Gelseto
Limoneto
Mandorleto
Mandorleto ficheto
Mandorleto ficodindieto
Mandarineto
Noceto
Palmeto
Pescheto
Pioppeto
Pistacchieto
Pometo
Querceto
Querceto da ghianda
Saliceto
Salceto
Sughereto

Quinta fascia

Canneto
Cappereto
Noccioleto
Noccioleto vigneto
Sommaccheto
Sommaccheto arborato
Sommaccheto mandorleto
Sommaccheto uliveto
Bosco ceduo

Sesta fascia

Vivaio
Vivaio di piante ornamentali e floreali
Giardini
Orto a coltura floreale
Orto irriguo a coltura floreale
Orto vivaio con coltura floreale

TABELLA 2 - ALLEVAMENTI - IMPOSIZIONE IN BASE AL REDDITO AGRARIO

FASCE DI QUALITÀ	Tariffa media di R.A.	Unità foraggere producibili per Ha	Numero capi allevabili per Ha	Numero capi corrispondenti a L. 100.000 di R.A. $\frac{c}{a} \times 100.000$	Numeri capi tassabili ex. art. 29 del T.U.I.R. per L. 100.000 di R.A. (d x 4)
	a	b	c	d	e
1ª (v. tabella 1)	170.000	10.500	tabella 3	v. tabella 3	tabella 3
2ª (v. tabella 1)	144.500	5.100	tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
3ª (v. tabella 1)	25.500	1.050	tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
4ª (v. tabella 1)	306.000	4.500	tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
5ª (v. tabella 1)	76.500	1.000	tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
6ª (v. tabella 1)	2.465.000	2.700	tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3

TABELLA 3

CATEGORIE DI ANIMALI	Durata media del ciclo di produzione (1)	Unità foraggere consumo annuale	(A) CAPI ALLEVABILI PER ETTARO E PER ANNO (2) Fasce di qualità						(B) CAPI CORRISPONDENTI A L. 100.000 DI R.A. Fasce di qualità						(C) CAPI TASSABILI EX. ART. 29 PER L. 100.000 DI R.A. Fasce di qualità						(D) Imponibile per ogni capo eccedente (3)
			R.A. 170.000 1	R.A. 144.500 2	R.A. 25.500 3	R.A. 306.000 4	R.A. 76.500 5	R.A. 2.465.00 6						6		2				6	
Bovini e bufalini da riproduzione		3.500	3,00	1,45	0,30	1,29	0,29	0,77	1,76	1,01	1,18	0,42	0,38	0,03	7,04	4,04	4,72	1,68	1,52	0,12	98.972,60
Vitelloni		2.100	5,00	2,43	0,50	2,14	0,48	1,29	2,94	1,68	1,96	0,70	0,63	0,05	11,76	6,72	7,84	2,80	2,52	0,20	59.465,02
Manze		1.200	8,75	4,25	0,88	3,75	0,83	2,25	5,15	2,94	3,45	1,23	1,08	0,09	20,60	11,76	13,80	4,92	4,32	0,36	34.000,00
Vitelli	6 mesi	1.000	21,00	10,20	2,10	9,00	2,00	5,40	12,35	7,06	8,24	2,94	2,61	0,22	49,40	28,24	32,96	11,76	10,44	0,88	14.166,67
Suini da riproduzione		1.400	7,50	3,64	0,75	3,21	0,71	1,93	4,41	2,52	2,94	1,05	0,93	0,08	17,64	10,08	11,76	4,20	3,72	0,32	39.697,80
Suinetti	3 mesi	160	262,50	127,50	26,25	112,50	25,00	67,50	154,41	88,24	102,94	36,76	32,68	2,74	617,64	352,96	411,76	147,04	130,72	10,96	1.133,33
Suini leggeri da macello	6 mesi	800	26,25	12,75	2,63	11,25	2,50	6,75	15,44	8,82	10,31	3,68	3,27	0,27	61,76	35,28	41,24	14,72	13,08	1,08	11.333,33
Suini pesanti da macello	9 mesi	800	17,50	8,50	1,75	7,50	1,67	4,50	10,29	5,88	6,86	2,45	2,18	0,18	41,16	23,52	27,44	9,80	8,72	0,72	17.000,00
Polli e fagiani da riproduzione		59	177,97	86,44	17,80	76,27	16,95	45,76	104,69	59,82	69,80	24,92	22,16	1,86	418,76	239,28	279,20	99,68	88,64	7,44	1.671,68
Galline ovaiole		37	283,78	137,84	28,38	121,62	27,03	72,97	166,93	95,39	111,29	39,75	35,33	2,96	667,72	381,56	445,16	159,00	141,32	11,84	1.048,32
Polli da allevamento o fagiani	6 mesi	14	1.500,00	728,57	150,00	642,86	142,86	385,71	882,35	504,20	588,24	210,08	186,75	15,65	3.529,40	2.016,80	2.352,96	840,32	747,00	62,60	198,33
Polli da carne	3 mesi	19	2.210,53	1.073,68	221,05	947,37	210,53	568,42	1.300,31	743,03	866,86	309,60	275,20	23,06	5.201,24	2.972,12	3.467,44	1.238,40	1.100,80	92,24	[illegible]
Galletto	2 mesi	12	5.250,00	2.550,00	525,00	2.250,00	500,00	1.350,00	3.088,24	1.764,71	2.058,82	735,29	653,59	54,77	12.352,96	7.058,84	8.235,28	2.941,16	2.614,36	219,08	56,67
Tacchini da riproduzione		96	109,38	53,13	10,94	46,88	10,42	28,13	64,34	36,77	42,90	15,32	13,62	1,14	257,36	147,08	171,60	61,28	54,48	4,56	2.719,74
Tacchini da carne leggeri	4 mesi	51	617,65	300,00	61,76	264,71	58,82	158,82	363,32	207,61	242,20	86,51	76,89	6,44	1.453,28	830,44	968,80	346,04	307,56	25,76	481,67
Tacchini da carne pesanti	6 mesi	80	262,50	127,50	26,25	112,50	25,00	67,50	154,41	88,24	102,94	36,76	32,68	2,74	617,64	352,96	411,76	147,04	130,72	10,96	1.133,33
Anatre e oche da riproduzione		64	164,06	79,69	16,41	70,31	15,63	42,19	96,51	55,15	64,35	22,98	20,43	1,71	386,04	220,60	257,40	91,92	81,72	6,84	1.813,28
Anatre, oche e capponi	6 mesi	40	525,00	255,00	52,50	225,00	50,00	135,00	308,82	176,47	205,88	73,53	65,36	5,48	1.235,28	705,88	823,52	294,12	261,44	21,92	566,67
Faraona da riproduzione		29	362,07	175,86	36,21	155,17	34,48	93,10	212,98	121,70	142,00	50,71	45,07	3,78	851,92	486,80	568,00	202,84	180,28	15,12	821,68
Faraona	4 mesi	18	1.750,00	850,00	175,00	750,00	166,67	450,00	1.029,41	588,24	686,27	245,10	217,87	18,26	4.117,64	2.352,96	2.745,08	980,40	871,48	73,04	170,00
Starne, pernici e coturnici da riproduzione		19	552,63	268,428	55,26	236,84	52,63	142,11	325,08	185,76	216,71	77,40	68,80	5,77	1.300,32	743,04	866,84	309,60	275,20	23,08	538,34
Starne, pernici e coturnici	6 mesi	12	1.750,00	50,00	175,00	750,00	166,67	450,00	1.029,41	588,24	686,27	245,10	217,87	18,26	4.117,64	2.352,96	2.745,08	980,40	871,48	73,04	170,00
Piccioni e quaglie da riproduzione		19	552,63	268,42	55,26	236,84	52,63	142,11	325,08	185,76	216,71	77,40	68,80	5,77	1.300,32	743,04	866,84	309,60	275,20	23,08	538,34
Piccioni, quaglie e altri volatili	2 mesi	12	5.250,00	2550,00	525,00	2.250,00	500,00	1.350,00	3.088,24	1.764,71	2.058,82	735,29	653,59	54,77	12.352,96	7.058,84	8.235,28	2.941,16	2.614,36	219,08	56,67
Conigli e porcellini d'India da riproduzione		43	244,19	118,60	24,42	104,65	23,26	62,79	143,64	82,80	95,76	34,20	30,41	2,55	574,56	328,32	383,04	136,80	121,64	10,20	1.218,38
Conigli e porcellini d'India	3 mesi	27	1.555,56	755,56	155,56	666,67	148,15	400,00	915,04	522,88	610,04	217,87	193,66	16,23	3.660,16	2.091,52	2.440,16	871,48	774,64	64,92	191,25
Lepri, visoni, nutrie e cincillà		50	210,00	102,00	21,00	90,00	20,00	54,00	123,53	70,59	82,35	29,41	26,14	2,19	494,12	282,36	329,40	117,64	104,56	8,76	1.416,67
Volpi		230	45,65	22,17	4,57	19,57	4,35	11,74	26,85	15,34	17,92	6,40	5,69	0,48	107,40	61,36	71,68	25,60	22,76	1,92	6.517,82
Ovini e caprini da riproduzione		460	22,83	11,09	2,28	9,78	2,17	5,87	13,43	7,67	8,94	3,20	2,84	0,24	53,72	30,68	35,76	12,80	11,36	0,96	13.029,76
Agnelloni e caprini da carne	6 mesi	146	143,84	69,86	14,38	61,64	13,70	36,99	84,61	48,35	56,39	20,14	17,91	1,50	338,44	193,40	225,56	80,56	71,64	6,00	2.068,42
Pesci, crostacei e molluschi da riproduzione q.li (*)		640	16,41	7,97	1,64	7,03	1,56	4,22	9,65	5,52	6,43	2,30	2,04	0,17	38,60	22,08	25,72	9,20	8,16	0,68	18.130,49
Pesci, crostacei e molluschi da consumo q.li (*)		400	26,25	12,75	2,63	11,25	2,50	6,75	15,44	8,82	10,31	3,68	3,27	0,27	61,76	35,28	41,24	14,72	13,08	1,08	11.333,33
Cinghiali e cervi		500	21,00	10,20	2,10	9,00	2,00	5,40	12,35	7,06	8,24	2,94	2,61	0,22	49,40	28,24	32,96	11,76	10,44	0,88	14.166,67
Daini, caprioli e mufloni		250	42,00	20,40	4,20	18,00	4,00	10,80	24,71	14,12	16,47	5,88	5,23	0,44	98,84	56,48	65,88	23,52	20,92	1,76	7.083,33
Equini da riproduzione		2.600	4,04	1,96	0,40	1,73	0,38	1,04	2,38	1,36	1,57	0,57	0,50	0,04	9,52	5,44	6,28	2,28	2,00	0,16	73.724,49
Puledri		1.000	10,50	5,10	1,05	4,50	1,00	2,70	6,18	3,53	4,12	1,47	1,31	0,11	24,72	14,12	16,48	5,88	5,24	0,44	28.333,33
Alveari (famiglia)		400	26,25	12,75	2,63	11,25	2,50	6,75	15,44	8,82	10,31	3,68	3,27	0,27	61,76	35,28	41,24	14,72	13,08	1,08	11.333,33
Lumache consumo q.li		400	26,25	12,75	2,63	11,25	2,50	6,75	15,44	8,82	10,31	3,68	3,27	0,27	61,76	35,28	41,24	17,72	13,08	1,08	11.333,33
Struzzi da riproduzione		350	30,00	14,57	3,00	12,86	2,86	7,71	17,65	10,08	11,76	4,20	3,74	0,31	70,60	40,32	47,04	16,80	14,96	1,24	9.917,64
Struzzi da carne		250	42,00	20,40	4,20	18,00	4,00	10,80	24,71	14,12	16,47	5,88	5,23	0,44	98,84	56,48	65,88	23,52	20,92	1,76	7.063,33

(*) Allevati in invasi naturali quali laghi, stagni, valli da pesca e canali che insistono su superfici rappresentate in catasto nonché in invasi artificiali esistenti su terreni censiti in catasto.
(1) Quando non è indicata deve ritenersi non inferiore all'anno.
(2) Per le specie che hanno permanenze inferiori all'anno il numero indicato corrisponde alla somma dei capi allevabili in diversi cicli compresi nell'anno.
(3) Corrisponde al reddito agrario procapite della seconda fascia di coltura.

Tutti gli importi devono essere arrotondati alle mille lire superiori se le ultime tre cifre superano le cinquecento lire ed a quelle inferiori nel contrario; ad esempio: 1.501 diventa 2.000; 1.500 diventa 1.000; 1.499 diventa 1.000. I calcoli richiesti devono essere effettuati sulla base degli importi già arrotondati; i risultati devono essere a loro volta arrotondati.
Sul modello sono già prestampati i tre zeri finali in tutti gli spazi nei quali devono essere indicati gli importi.
Non vanno invece arrotondati i redditi agrari catastali utilizzati per il calcolo dei capi rientranti nella potenzialità del fondo, riportati nella Sezione I dello schema di calcolo.

7. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RS

Prospetti comuni ai quadri RA, RD, RF, RG e RH

Il presente quadro si compone dei seguenti prospetti comuni ai quadri RA, RD, RF, RG e RH:
- "Plusvalenze e sopravvenienze attive",
- "Imputazione del reddito dell'impresa familiare"
- "Perdite d'impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno"
- "Reddito assoggettabile ad aliquota ridotta ai sensi dell'art. 2, commi da 8 a 12, della legge n. 133/99;
- "Rideterminazione del reddito agevolato del periodo d'imposta precedente ai sensi dell'art. 2, comma 11-bis, della legge n. 133/99"

Nel rigo RS1 va indicato il quadro di riferimento.

Prospetto delle plusvalenze e sopravvenienze attive

Per la compilazione di tale prospetto si rinvia alle istruzioni fornite relativamente ai **righi RG5** e **RG6** del quadro RG e dei **righi RF4**, **RF5**, **RF24** e **RF25** del quadro RF.

Prospetto di imputazionedel reddito dell'impresa familiare

Ai fini della compilazione del presente prospetto si precisa che, ricorrendo le condizioni specificate al paragrafo "Impresa familiare" contenuto nelle "Istruzioni comuni ai quadri RF, RG e RS" il titolare dell'impresa può diminuire il reddito d'impresa dell'ammontare complessivo delle quote imputate ai familiari collaboratori, anche se non distribuite o distribuite solo in parte.
Il titolare dell'impresa familiare deve, a tal fine, compilare il presente prospetto di imputazione del reddito della impresa familiare indicando, per ciascun collaboratore:

- in **colonna 1**, il codice fiscale;
- in **colonna 2**, la quota di reddito ai fini dell'Irpef;
- in **colonna 3**, la quota di reddito agevolabile ai fini DIT;
- in **colonna 4**, la quota di reddito agevolabile ai fini della legge n. 133 del 1999;
- in **colonna 5**, la quota del reddito relativo all'anno 1999 rideterminato per effetto dell'art. 11-bis della legge n. 133/1999 indicato nel **rigo RS28**, **colonna 2**. Questa colonna va compilata anche se il dichiarante non è tenuto alla compilazione del prospetto "Rideterminazione del reddito agevolato" e, tuttavia ha imputato reddito agevolato ai sensi della medesima legge n. 133/1999 nel periodo precedente. Nel caso in cui il collaboratore a cui è stato imputato il reddito agevolato nel periodo d'imposta 1999, non partecipi all'impresa devono essere compilate solo le colonne 1 e 5;
- in **colonna 6**, la quota delle ritenute d'acconto;
- in **colonna 7**, la quota del credito d'imposta ordinario;
- in **colonna 8**, la quota del credito d'imposta limitato.

Il titolare dell'impresa familiare, apponendo la firma nel frontespizio oltre a sottoscrivere la dichiarazione, attesta anche che le quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa in modo continuativo e prevalente nell'anno 2000.

Prospetto delle perdite d'impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno

Vedere in APPENDICE, voce "Perdite d'impresa in contabilità ordinaria"

Il **rigo RS10** è riservato ai contribuenti che nel periodo dal 1995 al 2000 hanno subìto perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali in contabilità ordinaria (indicate nel quadro RF o RD) e ai soci di società in nome collettivo e in accomandita semplice in contabilità ordinaria che hanno conseguito perdite derivanti dalla partecipazione nelle società stesse.

Si ricorda che il presente prospetto non va compilato dalle persone fisiche che hanno subìto perdite esclusivamente derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e/o in accomandita semplice in contabilità ordinaria e non hanno conseguito redditi (o perdite) in imprese commerciali. In tal caso infatti va compilato il corrispondente prospetto contenuto nel **quadro RH**.

Nelle **colonne da 1 a 6** devono essere indicate le perdite non compensate dei periodi di imposta indicati nel prospetto.

Vedere in APPENDICE, voce "Perdite riportabili senza limiti di tempo"

Nel **rigo RS11** vanno indicate le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta non compensate nell'anno. Si ricorda che per effetto dell'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 8 del Tuir, così come modificato dall'art. 8 del D.Lgs. 8 ottobre 1997 n. 358, tali perdite, per la parte non compensata in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta, possono, essere computate in diminuzione di detti redditi dei periodi d'imposta successivi senza alcun limite di tempo.

Prospetto del reddito assoggettabile ad aliquota ridotta ai sensi dell'art. 2, commi da 8 a 12, della legge n. 133/99

Il presente prospetto deve essere compilato dai soggetti che si avvalgono delle disposizioni previste dall'art. 2, commi da 8 a 12, della legge n. 133 del 1999, come modificate dall'art. 3, comma 1 lett. a), b) e c), della legge 21 novembre 2000, n. 342, per favorire gli investimenti delle imprese in beni strumentali e la capitalizzazione delle imprese stesse.

Tali disposizioni prevedono, relativamente ai periodi d'imposta 1999 e 2000, l'applicazione dell'aliquota pari al 19 per cento sulla parte del reddito d'impresa, corrispondente al minore tra l'ammontare degli investimenti in beni strumentali nuovi di cui agli artt. 67 e 68 del Tuir, acquisiti anche mediante contratti di locazione finanziaria, effettuati nel periodo d'imposta, e quello dei conferimenti in denaro nonché degli accantonamenti di utili a riserva eseguiti nel periodo stesso.

Per i soggetti in contabilità semplificata l'agevolazione si applica con riferimento esclusivamente all'ammontare degli investimenti sopra indicati, a condizione che i ricavi dichiarati siano non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione dei parametri di cui all'art. 3, comma 184,

della legge 28 dicembre 1995, n. 549, o degli studi di settore di cui all'art. 62-bis del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, se approvati per il settore di appartenenza. In tal caso vanno compilati soltanto i **righi** da **RS12** a **RS14** e i righi **RS18** e **RS19**.

Nel **rigo RS12** va indicato il costo complessivo sostenuto nel periodo d'imposta per l'acquisizione di beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, con esclusione dell'avviamento, assumendo il valore dei beni stessi in misura pari al costo sostenuto fiscalmente riconosciuto.
Gli investimenti rilevano per la parte eseguita nei periodi d'imposta agevolati anche se iniziati in periodi precedenti.
In caso di acquisizione di beni in locazione finanziaria deve essere indicato il costo sostenuto dall'impresa concedente per l'acquisto dei beni stessi. Sono in ogni caso esclusi gli investimenti relativi ai beni di cui all'art. 121-bis, comma 1 lett. a), del Tuir, tranne quelli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa o adibiti ad uso pubblico, e quelli relativi ai beni immobili diversi dagli impianti e dagli opifici appartenenti alle categorie catastali D/1 D/2, D/3 e D/8, utilizzati esclusivamente dal possessore per l'esercizio dell'impresa o, se in corso di costruzione, destinati a tale utilizzo.
Per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 3, comma 1 lett. a), della legge n. 342 del 2000, nell'importo di rigo RS12 va compresa altresì l'eccedenza degli investimenti effettuati nel periodo precedente che non hanno rilevato ai fini dell'applicazione dell'agevolazione di detto periodo. Per la determinazione di tale eccedenza occorre rilevare i dati dal Modello UNICO 2000 Persone fisiche.
L'eccedenza è pari alla differenza tra l'importo di **rigo RS15** e il reddito agevolato fruito dall'imprenditore e dai suoi eventuali collaboratori.
In caso di impresa familiare o azienda coniugale non gestita in forma societaria, l'importo del rigo RS15 va considerato per l'intero ammontare non rapportato alla quota di spettanza dell'imprenditore.

Nel **rigo RS13** va indicato l'ammontare delle cessioni, delle dismissioni e degli ammortamenti dedotti relativi ai beni strumentali di cui agli artt. 67 e 68 del Tuir, con esclusione dei beni diversi da quelli agevolabili.

Nel **rigo RS14** va indicata la differenza tra l'importo di **rigo RS12** e quello di **rigo RS13**. Se tale differenza è negativa indicare zero.

Nel **rigo RS15** va indicato l'importo degli utili del 1999 che non sono stati prelevati e dei conferimenti in denaro effettuati nel periodo d'imposta.
Non va considerata la quota di utile d'esercizio accantonata a riserva indisponibile derivante da plusvalenze patrimoniali contabilizzate a seguito della valutazione di partecipazioni in imprese controllate o collegate a norma dell'art. 2426, comma 1 n. 4, del codice civile.
Per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 3, comma 1 lett. a), della legge n. 342 del 2000, nell'importo di rigo RS15 va compresa altresì l'eccedenza dei conferimenti e degli accantonamenti di utili relativi al periodo precedente che non hanno rilevato ai fini dell'applicazione dell'agevolazione di detto periodo (i conferimenti vanno assunti tuttavia per il loro intero ammontare senza il ragguaglio ad anno). Per la determinazione di tale eccedenza occorre rilevare i dati dal Modello UNICO 2000 Persone fisiche. L'eccedenza è pari alla differenza tra l'importo di **rigo RS18** e il reddito agevolato fruito dall'imprenditore e dai suoi eventuali collaboratori.
In caso di impresa familiare o azienda coniugale non gestita in forma societaria, l'importo del **rigo RS18** va considerato per l'intero ammontare non rapportato alla quota di spettanza dell'imprenditore.

Nel **rigo RS16** va indicato l'importo delle riduzioni del patrimonio netto derivanti dall'attribuzione a qualsiasi titolo (sia in denaro che in natura).

Nel **rigo RS17** va indicata la differenza tra l'importo di **rigo RS15** e quello di **rigo RS16**. Se tale differenza è negativa indicare zero.

Nel **rigo RS18** va indicato il minore tra l'importo di **rigo RS14** e quello di **rigo RS17** ovvero, per i soggetti in contabilità semplificata, va riportato l'importo di **rigo RS14**.
Qualora il reddito agevolabile di rigo RS18 sia relativo ad impresa familiare o ad azienda coniugale non gestita in forma societaria, nel **rigo RS19** va indicato il reddito agevolabile di spettanza dell'imprenditore.
Il reddito agevolabile, da assoggettare all'aliquota del 19 per cento, pari al minore importo tra quello di **rigo RS18** (o di **rigo RS19**) e quello di **rigo RF44** (o di **rigo RG29**) va riportato nel **rigo RN1**, **colonna 2**, del **quadro RN**.

Prospetto di rideterminazione del reddito agevolato del periodo d'imposta precedente ai sensi dell'art. 2, comma 11-bis, della legge n. 133/99

I soggetti che nel periodo d'imposta precedente si sono avvalsi delle disposizioni di cui all'art. 2, commi da 8 a 12, della legge n. 133 del 1999 e che, per effetto del comma 11-bis di tale articolo, hanno l'obbligo di rideterminare il reddito assoggettato ad aliquota ridotta, devono indicare:

- nel **rigo RS20**, l'importo degli investimenti netti effettuati nel periodo d'imposta precedente, di cui al **rigo RS15 del Mod. UNICO 2000** (in caso d'impresa familiare o azienda coniugale non gestita in forma societaria, l'importo da considerare non deve essere rapportato alla quota di spettanza dell'imprenditore);
- nel **rigo RS21**, il corrispettivo conseguito dalla cessione, effettuata nel periodo d'imposta, dei beni oggetto degli investimenti che hanno concorso a formare l'importo indicato nel **rigo RS13 del Mod. UNICO 2000** e il valore normale di detti beni destinati al consumo proprio o dei familiari ovvero a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o destinati a strutture situate all'estero, nel periodo d'imposta relativo alla presente dichiarazione. Si fa presente che tale importo va considerato anche ai fini della determinazione dell'agevolazione richiesta per il 2000 nei precedenti righi;
- nel **rigo RS22**, il costo sostenuto nel periodo d'imposta per l'effettuazione di investimenti di cui al comma 8 dell'art. 2 della legge n. 133 del 1999, fino a concorrenza di **rigo RS21**. Si fa presente che tale importo va considerato anche ai fini della determinazione dell'agevolazione richiesta per il 2000 nei precedenti righi;
- nel **rigo RS23** l'importo risultante dalla seguente operazione: **RS20 – RS21 + RS22**;
- nel **rigo RS24**, l'incremento del patrimonio netto effettuato nel periodo d'imposta precedente, di cui al **rigo RS18 del Mod. UNICO 2000,** rideterminato tenendo conto dell'intero importo dei conferimenti (in caso d'impresa familiare o azienda coniugale non gestita in forma societaria, l'importo da considerare non deve essere rapportato alla quota di spettanza dell'imprenditore);
- nel **rigo RS25**, l'importo del patrimonio netto attribuito a qualsiasi titolo all'imprenditore e/o ai collaboratori familiari nel periodo d'imposta. Si fa presente che tale importo va considerato anche ai fini della determinazione dell'agevolazione richiesta per il 2000 nei precedenti righi;
- nel **rigo RS26**, l'importo dei conferimenti in denaro effettuati nel periodo d'imposta, ragguagliati al periodo compreso tra la data di versamento e quella di chiusura del periodo d'imposta stesso e degli utili accantonati nel medesimo periodo, fino a concorrenza di **rigo RS25**. Si fa presente che tale importo va considerato anche ai fini della determinazione dell'agevolazione richiesta per il 2000 nei precedenti righi;
- nel **rigo RS27** l'importo risultante dalla seguente operazione: **RS24 – RS25 + RS26**;
- nel **rigo RS28, colonna 3**, il minore tra l'importo di **rigo RS23** e quello di **rigo RS27** o, per i soggetti in contabilità semplificata, l'importo di **rigo RS23**. In caso d'impresa familiare o azienda coniugale non gestita in forma societaria, l'importo, come sopra determinato, deve essere indicato in **colonna 1** e ripartito, in proporzione alle rispettive quote di spettanza dei collaboratori e dell'imprenditore, tra **colonna 2** e **colonna 3;**
- nel **rigo RS29, colonna 3**, il reddito effettivamente agevolato nel 1999, di cui al **rigo RN5 colonna 1, del Mod. UNICO 2000 Persone fisiche**.

  In caso d'impresa familiare o azienda coniugale non gestita in forma societaria occorre compilare anche le **colonne 1** e **2**. A tal fine è necessario rideterminare il reddito agevolabile; pertanto, in **colonna 1**, va indicato:
  - per i soggetti in contabilità ordinaria, il minore tra l'importo di RS19, non rapportato alla quota di spettanza dell'imprenditore, e quello del reddito d'impresa di rigo RF36 (al netto dell'intero reddito agevolabile ai fini DIT, indicato nel rigo RJ12, colonna 2) del Mod. UNICO 2000 Persone fisiche;
  - per i soggetti in contabilità semplificata, il minore tra l'importo di RS15, non rapportato alla quota di spettanza dell'imprenditore, e quello del reddito d'impresa di rigo RG26 del Mod. UNICO 2000 Persone fisiche.

  L'importo di **colonna 2** è pari alla quota parte di colonna 1 spettante ai collaboratori;
- nel **rigo RS30**, la differenza tra il **rigo RS29** e **RS28**. Se tale importo è negativo indicare zero. Qualora l'importo di **colonna 2** sia positivo nel prospetto "Imputazione del reddito del-

l'impresa familiare" del presente quadro, nella **colonna 5**, deve essere riportato l'importo del **rigo RS28, colonna 2**, ripartito tra i collaboratori familiari;

- nel **rigo RS31**, la differenza tra l'importo di **rigo RS30** e quello di **rigo RH21** del quadro RH;
- nel **rigo RS32**, l'imposta dovuta in dipendenza dell'applicazione del comma 11-bis dell'art. 2 della legge n. 133 del 1999. A tal fine occorre rideterminare l'imposta dovuta per il 1999, assumendo come reddito imponibile l'importo di cui al **rigo RN5, colonna 2, del Modello UNICO 2000**, aumentato dell'importo di **rigo RS31, colonna 3** del presente quadro. L'imposta così determinata va ridotta dell'imposta indicata nel **rigo RN6, colonna 2, del Modello UNICO 2000**, e del 19 per cento dell'importo di detto **rigo RS31, colonna 3**.

8. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RQ

Generalità

Il presente quadro, che si compone di due sezioni, va compilato dai soggetti che optano per l'applicazione dell'imposta sostitutiva, avendo realizzato plusvalenze derivanti dalle:

- operazioni di riorganizzazione delle attività produttive indicate nel capo I del D.Lgs. 8 ottobre 1997 n. 358 (cessioni e conferimenti di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento, ecc.);
- operazioni di conferimento di beni o aziende, indicate nell'art. 8, comma 1 della legge 21 novembre 2000, n. 342, a favore dei centri di assistenza fiscale.

In entrambi i casi, l'opzione per l'imposta sostitutiva, è esercitata compilando il presente quadro.

Sezione I

La Sezione I va compilata dai soggetti che si avvalgono delle disposizioni di cui al capo I del D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358.

Per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 6, commi 1 e seguenti, della legge 21 novembre 2000, n. 342, all'art. 2 del D.Lgs. 8 ottobre 1997 n. 358, l'imposta sostitutiva è stabilita nella misura del 19 per cento relativamente alle cessioni, alle permute ed ai conferimenti posti in essere a partire dal periodo d'imposta per il quale il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data di entrata in vigore di tale legge. L'art. 2 del D.Lgs n. 358 del 1997 come modificato dall'art. 6, comma 1 lett. d), della predetta legge n. 342 del 2000, prevede che l'imposta sostitutiva deve essere versata in un'unica soluzione entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta nel quale è stata realizzata la plusvalenza.

Nel caso di operazioni di riorganizzazione effettuate negli anni precedenti per le quali si è optato per l'applicazione dell'imposta sostitutiva tramite versamento di rate annuali di pari importo, il presente quadro va compilato a partire dal **rigo RQ5.**

Nel **rigo RQ1**, vanno indicate le plusvalenze derivanti dalla cessione di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento.

Nel **rigo RQ2**, vanno indicate le plusvalenze derivanti dai conferimenti di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento.

Nel **rigo RQ3**, va indicato l'ammontare complessivo delle plusvalenze e dei maggiori valori indicati nei righi precedenti.

Nel **rigo RQ4** va indicata l'imposta sostitutiva dovuta, risultante dall'applicazione dell'aliquota del 19 per cento sull'ammontare indicato nel rigo precedente.

Nel **rigo RQ5** va indicato l'importo delle eventuali rate dell'imposta sostitutiva dichiarata nei precedenti periodi d'imposta.

Nel **rigo RQ6** va indicata la somma degli importi dei righi RQ4 e RQ5 che può essere compensata, in tutto o in parte, con i crediti di imposta e con l'eccedenza IRPEF da indicare nei righi successivi.

Nel **rigo RQ7** vanno indicati i crediti d'imposta concessi alle imprese di cui al **quadro RU**.

Nel **rigo RQ8** va indicata l'eccedenza IRPEF.

Nel **rigo RQ9** va indicata l'imposta sostitutiva a debito da versare (RQ6 RQ7 RQ8).

Per il versamento dell'imposta sostitutiva deve essere utilizzato il **codice tributo 1665**.

Sezione II

La Sezione II deve essere compilata dai soggetti che si avvalgono delle disposizioni di cui al 1° comma dell'art. 8 della legge 21 novembre 2000, n. 342, a favore dei centri di assistenza fiscale.

Nel **rigo RQ10** vanno indicate le plusvalenze derivanti dai conferimenti di beni o aziende a favore dei centri di assistenza fiscale. Ai sensi del comma citato, si considera valore di realizzo quello attribuito alle partecipazioni ricevute in cambio dell'oggetto conferito ovvero, se superiore, quello attribuito all'azienda o ai beni conferiti nelle scritture contabili del soggetto conferitario.

Nel **rigo RQ11** va indicata l'imposta sostitutiva dovuta risultante dall'applicazione dell'aliquota del 19 per cento sull'ammontare del rigo precedente che può essere compensata, in tutto o in parte, con i crediti di imposta e l'eccedenza IRPEF da indicare nei righi successivi.

Nel **rigo RQ12** vanno indicati i crediti d'imposta concessi alle imprese di cui al **quadro RU**.

Nel **rigo RQ13** va indicata l'eccedenza IRPEF.

Nel **rigo RQ14** va indicata l'imposta sostitutiva a debito da versare **(RQ11 - RQ12 - RQ13)**.

9. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RJ

Generalità

Il presente quadro deve essere utilizzato dai soggetti, in regime di contabilità ordinaria, anche per opzione irrevocabile, che si avvalgono delle disposizioni previste per favorire la capitalizzazione delle imprese dal D.Lgs. n. 466 del 1997, come modificato dal D.Lgs. 18 gennaio 2000, n. 9, ed in particolare:

- dall'esercente attività d'impresa in regime di contabilità ordinaria, per la determinazione del reddito agevolabile ai fini DIT e della tassazione del reddito stesso nonché dal titolare di impresa familiare o di azienda coniugale non gestita in forma societaria. Tale titolare anche nel caso in cui non intenda fruire di tale agevolazione, deve compilare il presente quadro al fine di determinare il reddito agevolabile da attribuire ai collaboratori o al coniuge;
- e/o dal socio persona fisica di società di persone commerciali in contabilità ordinaria, dal collaboratore di impresa familiare o dal coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria, ai quali, rispettivamente, la società o il titolare dell'impresa ha attribuito una quota del reddito agevolabile ai fini DIT, laddove intendano avvalersi dell'agevolazione in argomento. Tali soggetti sono interessati esclusivamente alla compilazione dei **righi RJ10**, **RJ11** e **RJ12**.

Si fa presente che il contribuente può comunque compilare il presente quadro qualora intenda esporre i dati – da indicare nei righi RJ1 RJ2 e RJ3 che potranno rilevare ai fini della determinazione del reddito agevolabile negli esercizi successivi.

Nel **rigo RJ1**, va indicato l'importo del patrimonio netto risultante dal bilancio dell'esercizio, con esclusione dell'utile dell'esercizio stesso. Se il patrimonio netto assume valore negativo o zero, i righi per la determinazione agevolabile non vanno compilati.

Nel **rigo RJ2**, va indicato:
- il corrispettivo (in denaro o in natura) per l'acquisizione di aziende o di complessi aziendali già appartenenti a impresa controllata o comunque facente capo allo stesso soggetto economico, avvenuta nei periodi d'imposta dal 1997 al 2000. Detto importo deve essere indicato ancorché prima della fine del periodo d'imposta siano stati ceduti in tutto o in parte i beni appartenenti all'azienda acquisita;

- l'ammontare dei conferimenti in denaro effettuati nei periodi d'imposta dal 1997 al 2000, *a favore di soggetti controllati, ovvero divenuti tali a seguito del conferimento*. L'importo dei conferimenti deve essere indicato ancorché prima della fine del periodo d'imposta sia venuto meno il rapporto di controllo.

Nel **rigo RJ3**, vanno indicati:
- gli incrementi delle consistenze dei titoli e dei valori mobiliari, diversi dalle partecipazioni, risultanti dal bilancio dell'esercizio cui si riferisce la presente dichiarazione, rispetto alle consistenze iscritte nel bilancio dell'esercizio in corso alla data del 30 settembre 1996;
- l'incremento dei crediti da finanziamento nei confronti delle società controllanti o che sono controllate, anche insieme ad altri soggetti, dallo stesso controllante, risultanti dal bilancio dell'esercizio cui si riferisce la presente dichiarazione rispetto a quelli risultati dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 30 settembre 1996.

Nel **rigo RJ4**, **colonna 2**, va indicata la differenza, se positiva, tra l'importo di **rigo RJ1** e la somma degli importi dei **righi RJ2** e **RJ3**. Se il risultato è pari a zero o negativo, i righi successivi non vanno compilati in quanto non sussiste alcun capitale investito rilevante ai fini DIT e in tale rigo va indicato zero
Nell'ipotesi in cui l'esercizio sia inferiore all'anno, l'importo di cui al presente rigo deve essere ragguagliato al periodo di attività, **indicando i mesi nella colonna 1**.

Nel **rigo RJ5**, va indicato l'importo risultante dall'applicazione del coefficiente di remunerazione del capitale investito all'importo indicato nel **rigo RJ4** che costituisce il reddito agevolabile.

Nel **rigo RJ6**, va indicato l'importo del reddito agevolabile ai fini DIT di spettanza dell'imprenditore di cui al **rigo RJ5**, al netto delle eventuali quote di spettanza dei collaboratori in caso di impresa familiare o di azienda coniugale non gestita in forma societaria.

Nel **rigo RJ7**, va riportato l'importo del reddito d'impresa di spettanza dell'imprenditore indicato nel **rigo RF40** del quadro RF in caso di perdita va indicato zero.
Qualora l'importo di rigo RJ7 sia inferiore a quello di rigo RJ6, il reddito agevolabile da indicare nel **rigo RJ9** corrisponde all'importo di rigo RJ7
Qualora invece, l'importo di rigo RJ7 sia superiore a quello di rigo RJ6, il contribuente può utilizzare le eccedenze del reddito agevolabile che si sono determinate negli esercizi precedenti, indicando nel **rigo RJ8** l'importo di tali eccedenze fino a concorrenza della differenza tra l'importo di rigo RJ7 e quello di rigo RJ6. In tal caso nel **rigo RJ9** va indicata la somma dei **righi RJ6** e **RJ8**.

Nel **rigo RJ10**, va riportato l'importo di **rigo RH16** del quadro RH, relativo all'importo del reddito agevolabile derivante dalla partecipazione in società commerciali di persone ovvero da partecipazione, in qualità di collaboratore familiare o coniuge, rispettivamente, nell'impresa familiare o nell'azienda coniugale.

Nel **rigo RJ11**, va indicata la somma degli importi di **rigo RJ9** e di **rigo RJ10**, che costituisce l'importo complessivo del reddito agevolabile ai fini DIT.

Nel **rigo RJ12** va indicata l'imposta pari al 19 per cento di tale reddito.

Nel **rigo RJ13** va indicata la differenza, se positiva, tra l'importo di **rigo RJ6** e quello di rigo **RJ7**.

Nei **righi RJ14, RJ15** e **RJ16** vanno indicate le eccedenze del reddito agevolabile degli esercizi precedenti per la parte che non è stata utilizzata nel rigo **RJ8**.

10 - QUADRO RY - RIVALUTAZIONE DEI BENI D'IMPRESA E RICONOSCIMENTO DEI MAGGIORI VALORI ISCRITTI - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA (ARTT. DA 10 A 16 DELLA LEGGE N. 342 DEL 2000)

Generalità

La legge 21 novembre 2000, n. 342, agli artt. da 10 a 13, ha previsto per le imprese la possibilità di rivalutare i beni materiali e immateriali, con esclusione di quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, nonché le partecipazioni in società controllate

e in società collegate ai sensi dell'art. 2359 del cod. civ. costituenti immobilizzazioni, che risultano dal bilancio relativo all'esercizio chiuso entro il 31 dicembre 1999
La rivalutazione, che deve riguardare tutti i beni appartenenti alla medesima categoria omogenea, va eseguita nel bilancio dell'esercizio chiuso successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 342.
Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento alla legge in esame. La riserva, ove non venga imputata al capitale, può essere ridotta soltanto con l'osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'art. 2445 del cod. civ.
Sui maggiori valori iscritti in bilancio per effetto della rivalutazione è dovuta un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP nella misura del 19 per cento o del 15 per cento, a seconda che si tratti di beni ammortizzabili o non ammortizzabili.
L'imposta sostitutiva deve essere versata in un massimo di tre rate annuali di pari importo: la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita; le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi successivi. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 In caso di rateizzazione, sull'importo delle rate successive alla prima si applicano gli interessi nella misura del 6 per cento annuo da versare contestualmente al versamento di ciascuna rata successiva alla prima.
L'imposta sostitutiva va computata in diminuzione del saldo attivo ed è indeducibile.
Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP a decorrere dall'esercizio nel cui bilancio la rivalutazione è eseguita.

Per i soggetti in contabilità semplificata la rivalutazione è effettuata per i beni che risultano acquisiti entro il 31 dicembre 1999 dai registri di cui agli artt. 16 e 18 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. La rivalutazione è consentita a condizione che sia redatto un'apposito prospetto bollato e vidimato dal quale risultino i prezzi di costo e la rivalutazione compiuta, da presentare, ove richiesto, agli uffici dell'Agenzia delle Entrate.

La stessa legge n. 342, all'art. 14, ha previsto la possibilità di affrancare ai fini fiscali i maggiori valori che risultano iscritti nel bilancio relativo all'esercizio chiuso entro il 31 dicembre 1999 riguardanti i beni sopra menzionati. Il riconoscimento deve essere richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio chiuso successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 342.
Per le immobilizzazioni finanziarie il riconoscimento riguarda anche i maggiori valori di cui all'art. 54, comma 2-bis, del TUIR, iscritti nel bilancio relativo all'esercizio cui si riferisce la dichiarazione in cui viene richiesto il riconoscimento dei maggiori valori.
Sui maggiori valori è dovuta un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP nella misura del 19 per cento o del 15 per cento, a seconda che si tratti di beni ammortizzabili o non ammortizzabili. Ai fini del versamento dell'imposta sostitutiva si applicano le modalità sopra indicate a proposito della rivalutazione.
L'importo corrispondente ai maggiori valori, al netto dell'imposta sostitutiva, è accantonato in apposita riserva cui si applica la medesima disciplina riservata al saldo attivo di rivalutazione.

SEZIONE I

La Sezione I va compilata dai soggetti che si sono avvalsi della facoltà di rivalutare i beni dell'impresa.

Nel **rigo RY1** va indicato, in **colonna 1**, l'ammontare dei maggiori valori attribuiti ai beni ammortizzabili e, in **colonna 2**, l'imposta sostitutiva pari al 19 per cento dell'ammontare di colonna 1

Nel **rigo RY2** va indicato, in **colonna 1**, l'ammontare dei maggiori valori attribuiti ai beni non ammortizzabili diversi dalle partecipazioni e, in **colonna 2**, l'imposta sostitutiva pari al 15 per cento dell'ammontare di colonna 1

Nel **rigo RY3** va indicato, in **colonna 1**, l'ammontare dei maggiori valori attribuiti alle partecipazioni in società controllate o collegate e, in **colonna 2**, l'imposta sostitutiva pari al 15 per cento dell'ammontare di colonna 1

SEZIONE II

La Sezione II va compilata dai soggetti che si sono avvalsi della facoltà di cui all'art. 14 della legge n. 342, di affrancare ai fini fiscali i maggiori valori che risultano ancora iscritti nel bilancio chiuso entro il 31 dicembre 1999.

Nel **rigo RY4** va indicato, in **colonna 1**, l'ammontare dei maggiori valori attribuiti ai beni ammortizzabili e, in **colonna 2**, l'imposta sostitutiva pari al 19 per cento dell'ammontare di colonna 1

Nel **rigo RY5** va indicato, in **colonna 1**, l'ammontare dei maggiori valori attribuiti ai beni non ammortizzabili diversi dalle partecipazioni e, in **colonna 2**, l'imposta sostitutiva pari al 15 per cento dell'ammontare di colonna 1

Nel **rigo RY6** va indicato, in **colonna 1**, l'ammontare dei maggiori valori attribuiti alle partecipazioni in società controllate o collegate e, in **colonna 2**, l'imposta sostitutiva pari al 15 per cento dell'ammontare di colonna 1

SEZIONE III

Nel **rigo RY7** va indicato il totale delle imposte da versare. Se il versamento viene effettuato ratealmente, nel **rigo RY8** va indicato il numero di rate prescelto e l'importo di ciascuna rata.

Per il versamento dell'imposta sostitutiva va utilizzato il codice tributo 2726 – "Imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni iscritti in bilancio Art. 12 della legge n. 342 del 2000"

11. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RU

Generalità

Il quadro RU va utilizzato per l'indicazione e l'utilizzo dei crediti d'imposta concessi:

- alle piccole e medie imprese per gli investimenti innovativi e le spese di ricerca;
- ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente;
- alle piccole e medie imprese operanti nelle aree situate nei territori di cui all'obiettivo 1 del regolamento Cee n. 2052/88 (compreso l'Abruzzo) per l'assunzione di nuovi dipendenti;
- alle piccole e medie imprese commerciali di vendita al dettaglio, di somministrazione di alimenti e bevande e alle imprese turistiche che acquistano determinati beni strumentali;
- alle imprese che acquistano strumenti per pesare;
- alle imprese individuali gestite da donne che operano nei settori dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura, del commercio, del turismo e dei servizi;
- alle piccole e medie imprese con unità produttive ubicate in territori con tasso medio di disoccupazione superiore alla media nazionale e confinanti con le aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento Cee n. 2052/88 (compreso l'Abruzzo), nonché nelle aree di crisi situate in province con tasso di disoccupazione superiore del 20% alla media nazionale, che assumono nuovi dipendenti;
- ai datori di lavoro che nel periodo che nel periodo 1° ottobre 2000 31 dicembre 2003 incrementano la base occupazionale;
- alle imprese costruttrici o importatrici di veicoli nuovi di fabbrica per il riconoscimento, al venditore degli stessi, del contributo statale a fronte della rottamazione di analoghi beni usati;
- alle imprese costruttrici o importatrici di ciclomotori o motoveicoli nuovi di fabbrica per il riconoscimento, al venditore degli stessi, del contributo statale a fronte della rottamazione di analoghi beni usati;
- alle imprese costruttrici o importatrici di macchine e attrezzature agricole nuove di fabbrica per il riconoscimento, al venditore delle stesse, del contributo statale a fronte della rottamazione di analoghi beni usati;
- alle imprese costruttrici o importatrici di autoveicoli nuovi di fabbrica alimentati a gas metano o GPL, ovvero agli installatori di impianti di alimentazione a metano o a GPL;
- alle piccole e medie imprese, alle imprese artigiane e ai soggetti di cui all'art. 17 della legge n. 317 del 1991 per ogni nuova assunzione di titolari di dottorato di ricerca o di possessori di altro titolo di formazione post-laurea, ovvero di laureati con esperienza nel settore della ricerca, nonché per ogni nuovo contratto per attività di ricerca commissionata a università e altri soggetti operanti nell'ambito della ricerca scientifica e per l'assunzione di oneri relativi a borse di studio per frequenza a corsi di dottorato di ricerca;
- alle imprese che svolgono attività produttive nella regione Sardegna per maggiori costi di produzione conseguenti alla mancata attuazione del piano di metanizzazione;
- agli esercenti sale cinematografiche in sostituzione degli abbuoni previsti ai fini del versamento dell'imposta sugli spettacoli;
- alle imprese che, fino al 31 12.2000, hanno incrementato, la base occupazionale dei lavoratori dipendenti, ai sensi dell'art. 6, comma 9, della legge n. 488 del 1999;
- ai gestori di reti di telerisaldamento alimentato con biomassa.
- agli esercenti attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva non inferiore a 11,5 tonnellate, a seguito dell'applicazione della c.d. "carbon tax";
- a favore di esercenti alcune attività di trasporto merci, autoservizi e trasporti a fune.

Un'apposita sezione del quadro è dedicata, inoltre, all'utilizzo, nel corso dell'esercizio, di eventuali crediti d'imposta non riportati specificamente in quanto non più in vigore.
Il quadro RU contiene, infine, il prospetto per l'indicazione della sospensione dei versamenti di imposta dei creditori verso l'EFIM.
Si precisano le seguenti regole di carattere generale applicabili ai soggetti che fruiscono dei benefici sopra indicati:
- il credito d'imposta non dà diritto a rimborso (anche qualora non risulti completamente utilizzato); in caso di utilizzo del credito d'imposta non spettante o spettante in misura inferiore, si rendono applicabili le sanzioni previste a seguito della liquidazione delle imposte ai sensi dell'art. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 (sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'importo del credito indebitamente utilizzato art. 13, comma 1 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471);
- i crediti di imposta possono essere utilizzati a compensazione degli importi da versare a titolo di imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997 n. 358.

Si fa presente che i crediti d'imposta possono essere utilizzati anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997· pertanto il contribuente, oltre a riportare gli impieghi effettuati a riduzione dei versamenti delle imposte specificatamente individuate dalle norme istitutive delle singole agevolazioni, deve anche indicare quelli effettuati in compensazione sul modello di pagamento unificato F24.

Credito d'imposta concesso a favore delle piccole e medie imprese, ai sensi degli artt. 5, 6 e 8 della legge n. 317 del 1991

I primi due prospetti devono essere compilati dalle piccole e medie imprese, così come definite dai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997 (pubblicato nella G.U. n. 229 del 1° ottobre 1997) e 23 dicembre 1997 (pubblicato nella G.U. n. 34 dell'11 febbraio 1998), cui è stato concesso il credito di imposta previsto dagli articoli 5, 6 e 8 della legge 5 ottobre 1991 n. 317 come integrata dall'art. 3 della legge 7.8.1997 n. 266.
Si fa presente che detto credito di imposta deve essere indicato, a pena di decadenza – e quindi anche nel caso in cui esso non venga utilizzato - nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale è concesso il beneficio ai sensi della comunicazione del Ministero competente, oppure nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo.
Tale credito può essere fatto valere ai fini del versamento dell'IRPEF e dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, fino a concorrenza delle imposte dovute per il periodo di imposta nel corso del quale il credito è concesso; l'eccedenza è computata in diminuzione delle imposte relative ai periodi di imposta successivi ma non oltre il quarto, ovvero è computata in diminuzione, nei medesimi periodi di imposta, dai versamenti dell'IVA successivi alla presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il credito è stato indicato.
Detto credito può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 a tal fine sono stati istituiti i **codici tributo da indicare nella colonna "importi a credito compensati" del Modello di pagamento F24: 6713** – "Credito d'imposta – Agevolazione per investimenti innovativi – Artt. 5 e 6, legge 317/1991"· **6714** – "Credito d'imposta – Agevolazione per spese de ricerca – Art. 8, legge 317/91"

Vedere in APPENDICE, voce "Contributi o liberalità"

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 11 comma 1, della citata legge n. 317 del 1991, il credito d'imposta di cui agli artt. 5, 6 e 8 rileva ai fini della determinazione del reddito imponibile.

Credito d'imposta concesso per investimenti innovativi (artt. 5 e 6 della legge n. 317 del 1991)

Nel prospetto va indicato:
- nel **rigo RU1, colonne 1**, **2**, **3** e **4**, gli ammontari del credito d'imposta residuo risultante dalla precedente dichiarazione e rilevati dal rigo RU7 colonne 1, 2, 3 e 4 del Modello UNICO/RU/2000;
- nel **rigo RU2**, l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU3**, distintamente per ognuna delle **colonne 1**, **2**, **3**, **4** e **5**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU1 e del rigo RU2, utilizzati ai fini del versamento dell'IRPEF relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU4**, distintamente per ognuna delle **colonne 1**, **2**, **3** e **4**, gli ammontari del credito residuo di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU1 utilizzati ai fini del versamento dell'IVA relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU5**, distintamente per ognuna delle **colonne 1**, **2**, **3**, **4** e **5**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU1 e del rigo RU2, utilizzati ai fini del versamento dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997 n. 358, il cui obbligo di

versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU6**,distintamente per ognuna delle **colonne 1**, **2**, **3**, **4** e **5**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU1 e del rigo RU2, utilizzati in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU7, colonna 2**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RU1 e la somma degli importi dei righi RU3, RU4, RU5 e RU6 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEF, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva sopra menzionata, relativamente al periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione; con riferimento allo stesso periodo d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- nel **rigo RU7, colonna 3**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RU1 e la somma degli importi dei righi RU3, RU4, RU5 e RU6 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEF, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il secondo; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- nel **rigo RU7, colonna 4**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RU1 e la somma degli importi dei righi RU3, RU4, RU5 e RU6 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEF, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il terzo; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- nel **rigo RU7, colonna 5**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RU2 e la somma degli importi dei righi RU3, RU5 e RU6 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEF, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi di imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il quarto; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997

Credito d'imposta concesso per le spese di ricerca (art. 8 della legge n. 317 del 1991)

Nel prospetto va indicato:
- nel **rigo RU8**, **colonne 1**, **2**, **3** e **4**, gli ammontari del credito d'imposta residuo risultante dalla precedente dichiarazione e rilevati dal rigo RU14, colonne 2, 3, 4 e 5 del Mod. UNICO/RU/2000;
- nel **rigo RU9**, l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU10**, distintamente per ognuna delle **colonne 1**, **2**, **3**, **4** e **5**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU8 e del rigo RU9, utilizzati ai fini del versamento dell'IRPEF relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU11**, distintamente per ognuna delle **colonne 1**, **2**, **3** e **4**, gli ammontari del credito residuo di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU8, utilizzati a compensazione dell'IVA relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.
- nel **rigo RU12**, distintamente per ognuna delle **colonne 1**, **2**, **3**, **4** e **5**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU8 e del rigo RU9, utilizzati ai fini del versamento dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU13**, distintamente per ognuna delle **colonne 1**, **2**, **3**, **4** e **5**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU8 e del rigo RU9, utilizzati in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU14, colonna 2**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RU8 e la somma degli importi dei righi RU10, RU11, RU12 e RU13 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEF, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva sopra menzionata, relativamente al periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione; con riferimento allo stesso periodo d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- nel **rigo RU14, colonna 3**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RU8 e la somma degli importi dei righi RU10, RU11, RU12 e RU13 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEF, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presen-

te dichiarazione, ma non oltre il secondo; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- nel **rigo RU14, colonna 4**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RU8 e la somma degli importi dei righi RU10, RU11, RU12 e RU13 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEF, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il terzo; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- nel **rigo RU14, colonna 5**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RU9 e la somma degli importi dei righi RU10, RU12 e RU13 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEF, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il quarto; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997

Credito d'imposta concesso ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio taxi
(art. 20 del D.L. n. 331/93)

Le imprese titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, ai sensi del DM 29 marzo 1994, devono indicare a pena di decadenza – quindi anche nel caso in cui esso non venga utilizzato – nel presente quadro RU il credito d'imposta concesso per l'anno 2000.
Tale credito può essere fatto valere ai fini del versamento dell'IRPEF, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, fino a concorrenza dell'imposta dovuta per il periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso, nonché per il versamento delle ritenute alla fonte operate sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi di lavoro autonomo; l'eccedenza può essere computata in diminuzione dei versamenti successivi oppure, ai sensi del DM 27 settembre 1995, utilizzata mediante rilascio di buoni d'imposta delle circoscrizioni doganali competenti per territorio.
Detto credito può essere fatto valere in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, a tal fine è stato istituito il **codice tributo da indicare nella colonna "importi a credito compensati" del modello di pagamento F24: 6715** – "Credito d'imposta – agevolazione per titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente – Art. 20, D.L. 331/1993, convertito dalla legge 427/1993"

Il credito in questione concorre alla formazione del reddito imponibile.

Nel prospetto va indicato:
- nel **rigo RU15**, l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante dal rigo RU20 del Mod. UNICO/RU/2000;
- nel **rigo RU16**, l'ammontare del credito d'imposta spettante, determinato dalla circoscrizione doganale alla quale il titolare di licenza o autorizzazione ha presentato l'istanza di concessione;
- nel **rigo RU17, colonna 1**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU15 e di rigo RU16, utilizzato per il versamento delle ritenute alla fonte sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi di lavoro autonomo la cui scadenza è successiva alla data di presentazione della precedente dichiarazione e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU17, colonna 2**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU15 e di rigo RU16, utilizzato a compensazione dei versamenti dell'IVA dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU17, colonna 3**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU15 e di rigo RU16, utilizzato a compensazione dell'IRPEF dovuta per il periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU17, colonna 4**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU15 e di rigo RU16, utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU17, colonna 5**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU15 e di rigo RU16, utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU18**, la differenza tra la somma dei righi RU15 e RU16 e la somma degli importi indicati nel rigo RU17 **colonne 1, 2, 3, 4 e 5**;
- nel **rigo RU19**, l'ammontare, anche parziale, del credito d'imposta residuo per il quale si chiede il rilascio del buono d'imposta;

nel **rigo RU20**, la differenza tra l'importo di rigo RU18 e quello di rigo RU19, che potrà essere utilizzata ai fini dei versamenti dell'Irpef, dell'IVA, delle ritenute e della imposta sostitutiva innanzi menzionata, succesivamente alla data di presentazione della presente dichiarazione e anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997

Credito d'imposta alle piccole e medie imprese per le nuove assunzioni
(art. 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449)

L'art. 4 della legge n. 449 del 1997 ha previsto un credito d'imposta a favore delle piccole e medie imprese così come definite dai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, 18 settembre 1997 e 23 dicembre 1997 che assumono nuovi dipendenti nel periodo compreso tra il 1° ottobre 1997 e il 31 dicembre 2000. Le modalità di concessione sono state disciplinate con il D.M. 3 agosto 1998 n. 311
Le imprese devono operare nelle aree comunque situate nei territori di cui all'obiettivo 1 del Reg. Cee n. 2052/88, compreso l'Abruzzo (decisione n. SG (97) D/4949 del 30 giugno 1997 della Commissione delle Comunità Europee). Circa le modalità di riconoscimento, determinazione e utilizzo del credito di imposta si rinvia alla circolare 18 settembre 1998 n. 219/E.
Il credito di imposta può essere fatto valere ai fini dei versamenti, a saldo ed in acconto, dell'IRPEF, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 358 del 1997
Il credito d'imposta può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, a tal fine è stato istituito il **codice tributo da utilizzare nel modello di pagamento F24: 6700** – "Credito d'imposta Incentivi per le piccole e medie imprese – Art. 4, legge 449/97"
Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile, ma rileva ai fini della determinazione del rapporto di cui all'art. 63, comma 1, del Tuir riguardante la deducibilità degli interessi passivi e delle c.d. spese generali.

Nel prospetto va indicato:
- Nel **rigo RU21**, l'ammontare del credito residuo risultante dalla precedente dichiarazione di cui al rigo RU24 del Mod. UNICO/RU/2000;
- nel **rigo RU22**, l'ammontare del credito d'imposta concesso nel periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU23, colonna 1**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU21 e di rigo RU22 utilizzato a compensazione dei versamenti dell'Iva dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU23, colonna 2**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU21 e di rigo RU22 utilizzato a compensazione dell'IRPEF dovuta per il periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU23, colonna 3**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU21 e di rigo RU22 utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs.8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU23, colonna 4**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU21 e di rigo RU22 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU24**, la differenza fra la somma dei righi RU21 e RU22 e la somma degli importi indicati nel rigo RU23, colonne 1, 2, 3 e 4, che potrà essere utilizzata ai fini dei versamenti dell'IRPEF, dell'Iva, dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, successivamente alla data di presentazione della presente dichiarazione e anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997

Incentivi al settore del commercio e del turismo per l'acquisto di beni strumentali
(art. 11 legge n. 449 del 1997; art. 7. legge n. 488 del 1999)

L'art. 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 prevede un credito d'imposta a favore delle piccole e medie imprese del settore della vendita al dettaglio, della somministrazione di alimenti e bevande e del turismo, per l'acquisto di beni strumentali limitatamente al "Gruppo XIX" e alla categoria "Attività non precedentemente specificate" – "Altre attività" di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento approvata con D.M. 31 dicembre 1988 e successive modificazioni, esclusi i beni concernenti autovetture, autoveicoli, motoveicoli, edifici, costruzioni e fabbricati di qualsiasi tipologia.
Con la norma recata dagli articoli 53 e 54, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, l'agevolazione in questione è stata estesa, con decorrenza 1° gennaio 1999, rispettivamente, agli acquisti di programmi informatici e di sistemi di pagamento con moneta elettronica e, con riferimento all'ambito soggettivo di applicazione, al settore della vendita all'ingrosso.
Con effetto dal 1° gennaio 2000 l'agevolazione è stata estesa, ai sensi dell'art. 7 comma 17 lett. a) della legge 23 dicembre 1999, n. 488, alle rivendite di generi di monopolio operanti

in base a concessione amministrativa. Sempre con effetto dal 1° gennaio 2000, ai sensi dell'art. 7 comma 17 lett. b) della legge n. 488 del 1999, è prevista l'individuazione, a mezzo di decreto interministeriale industria, finanze e tesoro, dei beni strumentali alle attività di impresa sopra indicate, destinati alla prevenzione del compimento di atti illeciti da parte di terzi, per l'acquisto dei quali è possibile beneficiare del credito d'imposta.
Il credito di imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale è concesso. Tale credito può essere fatto valere ai fini del pagamento dell'IRPEF e dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, fino a concorrenza delle imposte dovute per il periodo nel corso del quale il credito è concesso; l'eventuale eccedenza è computata in diminuzione dell'IRPEF e dell'imposta sostitutiva sopra menzionata relative ai periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto, ovvero è computata in diminuzione, nei medesimi periodi d'imposta, dai versamenti dell'Iva successivi alla presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il credito è stato indicato.
Detto credito può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241; a tal fine è stato istituito apposito **codice tributo da utilizzare nel modello di pagamento F24: 6703** – "Credito d'imposta – Incentivi fiscali per il commercio – Art. 11, legge 449/97"

Vedere in APPENDICE, voce "Contributi o liberalità"

Il credito d'imposta in questione rileva ai fini della determinazione del reddito imponibile.

Nel prospetto va indicato:
- nel **rigo RU25**, **colonne 1** e **2**, l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante rispettivamente dalle colonne 1 e 2 del rigo RU31 del Mod UNICO/RU/2000;
- nel **rigo RU26**, l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione:
- nel **rigo RU27**, **colonne 1, 2** e **3**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU25 e del rigo RU26, utilizzati ai fini del versamento dell'IRPEF relativa al periodo cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU28, colonne 1** e **2** l'ammontare del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU25, utilizzato a compensazione dei versamenti dell'IVA dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU29**, **colonne 1, 2** e **3**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU25 e del rigo RU26, utilizzati a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU30**, **colonne 1, 2** e **3**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU25 e del rigo RU26, utilizzati in compensazione, ai sensi del D.Lgs n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo é previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU31**, **colonna 1**, la differenza fra l'ammontare della corrispondente colonna del rigo RU25 e la somma degli importi dei righi RU27 RU28, RU29, RU30, della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'"IRPEF, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il secondo: con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- nel **rigo RU31**, **colonna 2**, la differenza fra l'ammontare della corrispondente colonna del rigo RU25 e la somma degli importi dei righi RU27 RU28, RU29, RU30, della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'"IRPEF, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il terzo: con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997·
- nel **rigo RU31, colonna 3**, la differenza fra l'ammontare della corrispondente colonna del rigo RU26 e la somma degli importi dei righi RU27, RU29, RU30, della medesima colonna che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEF, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il quarto; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs n. 241 del 1997

Credito d'imposta per l'acquisto di strumenti per la pesatura
(art. 1, legge 25 marzo 1997, n. 77)

La legge n. 77 del 25 marzo 1997 concede alle imprese un credito d'imposta per l'acquisto di strumenti per la pesatura che sostituisce il contributo in conto capitale già previsto dalla legge 27 marzo 1987 n. 121
Il credito d'imposta deve essere indicato a pena di decadenza nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale il credito è concesso, oppure nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo. Tale credito può essere fatto valere ai fini del versamento dell'IRPEF e dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997 n. 358, fino a concorrenza delle imposte dovute per il periodo nel corso del quale il credito è concesso; l'eventuale eccedenza è computata in diminuzione delle medesime imposte relative ai periodi successivi, ma non oltre il quarto, ovvero è computata in diminuzione, nei medesimi periodi d'imposta, dai versamenti dell'IVA successivi alla presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il credito è stato indicato.
Il credito in questione può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241, a tal fine è stato istituito il **codice tributo da indicare nella colonna "Importi a credito compensati" del modello di pagamento F24: 6717** - "Credito d'imposta - Agevolazione per l'acquisto di strumenti per la pesatura Art. 1 legge 77/1997"
Detto credito rileva ai fini della determinazione del reddito imponibile.

Vedere in APPENDICE, voce "Contributi o liberalità"

Nel prospetto va indicato:
- nel **rigo RU32, colonne 1** e **2,** l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante rispettivamente dalle colonne 1 e 2 del rigo RU38 del Mod. UNICO/RU/2000;
- nel **rigo RU33**, l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU34, colonne 1, 2** e **3**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU32 e del rigo RU33, utilizzato ai fini del versamento dell'IRPEF relativa al periodo cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU35**, **colonne 1** e **2**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU32, utilizzato a compensazione dei versamenti dell'IVA dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU36**, **colonne 1, 2** e **3**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU32 e del rigo RU33, utilizzati a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU37**, **colonne 1, 2** e **3**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU32 e del rigo RU33, utilizzati in compensazione, ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo é previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU38**, **colonna 1**, la differenza fra l'ammontare della corrispondente colonna del rigo RU32 e la somma degli importi dei righi RU34, RU35, RU36, RU37 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEF, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il secondo; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- nel **rigo RU38**, **colonna 2**, la differenza fra l'ammontare della corrispondente colonna del rigo RU32 e la somma degli importi dei righi RU34, RU35, RU36, RU37 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEF, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il terzo; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- nel **rigo RU38**, **colonna 3**, la differenza fra l'ammontare della corrispondente colonna del rigo RU33 e la somma degli importi dei righi RU34, RU36, RU37 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEF, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il quarto; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n.241 del 1997

Credito di imposta per la promozione della imprenditorialità femminile
(art. 5 legge 25 febbraio 1992, n. 215)

In forza della legge 25 febbraio 1992. n. 215, a favore delle imprese individuali, gestite da donne, rientranti nella definizione comunitaria di piccola impresa , costituite in data successiva al 21 marzo 1992, che operino nei settori dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura, del commercio, del turismo e dei servizi, è prevista la concessione, in luogo dei contributi di cui all'art. 4 della legge citata, di un credito di imposta (art. 5).
Le modalità di concessione dell'agevolazione in questione sono disciplinate dai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 5 dicembre 1996, n. 706 e 9 febbraio 1998.
Detto credito deve essere indicato, a pena di decadenza, e quindi anche nel caso in cui non venga utilizzato, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale è concesso il beneficio; esso può essere fatto valere ai fini del versamento dell'IRPEF e dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997 n. 358, fino a concorrenza delle imposte dovute per il periodo di imposta nel corso del quale il credito è concesso; l'eventuale eccedenza è computata in diminuzione delle imposte relative ai periodi di imposta successivi ma non oltre il quarto, ovvero è computata in diminuzione, nei medesimi periodi di imposta, dei versamenti dell'IVA successivi alla presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il credito è indicato.
Il credito in questione può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241, a tal fine è stato istituito il **codice tributo da indicare nella colonna "Importi a credito compensati" del modello di pagamento F24: 6718** – "Credito d'imposta – Agevolazioni per la promozione della imprenditoria femminile art. 5, legge 215/1992"

Vedere in APPENDICE, voce "Contributi o liberalità"

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge 5 ottobre 1991 n. 317, richiamato dall'art. 5 della legge n. 215 del 1992, il credito di imposta in questione rileva ai fini della determinazione del reddito imponibile.
A seguito dell'abrogazione dell'art. 5 della legge 25 febbraio 1992, n. 215 disposta a norma dell'art. 23 del D.P.R. 28 luglio 2000, n. 314, con effetto dall'entrata in vigore del citato art. 23 è cessata la possibilità di beneficiare dell'agevolazione con le modalità del credito d'imposta; conseguentemente il rigo relativo all'indicazione del credito concesso nel periodo ha utilizzo per gli eventuali crediti residualmente concessi antecedentemente all'intervenuto effetto abrogativo di cui sopra detto.

Nel prospetto va indicato:
- nel **rigo RU39**, **colonne 1, 2 e 3,** gli ammontari del credito d'imposta residuo risultante rispettivamente dalle colonne 1, 2 e 3 del rigo RU45, del Mod. UNICO/RU/2000;
- nel **rigo RU40**, l'ammontare del credito concesso nel periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU41**, **colonne 1**, **2, 3** e **4**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU39 e del rigo RU40, utilizzati ai fini del versamento dell'IRPEF relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU42, colonne 1**, **2** e **3**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU39 utilizzati a compensazione dei versamenti dell'Iva dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU43**, **colonne 1**, **2, 3** e **4**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU39 e del rigo RU40, utilizzati a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU44**, **colonne 1**, **2, 3** e **4**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU39 e del rigo RU40, utilizzati in compensazione ai sensi del D.Lgs n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;

  nel rigo RU45, **colonna 1**, la differenza fra l'ammontare della corrispondente colonna del rigo RU39 e la somma degli importi dei righi RU41 RU42, RU43 e RU44 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEF, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente al periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione; con riferimento allo stesso periodo d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997
- **nel rigo RU45**, **colonna 2**, la differenza fra l'ammontare della corrispondente colonna del rigo RU39 e la somma degli importi dei righi RU41 RU42, RU43 e RU44 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEF, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce

la presente dichiarazione, ma non oltre il secondo; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- nel **rigo RU45, colonna 3**, la differenza fra l'ammontare della corrispondente colonna del rigo RU39 e la somma degli importi dei righi RU41, RU42, RU43 e RU44, della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEF, dell'Iva e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il terzo; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- nel **rigo RU45, colonna 4**, la differenza fra l'ammontare della corrispondente colonna del rigo RU40 e la somma degli importi dei righi RU41, RU43 e RU44, della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEF, dell'Iva e dell'imposta sostitutiva sopra menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il quarto; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997

Incentivi occupazionali per le piccole e medie imprese e incentivi per i datori di lavoro

(art. 4 della legge n. 448 del 1998; art. 7 della legge n. 388 del 2000)

Nella presente sezione trovano collocazione sia l'agevolazione prevista dall'art. 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sia quella prevista dall'art. 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; quest'ultima disposizione, da una parte ha istituito un credito di imposta a favore dei datori di lavoro che incrementano la base occupazionale nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2000 ed il 31.dicembre 2003 e dall'altra ha modificato la disciplina del credito preesistente.
Infatti il comma 10 del citato art. 7 prevede che le disposizioni di cui all'art. 4 della legge n. 448 del 1998 restano in vigore per le assunzioni effettuate per il solo periodo compreso tra il 1° gennaio 1999 ed il 31 dicembre 2000, restringendo quindi la vigenza originaria, fissata al 31 12.2001; nel contempo viene concesso un ulteriore credito d'imposta, a decorrere dal 1° gennaio 2001 e con estensione a tutti i datori di lavoro, esclusi i soggetti di cui all'art. 88 del Tuir, per gli incrementi occupazionali e con estensione ad un più ampio ambito territoriale rispetto a quello individuato dall'art. 4 della legge n. 448 del 1998.
Ai sensi del comma 8, le agevolazioni previste dallo stesso art. 7,sono cumulabili con altri benefici eventualmente concessi. Pertanto ne consegue, che per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2000 possono coesistere entrambe le agevolazioni.

Credito d'imposta per incentivi occupazionali di cui all'art. 4 della legge n. 448 del 1998

L'art. 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, prevede un credito d'imposta a favore delle piccole e medie imprese, come definite dai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, 18 settembre 1997 e 23 dicembre 1997, che abbiano assunto nuovi dipendenti nel periodo, come sopra rettificato, dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2000.
Il credito, concesso in conformità alla disciplina comunitaria e alle condizioni di cui al comma 6 dell'art. 3 della citata legge, è pari, per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1999, a un milione di lire annue, pari a euro 516,46, per ciascun nuovo dipendente, (elevabili a lire tre milioni, pari a euro 1.549,37 per ogni lavoratore disabile, con invalidità superiore al 65 per cento, assunto a tempo indeterminato) e non può superare comunque l'importo complessivo di lire 60 milioni annue, pari a euro 30.987,41 in ciascuno dei tre periodi d'imposta successivi alla prima assunzione. Per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 1° gennaio 1999 il credito è pari a tre milioni di lire annue, pari a euro 1549,37,per ciascun nuovo dipendente.
Le unità produttive delle imprese devono essere ubicate nei territori delle sezioni circoscrizionali del collocamento nelle quali il tasso medio di disoccupazione sia superiore alla media nazionale e che siano confinanti con le aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento Cee n. 2052/88 (compreso l'Abruzzo), nonché nelle aree di crisi di cui all'art. 1, comma 1 del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, conv. dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, situate in province con tasso di disoccupazione superiore del 20 per cento alla media nazionale.
Il credito di imposta, che non concorre alla formazione del reddito imponibile ed è riportabile nei periodi d'imposta successivi, può essere fatto valere ai fini dei versamenti dell'Irpef, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 358 del 1997
Il credito può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241, a tal fine è stato istituito il **codice tributo da utilizzare sul modello di pagamento F24: 6705** – "Credito d'imposta – Incentivi per le medie e piccole imprese – Art. 4, L. 448/98"

Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione di cui all'art. 7 della legge n. 388 del 2000

L'art. 7 commi da 1 a 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 istituisce un credito di imposta a favore dei datori di lavoro che nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2000 ed il 31 dicembre 2003 incrementano il numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Il credito d'imposta spetta nella misura di lire 800.000 per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese, commisurato all'incremento della base occupazionale rispetto al periodo di riferimento. La determinazione dell'incremento è data dalla differenza tra il numero di lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese ed il numero di lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo tra il 1° ottobre 1999 ed il 30 settembre 2000.

Ulteriore credito d'imposta di cui al comma 10 dell'art. 7 della legge n. 388 del 2000

Il comma 10 del citato art.7 modifica la disciplina del credito d'imposta di cui all'art. 4 della legge n. 448 del 1998 come segue:
- delimitazione temporale della spettanza del credito alle assunzioni operate fino al 31 dicembre 2000;
- sostituzione del precedente beneficio con la previsione di un ulteriore credito di imposta pari a Lire 400.000 per ciascun nuovo dipendente calcolato secondo la disciplina di cui ai commi da 1 a 7 dello stesso art. 7;
- allargamento della base soggettiva dei beneficiari, non più delimitata alle piccole e medie imprese ma estesa a tutti i datori di lavoro beneficiari del credito di cui ai commi da 1 a 7;
- ampliamento dell'ambito territoriale in cui devono essere ubicate le unità produttive comprendendo, oltre ai territori già individuati nell'art. 4 citato, anche quelli di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999, del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonché la regione Molise unitamente alla regione Abruzzo.

All'ulteriore credito di imposta sono cumulabili altri benefici e si applica la regola "de minimis" di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C68/06, con il limite massimo di lire 180 milioni di lire nel triennio.

I crediti di imposta di cui all'art. 7 della citata legge n. 388 del 2000 non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione rilevante ai fini IRAP, nè ai fini del rapporto di cui all'art. 63 del Tuir. Essi sono utilizzabili, a decorrere dal 1° gennaio 2001 esclusivamente in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997; a tal fine sono stati istituiti i **codici tributo da utilizzare sul modello di pagamento F24: 6732** – "Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione – Art. 7 della legge 23 dicembre 2000 n. 388" e **6733** – "Ulteriore credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione – Art. 7 comma 10 della legge 23 dicembre 2000 n. 388"

Si segnala che i contribuenti che hanno assunto dipendenti al di fuori della attività professionale o d'impresa e che intendano utilizzare il credito previsto dall'art. 7 della legge n. 388 del 2000 non devono compilare questo quadro ma invece il **rigo RN20 del Fascicolo 1 del Modello UNICO 2001 Persone fisiche**.

Per maggiori chiarimenti sulla disciplina del credito si rinvia alla circolare n. 1 prot. n. 2001/542 del 3 gennaio 2001 ed alla circolare n. 5 del 26 gennaio 2001

Nel prospetto va indicato:
- nel **rigo RU46**, l'ammontare del credito residuo risultante dalla precedente dichiarazione di cui al rigo RU48 del Mod. UNICO/RU/2000;
- nel **rigo RU47** l'ammontare del credito spettante nel periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU48, colonna 1**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU46 e di rigo RU47 utilizzato a compensazione dei versamenti dell'Iva dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione; per i crediti spettanti ai sensi dell'art. 7 della legge n. 388 del 2000, non è applicabile tale modalità di compensazione;
- nel **rigo RU48, colonna 2**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU46 e di rigo RU47 utilizzato a compensazione dell'IRPEF relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione; per i crediti spettanti ai sensi dell'art. 7 della legge n. 388 del 2000, non è applicabile tale modalità di compensazione;
- nel **rigo RU48, colonna 3**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU46 e di rigo RU47 utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997 n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a

saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione; per i crediti spettanti ai sensi dell'art. 7 della legge n. 388 del 2000, non è applicabile tale modalità di compensazione;

- nel **rigo RU48, colonna 4**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU46 e di rigo RU47 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU49**, la differenza fra la somma dei righi RU46 e RU47 e la somma degli importi indicati nel rigo RU48, colonne 1, 2, 3 e 4 che potrà essere utilizzata ai fini dei versamenti dell'IRPEF, dell'Iva, dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, successivamente alla data di presentazione della presente dichiarazione e anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 tenendo presente che quest'ultima modalità è l'unica consentita per i crediti spettanti ai sensi dell'art. 7 della legge n. 388 del 2000.

Credito di imposta a favore delle imprese costruttrici o importatrici di veicoli, ciclomotori e motoveicoli, spettante a fronte della rottamazione di analoghi beni usati

(art. 29 del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30; art. 1 del D.L. 25 settembre 1997, n. 324, convertito dalla legge 25 novembre1997, n. 403; art. 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266; art. 6 della legge 11 maggio 1999, n. 140; art. 54, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488)

Beneficiano del credito di imposta in questione le imprese costruttrici o importatrici di autovetture o di autoveicoli per trasporto promiscuo di cui all'art. 54, comma 1, lett. a) e c) del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, di autoveicoli con trazione elettrica, nonché di ciclomotori o motoveicoli di cui, rispettivamente, agli art. 52 e 53 del citato decreto, come integrati dall'art. 1, comma 4, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 aprile 1994.
Detti crediti spettano – in occasione dell'acquisto in Italia di veicoli nuovi di fabbrica, anche in locazione finanziaria, ovvero di ciclomotori e motoveicoli nuovi di fabbrica, da parte delle persone fisiche, anche non residenti, che consegnano per la rottamazione analoghi beni usati aventi determinati requisiti – alle imprese costruttrici o importatrici le quali hanno riconosciuto al venditore l'importo del contributo statale previsto dagli artt. 29 del D.L. n. 669 del 1996, convertito dalla legge n. 30 del 1997, 1 del D.L. n. 324 del 1997, convertito dalla legge n. 403 del 1997, 22 della legge n. 266 del 1997, 6 della legge n. 140 del 1999, e 54 della legge n. 488 del 1999.
Si ricorda che l'agevolazione relativa alle autovetture o autoveicoli per trasporto promiscuo ha avuto termine nel corso dell'anno 1998.
Il credito relativo agli acquisti di autoveicoli con trazione elettrica continua a maturare nei limiti della copertura finanziaria disponibile; quello relativo all'acquisto di ciclomotori e motoveicoli a trazione elettrica viene riconosciuto a partire dal 21.5.1999 e per la durata di 12 mesi; quello relativo all'acquisto di ciclomotori e motoveicoli conformi ai limiti di emissione previsti dall'art. 5 della Direttiva 97/24/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 1997, è stato prorogato al 31.12.2000.
I crediti in questione possono essere utilizzati per il versamento delle ritenute operate sui redditi da lavoro dipendente, dell'IRPEF e dell'Iva, dovute anche in acconto, per l'esercizio in cui avviene il rilascio, da parte del pubblico registro automobilistico, dell'originale del certificato di proprietà del veicolo nuovo ovvero, in caso di ciclomotori, per l'esercizio nel corso del quale viene emessa la fattura di vendita, e per i successivi; inoltre, i crediti stessi possono essere utilizzati a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 358 del 1997.
I crediti stessi possono essere fatti valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; a tal fine sono stati istituiti i **codici tributo da indicare nella colonna "Importi a credito compensati" del modello di pagamento F24: 6712** - "Credito d'imposta - Incentivi per la rottamazione di autovetture o di autoveicoli - Art. 29, D.L. 669/1996, convertito dalla legge 30/1997 – Art. 1 D.L. 324/1997 convertito dalla legge 403/1997", **6710** – "Credito d'imposta – Incentivi per la rottamazione di ciclomotori e motoveicoli – Art. 22 legge 226/1997".
Le imprese interessate sono tenute a conservare, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, la documentazione che deve essere ad esse trasmessa dal venditore, individuata al comma 5 dell'art. 29 della legge n. 30 del 1997 in caso di cessione di veicoli ed al comma 6 dell'art. 22 della legge n. 266 del 1997 in caso di cessione di ciclomotori e motoveicoli.

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU50**, l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante dal rigo RU52 del Mod. UNICO/RU/2000;
- nel **rigo RU51**, l'ammontare del credito spettante nel periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU52, colonna 1**, l'ammontare del credito di cui ai righi RU50 e RU51, utilizzato per i versamenti delle ritenute alla fonte operate sui redditi da lavoro dipendente la cui scadenza è successiva alla data di presentazione della precedente dichiarazione e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU52, colonna 2**, l'ammontare del credito di cui ai righi RU50 e RU51, utilizzato a compensazione dei versamenti dell'Iva dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;

- nel **rigo RU52, colonna 3**, l'ammontare del credito di cui ai righi RU50 e RU51, utilizzato a compensazione dell'IRPEF relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU52, colonna 4**, l'ammontare del credito di cui ai righi RU50 e RU51, utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU52, colonna 5**, l'ammontare del credito di cui ai righi RU50 e RU51, utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU53**, l'importo del credito residuo risultante dalla differenza tra la somma degli importi indicati nei righi RU50 e RU51 e la somma degli importi indicati nel rigo RU52, colonne 1, 2, 3, 4 e 5 che potrà essere utilizzato ai fini dei versamenti delle ritenute, dell'Iva, dell'IRPEF e dell'imposta sostitutiva sopra menzionata, successivi a quelli indicati nel rigo RU51 e anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997

Credito di imposta a favore delle imprese costruttrici o importatrici spettante a fronte della rottamazione di macchine e attrezzature agricole
(art. 17, c. 34, della legge 27 dicembre1997, n. 449)

Beneficiano del credito di imposta in questione le imprese costruttrici o importatrici di macchine agricole, di cui all'art. 57 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, di attrezzature agricole portate, semiportate e attrezzature fisse.
Il credito di imposta è riconosciuto – in occasione dell'acquisto in Italia di macchine e attrezzature agricole nuove di fabbrica da parte di persone fisiche e giuridiche, che consegnano per la rottamazione analoghi beni usati, secondo la corrispondenza prevista dall'art. 3 del decreto del Ministro per le politiche agricole del 25 maggio 1998 aventi determinati requisiti – alle imprese costruttrici o importatrici che abbiano rimborsato al venditore l'importo del contributo statale previsto dall'art. 17 comma 34, della legge n. 449 del 1997 Tale credito può essere utilizzato per il versamento delle ritenute operate in qualità di sostituto di imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'IRPEF e dell'Iva, dovute anche in acconto, per l'esercizio in cui è avvenuta la vendita e per i successivi; inoltre, il credito stesso può essere utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 358 del 1997
Il credito stesso può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241, a tal fine è stato istituito il **codice tributo da indicare nella colonna "Importi a credito" del modello di pagamento F24: 6711** – "Credito d'imposta – Incentivi per la rottamazione di macchine e attrezzature agricole – Art. 17 c 34, legge n. 449/97"
Le imprese che beneficiano del credito sono tenute a conservare, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, la documentazione, trasmessa ad esse dal venditore, indicata all'art. 9 del D.M. 25 maggio 1998.

Nel prospetto va indicato:
- Nel **rigo RU54**, l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante dal rigo RU56 del Mod. UNICO/RU/2000;
- nel **rigo RU55**, l'ammontare del credito spettante nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU56, colonna 1**, l'ammontare del credito di cui ai righi RU54 e RU55, utilizzato per i versamenti, dovuti fino alla data di presentazione della presente dichiarazione, delle ritenute alla fonte operate sui redditi da lavoro dipendente;
- nel **rigo RU56, colonna 2**, l'ammontare del credito di cui ai righi RU54 e RU55 utilizzato a compensazione dei versamenti dell'Iva dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU56, colonna 3**, l'ammontare del credito di cui ai righi RU54 e RU55 utilizzato a compensazione dell'IRPEF relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU56, colonna 4**, l'ammontare del credito di cui ai righi RU54 e RU55 utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU56, colonna 5**, l'ammontare del credito di cui ai righi RU54 e RU55 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU57** l'importo del credito residuo risultante dalla differenza tra la somma degli importi indicati nei righi RU54 e RU55 e la somma degli importi indicati nel rigo RU56, colonne 1, 2, 3, 4 e 5, che potrà essere utilizzato ai fini dei versamenti delle ritenute, dell'Iva, dell'IRPEF e dell'imposta sostitutiva sopra menzionata, successivi a quelli indicati nel rigo RU56 e anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997

Credito di imposta concesso a favore delle imprese costruttrici o importatrici di autoveicoli alimentati a metano o GPL e delle imprese installatrici di impianti di alimentazione a metano o GPL
(art. 1 legge 25 novembre 1997, n. 403)

Beneficiano del credito d'imposta in questione le imprese costruttrici o importatrici di autovetture o di autoveicoli per uso promiscuo di cui all'articolo 54, comma 1 lett. a) e c) del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e le imprese installatrici di impianti di alimentazione a gas metano o a GPL.

Il credito d'imposta spetta in occasione delle cessioni a favore di persone fisiche, effettuate a partire dal 1° agosto 1998, di autoveicoli nuovi di fabbrica omologati anche o esclusivamente a metano o a GPL alle imprese costruttrici o importatrici le quali hanno riconosciuto al venditore l'importo del contributo statale nella misura prevista dall'art. 2 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 17 luglio 1998, n. 256. Inoltre, il credito spetta, sempre nella misura prevista dal citato decreto ministeriale, anche alle imprese installatrici di impianti a gas metano o a GPL le quali hanno riconosciuto il contributo per le installazioni effettuate, *a partire dal 16 agosto 1998 (data di entrata in vigore del medesimo decreto)*, su autoveicoli entro l'anno successivo alla data di prima immatricolazione degli stessi, purché quest'ultima abbia avuto luogo a partire dal 1° agosto 1997

Al fine di stabilire la data di acquisto e la data di installazione fanno fede rispettivamente la richiesta di iscrizione al P.R.A. del contratto stipulato con il venditore ed il collaudo all'ufficio provinciale della motorizzazione civile.

Il credito d'imposta può essere utilizzato per il versamento delle ritenute operate sui redditi da lavoro dipendente, dell'IRPEF e dell'Iva, dovute anche in acconto, per l'esercizio in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà e per i successivi, nel caso di imprese costruttrici o importatrici. Ferme restando le medesime modalità di utilizzo, gli installatori possono recuperare l'importo dell'agevolazione nell'esercizio in cui viene effettuato *il collaudo all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e nei successivi* Inoltre, i crediti d'imposta possono essere utilizzati a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 358 del 1997

Detto credito può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241, a tal fine è stato istituito apposito **codice tributo da utilizzare nella colonna "Importi a credito compensati" del mod. di pagamento F24: 6709** – "Credito d'imposta – Incentivi per gli autoveicoli alimentati a metano o a gas di petrolio liquefatto – Art 1 D.L. 324/1997, convertito nella legge n. 403/1997"

Le imprese beneficiarie del credito sono tenute a conservare, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, la documentazione, che nel caso di cessione di autoveicoli deve loro essere trasmessa dal venditore, individuata dal comma 8 dell'art. 5 *del citato decreto ministeriale*.

Nel prospetto va indicato:
- nel **rigo RU58**, l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante dal rigo RU60 del Mod. UNICO/RU/2000;
- nel **rigo RU59**, l'ammontare del credito spettante nel periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU60, colonna 1**, l'ammontare del credito di cui ai righi RU58 e RU59 utilizzato per i versamenti, dovuti fino alla data di presentazione della presente dichiarazione, delle ritenute alla fonte operate sui redditi da lavoro dipendente;
- nel **rigo RU60, colonna 2**, l'ammontare del credito di cui ai righi RU58 e RU59, utilizzato a compensazione dei versamenti dell'Iva *dovuti successivamente alla data di presentazione* della precedente dichiarazione e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU60, colonna 3**, l'ammontare del credito di cui ai righi RU58 e RU59, utilizzato a compensazione dell'IRPEF relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU60, colonna 4**, l'ammontare del credito di cui ai righi RU58 e RU59, utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU60, colonna 5**, l'ammontare del credito di cui ai righi RU58 e RU59, utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU61**, l'importo del credito residuo risultante dalla differenza tra la somma degli importi indicati nei righi RU58 e RU59 e la somma degli importi indicati nel rigo RU60, colonne 1, 2, 3, 4 e 5, che potrà essere utilizzato ai fini dei versamenti delle ritenute, dell'Iva, dell'IRPEF e dell'imposta sostitutiva sopra menzionata, successivi a quelli indicati nel rigo RU60 e anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997·

Credito di imposta per la ricerca scientifica
(art. 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449)

L'art. 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 prevede a favore delle piccole e medie imprese, così come definite dai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997 e 23 dicembre 1997 delle imprese artigiane e dei soggetti indicati nell'art. 17 della legge 317 del 1991 a partire dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 1998, un credito d'imposta per ogni nuova assunzione, a tempo pieno, di titolari di dottorato di ricerca o di personale in possesso di altro titolo di formazione post-laurea, ovvero di laureati con esperienza nel settore della ricerca, nonché per ogni nuovo contratto per attività di ricerca commissionata ad università e ad altri soggetti operanti nell'ambito della ricerca scientifica e per l'assunzione degli oneri relativi a borse di studio concesse per la frequenza a corsi di dottorato di ricerca.
Il credito di imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale il credito è concesso.
Con decreto 22 luglio 1998, n. 275, è stato adottato il regolamento che disciplina le modalità di concessione degli incentivi.
Detto credito, che non concorre alla formazione del reddito imponibile, può essere fatto valere ai fini del pagamento, anche in acconto, dell'IRPEF, dell'Iva e dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n.358, a partire dai versamenti da effettuare, successivamente alla comunicazione da parte del Ministero competente, per il periodo d'imposta nel quale il beneficio è concesso e per quelli successivi.
Il credito d'imposta può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, a tal fine è stato istituito il **codice tributo da utilizzare nel modello di pagamento F24: 6701** "Credito d'imposta – Incentivi per la ricerca scientifica · Art. 5, legge 449/1997"

Nel prospetto va indicato:
- nel **rigo RU62** l'ammontare del credito residuo risultante dalla precedente dichiarazione di cui al rigo RU70 del Mod. UNICO 2000;
- nel **rigo RU63** l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU64, colonna 1**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU62 e di rigo RU63 utilizzato ai fini dei versamenti dell'Iva, dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU64, colonna 2**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU62 e di rigo RU63 utilizzato ai fini del versamento dell'IRPEF relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU64, colonna 3**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU62 e di rigo RU63 utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n.358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU64, colonna 4**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU62 e di rigo RU63 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU65** l'ammontare del credito residuo risultante dalla differenza tra la somma dei righi RU62 e RU63 e la somma degli importi indicati al rigo RU64 colonne 1, 2, 3 e 4 che potrà essere utilizzato ai fini dei versamenti dell'IRPEF, dell'Iva e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, successivamente alla data di presentazione della presente dichiarazione e anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 241 del 1997

Metanizzazione della Sardegna
(Legge 31 marzo 1998, n. 73)

L'art. 6 della legge 31 marzo 1998, n. 73 prevede la concessione di un credito di imposta a favore delle imprese che svolgono attività produttive situate nella regione Sardegna, appartenenti alle categorie individuate con il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 23 dicembre 1998, pubblicato in G.U. n. 97 del 27 aprile 1999, che sostengono maggiori costi di produzione come diretta conseguenza della mancata attuazione del piano di metanizzazione della regione stessa.
Il credito d'imposta è concesso, tenuto conto dei criteri e dei limiti previsti dalla vigente normativa dell'Unione Europea in materia di regime di aiuto, a valere originariamente nel periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 1998 e in quello successivo. Con la L. n. 388 del 23 dicembre 2000, all'art. 145, comma 9, si è da ultimo disposto che, al fine di evitare che le imprese interessate a causa dei ritardi nella notifica alla Commissione delle Comunità europee, perdano i benefici previsti dalla citata legge n. 73 del 1998 per l'esercizio 2000, il credito d'imposta maturato e non compensato dello stesso esercizio è compensabile nel corso dell'esercizio 2001 secondo le modalità previste dalla stessa legge. La misura, le moda-

lità e i termini per la fruizione del credito d'imposta sono stati fissati con decreto 5 agosto 1999 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Detto credito deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale il beneficio è stato concesso e può essere utilizzato per il versamento delle ritenute sul reddito delle persone fisiche operate sui redditi da lavoro dipendente e sui compensi da lavoro autonomo, dell'IRPEF e dell'IVA, dovute anche in acconto, nonché dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997 n. 358; l'eventuale eccedenza è riportabile nei periodi d'imposta successivi.
Il credito stesso può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241 a tal fine è stato istituito il **codice tributo da indicare nella colonna "Importi a credito compensati" del modello di pagamento F24: 6708** – "Credito d'imposta – agevolazioni per mancata attuazione programma di metanizzazione della Sardegna – Art. 6, legge 73/1998"

Nel prospetto va indicato:
- nel **rigo RU66** l'ammontare del credito residuo risultante dalla precedente dichiarazione di cui al rigo RU75 del Mod. UNICO 2000;
- nel **rigo RU67** l'ammontare del credito d'imposta eventualmente concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU68, colonna 1**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU66 e di rigo RU67 utilizzato a compensazione dei versamenti, dovuti fino alla data di presentazione della presente dichiarazione, delle ritenute alla fonte operate sui redditi da lavoro dipendente e sui compensi da lavoro autonomo;
- nel **rigo RU68, colonna 2,** l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU66 e di rigo RU67 utilizzato a compensazione dei versamenti dell'Iva dovuti fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU68 colonna 3**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU66 e di rigo RU67 utilizzato a compensazione dell'IRPEF relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU68, colonna 4**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU66 e di rigo RU67, utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997 n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU68, colonna 5**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU66 e di rigo RU67, utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU69,** l'importo del credito residuo risultante dalla differenza tra la somma dei righi RU66 e RU67 e la somma degli importi indicati nel rigo RU68 colonne 1, 2, 3, 4 e 5, che potrà essere utilizzato ai fini dei versamenti delle ritenute, dell'Iva, dell'IRPEF e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, successivi a quelli indicati nel rigo RU68 e anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997

Credito d'imposta per esercenti sale cinematografiche
(D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60)

L'art. 20 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60, prevede la concessione agli esercenti sale cinematografiche di un credito di imposta in sostituzione degli abbuoni previsti ai fini del versamento dell'imposta sugli spettacoli.
L'ammontare del credito, le condizioni e i criteri per la sua concessione sono disciplinati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per i beni e le attività culturali n. 310 del 22 settembre 2000.
Il beneficio si applica a decorrere dal 1° gennaio 2000.
Il riconoscimento del credito è subordinato alle seguenti condizioni:
- effettiva esecuzione dello spettacolo cinematografico;
- documentazione dei corrispettivi mediante titolo di accesso o documenti alternativi nelle ipotesi previste;
- annotazione dell'ammontare del credito nel registro dei corrispettivi.

Il credito è commisurato ai corrispettivi del periodo di riferimento al netto dell'IVA risultanti dalle annotazioni nel registro di cui all'art. 24 del D.P.R. n. 633/72 e può essere utilizzata nei periodi successivi al trimestre o semestre solare di riferimento. Detto credito, che non concorre alla formazione del reddito imponibile può essere detratto in sede di liquidazioni e versamenti dell'IVA o compensato ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997. A quest'ultimo fine è stato istituito il **codice tributo da indicare nella colonna "Importi a credito compensati" del modello di pagamento F24: 6604** – "Credito d'imposta per esercenti sale cinematografiche Art. 20 D.Lgs. n. 60 del 1999"

Nel prospetto va indicato:
- nel **rigo RU70**, l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU71, colonna 1,** l'ammontare del credito di cui al rigo RU70 utilizzato in detrazione in sede di liquidazioni e versamenti dell'IVA dovuta per l'anno 2000;
- nel **rigo RU71, colonna 2,** l'ammontare del credito di cui al rigo RU70 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo é previsto dal momento di intervenuta maturazione del credito, fino al termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU72** la differenza tra l'importo di rigo RU70 e la somma degli importi indicati nel rigo RU71, colonne 1 e 2 che potrà essere utilizzato in detrazione in sede di liquidazioni e versamenti dell'IVA successivi a quelli di cui al rigo RU71, colonna 1 ed in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 successivamente alla data di presentazione della presente dichiarazione.

Credito d'imposta per compensi in natura

(art. 6 della legge 23 dicembre 1999, n. 488)

Generalità

L'articolo 6, commi 9, 10 e 11 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, prevede l'attribuzione di un credito d'imposta alle società e agli enti che incrementano la base occupazionale dei lavoratori dipendenti in essere alla data del 30 settembre 1999, operando le assunzioni dal 1° gennaio 2000 e fino al 31 dicembre 2002.
Si precisa che a seguito dell'intervenuta abrogazione dei commi 9, 10 e 11 dell'art. 6 della legge n. 488 del 1999 disposta dall'art. 2, comma 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le assunzioni utili alla rilevazione dell'incremento della base occupazionale sono soltanto quelle effettuate fino al 31 dicembre 2000.
Il credito d'imposta è pari al 19 per cento del compenso in natura determinato, con riferimento ai fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato ai dipendenti, ai sensi dell'art. 48, comma 4, lett. c), del Tuir; per maggiori delucidazioni in merito alla determinazione del compenso in natura si rinvia alla circolare ministeriale n. 326/e del 23 dicembre 1997

Le assunzioni devono riguardare soggetti che, alternativamente:
- fruiscono di trattamento di integrazione salariale, se non in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia o di anzianità;
- si trovano collocati in mobilità ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223;
- sono impiegati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative;
- trasferiscono, per esigenze connesse con il rapporto di lavoro, la loro residenza anagrafica;
- sono portatori di handicap individuati ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

L'incremento della base occupazionale deve essere considerato al netto delle diminuzioni occupazionali, comprese quelle che intervengono in società controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
Il credito in questione non concorre alla formazione del reddito imponibile, non va considerato ai fini della determinazione del rapporto di cui all'art. 63 del Tuir, è riportabile nei periodi d'imposta successivi ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241. A quest'ultimo fine è stato istituito il **codice tributo da indicare nella colonna "Importi a credito compensati" del modello di pagamento F24: 6606** – "Credito d'imposta per compensi in natura – art. 6, L. 488/99"

Condizioni per fruire del credito d'imposta

Incremento della base occupazionale

Per verificare se esistono gli incrementi della base occupazionale che generano il diritto al credito d'imposta occorre raffrontare la base occupazionale in essere alla data del 30 settembre 1999 con quella esistente al termine di ogni periodo di paga successivo al 1° gennaio 2000.

Decremento della base occupazionale in società controllate

L'incremento della base occupazionale deve essere considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile e facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Detta situazione di controllo può verificarsi anche in caso di persona fisica socio di una società nella quale disponga della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria ovvero dei voti sufficienti per esercitare una influenza dominante in tale assemblea.
Con riguardo alle diminuzioni occupazionali in società controllate, si fa, inoltre, presente quanto segue:
- se il credito viene calcolato per una società controllante, l'incremento di base occupaziona-

le ad essa riferibile in un determinato periodo di paga va diminuito dei decrementi che si sono verificati, nel medesimo periodo, nelle società da essa controllate. Non si deve tener conto degli incrementi verificatisi nelle singole società controllate. Se, ad esempio, la società A) controllante, per il mese di gennaio 2000, registra un incremento base occupazionale pari a tre unità, e si ha: nella società controllata B) un incremento di 4 unità e nella società controllata C) un decremento di una unità, la base occupazionale della controllante A) deve considerarsi incrementata di due unità;

- se il credito d'imposta viene calcolato, invece, per la società controllata, questa deve tenere conto delle sole diminuzioni di base occupazionale che si sono verificate in altre società controllate, anche per interposta persona, da tale società; se, ad esempio, la società A) controlla le società B), C) e D) e la società B) a sua volta controlla la società K), nel determinare il credito della società B) si deve tenere conto dei decrementi che si sono verificati in K) e non di quanto avvenuto in A), C) e D).

Modalità di determinazione del credito d'imposta

La verifica dell'esistenza di eventuali incrementi di base occupazionale va operata al termine di ciascun periodo di paga (mese, quindicina o settimana). Se l'incremento verificatosi in un determinato periodo di paga viene successivamente meno, il contribuente non perde il diritto ad utilizzare il credito maturato in precedenza. Si potrà, peraltro, generare in seguito ulteriore credito se per i successivi periodi di paga si dovesse registrare un nuovo incremento di base occupazionale rispetto alla data di riferimento del 30 settembre 1999.

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU73**, l'ammontare del credito spettante per il periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU74**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU73, utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU75**, la differenza fra l'importo di rigo RU73 e l'importo indicato nel rigo RU74, che potrà essere utilizzata in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 successivamente alla data di presentazione della presente dichiarazione.

Teleriscaldamento alimentato con biomassa
(art. 8, comma 10, lett. f) della legge n. 448 del 1998)

L'art. 8, comma 10, lett. f) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, prevede la concessione di benefici mediante misure compensative di settore che comportano, tra l'altro, incentivi per la gestione di reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa quale fonte energetica nei comuni ricadenti nelle zone climatiche E) ed F) di cui al D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412.
Le relative risorse finanziarie sono state assegnate con l'art. 2 del DL 30 dicembre 1999, n. 500, convertito dalla legge 25 febbraio 2000, n. 33 e le modalità di utilizzazione sono state fissate con decreto interministeriale 20 luglio 2000, n. 337 In particolare l'art. 6 di detto decreto prevede la concessione di un'agevolazione con credito d'imposta pari a lire 20 per Kwh di calore fornito, da traslare sul prezzo di cessione all'utente finale, per la gestione di reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa nelle zone climatiche sopra indicate.
Per effetto dell'art. 4, comma 4 bis, del DL 30 settembre 2000, n. 268, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2000, n. 354, per il periodo 3 ottobre-31 dicembre 2000, l'ammontare dell'agevolazione è aumentato di lire 30 per Kwh di calore fornito.
Al beneficio sono ammessi i gestori delle reti di teleriscaldamento dietro presentazione di apposita istanza all'ufficio tecnico di finanza territorialmente competente.
Le modalità di utilizzo dei benefici concessi ai sensi dell'art. 8, comma 10, lett. f) della legge n. 448 del 1998 e successive modificazioni, sono stabilite dall'art. 4, comma 4-ter del citato DL 268 del 2000 conv. dalla legge n. 354 del 2000. Tale norma dispone che i beneficiari sono ammessi ad usufruire dell'agevolazione previa presentazione, agli uffici delle entrate competenti, dell'autodichiarazione sul credito maturato con la tabella dei Kwh forniti, avvalendosi delle procedure di compensazione di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997
Ai suddetti fini è stato istituito il **codice tributo da indicare nel modello di pagamento F24: 6737** – "Agevolazione sulle reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa o con energia geotermica Art. 8, comma 10, lett. f) della legge 23 dicembre 1998, n. 448"
Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU76**, l'ammontare del credito spettante nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU77** l'ammontare del credito di cui al rigo RU76 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;

- nel **rigo RU78**, la differenza fra l'importo di rigo RU76 e l'importo indicato nel rigo RU77 che potrà essere utilizzata in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 successivamente alla data di presentazione della presente dichiarazione, nonché secondo eventuali ulteriori modalità previste dalle emanande norme di attuazione.

Credito d'imposta a favore di esercenti attività di trasporto merci
(art. 8, legge 23 dicembre 1998, n. 448 - DPR n. 277 del 9 giugno 2000)

L'art. 8, comma 10, lettera e) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, prevede la concessione di un'agevolazione a favore degli esercenti le attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva non inferiore a 11,5 tonnellate da usufruire anche mediante credito d'imposta, pari all'incremento dell'accisa applicata per il medesimo anno al gasolio per autotrazione.
Con D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277 sono state dettate le norme di attuazione della disposizione citata.

Per esercenti le attività di autotrasporto merci si intendono:

a) le imprese che esercitano le attività di autotrasporto di merci per conto terzi iscritte nell'albo istituito con legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, o in conto proprio munite della licenza di cui all'articolo 32 della medesima legge ed iscritte nell'elenco degli autotrasportatori di cose in conto proprio (esercenti nazionali);
b) le imprese appartenenti ad altri Stati membri dell'Unione europea in possesso della licenza comunitaria per trasporti internazionali di merci su strada per conto terzi di cui al regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio, ovvero in conto proprio esentate, ai sensi dell'articolo 13 del medesimo regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio che ha modificato l'articolo 1 della prima direttiva del Consiglio del 23 luglio 1962, da ogni regime di licenze comunitarie e da ogni altra autorizzazione in presenza delle condizioni previste dall'allegato II, punto 4, di detto regolamento (CEE) n. 881/92 (esercenti comunitari).

La riduzione degli oneri gravanti sugli esercenti le attività di autotrasporto merci viene pertanto determinata in un ammontare pari agli incrementi della aliquota di accisa sul gasolio per autotrazione disposti per effetto dell'art. 8, commi 5 e 6 della legge n. 448 del 1998, rapportata ai consumi di tale prodotto nei periodi di riferimento.
Il beneficio in parola ha effetto dal 16 gennaio 1999, data di decorrenza del DPCM 15 gennaio 1999, con il quale è stato disposto il primo incremento di accisa sul gasolio per autotrazione pari a lire 33, 26 al litro.
Ai sensi dell'art. 2 del DL 30 settembre 2000, n. 268, convertito dalla legge 23 novembre 2000, n. 354, per l'anno 2000 non si è fatto luogo ad alcun ulteriore aumento intermedio delle accise sui prodotti interessati dalla cosiddetta "carbon tax"
Il credito derivante dalla riduzione suddetta, semprechè di importo non inferiore a 25 Euro, può essere utilizzato dal beneficiario in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997 ovvero riconosciuto al medesimo mediante rimborso della relativa somma.
Il credito in questione non concorre alla formazione del reddito imponibile e non va considerato ai fini del rapporto di cui all'art. 63 del Tuir.
Per ottenere il beneficio gli esercenti nazionali e gli esercenti comunitari presentano ai competenti uffici dell'Agenzia delle Dogane, entro il 30 giugno successivo alla scadenza di ciascun anno solare, un'apposita dichiarazione redatta secondo le prescrizioni di cui ai commi da 2 a 7 del DPR 9 giugno 2000, n. 277 e le modalità di concessione del credito sono disciplinate dall'art. 4 dello stesso decreto che al comma 3 prevede, in particolare, che gli esercenti nazionali e gli esercenti comunitari tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi, utilizzano il credito in compensazione entro l'anno solare in cui è sorto per effetto delle disposizioni di cui al comma 2 dello stesso art. 4 e per la fruizione dell'eventuale eccedenza presentano richiesta di rimborso entro i sei mesi successivi a tale anno. Il termine per la presentazione delle dichiarazioni relative all'anno 1999 è stato fissato in sessanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del DPR n. 277 del 2000 con scadenza, quindi, l'11 dicembre 2000.
Ai fini della compensazione del credito è stato istituito il **codice tributo da indicare nella colonna "importi a credito" del modello di pagamento F24: 6730** - "Credito d'imposta a favore degli esercenti l'attività di trasporto merci"
Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU79**, l'ammontare del credito spettante nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU80**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU79 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 secondo le disposizioni del DPR n. 277 del 2000.
- nel **rigo RU81**, l'importo che non ha trovato capienza costituito dalla differenza tra l'importo di rigo RU79 e l'importo di rigo RU80.

Credito d'imposta a favore di esercenti alcune attività di trasporto merci, esercenti autoservizi e trasporti a fune
(art. 1 D.L. n. 265 del 2000 convertito dalla legge n. 343 del 2000)

Al fine di compensare le variazioni dell'incidenza sul prezzo al consumo del gasolio per autotrazione derivante dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio, il DL 23 settembre 2000, n. 265, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2000, n. 343 ha previsto, a decorrere dal 1° settembre 2000 fino al 31 dicembre 2000, per il gasolio per autotrazione *utilizzato da determinati soggetti, la riduzione dell'aliquota di accisa* di lire 100.000 per 1.000 litri di prodotto, soggetta ad adeguamento ai sensi dell'art. 1, comma 4, dello stesso DL.

I soggetti interessati all'agevolazione sono:

a) esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate;
b) imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento CEE n. 684/92 del Consiglio del 16 marzo 1992 e al D.Lgs. 19 novembre 1997 n. 422;
c) imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone (per questi soggetti la maturazione del beneficio decorre non dal 1° settembre 2000 ma dal 1° ottobre 2000).

Per il recupero di quanto spettante sui consumi effettuati dal 1° settembre 2000 fino al 31 dicembre 2000, gli interessati presentano entro il 31 marzo 2001 apposita dichiarazione ai competenti uffici dell'Agenzia delle Dogane con l'osservanza delle modalità stabilite con il regolamento di cui all'art. 8, comma 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Il Dipartimento delle Dogane, con nota prot. n. 7960.00 del 12 dicembre 2000, ha ritenuto applicabile, con i *necessari adattamenti*, il regolamento emanato con DPR 9 giugno 2000, n. 277

Dalla data di entrata in vigore della legge n. 343 del 2000, di conversione del D.L. n. 265 del 2000, i medesimi destinatari dell'agevolazione possono presentare la dichiarazione dei consumi effettuati nel periodo dal 1° settembre 2000 al 31 ottobre 2000.

L'importo del credito spettante, nell'eventualità che non venga richiesto l'importo a rimborso, può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241.

A tal fine è stato istituito il **codice tributo, da indicare nella colonna importi a credito del modello di pagamento F24: 6731** – "Credito d'imposta derivante dalle variazioni dell'incidenza sul prezzo al consumo del gasolio per autotrazione - D.L. n. 265/00"

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU82**, l'ammontare del credito spettante nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU83**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU82 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 secondo le modalità del DPR n. 277 del 2000.
- nel **rigo RU84**, l'importo che non ha trovato capienza costituito dalla differenza tra l'importo di rigo RU82 e l'importo di rigo RU83.

Altri crediti d'imposta non più in vigore

Questa sezione è relativa all'utilizzo, nel corso dell'esercizio, di eventuali crediti di imposta non riportati specificatamente nel presente quadro, in quanto non più in vigore.

Tra gli altri, vi potrà essere indicato l'utilizzo del credito residuo concesso ai datori di lavoro ai sensi del D.L. 357 del 1994 per l'incremento della base occupazionale tenendo presente che per l'utilizzo di tale credito in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 è stato istituito il codice tributo da indicare nella colonna " Importi a credito compensati " del modello di pagamento F 24: *6716 - Credito d'imposta – Premio di assunzione* – Art. 2, D.L. 357/1994, convertito dalla legge 489/1994.

In particolare va riportato:

- nel **rigo RU85**, l'ammontare dell'importo residuo non utilizzato;
- nel **rigo RU86**, rispettivamente nelle **colonne 1, 2 e 3**, l'utilizzo dell'importo del precedente rigo in compensazione dei versamenti delle ritenute alla fonte operate sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi da lavoro autonomo, dei versamenti dell'Iva e dell'IRPEF. *Limitatamente al residuo credito di cui al* D.L. 357 del 1994, va riportato, nelle ulteriori rispettive **colonne 4 e 5**, l'eventuale utilizzo ai fini del pagamento dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 358 del 1997 e in compensazione ai sensi del D.Lgs. 241 del 1997

Richiesta di sospensione dei versamenti d'imposta dei creditori verso l'EFIM
(art. 1 del D.L. 23 dicembre 1993, n. 532, conv. dalla legge 17 febbraio 1994, n. 111 e art. 8 del D.L. 31 gennaio 1995, n. 26, conv. dalla legge 29 marzo 1995, n. 95)

Il presente prospetto va utilizzato dalle piccole e medie imprese, individuate nella decisione della Commissione delle Comunità Europee 92/C 213/02, adottata in data 20 maggio 1992, creditrici del soppresso EFIM e delle società dal medesimo controllate, per le quali a norma dell'art. 6 del D.L. 19 dicembre 1992, n. 487 convertito dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, opera, a decorrere dal 18 luglio 1992, la sospensione del pagamento dei crediti da esse vantati.

Per effetto dell'art. 1 del D.L. 23 dicembre 1993, n. 532, convertito dalla legge 17 febbraio 1994, n. 111, nei confronti dei menzionati soggetti sono sospesi i termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto, nonché delle ritenute dovute in qualità di sostituto d'imposta, da versare o iscritte a ruolo (cfr. Circolare n. 110/E del 18 luglio 1994).

La sospensione dei versamenti è ammessa fino a concorrenza dell'ammontare dei crediti vantati, come risultano dai decreti del Ministro del tesoro di approvazione dell'elenco dei crediti ammessi, ovvero da documentazione avente data certa e asseverata dagli amministratori responsabili delle società creditrici.
Ai sensi dell'art. 6 del D.L. 2 ottobre 1995, n. 415, convertito dalla legge 29 novembre 1995, n. 507 il versamento delle imposte sospese da parte delle imprese ai sensi dell'art. 1 del citato D.L. n. 532 del 1993 deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data in cui, per effetto di pagamenti definitivi, totali o parziali, da parte degli enti debitori, comprese le imprese poste in liquidazione coatta amministrativa, viene ad esaurirsi il credito vantato.
Pertanto, i soggetti interessati devono indicare:
- nel **rigo RU87**, l'importo del credito per il quale è operante la sospensione del pagamento dei debiti dell'EFIM e delle società da questo controllate, al netto degli importi indicati per i quali si è fruito della sospensione dei versamenti ai fini delle ritenute, dell'IRPEF, dell'Ilor, dell'imposta sul patrimonio netto e dell'Iva nonché delle iscrizioni a ruolo, nella dichiarazione dei redditi relativa al 1999 e in quelle relative agli anni precedenti;
- nel **rigo RU88**, l'importo del credito eventualmente rimborsato;
- nel **rigo RU89, colonna 1**, l'importo delle ritenute dovute in qualità di sostituto d'imposta per il periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, per le quali si fruisce della sospensione;
- nel **rigo RU89, colonna 2**, l'importo dell'IVA dovuta dalla data di presentazione della precedente dichiarazione e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione per la quale si fruisce della sospensione;
- nel **rigo RU89, colonna 3**, l'importo dell'IRPEF dovuta per il periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione per la quale si fruisce della sospensione;
- nel **rigo RU90**, l'importo complessivo delle citate imposte iscritte a ruolo per le quali si fruisce della sospensione;
- nel **rigo RU91**, la differenza tra l'importo di rigo RU87 e la somma degli importi dei righi RU88, RU89, colonne 1 2 e 3 e RU90.

PARTE II: ISTRUZIONI PARTICOLARI
PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA 2001

Si forniscono di seguito alcuni chiarimenti ed integrazioni alle istruzioni per la compilazione della dichiarazione annuale IVA/2001 (pubblicate nel supplemento n. 9 alla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2001), riservate sia ai contribuenti obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA all'interno del modello UNICO/2001 sia ai soggetti tenuti a presentare la dichiarazione IVA "in via autonoma"

A) Istruzioni per i contribuenti che devono comprendere la dichiarazione IVA nell'ambito della dichiarazione unificata – Modello UNICO 2001 – (per l'elenco dei soggetti obbligati a presentare la dichiarazione IVA "in via autonoma" vedasi paragrafo 1.1 delle istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione IVA/2001)

- I quadri della dichiarazione IVA da utilizzare per la compilazione della dichiarazione unificata sono identici a quelli previsti per la dichiarazione IVA da presentare in via autonoma, ad eccezione del **frontespizio** contenente oltre i dati anagrafici del contribuente il **quadro VX** (determinazione dell'IVA da versare o del credito d'imposta). Infatti, nel caso di compilazione della dichiarazione unificata – Modello UNICO 2001 – deve essere utilizzato il frontespizio di tale modello (e le relative istruzioni) ed i dati contenuti nel quadro VX devono essere indicati nel **quadro RX** del modello unificato.
- Non vanno inoltre tenute in considerazione le istruzioni particolari riguardanti gli enti e le società partecipanti alla liquidazione dell'IVA di gruppo (comprese quelle riguardanti il quadro VK), in quanto tali contribuenti non possono comprendere la dichiarazione IVA nella dichiarazione unificata – modello UNICO 2001 – ma sono obbligati a presentarla in via autonoma.
- Anche chi deve presentare la dichiarazione unificata con il modello UNICO 2001 comprendente la dichiarazione IVA, è tenuto a presentare, per la richiesta del rimborso del credito IVA, il **modello VR-2001** con le modalità e nei termini riportati nelle relative istruzioni. Si ricorda che detto modello deve essere presentato al concessionario della riscossione **in due esemplari** (uno per il concessionario della riscossione ed uno per l'Ufficio), **entrambi sottoscritti in originale**.

B) Ulteriori istruzioni per la compilazione della dichiarazione IVA riservate sia ai contribuenti obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA all'interno del modello UNICO 2001 sia ai soggetti tenuti a presentare la dichiarazione IVA "in via autonoma"

- **Quadri VF - VG. Esercizio del diritto alla detrazione.** Come è noto, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, secondo periodo, del D.P.R. n. 633 del 1972, il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto medesimo è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della sua nascita. Pertanto, come precisato con la circolare n. 328/E del 24 dicembre 1997 il diritto alla detrazione deve essere esercitato con riferimento alle condizioni di detraibilità esistenti al momento in cui lo stesso è sorto e la misura della detrazione resta ancorata a tale momento e prescinde dalle condizioni esistenti al momento in cui il diritto alla detrazione viene esercitato. Al fine di tenere conto delle disposizioni sopra illustrate in sede di compilazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è esercitato il diritto alla detrazione, si precisa che occorre anzitutto ricomprendere nel quadro VF, in corrispondenza delle diverse tipologie di operazioni effettuate nonché delle diverse aliquote applicabili, gli acquisti rispetto ai quali l'imposta è divenuta esigibile in anni precedenti ma che sono stati annotati ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. n. 633 del 1972 nell'anno cui si riferisce la dichiarazione annuale. Inoltre, al fine di determinare la corretta misura di detrazione spettante *in relazione ai predetti acquisti, si precisa che si rende necessario calcolare l'imposta* relativa a tali acquisti ammessa in detrazione con riferimento alle condizioni di detraibilità che sussistevano al momento in cui è sorto il diritto alla detrazione e quella determinata in dichiarazione con riferimento al momento in cui tale diritto viene esercitato. La differenza risultante dal confronto operato tra le due misure di detrazione come sopra calcolate deve essere *indicata in aumento o in diminuzione dell'eventuale importo indicato nel rigo VG70* relativo alle altre rettifiche (eventualmente) operate.

- **Quadro VF. Regime speciale per i beni usati.** Nelle istruzioni per la compilazione della dichiarazione (v. Appendice - paragrafo 6) è stato precisato che i costi relativi alle operazioni rientranti nel regime del margine, in particolare per i soggetti che utilizzano i metodi di determinazione analitico e globale, devono essere indicati nel rigo VF12 in aggiunta agli importi degli altri acquisti non imponibili eventualmente effettuati. Attese le difficoltà operative rappresentate dalle Associazioni di categoria, si precisa che per quanto riguarda la compilazione della dichiarazione annuale relativa all'anno d'imposta 2000 deve ritenersi facoltativa l'indicazione richiesta nel rigo VF12 dei costi relativi alle operazioni rientranti nel regime speciale del margine da annotare, come è noto, nell'apposito registro di cui all'art. 38 del D.L. n. 41/1995. A rettifica di quanto precisato nelle istruzioni per la compilazione del rigo VF16, si chiarisce che il richiamo dell'intero quadro VF deve intendersi limitato al solo rigo VF16. Infatti, come sopra ribadito, i costi relativi ad operazioni che rientrano nel regime speciale del margine devono essere ricompresi nel rigo VF12

- **Quadri VH - VL. Dati relativi alle liquidazioni periodiche.** Come già precisato nelle istruzioni (paragrafo 4.2.7), nel campo "debiti" di ogni rigo del quadro VH deve essere sempre indicato l'importo dell'IVA da versare per ciascun periodo, importo che coincide con l'ammontare dell'IVA indicato nella colonna "importi a debito versati"del relativo modello F24 **solo se il versamento è stato regolarmente eseguito per ogni periodo**.
  Ad integrazione di quanto chiarito nelle istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione già pubblicate, si precisa che costituiscono eccezioni a tale principio di carattere generale le seguenti ipotesi:
  - **importo da versare per il periodo, comprensivo degli interessi dovuti dai contribuenti trimestrali, non superiore a lire 50.000 (25,82 euro).**
    Come chiarito con circolare n. 113/E del 31 maggio 2000 in materia di dichiarazioni e liquidazioni periodiche, tale importo, da riportare nella liquidazione periodica immediatamente successiva (e conseguentemente nella relativa dichiarazione periodica al rigo VP10 del modello approvato con decreto 21 dicembre 1999 ovvero VP15 del modello approvato con provvedimento del 31 gennaio 2001) non deve essere versato e quindi non deve essere indicato nel campo "debiti" del rigo del quadro VH del corrispondente periodo;
  - **versamenti relativi a liquidazioni periodiche precedenti non effettuati nei termini prescritti.**
    In caso di regolarizzazione di un omesso versamento d'imposta relativo ad una precedente liquidazione periodica, il contribuente non deve tener conto nel rigo del quadro VH corrispondente al periodo in cui viene effettuata la regolarizzazione, degli importi versati a tale titolo. Ciò in quanto, in corrispondenza di ogni periodo (mese o trimestre) deve essere

indicato, come sopra già chiarito, l'importo da versare di competenza di quel periodo, ancorché il versamento non sia stato poi effettuato nei termini prescritti ed anche se la regolarizzazione è stata effettuata, per quanto concerne l'imposta e gli interessi, in sede di dichiarazione periodica con l'adozione della c.d. "procedura semplificata" indicando il relativo importo dovuto nel rigo VP9 del modello approvato con decreto 21 dicembre 1999 (per le dichiarazioni periodiche relative all'anno 2000) ovvero nel rigo VP14 del modello approvato con provvedimento del 31 gennaio 2001 (per le dichiarazioni periodiche da presentare per l'anno 2001). Per quanto concerne gli interessi versati a seguito del ravvedimento, si ricorda che il relativo importo deve essere indicato nel rigo VL25 (interessi dovuti a seguito di ravvedimento);

- **contribuenti che hanno presentato una dichiarazione periodica integrativa a rettifica di una precedentemente presentata.**
  In tale ipotesi il quadro VH va compilato indicando nel rigo corrispondente al periodo di competenza i dati risultanti dalla dichiarazione integrativa presentata.

- **Quadro VL. Indicazione degli interessi dovuti dai contribuenti trimestrali di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 542 del 1999.** Per quanto riguarda la corretta esposizione nel quadro VL delle diverse tipologie di interessi dovuti dai contribuenti trimestrali, si chiarisce che dovranno essere indicati:
  - nel rigo VL24 gli interessi dovuti in relazione ai primi tre trimestri solari ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 542 del 1999, compresi gli interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali che derivano da regolarizzazioni effettuate in sede di dichiarazione periodica con il c.d. "metodo semplificato" e relative a violazioni commesse in precedenti periodi dello stesso anno d'imposta;
  - nel rigo VL25 esclusivamente gli interessi dovuti a seguito di ravvedimento;
  - nel rigo VL35 esclusivamente gli interessi dovuti in relazione all'IVA da versare come conguaglio annuale (comprensivo del quarto trimestre).

- **Quadri RX UNICO 2001 e VX dichiarazione IVA/2001. Eccedenze di versamento del conguaglio IVA.** Si ricorda, anzitutto, che nel quadro RX Sezione I del modello UNICO 2001 viene prevista un'apposita colonna per l'indicazione degli importi eventualmente versati in eccedenza rispetto agli importi dovuti in sede di dichiarazione annuale. In particolare, le eccedenze di versamento che concernono l'IVA devono essere riportate nei righi previsti per tale tributo in ogni singolo modello (RX1 di UNICO Società di persone, RX2 di UNICO Società di capitali e di UNICO Enti non commerciali, RX4 di UNICO Persone fisiche). Analoga indicazione, per i soggetti tenuti a presentare la dichiarazione IVA "in via autonoma", è stata prevista nel quadro VX, rigo VX2, colonna 3, del modello di dichiarazione IVA/2001
  Si ricorda che l'indicazione nei predetti righi dell'importo versato in eccesso consente di evidenziare un credito che i contribuenti interessati potranno:
  - computare in detrazione nell'anno successivo al 2000 ovvero utilizzare ai fini della compensazione;
  - chiedere a rimborso, qualora sussistano le condizioni e i requisiti elencati nell'art. 30 del D.P.R. n. 633 del 1972.

  Con riferimento a tale ultima ipotesi di richiesta a rimborso delle eccedenze di versamento ed a completamento di quanto precisato nelle istruzioni fornite per la compilazione del modello VR, si chiarisce che l'importo di tali eccedenze, da indicare nei corrispondenti righi dei quadri RX ovvero VX (secondo le indicazioni sopra fornite), dovrà essere compreso oltre che nel rigo VR4 anche nel rigo VR1 del modello VR da presentare al fine dell'ottenimento del rimborso al concessionario della riscossione territorialmente competente.
  Si precisa, infine, che nell'ipotesi in cui l'eccedenza sia determinata da un erroneo versamento in eccesso della prima rata, tale eccedenza potrà essere invece recuperata con le rate successive; in tal caso l'eccedenza di versamento, che non si configura come credito da riportare nell'anno successivo ovvero da chiedere a rimborso, non dovrà essere indicata nei righi sopra citati.

- **Presentazione della dichiarazione tramite intermediario.**
  Come già precisato con circolare n. 14 del 7 febbraio 2001 e ad integrazione di quanto indicato a pagina 6 delle istruzioni per la compilazione della dichiarazione annuale IVA, si ribadisce che nel caso di invio telematico diretto della dichiarazione da parte del contribuente avvalendosi della rete Entratel o del servizio telematico Internet, la prova della presentazione è data dalla comunicazione dell'Amministrazione finanziaria attestante l'avvenuto ricevimento della dichiarazione stessa; nel caso, invece, di presentazione tramite intermediario incaricato della trasmissione telematica si conferma che nessuna modifica è stata ap-

portata al modello e alle istruzioni della dichiarazione IVA per l'anno 2000 rispetto a quelle dell'anno precedente, se non l'eliminazione, nel frontespizio del modello, dell'obbligo di indicazione, da parte dell'intermediario, del numero di protocollo attribuito alla dichiarazione a lui consegnata dal contribuente per la successiva trasmissione telematica. In quest'ultimo caso, come specificato a pagina 71 dell'Appendice alle citate istruzioni per la compilazione della dichiarazione annuale IVA (paragrafo 18), l'intermediario deve rilasciare al contribuente copia della dichiarazione nella quale risulti compilato anche l'apposito riquadro denominato " Presentazione della dichiarazione " Tale riquadro, che ha valore di ricevuta, deve essere conservato dal contribuente in quanto costituisce per lui prova della presentazione della dichiarazione.

- **Richiesta di rimborso da parte delle società controllanti e controllate che sono tenute a presentare la dichiarazione IVA in via autonoma – Prospetto IVA 26PR.**
Come già illustrato nelle istruzioni per la compilazione del mod. VR/2001 – richiesta di rimborso del credito IVA – gli enti e le società partecipanti alla liquidazione di gruppo ai sensi dell'art. 73 del D.P.R. n. 633/1972, compresa quindi la società controllante, **non devono compilare il suddetto modello VR** per richiedere il rimborso delle eccedenze di credito trasferite ma non compensate nell'ambito del gruppo. Ciò in quanto, le società controllate, tenute al trasferimento dei crediti IVA all'ente e società controllante, non sono autonomamente legittimate a richiedere il rimborso, mentre l'ente o società controllante esercita tale diritto mediante la compilazione del quadro VS del prospetto riepilogativo del gruppo (IVA 26PR/2001), compreso nel modello di dichiarazione annuale IVA e la successiva consegna di tale prospetto al Concessionario della riscossione in allegato al mod. IVA 26LP.
Si tratta, perciò, di una semplificazione della modulistica in quanto tutti i dati necessari per la richiesta del rimborso, compresi i requisiti di legge richiesti dall'art. 30 per ciascuna società controllata titolare dei crediti trasferiti, sono già inseriti nel predetto prospetto riepilogativo – prospetto comunque da compilare da parte della controllante – evitando così la compilazione di un ulteriore modello, il VR, quest'ultimo previsto, invece, per la richiesta del rimborso IVA da parte di tutti gli altri soggetti. Pertanto, la richiesta di rimborso va effettuata, sussistendone i presupposti, da parte della società controllante mediante presentazione al competente Concessionario della riscossione del prospetto IVA 26PR, in allegato al modello IVA 26LP – Prospetto delle liquidazioni periodiche, entrambi sottoscritti in originale. In tali sensi devono intendersi le istruzioni riportate al rigo VY4.
Con riferimento all'importo da indicare nel citato rigo VY4 del richiamato prospetto (ammontare chiesto a rimborso) si precisa che esso non può in ogni caso essere superiore all'importo indicato nel rigo VY3 (eccedenza annuale dell'imposta detraibile). Nel caso in cui l'importo chiesto a rimborso in sede di presentazione del prospetto riepilogativo IVA 26PR si riferisca esclusivamente alle eccedenze di credito trasferite dalle controllate ma non compensate nell'ambito del gruppo, l'ammontare da indicare nel rigo VY4 coincide con quello indicato al rigo VS50, campo 1. Qualora, invece, nel rigo VY2, campo 3, venga evidenziato un versamento eccedente effettuato dalla controllante rispetto all'importo dovuto in sede di dichiarazione annuale ovvero confluisca nel rigo VY3 un credito derivante dall'anno precedente, l'importo indicato al rigo VY4 potrebbe non coincidere con quello del rigo VS50, campo 1 se tali componenti del credito IVA vengono richieste a rimborso e quindi comprese nel citato rigo VY4, sempreché sussistano i sopra citati requisiti come già specificato nel precedente punto relativo alla compilazione dei quadri VX e RX.

64

APPENDICE - Fascicolo 3

■ Ammortamento degli immobili strumentali per l'esercizio di arti e professioni

Il regime di deducibilità degli ammortamenti dei beni immobili strumentali per l'esercizio di arti o professioni è diverso a seconda della data di acquisto dell'immobile. Specificamente:
- per gli immobili acquistati o costruiti dal 15 giugno 1990 non è ammessa la deducibilità delle quote di ammortamento; per gli stessi non è, peraltro, più consentita, dall'anno 1993, la deducibilità di una somma pari alla rendita catastale;
- per gli immobili acquistati o costruiti sino al 14 giugno 1990 è consentita la deduzione di quote annuali di ammortamento; per gli immobili acquistati o costruiti prima del 1° gennaio 1985, ai fini del computo del periodo di ammortamento, si deve aver riguardo alla data dell'acquisto o della costruzione, tenuto conto, peraltro, che non sono deducibili le quote annuali di ammortamento maturate prima del 1° gennaio 1985.

La quota di ammortamento va calcolata sul costo di acquisto o di costruzione se l'immobile è stato edificato direttamente dall'esercente l'arte o professione, aumentato delle spese incrementative, se sostenute e debitamente documentate.

■ Beni ad uso promiscuo relativi all'impresa

Per effetto dell'art. 67, comma 10, del Tuir, le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa e all'uso personale o familiare dell'imprenditore sono ammortizzabili nella misura del 50 per cento; nella stessa misura sono deducibili le spese di acquisizione di beni il cui costo unitario non è superiore a un milione di lire (pari a euro 516,46), nonché il canone di locazione anche finanziaria e di noleggio e le spese relative dei menzionati beni.
Per gli immobili utilizzati promiscuamente è deducibile una somma pari al 50 per cento della rendita catastale o del canone di locazione anche finanziaria, a condizione che il contribuente non disponga di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'impresa.
Le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese d'impiego e manutenzione delle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. n. 641 del 1972 sono deducibili nella misura del 50 per cento (il n. 131 della tariffa corrisponde all'art. 21 della vigente tariffa).

■ Contributi o liberalità [art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir]

A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998, la disciplina fiscale dei contributi (e delle liberalità), contenuta nell'art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir ha formato oggetto di una duplice modifica, consistente, da un lato, nella eliminazione del beneficio dell'accantonamento in sospensione d'imposta di tali proventi, fino a un massimo del cinquanta per cento del relativo ammontare, e, dall'altro, nell'introduzione di un nuovo regime dei contributi destinati all'acquisto di beni ammortizzabili.
In base alla citata lett. b) del comma 3 dell'art. 55 del Tuir, così come riformulata dal comma 4, lett. b), dell'art. 21 della legge n. 449 del 1997 devono ritenersi esclusi dal novero dei proventi costituenti sopravvenienze attive non solo i contributi di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 dell'articolo 53 del Tuir ma anche i contributi "per l'acquisto di beni ammortizzabili indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato"
Al riguardo, si precisa che devono considerarsi tali i contributi la cui concessione sia specificamente condizionata dalla legge all'acquisizione di beni strumentali ammortizzabili, quale che sia la modalità di erogazione degli stessi (attribuzione di somme in denaro, riconoscimento di crediti d'imposta, ecc.).
L'esclusione di tale specie di contributi dal novero dei proventi costituenti sopravvenienze attive ne comporta il concorso alla formazione del reddito secondo le regole di competenza economica ai sensi dell'art. 75 del Tuir.
In particolare, nel caso in cui il contributo sia contabilizzato a diretta riduzione del costo di acquisto del bene cui inerisce, il concorso alla formazione del reddito avverrà automaticamente sotto forma di minori quote di ammortamento deducibili nei periodi d'imposta di durata del processo di ammortamento.
Nel caso, invece, in cui il bene sia iscritto nell'attivo al lordo del contributo ricevuto, il concorso alla formazione del reddito d'impresa dei contributi della specie avverrà in stretta correlazione con il processo di ammortamento dei beni alla cui acquisizione ineriscono, sotto forma di quote di risconto passivo proporzionalmente corrispondenti alle quote di ammortamento dedotte in ciascun esercizio.
In tale seconda ipotesi, peraltro, qualora la quota di ammortamento imputata al conto economico ecceda quella fiscalmente ammessa in deduzione, occorrerà procedere oltreché al rinvio della deduzione di detta eccedenza anche al rinvio della tassazione della parte di contributo imputata al conto economico ad essa proporzionalmente corrispondente.
Per converso, ove l'ammortamento riconosciuto ai fini fiscali risulti superiore a quello stanziato in sede civilistica - come avviene nell'ipotesi dell'ammortamento anticipato non imputato al conto economico ed effettuato tramite la costituzione di un'apposita riserva in sospensione d'imposta – concorrerà alla formazione del reddito imponibile anche la quota di contributo proporzionalmente corrispondente a tale maggiore ammortamento benché anch'essa non imputata al conto economico.
Si precisa che le nuove regole per il trattamento dei contributi per l'acquisto di beni ammortizzabili non riguardano i contributi della specie la cui imputazione in base al criterio di cassa si sia verificata anteriormente al periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998. Per tali contributi, infatti, resta ferma l'applicazione delle regole previgenti, sia in ordine all'accantonamento in sospensione d'imposta sia in ordine alla eventuale ripartizione in quote costanti della parte non accantonabile.
Devono essere invece assoggettati alla nuova disciplina i contributi per l'acquisto di beni ammortizzabili che pur essendo stati concessi in esercizi anteriori risultino incassati nell'esercizio in corso al 1° gennaio 1998 o in esercizi successivi.
Al riguardo, non si pongono problemi di ordine transitorio nel caso in cui il processo di ammortamento del bene cui i contributi ineriscono inizi a decorrere dallo stesso esercizio in cui si verifica l'incasso degli stessi. Nel caso invece in cui l'ammortamento sia già iniziato anteriormente all'esercizio in corso al 1° gennaio 1998 l'importo del contributo da incassare a decorrere da detto esercizio dovrà essere portato ai fini fiscali ad abbattimento del costo residuo da ammortizzare nell'esercizio in corso al 1° gennaio 1998 e nei successivi; peraltro, nel caso in cui l'importo del contributo risulti superiore al costo residuo da ammortizzare l'eccedenza concorrerà per intero a formare il reddito nell'esercizio d'incasso. Si precisa che analoghe soluzioni valgono anche per l'ipotesi in cui il contributo risulti incassato parte in precedenza e parte a decorrere dall'esercizio in corso al 1° gennaio 1998.
Per quanto attiene i contributi diversi da quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili nonché, comunque, da quelli spettanti in base a contratto o in conto esercizio ai sensi delle lett. e) ed f) dell'art. 53 del Tuir e le liberalità, la modifica apportata dalla citata legge n. 449 del 1997 consiste nella definitiva eliminazione del beneficio della sospensione d'imposta fruibile fino a un massimo del cinquanta per cento.
Resta invece ferma per tali proventi l'imputazione in base al criterio di cassa e la possibilità di ripartirne la tassazione, per quote costanti, nell'arco di cinque periodi a partire da quello d'incasso.
Con riguardo alle ipotesi di contributi accordati in relazione a piani di investimento complessi che comprendono sia spese di acqui-

sizione di beni strumentali ammortizzabili sia spese di diversa natura (spese per consulenze, studi di fattibilità, indagini di mercato, ecc.) sempreché non siano inquadrabili tra i contributi in conto esercizio, *si ritiene che, se il contributo non è determinato come* percentuale delle spese ammesse al beneficio o in base ad altri criteri obiettivi che ne consentano la ripartizione tra l'una e l'altra categoria di spesa, l'intero importo del contributo stesso va assoggettato alla disciplina della lett. b) del comma 3 dell'art. 55 del Tuir.
Si precisa che l'eliminazione del regime di sospensione si applica ai contributi (e alle liberalità) incassati a partire dall'esercizio in corso al 1° gennaio 1998, anche se concessi in esercizi anteriori, ferma restando la sua applicabilità per i contributi incassati negli esercizi precedenti. Nel caso, quindi, di un contributo il cui incasso avvenga in più soluzioni, la nuova disciplina si applica alle quote imputabili per cassa a partire dal suddetto esercizio in corso al 1° gennaio 1998.
Si ricorda che per espressa previsione della nuova lett. b) del comma 3 del citato art. 55 del Tuir, resta ferma l'applicazione delle agevolazioni connesse alla realizzazione di investimenti produttivi concesse nei territori montani di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, nonché quelle concesse ai sensi del testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno di cui al DPR 6 marzo 1978, n. 218, per la decorrenza prevista al momento della concessione. Pertanto, ai contributi concessi in base a tali provvedimenti continuerà ad applicarsi la disciplina vigente al momento della concessione anche se il loro incasso si verifica a partire dall'esercizio in corso al 1° gennaio 1998.
Si precisa che tale speciale disposizione transitoria è applicabile, oltre che ai contributi accordati in base al citato DPR n. 218 del 1978 e alla legge n. 64 del 1986, anche a quelli accordati, per effetto del rifinanziamento di tali provvedimenti disposto dal DL n. 415 del 1992 (convertito dalla legge n.488 del 1992), a favore degli investimenti produttivi realizzati nelle aree territoriali svantaggiate così come definite dai provvedimenti medesimi in ossequio alla disciplina comunitaria in materia di aiuti. Si precisa altresì che, in coerenza con le finalità della disposizione in oggetto, per momento di concessione deve intendersi quello in cui viene adottato il provvedimento concessorio in esito alla procedura istruttoria di ammissione al contributo (vedasi art. 6 del Regolamento adottato con D.M. n.527 del 1995 e successive modificazioni).

■ Credito d'imposta

1) Credito d'imposta sui proventi derivanti dalla partecipazione a OICVM

Per effetto dell'art. 9, comma 3, della legge 23 marzo 1983, n. 77 e dell'art. 11-bis del DL n. 512 del 1983, come modificati dal D.Lgs. n.461 del 1997 per i proventi spettanti a soggetti che esercitano imprese commerciali, derivanti dalla partecipazione ai fondi comuni di investimento mobiliare aperti e alle società di investimento a capitale variabile (SICAV) di diritto nazionale, e ai fondi comuni esteri di investimento mobiliare autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, ai sensi del DL n. 476 del 1956 (cosiddetti "lussemburghesi storici"), spetta un credito d'imposta pari al 15 per cento dei proventi percepiti determinati ai sensi dell'art. 42, comma 4-bis, del Tuir.
Ai sensi dell'art. 11, comma 4, della legge 14 agosto 1993, n. 344, come modificato dal D.Lgs. n. 461 del 1997 per i proventi spettanti a soggetti che esercitano imprese commerciali, derivanti dalla partecipazione ai fondi comuni d'investimento mobiliare chiusi, spetta un credito di imposta pari al 15 per cento dei proventi percepiti determinati ai sensi dell'art. 42, comma 4 bis, del Tuir, indipendentemente dalla durata della partecipazione.

2) Credito d'imposta sui proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento immobiliare chiusi

Ai sensi dell'art. 15, comma 6, della legge 25 gennaio 1994, n. 86, come modificato dal DL 26 settembre 1995, n. 406, convertito dalla legge 29 novembre 1995, n. 503, per i proventi di ogni tipo spettanti a soggetti che esercitano imprese commerciali, derivanti dalla partecipazione ai fondi di investimento immobiliare chiusi, spetta il credito di imposta di cui all'art. 14, comma 2, del Tuir nella misura del 20 per cento dei proventi imputabili al periodo di possesso delle quote di partecipazione effettivamente assoggettati ad imposizione nei confronti del fondo.

■ Disposizioni in materia di fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura

L'art. 9 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, modificato dal D.L. 13 settembre 1999, n. 317, convertito dalla legge 12 novembre 1999, n. 414, recante "Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura" dispone l'esenzione dalle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche dell'elargizione concessa, ai sensi dell'art. 1 di detta legge, a titolo di contributo al ristoro del danno patrimoniale subito, agli esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, che abbiano subito danni in conseguenza di delitti commessi per costringerli ad aderire a richieste estorsive. Detta elargizione è concessa in relazione agli eventi dannosi verificatisi nel territorio dello Stato successivamente al 1° gennaio 1990.

■ Esercizio di arti e professioni

L'art.49, comma 1, del Tuir definisce redditi di lavoro autonomo quelli derivanti dall'esercizio di arti o professioni, cioè dall'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo non rientranti tra quelle imprenditoriali, anche se esercitate in forma associata.
Il requisito della professionalità sussiste quando il soggetto pone in essere una molteplicità di atti coordinati e finalizzati verso un identico scopo con regolarità, stabilità e sistematicità.
L'abitualità si diversifica dalla occasionalità in quanto quest'ultima implica attività episodiche, saltuarie e comunque non programmate.
Tale differenza è fondamentale per distinguere i redditi di lavoro autonomo abituale, che vanno dichiarati nel **quadro RE**, sezione I, dai redditi di lavoro autonomo occasionali, che, essendo qualificati redditi diversi, vanno dichiarati nel **quadro RL**.

■ Parametri presuntivi di ricavi e compensi

I parametri approvati con il D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997 per effetto delle disposizioni previste dall'art. 3, comma 125, ultimo periodo, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, possono essere utilizzati per l'accertamento previsto dall'art. 3, comma 181, della L. n. 549 del 1995, (richiamato dall'art. 3, comma 126, della citata L. n. 662 del 1996) dei ricavi di cui all'art. 53 del Tuir, ad esclusione di quelli previsti dalle lettere c) e d) del comma 1 dello stesso articolo, e dei compensi di cui all'art. 50, comma 1, del Tuir, relativi al periodo di imposta 2000 nei confronti dei contribuenti esercenti attività d'impresa per le quali non risultano approvati gli studi di settore ovvero, ancorché approvati, operano condizioni di inapplicabilità non estendibili ai parametri individuate nei decreti di approvazione degli stessi studi di settore.
I soggetti nei confronti dei quali trovano applicazione i parametri sono tenuti alla compilazione dell'apposito modello per la comunicazione dei dati rilevanti.
I contribuenti che intendono evitare l'accertamento in base a parametri possono adeguare, senza applicazione di sanzioni, i propri ricavi e compensi utilizzando gli appositi righi previsti, rispettivamente, nei **quadri RF**, **RG** e **RE**.
Qualora, a seguito di tale adeguamento, l'ammontare dei ricavi o compensi relativi all'anno 2000 superi i limiti previsti per la tenuta della contabilità semplificata (360 milioni e un miliardo di lire), per il periodo di imposta successivo non sorge l'obbligo di osservare gli adempimenti previsti per il regime ordinario di contabilità.
Per conoscere l'ammontare dei ricavi e dei compensi presunti sul la base dei parametri i contribuenti possono rivolgersi agli uffici all'Agenzia delle Entrate o utilizzare i supporti magnetici contenenti i programmi necessari per il calcolo dei predetti ricavi e compensi, gratuitamente distribuiti dalla stessa Agenzia delle Entrate

anche tramite le associazioni di categoria e gli ordini professionali. Tali programmi sono disponibili anche su Internet al sito del Ministero delle finanze all'indirizzo "www.finanze.it"
Nel prodotto informatico verrà fornita la puntuale indicazione dei righi dei modelli dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri da prendere a base per la determinazione del valore da assegnare alle diverse voci e variabili considerate ai fini dell'applicazione dei parametri.
L'accertamento basato sui parametri interessa i contribuenti con ricavi o compensi dichiarati di ammontare non superiore a 10 miliardi di lire. A tal fine, per gli esercenti attività di impresa va fatto riferimento ai ricavi di cui all'art. 53 del Tuir, ad eccezione di quelli previsti dalla lett. c) dello stesso articolo.
Per i rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e periodici anche su supporti audiovideomagnetici e per i distributori di carburanti, i menzionati ricavi si assumono al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei beni, mentre per coloro che effettuano cessioni di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari si considerano ricavi gli aggi spettanti ai rivenditori.
Per i contribuenti in regime di contabilità ordinaria l'accertamento in base ai parametri è possibile solo quando in sede di verifica sia rilevata la inattendibilità della contabilità in base ai criteri stabiliti con il regolamento approvato con D.P.R. 16 settembre 1996, n. 570.
Si ricorda che i parametri non si applicano nei confronti dei contribuenti che esercitano attività per le quali non si è provveduto alla elaborazione degli stessi; tali attività sono indicate con il termine "esclusa" nelle tabelle degli indicatori allegate al D.P.C.M. 29 gennaio 1996. I parametri, inoltre, non trovano comunque applicazione nei confronti dei soggetti per i quali operano le cause di esclusione dagli accertamenti basati sugli studi di settore previste dall'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146.
Non si applicano, altresì, ai contribuenti il cui reddito è determinato con criteri di tipo forfetario (comprese le persone fisiche di cui all'art. 3, comma 171, della L. 23 dicembre 1996, n. 662), a quelli che omettono di presentare la dichiarazione dei redditi o che la presentano incompleta e alle imprese in liquidazione o interessate da procedure concorsuali.
Ulteriori precisazioni relative all'applicazione dei parametri sono contenute nelle circolari ministeriali n. 117/E del 13 maggio 1996 e n. 140/E del 16 maggio 1997

■ Perdite d'impresa in contabilità ordinaria

Per effetto delle modifiche apportate all'art. 8, comma 1, del Tuir dall'art. 29 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge. 22 marzo 1995, n. 85, a decorrere dal periodo d'imposta 1995, il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'art 79 e quelle derivanti dall'esercizio di arti e professioni.
Ai sensi del comma 3 dell'art. 8, le perdite derivanti dall'esercizio di attività commerciali nonché quelle derivanti da partecipazioni in società in nome collettivo e in accomandita semplice, in contabilità ordinaria, possono essere compensate in ciascun periodo d'imposta con i redditi derivanti dalle predette attività e/o partecipazioni (sia in contabilità ordinaria che semplificata) e limitatamente all'importo che trova capienza in essi. L'eccedenza può essere portata in diminuzione dei redditi derivanti dalle predette attività e/o partecipazioni negli esercizi successivi ma non oltre il quinto.
La nuova disciplina delle perdite si applica, per effetto del comma 2 del citato art. 29 del D.L. n. 41, anche alle perdite dei periodi d'imposta precedenti, non oltre il quinto, non compensate, secondo i previgenti criteri, con il reddito complessivo.
La descritta compensazione delle perdite d'impresa in contabilità ordinaria con i redditi d'impresa conseguiti dallo stesso soggetto si effettua, a scelta del contribuente, nel **quadro RF** o **RG**, e/o **RH**, e/o **RD**, in cui è stato conseguito un reddito d'impresa positivo.
Si fa presente che la compensazione con il reddito di impresa conseguito nel periodo di imposta dovrà essere effettuata preliminarmente con le perdite d'impresa in contabilità ordinaria conseguite nel medesimo periodo di imposta e, per la parte non compensata, con l'eventuale eccedenza di perdite in contabilità ordinaria non compensate nei precedenti periodi d'imposta.
Le perdite d'impresa in contabilità ordinaria (comprese le eccedenze dei periodi d'imposta precedenti) non compensate nei **quadri RF** o **RG**, e/o **RH** e/o **RD** dovranno essere riportate nel "Prospetto delle perdite d'impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno" contenuto nel **quadro RS**, secondo le istruzioni ivi previste.
In merito alle perdite realizzate nei primi tre periodi di imposta, formatesi a decorrere dal 1997 vedi la successiva voce.

■ Perdite riportabili senza limiti di tempo

Ai sensi dell'art. 8, comma 3, del Tuir, così come modificato dall'art. 8, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 358 del 1997 le perdite realizzate nei primi tre periodi di imposta possono essere computate in diminuzione del reddito d'impresa dei periodi d'imposta successivi senza alcun limite di tempo.
La norma di cui trattasi si applica alle perdite derivanti dall'esercizio di imprese in contabilità ordinaria formatesi a decorrere dal periodo d'imposta 1997

■ Plusvalenze iscritte

Con le disposizioni recate dai commi 3 e 4, lett. a), n. 2), dell'art. 21 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, è stato modificato il regime di trattamento delle plusvalenze iscritte nello stato patrimoniale su beni diversi da quelli costituenti magazzino. L'intervento legislativo è consistito, in particolare, nell'abrogazione della lettera c) del comma 1 dell'art. 54 del Tuir e nella riformulazione della regola contenuta nella lett.c) del comma 1 del successivo art. 76, la cui nuova versione stabilisce che "il costo dei beni rivalutati non si intende comprensivo delle plusvalenze iscritte ad esclusione di quelle che per disposizione di legge non concorrono a formare il reddito"
Per effetto di tali modifiche, pertanto, le suddette plusvalenze iscritte non concorrono più alla formazione del reddito e alla determinazione del costo fiscale dei beni rivalutati.
Ai sensi del comma 5 del suddetto art. 21, il nuovo regime trova applicazione a partire dall'esercizio in corso al 31 dicembre 1997: esso non riguarda, quindi, le plusvalenze iscritte in bilancio in esercizi anteriori, per le quali continuano a valere le disposizioni previgenti.
Si precisa che, in virtù di quanto stabilito dallo stesso comma 1 del citato art. 76, tale nuovo regime opera nei soli casi in cui nell'ambito del capo VI del Tuir non siano già previste autonome e diverse regole di trattamento dei maggiori valori iscritti in bilancio.
È il caso, ad esempio, delle partecipazioni di controllo o di collegamento, valutate a norma dell'art.2426, n. 4 del codice civile o di leggi speciali, in base al c.d. "equity method" per le quali il comma 2-bis dell'art.54 del Tuir dispone la rilevanza dei maggiori valori iscritti fino a concorrenza delle minusvalenze precedentemente dedotte nonché delle altre immobilizzazioni finanziarie (titoli e partecipazioni) valutate al costo, per le quali si rende applicabile la regola contenuta nel terzo periodo del quarto comma dell'art.59 del Tuir, in virtù del rinvio ad essa operato dall'art.66 del medesimo Tuir.
Si precisa, inoltre, che secondo la stessa lett. c) del comma 1 dell'art. 76, fanno eccezione alla nuova regola i maggiori valori iscritti la cui esclusione dalla formazione del reddito complessivo sia prevista da una norma speciale; è attualmente il caso dei maggiori valori iscritti per effetto dell'imputazione di disavanzi di scissione o fusione, per i quali sia richiesto il riconoscimento fiscale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 8 ottobre 1997 n. 358.

■ Quote di partecipazione agli utili spettanti agli associati in partecipazione

La deducibilità delle quote di partecipazione agli utili spettanti agli associati in partecipazione è consentita:
- se il contratto di associazione in partecipazione risulta da atto pubblico o da scrittura privata registrata;

- se tale contratto contiene la specificazione dell'apporto e, qualora questo sia costituito da denaro e altri valori, elementi certi e precisi comprovanti l'avvenuto apporto;
- se con riguardo all'ipotesi di apporto costituito dalla prestazione di lavoro, gli associati non sono familiari dell'associante compresi tra quelli per i quali l'imprenditore non può fruire di deduzioni a titolo di compenso del lavoro prestato o dell'opera svolta, ai sensi del comma 2 dell'art. 62 del Tuir;
- se il contratto di associazione in partecipazione non consiste nell'apporto rappresentato dall'emissione, da parte dell'associante, di titoli o certificati in serie o di massa, i cui proventi sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta ai sensi dell'art.5 del D.L. 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla L. 25 novembre 1983, n. 649.

Si rileva, infine, che l'attribuzione delle quote di utili spettanti all'associato in partecipazione da dedurre dal reddito d'impresa dell'associante, deve trovare obiettiva giustificazione nel lavoro effettivamente prestato o nell'entità dell'apporto di beni.

■ Regime forfetario dei contribuenti minimi (art. 3, commi da 171 a 185, della L. 23 dicembre 1996, n. 662)

L'art. 3, commi da 171 a 185, della L. n. 662 del 1996 ha introdotto, con effetto dal 1° gennaio 1997, un particolare regime di determinazione forfettaria del reddito d'impresa e di lavoro autonomo per i contribuenti cosiddetti "minimi"
Contribuenti minimi per il periodo d'imposta 2000 sono le persone fisiche esercenti attività d'impresa o arti e professioni per le quali nel 1999 sussistono congiuntamente le seguenti condizioni:

a) hanno realizzato un volume d'affari, ragguagliato ad anno, non superiore a 20 milioni di lire. Per la determinazione del volume d'affari occorre fare riferimento ai criteri enunciati nell'art. 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e cioè all'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate, registrate o soggette a registrazione nell'anno con esclusione delle cessioni di beni ammortizzabili e dei passaggi di cui all'ultimo comma dell'art. 36 del D.P.R. 633/72 (passaggi interni tra attività separate e passaggi di beni all'attività di commercio al minuto o per quelli da questa ad altre attività). Al volume d'affari vanno poi aggiunti i corrispettivi e compensi non rilevanti ai fini dell'IVA.
   Nel caso, poi, in cui il soggetto d'imposta svolga più attività occorre considerare il volume d'affari complessivo relativo a tutte le attività esercitate ancorchè gestite con contabilità separata o assoggettate, dalla normativa Iva, a regimi speciali;
b) hanno utilizzato beni strumentali, anche non di proprietà, di costo complessivo, ragguagliato ad anno in caso di acquisizione o dismissione, al netto degli ammortamenti, non superiore a lire 20 milioni. Al riguardo occorre, inoltre, precisare che concorrono a formare il costo complessivo solo i beni strumentali acquistati a titolo oneroso. In ordine, poi, ai beni strumentali adibiti ad uso promiscuo, cioè utilizzati in parte per lo svolgimento dell'attività artistica o professionale e d'impresa ed in parte per esigenze personali o familiari, il limite concernente il costo complessivo di detti beni strumentali deve essere calcolato in misura pari al 50 per cento del loro costo;
c) non hanno effettuato cessioni all'esportazione;
d) hanno corrisposto a dipendenti e/o collaboratori stabili, quindi con esclusione di collaboratori occasionali, compensi complessivi, tenendo conto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiori al 70 per cento del volume d'affari realizzato nell'anno 1999 sempre nel rispetto del limite di 20 milioni di lire.

Sono escluse dal regime forfetario, le attività di cui agli articoli 34, 74 e 74-ter del D.P.R. n. 633/72, nonché le attività rientranti in altri regimi speciali per le quali resta ferma la relativa disciplina come, ad esempio, l'attività di agriturismo di cui alla L. 5 dicembre 1985, n. 730.

Il reddito dei contribuenti minimi è determinato forfettariamente, in relazione all'attività prevalentemente esercitata, sulla base delle seguenti percentuali di redditività applicate al volume d'affari, aumentato dei corrispettivi e dei compensi non rilevanti ai fini dell'applicazione dell'Iva nonché di quelli non concorrenti alla formazione del volume d'affari:

- imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi:75 per cento;
- imprese aventi per oggetto altre attività: 61 per cento;
- esercenti arti e professioni: 78 per cento.

Si precisa che l'art. 3, comma 181 della L. 23 dicembre 1996, n. 662, disciplina il passaggio dal regime forfetario all'ordinario e viceversa, allo scopo di evitare salti o duplicazioni di imposta. A tal fine i corrispettivi e i compensi che, in base alle regole del regime forfetario, hanno già concorso a formare il reddito imponibile non assumono rilevanza nella determinazione del reddito imponibile dei periodi successivi ancorché di competenza di tali periodi. Viceversa quelli che, ancorché di competenza del periodo soggetto alla disciplina forfetaria, non hanno concorso a formare il reddito imponibile del periodo, assumono rilevanza nei periodi successivi nel corso dei quali si verificano i presupposti previsti dal regime forfetario. Analogamente avviene nella ipotesi inversa di passaggio dal regime ordinario di tassazione a quello forfetario. In particolare, la base su cui applicare la percentuale di abbattimento, ai fini della determinazione del reddito, deve essere aumentata dei corrispettivi e dei compensi che non hanno concorso a formare il reddito imponibile di periodi di imposta precedenti. In altri termini, bisogna includere i corrispettivi ed i compensi che, pur avendo avuto la loro manifestazione contabile antecedentemente al 1° gennaio 2000, non erano compresi nelle dichiarazioni dei redditi presentate in applicazione dei corretti criteri, rispettivamente, di competenza e di cassa.

■ Rimborsi per trasferte [art. 62, comma 1-ter, del Tuir]

Ai sensi dell'art. 62, comma 1-ter, del Tuir, le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore a lire 350.000 (pari a euro 180,76); il predetto limite è elevato a lire 500.000 (pari a euro 258,23) per le trasferte all'estero.
Al riguardo è opportuno precisare che il limite di deducibilità si riferisce esclusivamente ai rimborsi a piè di lista. Inoltre qualora l'alloggio venga fornito gratuitamente, ai fini del computo del predetto limite si deve tener conto dei costi specifici sostenuti dal datore di lavoro per i servizi di alloggio. Tali costi specifici potranno essere portati in deduzione, nel predetto limite massimo giornaliero, soltanto per i giorni di effettiva trasferta effettuata nell'anno. Rimangono pertanto indeducibili i costi specifici relativi ai giorni di mancato utilizzo dei predetti alloggi destinati a dipendenti in trasferta.
Se il dipendente o il titolare dei predetti rapporti è stato autorizzato ad utilizzare un autoveicolo di sua proprietà ovvero noleggiato al fine di essere utilizzato per una specifica trasferta, è consentito portare in deduzione dal reddito d'impresa un importo non superiore al costo di percorrenza o a quello risultante dall'applicazione delle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali ovvero 20, se con motore diesel. Tale disposizione, che non si applica agli autoveicoli aziendali, esplica effetti anche nelle ipotesi in cui il dipendente o il collaboratore sia stato autorizzato ad utilizzare il proprio autoveicolo o un autoveicolo preso a noleggio per una specifica trasferta ovvero sia stato noleggiato un autoveicolo con il conducente. Ai fini della quantificazione dei predetti costi di percorrenza si deve fare riferimento alla media dei costi delle suddette autovetture appositamente calcolata dall'Automobile Club d'Italia (vedasi la circolare del Ministero delle Finanze 14/E del 8 gennaio 1999) ovvero, nelle ipotesi di noleggio, alla media delle tariffe di noleggio

■ *Spese di manutenzione e riparazione*

La disposizione contenuta nell'ultimo periodo del comma 7 dell'art. 67 del Tuir, in base alla quale i compensi periodici dovuti

contrattualmente a terzi per la manutenzione di determinati beni sono deducibili nell'esercizio di competenza, non ha carattere vincolante, nel senso che l'impresa ha facoltà di optare per la deduzione di detti compensi nei limiti e con le modalità di cui alle disposizioni precedenti dello stesso comma.
Qualora l'impresa intenda avvalersi del criterio di deduzione di cui al citato ultimo periodo del comma 7 lo stesso criterio va mantenuto per tutti i periodi di imposta compresi nella durata del contratto. In tal caso eventuali spese di manutenzione, riparazione ecc. diverse dai predetti compensi periodici vanno incluse tra le altre spese (e sono quindi deducibili nel limite del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili), senza tener conto del costo di quelli la cui manutenzione è affidata a terzi.
Sono escluse, inoltre, dai criteri di deducibilità, previsti dall'art. 67 comma 7 del Tuir, le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione e restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089 e del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, per le quali operano le disposizioni di cui all'art. 65, comma 2, lett. c-ter), del Tuir nonché le spese su beni di terzi.
Del costo dei suddetti beni non si tiene conto nella determinazione del limite percentuale indicato nel citato art. 67 comma 7 del Tuir.

Con l'art. 14, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è stato previsto che, in deroga alle disposizioni di cui agli artt. 67 comma 7 e 74, del Tuir, sono deducibili in quote costanti nel periodo di imposta di sostenimento e nei due successivi le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione, comprese quelle per gli impianti elettrici, idraulici e quelli generici di riscaldamento e condizionamento, con esclusione degli impianti igienici, relative agli immobili ammortizzabili posseduti o detenuti, nei quali viene esercitata l'attività dei seguenti soggetti, con ammontare di ricavi, di cui all'art. 53 del Tuir, conseguiti nel periodo d'imposta nel quale le spese stesse sono sostenute, costituito per almeno l'80 per cento da cessioni o prestazioni a privati:
a) iscritti nell'elenco dei mestieri artistici e tradizionali;
b) esercenti l'attività di abbigliamento su misura di cui al D.P.R. 8 giugno 1964, n. 537;
c) esercenti tintolavanderie;
d) esercenti attività commerciale al minuto di somministrazione di alimenti e bevande;
e) esercenti attività turistica;
f) esercenti attività di estetista;
g) esercenti attività di produzione con vendita diretta al pubblico;

Le menzionate disposizioni si applicano alle spese sostenute nel periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 1998 e in quello successivo.
L'applicazione è stata estesa anche alle spese sostenute nel periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2000; in tale caso la deducibilità è consentita in quote costanti nel periodo d'imposta di sostenimento e nei tre successivi (art. 7 comma 18, L. n. 488 del 1999).
Per le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione diverse da quelle sopramenzionate, sostenute nei predetti periodi, il costo dei beni materiali ammortizzabili cui commisurare la percentuale prevista dall'art. 67, comma 7, del Tuir va assunto al netto di quello relativo agli immobili con riferimento ai quali sono state sostenute le spese deducibili in quote costanti nell'esercizio di sostenimento e nei due successivi.

■ Studi di settore

L'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 ha previsto, da parte dell'Agenzia delle Entrate, l'elaborazione, entro il 31 dicembre 1995, di appositi studi di settore in relazione ai vari settori economici. Tale termine è stato dapprima differito al 31 dicembre 1996 dall'art. 3, comma 180, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e poi al 31 dicembre 1998 dall'art. 3, comma 124, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Da ultimo, l'art. 21, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ha stabilito che con regolamenti previsti dall'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono disciplinati i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore, anche in deroga al comma 10 dell'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, concernente le modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento, e al comma 125 dell'art. 3 della citata legge n. 662 del 1996, concernente gli accertamenti effettuati in base a parametri per i periodi di imposta 1996 e 1997
In attuazione del citato art. 21, comma 4, della legge n. 448 del 1998, il D.P.R. 31 maggio 1999, n. 195 ha stabilito che le disposizioni di cui all'art. 10, commi da 1 a 6, della legge n. 146 del 1998 si applicano a partire dagli accertamenti relativi al periodo d'imposta nel quale sono in vigore gli studi di settore. Tali disposizioni si applicano anche nel caso in cui gli studi stessi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 marzo del periodo d'imposta successivo.
Per conoscere l'ammontare dei ricavi e compensi presunti sulla base degli studi di settore i contribuenti possono utilizzare il programma software denominato GE.RI.CO. o rivolgersi agli uffici dell'Agenzia delle Entrate.
Per il periodo d'imposta 2000 non si applicano sanzioni e interessi nei confronti dei contribuenti esercenti attività per le quali gli studi di settore trovano applicazione a decorrere dal 2000 che indicano nella dichiarazione ricavi non annotati nelle scritture contabili al fine di dichiarare ricavi di ammontare non inferiore a quello derivante dall'applicazione degli studi di settore.
Ai fini dell'IVA, il versamento della maggiore imposta dovuta per adeguare il volume d'affari dichiarato alle risultanze degli studi di settore deve avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi utilizzando il codice tributo 6494, sempreché l'adeguamento non sia avvenuto in dichiarazione IVA.
L'adeguamento in dichiarazione ai ricavi derivanti dall'applicazione dello studio di settore preclude l'attività di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate prevista dall'art. 10 della citata legge n. 146 del 1998.
Il contribuente esercente attività per le quali si applicano gli studi di settore è tenuto alla compilazione dell'apposito modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore. In caso di omessa presentazione del suddetto modello, si applica la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro milioni, ridotta ad un quinto del minimo se la presentazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione.
Per ulteriori chiarimenti relativi agli studi di settore si rinvia alle istruzioni alla compilazione dei predetti modelli.

■ Trasferimento di sede all'estero (art. 20-bis del Tuir)

Il trasferimento all'estero della residenza o della sede dei soggetti che esercitano imprese commerciali, che comporti la perdita della residenza ai fini delle imposte sui redditi, costituisce realizzo, al valore normale, dei componenti dell'azienda o del complesso aziendale, salvo che non siano confluiti in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato. Tale disposizione si applica anche se successivamente i componenti confluiti nella stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato ne vengano distolti. Si considerano in ogni caso realizzate, al valore normale, le plusvalenze relative alle stabili organizzazioni all'estero.
I fondi in sospensione d'imposta, inclusi quelli tassabili in caso di distribuzione, iscritti nell'ultimo bilancio prima del trasferimento della residenza o della sede, sono assoggettati a tassazione nella misura in cui non siano stati ricostituiti nel patrimonio contabile della stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato.

STUDI DI SETTORE

■ **MANIFATTURE**

SD01A **(in vigore dal 1998)**
15.52.0 Fabbricazione di gelati;
15.82.0 Fabbricazione di fette biscottate e biscotti; fabbricazione di prodotti di pasticceria conservati;
15.84.0 Fabbricazione di cacao, cioccolato, caramelle e confetterie.

SD01B **(in vigore dal 1998)**
15.81.2 Fabbricazione di pasticceria fresca.

SD02U **(in vigore dal 1998)**
15.85.0 Fabbricazione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili.

SD03U **(in vigore dal 1998)**
15.61.1 Molitura dei cereali;
15.61.2 Altre lavorazioni di semi e granaglie.

SD04A **(in vigore dal 1998)**
26.70.2 Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini; lavori in mosaico.

SD04B **(in vigore dal 1998)**
14.11.1 Estrazione di pietre ornamentali;
14.11.2 Estrazione di altre pietre da costruzione;
14.13.0 Estrazione di ardesia.

SD04C **(in vigore dal 1999)**
14.21.0 Estrazione di ghiaia e sabbia.

SD04D **(in vigore dal 1998)**
14.12.1 Estrazione di pietra da gesso e di anidrite;
14.12.2 Estrazione di pietre per calce e cementi e di dolomite;
14.22.0 Estrazione di argilla e caolino;
14.50.1 Estrazione di pomice e altri materiali abrasivi;
14.50.3 Estrazione di altri minerali e prodotti di cava (quarzo, quarzite, sabbie silicee, ecc.).

SD04E **(in vigore dal 1998)**
26.70.1 Segagione e lavorazione delle pietre e del marmo;
26.70.3 Frantumazione di pietre e minerali vari fuori della cava.

SD06U **(in vigore dal 1999)**
17.54.6 Fabbricazione di ricami.

SD07A **(in vigore dal 1999)**
17.71.0 Fabbricazione di articoli di calzetteria a maglia.

SD07B **(in vigore dal 1999)**
17.72.0 Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia;
17.73.0 Fabbricazione di altra maglieria esterna;
17.74.0 Fabbricazione di maglieria intima;
17.75.0 Fabbricazione di altri articoli e accessori a maglia.

SD07C **(in vigore dal 1999)**
18.22.1 Confezione di vestiario esterno.

SD07D **(in vigore dal 1999)**
18.21.0 Confezione di indumenti da lavoro;
18.24.3 Confezione di abbigliamento o indumenti particolari.

SD07E **(in vigore dal 1999)**
18.23.0 Confezione di biancheria personale.

SD07F **(in vigore dal 1999)**
18.24.1 Confezione di cappelli;
18.24.2 Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento.

SD07G **(in vigore dal 1999)**
18.24.4 Altre attività collegate all'industria dell'abbigliamento.

SD08U **(in vigore dal 1998)**
19.30.1 Fabbricazione di calzature non in gomma;
19.30.2 Fabbricazione di parti e accessori per calzature non in gomma;
19.30.3 Fabbricazione di calzature, suole e tacchi in gomma e plastica.

SD09A **(in vigore dal 1998)**
36.11.1 Fabbricazione di sedie e sedili, inclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi e treni;
36.12.2 Fabbricazione di mobili non metallici per uffici, negozi, ecc.,
36.13.0 Fabbricazione di altri mobili per cucina;
36.14.1 Fabbricazione di altri mobili in legno;
36.14.2 Fabbricazione di mobili in giunco, vimini ed altro materiale simile.

SD09B **(in vigore dal 1998)**
36.11.2 Fabbricazione di poltrone e divani.

SD09C **(in vigore dal 1999)**
20.10.0 Taglio, piallatura e trattamento del legno;
20.20.0 Fabbricazione di fogli da impiallacciatura; fabbricazione di compensato, pannelli stratificati (ad anima listellata), pannelli di fibre, di particelle ed altri pannelli;
20.40.0 Fabbricazione di imballaggi in legno.

SD09D **(in vigore dal 1999)**
20.30.1 Fabbricazione di porte e finestre in legno (escluse porte blindate).

SD09E **(in vigore dal 1999)**
20.30.2 Fabbricazione di altri elementi di carpenteria in legno e falegnameria;
20.51.1 Fabbricazione di prodotti vari in legno (esclusi i mobili);
20.52.1 Fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero.

SD10A **(in vigore dal 1998)**
17.11.0 Preparazione e filatura di fibre tipo cotone;
17.14.0 Preparazione e filatura di fibre tipo lino;
17.21.0 Tessitura di filati tipo cotone.

SD10B **(in vigore dal 1998)**
17.40.1 Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento.

SD12U **(in vigore dal 1998)**
15.81.1 Fabbricazione di prodotti di panetteria.

SD13U **(in vigore dal 1999) - Sperimentale**
17.30.0 Finissaggio dei tessili.

SD14U **(in vigore dal 1999) - Sperimentale**
17.12.1 Preparazione delle fibre di lana e assimilate, cardatura;
17.12.2 Filatura della lana cardata e di altre fibre tessili a taglio laniero;
17.13.1 Pettinatura e ripettinatura delle fibre di lana e assimilate;
17.13.2 Filatura della lana pettinata e delle fibre assimilate; preparazioni in gomitoli e matasse; attività di preparazione e di filatura di altre fibre tessili;
17.17.0
17.22.0 Tessitura di filati tipo lana cardata;
17.23.0 Tessitura di filati tipo lana pettinata;
17.25.0 Tessitura di altre materie tessili;
17.60.0 Fabbricazione di maglierie.

SD16U **(in vigore dal 1999)**
18.22.2 Confezione su misura di vestiario.

SD18U **(in vigore dal 1999)**
26.21.0 Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali;
26.30.0 Fabbricazione di piastrelle e lastre in ceramica per pavimenti e rivestimenti;
26.40.0 Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta.

SD19U **(in vigore dal 2000)**
28.12.1 Fabbricazione di porte, finestre e loro telai, imposte e cancelli metallici;
28.12.2 Fabbricazione e installazione di tende da sole con strutture metalliche, tende alla veneziana e simili.

SD20U **(in vigore dal 2000)**
28.11.0 Fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutture;
28.21.0 Fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo;
28.22.0 Fabbricazione di radiatori e caldaie per riscaldamento centrale
28.30.0 Fabbricazione di generatori di vapore, escluse le caldaie per il riscaldamento centrale ad acqua calda;
28.40.1 Produzione di pezzi di acciaio fucinati;
28.40.2 Produzione di pezzi di acciaio stampati;
28.40.3 Stampatura e imbutitura di lamiere di acciaio; tranciatura e lavorazione a sbalzo;
28.40.4 Sinterizzazione dei metalli e loro leghe;
28.51.0 Trattamento e rivestimento dei metalli;
28.61.0 Fabbricazione di articoli di coltelleria e posateria;
28.62.1 Fabbricazione di utensileria a mano;
28.63.0 Fabbricazione di serrature e cerniere;
28.71.0 Fabbricazione di bidoni in acciaio e di contenitori analoghi;
28.72.0 Fabbricazione di imballaggi in metallo leggero;
28.73.0 Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici;
28.74.1 Produzione di filettatura e bulloneria;
28.74.2 Produzione di molle;
28.74.3 Produzione di catene fucinate senza saldatura e stampate;
28.75.1 Costruzione di stoviglie, pentolame, vasellame, attrezzi da cucina e accessori casalinghi, articoli metallici per l'arredamento di stanze da bagno;
28.75.2 Costruzione di casseforti, forzieri, porte metalliche e blindate;
28.75.3 Costruzione di altri articoli metallici e minuteria metallica;
28.75.4 Fabbricazione di armi bianche
28.75.5 Fabbricazione di elementi assemblati per ferrovie o tramvie;
28.75.6 Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli e relativi lavori di riparazione.

SD21U **(in vigore dal 1999)**
33.40.1 Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo; montatura in serie di occhiali comuni;
33.40.2 Confezionamento ed apprestamento di occhiali da vista e lenti a contatto.

SD22U **(in vigore dal 2000)**
31.50.0 Fabbricazione di apparecchi di illuminazione e di lampade elettriche.

SD24A **(in vigore dal 2000)**
52.42.5 Commercio al dettaglio di pellicce e di pelli per pellicceria.

SD24B **(in vigore dal 2000)**
18.30.B Confezione di articoli in pelliccia.

SD25U **(in vigore dal 2000)**
18.30.A Preparazione e tintura di pelli;
19.10.0 Preparazione e concia del cuoio.

SD26U **(in vigore dal 2000)**
18.10.0 Confezione di vestiario in pelle.

SD27U **(in vigore dal 2000)**
19.20.0 Fabbricazione di articoli da viaggio, borse, articoli da correggiaio e selleria.

SD29U **(in vigore dal 2000)**
26.61.0 Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l'edilizia;
26.63.0 Produzione di calcestruzzo pronto per l'uso;
26.66.0 Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso e cemento.

SD32U **(in vigore dal 2000)**
28.52.0 Lavori di meccanica generale per conto terzi;
28.62.2 Fabbricazione di parti intercambiabili per macchine utensili operatrici;
29.11.1 Costruzione e installazione di motori a combustione interna, compresi parti e accessori, manutenzione e riparazione (esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad aeromobili);
29.11.2 Costruzione e installazione di turbine idrauliche e termiche ed altre macchine che producono energia meccanica compresi parti ed accessori, manutenzione e riparazione;
29.12.0 Fabbricazione di pompe e compressori (compresi parti ed accessori, installazione, manutenzione e riparazione);
29.13.0 Fabbricazione di rubinetti e valvole;

70

29.14.1 Fabbricazione di organi di trasmissione;
29.14.2 Fabbricazione di cuscinetti a sfere;
29.21.1 Fabbricazione e installazione di fornaci e bruciatori;
29.21.2 Riparazione di fornaci e bruciatori;
29.22.1 Fabbricazione e installazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione
29.22.2 Riparazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione;
29.23.1 Fabbricazione e installazione di attrezzature di uso non domestico, per la refrigerazione e la ventilazione;
29.23.2 Riparazione di attrezzature di uso non domestico, per la refrigerazione e la ventilazione;
29.24.1 Costruzione di materiale per saldatura non elettrica;
29.24.2 Costruzione di bilance e macchine automatiche per la vendita e la distribuzione (comprese parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione);
29.24.3 Fabbricazione di macchine di impiego generale ed altro materiale meccanico n.c.a.,
29.24.4 Riparazione di altre macchine di impiego generale;
29.31.1 Fabbricazione di trattori agricoli
29.32.1 Fabbricazione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia;
29.32.2 Riparazione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia;
29.40.0 Fabbricazione di macchine utensili (compresi parti ed accessori, installazione, manutenzione e riparazione);
29.51.0 Fabbricazione di macchine per la metallurgia (compresi parti ed accessori, installazione, manutenzione e riparazione);
29.52.0 Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere (compresi parti ed accessori, installazione, manutenzione e riparazione);
29.53.0 Fabbricazione di macchine per la lavorazione di prodotti alimentari, bevande e tabacco (compresi parti ed accessori, installazione, manutenzione e riparazione);
29.54.1 Costruzione e installazione di macchine tessili: di macchine e di impianti per il trattamento ausiliario dei tessili; di macchine per cucire e per maglieria (compresi parti ed accessori, manutenzione e riparazione);
29.54.2 Costruzione e installazione di macchine e apparecchi per l'industria delle pelli, del cuoio e delle calzature (comprese parti ed accessori, manutenzione e riparazione);
29.54.3 Costruzione di apparecchiature igienico-sanitarie e di macchine per lavanderie e stirerie (comprese parti ed accessori, installazione, manutenzione e riparazione);
29.55.0 Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (comprese parti ed accessori, installazione, manutenzione e riparazione);
29.56.1 Fabbricazione e installazione di macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere (comprese parti ed accessori, manutenzione e riparazione);
29.56.2 Fabbricazione e installazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio (comprese parti ed accessori, manutenzione e riparazione);
29.56.3 Fabbricazione e installazione di macchine per la lavorazione delle materie plastiche e della gomma e di altre macchine per impieghi speciali n.c.a. (comprese parti ed accessori, manutenzione e riparazione);
29.56.4 Fabbricazione e installazione di macchine per la lavorazione del legno e materie similari (comprese parti ed accessori, manutenzione e riparazione);
29.56.5 Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici (comprese parti ed accessori, installazione, manutenzione e riparazione);
29.60.0 Fabbricazione di armi, sistemi d'arma e munizioni;
29.71.0 Fabbricazione di elettrodomestici (esclusa riparazione cfr. 52.7);
29.72.0 Fabbricazione di apparecchi ad uso domestico non elettrici (esclusa riparazione cfr. 52.7).

SD33U **(in vigore dal 2000)**
27.41.0 Produzione di metalli preziosi e semilavorati;
36.22.1 Fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria di metalli preziosi o rivestiti di metalli preziosi;
36.22.2 Lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioielleria e uso industriale.

■ SERVIZI

SG31U **(in vigore dal 1998)**
50.20.1 Riparazioni meccaniche di autoveicoli.

SG32U **(in vigore dal 1998)**
50.20.3 Riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli.

SG33U **(in vigore dal 1998)**
93.02.3 Servizi degli istituti di bellezza.

SG34U **(in vigore dal 1998)**
93.02.1 Servizi dei saloni di barbiere;
93.02.2 Servizi dei saloni di parrucchiere.

SG35U **(in vigore dal 1998)**
55.30.2 Rosticcerie, friggitorie, pizzerie a taglio con somministrazione.

SG36U **(in vigore dal 1998)**
55.30.1 Ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina.

SG37U **(in vigore dal 1998)**
55.40.1 Bar e caffè;
55.40.2 Gelaterie.

SG39U **(in vigore dal 1998)**
70.31.0 Agenzie di mediazione immobiliare.

SG43U **(in vigore dal 1998)**
50.20.2 Riparazioni di carrozzerie di autoveicoli.

SG44U **(in vigore dal 1999)**
55.11.0 Alberghi e motel, con ristorante;
55.12.0 Alberghi e motel, senza ristorante.

SG46U **(in vigore dal 1998)**
29.31.2 Riparazione di trattori agricoli.

SG47U **(in vigore dal 1998)**
50.20.4 Riparazione e sostituzione di pneumatici.

SG49U **(in vigore dal 1998)**
50.40.3 Riparazioni di motocicli e ciclomotori.

SG50U **(in vigore dal 1998)**
45.41.0 Intonacatura;
45.43.0 Rivestimento di pavimenti e di muri;
45.44.0 Tinteggiatura e posa in opera di vetrate.

SG51U **(in vigore dal 1998)**
74.84.A Attività di conservazione e restauro di opere d'arte.

SG56 **(in vigore dal 2000) - Sperimentale**
85.14.1 Laboratori di analisi cliniche.

SG58U **(in vigore dal 1999)**
55.22.0 Campeggi e aree attrezzate per roulottes;
55.23.1 Villaggi turistici.

SG60U **(in vigore dal 2000)**
92.72.1 Stabilimenti balneari (marittimi, lacuali e fluviali).

SG61A **(in vigore dal 1998)**
51.17.0 Intermediari del commercio di prodotti alimentari, bevande e tabacco.

SG61B **(in vigore dal 1998)**
51.15.0 Intermediari del commercio di mobili, articoli per la casa e ferramenta.

SG61C **(in vigore dal 1998)**
51.16.0 Intermediari del commercio di prodotti tessili, di abbigliamento (incluse le pellicce), di calzature e di articoli in cuoio.

SG61D **(in vigore dal 1998)**
51.18.0 Intermediari del commercio specializzato di prodotti particolari n.c.a.;
51.19.0 Intermediari del commercio di vari prodotti senza prevalenza di alcuno.

SG61E **(in vigore dal 1999)**
51.14.0 Intermediari del commercio di macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili (comprese macchine agricole e per ufficio).

SG61F **(in vigore dal 1999)**
51.11.0 Intermediari del commercio di materie prime agricole, di animali vivi, di materie prime tessili e di semilavorati.

SG61G **(in vigore dal 1999)**
51.12.0 Intermediari del commercio di combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici per l'industria.

SG61H **(in vigore dal 1999)**
51.13.0 Intermediari del commercio di legname e materiali da costruzione.

SG62U **(in vigore dal 1999)**
55.30.5 Ristoranti con annesso intrattenimento e spettacolo.

SG63U **(in vigore dal 1999)**
55.40.4 Bar, caffè con intrattenimento e spettacolo.

SG64U **(in vigore dal 1999)**
55.40.3 Bottiglierie ed enoteche con somministrazione.

SG65U **(in vigore dal 1999)**
55.23.4 Affittacamere per brevi soggiorni, case per vacanze;
55.23.6 Altri esercizi alberghieri complementari (compresi i residences).

SG67U **(in vigore dal 1999)**
93.01.1 Attività delle lavanderie per alberghi, ristoranti, enti e comunità;
93.01.2 Servizi delle lavanderie a secco, tintorie.

SG68U **(in vigore dal 1998)**
60.25.0 Trasporto di merci su strada.

SG69A **(in vigore dal 1999) - Sperimentale per imprese con ricavi superiori a 2 miliardi**
45.11.0 Demolizione di edifici e sistemazione del terreno.

SG69B **(in vigore dal 1999) - Sperimentale per imprese con ricavi superiori a 2 miliardi**
45.12.0 Trivellazioni e perforazioni.

SG69C **(in vigore dal 1999) - Sperimentale per imprese con ricavi superiori a 2 miliardi**
45.23.0 Costruzione di autostrade, strade, campi di aviazione e impianti sportivi.

SG69D **(in vigore dal 1999) - Sperimentale per imprese con ricavi superiori a 2 miliardi**
45.24.0 Costruzione di opere idrauliche.

SG69E **(in vigore dal 1999) - Sperimentale per imprese con ricavi superiori a 2 miliardi**
45.21.0 Lavori generali di costruzione di edifici e lavori di ingegneria civile;
45.22.0 Posa in opera di coperture e costruzione di ossature di tetti di edifici;
45.25.0 Altri lavori speciali di costruzione.

SG70U **(in vigore dal 1998)**
74.70.1 Servizi di pulizia.

SG71U **(in vigore dal 1999)**
45.45.1 Attività non specializzate di lavori edili;
45.45.2 Altri lavori di completamento di edifici.

SG72A **(in vigore dal 2000)**
60.22.0 Trasporti con taxi.

SG72B **(in vigore dal 2000)**
60.21.0 Altri trasporti terrestri, regolari, di passeggeri;
60.23.0 Altri trasporti su strada, non regolari, di passeggeri;
60.24.0 Altri trasporti terrestri di passeggeri.

SG74U **(in vigore dal 2000)**
74.81.1 Studi fotografici;
74.81.2 Laboratori fotografici per lo sviluppo e stampa.

■ COMMERCIO

SM01U **(in vigore dal 1998)**
52.11.2 Commercio al dettaglio dei supermercati;
52.11.3 Commercio al dettaglio dei minimercati;
52.11.4 Commercio al dettaglio di prodotti alimentari vari in altri esercizi;
52.27.4 Commercio al dettaglio specializzato di altri prodotti alimentari e bevande.

SM02U **(in vigore dal 1998)**
52.22.1 Commercio al dettaglio di carni bovine, suine, equine, ovine e caprine;
52.22.2 Commercio al dettaglio di carni: pollame, conigli, selvaggina, cacciagione.

SM03A **(in vigore dal 1998)**
52.62.1 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di alimentari e bevande;
52.63.3 Commercio al dettaglio a posteggio mobile di alimentari e bevande.

SM03B **(in vigore dal 1998)**
52.62.2 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di tessuti;
52.62.3 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di articoli di abbigliamento;
52.63.4 Commercio al dettaglio a posteggio mobile di tessuti e articoli di abbigliamento.

SM03C **(in vigore dal 1998)**
52.62.5 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di mobili e articoli diversi per uso domestico;
52.62.6 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di articoli di occasione sia nuovi che usati;
52.62.7 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di altri articoli n.c.a.,
52.63.5 Altro commercio ambulante a posteggio mobile.

SM03D **(in vigore dal 1998)**
52.62.4 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di calzature e pelletterie.

SM04U **(in vigore dal 2000)**
52.31.0 Farmacie

SM05A **(in vigore dal 1998)**
52.42.1 Commercio al dettaglio di confezioni per adulti;
52.42.2 Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati;
52.42.3 Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie.

SM05B **(in vigore dal 1998)**
52.42.6 Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte;
52.43.1 Commercio al dettaglio di calzature e accessori, pellami;
52.43.2 Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio.

SM06A **(in vigore dal 1998)**
52.44.3 Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione e materiale elettrico vario;
52.45.1 Commercio al dettaglio di elettrodomestici;
52.45.2 Commercio al dettaglio di apparecchi radio, televisori, giradischi e registratori;
52.45.3 Commercio al dettaglio di dischi e nastri;
52.45.5 Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria.

SM06B **(in vigore dal 1998)**
52.45.4 Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti.

SM06C **(in vigore dal 1998)**
52.44.2 Commercio al dettaglio di articoli casalinghi, di cristallerie e vasellame;
52.44.5 Commercio al dettaglio di articoli diversi per uso domestico.

SM07U **(in vigore dal 1999)**
52.41.4 Commercio al dettaglio di filati per maglieria;
52.42.4 Commercio al dettaglio di merceria, cucirini, filati, ricami.

SM08A **(in vigore dal 1999)**
52.48.4 Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli.

SM08B **(in vigore dal 1999)**
52.48.5 Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette, armi e munizioni; di articoli per il tempo libero; articoli da regalo, chincaglieria e bigiotteria.

SM09A **(in vigore dal 1999)**
50.10.0 Commercio di autoveicoli.

SM09B **(in vigore dal 1999)**
50.40.1 Commercio all'ingrosso e al dettaglio di motocicli e ciclomotori (compresi intermediari).

SM10U **(in vigore dal 1999)**
50.30.0 Commercio di parti e accessori di autoveicoli;
50.40.2 Commercio all'ingrosso e al dettaglio di pezzi di ricambio per motocicli e ciclomotori.

SM12U **(in vigore dal 2000)**
52.47.1 Commercio al dettaglio di libri nuovi.

SM16U **(in vigore dal 1999)**
52.33.2 Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, saponi e prodotti per toletta e per l'igiene personale.

SM17U **(in vigore dal 2000)**
51.21.1 Commercio all'ingrosso di cereali e legumi secchi;
51.21.2 Commercio all'ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame, piante officinali, semi oleosi, oli e grassi non commestibili, patate da semina;
51.37.1 Commercio all'ingrosso di caffè.

SM18A **(in vigore dal 2000)**
51.22.0 Commercio all'ingrosso di fiori e piante.

SM19U **(in vigore dal 2000)**
51.41.1 Commercio all'ingrosso di tessuti;
51.41.2 Commercio all'ingrosso di articoli di merceria, filati e passamaneria;
51.41.3 Commercio all'ingrosso di articoli tessili per la casa (compresi tappeti, tende, stuoie, coperte e materassi);
51.41.A Commercio all'ingrosso despecializzato di prodotti tessili;
51.41.B Commercio all'ingrosso di spaghi, cordame, sacchi, tele di yuta e simili;
51.42.1 Commercio all'ingrosso di abbigliamento e accessori;
51.42.3 Commercio all'ingrosso di camicie e biancheria, maglieria e simili;
51.42.5 Commercio all'ingrosso despecializzato di abbigliamento e calzature.

SM20U **(in vigore dal 2000)**
52.47.3 Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria, di cancelleria e forniture per ufficio.

SM21A **(in vigore dal 2000)**
51.31.0 Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi (freschi e surgelati).

SM21B **(in vigore dal 2000)**
51.34.1 Commercio all'ingrosso di bevande alcoliche;
51.34.2 Commercio all'ingrosso di altre bevande.

SM21C **(in vigore dal 2000)**
51.39.1 Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi;
51.39.2 Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi.

SM21D **(in vigore dal 2000)**
51.32.1 Commercio all'ingrosso di carni fresche;
51.32.2 Commercio all'ingrosso di carni congelate e surgelate.

SM21E **(in vigore dal 2000)**
51.33.1 Commercio all'ingrosso di prodotti caseari e di uova.

SM21F **(in vigore dal 2000)**
51.32.3 Commercio all'ingrosso di prodotti di salumeria;
51.33.2 Commercio all'ingrosso di oli e grassi alimentari;
51.36.1 Commercio all'ingrosso di zucchero;
51.36.2 Commercio all'ingrosso di cioccolato e dolciumi;
51.37.2 Commercio all'ingrosso di tè, cacao, droghe e spezie;
51.38.1 Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti surgelati;
51.38.2 Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco;
51.39.3 Commercio all'ingrosso di conserve alimentari e prodotti affini;
51.39.A Commercio all'ingrosso di farine, lieviti, pane, paste alimentari ed altri prodotti da cereali;
51.39.B Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari.

SM25A **(in vigore dal 2000)**
51.47.6 Commercio all'ingrosso di giocattoli.

SM25B **(in vigore dal 2000)**
51.47.7 Commercio all'ingrosso di articoli sportivi (comprese le biciclette).

SM26U **(in vigore dal 2000)**
51.57.1 Commercio all'ingrosso di rottami metallici;
51.57.2 Commercio all'ingrosso di sottoprodotti della lavorazione industriale;
51.57.3 Commercio all'ingrosso di altri materiali di recupero non metallici (vetro,carta, cartoni, ecc.).

SM27A **(in vigore dal 2000)**
52.21.0 Commercio al dettaglio di frutta e verdura.

■ PROFESSIONISTI

SK01U **(in vigore dal 2000) - Sperimentale**
74.11.2 Attività degli studi notarili.

SK02U **(in vigore dal 2000) - Sperimentale**
74.20.2 Studi di ingegneria.

SK03U **(in vigore dal 2000) - Sperimentale**
74.20.A Attività tecniche svolte da geometri.

SK04U **(in vigore dal 2000) - Sperimentale**
74.11.1 Attività degli studi legali.

SK05U **(in vigore dal 2000) - Sperimentale**
74.12.A Servizi in materia di contabilità, consulenza societaria, incarichi giudiziari, consulenza fiscale, forniti dai dottori commercialisti;
74.12.B Servizi in materia di contabilità, consulenza societaria, incarichi giudiziari, consulenza fiscale, forniti da ragionieri e periti commerciali;
74.14.2 Consulenze del lavoro.

SK08U **(in vigore dal 2000) - Sperimentale**
74.20.C Attività tecniche svolte da disegnatori.

SK16U **(in vigore dal 2000) - Sperimentale**
70.32.0 Amministrazione e gestione di beni immobili per conto terzi.

SK17U **(in vigore dal 2000) - Sperimentale**
74.20.B Attività tecniche svolte da periti industriali.

SK18U **(in vigore dal 2000) - Sperimentale**
74.20.1 Studi di architettura.

SK20U **(in vigore dal 2000) - Sperimentale**
85.32.B Attività professionale svolta da psicologi.

SK21U **(in vigore dal 2000) - Sperimentale**
85.13.0 Servizi degli studi odontoiatrici.

72

019

UNICO 2001
Persone fisiche

AGENZIA DELLE ENTRATE
Periodo d'imposta 2000

CODICE FISCALE

REDDITI

QUADRO RE

Lavoro autonomo Mod. N.

Sezione I

RISERVATA AI SOGGETTI OBBLIGATI ALLA TENUTA DELLE SCRITTURE CONTABILI

Redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni

Determinazione analitica

Rigo	Descrizione	Importo
RE1	Codice attività [1] — parametri e studi di settore: cause di esclusione [2]	
RE2	Compensi derivanti dall'attività professionale o artistica	,000
RE3	Altri proventi lordi	,000
RE4	Compensi lordi non annotati nelle scritture contabili [2] (di cui per adeguamento ai parametri o agli studi di settore [1] ,000)	,000
RE5	**Totale compensi** (RE2 + RE3 + RE4)	,000
RE6	Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni mobili di costo unitario non superiore a L. 1.000.000	,000
RE7	Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili	,000
RE8	Canoni di locazione non finanziaria e/o di noleggio	,000
RE9	Spese relative agli immobili	,000
RE10	Spese per prestazioni di lavoro dipendente	,000
RE11	Spese per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa	,000
RE12	Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale o artistica	,000
RE13	Interessi passivi	,000
RE14	Consumi	,000
RE15	Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi (Ammontare sostenuto [1] ,000) Ammontare deducibile (massimo 2% di rigo RE5) [2]	,000
RE16	Spese di rappresentanza (Ammontare sostenuto [1] ,000) Ammontare deducibile (massimo 1% di rigo RE5) [2]	,000
RE17	50% delle spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale	,000
RE18	Altre spese documentate	,000
RE19	**Totale spese** (sommare gli importi da rigo RE6 a RE18)	,000
RE20	**Reddito (o perdita) delle attività professionali e artistiche** (RE5- RE19; sommare l'importo di rigo RE20 agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo RN1 col. 3)	,000
RE21	**Ritenute d'acconto** (sommare tale importo alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN26)	,000

Determinazione forfetaria

Rigo	Descrizione	Importo
RE22	**Reddito delle attività professionali e artistiche in regime forfetario** (sommare l'importo di rigo RE22 agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo RN1 col. 3) Volume d'affari e altri compensi [1] ,000 Coefficiente 78% [2]	,000
RE23	**Ritenute d'acconto** (sommare tale importo alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN26)	,000

Sezione II

RISERVATA AI SOGGETTI NON OBBLIGATI ALLA TENUTA DELLE SCRITTURE CONTABILI

Altri redditi di lavoro autonomo

Rigo	Descrizione	Importo
RE24	Descrizione dell'attività	
RE25	Compensi lordi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa senza vincoli di subordinazione	,000
RE26	Indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non assoggettabili a tassazione separata	,000
RE27	Proventi lordi derivanti dalla utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, ecc. percepiti dall'autore o inventore	,000
RE28	Compensi derivanti dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali	,000
RE29	Redditi derivanti dai contratti di associazione in partecipazione e da quelli di cui all'art. 2554 c.c., se l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro	,000
RE30	Utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata	,000
RE31	**Totale compensi, proventi e redditi** (sommare gli importi da rigo RE25 a RE30)	,000
RE32	**Deduzioni forfetarie delle spese di produzione dei compensi e dei proventi di cui ai righi RE25, RE27 e RE28**	,000
RE33	**Altri redditi netti di lavoro autonomo** (RE31 - RE32; sommare l'importo di rigo RE33 agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo RN1 col. 3)	,000
RE34	**Ritenute d'acconto** (sommare tale importo alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN26)	,000

RE1

AGENZIA
DELLE ENTRATE
Periodo d'imposta 2000

019

CODICE FISCALE

REDDITI

QUADRO RF

Impresa in contabilità ordinaria

	RF1	Codice attività [1] — parametri e studi di settore: cause di esclusione [2] — studi di settore: cause di inapplicabilità [3]	
Determinazione del reddito	RF2	Utile risultante dal conto economico	.000
	RF3	Perdita risultante dal conto economico	.000
Variazioni in aumento	RF4	Quote costanti delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive imputabili all'esercizio (art. 54, comma 4, e art. 55, comma 2, del Tuir)	.000
	RF5	Quote costanti dei contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive imputabili all'esercizio (art. 55, comma 3, lett. b) del Tuir)	.000
Artigiani ☐	RF6	Redditi derivanti dalla partecipazione in società di persone, di cui all'art. 5 del Tuir, determinati a norma dello stesso articolo	.000
	RF7	Redditi dei terreni (dominicali e agrari) e dei fabbricati non costituenti beni strumentali né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e reddito derivante dall'attività di agriturismo (25% dei relativi ricavi)	.000
Attività di agriturismo ☐	RF8	Spese ed altri componenti negativi relativi agli immobili di cui al rigo RF7 e costi derivanti dall'attività di agriturismo	.000
	RF9	Corrispettivi non annotati nelle scritture contabili (di cui per adeguamento ai parametri o agli studi di settore [1] .000) [2]	.000
	RF10	Rimanenze non contabilizzate o contabilizzate in misura inferiore a quella determinata ai sensi dell'art. 59 del Tuir, relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale	.000
	RF11	Interessi passivi eccedenti la quota deducibile ai sensi dell'art. 63 del Tuir	.000
	RF12	Imposte indeducibili o non pagate (art. 64, comma 1, del Tuir)	.000
	RF13	Erogazioni liberali (ad esclusione di quelle deducibili di cui all'art. 65, comma 2, lett. c-quater del Tuir)	.000
	RF14	Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite diverse da quelle previste nell'art. 66 del Tuir	.000
	RF15	Ammortamenti non deducibili in tutto o in parte relativi a beni materiali e immateriali e a beni gratuitamente devolvibili (artt. 67, 68 e 69)	.000
	RF16	Spese relative a più esercizi non deducibili in tutto o in parte (art. 74 del Tuir)	.000
	RF17	Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti la quota deducibile (art. 67, comma 7 del Tuir)	.000
	RF18	*Svalutazioni, accantonamenti non deducibili in tutto o in parte* — a) per trattamento di quiescenza e previdenza del personale dipendente (art. 70 del Tuir) e per le indennità di fine rapporto di cui alle lett. c), d) ed f) del comma 1 dell'art. 16 del Tuir	.000
	RF19	b) per rischi su crediti (art. 71 del Tuir)	.000
	RF20	Spese ed altri componenti negativi di competenza di altri esercizi (art. 75, comma 4, del Tuir)	.000
	RF21	Spese ed altri componenti negativi eccedenti la quota deducibile (art. 75, commi 5 e 5 bis, del Tuir)	.000
	RF22	Altre variazioni in aumento	.000
	RF23	**Totale delle variazioni in aumento** (sommare gli importi da rigo RF4 a RF22)	.000
Variazioni in diminuzione	RF24	Plusvalenze patrimoniali e sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti (art. 54, comma 4, e art. 55, comma 2, del Tuir)	.000
	RF25	Contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti nell'esercizio in cui sono incassate e nei successivi (art. 55, comma 3, lett. b) del Tuir)	.000
	RF26	Utili distribuiti dalle società di cui al rigo RF6 se imputati al conto economico	.000
	RF27	Perdite fiscali derivanti dalla partecipazione in società di cui al rigo RF6	.000
	RF28	Proventi degli immobili di cui al rigo RF7 e ricavi derivanti dall'attività di agriturismo	.000
	RF29	Proventi esenti, soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva e altri proventi non computabili nella determinazione del reddito (art. 58 del Tuir)	.000
	RF30	Quota di utili spettante ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione (art. 62, comma 4, del Tuir)	.000
	RF31	Deduzione forfetaria di spese non documentate per le imprese di autotrasporto di cose per conto terzi e per imprese distributrici di carburanti	.000
	RF32	Altre variazioni in diminuzione	.000
	RF33	**Totale delle variazioni in diminuzione** (sommare gli importi da rigo RF24 a RF32)	.000
	RF34	**Differenza tra variazioni in aumento e variazioni in diminuzione** (RF23 - RF33)	.000
	RF35	**Reddito d'impresa lordo (o perdita)** (RF34 + RF2 - RF3)	.000
	RF36	Erogazioni liberali	.000
	RF37	Proventi esenti	.000
	RF38	**Reddito d' impresa (o perdita)**	.000
	RF39	Quote dei collaboratori dell'impresa familiare o del coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria	.000
	RF40	**Reddito d'impresa (o perdita) di spettanza dell'imprenditore**	.000
	RF41	Reddito agevolato ai fini DIT di spettanza dell'imprenditore	.000
	RF42	**Differenza** (RF40 - RF41)	.000
	RF43	Perdite d'impresa in contabilità ordinaria portate in diminuzione del reddito (di cui degli anni precedenti [1] .000) [2]	.000
	RF44	**Reddito d'impresa di spettanza dell'imprenditore al netto delle perdite d'impresa in contabilità ordinaria** (sommare tale importo agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo RN1 col. 3)	.000
	RF45	**Credito d'imposta sui dividendi** (sommare l'importo di colonna 3 agli altri crediti d'imposta e riportare il totale al rigo RN2) (di cui ai sensi dell'art. 96-bis del Tuir [1] .000 — di cui limitato [2] .000) [3]	.000
	RF46	**Ritenute d'acconto subite per la quota spettante all'imprenditore** (sommare tale importo alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN26)	.000

RF1

Codice fiscale (*) 028

Dati di bilancio

RF47	Immobilizzazioni materiali (saldo iniziale)	.000
RF48	Immobilizzazioni materiali (saldo finale)	.000
RF49	Plusvalenze e sopravvenienze attive	.000
RF50	Disponibilità liquide (depositi bancari e postali)	.000
RF51	Disponibilità liquide (denaro, assegni e valori in cassa)	.000
RF52	Prelevamenti dell'imprenditore eccedenti il patrimonio netto risultante al termine dell'esercizio	.000
RF53	Versamenti al netto dei prelevamenti effettuati dall'imprenditore	.000
RF54	Debiti verso i fornitori	.000
RF55	Crediti verso i clienti	.000

Conferimenti agevolati

	Codice fiscale della società conferitaria	Valore fiscale della partecipazione alla chiusura dell'esercizio precedente	Valore della partecipazione iscritto in bilancio alla chiusura dell'esercizio precedente	Plusvalenze realizzate nel corso dell'esercizio
RF56	1	2 .000	3 .000	4 .000

Prospetto dei crediti

	CREDITI		CREDITI PER INTERESSI DI MORA	
	VALORE DI BILANCIO	VALORE FISCALE	VALORE DI BILANCIO	VALORE FISCALE
RF57 Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e del fondo per rischi su crediti risultanti al termine dell'esercizio precedente	1 .000	2 .000	3 .000	4 .000
RF58 Perdite dell'esercizio	.000	.000	.000	.000
RF59 Differenza	.000	.000	.000	.000
RF60 Svalutazioni dirette e accantonamenti al fondo dell'esercizio	.000	.000	.000	.000
RF61 Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e del fondo per rischi su crediti risultanti in bilancio a fine esercizio	.000	.000	.000	.000
RF62 Valore dei crediti risultanti in bilancio	.000	.000	.000	.000

(*) Deve essere compilato solo per i modelli predisposti su fogli singoli, o su moduli meccanografici a striscia continua.

RF2

UNICO 2001
Persone fisiche

AGENZIA DELLE ENTRATE
Periodo d'imposta 2000

019

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RG
Impresa in contabilità semplificata

	RG1	Codice attività [1] — parametri e studi di settore: cause di esclusione [2] — studi di settore: cause di inapplicabilità [3]	
Determinazione del reddito	**RG2**	Ricavi di cui alle lett. a) e b) dell'art. 53, comma 1, del Tuir (di cui con emissione di fattura [1] ,000 ; per attività di agriturismo [2] ,000)	[3] ,000
	RG3	Altri proventi considerati ricavi	,000
Artigiani ☐	**RG4**	Corrispettivi non annotati nelle scritture contabili (di cui per adeguamento ai parametri o agli studi di settore [1] ,000)	[2] ,000
	RG5	Plusvalenze patrimoniali	,000
	RG6	Sopravvenienze attive	,000
Attività di agriturismo ☐	**RG7**	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale	,000
	RG8	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60 del Tuir)	,000
	RG9	Altri componenti positivi	,000
	RG10	**Totale componenti positivi** (sommare gli importi da rigo RG2 a RG9)	,000
	RG11	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale	,000
	RG12	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60 del Tuir)	,000
	RG13	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci	,000
	RG14	Spese per lavoro dipendente, autonomo e derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa	,000
	RG15	Utili spettanti agli associati in partecipazione	,000
	RG16	Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a L. 1.000.000	,000
	RG17	Quote di ammortamento anticipato e accelerato	,000
	RG18	Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili strumentali	,000
	RG19	Altri componenti negativi (di cui per attività di agriturismo [1] ,000)	[2] ,000
	RG20	**Totale componenti negativi** (sommare gli importi da rigo RG11 a RG19)	,000
	RG21	**Reddito d'impresa lordo (o perdita)** (RG10 - RG20)	,000
	RG22	Erogazioni liberali	,000
	RG23	Proventi esenti	,000
	RG24	**Reddito d'impresa (o perdita)**	,000
Contribuenti minimi	**RG25**	**Reddito d'impresa forfetario** (totale componenti positivi [1] ,000 % [2])	[3] ,000
	RG26	Quote dei collaboratori familiari o del coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria	,000
	RG27	**Reddito d'impresa (o perdita) di spettanza dell'imprenditore al lordo delle perdite d'impresa in contabilità ordinaria**	,000
	RG28	Perdite d'impresa in contabilità ordinaria portate in diminuzione del reddito (di cui degli anni precedenti [1] ,000)	[2] ,000
	RG29	**Reddito d'impresa (o perdita) di spettanza dell'imprenditore al netto delle perdite d'impresa in contabilità ordinaria** (sommare tale importo agli altri redditi e riportare il totale al rigo RN1 col. 3)	,000
	RG30	**Credito d'imposta sui dividendi** (sommare l'importo di colonna 3 agli altri crediti d'imposta e riportare il totale al rigo RN2) (di cui all'art. 94-bis del Tuir [1] ,000 ; di cui limitato [2] ,000)	[3] ,000
	RG31	**Ritenute d'acconto subite per la quota spettante all'imprenditore** (sommare tale importo alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN26)	,000

RG1

UNICO 2001
Persone fisiche

AGENZIA DELLE ENTRATE
Periodo d'imposta 2000

019

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RD

Allevamento di animali (per la parte eccedente la potenzialità del terreno)

QUADRO RD

Determinazione del reddito

Barrare la casella in caso di modificazione di soggetto agricolo ☐

Impiego propri familiari ☐

RD1	Numero dei capi normalizzati	
RD2	Numero capi allevabili nei limiti dell'art. 29 del Tuir - Reddito agrario normalizzato x 219,08/100.000	
RD3	Numero dei capi eccedenti (RD1 - RD2)	
RD4	Reddito di allevamento eccedente	.000
RD5	*(meno)* Quote imputate ai collaboratori dell'impresa familiare o al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria	.000
RD6	**Reddito dell'impresa di allevamento al lordo delle perdite d'impresa in contabilità ordinaria**	.000
RD7	Perdite d'impresa in contabilità ordinaria portate in diminuzione dal reddito (di cui degli anni precedenti [1] .000)	[2] .000
RD8	**Reddito d'impresa di allevamento di spettanza dell'imprenditore al netto delle perdite d'impresa in contabilità ordinaria** (sommare tale importo agli altri redditi e riportare il totale al rigo RN1 col. 3)	.000
RD9	**Ritenute d'acconto subite di spettanza dell'imprenditore** (sommare tale importo alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN26)	.000

RD1

UNICO 2001
Persone fisiche

AGENZIA DELLE ENTRATE
Periodo d'imposta 2000

019

CODICE FISCALE

REDDITI

QUADRO RS

Prospetti comuni ai quadri RA, RD, RF, RG e RH

Mod. N.

	RS1 Quadro di riferimento	1
Plusvalenze e sopravvenienze attive	RS2 Importo complessivo da rateizzare ai sensi degli artt. 54, comma 4, e 66, comma 2, del Tuir	.000
	RS3 Quota costante dell'importo di cui al rigo RS2	.000
	RS4 Importo complessivo da rateizzare ai sensi dell'art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir	.000
	RS5 Quota costante dell'importo di cui al rigo RS4	.000

Imputazione del reddito dell'impresa familiare

Rigo	Codice fiscale	Quota di reddito ordinario	Quota di reddito agevolabile ai fini DIT	Quota di reddito agevolabile L. n. 133/99	Quota di reddito rideterminato L. n. 133/99
RS6	1	2 .000	3 .000	4 .000	5 .000
			Quota delle ritenute d'acconto	Quota del credito d'imposta	Quota del credito d'imposta limitato
			6 .000	7 .000	8 .000
RS7	1	2 .000	3 .000	4 .000	5 .000
			6 .000	7 .000	8 .000
RS8	1	2 .000	3 .000	4 .000	5 .000
			6 .000	7 .000	8 .000
RS9	1	2 .000	3 .000	4 .000	5 .000
			6 .000	7 .000	8 .000

Perdite d'impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno

Rigo	Eccedenza 1995	Eccedenza 1996	Eccedenza 1997	Eccedenza 1998	Eccedenza 1999	Eccedenza 2000
RS10	1 .000	2 .000	3 .000	4 .000	5 .000	6 .000
RS11 PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO						.000

Reddito assoggettabile ad aliquota ridotta ai sensi dell'art. 2, commi da 8 a 12, della legge n. 133/99	RS12 Investimenti	.000
	RS13 Cessioni, dismissioni e ammortamenti dedotti	.000
	RS14 Differenza tra rigo RS12 e rigo RS13	.000
	RS15 Conferimenti in denaro e accantonamenti di utili a riserva	.000
	RS16 Riduzioni del patrimonio netto	.000
	RS17 Differenza tra rigo RS15 e rigo RS16	.000
	RS18 Reddito agevolabile	.000
	RS19 Reddito agevolabile di spettanza dell'imprenditore	.000
Rideterminazione del reddito agevolato	RS20 Investimenti netti del precedente periodo d'imposta	.000
	RS21 Cessioni	.000
	RS22 Investimenti	.000
	RS23 Somma algebrica (RS20 – RS21 + RS22)	.000
	RS24 Incrementi di patrimonio netto del precedente periodo d'imposta	.000
	RS25 Riduzione di patrimonio netto	.000
	RS26 Incremento di patrimonio netto	.000
	RS27 Somma algebrica (RS24 – RS25 + RS26)	.000

Rigo	Totale	Quota dei collaboratori	Quota dell'imprenditore
RS28 Minore tra l'importo di rigo RS23 e quello di rigo RS27	1 .000	2 .000	3 .000
RS29 Reddito agevolabile	.000	.000	.000
RS30 Differenza tra rigo RS29 e rigo RS28		.000	.000
RS31 Differenza tra rigo RS30 e rigo RH21			.000
RS32 Maggiore imposta			.000

RS1

UNICO 2001 Persone fisiche

AGENZIA DELLE ENTRATE
Periodo d'imposta 2000

019

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RQ

Imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 358/1997 e all'art. 8, comma 1, della L. n. 342/2000

Sezione	Rigo	Descrizione	Importo
Sez. I Determinazione dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze derivanti da riorganizzazioni aziendali (art. 2 del D.Lgs. n. 358/1997)	**RQ1**	Plusvalenze da cessione di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento	.000
	RQ2	Plusvalenze da conferimenti di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento	.000
	RQ3	Totale delle plusvalenze e dei maggiori valori	.000
	RQ4	Imposta sostitutiva dovuta	.000
	RQ5	Rate dell'imposta sostitutiva dei periodi d'imposta precedenti	.000
	RQ6	Totale dell'imposta sostitutiva	.000
	RQ7	Crediti di imposta concessi alle imprese	.000
	RQ8	Eccedenza Irpef	.000
	RQ9	Imposta sostitutiva da versare	.000
Sez. II Determinazione dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze derivanti da conferimenti di beni o aziende in favore di centri di assistenza fiscale (art. 8, comma 1 della L. n. 342/2000)	**RQ10**	Plusvalenze da conferimenti di beni o aziende	.000
	RQ11	Imposta sostitutiva dovuta	.000
	RQ12	Crediti d'imposta concessi alle imprese	.000
	RQ13	Eccedenza Irpef	.000
	RQ14	Imposta sostitutiva da versare	.000

RQ1

UNICO 2001
Persone fisiche

AGENZIA DELLE ENTRATE
Periodo d'imposta 2000

019

CODICE FISCALE

REDDITI

QUADRO RJ

Reddito assoggettabile ad aliquota ridotta DIT

Determinazione del reddito agevolabile ai fini DIT (D.Lgs. n. 466/1997)	RJ1	Patrimonio netto, escluso l'utile dell'esercizio	.000
	RJ2	Corrispettivo per l'acquisizione di aziende e conferimenti di controllati a soggetti controllati	.000
	RJ3	Incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari nonché dei crediti da finanziamento	.000
	RJ4	Differenza (RJ1 – RJ2 – RJ3; indicare zero se il risultato è negativo) Mesi 1 2	.000
	RJ5	Determinazione del reddito agevolabile	.000
	RJ6	Reddito agevolabile ai fini DIT di spettanza dell'imprenditore	.000
	RJ7	Reddito d'impresa di spettanza dell'imprenditore di cui al rigo RF40	.000
	RJ8	Eccedenze del reddito agevolabile degli esercizi precedenti	.000
	RJ9	Reddito agevolabile ai fini DIT	.000
	RJ10	Reddito agevolabile ai fini DIT di cui al rigo RH16	.000
	RJ11	Totale reddito agevolato	.000
	RJ12	Imposta	.000
Eccedenze di reddito agevolabile	RJ13	Eccedenza relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione (RJ6 - RJ7)	.000
	RJ14	Eccedenza relativa al primo periodo d'imposta precedente	.000
	RJ15	Eccedenza relativa al secondo periodo d'imposta precedente	.000
	RJ16	Eccedenza relativa al terzo periodo d'imposta precedente	.000

RJ1

UNICO 2001
Persone fisiche

019

CODICE FISCALE

AGENZIA DELLE ENTRATE
Periodo d'imposta 2000

REDDITI
QUADRO RY
Rivalutazione dei beni di impresa e riconoscimento dei maggiori valori iscritti - Applicazione dell'imposta sostitutiva (artt. 12 e 14 della legge n. 342 del 2000)

Sezione	Rigo	Descrizione	Importi	Aliquota	Imposta
SEZIONE I Rivalutazione dei beni (art. 12 della L. n. 342/2000)	RY1	Rivalutazione dei beni ammortizzabili	1 .000	19%	2 .000
	RY2	Rivalutazione dei beni non ammortizzabili	.000	15%	.000
	RY3	Rivalutazione delle partecipazioni	.000	15%	.000
SEZIONE II Riconoscimento maggiori valori dei beni (art. 14 della L. n. 342/2000)	RY4	Maggiori valori dei beni ammortizzabili	.000	19%	.000
	RY5	Maggiori valori dei beni non ammortizzabili	.000	15%	.000
	RY6	Maggiori valori delle partecipazioni	.000	15%	.000
SEZIONE III	RY7	Totale (somma dei righi da RY1 a RY6)			.000
	RY8	Importo da versare	n. rate		.000

RY1

UNICO 2001
Persone fisiche

AGENZIA DELLE ENTRATE
Periodo d'imposta 2000

019

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RU
Crediti di imposta concessi a favore delle imprese

Investimenti innovativi (artt. 5 e 6 L. 317/1991)

Rigo	Descrizione	1996	1997	1998	1999	2000
RU1	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione	1 .000	2 .000	3 .000	4 .000	
RU2	Credito d'imposta concesso nel periodo					5 .000
RU3	Credito utilizzato ai fini Irpef	.000	.000	.000	.000	.000
RU4	Credito utilizzato ai fini Iva	.000	.000	.000	.000	
RU5	Credito utilizzato ai fini dell'imposta sostitutiva	.000	.000	.000	.000	.000
RU6	Credito utilizzato in compensaz. D.Lgs.241/97	.000	.000	.000	.000	.000
RU7	Credito di imposta residuo (da riportare nella successiva dich.ne)		.000	.000	.000	.000

Spese di ricerca (art. 8, L 317/1991)

Rigo	Descrizione	1996	1997	1998	1999	2000
RU8	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione	1 .000	2 .000	3 .000	4 .000	
RU9	Credito d'imposta concesso nel periodo					5 .000
RU10	Credito utilizzato ai fini Irpef	.000	.000	.000	.000	.000
RU11	Credito utilizzato ai fini Iva	.000	.000	.000	.000	
RU12	Credito utilizzato ai fini dell'imposta sostitutiva	.000	.000	.000	.000	.000
RU13	Credito utilizzato in compensaz. D.Lgs.241/97	.000	.000	.000	.000	.000
RU14	Credito di imposta residuo (da riportare nella successiva dich.ne)		.000	.000	.000	.000

Esercizio di servizio di taxi (art. 20, D.L. 331/1993, art. 23, L n. 388/2000)

Rigo	Descrizione	Versamento delle ritenute	Iva	Irpef	Imposta sostitutiva	Compensaz. D.Lgs. 241/97	
RU15	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione						6 .000
RU16	Credito d'imposta concesso nel periodo						.000
RU17	Credito utilizzato ai fini	1 .000	2 .000	3 .000	4 .000	5 .000	
RU18	Differenza						.000
RU19	Credito d'imposta residuo da convertire in buono d'imposta						.000
RU20	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)						.000

Nuove assunzioni (art. 4, L n. 449/1997)

Rigo	Descrizione	Iva	Irpef	Imposta sostitutiva	Compensaz. D.Lgs. 241/97	
RU21	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione					5 .000
RU22	Credito d'imposta concesso nel periodo					.000
RU23	Credito utilizzato ai fini	1 .000	2 .000	3 .000	4 .000	
RU24	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)					.000

Incentivi al settore del commercio e turismo (art. 11, L n. 449/1997)

Rigo	Descrizione	1998	1999	2000
RU25	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione	1 .000	2 .000	
RU26	Credito d'imposta concesso nel periodo			3 .000
RU27	Credito utilizzato ai fini Irpef	.000	.000	.000
RU28	Credito utilizzato ai fini Iva	.000	.000	
RU29	Credito utilizzato ai fini dell'imposta sostitutiva	.000	.000	.000
RU30	Credito utilizzato in compensaz. D.Lgs.241/97	.000	.000	.000
RU31	Credito di imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)	.000	.000	.000

Strumenti per pesare (art. 1, L n. 77/1997)

Rigo	Descrizione	1998	1999	2000
RU32	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione	1 .000	2 .000	
RU33	Credito d'imposta concesso nel periodo			3 .000
RU34	Credito utilizzato ai fini Irpef	.000	.000	.000
RU35	Credito utilizzato ai fini Iva	.000	.000	
RU36	Credito utilizzato ai fini dell'imposta sostitutiva	.000	.000	.000
RU37	Credito utilizzato in compensaz. D.Lgs.241/97	.000	.000	.000
RU38	Credito di imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)	.000	.000	.000

Promozione imprenditoria femminile (art. 5, L 215/1992)

Rigo	Descrizione	1997	1998	1999	2000
RU39	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione	1 .000	2 .000	3 .000	
RU40	Credito d'imposta concesso nel periodo				4 .000
RU41	Credito utilizzato ai fini Irpef	.000	.000	.000	.000
RU42	Credito utilizzato ai fini Iva	.000	.000	.000	
RU43	Credito utilizzato ai fini dell'imposta sostitutiva	.000	.000	.000	.000
RU44	Credito utilizzato in compensaz. D.Lgs.241/97	.000	.000	.000	.000
RU45	Credito di imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)	.000	.000	.000	.000

RU1

Codice fiscale (*) 028

Sezione	Rigo	Descrizione	Campi
Incentivi occupazionali (art. 4, L n. 448/1998, art. 7, L n. 388/2000)	RU46	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione	5 .000
	RU47	Credito d'imposta concesso nel periodo	.000
	RU48	Credito utilizzato ai fini	Iva 1 .000; Irpef 2 .000; Imposta sostitutiva 3 .000; Compensaz. D.Lgs. 241/97 4 .000
	RU49	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)	.000
Rottamazione veicoli, ciclomotori, motoveicoli (art. 29, D.L. n. 669/1996, art. 22 L n. 266/1997, art. 1 D.L. n. 324/1997, art. 6 L n. 140/1999, art. 54 L n. 488/1999)	RU50	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione	6 .000
	RU51	Credito d'imposta concesso nel periodo	.000
	RU52	Credito utilizzato ai fini	Versamento delle ritenute 1 .000; Iva 2 .000; Irpef 3 .000; Imposta sostitutiva 4 .000; Compensaz. D.Lgs. 241/97 5 .000
	RU53	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)	.000
Rottamazione macchine e attrezzature agricole (art. 17, comma 34, L n. 449/1997)	RU54	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione	6 .000
	RU55	Credito d'imposta concesso nel periodo	.000
	RU56	Credito utilizzato ai fini	Versamento delle ritenute 1 .000; Iva 2 .000; Irpef 3 .000; Imposta sostitutiva 4 .000; Compensaz. D.Lgs. 241/97 5 .000
	RU57	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)	.000
Incentivi per autoveicoli alimentati a metano o a GPL (art. 1, L n. 403/1997)	RU58	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione	6 .000
	RU59	Credito d'imposta concesso nel periodo	.000
	RU60	Credito utilizzato ai fini	Versamento delle ritenute 1 .000; Iva 2 .000; Irpef 3 .000; Imposta sostitutiva 4 .000; Compensaz. D.Lgs. 241/97 5 .000
	RU61	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)	.000
Incentivi per la ricerca scientifica (art. 5, L n. 449/1997)	RU62	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione	5 .000
	RU63	Credito d'imposta concesso nel periodo	.000
	RU64	Credito utilizzato ai fini	Iva 1 .000; Irpef 2 .000; Imposta sostitutiva 3 .000; Compensaz. D.Lgs. 241/97 4 .000
	RU65	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)	.000
Metanizzazione Sardegna (L n. 73/1998)	RU66	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione	6 .000
	RU67	Credito d'imposta concesso nel periodo	.000
	RU68	Credito utilizzato ai fini	Versamento delle ritenute 1 .000; Iva 2 .000; Irpef 3 .000; Imposta sostitutiva 4 .000; Compensaz. D.Lgs. 241/97 5 .000
	RU69	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)	.000
Esercenti sale cinematografiche (D.Lgs. n. 60/1999)	RU70	Credito d'imposta concesso nel periodo	3 .000
	RU71	Credito utilizzato ai fini	Iva 1 .000; Compensaz. D.Lgs. 241/97 2 .000
	RU72	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)	.000
Compensi in natura (L n. 488/1999)	RU73	Credito d'imposta concesso nel periodo	1 .000
	RU74	Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. 241/97	.000
	RU75	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)	.000
Teleriscaldamento con biomassa (art. 8, c. 10/f, L.n. 488/1998)	RU76	Credito d'imposta concesso nel periodo	1 .000
	RU77	Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. 241/97	.000
	RU78	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)	.000
Credito d'imposta da Carbon Tax (art. 8, c. 10/e, L n. 448/1998, DPR n. 277 del 9/6/2000)	RU79	Credito d'imposta concesso nel periodo	1 .000
	RU80	Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. 241/97	.000
	RU81	Importo che non ha trovato capienza	.000
Credito d'imposta per caro petrolio (art. 1, D.L n. 265/2000)	RU82	Credito d'imposta concesso nel periodo	1 .000
	RU83	Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. 241/97	.000
	RU84	Importo che non ha trovato capienza	.000
Altri crediti d'imposta non più in vigore	RU85	Importo residuo	6 .000
	RU86	Importo utilizzato ai fini	Versamento delle ritenute 1 .000; Iva 2 .000; Irpef 3 .000; Imposta sostitutiva 4 .000; Compensaz. D.Lgs. 241/97 5 .000
Creditori verso EFIM (art. 1, D.L n. 532/1993, art. 8, D.L n. 26/1995)	RU87	Credito vantato residuo della precedente dichiarazione	4 .000
	RU88	Credito rimborsato	.000
	RU89	Sospensione	Versamento delle ritenute 1 .000; Iva 2 .000; Irpef 3 .000
	RU90	Sospensione per iscrizione a ruolo	.000
	RU91	Residuo credito vantato (da riportare nella successiva dichiarazione)	.000

(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.

RU2

01A3380

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651385/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10

◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI & DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
LIBRERIA DEGLI UFFICI
Corso Vinzaglio, 11
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R
◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA-MESTRE**
LIBRERIA SAMBO
Via Torre Belfredo, 60
◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2001

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2001
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2001 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2001

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

	Lire	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
- annuale	508.000	262,36
- semestrale	289.000	149,25
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
- annuale	416.000	214,84
- semestrale	231.000	110,00
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:		
- annuale	115.500	59,65
- semestrale	69.000	35,63
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	107.000	55,26
- semestrale	70.000	36,15
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	273.000	140,99
- semestrale	150.000	77,46
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	106.000	54,74
- semestrale	68.000	35,11
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	267.000	137,89
- semestrale	145.000	74,88
Tipo F - *Completo*. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):		
- annuale	1.097.000	566,55
- semestrale	593.000	306,25
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):		
- annuale	982.000	507,16
- semestrale	520.000	268,55

Integrando con la somma di L. 150.000 (€ 77,46) il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2001.

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	1.500	0,77
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	1.500	0,77
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	2.800	1,45
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	1.500	0,77
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	1.500	0,77
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	1.500	0,77

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	162.00	83,66
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	1.500	0,77

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	105.000	54,22
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	8.000	4,13

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2001
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	1.300.000	671,39
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	1.500	0,77
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	4.000	2,07

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	474.000	244,80
Abbonamento semestrale	283.000	146,15
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	1.550	0,80

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale **n. 16716029** intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 800-864035